Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 283 del 7 dicembre 1933-XII

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **1592.**

Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1592.
Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 70 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, col quale il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo al loro coordinamento e introducendo, ove occorra, norme integrative, tutte le disposizioni vigenti e quelle da emanarsi eventualmente anche posteriormente alla pubblicazione del decreto stesso in materia d'istruzione superiore e relative a corpi, istituti, stabilimenti, uffici e servizi comunque attinenti all'istruzione e alla cultura superiore;
Veduto l'art. 26 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, numero 1176, col quale il suddetto art. 70 si intende riferibile a tutti gli Istituti d'istruzione superiore attualmente dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostra, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 100. — MANCINI.

Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

TITOLO I.

Università e Istituti superiori.

SEZIONE I.

ORDINAMENTO

CAPO I. — FINI DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE E ISTITUTI NEI QUALI S'IMPARTISCE.

Art. 1.

(Art. 1, commi 1° a 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 1, comma 1°, art. 4, commi 1° e 3° e art. 9 R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 — Art. 1, commi 1° e 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 1 R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1850 — Art. 2 R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 — Art. 4 R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 — Art. 3 R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 1 R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965 — Art. 1 R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042 — Art. 1, commi 1° a 3° e art. 20 R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 1 R. decreto 12 gennaio 1928, n. 116 — Art. 1 legge 18 marzo 1928, n. 585 — Art. 11, comma 1° e art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

Essa è impartita, ai fini e agli effetti previsti dal presente T. U.:

1° nelle Regie università e nei Regi istituti superiori, indicati nelle anesse tabelle *A* e *B*:

2° nelle Università e negli Istituti superiori liberi.

Le Università e gli Istituti hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente T. U. e sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 2.

(Art. 3, comma 1° e art. 66, comma 2°; R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 9, comma 2°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 — Art. 14, commi 2°, 3° e 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 11 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le spese per il mantenimento delle Università e degli Istituti di cui alla tabella *A* sono a carico del bilancio dello Stato, salvo il concorso di altri Enti o privati.

La tabella medesima determina:

a) le Facoltà e Scuole che costituiscono ciascuna Università o Istituto: e per tale parte potrà essere modificata per decreto Reale, in relazione alle norme contenute negli articoli 20 e 24:

b) i contributi a carico del bilancio dello Stato: e per tale parte non potrà essere modificata che per legge.

Art. 3.

(Art. 3, comma 2°, art. 82, comma 1°, lettera *a*) e comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 1, comma 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Articoli 4 e 11, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Al mantenimento delle Università e degli Istituti di cui alla tabella *B* si provvede con convenzioni tra lo Stato ed altri Enti o privati; lo Stato vi concorre con un contributo annuo che per ciascuna Università o Istituto non potrà essere superiore a quello stabilito nella predetta tabella *B*. Con le convenzioni medesime sono determinate le Facoltà o Scuole, di cui è costituita ciascuna Università.

Le convenzioni sono approvate, e, occorrendo, modificate per decreto Reale, udita la sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, alla quale vengono aggregati uno o più membri della quinta per le convenzioni relative agli Istituti superiori di architettura.

Le convenzioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

(Art. 3, comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 39, comma 7°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 70, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le Università e gli Istituti superiori liberi non hanno contributo a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

(Art. 12, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 — Art. 10, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Con decreti Reali, promossi dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, può essere disposta:

a) la fusione di Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria esistenti nella medesima sede o in sedi finitime;

b) l'aggregazione di Istituti superiori di medicina veterinaria alle Università.

I decreti Reali di cui sopra saranno emanati su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterranno le modalità delle fusioni o aggregazioni.

CAPO II. — Autorità accademiche.

Art. 6.

(Articoli 7 e 83 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — articoli 3, 4, comma 1°, e 5 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Articoli 7 e 10, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 9, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 — Art. 1, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Art. 1, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29).

Il governo delle Università e degli Istituti superiori appartiene alle seguenti autorità:

1° rettore delle Università e direttore degli Istituti superiori;

2° senato accademico;

3° Consiglio di amministrazione;

4° presidi delle Facoltà e delle Scuole;

5° Consigli delle Facoltà e delle Scuole.

Agli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali è preposto un direttore o un rettore.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università o dell'Istituto; alle altre autorità, ciascuna nell'ambito della propria competenza, le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare.

Tutte le attribuzioni esercitate dal senato accademico sono deferite al Consiglio della Facoltà nelle Università o negli Istituti costituiti da una sola Facoltà.

Le autorità accademiche uscenti di carica conservano, nelle more per la conferma o per la sostituzione, le rispettive mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento delle Università o Istituti.

Art. 7.

(Art. 8, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 6, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 8, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 1, R. decreto 22 novembre 1925, n. 2028 — Art. 9, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 — Art. 5, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I rettori e i direttori sono nominati dal Re tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Università o Istituto.

Durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati.

L'annessa tabella *C* determina le indennità di carica spettanti ai rettori e ai direttori; tali indennità non sono valutabili agli effetti della pensione.

Quando il Ministro ritenga opportuno di non addivenire momentaneamente alla nomina del rettore o direttore, può designare, con suo decreto, un prorettore o prodirettore, scegliendolo, sia tra i professori di ruolo appartenenti rispettivamente all'Università o all'Istituto, sia tra quelli di altra Università o Istituto della stessa sede. Il prorettore o prodirettore dura in ufficio un anno accademico e può essere confermato. Egli ha diritto all'indennità spettante al rettore o al direttore.

Art. 8.

(Art. 2, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 5, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I rettori e i direttori, previo consenso del Ministro, possono delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza sui servizi amministrativi e contabili dell'Università o dell'Istituto a un professore scelto fra i professori di ruolo dell'Università o dell'Istituto medesimo, e possono designare al Ministro un professore di loro scelta per supplirli nei casi di loro impedimento od assenza.

Ai professori stessi può essere corrisposta, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione annua sul bilancio dell'Università o dell'Istituto, non superiore a L. 2000, da ridursi del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 9.

(Art. 3, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382 — Art. 4, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 — Art. 2, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 — Legge 8 giugno 1933, n. 629).

Il senato accademico è composto:

a) del rettore o direttore che lo presiede;

b) dei presidi delle Facoltà e delle Scuole che costituiscono l'Università o Istituto, semprechè le lauree e i diplomi conferiti al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del senato stesso.

Art. 10.

(Art. 3, R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 — Art. 1, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 3, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Legge 8 giugno 1933, n. 629).

Il Consiglio di amministrazione, per le Università e gli Istituti di cui alla tabella *A*, è composto:

a) del rettore o direttore che lo presiede;

b) di due membri designati collegialmente dai presidi delle Facoltà e delle Scuole che costituiscono l'Università o l'Istituto tra i professori di ruolo che appartengono all'Università o Istituto medesimo. Per le Università e gl'Istituti superiori, formati di una sola Facoltà, i due membri sono designati dal rettore o direttore tra i professori appartenenti all'Università o Istituto stesso;

c) di due rappresentanti del Governo: uno è l'intendente di finanza della Provincia, l'altro è scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Università e gli Istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo d'intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio. In caso di vacanza dell'ufficio interverrà il vice-intendente;

d) del direttore amministrativo.

Oltre ai componenti di cui al comma precedente fa parte del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto superiore di architettura di Roma altro rappresentante del Governo, scelto dal Ministro tra funzionari addetti ai servizi delle antichità e delle belle arti, di grado non inferiore al sesto.

Gli Enti e i privati, che concorrano al mantenimento delle Università o degli Istituti superiori con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato, hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in seno al Consiglio. Per ogni tre contribuenti è designato un rappresentante. Se i contribuenti sono meno di tre, essi possono egualmente designare un rappresentante.

Il numero dei membri indicati nella lettera *b)* è aumentato di tanti componenti quanti vengono a superare nella categoria di cui al comma precedente il numero di tre.

I membri indicati nella lettera *b)* e quello scelto dal Ministro durano in ufficio un biennio, e possono essere confermati. Quest'ultimo, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

Il Consiglio d'amministrazione è costituito con decreto del Ministro.

Art. 11.

(Art. 82, lettera *b*), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 4, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Legge 8 giugno 1933, n. 629).

Per le Università e gli Istituti di cui alla tabella *B* le norme relative alla composizione e rinnovazione del Consiglio d'amministrazione sono contenute nelle convenzioni per il mantenimento delle Università e Istituti. In ogni caso, salvo quanto dispongono i due commi successivi, il Consiglio è presieduto dal rettore o direttore e ne fanno parte due rappresentanti almeno del Governo (tra i quali l'intendente di finanza della Provincia) e il direttore amministrativo.

Per gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali il rettore o direttore è membro di diritto; il presidente del Consiglio è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, tra persone anche estranee all'Istituto, che siano componenti del Consiglio; resta in ufficio un biennio accademico e può essere confermato.

Per gl'Istituti superiori di architettura fra i rappresentanti del Governo, oltre l'intendente di finanza della Provincia, dev'essere compreso un funzionario scelto dal Ministro tra quelli addetti ai servizi delle antichità e belle arti, di grado non inferiore al sesto.

Il Consiglio d'amministrazione è costituito con decreto del Ministro.

Art. 12.

(Art. 71, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 48, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Il presidente del Consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Università o Istituto superiore, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.

Art. 13.

(Art. 73, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 50, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Il Consiglio d'amministrazione può esser sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli.

In caso di scioglimento, il governo amministrativo è affidato ad un commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico del bilancio dell'Università o Istituto superiore.

Art. 14.

(Art. 1, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I presidi sono nominati dal Ministro, fra i professori di ruolo delle rispettive Facoltà o Scuole, su una terna proposta dal rettore o direttore. Essi durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati.

Nelle Università o Istituti composti di una sola Facoltà, il rettore o direttore esercita anche le funzioni di preside della Facoltà stessa.

Art. 15.

(Art. 12, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 10, comma 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 3, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).

Il Consiglio della Facoltà o della Scuola si compone del preside che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori di ruolo appartenenti alla Facoltà o Scuola.

Alle adunanze concernenti determinati oggetti possono essere chiamati anche i professori di ruolo che vi abbiano insegnamenti ufficiali, appartenenti ad altra Facoltà o Scuola, Università o Istituto, nonchè i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti.

Il Consiglio della Facoltà di farmacia si compone, di regola, del preside che lo presiede, dei professori di ruolo delle materie appartenenti esclusivamente alla Facoltà e dei professori di ruolo di materie comuni alla Facoltà di farmacia e ad altre Facoltà, anche se, per l'insegnamento di tali materie nella Facoltà di farmacia, sia ad essi conferito uno speciale incarico.

Il professore di ruolo di chimica farmaceutica potrà essere aggregato alla Facoltà di scienze, quando ciò sia previsto nello statuto della Università interessata.

Art. 16.

(Art. 24, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

I Consigli delle Facoltà e delle Scuole, oltre le attribuzioni demandate loro dal regolamento, hanno altresì il compito di raccogliere i programmi dei corsi che i professori ufficiali e i liberi docenti si propongono di svolgere, di esaminarli e coordinarli fra loro, introdurvi le opportune modificazioni ed elaborare così un piano organico di corsi che pienamente risponda alle finalità scientifiche e professionali delle Facoltà o Scuole.

CAPO III. — Ordinamento didattico.

§ 1. *Statuti e anno accademico.*

Art. 17.

(Art. 1, comma 4°, e 80 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 34, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Articoli 1 e 3, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 9, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Ogni Università o Istituto superiore ha uno speciale statuto.

Gli statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il Consiglio d'amministrazione e le Facoltà e Scuole che costituiscono l'Università o l'Istituto; per le Università o Istituti costituiti da una sola Facoltà, dal consiglio di Facoltà, udito il Consiglio d'amministrazione. Essi sono emanati con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità; esse però non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

Gli statuti non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessità.

Art. 18.

(Art. 2, comma ultimo, e 6 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 2, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 11, lettera *a*), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 3, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Gli statuti delle Università e degli Istituti di cui alla tabella *A* determinano, in relazione alle disposizioni dell'art. 20, le Facoltà, Scuole, Corsi e Seminari che, entro i limiti del bilancio dell'Università o Istituto, vengono mantenuti e costituiti in aggiunta a quelli indicati nella tabella stessa.

Gli statuti delle Università e degli Istituti di cui alla tabella *B* contengono l'indicazione delle Facoltà, Scuole,

Corsi e Seminari che li costituiscono, in virtù delle convenzioni per il mantenimento, di cui all'art. 3, e in relazione alle disposizioni dell'art. 20.

Salvo il disposto dell'art. 26, lo statuto di ogni Università o Istituto determina, per ciascuna Facoltà, Scuola, Corso o Seminario, le materie d'insegnamento, il loro ordine e il modo con cui debbono essere impartite.

Per gl'Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria gli statuti stabiliscono quali fra gl'insegnamenti siano fondamentali e dettano le norme per le esercitazioni di laboratorio e le esercitazioni nell'azienda agraria nonchè le norme per il funzionamento degli Istituti e stazioni sperimentali e delle aziende annesse o collegate.

Per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali gli statuti indicano, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21, secondo comma, quali degli insegnamenti siano fondamentali e quali complementari e stabiliscono l'organizzazione dei corsi d'integrazione.

Art. 19.

(Art. 14, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 — Art. 11, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

§ 2. *Facoltà, Scuole, Corsi e insegnamenti.*

Art. 20.

(Art. 2, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Articoli 1 e 18, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 1, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Presso le Università e gl'Istituti superiori gli insegnamenti sono coordinati in modo da costituire Facoltà, Scuole e Corsi.

Le Facoltà che possono essere costituite presso ciascuna Università o Istituto superiore sono:

di giurisprudenza;
di scienze politiche;
di scienze economiche e commerciali;
di lettere e filosofia;
di medicina e chirurgia;
di medicina veterinaria;
di farmacia;
di scienze matematiche, fisiche e naturali;
di ingegneria;
di architettura;
di agraria.

Possono inoltre essere costituite:

a) Scuole dirette a fini speciali;
b) Scuole di perfezionamento;
c) Corsi di perfezionamento, d'integrazione e di cultura, annessi alle singole Facoltà.

Le Scuole di cui alle lettere *a*) e *b*) possono essere costituite, sia con insegnamenti ad esse particolari, sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti propri di altre Facoltà.

I Corsi di cui alla lettera *c*) sono costituiti, in seno alle rispettive Facoltà, da insegnamenti opportunamente organizzati e appartenenti anche ad altre Facoltà o Scuole. I Corsi d'integrazione sono costituiti presso le Facoltà di scienze economiche e commerciali.

Possono infine costituirsi Seminari mediante raggruppamento e coordinamento di insegnamenti tra loro affini o comunque connessi, anche di Facoltà, Scuole o Istituti superiori diversi.

Gli insegnamenti possono svolgersi sotto forma di lezioni cattedratiche o di esercitazioni varie di carattere scientifico o professionale.

Salvo il disposto dell'art. 25, il regolamento generale universitario determina la durata degli studi per ciascuna delle Facoltà indicate nel comma secondo. La durata degli studi per le Scuole e i Corsi indicati nel comma terzo è determinata dagli statuti.

Art. 21.

(Art. 12, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 11, lettera *a*), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 2, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Negli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria gl'insegnamenti dichiarati fondamentali negli statuti sono obbligatori per l'iscrizione, la frequenza e l'esame agli effetti del conseguimento della laurea.

Negli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali gl'insegnamenti sono fondamentali e complementari. Sono fondamentali gl'insegnamenti per i quali l'iscrizione, la frequenza e l'esame sono obbligatori agli effetti del conseguimento della laurea. Sono complementari gl'insegnamenti di integrazione per i quali l'esame può essere obbligatorio a seconda della menzione speciale da farsi sul diploma di laurea ai sensi dell'art. 167. In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni che saranno stabilite dallo statuto.

Art. 22.

(Art. 1 R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892 — Art. 19 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

Le Università e gli Istituti superiori sono autorizzati a stipulare particolari accordi, in virtù dei quali gli studenti di una Università o Istituto possano seguire, agli effetti del conseguimento del titolo cui aspirano, gli insegnamenti di determinate materie in altro Istituto o Università della stessa sede, in cui tali insegnamenti sono impartiti.

Art. 23.

(Art. 6, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105).

I direttori delle Scuole di perfezionamento, dei Corsi di perfezionamento dei Seminari e degli Istituti scientifici delle Università e degli Istituti superiori, debbono alla fine di ogni anno accademico inviare al Ministero una dettagliata relazione sull'attività didattica e scientifica svolta negli Istituti ai quali sono preposti, allegando ad essa documenti ed eventuali pubblicazioni.

Art. 24.

(Art. 10, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Con decreto Reale promosso dal Ministero dell'educazione nazionale, può essere disposta la soppressione di Facoltà, Scuole o insegnamenti universitari, oppure la fusione di Facoltà o Scuole appartenenti alla stessa Università.

Il decreto relativo sarà emanato, su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterrà le modalità della soppressione o fusione.

§ 3. *Disposizioni particolari per gli studi di ingegneria.*

Art. 25.

(Art. 1, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 — Art. 1, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590 — Art. 38, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Gli studi di ingegneria si compiono in cinque anni; essi sono divisi in due corsi: uno biennale di studi propedeutici ed uno triennale di studi di applicazione.

Il corso biennale di studi propedeutici può essere seguito presso tutte le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e presso gli Istituti superiori d'ingegneria di Milano e di Torino.

Il predetto corso biennale può essere inoltre seguito presso la R. Accademia navale di Livorno, presso la R. Accademia di artiglieria e genio di Torino e presso la R. Accademia aeronautica di Caserta.

Il corso triennale di studi di applicazione può essere seguito presso tutti gl'Istituti superiori d'ingegneria. Il primo anno del detto corso triennale può essere seguito anche presso la R. Accademia navale di Livorno e presso la R. Accademia aeronautica di Caserta.

L'esame di licenza dal biennio propedeutico, da sostenersi con le norme di cui all'art. 161, avrà effetto, ai fini dell'ammissione al corso triennale di applicazione, soltanto per quegli allievi delle tre Accademie, che, all'atto dell'ammissione al corso biennale predetto, siano forniti del titolo di studi medi di cui all'art. 143.

Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento del corso propedeutico presso le tre Accademie e del primo anno di applicazione presso le Accademie navale di Livorno e aeronautica di Caserta sono emanate e, occorrendo, modificate, con decreto Reale, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con quelli dell'educazione nazionale e delle finanze.

Art. 26.

(Art. 2, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977).

Nel corso di studi propedeutici per l'ingegneria gli studenti sono tenuti a frequentare ed a sostenere gli esami di profitto nelle seguenti discipline:

analisi algebrica ed infinitesimale;

geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva;

fisica sperimentale (corso biennale);

chimica generale inorganica con elementi di chimica organica;

meccanica razionale;

disegno di ornato e di architettura (corso biennale).

Le norme relative alla ripartizione dei detti insegnamenti nei due anni di corso ed agli esami di profitto sono contenute negli statuti delle Università e degl'Istituti superiori di ingegneria.

§ 4. *Disposizioni particolari per gli studi di medicina.*

Art. 27.

(Art. 1, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

Nelle città, che sono sede di Facoltà di medicina e chirurgia, gli ospedali aventi una complessiva media giornaliera di ricoverati non superiori a 600 saranno trasformati in ospedali clinici a seconda dei bisogni dell'insegnamento.

Potranno essere trasformati in ospedali clinici anche gli ospedali che abbiano una media gionaliera di ricoverati superiore a quella anzidetta, quando ciò sia richiesto, per le esegenze dell'insegnamento, dal Ministro dell'educazione nazionale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le altre pubbliche istituzioni che, sotto diverso nome, adempiono ai fini dell'assistenza ospedaliera.

Art. 28.

(Art. 2, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

Nelle città che sono sedi di Facoltà di medicina e chirurgia, le amministrazioni degli ospedali legalmente riconosciuti come istituzioni pubbliche di beneficenza e non trasformati in ospedali clinici per l'insegnamento, hanno l'obbligo di mettere a disposizione delle cliniche universitarie gl'infermi accolti nelle ultime 24 ore, i quali siano ritenuti necessari agli scopi dell'insegnamento.

A tal fine, il trasferimento degl'infermi dalle sale di deposito ai reparti di cura, sarà effettuato, salvo i casi di urgenza, con concorso di un delegato delle cliniche universitarie, cui spetterà di provvedere alla scelta degli infermi necessari agli scopi suddetti.

Art. 29.

(Art. 3, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

Gli ospedali, trasformati a norma dell'art. 27, funzioneranno per l'intero anno solare, con le norme prescritte dai regolamenti delle istituzioni cui appartengono, a loro totale carico e nei limiti di spesa dell'assistenza a cui sono tenuti.

Gli istituti clinici provvederanno a loro carico al personale direttivo ed alle spese per trattamenti speciali, mettendo a disposizione del servizio ospedaliero tutti i mezzi diagnostici e terapeutici che essi possiedono, ad eccezione del personale assistente ospedaliero che sia necessario per il funzionamento dei singoli reparti.

Art. 30.

(Art. 4, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

Le cliniche universitarie, le quali abbiano locali propri, potranno funzionare come reparti ospedalieri per l'intero anno sloare, con le norme ed alle condizioni che saranno dall'amministrazione universitaria convenute con le amministrazioni delle pubbliche istituzioni che ne facciano richiesta.

Art. 31.

(Art. 5, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

Il Ministero dell'educazione nazionale potrà, su proposta delle Facoltà di medicina e chirugia, richiedere che ospedali, anche di città non sedi di Università, accolgano studenti o laureati per l'esercizio della pratica professionale sotto la guida dei primari ospedalieri.

Art. 32.

(Art. 7, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

Tutti i cadaveri provenienti dagli ospedali sono sottoposti al riscontro diagnostico.

I cadaveri, poi, il cui trasporto non sia fatto a spese dei congiunti compresi nel gruppo famigliare fino al sesto grado o da confraternite o sodalizi che possano avere assunto impegno per trasporti funebri degli associati e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) che non siano richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo famigliare, sono riservati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.

Art. 33.

(Art. 8, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

Nei Consigli di amministrazione di tutte le pubbliche istituzioni, di cui all'art. 27, saranno ammessi due rappresentanti dell'Università, designati dal senato accademico con tutte le facoltà degli altri consiglieri, per tutti gli affari attinenti ai rapporti fra le dette istituzioni e le cliniche.

Art. 34.

(Art. 9, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

Tutte le controversie relative alla esecuzione delle precedenti disposizioni saranno risolute, su istanza di una o di entrambe le parti, dal Regio prefetto con decreto motivato.

Contro la decisione del prefetto è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso al Ministro dell'interno, il quale provvederà, d'accordo col Ministro dell'educazione nazionale, sentito, in caso di diverso parere delle due amministrazioni, il Consiglio di Stato.

Art. 35.

(Art. 10, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

Le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30, non si applicano agli ospedali dipendenti dall'amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma, eccettuati i reparti del Policlinico attualmente occupati dalle cliniche universitarie.

§ 5. *Disposizioni particolari per le Scuole e i Corsi di cultura militare.*

Art. 36.

(Art. 1, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

Presso le Regie Università e presso i Regi Istituti superiori d'ingegneria sono istituite Scuole speciali o di perfezionamento e Corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare con lo scopo:

a) di promuovere e sviluppare l'attività scientifica per quanto riguarda la tecnica militare;

b) di dare una preparazione scientifica speciale agli studenti che debbono prestare servizio quali ufficiali di complemento nelle Forze armate dello Stato;

c) di preparare laureati e diplomati specializzati per le industrie che interessano la difesa nazionale.

Art. 37.

(Art. 2 R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

Le Scuole speciali e di perfezionamento comprendono un complesso di insegnamenti relativi ad un dato ramo della tecnica militare. Esse conferiscono una laurea o un diploma.

I Corsi speciali vertono su di una materia di tecnica militare ed hanno la durata di quattro mesi. Essi conducono al conferimento di un attestato di idoneità.

Gli statuti delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori di ingegneria determinano l'ordinamento didattico e la durata degli studi per le Scuole speciali o di perfezionamento e l'ordinamento didattico dei Corsi speciali.

Le norme relative sono proposte ed approvate nelle forme e con le modalità prescritte per gli statuti, sentita anche la Commissione suprema di difesa.

Art. 38.

(Art. 3. R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

Agli insegnamenti si provvede di regola per incarico.

Gli incarichi vengono conferiti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta delle rispettive Facoltà, a persona di riconosciuta competenza, udita la Commissione suprema di difesa.

Detti incarichi possono essere conferiti ai professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori d'ingegneria indipendentemente da altri incarichi d'insegnamento che siano loro affidati.

Per ciascun insegnamento dato per incarico è corrisposta la retribuzione di L. 4000, se trattasi di corso annuale, e di L. 2000 se trattasi di corso quadrimestrale. Le anzidette retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12 % ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 39.

(Art. 4, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

Alle Scuole speciali o di perfezionamento possono essere iscritti:

a) coloro che hanno conseguito una laurea o un diploma in una Università o in un Istituto d'istruzione superiore;

b) gli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica i cui titoli di studio siano riconosciuti idonei dal senato accademico;

c) gli studenti delle Università e degli Istituti superiori.

Le norme di cui al comma quarto dell'art. 37 debbono determinare anche le condizioni e modalità di iscrizione.

Art. 40.

(Art. 5, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

Ai Corsi speciali di storia e di tecnica militare possono essere inscritti gli studenti delle Università e degli Istituti superiori di ingegneria con le norme stabilite negli statuti.

Art. 41.

(Art. 6, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

Agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che hanno seguito almeno due corsi di storia o di tecnica militare e hanno superato i relativi esami sono concesse particolari agevolazioni nell'adempimento dei loro obblighi militari secondo norme stabilite con ulteriori disposizioni emanate e, occorrendo, modificate su proposta dei Ministri competenti.

Art. 42.

(Art. 7, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

Per contribuire alle spese occorrenti per la costituzione ed il funzionamento delle Scuole e dei Corsi indicati nell'articolo 37 è inscritta annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale la somma di L. 80.000.

Detta somma verrà ripartita con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale e sentita la Commissione suprema di difesa, fra le Regie Università e i Regi Istituti superiori di ingegneria.

Art. 43.

Art. 8, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

Nelle Università ed Istituti superiori liberi possono essere istituite le Scuole ed i corsi indicati nell'art. 37 a totale carico delle Università e degli Istituti stessi.

CAPO IV. — ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO.

§ 1. *Regolamenti interni.*

Art. 44.

(Art. 3, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812 — Art. 1, comma 5°, legge 8 giugno 1933, n. 629).

Ogni Università o Istituto superiore ha un regolamento interno, nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile e interno dell'Università o Istituto, e quelle concernenti il personale posto a carico del suo bilancio, ferme restando le disposizioni contenute nel presente T. U. per le singole categorie di personale.

Il trattamento economico delle categorie di personale a carico dei vari Istituti, eccettuato il personale aiuto ed assistente, non potrà essere superiore a quello risultante dalla attuazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il regolamento è emanato, e, occorrendo, modificato, con decreto del rettore o direttore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio delle Facoltà e Scuole interessate, nonchè, ove esista, il senato accademico. Esso deve essere approvato dal Ministro dell'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze.

Il regolamento e le sue eventuali modificazioni debbono essere pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della educazione nazionale.

§ 2. *Patrimoni e redditi.*

Art. 45.

(Art. 66, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 7 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 14, commi 1°, 5°, 6° e 7°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 8, comma 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Oltre i frutti del proprio patrimonio, sono a disposizione di ogni Università e Istituto superiore il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, i contributi di Enti o di privati, il provento delle tasse di esercizio della libera docenza, delle tasse e sopratasse scolastiche e dei contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti — salvo il disposto degli articoli 152 e 194 — dei diritti di segreteria, delle prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, gli Istituti scientifici possono eseguire.

I contributi che le Provincie, i Comuni e i Consigli provinciali dell'economia corporativa siano obbligati o si obblighino di versare alle Regie Università o ai Regi Istituti superiori, debbono, quando l'Istituto superiore interessato ne faccia richiesta al prefetto, essere garantiti mediante delegazione sulle sovraimposte, o, in mancanza, su altri cespiti dati in riscossione al ricevitore provinciale o all'esattore delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

La delegazione deve essere rilasciata per il periodo uguale alla rimanente durata della convenzione di mantenimento dell'Università o dell'Istituto superiore interessato.

Il ricevitore provinciale e l'esattore delle imposte dirette rispondono in proprio delle somme per le quali hanno ricevuto la delegazione in favore dell'Università o dell'Istituto superiore interessato.

Art. 46.

(Art. 67, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 11, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 — Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Ad ogni Università e Istituto superiore è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'Università e Istituto medesimo e passa in loro proprietà tutto il relativo materiale mobile di qualsiasi natura.

Art. 47.

(Art. 68, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 45 R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Tutti gli oggetti mobili delle Università e degli Istituti superiori, a qualunque categoria appartengano, debbono essere inscritti in apposito inventario e dati in consegna a persone responsabili della loro conservazione.

Art. 48.

(Art. 7. R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Il Ministro dell'educazione nazionale può consentire che il materiale scientifico, acquistato con fondi straordinari concessi per determinati studi e ricerche da eseguirsi da un professore di ruolo, sia assegnato ad Istituto di altra sede, alla quale il professore stesso sia stato eventualmente trasferito.

Occorre a tal uopo il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto da cui il professore proviene.

Gl'Istituti provvederanno alle conseguenti variazioni di inventario.

Art. 49.

Gli Istituti scientifici delle Università e degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze.

Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento.

Nel regolamento generale sono stabilite le norme per la riscossione e l'erogazione dei proventi relativi nonchè tutte le disposizioni per l'ordinamento e il funzionamento di dette prestazioni.

Art. 50.

(Art. 163, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

Nel caso di soppressione di Università o Istituti di cui alla tabella *B* gli immobili dello Stato, già a servizio delle Università o Istituti medesimi, saranno destinati a scopi di pubblica istruzione, o, in genere, di cultura a vantaggio dei Comuni o delle Provincie rispettive; il materiale mobile di qualsiasi natura sarà invece dato in proprietà ad Università o Istituti di cui alle tabelle *A* e *B* o assegnato a servizio di Regi Istituti superiori con ordinamento speciale, tenuto conto del fabbisogno e della qualità del materiale medesimo.

Nel caso di soppressione parziale di Facoltà o Scuole anche appartenenti a Università o Istituti di cui alla tabella *A*, le disposizioni del precedente comma verranno applicate limitatamente agli immobili e al materiale mobile già a servizio delle Facoltà o Scuole soppresse.

§ 3. *Spese, contratti e lavori.*

Art. 51.

(Art. 5, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Fino al limite di L. 30.000 le spese possono essere eseguite in economia, secondo le norme stabilite dal regolamento interno di cui all'art. 44.

Tutte le spese eccedenti il limite anzidetto sono effettuate in seguito a gara pubblica o a licitazione privata, su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

In casi eccezionali o di urgenza, il Consiglio può, con deliberazione motivata, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese superiori alle lire 30.000, ma non eccedenti le lire 100.000.

Per spese eccedenti le lire 100.000 la omissione di tali formalità deve essere autorizzata dal Ministro dell'educazione nazionale.

Tutte le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione concernenti alienazioni o trasformazioni del patrimonio o contrattazione di mutui sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 52.

(Art. 72 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 40, comma 1°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 49, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 8, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Il presidente e i componenti il Consiglio d'amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni economici arrecati all'Università o Istituto superiore a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare per dolo o colpa grave.

Art. 53.

(Art. 74, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 40, comma 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 51, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 8, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Ciascun direttore di Istituto scientifico dispone liberamente dei fondi assegnati al suo istituto, con l'obbligo di rendere conto al termine dell'anno finanziario al Consiglio d'amministrazione.

Tuttavia per le spese che in una sola volta eccedano lire 10.000 o che eccedano L. 5000 annue ed impegnino il bilancio per più esercizi è necessaria la preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione.

I direttori ed i professori che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verifichino anno per anno sui fondi da essi amministrati, ed il Ministro dell'educazione nazionale può provvedere, d'accordo con quello delle finanze, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

Art. 54.

(Art. 75 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 52, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

I pagamenti per conto dell'Università o Istituto superiore e dei singoli Istituti scientifici sono effettuati dall'economo-cassiere direttamente o a mezzo di conti correnti presso istituti di credito di notoria solidità, in base alle fatture o al nulla osta di chi ha ordinato la spesa, vistati dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

Art. 55.

(Art. 76 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 10 R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 — Art. 10 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 53 R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Gli atti e contratti delle Università e Istituti superiori sono sottoposti, per quanto concerne le tasse di registro e bollo, alle disposizioni stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.

Le Università e gli Istituti superiori sono inoltre esenti dalla tassa di manomorta e dalla impsta di ricchezza mobile sui contributi ed assegni dello Stato, di altri Enti o di privati.

Art. 56.

(Art. 78, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 55, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Le Università e gli Istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreché non trattisi di contestazioni contro lo Stato.

Possono inoltre giovarsi dell'opera del Genio civile per lavori edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio.

Art. 57.

(Art. 119, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

Nulla è innovato per tutto ciò che concerne lavori aventi carattere straordinario relativi all'assetto edilizio delle Università e degli Istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B*, salvo quanto è disposto dal R. decreto 18 maggio 1931, numero 544.

§ 4. *Bilanci e conti.*

Art. 58.

(Art. 69, commi 2° a 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 14, comma 2°, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 — Art. 15, commi 2° a ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 11, comma 2°, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 8, comma 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

L'anno finanziario per le Università e gli Istituti superiori decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno.

Il Consiglio di amministrazione provvede agli stanziamenti per le spese di personale e di materiale sia generali dell'Università o Istituto superiore, sia inerenti al funzionamento delle Facoltà e Scuole dei singoli Istituti scientifici, su proposta del senato accademico, udite le Facoltà e Scuole che costituiscono l'Università o l'Istituto, ovvero del Consiglio di Facoltà per le Università o Istituti costituiti di una sola Facoltà.

Il bilancio preventivo deve avere un fondo di riserva per provvedere ai bisogni che possono manifestarsi dopo l'approvazione di esso.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.

Le aziende agrarie, i laboratori di chimica agraria e le altre aziende annesse agli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria hanno gestione distinta da quella dell'Istituto.

Gli utili netti delle aziende agrarie, dopo eseguiti i miglioramenti fondiari e agrari, saranno iscritti nella parte attiva del bilancio dei singoli Istituti come entrate straordinarie.

Art. 59.

(Art. 10 R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 6 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Il bilancio preventivo delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori non è soggetto all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, al quale sarà inviato per conoscenza un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

Copie del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono trasmesse al Ministero dell'educazione nazionale per conoscenza.

§ 5. *Consorzi universitari.*

Art. 60.

(Art. 79, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 56 R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I rettori e direttori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma d'interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di Enti o di privati a favore delle Università e Istituti cui sono rispettivamente preposti; in particolare, loro incombe l'obbligo di promuovere la formazione di consorzi allo scopo di coordinare le iniziative nel modo più utile ed efficace ai fini del mantenimento e funzionamento delle Università e Istituti.

Art. 61.

Ai Consorzi universitari è riconosciuta personalità giuridica.

Ciascun Consorzio è costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli Enti e i privati partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento.

La convenzione e lo statuto sono approvati con decreto Reale emanato su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, udito il Consiglio di Stato, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

SEZIONE II.

PERSONALE

CAPO I. — PROFESSORI UFFICIALI.

§ 1. *Norme generali e posti di ruolo.*

Art. 62.

(Art. 14, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 20, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 1, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 — Art 11, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 21, R decreto-legge 27 ottobre 1927 n. 2135 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n 1176).

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

I professori delle Università e degli Istituti di cui alle tabelle *A* e *B* sono professori di Stato; la condizione giuridica dei professori delle Università e Istituti di cui alla tabella *B* è uguale a quella dei professori delle Università e Istituti di cui alla tabella *A*.

Art. 63.

(Art. 15, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 2, commi 2° e 3°, e art. 6, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 — Art. 2, comma 1°, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 — Art. 22, commi 1° e 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 3, R. decreto-legge 28 ottobre 1924, n. 1850 — Art. 3, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 — Art. 17, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 3, R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678 — Art. 1, R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261).

Per le Università e gli Istituti superiori di cui alla tabella A, e per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di professore delle singole Facoltà e Scuole sono determinati dall'annessa tabella *D*.

In aggiunta ai posti di ruolo assegnati alle singole Facoltà o Scuole di ciascuna Università o Istituto superiore, a' termini della tabella *D*, è consentito istituire con decreto Reale altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da Enti o da privati mediante regolari convenzioni tra questi e le Università o gli Istituti superiori, da approvarsi con lo stesso decreto Reale. I professori titolari dei posti così istituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri professori titolari.

Con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, potranno apportarsi modificazioni al riparto dei posti tra i ruoli organici di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alle norme contenute negli articoli 18 e 20, ed a mutamenti verificatisi nella situazione degli insegnamenti o degli studi. Per le Università e gli Istituti superiori di cui alla tabella *A*, le modificazioni potranno anche riguardare il riparto dei posti di ruolo fra più Università o Istituti; per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali le modificazioni potranno invece essere effettuate solo nell'ambito di ciascun Istituto.

Art. 64.

(Art. 82, lettera *c*, R. decreto 30 settembre 1923, n 2102).

Per le Università e gli Istituti di cui alla tabella *B*, esclusi gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di professore per ciascuna Facoltà o Scuola sono determinati nella convenzione relativa al mantenimento dell'Università o Istituto. Il numero dei posti deve essere tale da assicurare l'efficace funzionamento della Facoltà o Scuola medesima.

Art. 65.

(Art. 22, comma 3°, e 24, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art 5, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 4, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ai posti vacanti presso ciascuna Facoltà o Scuola si provvede con nuove nomine o con trasferimenti.

Salvo il disposto del comma successivo, spetta alla Facoltà o Scuola di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili. Le relative deliberazioni debbono essere prese non oltre il 15 ottobre, quando trattisi di nuove nomine da farsi per concorso, non oltre il 15 novembre nei casi di tasferimento o di nomina a norma dell'art. 81.

I posti stabiliti nel ruolo organico di ciascun Istituto superiore di scienze economiche e commerciali sono riservati agli insegnamenti di materie fondamentali. Gli insegnamenti complementari non possono essere coperti da professori di ruolo se non quando, con le norme dell'art. 63, comma secondo, per dotazione speciale di Enti o di privati e senza aggravio per lo Stato, sia istituito un corrispondente posto nel ruolo organico dell'Istituto.

Art. 66.

(Art. 11, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I posti di ruolo di professore, assegnati alle singole Facoltà e Scuole, sono disponibili, agli effetti dell'articolo precedente, dopo venti giorni dalla data del provvedimento in virtù del quale il titolare è trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero venti giorni dopo il decesso del titolare.

Art. 67.

(Art. 6, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Nessun posto di ruolo può essere lasciato vacante per un periodo superiore ad un biennio, salvo eccezionali motivi da valutarsi dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Trascorso tale periodo senza che le Facoltà o le Scuole abbiano provveduto, il Ministro, udito il Consiglio superiore per la designazione della cattedra da coprirsi, procede alla nomina del titolare, sulla proposta di una Commissione nominata e composta secondo l'art. 70.

§ 2. *Concorsi e nomine.*

Art. 68.

(Art. 1. R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 5, comma 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Salvo il disposto dell'art. 81, ove una Facoltà o una Scuola deliberino di provvedere con nuova nomina a un posto vacante, propongono al Ministro l'apertura del concorso.

Per l'apertura del concorso debbono osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto del Capo del Governo, in data 16 giugno 1932, per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali.

Il concorso è aperto a tutti con bando che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale almeno due mesi prima della scadenza. Il concorso è per titoli: tuttavia la Commissione giudicatrice può richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica.

Quando le deliberazioni delle Facoltà o Scuole riguardino nuove nomine da farsi per concorso, esse devono essere approvate dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 69.

(Art. 5, comma 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 14, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

I concorsi proposti dalle Facoltà e Scuole interessate, ai sensi dell'art. 65, nel periodo dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo, possono essere banditi fino a tutto il successivo mese di aprile.

Le nomine conseguenti hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre. Superato questo termine, le nomine avranno effetto entro il corrispondente periodo dell'anno successivo.

Art. 70.

(Art. 5, comma 2°, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 15, commi 1° a 7°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

La commissione giudicatrice è composta di cinque membri.

La Facoltà o la Scuola, che ha richiesto il concorso, designa tre professori o cultori della materia messa a concorso.

Le Facoltà e le Scuole, cui normalmente appartiene la materia messa a concorso (esclusa la Facoltà o la Scuola che ha chiesto il concorso) designano collegialmente sei professori di ruolo che siano o siano stati titolari della materia. Solo in mancanza di detti professori potranno essere designati cultori della materia.

Agli effetti di cui al comma precedente le Facoltà di scienze politiche e di scienze economiche e commerciali sono considerate come Facoltà di giurisprudenza, le Facoltà di medicina veterinaria come Facoltà di medicina e chirurgia, le Facoltà di architettura come Facoltà d'ingegneria, e le Facoltà di agraria come Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il Consiglio superiore dell'educazione nazionale designa sei professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso.

Il Ministro nomina la Commissione, scegliendo un commissario nel primo gruppo di designazioni, due nel secondo gruppo e due nel terzo.

I professori di ruolo, che intendono prender parte ad un concorso, non possono partecipare alle designazioni per la costituzione della Commissione giudicatrice, e, se vi partecipano, sono esclusi dal concorso.

I professori o cultori, che fanno parte della prima sezione del Consiglio superiore, non possono essere compresi nelle designazioni.

Art. 71.

(Art. 3, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Le modalità per le designazioni da farsi dalle Facoltà e dalle Scuole sono fissate con ordinanza ministeriale.

Lo spoglio delle proposte delle Facoltà e delle Scuole è fatto dal Presidente della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 72.

(Art. 4, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 5, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Quando trattisi di provvedere a posti di ruolo di Scuole speciali, il Ministro, su proposta del Comitato esecutivo della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, indica da quali Facoltà o Scuole debbano essere fatte le designazioni di cui agli articoli precedenti.

Con ordinanza Ministeriale è stabilito, udito il Comitato esecutivo predetto, in quali casi i componenti di Scuole speciali debbano partecipare alle designazioni per i concorsi di altre Facoltà o Scuole.

Il Ministro, su proposta del Comitato stesso, può chiamare a prendere parte alle designazioni di speciali concorsi anche professori di Facoltà o Scuole alle quali non appartenga il posto messo a concorso. In tal caso i detti professori procedono alle designazioni insieme con le Facoltà o Scuole a cui appartiene il posto.

Art. 73.

(Articoli 5 e 7, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi si riuniscono in Roma.

La Commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari. La relazione deve essere integralmente pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, sulla regolarità degli atti, decide della loro approvazione. Dopo di che comunica alla Facoltà o alla Scuola interessata i nomi dei candidati proposti dalla Commissione.

La Facoltà o la Scuola con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo presenti alla seduta designa al Ministro per la nomina uno dei candidati proposti dalla Commissione. E il Ministro, constatata la regolarità della procedura, dà corso, con suo decreto, alla nomina stessa, se

il designato sia il primo della graduatoria, quando trattisi di provvedere a posti di Regie Università o di Regi Istituti superiori.

Qualora la designazione della Facoltà o della Scuola cada sul secondo o sul terzo della graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria stessa rifiuti la nomina o la consegna presso altra Facoltà o Scuola o altro Istituto, ovvero quando egli sia già professore di ruolo in un Istituto di grado universitario.

Art. 74.

(Articoli 21, ultimo comma, e 84, 1° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 18, ultimo comma, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 13, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 15, penultimo comma, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le spese per le Commissioni giudicatrici, quando trattisi di concorsi a posti di Università o d'Istituti superiori di cui alla tabella *A* sono a carico dello Stato; quando trattisi di concorsi a posti di Università o di Istituti superiori di cui alla tabella *B*, sono a carico delle Università e degli Istituti stessi.

Tuttavia le altre Università e gli altri Istituti superiori che si valessero dell'esito del concorso debbono rimborsare all'Università o all'Istituto superiore che ha sostenuto la spesa una quota corrispondente al totale della spesa stessa diviso per il numero degli eleggibili.

In caso di annullamento degli atti di concorso, la spesa è a carico del bilancio dello Stato.

Ai componenti le Commissioni giudicatrici spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennità che sono stabilite dal regolamento generale universitario.

Art. 75.

(Art. 1, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Coloro che, a insidacabile giudizio dell'Amministrazione, non possiedono il requisito della regolare condotta morale e politica, non possono essere ammessi a concorsi per posti di ruolo di professore d'Istituti d'istruzione superiore, e, quando vi siano stati ammessi, non posono ottenere la nomina a detti posti.

Art. 76.

(Art. 6, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 7, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 3, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176)

Dell'esito del concorso, dopo le deliberazioni della Facoltà o della Scuola per le quali il concorso stesso fu bandito, ed entro un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso stesso, possono valersi le altre Facoltà o Scuole, designando al Ministro, per la nomina, con le modalità e le condizioni di cui ai precedenti articoli, uno fra i candidati proposti dalla Commissione giudicatrice, che non sia stato nominato al posto messo a concorso, o che, già scelto da una Facoltà o da una Scuola, non abbia rifiutato la nomina stessa.

Qualora ai vincitori di concorsi a posti di Regie Università o di Regi Istituti superiori non sia offerta la nomina in Università o Istituti superiori, il Ministro può, dopo un mese ed entro un biennio dall'approvazione totale o parziale della graduatoria, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 73, nominare i vincitori suddetti al posto per cui fu bandito il concorso, o a un posto della stessa materia in altre Regie Università o Regi Istituti superiori che abbiano chiesto senza effetto l'apertura del concorso per la materia stessa nell'anno precedente all'approvazione del concorso espletato.

Art. 77.

(R. decreto 9 agosto 1929, n. 1496 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Coloro che in un concorso a posti di ruolo di professori di Università o di Istituti superiori di istruzione siano compresi nella terna dei vincitori, sono considerati vincitori di concorso per i Regi Istituti medi d'istruzione per quella materia o gruppo di materie che sarà stabilito dal Comitato esecutivo della sezione seconda del Consiglio superiore della educazione nazionale.

Essi, pertanto, a seconda che non siano o siano di già insegnanti di ruolo nelle Scuole medie, saranno nominati o saranno ammessi al passaggio di ruolo per l'insegnamento della suddetta materia o gruppo di materie, con le norme comuni che regolano le nomine e i passaggi di ruolo degli insegnanti medi.

Art. 78.

(Articoli 17, comma 1°, 19, 21, ultimo comma, e 84, 1° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 6, 1° comma, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 — Art. 18, ultimo comma, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 12, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 3, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 7, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 15, penultimo comma, e art. 16 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I professori di ruolo sono ordinari e straordinari.

Essi sono nominati straordinari per la durata di tre anni solari, durante i quali possono essere dispensati dall'ufficio su motivata deliberazione della Facoltà o Scuola.

Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio possono conseguire la nomina ad ordinario in base a giudizio reso sulla loro operosità scientifica e didattica da una Commissione nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. Alla Commissione deve essere sottoposta una motivata relazione circa l'operosità e la efficacia didattica dimostrate e circa il modo col quale sono stati adempiuti in genere i doveri accademici durante il triennio, redatta dal Consiglio della Facoltà o della Scuola.

Ove il giudizio sia sfavorevole, i professori, su parere conforme del Consiglio superiore, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di nuova Commissione.

Nelle more del giudizio per il conferimento della nomina ad ordinario i professori sono considerati, a tutti gli effetti, in servizio attivo. La nomina ad ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore ha compiuto il triennio ed eventualmente il quinquennio di servizio come professore straordinario.

Coloro che non possono conseguire la nomina ad ordinario, sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo.

Ai professori nominati in virtù dell'art. 81 sono attribuiti, all'atto stesso della nomina, il grado di ordinario e lo stipendio corrispondente.

Ai componenti le Commissioni di cui al terzo comma del presente articolo spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennità previste dall'art. 74.

Le spese relative sono a carico dello Stato per le Università e gli Istituti di cui alla tabella *A*; a carico delle Università e Istituti per le Università e Istituti di cui alla tabella *B*.

Art. 79.

(Art. 9, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Qualora le nomine, in seguito al risultato dei concorsi di cui ai precedenti articoli, cadano su chi già ricopra il posto di professore di ruolo, questi conserva la propria anzianità e il grado che occupava al momento della nuova nomina.

Art. 80.

(Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 17, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

La nomina dei professori straordinari in seguito a concorso può avere luogo, oltre che per la materia messa a concorso, anche per materia che sia parte di quella.

In una stessa Facoltà o Scuola possono essere nominati più titolari per effetto di uno stesso concorso.

Art. 81.

(Art. 17, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 13, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 5, comma 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Si può provvedere alla nomina, prescindendo dalla procedura dell'art. 68, quando si tratti di persona non appartenente ai ruoli dei professori di Università o di Istituti superiori, la quale per opere, scoperte o insegnamenti sia venuta in sì alta fama di singolare perizia nella materia che dovrebbe professare, da essere considerata maestro insigne della materia medesima. In tale caso la proposta della Facoltà o Scuola deve essere deliberata col voto favorevole di tre quarti almeno dei professori di ruolo che vi appartengono e con motivata relazione. Il Ministro sottopone la proposta al giudizio del Consiglio superiore dell'educazione nazionale; e ove quest'ultimo si pronunzi favorevolmente col voto di due terzi almeno dei suoi componenti, la persona è nominata al posto di ruolo vacante.

Le nomine effettuate in virtù del comma precedente hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre di ciascun anno.

Art. 82.

(Art. 21, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 18, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Tutti i provvedimenti concernenti le nuove nomine e il conferimento del grado di ordinario sono adottati con decreto del Ministro. Tutti gli atti relativi debbono essere integralmente pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della educazione nazionale.

Art. 83.

(Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 18, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I professori di ruolo e i professori incaricati nelle Regie Università e nei Regi Istituti d'istruzione superiore sono tenuti a prestare giuramento secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio d'insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria ed al Regime Fascista.

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio ».

§ 3. *Doveri e disciplina.*

Art. 84.

(Art. 23, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I professori di ruolo, ancorchè alla loro cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori, hanno obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali, quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, annessi alle loro cattedre; di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati, e cioè adunanze di Consigli delle Università o Istituti, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma e per esami di Stato, Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'Istituti medi d'istruzione e simili.

Art. 85.

(Art. 24, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ai professori è garantita libertà d'insegnamento; ma essi hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

Art. 86.

(Art. 25, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I professori hanno obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università o Istituto cui appartengono.

Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o direttore, udito il Consiglio di Facoltà o Scuola, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.

Art. 87.

(Art. 27, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

1° la censura;

2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;

3° la revocazione;

4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;

5° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

Art. 88.

(Art. 28, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore.

Essa è inflitta per iscritto dal Ministro o dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro tale punizione, se inflitta dal rettore

o direttore, è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro, che decide con provvedimento definitivo.

La censura ai rettori e direttori è inflitta esclusivamente dal Ministro.

Art. 89.

(Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 21, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

a) grave insubordinazione;

b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;

c) abituale irregolarità di condotta;

d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.

La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dell'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può per dieci anni solari essere nominato rettore di Università o direttore d'Istituto, preside di Facoltà o Scuola.

Dette punizioni sono inflitte dal Ministro su conforme parere di una Corte di disciplina, composta del Sottosegretario di Stato dell'educazione nazionale, che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati.

La Corte di disciplina è costituita con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio.

All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina.

Art. 90.

(Art. 30, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ove la gravità dei fatti lo richieda, il Ministro può ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.

Art. 91.

(Art. 31, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Il rettore o direttore può ordinare la temporanea chiusura dei corsi, che diano occasione a gravi inconvenienti di qualsiasi natura o a disordini.

Art. 92.

(Art. 6, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente T. U. le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9°, e 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti norme sulla disciplina degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

§ 4. *Trasferimenti.*

Art. 93.

(Art. 85, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 5, comma ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 19, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I professori di ruolo possono col loro consenso essere trasferiti ad un posto della stessa materia.

Essi possono inoltre essere trasferiti ad un posto di diversa materia, quando siano stati titolari della materia stessa, ovvero siano stati compresi da non oltre un biennio in una terna di concorso a cattedra di quella materia, ovvero quando dovrebbero assumere l'insegnamento di materia che costituisca una parte di quella da loro insegnata.

I professori di ruolo, all'infuori dei casi contemplati nel comma precedente, possono essere trasferiti a un posto di materia diversa quando siano professori ordinari, ovvero quando abbiano tenuto per almeno un triennio l'incarico di quella materia.

Ogni trasferimento è disposto su deliberazione adottata dalla Facoltà o Scuola competente col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla Facoltà o Scuola medesima; ma, per i trasferimenti di cui al precedente comma, sulla deliberazione dev'essere sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

A posti vacanti presso Università o Istituti, di cui alla tabella *A* e alla tabella *B* possono essere trasferiti, con l'osservanza delle norme del presente articolo, anche professori di ruolo appartenenti ad Università o Istituti liberi.

Il Ministro, udito il parere del Consiglio superiore, può differire o non consentire trasferimenti di professori, quando ciò sia opportuno nell'interesse degli studi.

Non è dovuta ai professori alcuna indennità di trasferimento a carico del bilancio dello Stato.

I trasferimenti hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre di ciascun anno.

Art. 94.

(Art. 18, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Su proposta della Facoltà o Scuola competente e col consenso del titolare, può essere modificata la denominazione di un insegnamento coperto da un professore di ruolo.

In tal caso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, nell'esprimere il proprio avviso circa la modificazione dello statuto, dovrà altresì pronunziarsi intorno alla trasferibilità del professore.

Art. 95.

(Art. 21, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 18, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Tutti i provvedimenti che riguardano i trasferimenti di professori sono adottati con decreto del Ministro: e tutti gli atti relativi debbono essere integralmente pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale.

§ 5. *Scambi con l'estero.*

Art. 96.

(Art. 1, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 68, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Con decreto del Ministro dell'educazione nazionale possono essere messi a disposizione del Ministro degli affari esteri professori di ruolo delle Regie Università e dei Regi

Istituti d'istruzione superiore per insegnamenti o per altri uffici scientifici presso Università o Istituti superiori all'estero, sia nazionali che dipendenti da Governi stranieri, conservando la loro qualità di professori di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

La supplenza negli insegnamenti, di cui i professori anzidetti sono titolari, sarà a carico del bilancio dello Stato a norma dell'art. 116.

Agli scopi indicati nei commi precedenti si provvede di concerto col Ministro delle finanze con i fondi di cui all'articolo 287.

Art. 97.

(Art. 3, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Il Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro degli affari esteri, può autorizzare professori di Istituti superiori esteri ad impartire temporaneamente insegnamenti nelle Regie Università e nei Regi Istituti superiori del Regno. All'uopo è necessario il consenso dei rettori e direttori, udito il Consiglio della Facoltà o Scuola competente.

Art. 98.

(Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 20, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I professori italiani, i quali, presso Università estere legalmente riconosciute, esercitino l'insegnamento come professori di ruolo ovvero mediante impegno contrattuale della durata di almeno un triennio, possono, quando siano riusciti vincitori in un concorso a cattedre d'insegnamento in Istituti italiani d'istruzione superiore, ottenere il trasferimento a un posto della stessa o di altra materia nei detti Istituti, secondo le norme che regolano i trasferimenti dei professori universitari.

Per i professori anzidetti, quando siano trasferiti o nominati a posti di ruolo in Istituti italiani d'istruzione superiore, il servizio prestato in Università estere alle condizioni di cui al comma precedente è computato, agli effetti dell'anzianità e della carriera, allo stesso modo che se fosse stato prestato in Istituti italiani d'istruzione superiore.

Il servizio predetto è computabile per la pensione, a condizione che sia versata all'Erario la ritenuta straordinaria del sei per cento sullo stipendio spettante all'atto della domanda per un periodo di tempo pari a quello valutabile.

§ 6. *Trattamento economico.*

Art. 99.

(Art. 84, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 10, comma 1° e 2°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 — Art. 3, R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656 — Art. 25, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 1, 3° comma, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 — Art. 22, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

Il trattamento economico dei professori di ruolo è determinato:

1° per le Università e gli Istituti superiori di cui alla tabella *A* e pei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

2° per le Università e gli Istituti superiori di cui alla tabella B, esclusi i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, dal regolamento interno di ciascuna Università o Istituto, nel quale non possono essere stabiliti emolumenti in misura inferiore a quella indicata nella tabella *E*, nè superiore a quella stabilita per i professori di eguale anzianità nel numero 1° del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 4, comma ultimo, del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 100.

(Articoli 14, 2° comma, e 84, 1° e 2° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Articoli 2, 2° e 3° comma, e 11 R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 — Art. 41, 1° comma, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 11, 2° comma, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Articoli 17, 2°, 3° e 4° comma, 22 e 23, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

Per i professori di ruolo appartenenti alle Università ed agli Istituti superiori di cui alla tabella *A* la spesa relativa al trattamento economico ed al trattamento di quiescenza è a carico del bilancio dello Stato.

È altresì a carico del bilancio dello Stato il trattamento economico e di quiscenza dei professori titolari dei posti istituiti in dette Università e Istituti a sensi del secondo comma dell'art. 63; l'Università o Istituto verserà peraltro annualmente l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti a ciascuno dei detti professori, nonchè l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Per i professori di ruolo appartenenti alle Università e agli Istituti superiori di cui alla tabella *B*, ivi compresi i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, la spesa relativa al trattamento economico è a carico del bilancio di ciascuna Università o Istituto. Per gli stessi professori l'onere del trattamento di quiescenza, tranne che per i Regi Istituti superiori d'ingegneria di Genova e di Torino, è a carico del bilancio dello Stato, al quale le Università e gli Istituti verseranno le ritenute che dovranno essere fatte sugli stipendi in conto entrate del Tesoro.

Art. 101.

(Tab. E, nota n. 4, allegata al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 3, 2° comma, R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656).

Ai professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori di cui alla tabella *B* e delle Università e Istituti superiori liberi, ove siano trasferiti in Università o Istituti superiori di cui alla tabella *A*, vengono attribuiti, in base alle disposizioni contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, grado e stipendio corrispondenti agli anni di servizio prestati in qualità di professori universitari di ruolo.

Art. 102.

(Art. 33, commi 3° e 4°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ai professori non compete alcuno speciale assegno per direzione di gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili.

In occasione di provvedimenti adottati a norma degli articoli 81 e 93 per coprire con nuove nomine o con trasferimenti posti di ruolo vacanti, può ai professori nominati o trasferiti attribuirsi per titoli speciali un assegno personale a carico del bilancio dell'Università o Istituto e non valutabile agli effetti della pensione. La relativa deliberazione è presa dal Consiglio d'amministrazione, uditi il senato accademico e il Consiglio della Facoltà o Scuola competente, ed è soggetta all'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

§ 7. *Cumuli e comandi.*

Art. 103.

(Art. 22, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 29, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 19, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Salvo quanto dispongono i successivi articoli del presente paragrafo, nessuno può cumulare l'ufficio di professore di ruolo presso Università o Istituti superiori con qualsiasi altro ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, di Provincie, di Comuni e di altri Enti.

Art. 104.

(Art. 22, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 4, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Università e di Istituti superiori con uffici di ruolo presso la Regia Scuola normale superiore di Pisa.

È altresì consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici i quali, per effetto di disposizioni di legge, siano annessi all'insegnamento.

Art. 105.

(Art. 7, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

È in facoltà dell'Amministrazione di consentire il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Università o di Istituto superiore con quello di ufficiale superiore del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, quando trattisi d'insegnamenti che, di comune accordo fra il Ministro dell'educazione nazionale e il Ministro da cui l'ufficiale dipende, siano riconosciuti attinenti con le materie professionali proprie dell'arma cui l'ufficiale appartiene.

Il consenso di cui al precedente comma deve essere dato dal Ministro dell'educazione nazionale e dal Ministro da cui dipende l'ufficiale, e può in qualunque momento essere revocato, salvo il diritto di chi è investito dei due uffici di optare per uno di essi.

Qualora all'ufficiale sia assegnata, in tale sua qualità, una sede che non gli consenta di adempiere ai suoi obblighi di professore, il Ministro dell'educazione nazionale potrà collocarlo in congedo senza stipendio e assegni per un periodo di tempo non superiore ad un biennio. Qualora al termine di questo, l'ufficiale non abbia ottenuta una sede che gli consenta di esercitare i due uffici, deve optare per uno di essi, cessando altrimenti dall'ufficio di professore.

Durante il periodo di congedo si provvede all'insegnamento con supplenza a carico del bilancio dello Stato.

Finchè l'ufficiale è in servizio attivo permanente percepisce lo stipendio di professore ridotto ad annue L. 6000, da diminuirsi del 12 %, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 106.

(Art. 22, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 19, comma 3°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Sono vietati i comandi dei professori di ruolo da una ad altra Università o Istituto.

Ai professori di ruolo possono tuttavia essere affidati speciali incarichi di studi e direzioni di uffici, con le norme di cui all'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

§ 8. *Interruzioni e cessazione dal servizio.*

Art. 107.

(Art. 26, ultimo comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 5, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 — Articoli 14 e 15, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ai professori si applicano le norme stabilite per l'impiegati civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative. Tuttavia l'aspettativa per motivi di famiglia non potrà scadere nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo.

I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare, nel corso dell'anno accademico, la durata complessiva di trenta giorni.

Il Ministro può, per eccezionali e giustificate ragioni di studio o scientifiche, che richiedano la permanenza all'estero di un professore di Università o di Istituto superiore, concedergli, sentito il rettore o direttore della rispettiva Università o Istituto, un congedo della durata dell'intero anno solare. Tale concessione non può però essere rinnovata nell'anno successivo.

Art. 108.

(Art. 2, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

In caso di soppressione di Università o Istituti superiori, come pure in caso di soppressione di Facoltà o Scuole, ai professori si applicano le disposizioni degli articoli 87, 89, (escluso il comma secondo) 91, 92 e 94 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Le attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 109.

(Art. 6, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 — Art. 16, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente T. U. le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, comma primo, e 49 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti norme sulle dimissioni degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

I professori di ruolo, che abbiano cessato dal servizio per volontarie dimissioni, possono essere riammessi in servizio, previa proposta di una Facoltà o Scuola, entro i limiti dei posti del proprio ruolo, e previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

At. 110.

(Art. 34, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 23, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I professori, compiuto il 75° anno di età, vengono collocati a riposo.

Coloro che compiono il 75° anno di età durante l'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.

Qualora un professore collocato a riposo per limiti di età, ricopra anche l'ufficio di rettore di Università o di direttore di Istituto superiore, può continuare in tale ufficio sino alla scadenza del biennio per il quale è stato nominato.

I professori possono essere dispensati dal servizio, con decreto del Ministro su conforme parere del Consiglio supe-

riore dell'educazione nazionale, ove si accerti che anche prima di raggiungere il limite di età di cui al comma primo, non sono più in grado di adempiere con sufficiente efficacia le mansioni del loro ufficio. Gli interessati possono presentare al Consiglio superiore le loro deduzioni.

Art. 111.

(Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 24, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di « professore emerito », qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari; il titolo di « professore onorario » qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.

Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facoltà o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio.

Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche.

§ 9. *Incarichi e supplenze.*

Art. 112.

(Articoli 14, comma 2°, e 35, commi 1°, 2° e 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 11, comma ultimo, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 17, comma ultimo, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 4, comma ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Gli incarichi vengono conferiti e le relative modalità e retribuzioni stabilite con deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, prese su proposta delle Facoltà o Scuole competenti approvata dal senato accademico.

La relativa spesa è a carico del bilancio dell'Università o Istituto. Rimangono a carico dello Stato gli incarichi affidati nei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, in corrispondenza dei posti di ruolo vacanti; in tal caso la misura della retribuzione è quella indicata nell'articolo 116, comma terzo.

Gli incarichi possono conferirsi secondo l'ordine seguente:

a) a liberi docenti della materia o di materie affini;

b) a coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;

c) a professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola.

Entro ciascuna delle predette categorie la designazione è fatta seguendo il criterio della maggiore competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di ogni altro titolo.

Il professore di ruolo che accetti di tenere un incarico, nella propria o in altra Facoltà o Scuola, senza retribuzione, è preferito a qualsiasi altro nel conferimento dell'incarico, semprechè la Facoltà o Scuola ritenga che egli abbia maggiore competenza.

Non possono conferirsi incarichi a coloro che abbiano compiuto il 75° anno di età.

L'incarico può essere revocato in qualsiasi tempo, secondo le norme di cui al comma primo, ove il professore venga meno ai doveri inerenti all'ufficio ricevuto.

Art. 113.

(Art. 8, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 17, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Ai professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori non possono, di regola, essere conferiti incarichi d'insegnamento retribuiti nella propria Facoltà o Scuola. In casi eccezionali l'incarico potrà essere consentito dal Ministro, previo parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Ai professori di ruolo possono essere affidati incarichi gratuiti o retribuiti in Istituti fuori della propria sede alle condizioni seguenti:

a) che dalle deliberazioni delle Facoltà o Scuole risulti dimostrato in modo chiaro ed incontrovertibile che non vi è altro mezzo di provvedere all'insegnamento;

b) che la distanza e i mezzi ordinari di trasporto consentano agevolmente al professore di partire dalla propria sede e farvi ritorno in una stessa giornata;

c) che il capo dell'Istituto al quale il professore appartiene dia il suo nulla osta dopo aver sentito il parere della competente Facoltà o Scuola;

d) che il Ministro dell'educazione nazionale approvi la proposta.

Per poter avere un incarico in Istituti non dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale devono osservarsi le condizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Art. 114.

(Art. 8, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 25, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Salvo il disposto dell'art. 38, comma secondo, del presente T. U., a chiunque ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico Ente non può essere affidato più di un incarico d'insegnamento retribuito. Un secondo incarico retribuito potrà essere affidato solo in caso di assoluta necessità.

Quando trattisi d'incarichi d'insegnamento da impartirsi presso Istituti militari nell'interesse della difesa dello Stato, può, con autorizzazione del Ministro, derogarsi alle disposizioni del presente articolo e degli articoli precedenti.

Art. 115.

(Art. 18, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Per provvedere temporaneamente ad insegnamenti, possono essere comandati presso Università o Istituti superiori presidi o professori di ruolo di Regi Istituti medi d'istruzione. Tali comandi sono disposti con decreto del Ministro, su proposta delle Facoltà o Scuole competenti, approvata dal senato accademico ed in ogni caso dal Consiglio d'amministrazione.

L'Università o Istituto deve corrispondere allo Stato, per tutta la durata del comando, quando trattisi di professori o di presidi con insegnamento, l'ammontare degli emolumenti d'ogni natura di cui essi sono provvisti; quando trattisi di presidi senza insegnamento, l'ammontare della retribuzione corrisposta a chi viene incaricato delle funzioni di preside durante il comando del titolare.

Art. 116.

(Art. 37, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 4, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 — Art. 19, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 8, comma 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche nel caso che l'incarico d'insegnamento venga conferito quando trattisi di supplire il professore titolare, salvo quanto è disposto nei commi seguenti.

Ove un professore di ruolo sia per legittimo motivo impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un pe-

riodo di tempo, che si presuma non superiore a due mesi, il rettore o direttore provvede alla supplenza su proposta del professore stesso. La relativa spesa è a carico del bilancio dell'Università o Istituto.

Quando l'impedimento sia causato da incarichi speciali conferiti dal Governo, i quali durino per un periodo di tempo superiore ad un mese, la spesa della supplenza stessa è a carico del bilancio dello Stato. Al supplente spetta, per il periodo di tempo durante il quale presta effettivo servizio, una retribuzione in ragione di L. 6000 annue, qualora non abbia altro ufficio retribuito, e di L. 4000 annue in caso diverso. Le anzidette retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12 %, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. In nessun caso è corrisposta indennità caro-viveri.

Alla supplenza, di cui al comma precedente, può provvedersi anche con il comando di un professore di altro ordine di scuole. In questo caso l'Università o l'Istituto non sono tenuti a corrispondere gli emolumenti di cui al comma ultimo dell'articolo precedente.

Ai professori di ruolo non possono di regola essere conferite supplenze retribuite nella propria Facoltà o Scuola. In casi eccezionali, la supplenza potrà essere consentita dal Ministro.

CAPO II. — Docenti a titolo privato.

§ 1, *Norme generali.*

Art. 117.

(Art. 38, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Presso le Università e gli Istituiti superiori, oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato.

Possono tenere tali corsi:

a) i professori di ruolo, nelle Facoltà e Scuole cui appartengono, sulle materie di cui sono titolari o su materie affini;

b) coloro che sono cessati dall'ufficio di professore di ruolo, tranne i casi in cui ciò sia avvenuto per cause disciplinari o per effetto degli articoli 78, comma sesto, e 110, comma ultimo, sulle materie già da loro professate o su materie affini;

c) coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Nessuno può ripetere a titolo privato il corso che svolge a titolo ufficiale.

I corsi a titolo privato per gli studenti, che vi si inscrivono, hanno valore legale uguale a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale, secondo norme che sono stabilite dallo statuto di ogni Università o Istituto superiore.

§ 2. *Abilitazione.*

Art. 118.

(Art. 39, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 32, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:

a) possedere una laurea o un diploma ottenuti presso un Istituto d'istruzione superiore. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo seguente, può essere ammesso al giudizio per il conseguimento della libera docenza chi sia sprovvisto di laurea o diploma o li abbia conseguiti in Istituti stranieri;

b) fornire con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed eventualmente da prove sperimentali, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia che si propone d'insegnare. La Commissione ha facoltà di dispensare dalle prove didattiche e sperimentali quei candidati la cui attitudine giudicasse già indubbiamente accertata.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Può con decreto Ministeriale essere definitivamente confermata su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosità scientifica e didattica del libero docente durante il quinquennio.

Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, può essere prorogato nel caso di mancato esercizio per legittimo impedimento, secondo norme che sono stabilite nel regolamento generale universitario.

Art. 119.

(Art. 40. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 12 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 — Art. 26, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Il giudizio di merito sui candidati è dato da una Commissione unica per ciascuna materia, nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine.

Oltre ai tre commissari effettivi, il Consiglio superiore designa due commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine della designazione, a sostituire coloro che per giustificati motivi non possono partecipare alle adunanze della Commissione.

Se le conclusioni della Commissione favorevoli alla concessione dell'abilitazione siano prese a semplice maggioranza, il Ministro rimette gli atti al Consiglio superiore per il giudizio definitivo.

Contro il giudizio pronunziato dalle Commissioni o dal Consiglio superiore non è ammesso ricorso nel merito.

I membri delle Commissioni durano in ufficio un biennio e non possono essere rinominati se non sia trascorso un altro biennio.

Le Commissioni si riuniscono una volta all'anno in Roma nel periodo che è stabilito con ordinanza ministeriale.

Per le spese di funzionamento di dette Commissioni, i candidati sono tenuti a versare un contributo nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento generale universitario.

Art. 120.

(Art. 25, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Articoli 7 e 8, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

La libera docenza può essere concessa per qualsiasi disciplina, anche se non vi corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti superiori.

In tal caso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, prima di proporre la Commissione giudicatrice, delibera se, per l'importanza e l'autonomia scientifica della materia in cui è chiesta la libera docenza, si possa iniziare la procedura sulla domanda presentata.

Art. 121.

(Art. 14, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

L'abilitazione alla libera docenza può essere concessa dal Ministro a coloro che sono riusciti in una terza di concorso a cattedre universitarie, per la materia oggetto del concorso stesso.

Art. 122.

(Art. 41, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 32, ultimo comma, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Indipendentemente dall'osservanza delle norme di cui agli articoli 118 e 119, possono essere abilitate alla libera docenza persone che siano venute in alta fama di singolare perizia nella materia che debbono insegnare.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ed è definitiva.

§ 3. *Esercizio e disciplina.*

Art. 123.

(Art. 42, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

La libera docenza può essere esercitata presso qualsiasi Università o Istituto superiore, ove esista una Facoltà o Scuola con insegnamenti cui sia connessa la materia che il libero docente è abilitato ad insegnare.

Il libero docente per esercitare il suo insegnamento deve prestare giuramento secondo la formula dell'art. 83 del presente T. U.

Le norme e le modalità per l'esercizio della libera docenza sono stabilite dal regolamento generale universitario.

Art. 124.

(Art. 43, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

L'annessa tabella *F* determina la tassa per il conferimento e quella per l'esercizio della libera docenza.

La prma è devoluta all'Erario; la seconda all'Università o Istituto superiore dove il libero docente intende esercitare il suo insegnamento.

La tassa di esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisca ad altra Università o Istituto.

Art. 125.

(Art. 27, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Al libero docente, che durante l'anno accademico abbia effettivamente impartito un corso regolare di lezioni, è corrisposta, alla fine dell'anno stesso, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione commisurata all'importanza del corso, a totale carico del bilancio dell'Università o dell'Istituto.

Non sono retribuiti i corsi impartiti a titolo privato dai professori di ruolo e da coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592; nè sono retribuiti i corsi impartiti da liberi docenti, che, essendo aiuti o assistenti a una determinata cattedra, svolgano una parte del corso ufficiale della materia medesima.

Art. 126.

(Art. 45, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ai liberi docenti possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

1° la censura;

2° la sospensione dall'abilitazione da uno a tre anni;

3° la revoca dell'abilitazione.

Per le cause indicate nell'art. 88 si applica la censura; per quelle indicate nell'art. 89 si applicano, secondo i casi e le circostanze, le punizioni di cui ai nn. 2 e 3.

La censura è inflitta per iscritto dal rettore o direttore, udite le giustificazioni del libero docente.

Le punizioni di cui ai nn. 2 e 3 sono inflitte dal Ministro, su conforme parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale. L'incolpato è invitato a presentare a voce o per iscritto le sue difese.

Ove la gravità dei fatti lo richieda, il rettore o direttore può ordinare a carico di un libero docente la sospensione dall'abilitazione a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.

Incorre di diritto nella revoca dell'abilitazione il libero docente che abbia riportato una condanna penale ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, o che, ricoprendo un pubblico ufficio, ne sia stato revocato o destituito.

Anche relativamente ai corsi a titolo privato, i rettori e direttori possono esercitare le facoltà di cui all'art. 91.

§ 4. *Decadenza e revoca.*

Art. 127.

(Art. 46, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Il libero docente decade dall'abilitazione se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento senza legittimi impedimenti. La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su rapporto del rettore o direttore, udite le deduzioni dell'interessato.

Decade di diritto dall'abilitazione se abbia conseguito la nomina a professore di ruolo presso Università o Istituti superiori, salvo il disposto dell'art. 117, comma secondo, lettera *a*).

Art. 128.

(Art. 12, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 — Art. 10, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ai liberi docenti può essere revocata dal Ministro l'abilitazione all'insegnamento, quando, per manifestazioni compiute nell'esercizio del loro ufficio o anche indipendentemente da esso, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri, ovvero si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Per le determinazioni in ordine alla revoca di detta abilitazione sarà prefisso all'interessato un termine per la eventuale presentazione delle proprie deduzioni.

CAPO III. — ASSISTENTI.

Art. 129.

(Articoli 62 e 84, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Presso le Università e gli Istituti superiori prestano servizio, in relazione alle esigenze delle Facoltà e Scuole che li costituiscono, aiuti, assistenti e lettori.

Tali categorie di personale sono a carico del bilancio dell'Università o Istituto, ed il loro stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono determinati nel regolamento interno di cui all'art. 44. I provvedimenti relativi sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione, salvo le disposizioni del presente Capo.

Il riparto di detto personale tra le cattedre e gli Istituti scientifici delle varie Facoltà e Scuole è determinato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del senato accademico, udite le Facoltà e Scuole che costituiscono l'Università o Istituto.

Art. 130.

(Art. 64, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 33, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 26, commi 1° a 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Gli aiuti e assistenti sono scelti mediante concorso per esame tra laureati o diplomati secondo modalità che sono stabilite dal regolamento generale universitario; sono nominati dal Consiglio di amministrazione per un anno accademico e possono essere confermati di anno in anno su proposta del professore ufficiale della materia.

Ai concorsi per posti di aiuto e di assistente dei Regi Istituti superiori d'architettura e delle cattedre di disegno delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori possono prendere parte anche coloro che, sforniti di laurea, abbiano titoli riconosciuti adeguati dal competente Consiglio di Facoltà.

I parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati aiuti o assistenti.

Ai posti di aiuto e assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di aiuti e assistenti di ruolo appartenenti ad altri Istituti d'istruzione superiore, semprechè trattisi di cattedra corrispondente a quella cui l'aiuto o assistente è addetto o ad una parte di essa, previa richiesta del professore interessato e col consenso dell'aiuto o dell'assistente. Non sono dovute, in tal caso, indennità di trasferimento.

Ai posti di aiuto può provvedersi, oltre che per concorso, mediante promozione degli assistenti, che abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio; la promozione è deliberata su proposta o designazione del professore ufficiale della materia.

Art. 131.

(Art. 65, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

L'ufficio di professore di ruolo in Istituti medi d'istruzione è incompatibile con quello di aiuto o di assistente.

Nelle forme e sotto le condizioni prescritte dall'art. 115 i predetti professori possono peraltro essere temporaneamente comandati presso Università o Istituti superiori per esercitarvi funzioni di aiuto o assistente.

Art. 132.

(Art. 64, commi 3° a 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Gli aiuti e gli assistenti, nominati in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, possono essere assunti indistintamente nei ruoli dei professori di tutti gli Istituti medi d'istruzione di primo e secondo grado dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, semprechè all'atto della cessazione dall'ufficio siano disponibili posti di ruolo negli Istituti stessi. L'assunzione ha luogo con grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che a giudizio del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre, cui gli interessati erano addetti in qualità di aiuti o assistenti.

Coloro che sono stati assunti in virtù del comma precedente possono chiedere il riconoscimento di non più di cinque anni di servizio quali aiuti o assistenti, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, e in tal caso sono soggetti al pagamento di un contributo nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613.

Ove invece le Università o Istituti superiori, donde provengono, abbiano per tali categorie di personale ordinamenti propri sulle pensioni, tutti gli anni di servizio quali aiuti o assistenti sono interamente computati agli effetti della pensione e gli oneri relativi vengono ripartiti tra Stato e Università o Istituti in conformità di quanto dispone l'articolo 48 del T. U. delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 133.

(Art. 26, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Gli aiuti e assistenti assunti in servizio in seguito a concorso, oltre quanto è stabilito dall'articolo precedente per il loro passaggio nei ruoli degl'Istituti medi d'istruzione, possono, dopo cinque anni di lodevole servizio, ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche Amministrazioni: tali carriere, come pure le modalità del passaggio, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati.

Art. 134.

(Art. 26, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Gli aiuti e assistenti non possono esser mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in nessun caso possono essere mantenuti in servizio oltre il sessantesimo anno di età.

Art. 135.

(Art. 26, comma 1°, e 27, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

In luogo di assistenti ordinari e in determinate circostanze, possono, mediante concorso, essere assunti assistenti straordinari, i cui obblighi di servizio e la cui retribuzione saranno, caso per caso, stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. La retribuzione sarà in ogni caso inferiore a quella iniziale spettante agli assistenti ordinari. All'uopo è necessaria l'autorizzazione del Ministro, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale. Gli assistenti straordinari possono essere confermati con le norme vigenti per gli aiuti ed assistenti ordinari.

Oltre agli aiuti ed assistenti retribuiti, di cui agli articoli precedenti, possono essere nominati, con decreto del rettore o direttore, su designazione del professore ufficiale della materia, aiuti ed assistenti volontari.

Gli aiuti e gli assistenti volontari devono essere scelti tra laureati e diplomati, esclusi i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso.

Art. 136.

(Art. 26, comma 1°, e art. 28, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Alle cattedre di lingue e letterature possono essere annessi lettorati per le esercitazioni relative.

Ai lettori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli aiuti e assistenti ordinari; il loro trattamento economico non può essere superiore a quello dei medesimi.

Per l'ufficio di lettore di lingue straniere può prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.

CAPO IV. — Personale amministrativo.

Art. 137.

(Art. 1, legge 8 giugno 1933, n. 629).

Ogni Università e Istituto superiore, di cui alle tabelle *A* e *B*, ha una segreteria, che comprende anche un ufficio di economato e cassa.

Il personale addetto alla segreteria è a carico dell'Università o Istituto ed è distinto in tre gruppi:

a) amministrativo;

b) di ragioneria;

c) di ordine.

I ruoli organici, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono stabiliti dal regolamento interno, di cui all'art. 44 del presente T. U.

Il trattamento economico non può essere superiore a quello stabilito per i corrispondenti gruppi dei ruoli dell'Amministrazione statale sino al grado nono incluso.

Art. 138.

(Articoli 2 e 3, legge 8 giugno 1933, n. 629).

I concorsi di ammissione al ruolo del personale di segreteria di ciascuna Università o Istituto si svolgono presso il Ministero dell'educazione nazionale, secondo norme e modalità stabilite dal regolamento generale universitario.

I titoli di studio per l'ammissione ai concorsi sono:

1° per il gruppo amministrativo una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime;

2° per il gruppo di ragioneria: il diploma di ragioneria;

3° per il gruppo d'ordine: la licenza di studi medi di primo grado.

È ammesso il trasferimento del personale di amministrazione da una ad altra Università o Istituto, previo il consenso dei due Consigli d'amministrazione interessati.

Art. 139.

(Articoli 4 e 5, legge 8 giugno 1933, n. 629).

Salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo presso ciascuna Università o Istituto è destinato un direttore amministrativo, compreso tra i dipendenti dello Stato, a carico del quale grava la relativa spesa.

Il direttore amministrativo sovraintende, in conformità alle disposizioni del rettore o direttore e delle autorità accademiche, a tutti i servizi amministrativi ed è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Nell'annessa tabella *G* sono indicati i gradi di classifica ed i posti di ruolo dei direttori amministrativi dei Regi Istituti d'istruzione superiore.

Negli Istituti, ai quali non è destinato un direttore amministrativo, le relative funzioni possono essere assegnate, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, per incarico annuale, a un direttore amministrativo di altro Istituto della sede. Tale incarico è retribuito, a carico dell'Istituto, con l'emolumento in ragione di lire millecinquecento annue.

Art. 140.

(Articoli 6 e 7, legge 8 giugno 1933, n. 629).

La nomina al grado iniziale di direttore amministrativo ha luogo in seguito a concorso per titoli ed esami, secondo norme e modalità stabilite dal regolamento generale universitario.

Al concorso possono prendere parte:

a) i funzionari del gruppo amministrativo dei Regi Istituti d'istruzione superiore che abbiano prestato almeno 10 anni di servizio nel gruppo stesso;

b) i funzionari del gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore al nono, forniti del titolo di studio prescritto dall'articolo 138 del presente T. U. per l'ammissione alla carriera amministrativa dei Regi Istituti d'istruzione superiore e provvisti dell'anzianità richiesta dal Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, per l'ammissione agli esami di promozione al grado ottavo.

Per le promozioni ai gradi successivi si applicano le disposizioni vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato.

CAPO V. — Personale tecnico e subalterno.

Art. 141.

(Articoli 62 e 84, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 1, R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022 — Art. 3, commi 1° e 3°, e 29, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Presso le Università e gli Istituti superiori prestano servizio, in relazione alle esigenze delle Facoltà e Scuole che li costituiscono, tecnici e subalterni.

Tali categorie di personale sono a carico dell'Università o Istituto. Lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza sono determinati dal regolamento interno, di cui all'art. 44 del presente T. U. Gli emolumenti del personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono tuttavia stabiliti nella misura di quelli spettanti agli uscieri delle Amministrazioni centrali dello Stato, a sensi del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Il Consiglio d'amministrazione determina il personale occorrente per i servizi generali dell'Università o Istituto e per quelli particolari delle varie Facoltà e Scuole, ripartendolo, ove occorra, tra le cattedre e gli Istituti scientifici. Le relative deliberazioni sono adottate su proposta del senato accademico, udite le Facoltà e Scuole che costituiscono l'Università o Istituto.

SEZIONE III.

STUDENTI.

CAPO I. — CARRIERE SCOLASTICHE.

§ 1. *Iscrizioni.*

Art. 142.

(Articoli 33 e 37, comma ultimo, Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Nelle Università e negl'Istituti superiori si può ottenere l'iscrizione solo in qualità di studenti.

Salvo il disposto dell'art. 39, lettera *c*), è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d'istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola.

Art. 143.

(Art. 47, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 64, comma 3°, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 — Art. 5, comma 1°, R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527 — Art. 7, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 — Art. 32, comma 1°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 5, R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 — Art. 6, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 — Art. 14, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 36, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Coloro che hanno superato l'esame di maturità classica possono essere iscritti presso tutte le Facoltà e Scuole.

Coloro che hanno superato l'esame di maturità scientifica ed i giovani armeni che hanno conseguito il diploma del liceo tecnico « Moorat Raphael » di Venezia possono essere iscritti presso ogni Facoltà, eccezion fatta per le Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia. Coloro, peraltro, che hanno superato l'esame di maturità nei licei scientifici italiani all'estero e nel R. Istituto d'istruzione media di Bengasi possono essere iscritti in tutte le Facoltà; ed uguale diritto compete ai giovani delle Isole italiane dell'Egeo, che hanno superato l'esame di maturità scientifica nelle Regie scuole medie di Rodi.

Coloro che hanno superato l'esame di maturità artistica possono essere iscritti alle Facoltà di architettura.

Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari possono essere iscritti alle Facoltà di agraria, previo esame di cultura generale, da sostenersi con le norme che saranno indicate per regolamento.

Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, industriali, nautici, commerciali e per geometri possono essere iscritti alla Facoltà di scienze economiche e commerciali.

Art. 144.

(Art. 5, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 — Articoli 4 e 7, comma 1°, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).

Al corso d'applicazione negli Istituti superiori d'ingegneria possono essere iscritti soltanto gli studenti i quali abbiano superato l'esame di licenza di cui all'art. 161, qualunque sia la Facoltà o Scuola di provenienza.

Gli ufficiali e gli ex ufficiali di artiglieria e genio, che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Scuola di applicazione d'artiglieria e genio in Torino, ed aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, possono essere inscritti, rispettivamente, al secondo e al terzo anno del triennio d'applicazione presso un Istituto superiore d'ingegneria, previa valutazione da parte del Consiglio della Facoltà dei corsi seguiti e degli esami superati.

Art. 145.

(Art. 37, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Salvo il diposto degli articoli 39, lettere *b*) e *c*), e 146, comma secondo, del presente T. U., alle Scuole di perfezionamento, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, possono essere ammessi soltanto i laureati o diplomati.

Ai corsi d'integrazione, presso gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, possono essere ammessi solo gli studenti iscritti al secondo biennio degl'Istituti medesimi.

Art. 146.

(Art. 3, commi 3° e 4°, R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760 — Art. 15, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105).

Gli ufficiali del genio aeronautico in attività di servizio forniti di laurea in ingegneria, a richiesta del Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi alla Scuola d'ingegneria aeronautica istituita presso il R. Istituto superiore d'ingegneria in Roma, ed alla Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche del R. Istituto superiore d'ingegneria di Torino.

Su richiesta dello stesso Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi a frequentare uno o più corsi della Scuola d'ingegneria aeronautica di Roma e della Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche di Torino ufficiali del genio aeroanutico non forniti dei titoli di studio di cui al comma precedente. Alla fine del corso essi possono ottenere solo un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Art. 147.

(Art. 16, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi presso le Università e gli Istituti superiori all'anno di corso per il quale dalle competenti autorità accademiche siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero.

Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente occorre possedere uno dei titoli di studi medi, conseguiti all'estero e indicati in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro dell'educazione nazionale.

Coloro i quali possiedono un titolo di studi medi non compreso nel detto elenco possono ottenere l'ammissione con provvedimento del Ministro, su proposta delle competenti autorità accademiche e udito il parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 148.

(Art. 47, comma 2°, e art. 49 lettera *a*), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 25, comma 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 11, comma 4°, lettera *a*), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

Lo statuto di ogni Università o Istituto superiore determina per ciascuna Facoltà e Scuola il numero minimo di materie, alle quali gli studenti debbono iscriversi durante gli anni di corso prescritti pel conseguimento della laurea o diploma cui aspirano.

Gli studi compiuti e gli esami superati presso Università o Istituti superiori hanno valore legale per ogni altra Università o Istituto. La diversità di ordinamenti didattici, che può verificarsi tra le stesse Facoltà o Scuole di sedi diverse, a norma degli articoli 18 e 20, non è d'impedimento ai trasferimenti di studenti dall'una all'altra Università o Istituto.

Art. 149.

(Art. 39, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'Università o Istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella *H*.

Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.

Art. 150.

(Art. 48, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 26, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 12, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I corsi sono pubblici; tuttavia ai corsi impartiti a titolo privato, ove lo richiedano i liberi docenti, e, in ogni caso, alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 151.

(Art. 50, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 28, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 15, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Sulle istanze concernenti la carriera scolastica dei giovani provvedono i rettori e direttori, udito il parere delle Facoltà e Scuole competenti. I provvedimenti dei rettori e direttori sono definitivi.

Nei casi di provvedimenti relativi a trasferimenti di studenti ai sensi del comma secondo dell'art. 148 e conseguenti valutazioni di studi compiuti e di esami superati presso altra Università o Istituto, gli interessati, entro quindici giorni dalla data della notificazione del provvedimento del rettore o direttore, possono ricorrere al Ministro, che decide con provvedimento definitivo, udito il Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

§ 2. *Tasse.*

Art. 152.

(Art. 54, commi 1° a 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 12, commi 1° a 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Articoli 40 e 47, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

L'annessa tabella *H* determina le tasse e le sopratasse per ciascuna Facoltà; per le Scuole speciali e di perfezionamento e per i Corsi di cui al comma terzo dell'art. 20 le tasse e sopratasse sono determinate negli statuti.

Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute all'Università o Istituto; le tasse di laurea e diploma all'Erario; le sopratasse per esami di profitto e per quelli di laurea o diploma e le tasse di licenza dal biennio propedeutico sono erogate per propine ai componenti le commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Università o Istituto, secondo le norme che sono stabilite dal regolamento generale universitario.

Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente alla Università o Istituto, tranne le tasse di laurea e di diploma.

Gli studenti possono essere inoltre sottoposti al pagamento di speciali contributi, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del senato accademico, udite le Facoltà e Scuole che costituiscono l'Università o Istituto.

Non è consentita la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, salvo il disposto degli articoli 153, 154, 155 e 156.

Art. 153.

(Art. 49, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Non sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle leggi 14 giugno 1928, n. 1312, e 2 luglio 1929, n. 1182.

L'esenzione totale di cui all'art. 1, lettera *c*) n. 5, della legge 14 giugno 1928, n. 1312, è, peraltro, subordinata alle seguenti condizioni:

1° che i beneficiandi contemplati dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge stessa abbiano, rispettivamente, sette o più figli, ovvero dieci o più figli, viventi ed a carico, di nazionalità italiana;

2° che gli studenti abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi gli esami che costituiscono titolo per l'ammissione all'Università o Istituto, ovvero gli esami consigliati dalla Facoltà o Scuola per l'anno precedente, o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguìto un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcuna prova.

Art. 154.

(Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, iscritti negli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, sono dispensati, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, quando non demeritino per il profitto e la condotta e siano di disagiata condizione economica.

La disposizione si applica anche agli studenti orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454.

Art. 155.

(Art. 3, comma ultimo, R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760 — Art. 16 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105).

Gli ufficiali del genio aeronautico, ammessi alla Scuola d'ingegneria aeronautica del R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma ed alla Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche del R. Istituto superiore d'ingegneria di Torino, a sensi dell'art. 146, sono esenti dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche.

Art. 156.

(Art. 16, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 12, comma 6°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 19, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863).

Gli studenti di cittadinanza straniera, i quali appartengano a famiglia residente all'estero, sono esonerati dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche.

Gli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia o nella provincia di Zara sono esonerati dal pagamento dell'intero ammontare delle tasse e sopratasse scolastiche.

Tanto gli uni che gli altri sono tenuti al pagamento dei contributi di qualsiasi natura.

Il beneficio di cui ai primi due commi del presente articolo resta sospeso, qualora lo studente debba ripetere lo stesso anno di corso o non ottenga il titolo accademico nel numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo stesso.

Art. 157.

(Art. 10, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).

Gli studenti che fanno passaggio, durante il corso degli studi, da una ad altra Facoltà o Scuola nella quale le tasse siano più elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso dai quali sono dispensati nella Facoltà o Scuola cui hanno fatto passaggio.

Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra Università, la differenza anzidetta è pagata all'Università o Istituto ove lo studente si trasferisce.

Art. 158.

(Art. 60, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 24, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 47, comma 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici delle Università e Istituti superiori sono determinati dall'annessa tabella *I*.

§ 3. *Esami*.

Art. 159.

(Art. 49, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 11, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

Gli esami sono di profitto, di licenza dal biennio propedeutico d'ingegneria e di laurea o diploma.

Art. 160.

(Art. 49, comma 3°, lettera *b*), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 12, comma 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 29, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 11, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

Gli esami di profitto, presso tutte le Facoltà o Scuole, possono essere sostenuti per singole materie o per gruppi di materie, secondo le norme contenute nello statuto di ogni Università o Istituto superiore.

Salvo il disposto del comma seguente, lo statuto determina inoltre per ciascuna Facoltà e Scuola il numero degli esami di profitto prescritti per il conseguimento della laurea o diploma e le modalità di detti esami.

Per essere ammessi all'esame di laurea in scienze economiche e commerciali gli studenti debbono peraltro aver superato gli esami su almeno due delle quattro lingue di cui all'art. 21, ultimo comma.

Art. 161.

(Art. 2, R. decreto-legge 14 giugno 1926, n. 1590 — Art. 34, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

All'esame di licenza sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso biennale propedeutico degli studi d'ingegneria e superati tutti gli esami di cui all'art. 26.

L'esame predetto consiste in una prova scritta di matematica e fisica, in una prova grafica e in una prova orale, atte a dimostrare la maturità dei candidati nelle materie scientifiche e nel disegno e l'attitudine agli studi di applicazione.

La Commissione per l'esame di licenza è composta di cinque membri. Tre di essi sono professori della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o del primo biennio degli Istituti superiori d'ingegneria di Milano e Torino o del biennio propedeutico dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino e dell'Accademia aeronautica di Caserta; gli altri due membri sono designati dal direttore dell'Istituto superiore d'ingegneria della stessa sede o della sede più vicina fra i professori di ruolo del corso di applicazione.

Art. 162.

(Art. 49, comma 3°, lettera *c*), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art 11, comma 4°, lettera *b*), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

Salvo il disposto dell'articolo seguente, le modalità dell'esame di laurea o di diploma sono determinate dallo statuto di ogni Università o Istituto superiore.

Art. 163.

(Art. 5, R. decreto-legge 14 giugno 1926, n. 1590).

Coloro che hanno seguito l'intero corso di studi propedeutici e di applicazione per l'ingegneria e hanno superato tutti gli esami di profitto sono ammessi a sostenere l'esame di laurea in ingegneria, il quale consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo d'ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, e in una discussione orale.

Art. 164.

(Art. 13, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 — Art. 42, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Gli esami di profitto, di licenza dal biennio propedeutico d'ingegneria e di laurea e diploma si dànno in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Non è consentita alcun'altra sessione di esami.

§ 4. *Disciplina*.

Art. 165.

(Art. 41, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le punizioni disciplinari che, secondo la gravità delle mancanze, possono essere inflitte agli studenti sono determinate dal regolamento generale universitario.

Art. 166.

(Art. 53, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 31, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

I rettori e i direttori coadiuvati dai presidi delle Facoltà e Scuole che costituiscono l'Università o l'Istituto vigilano a che gli studi si svolgano con ordine e disciplina; essi debbono prevenire e, occorrendo, reprimere ogni tentativo od atto inteso ad interrompere o turbare la continuità o regolarità dei corsi o ad arrecare danneggiamenti agli immobili e al materiale di qualsiasi natura appartenente all'Università o Istituto.

Ai fini di cui al comma precedente, gli impiegati amministrativi e i subalterni costituiscono, alle dipendenze del rettore o direttore ed entro i locali e stabilimenti dell'Università o Istituto, un corpo di polizia interna, con attribuzioni e responsabilità che sono determinate dal regolamento generale universitario.

CAPO II. — TITOLI ACCADEMICI ED ESAMI DI STATO.

§ 1. *Titoli accademici*.

Art. 167.

(Art. 4, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 17, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 — Art. 4, commi 1° a 3°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome del Re, le lauree e i diplomi, che, per ciascuna delle Facoltà indicate nell'art. 20 sono determinati dal regolamento gene-

rale universitario. Possono inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti dai rispettivi statuti in relazione all'ordinamento didattico delle Facoltà, Scuole e Corsi di cui sono costituiti.

Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali porterà una menzione indicante il Corso complementare di integrazione che lo studente abbia seguito, superando i relativi esami.

Art. 168.

(Art. 36, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 10, ultimo comma, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).

La laurea in scienze politiche è equipollente alla laurea in giurisprudenza agli effetti dell'ammissione a tutti i concorsi per le Amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria.

Art. 169.

(Art. 17, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 2, commi 3° a 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Legge 30 marzo 1931, n. 381 — Art. 45, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

La laurea *ad honorem* può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà o Scuola per cui è concessa.

La deliberazione del Consiglio della Facoltà o della Scuola, che conferisce la laurea *ad honorem*, deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei voti ed approvata dal Ministro dell'educazione nazionale.

La laurea *ad honorem* attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie.

Art. 170.

(Art. 17, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale.

Tuttavia coloro i quali abbiano ottenuto presso Istituti di istruzione superiore esteri uno dei titoli compresi in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, possono ottenere presso una delle Università o Istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B* il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero.

Ove trattisi di titoli accademici non compresi nell'elenco di cui al comma precedente, il Ministro, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, può dichiarare che il titolo accademico conseguito all'estero ha lo stesso valore di quello corrispondente conferito dalle Università e dagli Istituti superiori del Regno, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o di diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'Università o Istituto superiore per il corrispondente corso di studi.

Art. 171.

(Art. 8, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 — Art. 29, comma ultimo, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 18, R. decreto-legge 2 luglio 1930, n. 1176).

I cittadini di nazionalità non italiana dei territori annessi, che conseguano titoli accademici all'estero successivamente alla data di pubblicazione del presente testo unico, non possono giovarsi delle disposizioni di cui all'articolo precedente.

§ 2. *Esami di Stato.*

Art. 172.

(Articoli 4, comma 2°, e 5 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 2, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 21, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 44, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che:

a) abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori la laurea o il diploma corrispondente;

b) abbiano superato, nel corso degli studi pel conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.

Art. 173.

(Art. 1, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

La tabella *L* annessa al presente T. U. determina le professioni per esercitare le quali è necessario aver superato l'esame di Stato, e le lauree o diplomi che si richiedono per esservi ammessi.

L'efficacia delle altre lauree o diplomi, che le Università e gli Istituti superiori potranno conferire, a norma dell'articolo 167, agli effetti della eventuale ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla predetta tabella, sarà determinata successivamente per decreto Reale.

Nessuno può essere iscritto negli albi per l'esercizio professionale se non abbia superato il rispettivo esame di Stato.

Art. 174.

(Art. 59, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 7, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 — Art. 33, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 23 R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I programmi dei singoli esami di Stato sono determinati per regolamento, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale e su proposta di apposite Commissioni nominate dal Ministro.

Sono altresì determinate dal regolamento tutte le norme concernenti le sedi e lo svolgimento degli esami.

Art. 175.

(Art. 59, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 — Art. 33, R. decreto 30 novembre 1924, n 2172 — Art. 23, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Le Commissioni giudicatrici sono, ogni anno accademico, nominate dal Ministro per ciascuna sede e per ciascuna professione. Sono in maggioranza composte di professori di ruolo appartenenti a Università o Istituti superiori e, secondo le professioni cui i candidati aspirano, di magistrati o funzionari di alto grado, di persone di riconosciuta competenza nel rispettivo ramo di studi o che abbiano dato prova di notevole perizia nell'esercizio professionale.

Ai componenti le Commissioni è corrisposto, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso di lire venticinque se appartenenti all'Amministrazione dello Stato, e di lire cinquanta se estranei all'Amministrazione stessa, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

Oltre tale compenso sono corrisposti ai componenti, che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, l'indennità di missione e il rimborso delle spese a norma del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni. Agli estranei all'Amministrazione competono le indennità stabilite per gli impiegati del grado sesto.

Le indennità e i compensi previsti dal presente articolo, escluso il rimborso delle spese di viaggio, sono soggetti alla riduzione del 12 %, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 176.

(Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 — Articoli 23, 24 e 25 R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 51, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

La tassa di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione a qualsiasi ramo di esercizio professionale è stabilita in lire duecento.

Oltre alla tassa di ammissione, i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio di tutte le professioni debbono versare direttamente alla cassa dell'Università o Istituto superiore, presso cui sostengono gli esami stessi, un contributo di lire cento, che è devoluto al rimborso di spese per consumo di materiali, uso d'istrumenti, fornitura di cancelleria.

Coloro che, essendo stati riprovati, si ripresentino allo esame sono tenuti a pagare nuovamente la tassa ed il contributo.

Non è consentita la dispensa dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato e del relativo contributo.

Non sono tenuti, invece, al pagamento della tassa di ammissione i candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 153 del presente T. U.

Art. 177.

(Art. 59, ultimo comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 33, ultimo comma, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 23, ultimo comma, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale viene ogni anno pubblicata una statistica relativa all'esito degli esami di Stato, con l'elenco delle Facoltà e Scuole che negli esami dei propri laureati e diplomati hanno dato migliori risultati.

Art. 178.

(Art. 4, R decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

La qualifica di specialista in qualsiasi ramo di esercizio professionale può essere assunta soltanto da coloro che abbiano conseguito il relativo diploma secondo quanto viene stabilito dagli statuti delle Università e degli Istituti superiori.

Chi contravvenga alla disposizione, di cui al comma precedente, incorre nella esclusione dall'albo professionale nel quale è iscritto, senza pregiudizio delle altre pene previste per gli esercenti abusivi delle singole professioni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai professori universitari di ruolo e ai liberi docenti delle materie o parti di materie che sono oggetto delle singole specialità.

Art. 179.

(Art. 59, comma 4°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

L'ammissione all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale e notaro è regolata da norme speciali.

È altresì regolata da norme speciali l'ammissione all'esercizio della professione d'insegnante di materie che si impartiscono nei Regi Istituti medi di istruzione. Per l'esercizio di tale professione è istituito un albo speciale secondo norme stabilite per regolamento. Nessuno potrà esservi iscritto ove non abbia conseguito almeno l'idoneità negli esami sostenuti in concorsi a cattedre degli Istituti predetti. Tali esami hanno valore di esami di Stato.

§ 3. *Disposizioni particolari per l'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere per alcune categorie di ufficiali.*

Art. 180.

(Art. 1, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria e del genio militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:

1° di avere conseguito la laurea in ingegneria presso un R. Istituto superiore di ingegneria, oppure di aver compiuto con successo i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di artiglieria e genio;

2° di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o più dei seguenti uffici e stabilimenti o in quegli altri che con decisione del Ministro per la guerra siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: uffici e stabilimenti del servizio tecnico di artiglieria — comandi del genio — direzioni e uffici fortificazioni del genio — uffici e stabilimenti del servizio degli specialisti del genio — ispettorato del genio — direzione generale del genio — uffici del genio militare per la Regia marina — uffici e stabilimenti del servizio automobilistico militare — uffici e stabilimenti del servizio chimico militare;

3° di aver effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio e, per i laureati, anche del titolo accademico.

Il requisito di cui al numero 3° sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore dell'arma di artiglieria per gli ufficiali di artiglieria e dal generale ispettore dell'arma del genio per gli ufficiali del genio.

Art. 181.

(Articoli 2 e 3, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio navale e delle armi navali, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:

1° di aver conseguito la laurea in ingegneria presso un R. Istituto superiore di ingegneria oppure, per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali di vascello, di avere conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina;

2° di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o più dei seguenti uffici e stabilimenti, e in quegli altri che con decisione del Ministro della marina siano dichiarati di carattere tecnico equipollente:

a) per gli ufficiali del genio navale: comitato progetti navi — direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche — direzioni delle costruzioni navali e meccaniche — stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia — uffici tecnici del genio navale;

b) per gli ufficiali delle armi navali: comitato progetti navi — divisioni tecniche della direzione generale armi e armamenti navali — Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra — direzione armi e armamenti navali — direzione torpedini e munizionamento — uffici tecnici delle armi navali e del munizionamento;

3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

I requisiti di cui ai numeri 1° e 2° saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, per i laureati anche del titolo accademico e per gli ufficiali delle armi navali, provenienti dagli ufficiali di vascello, del brevetto di specializzazione superiore tecnica della Regia marina.

Il requisito di cui al numero 3 sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore del genio navale per gli ufficiali del genio navale, e per gli ufficiali delle armi navali dal generale ispettore delle armi navali o dal direttore generale delle armi e armamenti navali.

Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori di vascello, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, qualora dimostrino o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina e posseggano, nell'un caso e nell'altro, i requisiti di cui ai numeri 2° e 3° del presente articolo.

Art. 182.

(Art. 4, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

Gli uficiali generali e gli ufficiali superiori del genio aeronautico e dell'arma aeronautica, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:

1° di avere conseguito la laurea in ingegneria presso un R. Istituto superiore di ingegneria oppure di aver compiuto con successo i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di artiglieria e genio;

2° di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o più dei seguenti uffici e stabilimenti o in quegli altri che con decisione del Ministro per l'aeronautica siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti della Regia aeronautica e direzioni territoriali ed uffici di sorveglianza tecnica dipendenti — direzione superiore degli studi e delle esperienze ed uffici tecnici sperimentali dipendenti — stabilimento costruzioni aeronautiche — ufficio centrale del demanio e direzione territoriale ed uffici staccati dipendenti;

3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

I requisiti di cui ai numeri 1° e 2° saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e, per i laureati, anche del titolo accademico.

Il requisito di cui al numero 3° sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dall'ufficiale generale capo del genio aeronautico.

Per gli ufficiali dell'arma aeronautica, in quest'ultimo certificato dovrà essere esplicitamente dichiarato che il servizio prestato presso gli uffici e stabilimenti, di cui al numero 2° del presente articolo, ha avuto carattere tecnico.

Art. 183.

(Art. 5, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

Agli effetti del computo del periodo di tempo di cui al numero 2° degli articoli 180, 181 e 182 possono essere cumulati i servizi prestati alle dipendenze delle varie Amministrazioni militari.

Art. 184.

(Articoli 6 e 7, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere agli ufficiali, i quali ne facciano domanda e siano nelle condizioni indicate nei precedenti articoli, verrà concessa con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Gli ufficiali, ai quali verrà rilasciato il decreto Ministeriale suddetto, dovranno pagare all'Erario la tassa di lire trecento.

CAPO III. — Assistenza universitaria.

§ 1. *Assegni e borse di studio.*

Art. 185.

(Articoli 55 e 57, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 18, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 — Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 50, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Presso ogni Università e Istituto superiore è costituita una Cassa scolastica, allo scopo di fornire ai giovani di disagiate condizioni economiche e più meritevoli i mezzi per far fronte, in tutto o in parte, al pagamento delle tasse, delle sopratasse e dei contributi.

Alla Cassa scolastica sono devoluti:

a) il dieci per cento dell'ammontare delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione e dei contributi di qualsiasi natura;

b) le elargizioni di Enti o di privati, nonchè le somme con cui l'Università o l'Istituto creda di concorrervi a carico del proprio bilancio.

La Cassa scolastica è amministrata da un direttorio ed ha bilancio e gestione distinti da quelli dell'Università o Istituto.

Il conferimento degli assegni ha luogo su giudizio inappellabile del direttorio.

Uno speciale regolamento determina per ogni Università e Istituto le norme relative alla composizione del direttorio, del quale debbono sempre far parte due studenti scelti dal

rettore o direttore, e alla gestione e funzionamento della Cassa scolastica.

Tale regolamento è emanato con decreto del rettore o direttore, udito il senato accademico e il Consiglio d'amministrazione. Occorrendo, è modificato con decreto del rettore o direttore, uditi il direttorio della Cassa scolastica e il Consiglio d'amministrazione.

I regolamenti delle Casse scolastiche e le eventuali loro modificazioni debbono essere pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale.

Le Casse scolastiche possono, ogni anno, devolvere le eventuali eccedenze attive del loro bilancio a favore dell'Opera universitaria, di cui all'art. 189, nonchè a favore del bilancio delle Università e degli Istituti superiori presso cui sono costituite, a titolo di rimborso, totale o parziale, dell'importo delle tasse scolastiche non riscosse in dipendenza della legge 14 giugno 1928, n. 1312.

Art. 186.

(Art. 1, R. decreto 11 marzo 1923, n. 563 — R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 277 — Art. 20, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105).

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a concedere assegni ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi presso Università, Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica rispettivamente dell'estero e del Regno. La somma all'uopo occorrente è annualmente stabilita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Possono essere autorizzate, presso gli Istituti incaricati del servizio di tesoreria, apertura di credito a favore degli economi delle Università, degli Istituti superiori e degli Istituti di istruzione artistica, per il pagamento degli assegni a stranieri che seguono corsi o compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica del Regno.

Art. 187.

(Art. 118, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 14, R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851 — Art. 3, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105. — Art. 58, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). n. 1227).

Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale è annualmente stanziato un fondo per provvedere alla concessione, a favore di laureati o diplomati, di borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori italiani o stranieri. Tali borse sono conferite ogni anno in seguito a concorso.

Le norme relative al conferimento sono determinate dal regolamento generale universitario.

I concorsi di cui al primo comma sono giudicati, per gli studi di scienze matematiche, fisiche, naturali e biologiche da Commissioni scelte in seno al Consiglio nazionale delle ricerche; per gli studi di scienze morali, storiche e filologiche da Commissioni scelte su designazione del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 188.

(Art. 6, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382).

Sono istituite presso le R. Università di Roma cinque borse di studio annuali dell'importo di L. 8000 ciascuna da conferirsi per concorso a giovani iscritti alla Facoltà di scienze politiche, secondo le norme da stabilirsi dal Consiglio della Facoltà medesima.

§ 2. *Opere e fondazioni.*

Art. 189.

(Articoli 56 e 57, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 55, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Presso ogni Università e Istituto superiore è costituita l'Opera dell'Università o Istituto.

Alle Opere è riconosciuta personalità giuridica. Esse sono amministrate da un direttorio presieduto dal rettore o direttore dell'Università o Istituto superiore. Nel regolamento generale universitario sono stabilite norme per la costituzione del direttorio e per il funzionamento delle Opere.

Ciascuna Opera ha il compito di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti nel modo che ritiene più opportuno; deve, in ogni caso, organizzare un ufficio sanitario per provvedere gratuitamente all'esame preventivo e periodico dello stato di salute degli studenti universitari, alla prescrizione di eventuali misure profilattiche e alla cura degli studenti infermi di condizione economica disagiata.

Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento è emanato e, occorrendo, modificato con decreto del rettore o direttore, udito il direttorio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento, e le eventuali sue modificazioni, debbono essere pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 190.

(Art. 54, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

È istituita una tassa per le Opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.

L'ammontare della tassa è di lire duecentocinquanta. Lo effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

All'Opera di ciascuna Università o Istituto, oltre alle elargizioni di Enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica, è devoluto il complessivo provento della tassa predetta, pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall'Università o Istituto medesimo.

Ai laureati o diplomati, che versino all'Opera dell'Università o Istituto, presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire mille, è conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'Opera dell'Università o Istituto medesimo.

È inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assistenziali nella misura di lire venticinque, che tutti gli studenti delle Università e degl'Istituti superiori debbono pagare all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso.

Art. 191.

(Art. 56, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le Opere e le fondazioni, che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza, nelle sue varie forme, agli studenti delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 192.

(Art. 57, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Il Governo del Re ha la facoltà di disporre l'aggruppamento di due o più fondazioni, di cui all'articolo precedente, oppure il loro concentramento nell'Opera dell'Università o Istituto: *a*) quando si tratti di istituzioni che abbiano una rendita netta insufficiente per il raggiungimento dei fini che si propongono; *b*) quando non vi sia modo di costituire l'amministrazione o la rappresentanza dell'istituzione per difetto di norme nell'atto di fondazione; *c*) quando l'aggruppamento o il concentramento appaia conveniente nell'intento di rendere più semplice ed economica l'amministrazione e più proficuo il raggiungimento dei fini che l'istituzione si propone.

Il Governo del Re può inoltre riformare gli statuti, i regolamenti, le tavole di fondazione delle istituzioni di cui all'articolo precedente, allo scopo di migliorare il funzionamento di esse; e trasformarne i fini quando non corrispondano alla pubblica utilità o non possano essere raggiunti. In tutti i casi il nuovo fine dovrà allontanarsi il meno possibile dalla intenzione del fondatore.

Per l'aggruppamento, il concentramento, la riforma delle norme statutarie e la trasformazione dei fini, il Ministro dovrà, in ogni caso, udire gli amministratori e i patroni degli Enti, i Comuni e le Provincie interessate, se le istituzioni abbiano carattere locale, l'Università o Istituto direttamente o indirettamente interessati.

Il provvedimento è emanato con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio di Stato.

Art. 193.

(Articoli 1, 2 e 3, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003).

È istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale un Comitato centrale per le Opere universitarie di cui all'art. 189 del presente T. U.

Il Comitato centrale è organo propulsore e coordinatore dell'attività delle Opere di assistenza universitaria; esso:

a) promuovere il coordinamento delle varie forme assistenziali che sorgono ad iniziativa delle singole Università o degli Istituti superiori e formula le opportune proposte per la raccolta dei mezzi necessari;

b) delibera circa la erogazione dei fondi di cui all'articolo successivo:

c) promuove le istituzioni di Case dello studente nelle città sedi di Università o Istituti di istruzione superiore;

d) seconda le varie iniziative dei Gruppi universitari fascisti ai fini della cultura e della educazione politica e sportiva degli studenti universitari;

e) favorisce l'afflusso degli studenti stranieri presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore del Regno e cura l'intensificazione degli scambi tra studenti italiani e stranieri.

Art. 194.

(Articoli 4 e 5, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003).

Il Comitato centrale, per lo svolgimento della sua attività, si vale:

a) del provento del contributo di cui all'ultimo comma dell'art. 190 del presente T. U.;

b) di un contributo annuo del Ministero delle corporazioni;

c) di un contributo annuo del Partito Nazionale Fascista;

d) di altri eventuali proventi.

I fondi di cui al comma precedente sono versati annualmente in conto entrate del Tesoro. La corrispondente somma viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 195.

(Articoli 6, 7 e 11, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003).

Il Comitato centrale è presieduto dal Ministro dell'educazione nazionale ed è composto:

1° del Segretario del Partito Nazionale Fascista con le funzioni di Vice presidente; 2° del Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista; 3° del Vice Segretario dei Gruppi universitari fascisti; 4° di un rappresentante della Milizia universitaria fascista, designato dal Comando generale della Milizia; 5° del Direttore generale dell'istruzione superiore; 6° di un rettore di Università e di un direttore di Istituto d'istruzione superiore, designati dal Ministro per l'educazione nazionale; 7° di due professori appartenenti ai ruoli delle Università e Istituti d'istruzione superiore, ugualmente designati dal Ministro per l'educazione nazionale; 8° di un rappresentante del Ministro per le finanze e di un rappresentante del Ministro per le corporazioni.

I componenti di cui ai numeri 4, 6, 7, 8 durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario appartenente al Ministero dell'educazione nazionale.

Il Comitato è costituito con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Il Comitato si aduna in seduta ordinaria due volte all'anno. Può essere convocato, in seduta straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta del Segretario del Partito o di tre componenti del Comitato stesso.

Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.

Art. 196.

(Articoli 8 e 9, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003).

Il Presidente, d'accordo col Vice presidente, nomina in seno al Comitato centrale una Commissione esecutiva, composta di tre membri, e designa uno di essi a presiederla.

I componenti la Commissione esecutiva durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Spetta alla Commissione esecutiva di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato e di adottare i provvedimenti urgenti salvo ratifica da parte del Comitato centrale.

Art. 197.

(Articoli 10 e 11, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003).

Nelle città che siano sede di più Università o di più Istituti superiori ovvero di Università ed Istituti superiori è costituito un Comitato delle Opere universitarie, presieduto dal rettore dell'Università Regia o dal più anziano dei direttori di Istituti superiori Regi, qualora nella sede non esista una Regia Università.

Il Comitato provvede al coordinamento delle attività assistenziali delle singole Opere. Di esso fanno parte il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista o un suo delegato, un rappresentante di ciascuna delle Opere, un rappresentante della Milizia universitaria e un rappresentante del Gruppo universitario fascista.

Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.

SEZIONE IV.

UNIVERSITA' E ISTITUTI SUPERIORI LIBERI.

Art. 198.

(Art. 97, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Appartiene alla categoria di cui al numero 2° dell'art. 1 ogni Università e Istituto superiore libero, il cui ordinamento sia conforme alle norme del presente T. U.

Art. 199.

(Art. 98, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Alle Università e agli Istituti superiori liberi si applicano le norme contenute nel Titolo I, sezioni I, II e III, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 200.

(Articoli 99 e 110, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

L'Ente o gli Enti promotori della istituzione di una Università o di un Istituto superiore libero debbono rassegnare al Ministro lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione e un documentato piano finanziario.

Il Ministro accerta se lo schema, nel suo complesso, sia rispondente all'interesse generale degli studi e dell'istruzione superiore e, in particolare, se il piano finanziario sia adeguato al raggiungimento dei fini prefissi. Si provvede quindi osservando le norme di cui all'art. 17 che valgono altresì per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti. Le disposizioni peraltro di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo successivo sono soggette all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Art. 201.

(Articoli 100, comma 1°, 101, commi 1° e 2°, 103, 106 comma 1°, e 180, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 7, comma 1°, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 — Articoli 2 e 70, comma 1°, R decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Lo statuto determina:

a) le Facoltà, Scuole, Corsi e Seminari di cui si compone l'Università o Istituto superiore libero;

b) le materie d'insegnamento, il loro ordine, il modo come debbono essere impartite, il numero minimo delle materie prescritto pel conseguimento della laurea o diploma e le norme relative al riconoscimento del valore legale dei corsi liberi, ai sensi dell'art. 117, comma ultimo;

c) le norme relative alla nomina dei rettori e direttori e quelle relative alla composizione e rinnovazione dei Consigli d'amministrazione; le norme transitorie secondo le quali, per il primo funzionamento delle Università o Istituti, è costituito il Consiglio d'amministrazione e sono nominati i rettori, i direttori e i presidi. In seno al Consiglio possono essere rappresentati gli Enti e i privati che contribuiscono al mantenimento dell'Università o Istituto; in ogni caso ne fa parte un rappresentante del Governo, scelto dal Ministro per l'educazione nazionale;

d) il ruolo organico dei posti di professore per ciascuna Facoltà e Scuola; il numero dei posti deve essere tale da assicurare l'efficace funzionamento della Facoltà e Scuola;

e) il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo, e del personale di qualunque categoria in servizio presso l'Università o Istituto. Il trattamento economico dei professori di ruolo non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito nella tabella *E;*

f) lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'Università o Istituto, esclusi i professori di ruolo;

g) l'ammontare delle tasse e sopratasse scolastiche, che non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito nella tabella *H;* le sopratasse debbono essere devolute ai fini di cui al comma secondo dell'art. 152 e con le modalità ivi indicate;

h) il numero e le modalità degli esami di profitto, e le modalità dell'esame di laurea o diploma;

i) le lauree e i diplomi conferiti da ciascuna Facoltà o Scuola.

Lo statuto deve inoltre contenere qualsiasi altra norma relativa all'ordinamento e funzionamento dell'Università o Istituto.

Art. 202.

(Articoli 101, comma 3°, e 102, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I presidi sono nominati dal rettore o direttore.

Il Consiglio della Facoltà o della Scuola si compone, di regola, di tutti i professori ufficiali che vi appartengono.

Art. 203.

(Art. 109, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Articoli 6, comma ultimo, e 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Università e degli Istituti superiori liberi sono comunicati, per conoscenza, al Ministero dell'educazione nazionale.

Alle Università e agli Istituti superiori liberi non si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 59, comma secondo, del presente T. U.

Art. 204.

(Art. 100, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le spese del personale di ogni categoria sono a carico del bilancio dell'Università o Istituto.

Per ciò che concerne le spese per le Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 74 e 78, si applicano le disposizioni contenute negli articoli stessi relative alle Università e Istituti di cui alla tabella *B*.

Art. 205.

(Articoli 18 e 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Ai professori delle Università e degli Istituti superiori liberi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 83.

Art. 206.

(Art. 5, comma 4°, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le designazioni delle Facoltà e Scuole delle Università e Istituti superiori liberi, per la nomina di uno dei candidati proposti dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art 73, sono trasmesse al Ministro, che, constatata la regolarità della procedura, dà all'Università o Istituto comunicazione della sua approvazione.

Alle Università e agli Istituti superiori liberi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 76.

Art. 207.

(Art. 104, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Ai posti vacanti di professore possono trasferirsi col loro consenso professori di ruolo appartenenti ad Università o ad Istituti di cui alle tabelle *A* e *B* o ad Università e Istituti superiori liberi.

Il parere del Consiglio superiore, prescritto dagli articoli 93 e 94, è provocato dal Ministro, su richiesta dell'Università o Istituto.

Art. 208.

(Art. 7, commi 2° a 4°, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585).

Per provvedere, entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, a posti di professore presso Università o Istituti superiori liberi di nuova creazione, all'atto del loro riconoscimento giuridico, il Ministro può trasferirvi su domanda, e previo parere favorevole dell'Ente o degli Enti promotori delle Università o degli Istituti stessi, professori di qualsiasi Università o Istituto superiore per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altre materie.

Qualora rimangano disponibili altri posti si provvede con le norme stabilite per le Regie Università e i Regi Istituti superiori. Le attribuzioni demandate ai Consigli di Facoltà e Scuola sono esercitate dall'Ente o dagli Enti predetti.

Le domande e le proposte di cui ai commi precedenti possono essere presentate non appena sia stato rassegnato al Ministro lo schema dello statuto.

Art. 209.

(Art. 2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321).

Il Ministro per l'educazione nazionale può chiedere alle Università e agli altri Istituti superiori liberi che siano messi a disposizione del Ministro per gli affari esteri, per gli scopi di cui all'art. 96, professori delle Università e degli Istituti stessi.

Quando gli Istituti interessati vi acconsentano, l'onere del pagamento delle supplenze ai professori predetti è a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 210.

(Art. 105, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

La censura ai professori di ruolo è inflitta per iscritto dal rettore o direttore, udite le giustificazioni dell'interessato.

La censura ai rettori o direttori è inflitta esclusivamente dal Ministro.

L'iniziativa dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 89 può essere presa anche dal Ministro; i conseguenti provvedimenti sono adottati con decreto Ministeriale.

Le disposizioni del comma precedente valgono per i procedimenti disciplinari a carico di liberi docenti nei casi di cui all'art. 126, comma quarto.

Art. 211.

(Art. 107, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione e resi esecutivi dal presidente del detto Consiglio, salvo il disposto dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo precedente.

Art. 212.

(Art. 10, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 — Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le Università e gli Istituti superiori liberi o alcune loro Facoltà o Scuole possono essere soppresse con decreto Reale quando sia stata accertata l'insufficienza dei mezzi finanziari o del materiale didattico di cui dispongono, ovvero per ragioni inerenti all'interesse generale degli studi o alla distribuzione territoriale degli Istituti di istruzione superiore.

Le Università e gli Istituti predetti possono inoltre essere soppressi, quando l'insegnamento in essi impartito non sia sostanzialmente informato al rispetto delle istituzioni e dei principî che governano l'ordine sociale dello Stato.

Con lo stesso decreto Reale relativo alla soppressione saranno stabilite le disposizioni che si renderanno necessarie nei riguardi del personale di ruolo e degli studenti.

Le eventuali disposizioni nei riguardi del personale di ruolo saranno promosse previo concerto col Ministro delle finanze.

TITOLO II.

Istituti superiori con ordinamento speciale.

CAPO I. — Istituti superiori di magistero.

§ 1. *Ordinamento.*

Art. 213.

(Art. 5, comma 1°, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 — Art. 87, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 12, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I Regi Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma e gli Istituti pareggiati di cui all'art. 229 hanno grado universitario e personalità giuridica.

Essi hanno lo scopo di compiere — in relazione al conferimento dei diplomi appresso indicati — la cultura di coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale.

I diplomi sono di tre specie:

a) di materie letterarie: italiano, latino, storia e geografia, lingue e letterature straniere;

b) di filosofia e pedagogia;

c) di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

I diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*) si conseguono, dopo un corso di studi quadriennale, diviso in due bienni; il diploma di cui alla lettera *c*) dopo un corso triennale.

I diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*) hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. I diplomati dagli Istituti superiori di magistero che intendano di esercitare la professione di insegnanti negli Istituti medi d'istruzione, dovranno sostenere gli esami di cui all'art. 179 comma secondo.

Art. 214.

(Articoli 5 e 6, comma ultimo, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 — Art. 88, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 1, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028 — Art. 1, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Art. 1, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29).

Il governo degli Istituti superiori di magistero appartiene:

1° al direttore, il quale è nominato per decreto Reale fra i professori di ruolo appartenenti all'Istituto; dura in ufficio un biennio e può essere confermato;

2° al Consiglio direttivo, composto di tutti i professori di ruolo (ordinari e straordinari) dell'Istituto.

3° al Consiglio dei professori, composto di tutti i professori dell'Istituto.

Le attribuzioni del direttore, del Consiglio direttivo e del Consiglio dei professori sono stabilite dal regolamento.

Al direttore spetta la retribuzione annua di L. 2000, ridotta del 12 % ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Nelle more per la conferma nella carica, o per la sostituzione, egli conserva le sue mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento dell'Istituto.

Art. 215.

(Art. 3, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 — Art. 8, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38).

Le materie d'insegnamento negli Istituti si distinguono in fondamentali e complementari.

Sono materie fondamentali: la filosofia e storia della filosofia; la pedagogia; la lingua e letteratura italiana; la lingua e letteratura latina; la storia; la geografia.

Sono materie complementari: la lingua e letteratura francese; la lingua e letteratura tedesca; la lingua e letteratura inglese; le istituzioni di diritto pubblico e di legislazione scolastica; l'igiene scolastica.

L'insegnamento è impartito mediante lezioni ed esercitazioni.

Spetta al Consiglio direttivo dell'Istituto stabilire a quali insegnamenti debbono essere assegnati i posti di ruolo disponibili, fermo restando il numero dei posti in organico. A tale effetto può essere sdoppiato il corso di lingua e letteratura italiana.

Art. 216.

(Art. 8, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 — Art. 9, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585).

Se il numero degli iscritti ad un corso di materie fondamentali è tale, a giudizio del Consiglio direttivo, da giustificare lo sdoppiamento del corso stesso, potrà istituirsi, in seguito al parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, un secondo corso.

Art. 217.

(Art. 15, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 — Articoli 87, comma 3°, e 95, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 8, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Tabella II, Legge 8 giugno 1933, n. 629).

A ciascuno dei Regi Istituti superiori di magistero di Firenze e Messina è assegnata la dotazione annua di L. 57.200. Al R. Istituto superiore di magistero di Roma è assegnata la dotazione annua di L. 72.600.

Per la gestione dei fondi di cui gli Istituti dispongono si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al R. decreto 20 luglio 1922, n. 1216.

Ai Regi Istituti superiori di magistero si applicano altresì le disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'art. 45 del presente testo unico, concernenti il pagamento dei contributi da parte degli Enti pubblici, e all'ultimo comma dell'art. 53, concernente la responsabilità dei direttori e professori che hanno assegni e dotazioni per gabinetti scientifici.

I comuni di Firenze, Messina e Roma sono obbligati a fornire i locali e l'arredamento e a provvedere a quanto in genere occorra agli Istituti stessi.

§ 2. *Personale.*

Art. 218.

(Art. 89, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 6, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 — Art. 22, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Art 1, R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261).

L'annessa tabella *D* determina per ciascun Istituto il numero dei posti di ruolo dei professori.

La condizione giuridica, comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, e la condizione economica dei professori di ruolo nei Regi Istituti superiori di magistero sono parificate a quelle degli altri professori dei Regi Istituti d'istruzione superiore, appartenenti a ruoli statali.

Sono ammessi trasferimenti di professori di ruolo dall'uno all'altro degli Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati e da questi a Università o Istituti superiori Regi o liberi e viceversa.

Art. 219.

(Articoli 4, commi 4° e 5°, 5, comma 4°, e 8 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 5, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).

Agli effetti dell'art. 70 gli Istituti superiori di magistero prendono parte alle designazioni per le Facoltà di lettere e filosofia, e queste ultime Facoltà partecipano alle designazioni per gli Istituti superiori di magistero.

Gli Istituti superiori di magistero pareggiati prendono parte alle designazioni solo quando trattisi di provvedere a propri posti di ruolo di professori.

Le designazioni degli Istituti superiori di magistero pareggiati per la nomina di uno dei candidati proposti dalla Commissione esaminatrice, a sensi dell'art. 73, sono trasmesse al Ministro, il quale, constatata la regolarità della procedura, dà a questi comunicazione della sua approvazione.

Agli Istituti superiori di magistero pareggiati non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 76.

Per ciò che concerne le spese per le Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 74 e 78, quando trattasi di Istituti superiori di magistero pareggiati, si applicano le disposizioni contenute negli articoli stessi, relative alle Università e Istituti di cui alla tabella *B*.

Art. 220.

(Art. 17, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Ai posti di ruolo di professori degli Istituti superiori di magistero possono essere nominati, previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, coloro che abbiano vinto il concorso per una materia, che sia parte di quella cui la nomina si riferisce.

Coloro che abbiano in tal modo conseguito la nomina, saranno però considerati, agli effetti del trasferimento ad altri Istituti d'istruzione superiore, quali titolari della materia per cui vinsero il concorso.

Art. 221.

(Articoli 1 e 2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321).

La disposizione di cui all'art. 96 si applica anche ai professori dei Regi Istituti superiori di magistero.

Il Ministro dell'educazione nazionale può altresì chiedere agli Istituti superiori di magistero che siano messi a disposizione del Ministero degli affari esteri, per gli scopi di cui allo stesso art. 96, professori degli Istituti medesimi.

Quando i detti Istituti vi acconsentono, l'onere del pagamento delle supplenze ai professori messi a disposizione è a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 222.

(Art. 11, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 — Articoli 22, comma 2°, e 25 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

La spesa per gli incarichi è a carico dello Stato. L'incarico di un insegnamento a chi non abbia ufficio pubblico è retribuito con L. 6000 annue; in caso diverso la retribuzione è ridotta a L. 4000. Tali retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I professori dei Regi Istituti superiori di magistero sono peraltro tenuti ad impartire gratuitamente l'insegnamento nei corsi sdoppiati di cui all'art. 216.

Salvo il disposto dei commi precedenti, agli Istituti superiori di magistero si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Titolo I, sezione II, capo I, § 9, relative agli incarichi d'insegnamento.

Art. 223.

(Art. 90, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Articoli 1 a 7, legge 8 giugno 1933, n. 629).

Ai Regi Istituti superiori di magistero si applicano le disposizioni concernenti il personale amministrativo contenute nel Titolo I, sezione II, capo IV e nella tabella *G* annessa al presente testo unico.

L'annessa tabella *M* determina il numero dei subalterni di ciascun Istituto e il loro trattamento economico. A questo personale si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e a quello di quiescenza dei subalterni statali.

§ 3. *Studenti.*

Art. 224.

(Art. 4, commi 1° e 3°, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 — Articoli 12, comma ultimo, 37, comma 3°, 39 e 42 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Al primo anno degli Istituti superiori di magistero si è iscritti mediante concorso per esame.

Al concorso per l'iscrizione al primo anno del corso triennale per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari non può essere ammesso chi abbia superato il quarantesimo anno di età; è preferito chi abbia insegnato nelle pubbliche scuole elementari.

I concorsi sono banditi per un numero di posti determinato, volta per volta, con decreto Ministeriale, in conformità dei criteri che sono stabiliti nel regolamento.

Oltre agli esami di concorso per l'ammissione, negli Istituti superiori di magistero vi sono esami annuali di profitto, esami di promozione dal primo al secondo biennio ed esami di diploma.

Agli Istituti superiori di magistero si applicano l'art. 142, ultimo comma, concernente il divieto d'iscrizione contemporanea a più Istituti, l'art. 149, concernente gli studenti fuori corso, e l'art. 164, relativo alle sessioni degli esami.

Art. 225.

(Art. 93, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Articoli 39 e 40, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

La tabella *N*, annessa al presente testo unico, stabilisce le tasse e sopratasse scolastiche per gli Istituti superiori di magistero.

Le tasse di concorso per l'ammissione, di immatricolazione, di iscrizione e di diploma sono devolute all'Erario. Le tasse per gli studenti fuori corso, le sopratasse per esami di profitto e di diploma e le sopratasse di ripetizione di esami sono versate direttamente alla cassa dell'Istituto; le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute al bilancio dell'Istituto, le sopratasse di esame sono erogate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Istituto, secondo norme che sono stabilite dal regolamento.

I diritti di segreteria sono determinati dall'annessa tabella *I*.

Art. 226.

(Art. 94, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

Agli studenti di disagiata condizione economica e più meritevoli può essere concessa la dispensa totale o parziale dalle tasse di immatricolazione, di iscrizione e di diploma, secondo norme che sono stabilite dal regolamento.

Agli studenti degli Istituti superiori di magistero si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 153 e 156 del presente testo unico, riguardanti particolari casi di dispensa dalle tasse e sopratasse scolastiche.

Art. 227.

(Art. 14, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 — Art. 96, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

Sono istituite, presso ciascuno dei tre Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma, 20 borse di studio, di annue L. 1500 ciascuna, da conferirsi con le norme che sono stabilite dal regolamento.

Art. 228.

(Art. 11, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 — Art. 55, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Presso ciascun Istituto superiore di magistero è costituita una Cassa scolastica al fine di concorrere nell'attuazione dell'assistenza scolastica e di provvedere al miglior funzionamento didattico dell'Istituto.

Essa è amministrata dal Consiglio direttivo, secondo le norme stabilite da speciale statuto, predisposto dal Consiglio stesso ed approvato dal Ministro.

La Cassa ha una gestione finanziaria propria, e provvede al suo funzionamento coi seguenti mezzi:

1° il cinque per cento dell'ammontare delle sopratasse di esami di profitto;

2° una somma, determinata, anno per anno, dal Consiglio direttivo, sulla dotazione annua di cui all'art. 217;

3° un contributo di L. 20 che ciascuno studente iscritto è tenuto a pagare annualmente;

4° eventuali elargizioni di Enti e privati.

Presso ciascun Istituto superiore di magistero è altresì costituita l'Opera universitaria di cui all'art. 189 del presente T. U.

Agli Istituti superiori di magistero si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Titolo I, sezione III, capo III, § 2, relative alle Opere e alle fondazioni.

§ 4. *Istituti superiori di magistero pareggiati.*

Art. 229.

(Art. 17, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736).

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, possono essere pareggiati ai governativi, per il valore legale degli studi che vi si compiono,

gli Istituti superiori di magistero mantenuti da Enti morali, che si conformino in tutto alle prescrizioni del presente T. U. e del regolamento che ne determina l'attuazione, anche quando la loro popolazione scolastica sia per statuto esclusivamente maschile ovvero esclusivamente femminile.

Il pareggiamento non può aver per effetto alcun onere finanziario a carico dell'Erario.

Art. 230.

(Art. 10, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028).

All'atto del pareggiamento di un Istituto superiore di magistero, per provvedere ai posti di professore entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, si seguono le norme stabilite per le nomine dei professori delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori.

Le attribuzioni spettanti ai Consigli di Facoltà o Scuola sono demandate al Consiglio dell'Ente promotore.

Art. 231.

(Art. 18, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Ai professori degli Istituti superiori di magistero pareggiati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del presente T. U.

Art. 232.

(Art. 40, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604).

Agli studi compiuti nell'Istituto superiore di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti del Titolo II, capo I.

Lo statuto è approvato e, occorrendo, modificato con le modalità di cui all'art. 229; in esso sono dettate le norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo stesso.

CAPO II. — ALTRI ISTITUTI SUPERIORI CON ORDINAMENTO SPECIALE.

§ 1. *Norme generali.*

Art. 233.

(Articoli 59, 61 e 64 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Il R. Istituto orientale di Napoli, il R. Istituto superiore navale di Napoli, la R. Scuola normale superiore di Pisa e la R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dal presente T. U.

Essi hanno grado di Istituti d'istruzione superiore e sono posti sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro per l'educazione nazionale. La vigilanza sulla R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile è esercitata dal Ministro per l'educazione nazionale attraverso il Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile.

Gli Istituti predetti hanno ciascuno uno statuto, che, salvo quanto è disposto dagli articoli successivi, determina le norme per il governo amministrativo e didattico degli Istituti stessi, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, le lauree e i diplomi che essi rilasciano in nome del Re, e lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza del personale a loro carico, nonchè ogni altra norma necessaria al loro funzionamento.

Detti statuti sono approvati ed, occorrendo, modificati per decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, su proposta delle competenti autorità accademiche, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La spesa per il personale di qualsiasi categoria del Regio Istituto orientale di Napoli, del Regio Istituto superiore navale di Napoli, della Regia scuola normale superiore di Pisa e della Regia accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma è a carico del bilancio degli Istituti stessi, che provvedono altresì all'eventuale trattamento di quiescenza del personale medesimo.

Per il detto personale gli Istituti devono uniformarsi, in quanto siano applicabili, alle leggi di previdenza e di assistenza sociale.

Il trattamento economico del personale in servizio nei suddetti Istituti, salvo quanto concerne il personale aiuto o assistente, non può essere superiore a quello risultante dall'attuazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 234.

(Art. 62, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Lo Stato corrisponde annualmente, a titolo di contributo per il loro mantenimento, L. 182.000 al Regio Istituto orientale di Napoli, L. 400.000 alla Regia Scuola normale superiore di Pisa, L. 178.120 al Regio Istituto superiore navale di Napoli.

Al mantenimento del Regio Istituto superiore navale di Napoli si provvede con convenzione tra lo Stato ed altri Enti o privati, e lo Stato vi concorre col suddetto contributo. La convenzione è approvata ed, occorrendo, modificata per decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma ha un contributo annuo di L. 500.000 a carico del bilancio del Comitato centrale dell'Opera Nazionale Balilla. Il Comitato stesso provvederà ad integrare, in quanto possa occorrere, il bilancio dell'Accademia per raggiungere il pareggio fra le entrate e le spese.

Art. 235.

(Art. 18, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le disposizioni di cui all'art. 83 del presente T. U., relative al giuramento dei professori universitari, si applicano anche ai professori degli Istituti contemplati dal presente capo.

Art. 236.

(Articoli 8, commi 2° e 4°, 25, 26, 27, 28, 37, comma 3°, 39, 42, 49 coll 39, 42, 49 e 54, terz'ultimo comma R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Agli Istituti indicati nell'art. 233 si estendono le disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 45, concernenti il pagamento dei contributi da parte degli Enti pubblici, nell'ultimo comma dell'art. 53, concernenti la responsabilità dei direttori e professori che hanno assegni e dotazioni per gabinetti scientifici, e nell'art. 56, concernenti la facoltà di giovarsi dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato e dell'opera del Genio civile.

Si estendono altresì, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Titolo I, sezione II, capo I, § 9, concernenti gli incarichi d'insegnamento, e quelle contenute nel capo III della stessa sezione, concernenti il personale assistente.

Salvo il disposto dell'art. 241, si estendono infine le disposizioni relative agli studenti di cui agli articoli 142, comma ultimo, 149, 153, 164 e 190, ultimo comma.

Art. 237.

(Articoli 39, 40 e 65, commi 1°, 2° e 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

L'annessa tabella *O* determina le tasse e sopratasse scolastiche dovute per il Regio Istituto orientale di Napoli, per il Regio Istituto superiore navale di Napoli e per la Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma.

Le tasse d'immatricolazione e iscrizione, le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute agli Istituti, la tassa di laurea o diploma è devoluta all'Erario, le sopratasse per esami sono erogate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Istituto, secondo norme che sono stabilite nel regolamento.

I diritti di segreteria, dovuti per gli atti di competenza degli uffici degli Istituti di cui all'art. 233, sono quelli stabiliti dalla tabella *I*.

§ 2. *R. Istituto orientale di Napoli.*

Art. 238.

(Art. 60, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Il R. Istituto orientale di Napoli ha per fine:

a) l'insegnamento delle lingue vive e particolarmente di quelle dei popoli dell'Asia e dell'Africa, nonchè l'insegnamento delle discipline coloniali;

b) la preparazione degli interpreti per i servizi dei Ministeri degli affari esteri e delle colonie;

c) la preparazione e la cultura coloniale dei funzionari civili e militari e di privati che debbano o vogliano esercitare il loro ufficio e la loro attività nelle Colonie italiane di diretto dominio o all'estero;

d) di contribuire, con Scuole di perfezionamento, con borse di studio, pubblicazioni ed altri mezzi, alla diffusione ed al progresso degli studi per la conoscenza del paese e dei popoli dell'Asia e dell'Africa ed in particolare delle Colonie italiane di diretto dominio.

Art. 239.

(Art. 7, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).

Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente il R. Istituto orientale di Napoli potrà provvedere con speciali convenzioni, da stipularsi con Enti, stabilimenti o istituti pubblici di istruzione o con corpi scientifici, alla integrazione, allo scambio e alla istituzione di insegnamenti linguistici o di corsi di istruzione o di cultura scientifica o professionale volti al completamento o al miglioramento degli studi, che si compiono nel R. Istituto.

Tali convenzioni saranno approvate per decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro da cui dipende o sotto la vigilanza del quale è posto l'Ente, lo stabilimento o l'Istituto con cui la convenzione ha luogo.

Art. 240.

(Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 — Art. 3 R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).

Il R. Istituto orientale di Napoli conferisce:

a) diplomi linguistici;

b) diplomi di interprete;

c) diplomi coloniali.

I diplomi linguistici hanno esclusivamente valore di qualifica accademica. Coloro che sono forniti di tali diplomi, ove intendano esercitare la professione d'insegnante negli Istituti medi d'istruzione, dovranno sostenere gli esami nei concorsi alle cattedre relative, ai sensi dell'art. 179, comma secondo, del presente T. U.

Art. 241.

(Art. 37, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Ai singoli corsi linguistici del R. Istituto orientale di Napoli possono essere inscritti studenti delle Facoltà universitarie subordinatamente all'orario dei loro studi. Possono gli studenti stessi conseguire per tali corsi un certificato di profitto, quando abbiano superato i relativi esami.

Art. 242.

(Art. 4, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).

Il patrimonio del R. Istituto orientale di Napoli è costituito:

a) dai beni di qualsiasi natura già appartenenti all'antico Collegio dei cinesi e ad esso assegnati dalla legge 27 dicembre 1888, n. 5873, serie terza;

b) da qualsiasi altro cespite patrimoniale che gli potrà in seguito pervenire.

Il Ministro per l'educazione nazionale provvederà direttamente alla liquidazione dei beni immobili già indicati nell'articolo 6 della suddetta legge e curerà l'investimento dei capitali ricavati in rendita pubblica italiana intestata all'Istituto.

Art. 243.

(Art. 3, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975)

I professori di ruolo appartenenti al R. Istituto orientale di Napoli possono, col loro consenso, essere trasferiti da un posto di ruolo della stessa o di altra materia nelle Università o negli Istituti superiori, con le norme stesse che regolano i trasferimenti dei professori delle Università e degli Istituti superiori e previo parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 244.

(Art. 4 R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975).

Il servizio di ruolo nelle Amministrazioni dipendenti dallo Stato e degli Istituti d'istruzione, nei quali l'onere del trattamento di quiescenza a favore del personale è a carico dello Stato, prestato dai professori che posteriormente alla entrata in vigore della legge 27 dicembre 1888, n. 5873, serie terza, sono passati o passeranno al servizio del R. Istituto orientale di Napoli è valutabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Analoga disposizione è applicabile pei servizi pensionabili resi all'Istituto a favore dei professori dell'Istituto stesso che, dopo la citata legge 27 dicembre 1888, siano passati o passino ad un servizio pensionabile a carico del bilancio dello Stato.

Il carico delle pensioni o delle indennità ed assegni è in tal caso ripartito tra lo Stato e l'Istituto, in proporzione degli stipendi corrisposti dall'uno e dall'altro, a norma dell'articolo 48 del T. U. delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 245.

(Art. 5, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975).

Sono applicabili al R. Istituto orientale di Napoli le disposizioni concernenti il Foro erariale, contenute nel capo III, articoli 19 e seguenti, del R. decreto 30 dicembre

1923, n. 2828, per quanto riguarda la competenza del magistrato chiamato a decidere sulle controversie tra l'amministrazione dell'Istituto, gli altri Enti ed i privati.

Art. 246.

(Art. 8, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).

Il R. Istituto orientale di Napoli è compreso tra gli Enti presso i quali possono essere destinati a prestar servizio funzionari appartenenti all'Amministrazione dello Stato, collocati fuori ruolo, a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dal R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 247.

(Art. 9, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).

Per gli atti e contratti del R. Istituto orientale, pei quali non trovino applicazione le disposizioni del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, le tasse di registro, di bollo, ipotecarie e catastali sono ridotte di un quarto.

Art. 248.

(Articoli 53 e 55, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863).

Al R. Istituto orientale di Napoli sono estese le disposizioni di cui al Titolo I, sezione III, capo III del presente T. U., concernenti la Cassa scolastica e l'Opera universitaria.

Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, ovvero orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, con le modalità di cui all'art. 154.

Gli studenti di cittadinanza italiana appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia o nella provincia di Zara, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, alle condizioni di cui all'art. 156.

§ 3. *R. Istituto superiore navale di Napoli.*

Art. 249.

(Art. 60, comma 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Il R. Istituto superiore navale di Napoli ha per fine:

a) di promuovere l'incremento della cultura marinaresca della Nazione;

b) di preparare all'esercizio delle professioni e degli uffici attinenti all'industria ed al commercio marittimi.

Art. 250.

(Articoli 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Articoli 33, 37, comma ultimo, e art. 55, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863).

Al R. Istituto superiore navale di Napoli si applicano le disposizioni del Titolo I, sezione I, capo II, del presente T. U., relative alla nomina del direttore e alla supplenza nella direzione.

Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 19 e 58, concernenti l'anno accademico e l'anno finanziario.

Si applicano infine le disposizioni relative agli studenti, di cui agli articoli 142, 147, 150, 151, 156, 170 e 171, nonchè quelle del Titolo I, sezione III, capo III, concernenti la Cassa scolastica e l'Opera universitaria.

Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, ovvero orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, con le modalità di cui all'art. 154.

Art. 251.

(Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Lo stato giuridico dei professori di ruolo del R. Istituto superiore navale di Napoli, ivi comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, è regolato secondo le norme di cui al Titolo I, sezione II, capo I, del presente T. U.

Agli effetti dei concorsi il predetto Istituto è considerato come Facoltà di giurisprudenza.

Art. 252.

(Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 — Art. 21, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Articoli 43 e 44, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Il R. Istituto superiore navale di Napoli conferisce la laurea in discipline nautiche e la laurea in scienze economico-marittime; può inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti dallo statuto.

Le lauree conferite dal R. Istituto superiore navale di Napoli hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

I laureati dal detto Istituto, che intendano esercitare la professione d'insegnante nelle discipline nautiche, dovranno sostenere gli esami nei concorsi alle cattedre relative, ai sensi dell'art. 179, comma secondo, del presente T. U.

I laureati in scienze economico-marittime sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia d'economia e commercio, di cui alla tabella *L*.

Per essere ammessi agli esami di cui al comma precedente, i candidati dovranno aver superato, nel corso degli studi pel conseguimento del titolo accademico, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.

§ 4. *R. Scuola normale superiore di Pisa.*

Art. 253.

(Articoli 60, comma 3°, e 65, comma 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

La R. Scuola normale superiore di Pisa ha per fine:

a) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano;

b) di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria.

La Scuola accoglie soltanto alunni convittori a posto gratuito.

Art. 254.

(Art. 63, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Alla R. Scuola normale superiore di Pisa è concesso il perpetuo e gratuito uso degl'immobili di pertinenza dello Stato posti al suo servizio, ed è assegnato in proprietà tutto il materiale di qualsiasi natura di cui attualmente dispone.

Art. 255.

(Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Lo stato giuridico dei professori di ruolo della R. Scuola normale superiore di Pisa, comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i tra-

sferimenti, è regolato secondo le norme di cui al Titolo I, sezione II, capo I, del presente T. U.

Agli effetti dei concorsi i professori della Scuola normale sono considerati come professori delle rispettive Facoltà universitarie.

§ 5. *R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma.*

Art. 256.

(Art. 60, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

La R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma ha per fine:

a) d'impartire la cultura e l'istruzione necessarie per formare gli insegnanti di educazione fisica per ogni ordine e grado di scuole, nonchè di preparare gli istruttori e i dirigenti dell'Opera Nazionale Balilla;

b) di promuovere il progresso delle scienze biologiche applicate all'educazione fisica;

c) di perfezionare la cultura scientifica e tecnica degli insegnanti di educazione fisica e, in generale, di tutti coloro che esplicano la loro attività nel campo dell'educazione giovanile.

Art. 257.

(Art. 63, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Alla R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma è concesso il perpetuo e gratuito uso degl'immobili di pertinenza dello Stato posti al suo servizio, ed è assegnato in proprietà tutto il materiale di qualsiasi natura, di cui attualmente dispone.

§ 6. *R. Università per stranieri di Perugia.*

Art. 258.

(Art. 11, R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965).

La R. Università per stranieri di Perugia è un Ente autonomo che ha per fine di organizzare e mantenere speciali corsi di letteratura e cultura italiana per stranieri.

Una convenzione speciale fra Stato, Provincia e Comune stabilisce le norme per il funzionamento dell'ente, al quale lo Stato corrisponde un contributo annuo di L. 91.000.

Lo statuto dell'Ente è approvato per decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

TITOLO III.

Osservatori astronomici.

Art. 259.

(Art. 1, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 — Art. 1, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 130 — Articoli 1 e 5, legge 25 giugno 1931, n. 926 — Art. 66, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I Regi Osservatori astronomici hanno sede in Catania, Firenze (Arcetri), Milano, Napoli, Padova, Roma, Teramo (Collurania), Torino (Pino Torinese) e Trieste.

Il R. Osservatorio vesuviano ha sede in Napoli.

È conservata in Carloforte (isola di S. Pietro) la Stazione astronomica istituita con la legge 8 giugno 1911, numero 539.

Agli Osservatori astronomici suddetti, al R. Osservatorio vesuviano ed alla Stazione astronomica di Carloforte è riconosciuta personalità giuridica.

Le norme per la costituzione dei Consigli d'amministrazione, dei quali fa parte un rappresentante del Ministro delle finanze, sono stabilite nel regolamento generale universitario.

Art. 260.

(Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 — Art. 21, comma 3°, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 1, R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261).

Il personale scientifico degli Osservatori astronomici, compresa la Stazione astronomica di Carloforte, è costituito:

a) di quattro direttori, compresi nel numero dei professori di ruolo di cui alla tabella *D;*

b) del personale scientifico (astronomi di 1ª e 2ª classe, astronomi aggiunti, assistenti) di cui alla tabella *P.*

Il personale tecnico e subalterno addetto agli Osservatori è stabilito dalla tabella stessa.

Il personale scientifico di cui alla lettera *b*) del comma primo, il personale tecnico ed il subalterno sono, rispettivamente, ordinati in unico ruolo. La ripartizione di tali personali tra i vari Osservatori è disposta dal Ministro, secondo le esigenze del servizio.

Art. 261.

(Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 — Art. 43, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 2, comma 1°, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 130 — Art. 3, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29).

Di regola, salvo speciali esigenze di servizio, le funzioni direttive presso gli Osservatori sono esercitate:

a) per gli Osservatori di Milano, Napoli, Trieste e Teramo (Collurania) dai direttori di cui alla lettera *a*) del precedente articolo;

b) per l'Osservatorio di Firenze (Arcetri) dal titolare della cattedra di astronomia della R. Università di Firenze;

c) per gli altri Osservatori da un astronomo o da un astronomo aggiunto designato dal Ministro.

Tuttavia, nelle sedi universitarie nelle quali esista la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ove lo statuto delle rispettive Università preveda nell'ordinamento didattico della predetta Facoltà l'insegnamento di astronomia, la direzione dell'Osservatorio è affidata al professore ufficiale di astronomia. A quest'ultimo non spetta per tale ufficio alcuna retribuzione.

Art. 262.

(Art. 4, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 — Art. 43, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604).

I direttori di cui alla lettera *a*) dell'art. 260 sono nominati in seguito a concorso per titoli.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta di cinque membri, nominati dal Ministro su designazione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

I predetti direttori sono equiparati ai professori universitari ordinari e ad essi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

Art. 263.

(Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 — Art. 45, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 67, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Ai posti di assistente negli Osservatori si provvede per concorso tra laureati in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.

Gli assistenti sono nominati per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno.

Dopo almeno un triennio di lodevole servizio, possono conseguire, su proposta dei direttori, la stabilità nell'ufficio.

Ai posti di astronomo aggiunto si provvede per concorso tra gli assistenti; a quelli di astronomo di 2ª classe, per concorso tra gli astronomi aggiunti e gli assistenti, che siano in servizio da almeno due anni solari.

Agli effetti dell'ammissione ai concorsi per i posti di astronomo e astronomo aggiunto, gli aiuti ed assistenti di ruolo, addetti a cattedre di astronomia negl'Istituti d'istruzione superiore, sono equiparati agli assistenti degli Osservatori astronomici.

Gli astronomi aggiunti e gli astronomi sono nominati stabilmente.

Le promozioni al grado di astronomo di 1ª classe sono conferite ad astronomi di 2ª classe, per merito comparativo, a giudizio del Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale.

I concorsi di cui al presente articolo sono per titoli e vengono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro della educazione nazionale e composte di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori di Osservatori astronomici e due fra i professori universitari di ruolo.

Art. 264.

(Art. 7, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 — Art. 43 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 4, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29).

I direttori di cui alla lettera *a*) dell'art. 260 possono, con il loro consenso e udito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, essere trasferiti a cattedre di astronomia o di materia affine, presso le Università e gli Istituti superiori, qualora le competenti Facoltà ne facciano proposta a norma dell'art. 93.

I trasferimenti da uno ad altro Osservatorio sono disposti per ragioni di servizio o per domanda.

Il personale scientifico della Stazione astronomica di Carloforte è ad essa assegnato su designazione della presidenza della Commissione geodetica italiana. Di regola la permanenza di tale personale nell'isola non supererà la durata di quattro anni, semprechè le esigenze del servizio lo consentano.

Art. 265.

(Art. 6, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160).

I tecnici e subalterni sono nominati con decreto Ministeriale per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno. Trascorso almeno un triennio, ove abbiano fatto buona prova, possono, su proposta dei direttori, conseguire la stabilità nell'ufficio.

Art. 266.

(Articoli 9, 2° comma e 10, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).

Al R. Osservatorio vesuviano è preposto un direttore compreso nel numero dei professori di ruolo di cui alla tabella *D*.

La nomina e la condizione giuridica del direttore sono regolate dalle disposizioni degli articoli 262 e 264.

Il direttore anzidetto, nella gestione tecnica e amministrativa dell'Osservatorio, è assistito da un Comitato composto dai professori titolari di fisica terrestre, geografia fisica, geologia e chimica generale presso la R. Università di Napoli.

In caso di vacanza del posto, l'incarico della direzione sarà conferito dal Ministro su designazione del Comitato predetto.

All'incaricato spetta una retribuzione in ragione di annue L. 4000, ridotta del 12 per cento, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 267.

(Art. 9, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 — Art. 10, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).

Al R. Osservatorio vesuviano è assegnato, oltre il direttore, il personale di cui alle tabelle 33 dell'allegato 2° e 21 dell'allegato 4° del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riprodotte nella tabella *P* annessa al presente T. U., e cioè: un conservatore, un assistente e un custode.

Il conservatore e l'assistente sono alla diretta dipendenza del direttore e sono nominati in seguito a concorso per titoli tra i laureati in matematica o in fisica o in ingegneria.

Il conservatore ha nomina stabile. L'assistente è nominato per un anno solare e confermato di anno in anno, sulla proposta del direttore. Dopo un triennio di lodevole servizio può conseguire, su proposta del direttore stesso, la stabilità nell'ufficio.

Il conservatore ha la custodia e la cura della suppellettile scientifica, coadiuva il direttore nelle indagini scientifiche, raccoglie i risultati degli studi compiuti e destinati alla pubblicazione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono affidate dal direttore predetto.

Per quanto riguarda la nomina e la conferma del custode, si applicano le norme di cui all'art. 265 del presente T. U.

Art. 268.

(Art. 10, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160).

Al personale scientifico di cui alla lettera *b*) del comma primo dell'art. 260, al personale tecnico e subalterno degli Osservatori astronomici ed al personale dell'Osservatorio vesuviano si applicano, in quanto non contrastino con le norme del presente T. U., le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 269.

(Art. 11, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 — Art. 2, comma ultimo, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 130).

Nella gestione dei fondi assegnati dal Ministero dell'educazione nazionale agli Osservatori astronomici ed all'Osservatorio vesuviano si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al R. decreto 20 luglio 1922, n. 1216.

La R. Università di Firenze continuerà a valersi dell'Osservatorio di Arcetri per l'insegnamento dell'astronomia e concorrerà nelle spese di manutenzione dell'Istituto con una somma annua non inferiore a quella corrispostagli nell'anno accademico 1924-25, tenuto conto peraltro delle riduzioni apportate ai contributi statali da provvedimenti finanziari di indole generale.

Art. 270.

(Art. 11, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).

I ruoli del personale scientifico e tecnico dei Regi Osservatori astronomici e vesuviano s'intendono ad ogni effetto compresi nei ruoli di cui all'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

TITOLO IV.

Disposizioni generali, finali, speciali e transitorie.

CAPO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

§ 1. — *Disposizioni generali varie.*

Art. 271.

(Art. 9, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 — Art. 4, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

La lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari.

Art. 272.

(Art. 1, comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 3 R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 9, comma ultimo, e art. 42 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

Il Ministro per l'educazione nazionale e quello per le finanze possono in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 273.

(Art. 6, comma penultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le disposizioni di cui all'art. 59 si estendono a tutti gli Istituti ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 274.

(Art. 13, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 — Art. 27, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

Le autorità accademiche e i professori delle Università e degli Istituti superiori sono autorizzati a far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, delle divise che saranno determinate per decreto Reale, tenuto conto delle tradizioni delle Università e degli Istituti.

Art. 275.

(Art. 115, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 13, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 — Art. 58, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 23, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Nessuno può essere assunto ad ufficio di qualsiasi natura presso Università e Istituti superiori o conseguire l'abilitazione alla libera docenza: *a*) se non sia cittadino italiano o italiano non regnicolo, salvo il disposto dell'art. 136 e dell'ultimo comma del presente articolo; *b*) se non sia iscritto al Partito Nazionale Fascista; *c*) se non abbia tenuto sempre regolare condotta. Restano altresì ferme le disposizioni del R. decreto 1° giugno 1933, n. 592, concernenti il divieto di assumere e mantenere in servizio non di ruolo personale pensionato.

A chi non sia cittadino italiano può essere affidato l'insegnamento di una determinata materia, quando la istituzione dell'insegnamento stesso sia stata dal Governo ritenuta necessaria per accordi scritti o verbali determinati da ragioni di carattere internazionale. I professori di ruolo, nominati in virtù di tale disposizione, partecipano alle adunanze dei Consigli di Facoltà o Scuola, limitatamente agli oggetti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento didattico.

Art. 276.

(Articoli 5, 6 e 7, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 — Art. 9, commi 4° a 6°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 — Art. 6 R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 — Art. 31 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I professori delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori d'istruzione ed i personali ad essi assimilati sono dispensati dal servizio quando, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri, ovvero si pongano in condizioni d'incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo. La dispensa è deliberata dal Consiglio dei Ministri.

Le disposizioni del comma precedente sono estese al personale non statale che presta servizio presso le Regie Università ed i Regi Istituti superiori d'istruzione. La dispensa è pronunziata dal prefetto; e contro il relativo provvedimento è ammesso soltanto il ricorso al Ministro dell'educazione nazionale, che decide con provvedimento definitivo.

A coloro che siano proposti per la dispensa dal servizio, ai sensi del presente articolo, è fissato un termine per presentare, ove credano, le proprie deduzioni.

Art. 277.

(Art. 116, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 8, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 — Art. 12, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 — Art. 10 R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 — Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

È vietato ai professori e ad ogni altra persona che presti a qualsiasi titolo servizio presso le Università e gli Istituti superiori, eccezione fatta per il personale incaricato della vigilanza e custodia, di abitare in locali e stabilimenti delle Università e Istituti, sia a titolo gratuito sia dietro corrispettivo.

In quanto la disponibilità dei locali degli Osservatori astronomici, dell'Osservatorio vesuviano, degli Istituti botanici e degli orti relativi lo consenta, è peraltro data facoltà di alloggiare nei locali stessi, oltre al personale di custodia, anche ai direttori, al personale scientifico ed al personale tecnico, verso pagamento di un canone di affitto, che sarà determinato dall'intendente di finanza in relazione al valore commerciale dei locali.

Per gli Istituti botanici ed orti relativi l'assegnazione è fatta dal rettore dell'Università, previa conforme e motivata deliberazione del Consiglio d'amministrazione. Per gli Osservatori, ove non sia possibile dare alloggio a tutto il personale di cui al comma precedente, l'assegnazione dei locali disponibili è fatta dal Ministro, su motivata proposta del direttore.

§ 2. *Computo dei servizi prestati dal personale di ogni categoria agli effetti del trattamento di quiescenza.*

Art. 278.

(Art. 1, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

L'art. 28 del T. U. sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è applicabile ai professori di ruolo delle Università e Istituti superiori di cui alla tabella *B*, aventi diritto a trattamento di pensione a carico del bilancio dello Stato, a condizione che gli interessati, ove intendano conseguire il trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi, rimborsino allo Stato le rate di pensione eventualmente percepite per i servizi anteriori.

In caso contrario essi non avranno diritto alla valutazione dei servizi relativi alla già conseguita pensione, ma conserve-

ranno diritto alla medesima, quand'anche, in base ai servizi successivi, maturi in loro favore una nuova pensione.

Resta fermo il disposto dell'art. 70 del T. U. citato per il caso che il servizio anteriore abbia dato luogo a semplice indennità.

Art. 279.

(Art. 2, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

Fermo il disposto dell'articolo precedente, il personale di qualunque categoria, che presti successivamente servizi pensionabili a carico dello Stato e servizi pensionabili a carico delle Università e degli Istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B*, delle Università e degli Istituti superiori liberi, di cui al n. 2 dell'art. 1 del presente T. U., degli Istituti superiori di magistero pareggiati o degli Enti che li mantengono, potrà conseguire, quando cessi dal servizio, la pensione per la totalità del servizio prestato.

Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui all'art. 48 del T. U. delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 280.

(Art. 3, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

Il personale di qualunque categoria il quale presti successivamente servizio pensionabile a carico delle Università e Istituti di cui al precedente articolo, e non abbia servizio pensionabile a carico dello Stato, potrà conseguire, quando cessi dal servizio, la pensione per la totalità del servizio prestato.

La liquidazione della pensione sarà fatta in base alle disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili dello Stato, e il relativo onere sarà ripartito fra gli Enti interessati in ragione degli stipendi totali che ciascun Ente avrà corrisposto.

Ciascun Ente sarà tenuto a corrispondere direttamente al pensionato la quota di pensione che graverà sull'Ente medesimo in base alla ripartizione.

Art. 281.

(Art. 4, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

Agli effetti dei precedenti articoli 279 e 280 coloro che, per i servizi prestati alla dipendenza dello Stato o degli Enti, abbiano ottenuto la liquidazione della pensione o della indennità in luogo di pensione o il rimborso delle ritenute, dovranno versare allo Stato o agli Enti le rate di pensione o l'indennità da essi percepite ovvero la somma riscossa per rimborso di ritenute.

Art. 282.

(Art. 5, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

Quando alcuno dei servizi prestati alla dipendenza delle Università e Istituti, di cui ai precedenti articoli 279 e 280, produca il conseguimento effettivo di un trattamento di quiescenza in forma assicurativa, tale servizio potrà, su domanda degli interessati, essere riconosciuto dallo Stato agli effetti della pensione, purchè gl'interessati versino allo Stato la somma cui essi abbiano diritto per effetto di tale trattamento di quiescenza.

Il servizio così riconosciuto sarà considerato come servizio pensionabile a carico dello Stato agli effetti dei precedenti articoli 279 e 281.

La somma degli stipendi per detto servizio, agli effetti del riparto della pensione, sarà calcolata moltiplicando per 15 il premio di assicurazione versato all'Erario.

Art. 283.

(Art. 6, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

I professori di ruolo delle Università e Istituti superiori liberi e degli Istituti superiori di magistero pareggiati, qualora entrino a far parte del ruolo dei professori delle Università o Istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B*, o dei Regi Istituti superiori di magistero, e qualora il servizio da essi prestato come professori di ruolo delle Università e Istituti superiori liberi o degli Istituti superiori di magistero pareggiati non sia pensionabile o non produca il conseguimento effettivo di un trattamento di quiescenza in forma assicurativa, potranno ottenere, agli effetti della pensione, il riconoscimento di tale servizio ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Il contributo del riscatto sarà determinato in conformità di quanto è disposto dall'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613.

Agli effetti della ripartizione dell'onere delle pensioni, la somma degli stipendi per il servizio così riscattato sarà computata in base allo stipendio cui è commisurato il contributo di riscatto.

Art. 284.

(Art. 7, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano nei riguardi dei professori delle Università e degli Istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B* e degli Istituti superiori di magistero, per il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio che essi abbiano prestato, anteriormente al 1° dicembre 1924, quali professori di ruolo nelle Università libere di Camerino, Ferrara, Perugia ed Urbino.

Art. 285.

(Art. 8, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

Gli aiuti e assistenti universitari, nominati posteriormente al 1° dicembre 1924, a norma dell'art. 130, qualora senza interruzione entrino a far parte del ruolo dei professori delle Università o degli Istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B*, e qualora il servizio da essi prestato quali aiuti o assistenti non dia diritto al trattamento di quiescenza, potranno ottenere, agli effetti della pensione, il riconoscimento di non più di cinque anni di detto servizio.

Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 132 e dell'ultimo comma dell'art. 283.

CAPO II. — Disposizioni finali e speciali.

Art. 286.

(Art. 117, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 2, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 — Art. 30, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale è annualmente stanziata la somma di L. 2.000.000 per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle Università e Istituti superiori e dei rispettivi Istituti scientifici.

La ripartizione della somma di cui al comma precedente, e delle altre somme che eventualmente vengano stanziate per scopi analoghi, è disposta dal Ministro, udito il parere di un Comitato composto di tre membri designati dal direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche, di due membri designati dal Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, di cui uno

per la Facoltà di giurisprudenza e uno per la Facoltà di lettere e filosofia, del direttore generale dell'istruzione superiore e del capo della divisione competente.

Art. 287.

(Art. 68, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale è annualmente stanziata la somma di L. 250.000 per gli scopi di cui all'art. 96 e per concedere assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero.

Art. 288.

(Art. 11, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Quando sia richiesto il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale per le questioni concernenti cattedre e Facoltà di architettura, alla sezione prima vengono aggregati uno o più membri della quinta.

Art. 289.

(Art. 16, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585).

L'Ente « Istituti clinici di perfezionamento » di Milano conserva la sua personalità giuridica, ferma restando l'appartenenza didattica degli Istituti stessi alla R. Università di Milano.

Art. 290.

(Art. 8, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 — Art. 1, comma 3°, R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2289).

Presso la Facoltà di lettere e filosofia della R. Università di Roma è istituito l'insegnamento di storia e letteratura ungherese.

Al detto insegnamento si provvede con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze; e può all'uopo derogarsi alle vigenti disposizioni.

Presso la predetta Facoltà è istituito, altresì, un lettorato di lingua svedese. La retribuzione per il relativo incarico, in ragione di L. 8000 annue, è a carico del bilancio dello Stato, ed è ridotta del 12 per cento, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 291.

(Art. 2, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837).

L'insegnamento di statistica istituito presso la Scuola di statistica della R. Università di Roma, quando sia impartito da un professore di ruolo, è comune agli studenti della Scuola di statistica, della Facoltà di giurisprudenza e della Facoltà di scienze politiche.

Il professore di ruolo di detto insegnamento è aggregato a tutti gli effetti alla Facoltà di giurisprudenza e a quella di scienze politiche ed è direttore dell'Istituto di statistica annesso alla Facoltà di scienze politiche.

Art. 292.

(Art. 3, comma 2°, R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837).

Il professore di ruolo, titolare dell'insegnamento di clinica delle malattie tropicali e subtropicali della R. Università di Roma, ha facoltà di dimorare ogni anno all'estero per il tempo necessario, in relazione alle esigenze del suo ufficio, e di tenere insegnamenti, incarichi ed uffici all'estero.

Art. 293.

(Articoli 1 e 3, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421).

Per l'insegnamento di trasmissioni e misure speciali telegrafiche e telefoniche, istituito presso il R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma, restano ferme le disposizioni del R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483.

Per il detto insegnamento il docente si vale dei mezzi sperimentali disponibili presso la Scuola superiore di telegrafia e telefonia di Roma.

Art. 294.

(Art. 2, R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042 — Art. 2, R. decreto 12 gennaio 1928, n. 116).

Salvi i trasferimenti di oneri derivanti dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, restano fermi gli obblighi imposti agli Enti dai Regi decreti 4 novembre 1926, n. 2042, e 12 gennaio 1928, n. 116, per il mantenimento, rispettivamente, del R. Istituto superiore di medicina veterinaria di Messina e del R. Istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari.

Art. 295.

(Art. 121, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 59, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Il regolamento generale universitario sarà emanato di concerto col Ministro per le finanze, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

CAPO III. — Disposizioni transitorie.

§ 1. *Ordinamento.*

Art. 296.

(Art. 72, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Sino a tutto l'anno accademico 1935-36 non è consentita l'istituzione di Università o Istituti superiori di qualsiasi tipo, di Facoltà o Scuole, di Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati.

Tuttavia negli Istituti superiori d'ingegneria che rilasciano diplomi di laurea di architetto, può essere costituita una Facoltà di architettura su parere conforme del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 297.

Salve le disposizioni degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, fino a che non siano state emanate ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, le convenzioni per il mantenimento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, restano fermi gli obblighi imposti agli Enti da atti di fondazione, convenzioni e disposizioni legislative.

Art. 298.

(Art. 73, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Fino a quando non sia stata stipulata e approvata, ai sensi dell'art. 234 del presente T. U., la convenzione per il mantenimento del R. Istituto superiore navale di Napoli, restano fermi gli obblighi degli Enti di cui all'art. 6 dello statuto dell'Istituto stesso, approvato con R. decreto 27 novembre 1924, n. 1999.

§ 2. *Personale.*

Art. 299.

(Articoli 147, comma 2°, e 151, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Articoli 19 e 26, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 — Articoli 3 e 20 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 — Art. 21, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).

I professori mantenuti o destinati, a decorrere dal 1° dicembre 1924, presso le Università e gli Istituti superiori di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ai sensi degli articoli 147, 150 e 151 del decreto stesso, ed i professori trasferiti nella R. Università di Bari ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1904, conservano la condizione giuridica e il trattamento economico dei professori appartenenti alle Università e agli Istituti di cui alla tabella *A* annessa al citato decreto.

Gli emolumenti spettanti ai detti professori continuano ad essere corrisposti direttamente dallo Stato, a carico del quale rimane l'onere del relativo trattamento di quiescenza. Le Università e gli Istituti verseranno annualmente allo Stato, per ciascuna persona, la somma corrispondente all'ammontare medio degli emolumenti ad essa spettanti, determinato globalmente nella misura di L. 23.500.

I professori contemplati dal presente articolo, qualora siano successivamente trasferiti ad altre Università o ad altri Istituti superiori di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, conservano la condizione giuridica e il trattamento economico di cui ai commi precedenti.

Art. 300.

(Art. 20, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 — Art. 20 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 — Art. 37, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604).

I professori del R. Istituto di studi superiori di Firenze, del R. Politecnico di Torino, della R. Scuola navale superiore di Genova e dei Regi Istituti clinici di perfezionamento di Milano che, trovandosi in servizio presso gli Istituti predetti al 30 novembre 1924, sono stati mantenuti, a decorrere dal 1° dicembre successivo, presso il rispettivo Istituto ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744, conservano la condizione giuridica e il trattamento economico dei professori degli Istituti di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Gli emolumenti di qualsiasi natura loro spettanti saranno a carico degli Istituti rispettivi, i quali li corrisponderanno loro direttamente. Tuttavia l'aumento portato al supplemento di servizio attivo del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato dal R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, è corrisposto a totale carico del bilancio dello Stato, anche ai professori di ruolo di cui al comma precedente, nonchè ai professori trasferiti negli Istituti contemplati dal comma stesso, ai sensi dell'art. 299, e a quelli di essi trasferiti dagli Istituti stessi ad altri compresi nella tabella *B* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Non viene corrisposto invece ai professori trasferitivi ai sensi dell'art. 93 dalle Università o Istituti di cui alla tabella *A* allegata al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e ai professori nominati dal 1° dicembre 1924 in poi nelle Università e Istituti predetti, nè a quelli che, nominati dalla data predetta in Università o Istituto della sovra citata tabella *B*, vi siano successivamente trasferiti.

Art. 301.

(Articoli 1 e 2, R. decreto 24 gennaio 1929, n. 189).

A decorrere dal 21 novembre 1925, tutti i professori di ruolo della R. Università di Perugia, i quali alla data anzidetta erano in servizio nella Università medesima, hanno la condizione giuridica ed il trattamento economico e di quiescenza previsti per i professori delle Università e degli Istituti superiori, di cui alla tabella *B*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Tuttavia non potranno essere trasferiti a cattedre di altre Università o Istituti superiori se non quando si trovino nelle condizioni di cui al comma secondo dell'art. 303, oppure con le modalità di cui al comma terzo dello stesso articolo.

Agli effetti del trattamento di quiescenza i servizi pensionabili prestati nella R. Università di Perugia, anteriormente al 21 novembre 1925, sono cumulabili col servizio successivo nei modi e con le condizioni di cui agli articoli da 278 a 285, rimanendo a carico della Università suddetta la quota di onere per i servizi pensionabili, in essa prestati anteriormente al 21 novembre 1925.

Le condizioni di cui ai commi precedenti sono fatte anche ai professori di ruolo già appartenenti alla Scuola di medicina veterinaria annessa all'Università di Perugia, assegnati, giusta la disposizione dell'art. 3 del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 189, al R. Istituto superiore di medicina veterinaria.

Art. 302.

(Legge 23 giugno 1927, n. 1135 — Art. 78, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Il trattamento di cui agli ultimi due commi dell'art. 98 del presente T. U. è fatto anche ai professori, in servizio al 12 luglio 1927, data di pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1135, i quali avessero insegnato, a titolo pubblico e con effetti legali, quali professori presso Università estere e che avessero cessato da tale ufficio per ragioni determinate dalla guerra 1915-1918.

Le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 98 sovra citato sono altresì applicabili ai professori i cui servizi in Università estere erano computabili in base al R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321.

Art. 303.

(Articoli 51 e 52, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art 27 R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).

I professori nominati nelle Università libere di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino anteriormente al 1° dicembre 1924, qualora da tale data o posteriormente ad essa siano stati o siano nominati professori di Università o di Istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B*, annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, hanno diritto alla stessa condizione che ad essi spetterebbe qualora avessero ottenuto o ottenessero il passaggio in seguito a trasferimento.

I professori di ruolo delle Università di cui al comma precedente nominati anteriormente al 1° dicembre 1924 presso le Università stesse non possono essere trasferiti ad Università o Istituti superiori di cui alle predette tabelle *A* e *B* se non siano stati compresi, anteriormente al 1° dicembre 1924, in graduatorie di concorsi a cattedre della stessa materia o di materia affine presso Regie Università o Regi Istituti superiori, o non siano compresi nelle graduatorie dei concorsi successivamente banditi.

I professori stabili delle libere Università di Camerino, Ferrara, Urbino e della R. Università di Perugia in servizio al 24 novembre 1926, data di pubblicazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933, purchè proposti dalle competenti Facoltà o Scuole col voto favorevole di due terzi almeno del numero dei professori di ruolo che vi appartengono e previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, potranno essere trasferiti ad altra

Università o Istituto superiore Regio o libero per la stessa materia di cui sono titolari, anche se non siano compresi in graduatorie di concorsi a cattedre, a norma di quanto prescrive il comma precedente.

Art. 304.

(Art. 43, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

Gli insegnanti di lingue moderne nei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Bari, Genova, Roma e Torino, che il 9 aprile 1913, data di pubblicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, avevano il grado di ordinario o straordinario, sono considerati fuori ruolo e conservano il titolo di cui sono investiti.

Gli insegnanti ordinari di lingue moderne di cui al comma precedente godono del trattamento economico e giuridico spettante ai professori di ruolo ordinari. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio ai gradi superiori la loro anzianità decorre dal 1° maggio 1919 a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921, n. 440.

Gli insegnanti straordinari di lingue moderne, di cui al presente articolo, godono del trattamento economico e giuridico spettante ai professori di ruolo straordinari, ma non possono conseguire il passaggio al grado superiore. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio la loro anzianità decorre dalla data indicata nel comma precedente.

Gli insegnanti di lingue moderne, ai quali sia stato concesso il trattamento economico e giuridico dei professori straordinari per effetto dell'articolo 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, sono parificati agli insegnanti straordinari di lingue moderne di cui al comma precedente. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio la loro anzianità decorre dalle date indicate nell'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, e nel R. decreto 18 novembre 1923, n. 2547.

Agli insegnanti ordinari e straordinari di lingue moderne di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del T. U. 28 agosto 1924, n. 1618.

I posti di professore ordinario occupati dai professori ai quali sia stata applicata la disposizione del comma secondo dell'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, sono considerati aggiunti transitoriamente al ruolo organico dell'Istituto interessato fino a quando i rispettivi titolari rimarranno in servizio. La relativa maggiore spesa è a carico del bilancio dell'Istituto medesimo.

Art. 305.

(Art. 77, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Sino a tutto l'anno accademico 1932-33, potrà, con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri, disporsi, in deroga alle norme vigenti, il trasferimento o il comando anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto universitario ad altro Istituto della stessa o di diversa sede di quei professori di ruolo delle Regie Università, dei Regi Istituti superiori e dei Regi Istituti superiori di magistero, la cui permanenza nell'Istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile.

Contro il provvedimento non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 306.

(Art. 4, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744).

È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici i quali siano annessi all'insegnamento per effetto di regolari convenzioni già stipulate all'atto della pubblicazione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e cioè alla data 11 ottobre 1923.

Art. 307.

(Art. 44, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

La Cassa pensioni, già costituita nella R. Scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuerà a funzionare secondo le norme regolamentari per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennità agli impiegati civili dello Stato fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa, a termini del suo statuto, verso il personale già in carica all'atto di promulgazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, in quanto esso non abbia dichiarato di optare per la pensione di Stato.

Il fondo pensioni, già costituito nella Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella di Trieste a favore del corpo insegnante, del personale di servizio e delle rispettive famiglie, seguiterà a funzionare secondo lo statuto in vigore per lo stesso fondo, fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa verso il personale già in pensione e quello in carica alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667, in quanto quest'ultimo non dichiari di optare per la pensione di Stato.

Art. 308.

(Art. 28, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).

Coloro che abbiano appartenuto al ruolo dei professori universitari governativi, qualora abbiano comunque cessato dall'ufficio e siano successivamente nominati professori nel ruolo medesimo, hanno diritto ad aver computato, agli effetti degli stipendi, con le norme relative all'inquadramento dei professori universitari, il servizio prestato anteriormente alla cessazione dall'ufficio con effetto dal giorno in cui i professori predetti sono stati riassunti in ruolo.

La presente disposizione si applica solo ai professori in servizio al 24 novembre 1926, data di pubblicazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933.

Art. 309.

(Art. 125, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 63, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Coloro i quali all'11 ottobre 1923, data di pubblicazione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, avevano la qualifica di professore emerito od onorario o di dottore aggregato, conservano la qualifica stessa e le prerogative ad essa inerenti a sensi del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795.

Conservano del pari la qualifica e le prerogative riconosciute dalle disposizioni vigenti al 14 gennaio 1925, data di pubblicazione del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, coloro che alla data stessa erano professori emeriti e onorari e dottori aggregati negli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

Art. 310.

(Art. 11, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Sono conservati *ad personam* i posti d'incaricato di ruolo di cui alla tabella n. 86, allegato 2°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La spesa relativa è a carico del bilancio dello Stato.

Art. 311.

(Art. 79, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Ai professori, i quali al 24 aprile 1913, data di applicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, insegnavano a titolo pubblico e con effetti legali presso Università estere e siano cessati da tale ufficio per ragioni determinate dalla guerra 1915-1918, e, all'8 ottobre 1931, data di pubblicazione del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, erano incaricati di lingue straniere in un R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, può esser fatto, su loro domanda e col parere del senato accademico e del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, il trattamento di cui all'art. 43, comma quarto, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618.

Tuttavia, agli effetti degli aumenti periodici, la loro anzianità decorrerà dal mese successivo alla data del provvedimento.

Art. 312.

(Art. 28, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

A coloro i quali abbiano conseguito la libera docenza presso gli Istituti superiori agrari o di medicina veterinaria, anteriormente al 29 gennaio 1925, è applicabile la disposizione di cui al penultimo comma dell'art. 118 del presente T. U.

Il quinquennio, dopo il quale potrà essere definitivamente confermata l'abilitazione, decorre dal 28 agosto 1930, data di pubblicazione del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

Art. 313.

(Art. 156, commi 1° a 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 26, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 — Art. 63, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Articoli 26 e 81, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Il personale vario, assistente, tecnico e subalterno, mantenuto in servizio presso le Università e gli Istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B*, annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ai sensi dell'art. 156 dello stesso decreto, ivi compreso quello già in servizio presso il R. Istituto di studi superiori di Firenze e presso i Regi Istituti clinici di Milano, mantenuto, rispettivamente, presso la R. Università di Firenze e presso la R. Università di Milano, a sensi dell'articolo 63 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, resta governato dalle disposizioni del R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1594.

Gli emolumenti spettanti al personale di cui al comma precedente continueranno ad essere corrisposti direttamente dallo Stato, a carico del quale rimarrà l'onere del relativo trattamento di quiescenza. Le Università e gli Istituti verseranno annualmente allo Stato, per ciascuna persona, la somma corrispondente all'ammontare medio degli emolumenti spettanti alla categoria cui appartiene, determinato globalmente come appresso:

per ciascun aiuto	L. 11.000
per ciascun assistente	» 10.000
per ciascun tecnico	» 9.500
per ciascun subalterno	» 8.000

Il personale assistente, tecnico e subalterno, appartenente ai ruoli statali, in servizio alla data del 31 ottobre 1931, presso i Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, mantenuto in servizio in uno speciale ruolo transitorio, a sensi dell'art. 81 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, conserva il trattamento economico a carico dello Stato, al quale viene rimborsata la spesa effettiva da parte degli Istituti in cui il personale stesso presta servizio.

Riguardo al personale assistente contemplato dal presente articolo si applicano, per i trasferimenti e per le promozioni da assistente ad aiuto, le disposizioni dell'art. 130 del presente T. U. Le disposizioni dell'art. 132, relative ai passaggi ad altri ruoli, non sono applicabili se non a coloro che siano stati nominati in seguito a concorso, salvo per gli aiuti ed assistenti che siano riusciti vincitori in concorsi a cattedre d'insegnamento in Regi Istituti medi d'istruzione.

Art. 314.

(Art. 80, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Fermo restando il disposto dell'art. 134 del presente T. U. circa il limite d'età, gli aiuti e assistenti, nominati anteriormente al 1° dicembre 1924, potranno essere mantenuti in servizio fino al 30 novembre 1934.

Dal 1° dicembre 1934 essi cesseranno dal servizio, salvo che abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza.

La disposizione, di cui al primo comma del presente articolo, non si applica per gli aiuti e assistenti dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 315.

(Art. 137, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 — Art. 70, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Il personale universitario che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 137 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e all'art. 70, ultimo comma, del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, abbia continuato a fruire dell'alloggio in locali o stabilimenti di pertinenza delle Università o Istituti superiori, conserverà *ad personam* l'alloggio stesso, corrispondendo il canone annuale d'affitto, determinato a sensi degli articoli suindicati, e che sarà devoluto all'Università o Istituto superiore rispettivo.

Art. 316.

(Art. 83, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

I professori di ruolo in servizio presso la R. Scuola normale superiore di Pisa al 16 luglio 1932, data di pubblicazione della legge 16 giugno 1932, n. 812, possono ottenere il trasferimento in altri Istituti d'istruzione superiore quando siano compresi in una terna di concorso universitario.

Il personale di ruolo di ogni categoria che, all'8 ottobre 1931, data di pubblicazione del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, si trovava addetto alla R. Scuola normale superiore di Pisa, rimane in servizio presso la Scuola stessa e continua a far parte dei dipendenti dello Stato.

Gli emolumenti spettanti al personale anzidetto continueranno ad essere corrisposti dallo Stato, a carico del quale rimarrà altresì l'onere del relativo trattamento di quiescenza. La Scuola verserà annualmente allo Stato, a titolo di rimborso, le somme effettivamente corrisposte per stipendi ed emolumenti al detto personale.

Il personale subalterno, che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti, potrà essere trasferito ad altri ruoli statali.

Art. 317.

(Art. 5, R. decreto 2 giugno 1932, n. 690).

Il personale delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore assegnato ai posti che esistevano nei ruoli organici il 27 giugno 1932, data di pubblicazione del R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, e che per effetto del decreto stesso sono stati soppressi, è considerato in soprannumero nel grado occupato alla data suddetta fino al riassorbimento per successive vacanze.

Art. 318.

(Art. 8, legge 8 giugno 1933, n. 629).

A decorrere dal 7 luglio 1933, data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1933, n. 629, sono soppresse le tabelle relative ai ruoli organici del personale della carriera amministrativa, di ragioneria e d'ordine dell'amministrazione universitaria, comprese nella tabella *E* allegata al R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, come pure le tabelle relative al personale di segreteria dei Regi Istituti superiori agrari, e quelle relative al personale di segreteria dei Regi Istituti superiori di medicina veterinaria, comprese rispettivamente nelle tabelle 86 e 87 allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n, 2395.

Il personale di grado inferiore all'ottavo, appartenente ai ruoli anzidetti, rimarrà in servizio in uno speciale ruolo transitorio, conservando il trattamento economico e di quiescenza, nonchè i diritti di carriera fino al grado nono incluso a carico dello Stato, al quale sarà rimborsata la spesa effettiva da parte dei Regi Istituti d'istruzione superiore, nei quali il personale stesso presterà servizio, e nei cui ruoli organici dovranno tenersi vacanti altrettanti posti del gruppo corrispondente. E' in facoltà del Ministro trasferire gli impiegati del ruolo anzidetto a posti di gruppo corrispondente vacanti nei ruoli organici dei Regi Istituti d'istruzione superiore.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento economico e di quiescenza del personale di segreteria attualmente in servizio presso i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Rimangono fermi i diritti acquisiti in base ai vigenti ordinamenti per il personale di segreteria a carico dei Regi Istituti d'istruzione superiore.

Art. 319.

(Art. 10, legge 8 giugno 1933, n. 629).

I direttori e capi di segreteria delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore di cui alla tabella *B* annessa al presente T. U., qualora siano nominati ai sensi dell'art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 629, nel ruolo dei direttori amministrativi presso gl'Istituti dove prestavano servizio, ottengono il trattamento economico iniziale del grado cui sono assegnati, conservando a carico degl'Istituti, a titolo di assegno *ad personam* da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale differenza fra il nuovo trattamento complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia e il trattamento di cui fruivano per assegni fissi e continuativi aventi la medesima natura. In ogni caso, ove avvenga che i nuovi emolumenti pensionabili a carico dello Stato siano inferiori agli emolumenti pensionabili precedentemente percepiti a carico dell'Istituto, la differenza si aggiungerà all'ammontare degli stipendi corrisposti dall'Istituto, agli effetti del riparto dell'onere per il trattamento di quiescenza ai sensi del R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404.

Art. 320.

(Art. 11, legge 8 giugno 1933, n. 629).

I direttori e i capi di segreteria delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore, qualora non ottengano a' sensi dell'art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 629, la nomina a direttori amministrativi, saranno mantenuti in servizio con la qualifica di segretari capi, conservando il trattamento economico inerente al grado attuale, purchè non superiore a quello iniziale previsto per il grado ottavo.

Ove trattisi di personale statale, saranno inoltre applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 318 del presente T. U.

Art. 321.

(Art. 12, legge 8 giugno 1933, n. 629).

Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933, n. 629, ai posti vacanti del personale di segreteria delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore potrà provvedersi mediante concorsi per esami riservati esclusivamente a coloro i quali alla data della legge stessa abbiano esercitato a qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno un triennio.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di carriera amministrativa e di ragioneria sarà necessario possedere il titolo di studio di cui all'art. 138 del presente T. U.

Art. 322.

(Art. 13, legge 8 giugno 1933, n. 629).

Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933, n. 629, il Ministro dell'educazione nazionale ha facoltà di distaccare per un triennio presso l'Amministrazione centrale non più di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'Amministrazione universitaria, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione.

§ 3. *Studenti.*

Art. 323.

(Art. 36-*bis*, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Ai Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali possono essere ammessi:

a) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e che sono in possesso del titolo di ammissione al liceo classico, o del certificato di promozione al secondo corso del liceo scientifico o al secondo corso di istituto tecnico o commerciale;

b) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, che hanno inoltre frequentato uno

dei corsi di specializzazione presso Scuole agrarie medie specializzate e che sono in possesso del titolo di ammissione all'Istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o del certificato di promozione alla quinta ginnasiale.

Coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, possono inoltre venire ammessi agli Istituti superiori agrari, con le norme del penultimo comma dell'art. 143 del presente T. U.

Art. 324.

(Art. 7, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).

Alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 144 del presente T. U. possono essere iscritti in un Istituto superiore di ingegneria gli ufficiali di artiglieria e genio che abbiano regolarmente compiuto i corsi quadriennali dell'Accademia di artiglieria e genio, in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

Art. 325.

(Art. 85, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Agli studenti, che si siano immatricolati nelle Università e negl'Istituti d'istruzione superiore a tutto l'anno accademico 1930-31, sono applicabili fino al compimento degli studi le disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1312, senza le limitazioni di cui al n. 1° dell'art. 153 del presente T. U.

Art. 326.

(Art. 6, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 — Art. 31, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 — Art. 21, comma ultimo, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Salve le norme particolari per le professioni di avvocato, procuratore e notaro, le lauree e i diplomi conferiti sino a tutto il 31 dicembre 1924 abilitano all'esercizio professionale.

Le lauree e i diplomi, conseguiti fino al 31 dicembre 1925, da coloro che precedentemente all'11 ottobre 1923, data di pubblicazione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti a tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universitari per il conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, hanno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1924.

Le lauree in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime e in scienze economiche, politiche e sociali conferite sino a tutto l'anno accademico 1930-31 abilitano all'esercizio professionale, previo il biennio di pratica di cui all'art. 5 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 588.

Art. 327.

(Art. 8, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

Le disposizioni contenute nel Titolo I, sezione III, capo II, § 3, non si applicano a coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria entro i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 328.

(Art. 45, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

Alle lauree, ai diplomi ed ai certificati di studio rilasciati anteriormente alla legge 20 marzo 1913, n. 268, dalle Regie Scuole superiori di commercio in conformità dei Regi decreti in data 24 giugno 1883, n. 1547, serie terza; 26 novembre 1903, n. 476; 19 gennaio 1905, n. 19, e 15 luglio 1906, n. 391, è conservato il valore equipollente ai titoli di cui all'art. 167 del presente T. U.

Art. 329.

(Art. 58, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — Art. 8, comma ultimo, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).

La laurea in ingegneria chimica rilasciata dalle Scuole superiori di chimica industriale agli allievi immatricolati prima dell'anno 1923-24 è titolo di ammissione all'esame di Stato per la professione di ingegnere e per quella di chimico.

Coloro che abbiano compiuto il terzo corso per la laurea in fisica non oltre l'anno academico 1927-28 sono ammessi, almeno un anno dopo il conseguimento di detta laurea, a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere.

Art. 330.

(Art. 1, R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 964 — Art. 46, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Articoli 1 e 2, legge 26 maggio 1932, n. 622).

A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, hanno conseguito il diploma d'ingegnere, compete la qualifica di « dottore in ingegneria ».

A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stesso, hanno conseguito presso le Regie Scuole d'applicazione per gli ingegneri o presso la R. Scuola d'architettura di Roma il diploma di architetto compete la qualifica di « dottore in architettura ».

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli ingegneri ed agli architetti contemplati dall'articolo 73 del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma della Scuola speciale di chimica industriale, istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia Università di Pavia con decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1725, compete la qualifica di « dottore in chimica industriale ».

A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma di perito forestale presso il cessato Istituto forestale di Vallombrosa compete la qualifica di « dottore in scienze forestali ».

Art. 331.

(Articoli 1 e 2, legge 21 marzo 1926, n. 479).

I rettori delle Università e i direttori e rettori degli Istituti superiori, sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, la laurea o il diploma agli studenti militari caduti in guerra e agli studenti che, dopo la guerra, sono caduti per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria. Tale conferimento è dovuto anche a quegli studenti che all'atto del loro sacrificio non avevano ancora interamente compiuto il corso degli studi per il conseguimento della laurea o del diploma medesimo.

Il modulo relativo sarà fornito alle Università e agli Istituti superiori dal Ministero dell'educazione nazionale.

Per il conferimento della laurea o del diploma non è dovuta alcuna tassa.

Art. 332.

(Art. 30, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Fino alla emanazione del decreto Ministeriale di approvazione dell'elenco di cui all'art. 147, i cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi alle Università e agli Istituti superiori all'anno di corso per il quale dalle competenti autorità accademiche siano ritenuti sufficienti i titoli di studi medi e superiori conseguiti all'estero.

Fino alla emanazione del decreto Ministeriale di approvazione dell'elenco di cui all'art. 170, le competenti autorità accademiche, cui sia richiesto il riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero, possono, caso per caso, semprechè trattisi di titoli conseguiti in Università o Istituti superiori esteri di maggior fama, e tenuto altresì conto degli studi compiuti e degli esami speciali e generali sostenuti all'estero, dichiarare che il titolo estero ha lo stesso valore, a tutti gli effetti, di quello corrispondente conferito dalle Università e dagli Istituti superiori del Regno, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'Università o Istituto superiore per il corrispondente corso di studi.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 171 del presente testo unico.

Art. 333.

(Art. 8, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 — Art. 29, comma ultimo, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 — Art. 18, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Per i titoli accademici conseguiti all'estero da cittadini di nazionalità non italiana dei territori annessi prima della data di pubblicazione del presente T. U., si applicano le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744, dell'art. 29, comma ultimo, del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e dell'art. 18 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

Art. 334.

(Art. 88, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 — Art. 14, legge 8 giugno 1933, n. 629).

Non oltre il 31 dicembre 1935 tutte le amministrazioni delle istituzioni, di cui all'art. 191, dovranno inviare al Ministero dell'educazione nazionale copia dello statuto o delle tavole di fondazione, del regolamento di amministrazione, del bilancio dell'anno in corso e dell'inventario dei beni immobili e mobili, pertinenti a ciascuna istituzione.

Le amministrazioni delle istituzioni, che manchino di statuto o di regolamento, dovranno presentarne uno schema nel termine indicato nel comma precedente.

TABELLA *A* (articoli 1 e 2).

Regie Università e Regi Istituti superiori a carico dello Stato.

(Tabella *A*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 – Articoli 1, 4 e 7, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 – Art. 1, R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850 – Articoli 2 e 3, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 – R. decreto 16 novembre 1924, registrato alla Corte dei Conti il 23 gennaio 1925, registro 2 Istruzione pubblica, foglio 330 – R. decreto 8 marzo 1925, registrato alla Corte dei Conti il 22 aprile 1925, registro 3 Economia Nazionale, foglio 236 – Art. 1 R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042 – Art. 1, R. decreto 12 gennaio 1928, n. 116 – R. decreto 22 settembre 1932, n. 1450).

N. d'ordine	Regie Università e Regi Istituti Superiori	Sede	FACOLTÀ	Contributo dello Stato	NOTE
1	R. Università. . . .	Bologna	a) Facoltà di giurisprudenza. . b) Facoltà di lettere e filosofia c) Facoltà di medicina e chirurgia d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e) Facoltà di farmacia.	2.011.000 140.100 *— 281.880* (*)	 Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
2	R. Università. . . .	Cagliari	a) Facoltà di giurisprudenza. . b) Facoltà di lettere e filosofia c) Facoltà di medicina e chirurgia d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e) Facoltà di farmacia	1.294.000 47.780 *— 182.460* (*)	Al contributo fissato dal R. D. 16 novembre 1924 sono state aggiunte L. 6.000, in dipendenza dell'art. 2 del R. D. 13 novembre 1931, n. 1848. Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
3	R. Università. . . .	Genova	a) Facoltà di giurisprudenza. . b) Facoltà di lettere e filosofia c) Facoltà di medicina e chir. d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e) Facoltà di farmacia	1.607.000 102.200 *— 227.660* (*)	 Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
4	R. Università. . . .	Napoli	a) Facoltà di giurisprudenza. . b) Facoltà di lettere e filosofia c) Facoltà di medicina e chirurgia d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e) Facoltà di farmacia.	2.818.000 205.300 *— 399.210* (*)	 Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
5	R. Università. . . .	Padova	a) Facoltà di giurisprudenza. . b) Facoltà di lettere e filosofia c) Facoltà di medicina e chirurgia d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e) Facoltà di farmacia. . . . . f) Scuola di statistica (1). . . . . . (1) Istituita in virtù dell'art. 3 del R. D. L. 17 novembre 1921, n. 2372.	1.692.000 140.100 *— 239.690* (*)	 Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
6	R. Università. . . .	Palermo	a) Facoltà di giurisprudenza. . b) Facoltà di lettere e filosofia c) Facoltà di medicina e chirurgia d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. . e) Facoltà di farmacia.	1.202.000 102.200 *— 170.280* (*)	Comprese L. 40.000, in dipendenza della legge 13 luglio 1905, n. 384. Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).

(*) *Riduzione complessiva apportata al contributo dalle leggi del bilancio in dipendenza di provvedimenti finanziari d'indole generale.*

N. d'ordine	Regie Università e Regi Istituti Superiori	Sede	FACOLTÀ	Contributo dello Stato	NOTE
7	R. Università. . . .	Pavia	*a*) Facoltà di giurisprudenza. . *b*) Facoltà di scienze politiche (1) *c*) Facoltà di lettere e filosofia *d*) Facoltà di medicina e chirurgia *e*) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. . *f*) Facoltà di farmacia. . . . . (1) Istituita in virtù dell'art. 1 del R. D. L. 7 gennaio 1926, n. 181.	1.560.000 102.200 — *221.000* (*)	 Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
8	R. Università. . . .	Pisa	*a*) Facoltà di giurisprudenza. . *b*) Facoltà di lettere e filosofia *c*) Facoltà di medicina e chirurgia *d*) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali *e*) Facoltà di farmacia.	1.627.000 84.400 — *231.340* (*)	Dal contributo fissato dal R. D. 16 novembre 1924 sono state dedotte L. 6.000, in dipendenza dell'art. 2 del R. D. 13 novembre 1931, n. 1848. Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
9	R. Università. . . .	Roma	*a*) Facoltà di giurisprudenza. . *b*) Facoltà di scienze politiche (1) *c*) Facoltà di lettere e filosofia *d*) Facoltà di medicina e chirurgia *e*) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali *f*) Facoltà di farmacia. *g*) Scuola di statistica (2). (1) Istituita in virtù dell'art. 35 del R. D. L. 4 settembre 1925, n. 1604. Nella Facoltà si tengono, oltre il corso per la laurea in scienze politiche, corsi di perfezionamento per funzionari dello Stato, predisposti in conformità delle particolari esigenze delle Amministrazioni (Art. 2, comma ultimo, R. D. L. 27 marzo 1924, n. 527). (2) Istituita in virtù dell'art. 2 del R. D. L. 17 novembre 1927, n. 2372.	5.179.000 238.300 325.000 20.000 100.000 — *781.200* (*)	Dal contributo fissato dal R. D. 16 novembre 1924 sono state dedotte L. 6.000, in dipendenza dell'art. 2 del R. D. 13 novembre 1931, n. 1848. Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II). Per il funzionamento della Facoltà di scienze politiche (art. 6 R. D. L. 27 marzo 1924, n. 527, e art. 5 R. D. L. 27 dicembre 1925, n. 2382). Per il funzionamento della Scuola di statistica (art. 4 R. D. L. 17 novembre 1927, n. 2372). Per il funzionamento della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali. Della detta somma L. 20.000 sono a carico del Ministero dell'interno, L. 10.000 a carico del Ministero della guerra, lire 50.000 a carico del Ministero della marina e L. 20.000 a carico del Ministero dell'aeronautica (art. 4 R. D. L. 18 dicembre 1930, n. 1887).

(*) *Riduzione complessiva apportata al contributo dalle leggi del bilancio in dipendenza di provvedimenti finanziari d'indole generale.*

N. d'ordine	Regie Università e Regi Istituti Superiori	Sede	FACOLTÀ	Contributo dello Stato	*NOTE*
10	R. Università . . .	Torino	*a*) Facoltà di giurisprudenza . . *b*) Facoltà di lettere e filosofia *c*) Facoltà di medicina e chirurgia *d*) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali *e*) Facoltà di farmacia	2.190.000 107.000 — *309.390* (*)	Al contributo fissato dal R. D. 16 novembre 1924 sono state aggiunte L. 6.000, in dipendenza dell'art. 2 del R. D. 13 novembre 1931, n. 1848. Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
11	R. Istituto superiore di ingegneria	Bologna	Facoltà d'ingegneria	430.000 52.100 — *61.770* (*)	Dal contributo fissato dal R. D. 16 novembre 1924 sono state dedotte L. 6.000, in dipendenza dell'art. 2 del R. D. 13 novembre 1931, n. 1848. Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
12	R. Istituto superiore di ingegneria	Napoli	Facoltà d'ingegneria	380.000 32.00 — *53.840* (*)	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
13	R. Istituto superiore di ingegneria	Padova	Facoltà d'ingegneria	691.000 52.100 — *97.890* (*)	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
14	R. Istituto superiore di ingegneria	Palermo	Facoltà d'ingegneria	462.000 42.600 — *65.460* (*)	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
15	R. Istituto superiore di ingegneria	Pisa	Facoltà d'ingegneria	441.000 27.200 — *61.630* (*)	Al contributo fissato dal R. D. 16 novembre 1924 sono state aggiunte L. 6.000, in dipendenza dell'art. 2 del R. D. 13 novembre 1931, n. 1848. Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).

(*) *Riduzione complessiva apportata al contributo dalle leggi del bilancio in dipendenza di provvedimenti finanziari d'indole generale.*

N. d'ordine	Regie Università e Regi Istituti Superiori	Sede	FACOLTÀ	Contributo dello Stato	NOTE
16	R. Istituto superiore di ingegneria	Roma		216.000	
				160.000	Aumento, in dipendenza dell'art. 6 del R. D. L. 23 marzo 1924, n. 507, per il funzionamento della Scuola d'ingegneria mineraria.
			Facoltà d'ingegneria.	31.900	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
			Scuola d'ingegneria mineraria (1).		
			Scuola d'ingegneria aeronautica (2)	20.000	A carico del Ministero delle comunicazioni, per l'insegnamento delle trasmissioni e misure speciali telegrafiche e telefoniche (art. 3 R. D. L. 23 ottobre 1930, n. 1421).
				184.100	A carico del Ministero dell'aeronautica, per il funzionamento della Scuola d'ingegneria aeronautica (legge 18 gennaio 1932, n. 110).
				— *40.600* (*)	
17	R. Istituto superiore di architettura	Roma	Facoltà d'architettura........	250.000	Al contributo fissato dal R. D. 16 novembre 1924 sono state aggiunte L. 50.000 in dipendenza dell'art. 27 del R. D. L. 22 maggio 1924, n. 744.
				36.700	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
				— *35.420* (*)	
18	R. Istituto superiore agrario	Bologna	Facoltà di agraria............	53.000	
				86.890	Aumento, in dipendenza dell'art. 30 del R. D. L. 28 agosto 1931, n. 1227, e della legge 16 giugno 1932, n. 812.
				42.600	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
				— *300* (*)	
19	R. Istituto superiore agrario	Milano	Facoltà di agraria...........	90.000	
				332.420	Aumento, in dipendenza dell'art. 30 del R. D. L. 28 agosto 1931, n. 1227, e della legge 16 giugno 1932, n. 812.
				46.000	Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.
				42.600	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
				— *500* (*)	

(1) Istituita in virtù dell'art. 1 del R. D. L. 23 marzo 1924, n. 507. Nella detta Scuola si tengono, oltre il corso per la laurea in ingegneria mineraria, corsi di perfezionamento per gli ingegneri del Corpo Reale delle Miniere, predisposti in conformità delle particolari esigenze delle Amministrazioni (Art. 2 R. D. L. 23 marzo 1924, n. 507).

(2) Istituita in virtù dell'art. 1 del R. D. L. 20 agosto 1926, n. 1760).

(*) *Riduzione complessiva apportata al contributo dalle leggi del bilancio in dipendenza di procedimenti finanziari d'indole generale.*

N. d'ordine	Regie Università e Regi Istituti Superiori	Sede	FACOLTÀ	Contributo dello Stato	NOTE
20	R. Istituto superiore agrario	Perugia	Facoltà di agraria............	30.500	
				276.960	Aumento, in dipendenza dell'art. 30 del R. D. L. 28 agosto 1931, n. 1227, e della legge 16 giugno 1932, n. 812.
				42.600	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
				— *200* (*)	
21	R. Istituto superiore agrario	Pisa	Facoltà di agraria............	53.000	
				119.415	Aumento, in dipendenza dell'art. 30 del R. D. L. 28 agosto 1931, n. 1227, e della legge 16 giugno 1932, n. 812.
				30.000	Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.
				42.600	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
				— *300* (*)	
22	R. Istituto superiore agrario	Portici	Facoltà di agraria............	160.000	
				419.865	Aumento, in dipendenza dell'art. 30 del R. D. L. 28 agosto 1931, n. 1227, e della legge 16 giugno 1932, n. 812.
				31.900	Aumento in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
				— *800* (*)	
23	R. Istituto superiore agrario e forestale	Firenze	Facoltà agraria e forestale.... Alla Facoltà è annessa la Stazione sperimentale di silvicoltura istituita in virtù della legge 3 aprile 1921, n. 742 (art. 2 R. D. L. 6 novembre 1924, numero 1851).	215.000	
				205.520	Aumento, in dipendenza dell'art. 30 del R. D. L. 28 agosto 1931, n. 1227, e della legge 16 giugno 1932, n. 812.
				25.000	Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931 n. 1175.
				42.600	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
				— *1.100* (*)	
24	R. Istituto superiore di medicina veterinaria	Bologna	Facoltà di veterinaria........	113.000	
				228.055	Aumento, in dipendenza dell'art. 30 del R. D. L. 28 agosto 1931, n. 1227, e della legge 16 giugno 1932, n. 812,
				33.100	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II.)
				— *600* (*)	
25	R. Istituto superiore di architettura	Messina	Facoltà di veterinaria........	100.000	
				47.010	Aumento, in dipendenza dell'art. 30 del R. D. L. 28 agosto 1931, n. 1227, e della legge 16 giugno 1932, n. 812.
				12.500	Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.
				28.500	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
				— *500* (*)	

(*) *Riduzione complessiva apportata al contributo dalle leggi del bilancio in dipendenza di provvedimenti finanziari d'indole generale.*

N. d'ordine	Regie Università e Regi Istituti Superiori	Sede	FACOLTÀ	Contributo dello Stato	NOTE
26	R. Istituto superiore di medicina veterinaria	Milano	Facoltà di veterinaria........	142.000	
				273.085	Aumento, in dipendenza dell'art. 30 del R. D. L. 28 agosto 1931, n. 1227, e della legge 16 giugno 1932, n. 812.
				33.100	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
				— *800* (*)	
27	R. Istituto superiore di medicina veterinaria	Napoli	Facoltà di veterinaria........	63.000	
				329.380	Aumento, in dipendenza dell'art. 30 del R. D. L. 28 agosto 1931, n. 1227, e della legge 16 giugno 1932, n. 812.
				33.100	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
				— *400* (*)	
28	R. Istituto superiore di medicina veterinaria	Parma	Facoltà di veterinaria........	45.000	
				124.050	Aumento, in dipendenza dell'art. 30 del R. D. L. 28 agosto 1931, n. 1227 e della legge 16 giugno 1932, n. 812.
				33.100	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
				— *300* (*)	
29	R. Istituto superiore di medicina veterinaria	Pisa	Facoltà di veterinaria........	37.000	
				191.540	Aumento, in dipendenza dell'art. 30 del R. D. L. 28 agosto 1931, n. 1227, e della legge 16 giugno 1932, n. 812.
				33.100	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
				— *200* (*)	
30	R. Istituto superiore di medicina veterinaria	Sassari	Facoltà di veterinaria........	60.000	
				25.170	Aumento, in dipendenza dell'art. 30 del R. D. L. 28 agosto 1931, n. 1227, e della legge 16 giugno 1932, n. 812.
				30.000	Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.
				28.500	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
				— *300* (*)	
31	R. Istituto superiore di medicina veterinaria	Torino	Facoltà di veterinaria........	85.000	
				273.920	Aumento, in dipendenza dell'art. 30 del R. D. L. 28 agosto 1931, n. 1227, e della legge 16 giugno 1932, n. 812.
				22.350	Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.
				33.100	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
				— *500* (*)	

(*) ***Riduzione** complessiva apportata al contributo dalle leggi del bilancio in dipendenza di provvedimenti finanziari **d'indole generale.***

TABELLA *B* (articoli 1 e 3)

Regie Università e Regi Istituti superiori mantenuti con convenzioni tra Stato e altri Enti.

(Tabella *B*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 – Art. 1, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 – Articoli 1 e 4, R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965 – Art. 1, legge 18 marzo 1928, n. 585 – Art. 11, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Num. d'ordine	REGIE UNIVERSITÀ E REGI ISTITUTI SUPERIORI	Sede	Contributo dello Stato (I contributi per gli Istituti superiori di architettura e di scienze economiche e commerciali sono desunti dai rispettivi atti di fondazione e successive modificazioni)	NOTE
1	R. Università	Bari	1.772.324 — *254.280* (*)	Dal contributo fissato dall'art. 1 del R. D. L. 30 dicembre 1926, n. 2374, sono state dedotte L. 22.176, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III).
2	R. Università	Catania	1.497.824 — *215.330* (*)	Comprese L. 20.000, in dipendenza della legge 13 luglio 1905, n. 384, e dedotte L. 22.176, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III).
3	R. Università	Firenze	2.377.824 30.000 — *344.250* (*)	Dedotte L. 22.176, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III). Per il funzionamento della Scuola per bibliotecari e archivisti paleografi (R. D. L. 29 ottobre 1925, n. 1968).
4	R. Università	Macerata	129.900 — *21.250* (*)	Dedotte L. 20.100, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III).
5	R. Università	Messina	999.900 — *144.500* (*)	Comprese L. 20.000, in dipendenza della legge 13 luglio 1905, n. 384, e dedotte L. 20.100 in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III).
6	R. Università	Milano	273.160 — *42.500* (*)	Dedotte L. 26.840, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III).
7	R. Università	Modena	979.900 — *141.660* (*)	Dedotte L. 20.100, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III).
8	R. Università	Parma	979.900 — *141.660* (*)	Dedotte L. 20.100, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III).
9	R. Università	Perugia	739.900 — *107.670* (*)	Dal contributo fissato dall'art. 1 del R. D. L. 30 dicembre 1926, n. 2375, sono state dedotte L. 20.100 in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III).
10	R. Università	Sassari	879.900 — *127.500* (*)	Dedotte L. 20.100, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III).
11	R. Università	Siena	979.900 — *141.660* (*)	Dedotte L. 20.100, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III).

(*) *Riduzione complessiva apportata al contributo dalle leggi del bilancio in dipendenza di provvedimenti finanziari d'indole generale.*

Num. d'ordine	REGIE UNIVERSITÀ E REGI ISTITUTI SUPERIORI	Sede	Contributo dello Stato (I contributi per gli Istituti superiori di architettura e di scienze economiche e commerciali sono desunti dai rispettivi atti di fondazione e successive modificazioni)	*NOTE*
12	R. Istituto superiore d'ingegneria	Genova	150.000	
			— *21.250* (*)	
13	R. Istituto superiore d'ingegneria	Milano	379.900	Dedotte L. 20.100. in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III).
			— *56.670* (*)	
14	R. Istituto superiore d'ingegneria	Torino	1.329.900	Dedotte L. 20.100, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III).
			— *191.250* (*)	
15	R. Istituto superiore di chimica industriale	Bologna	78.100	
			— *11.070* (*)	
16	R. Istituto superiore d'architettura	Firenze	28.800	
			120.700	Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.
			27.200	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
			— *2.325* (*)	
17	R. Istituto superiore d'architettura	Napoli	28.800	
			71.000	Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.
			27.200	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
			— *2.325* (*)	
18	R. Istituto superiore d'architettura	Torino	78.250	
			86.500	Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.
			27.200	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
			— *6.330* (*)	
19	R. Istituto superiore d'architettura	Venezia	125.250	
			55.700	Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.
			27.200	Aumento, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella II).
			— *10.120* (*)	
20	R. Istituto superiore di medicina veterinaria	Perugia	40.000	Art. 4 R. D. L. 29 ottobre 1925, n. 1965, e R. D. 11 novembre 1927, n. 2241.
			290.000	Aumento, in dipendenza dell'art. 24 R. D. L. 27 ottobre 1927, n. 2135.
			— *1.700* (*)	
21	R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali	Bari	284.170	Dedotte L. 20.100. in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III).
			104.730	Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.
			— *9.000* (*)	

(*) *Riduzione complessiva apportata al contributo dalle leggi del bilancio in dipendenza di provvedimenti finanziari d'indole generale.*

Num. d'ordine	REGIE UNIVERSITÀ E REGI ISTITUTI SUPERIORI	Sede	Contributo dello Stato (I contributi per gli Istituti superiori di architettura e di scienze economiche e commerciali sono desunti dai rispettivi atti di fondazione e successive modificazioni)	NOTE
22	R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali	Catania	111.331 143.260 — *3.831* (*)	Dedotte L. 20.100, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III). Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.
23	R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali	Firenze	29.900 75.000 — *1.360* (*)	Dal contributo fissato dall'art. 2 della legge 18 marzo 1928, n. 585, sono state dedotte L. 20.100, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III). Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.
24	R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali	Genova	297.196 126.360 — *9.406* (*)	Dedotte L. 20.100, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III). Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.
25	R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali	Napoli	246.262 172.700 — *8.862* (*)	Dedotte L. 20.100, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III). Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.
26	R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali	Roma	452.007 — *14.457* (*)	Dedotte L. 20.100, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III).
27	R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali.	Torino	304.218 82.130 — *9.618* (*)	Dedotte L. 20.100, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III). Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.
28	R. Università degli studi economici e commerciali L'Università è autorizzata ad aggiungere al suo titolo, negli atti ufficiali, la menzione « Fondatore Pasquale Revoltella » (R. D. 8 agosto 1924, n. 1338).	Trieste	452.152 91.045 — *13.972* (*)	Dedotte L. 20.100, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III). Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.
29	R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali Nell'Istituto alla Facoltà di scienze economiche e commerciali, sono annesse le seguenti sezioni speciali: Sezione consolare; Sezione magistrale di economia e diritto; Sezione magistrale di computisteria e ragioneria; Sezione magistrale di lingue straniere. (Art. 1 R. D. 28 agosto 1924, n. 1618).	Venezia	377.958 161.130 — *11.888* (*)	Dedotte L. 20.100, in dipendenza della legge 8 giugno 1933, n. 629 (Tabella III). Aumento, in dipendenza degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.

(*) *Riduzione complessiva apportata al contributo dalle leggi del bilancio in dipendenza di provvedimenti finanziari d'indole generale.*

TABELLA C (art. 7).

Indennità di carica dei rettori delle Regie Università e dei direttori dei Regi Istituti superiori.

(Tabella C, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 – Art. 6, comma 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 – Art. 8, comma 3°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Rettori delle Regie Università . . . . annue L. 3.000
Rettori e Direttori dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali . . . . » » 3.000
Direttori degli altri Istituti superiori . . . . » » 2.500

Nota — Tali indennità sono soggette alla riduzione del 12 %, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

TABELLA D (articoli 63, 218 e 260).

Posti di ruolo dei professori delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori di cui alla Tabella A, dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, dei Regi Istituti superiori di magistero e dei direttori dei Regi Osservatori astronomici e vesuviano.

(Tabella A, annessa al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 – Art. 1, R. decreto 4 novembre 1926, n. 1956 – Tabella E, annessa al R. decreto 2 giugno 1932, n. 690 – R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261).

N. d'ordine	Regie Università e Regi Istituti Superiori	Sede	FACOLTÀ	Posti di ruolo	NOTE
1	R. Università	Bologna	a) Facoltà di giurisprudenza..	13	
			b) Facoltà di lettere e filosofia..	15	
			c) Facoltà di medicina e chirurgia	17	
			d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	14	
			e) Facoltà di farmacia	1	
				— 60	
2	R. Università	Cagliari	a) Facoltà di giurisprudenza..	9	
			b) Facoltà di lettere e filosofia	9	
			c) Facoltà di medicina e chirurgia	15	
			d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	10	
			e) Facoltà di farmacia	1	
				— 44	
3	R. Università	Genova	a) Facoltà di giurisprudenza..	13	
			b) Facoltà di lettere e filosofia	11	
			c) Facoltà di medicina e chirurgia	17	
			d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	13	
			e) Facoltà di farmacia........	1	
				— 55	
4	R. Università	Napoli	a) Facoltà di giurisprudenza..	16	
			b) Facoltà di lettere e filosofia	15	
			c) Facoltà di medicina e chirurgia	24	R. decreto 29 luglio 1933, numero 1079.
			d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	19	
			e) Facoltà di farmacia........	1	
				— 75	

N. d'ordine	Regie Università e Regi Istituti Superiori	Sede	FACOLTÀ	Posti di ruolo	NOTE
5	R. Università	Padova	a) Facoltà di giurisprudenza...	13	
			b) Facoltà di lettere e filosofia	14	
			c) Facoltà di medicina e chirurgia	17	
			d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	14	
			e) Facoltà di farmacia........	1	
			f) Scuola di statistica........	—	
				— 59	
6	R. Università	Palermo	a) Facoltà di giurisprudenza..	13	
			b) Facoltà di lettere e filosofia	14	
			c) Facoltà di medicina e chirurgia	16	
			d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	14	
			e) Facoltà di farmacia........	1	
				— 58	
7	R. Università	Pavia	a) Facoltà di giurisprudenza..	12	
			b) Facoltà di scienze politiche	3	Nella Facoltà di scienze politiche vi è inoltre un posto di ruolo a carico degli Enti locali (art. 5 R. D. L. 7 gennaio 1926, n. 181).
			c) Facoltà di lettere e filosofia	11	
			d) Facoltà di medicina e chirurgia	16	
			e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	12	
			f) Facoltà di farmacia........	1	
				— 55	
8	R. Università	Pisa	a) Facoltà di giurisprudenza..	13	
			b) Facoltà di lettere e filosofia	14	
			c) Facoltà di medicina e chirur.	16	
			d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	14	
			e) Facoltà di farmacia........	1	
				— 58	
9	R. Università	Roma	a) Facoltà di giurisprudenza..	18	
			b) Facoltà di scienze politiche	7	
			c) Facoltà di lettere e filosofia	33	Sette dei posti di ruolo della Facoltà di lettere e filosofia sono riservati ad insegnamenti che si riferiscono agli studi di paletnologia, di archeologia e di storia dell'arte (art. 13 legge 16 giugno 1932, n. 812); un posto di ruolo è riservato all'insegnamento della lingua e letteratura polacca (art. 1 R.D.L. 4 ottobre 1928, n. 2289).
			d) Facoltà di medicina e chirurgia	26	Un posto di ruolo della Facoltà di medicina e chirurgia è riservato all'insegnamento della clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie (art. 1 R. D. L. 4 ottobre 1928, numero 2289) e un altro posto è riservato all'insegnamento della clinica delle malattie tropicali e subtropicali (art. 3 R. D. L. 18 dicembre 1930, n. 1837).
			e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	21	
			f) Facoltà di farmacia........	1	
			g) Scuola di statistica........	2	Un posto di ruolo della Scuola di statistica è riservato all'insegnamento della statistica (art. 2 R. D. L. 18 dicembre 1930, n. 1837).
				— 108	

N. d'ordine	Regie Università e Regi Istituti Superiori	Sede	FACOLTÀ	Posti di ruolo	*NOTE*
10	R. Università	Torino	*a*) Facoltà di giurisprudenza.. *b*) Facoltà di lettere e filosofia *c*) Facoltà di medicina e chirurgia *d*) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali *e*) Facoltà di farmacia........	14 17 17 14 1 — 63	
			Totale posti di ruolo RR. Università	635	
11	R. Istituto superiore di ingegneria	Bologna	Facoltà d'ingegneria	11	
12	R. Istituto superiore di ingegneria	Napoli	Facoltà d'ingegneria........	17	
13	R. Istituto superiore di ingegneria	Padova	Facoltà d'ingegneria.........	11	
14	R. Istituto superiore di ingegneria	Palermo	Facoltà d'ingegneria	11	
15	R. Istituto superiore di ingegneria	Pisa	Facoltà d'ingegneria	9	
16	R. Istituto superiore di ingegneria	Roma	*a*) Facoltà d'ingegneria....... *b*) Scuola d'ingegneria mineraria *c*) Scuola d'ingegneria aeronautica	16 3 5 — 24	Un posto di ruolo della Facoltà d'ingegneria è riservato all'insegnamento delle trasmissioni e misure speciali telegrafiche e telefoniche (articolo 1 R. D. L. 23 ottobre 1930, n. 1411).
			Totale posti di ruolo RR. Istituti superiori d'ingegneria. . . .	83	
17	R. Istituto superiore di architettura	Roma	Facoltà d'architettura........	7	
			Totale......	7	
18	R. Istituto superiore agrario	Bologna	Facoltà di agraria............	7	
19	R. Istituto superiore agrario	Milano	Facoltà di agraria............	12	
20	R. Istituto superiore agrario	Perugia	Facoltà di agraria............	12	
21	R. Istituto superiore agrario	Pisa	Facoltà di agraria............	6	
22	R. Istituto superiore agrario	Portici	Facoltà di agraria............	13	

N. d'ordine	Regie Università e Regi Istituti Superiori	Sede	FACOLTÀ	Posti di ruolo	NOTE
23	R. Istituto superiore agrario e forestale	Firenze	Facoltà agraria e forestale...	13	Vi è inoltre un posto di ruolo, a carico degli Enti locali, riservato all'insegnamento del diritto agrario (art. 2 Regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1658).
			Totale posti di ruolo RR. Istituti superiori agrari......	63	
24	R. Istituto superiore di medicina veterinaria	Bologna	Facoltà di veterinaria........	6	
25	R. Istituto superiore di medicina veterinaria	Messina	Facoltà di veterinaria........	3	
26	R. Istituto superiore di medicina veterinaria	Milano	Facoltà di veterinaria........	6	
27	R. Istituto superiore di medicina veterinaria	Napoli	Facoltà di veterinaria........	5	
28	R. Istituto superiore di medicina veterinaria	Parma	Facoltà di veterinaria........	3	
29	R. Istituto superiore di medicina veterinaria	Pisa	Facoltà di veterinaria........	4	
30	R. Istituto superiore di medicina veterinaria	Sassari	Facoltà di veterinaria........	2	
31	R. Istituto superiore di medicina veterinaria	Torino	Facoltà di veterinaria........	6	
			Totale posti di ruolo RR. Istituti superiori di medicina veterinaria	35	
32	R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali	Bari	Facoltà di scienze economiche e commerciali	11	
33	R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali	Catania	Facoltà di scienze economiche e commerciali	11	
34	R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali	Firenze	Facoltà di scienze economiche e commerciali	8	
35	R. Istituto superiore di scienze economiche e commer-	Genova	Facoltà di scienze economiche e commerciali	11	

N. d'ordine	Regie Università e Regi Istituti Superiori	Sede	FACOLTÀ	Posti di ruolo	NOTE
36	R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali	Napoli	Facoltà di scienze economiche e commerciali	11	
37	R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali	Roma	Facoltà di scienze economiche e commerciali	15	R. D. 22 gennaio 1925, n. 279. Vi è inoltre un posto di ruolo, riservato all' insegnamento complementare di economia e legislazione agraria. La spesa relativa è a carico del Consiglio provinciale della economia corporativa di Roma (R. D. 17 marzo 1927 n. 459).
38	R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali	Torino	Facoltà di scienze economiche e commerciali	9	
39	R. Università degli studi economici e commerciali	Trieste	Facoltà di scienze economiche e commerciali	13	Ivi compresi due posti di professori di materie complementari (art. 3 R. D. L. 7 novembre 1920, n. 1667).
40	R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali	Venezia	Facoltà di scienze economiche e commerciali	14	
			Totale posti di ruolo RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali......	103	
41	R. Istituto superiore di magistero	Firenze	—	7	Due posti sono riservati esclusivamente per gli insegnamenti di lingue e letterature straniere moderne (articolo 38 R. D. L. 4 settembre 1925, n. 1604).
42	R. Istituto superiore di magistero	Messina	—	6	
43	R. Istituto superiore di magistero	Roma	—	8	Due posti sono riservati esclusivamente per gli insegnamenti delle lingue e letterature straniere moderne (art. 38 R. D. L. 4 settembre 1925, n. 1604).
			Totale posti di ruolo RR. Istituti superiori di magistero..	21	
	RR. Osservatorî astronomici	..	—	4	
	Regio Osservatorio vesuviano	..	—	1	
			Totale......	5	

RIEPILOGO

1 — Regie Università	Posti di ruolo		n.	635
2 — Regi Istituti superiori d'ingegneria	»	»	»	83
3 — Regio Istituto superiore d'architettura di Roma	»	»	»	7
4 — Regi Istituti superiori agrari	»	»	»	63
5 — Regi Istituti superiori di medicina veterinaria	»	»	»	35
6 — Regi Istituti superiori di magistero	»	»	»	21
7 — Regi Osservatori astronomici e vesuviano	»	»	»	5
				849

Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali . . Posti di ruolo n. 103

Nota. — I professori di ruolo che per effetto del R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261, risultino in eccedenza rispetto ai singoli ruoli organici sono considerati in soprannumero fino al riassorbimento per successive vacanze.

TABELLA *E* (articoli 99 e 201).

Misura minima degli emolumenti spettanti ai professori di ruolo delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori di cui alla Tabella B e delle Università e Istituti superiori liberi.

(Tabella *E*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. - Art. 106, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

a) *Stipendio e aumenti periodici di stipendio*:

Stipendio iniziale	L. 12.000
» al conseguimento della nomina a ordinario	» 14.000
» al compimento del 5° anno di ordinario	» 15.500
» » 10° » »	» 17.000
» » 15° » »	» 18.500

b) *Indennità accademiche*:

Professori straordinari	L. 4.000
» ordinari	» 6.000

Nota. — Le Università e gli Istituti superiori liberi non sono tenuti a corrispondere ai professori di ruolo gli emolumenti di cui alla lettera *b*).

TABELLA *F* (art. 124).

Tasse per il conferimento e per l'esercizio della libera docenza.

(Tabella *F* allegata al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

Tassa per il conferimento della libera docenza	L. 500
Tassa per l'esercizio della libera docenza	» 250

TABELLA *G* (art. 139).

Ruolo organico dei direttori amministrativi delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori.

(*Gruppo A*).

(Tabella *I*, Legge 8 giugno 1933, n. 629).

CLASSE	Grado	Numero	ISTITUTI CUI I POSTI SONO ASSEGNATI (Vedi nota)
Direttori amministrativi di 1ª classe..........	VI	6	1. – R. Università di Bologna. 2. – » » Milano. 3. – » » Napoli. 4. – » » Padova. 5. – » » Roma. 6. – » » Torino.
Direttori amministrativi di 2ª classe..........	VII	8	1. – R. Università di Bari. 2. – » » Cagliari. 3. – » » Catania. 4. – » » Firenze. 5. – » » Genova. 6. – » » Palermo. 7. – » » Pavia. 8. – » » Pisa.
Direttori amministrativi di 3ª classe..........	VIII	21	1. – R. Università di Macerata. 2. – » » Messina. 3. – » » Modena. 4. – » » Parma. 5. – » » Perugia. 6. – » » Sassari. 7. – » » Siena. 8. – R. Istituto superiore d'ingegneria di Milano. 9. – » » Napoli. 10. – » » Roma. 11. – » » Torino. 12. – R. Istituto superiore agrario di Portici. 13. – R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari. 14. – » » Catania. 15. – » » Firenze. 16. – » » Genova. 17. – » » Napoli. 18. – » » Roma. 19. – » » Torino. 20. – » » Venezia. 21. – R. Università degli studi economici e commerciali di Trieste.

Nota. — Per speciali esigenze di servizio, il Ministro, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero, può temporaneamente assegnare a un Istituto superiore un direttore amministrativo di grado diverso da quello previsto nella presente tabella.

TABELLA *H*, (art. 152).

Tasse e sopratasse scolastiche per le Università e per gli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B.

(Tabella *G*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 – Art. 1, R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656 – Art. 5, comma 1°, R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527 – Tabella *A*, annessa al R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 – Art. 30, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 – Art. 7, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 – Articoli 6 e 7 R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, – Art. 19, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 – Art. 40 e tabella *A*, annessa al R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

FACOLTÀ	Tassa di immatricolazione	Tassa annuale di iscrizione	Tassa di licenza del biennio propedeutico	Tassa di laurea o di diploma	Sopratassa annuale per esami di profitto	Sopratassa per esami di laurea o di diploma	Sopratassa di ripetizione: per ciascun esame di profitto	Sopratassa di ripetizione: Per l'esame di laurea, di diploma o di licenza	Tassa annuale per gli studenti fuori corso
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Giurisprudenza	300	750	—	300	150	75	20	50	100
Scienze politiche	300	750	—	300	150	75	20	50	100
Scienze economiche e commerciali	300	450	—	300	150	75	20	50	100
Lettere e filosofia	300	400	—	300	150	75	20	50	100
Medicina e chirurgia	300	800	—	300	150	75	20	50	100
Medicina veterinaria	300	400	—	300	150	75	20	50	100
Farmacia:									
a) corso di farmacia	300	650	—	300	150	75	20	50	100
b) corso di chimica e farmacia	300	550	—	300	150	75	20	50	100
Scienze matematiche, fisiche e naturali	300	400	—	300	150	75	20	50	100
Ingegneria:									
a) biennio propedeutico	300	700	100	—	150	—	20	50	100
b) triennio di applicazione	225	900	—	300	150	75	20	50	100
Architettura	300	850	—	300	150	75	20	50	100
Agraria	300	400	—	300	150	75	20	50	100

NOTE.

1. – La sopratassa annuale per gli esami di profitto (colonna n. 5) è dovuta da tutti gli studenti in corso di studi, nonchè dagli studenti fuori corso che sostengono esami.

2. – La tassa annuale per gli studenti fuori corso (colonna n. 9) è dovuta dagli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studenti ai sensi dell'art. 149.

3. – Agli studenti iscritti alla Scuola per bibliotecari e archivisti paleografi presso la R. Università di Firenze si applicano, per quanto concerne le tasse e le sopratasse scolastiche, le disposizioni vigenti per gli studenti della Facoltà di lettere e filosofia (Art. 4 R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1968).

4. – Le tasse e le sopratasse delle Scuole d'ingegneria aeronautica e d'ingegneria mineraria istituite presso il R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma sono quelle stabilite per la Facoltà d'ingegneria (Art. 3, comma 2°, R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760 – Art. 4, R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 507).

5. – Gli ingegneri del Corpo Reale delle miniere e i funzionari dello Stato, che frequentano i corsi di perfezionamento istituiti, rispettivamente, presso la Scuola di ingegneria mineraria del R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma e presso la Facoltà di scienze politiche della R. Università di Roma, sono tenuti soltanto al pagamento di una tassa di esami di L. 100 al termine dei corsi medesimi (Art. 4, comma 2°, R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 507 – Art. 5, comma 2°, R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527).

6. – Coloro che ottengono il riconoscimento, a norma dell'art. 170, di titoli accademici conseguiti all'estero debbono pagare la tassa di laurea o di diploma (colonna n. 4). Coloro che pel riconoscimento di titoli conseguiti all'estero debbono sostenere esami di profitto, di laurea o di diploma sono tenuti al pagamento anche delle relative sopratasse (Art. 17, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 – Art. 12, comma ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

7. – Coloro i quali conseguano diplomi di specializzazione nei vari rami professionali presso le Scuole speciali o presso le Scuole e i Corsi di perfezionamento, istituiti nelle Università e negli Istituti superiori sono tenuti a versare all'Erario L. 200 per tassa di diploma (Art. 52, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

TABELLA *I* (art. 158, 225 e 237).

Diritti di segreteria.

(Tabella *H*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 – Tabella *B*, annessa al R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 – Art. 47, ultimo comma, e 65, ultimo comma, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

a) Per ogni certificato, copia o estratto di atti o registri . . . . L. 3 —(1)

b) Per rilascio di lauree o diplomi che si conferiscono al termine degli studi . . . . » 3,50(2)

(1) Non compreso il costo della carta bollata o della corrispondente marca.

(2) Gli studenti delle Università e Istituti superiori, presso i quali le lauree e diplomi vengono rilasciati in pergamena, ne devono versare separatamente il costo.

TABELLA *L* (art. 173).

Professioni per esercitare le quali è necessario aver superato l'esame di Stato.

(Tabella annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 – Art. 3, R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 507 – Art. 1, R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1755 – Art. 6, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 – Art. 59, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 – Art. 43, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

PROFESSIONI	LAUREA O DIPLOMA richiesto per l'ammissione all'esame di Stato
Procuratore legale	Laurea in giurisprudenza.
Avvocato	Id. id.
Notaro	Id. id.
Medico chirurgo	Laurea in medicina e chirurgia.
Farmacista	Laurea in chimica e farmacia. Laurea o diploma in farmacia.
Ingegnere	Laurea in ingegneria civile. Laurea in ingegneria industriale. Laurea in ingegneria navale. Laurea in ingegneria mineraria.
Architetto	Laurea in architettura. Laurea in ingegneria civile.
Chimico	Laurea in chimica. Laurea in chimica e farmacia. Laurea in chimica industriale.
Veterinario	Laurea in medicina veterinaria.
Agronomo	Laurea in scienze agrarie.
Perito forestale	Laurea in scienze forestali. Diploma di perito forestale.
Professionista in materia di economia e commercio	Laurea in scienze economiche e commerciali (eccezione fatta per quella della sezione di magistero di lingue estere del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia). Lauree in scienze economiche, politiche e sociali. Laurea in scienze economico-marittime.

NOTE.

1. – Per la professione d'insegnante di materie impartite negli Istituti medi d'istruzione valgono le norme di cui all'art. 179, comma 2°, e i titoli richiesti per l'ammissione ai singoli esami di concorso sono stabiliti dal regolamento dei concorsi per le scuole medie.

2. – Nessuno può esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria se non abbia superato l'esame di Stato in medicina e chirurgia, salvi i diritti acquisiti dai laureati in medicina e chirurgia che si trovino nelle condizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 326 del presente T. U. e da coloro che sono legalmente abilitati a esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria, in virtù di disposizioni anteriori a quelle contenute nel R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1755.

TABELLA *M* (art. 223).

Posti di ruolo del personale subalterno (bidelli e custodi) dei Regi Istituti superiori di magistero.

(Tabella *M*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

R. Istituto superiore di magistero di	Firenze	N. 4
» » »	Messina	» 4
» » »	Roma	» 4

Nota. — Il trattamento economico del personale subalterno dei Regi Istituti superiori di magistero è quello di cui all'allegato *V*, tabella n. 4, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

TABELLA *N* (art. 225).

Tasse e sopratasse scolastiche per i Regi Istituti superiori di magistero.

(Tabella *N*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1 R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656 - Articoli 39 e 40 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

CORSI PEL CONSEGUIMENTO DEI DIPLOMI di cui all'art. 213	Tassa di concorso per l'iscrizione	Tassa di immatricolazione	Tassa annuale di iscrizione	Tassa di diploma	Sopratassa annuale per esami di profitto	Sopratassa per esami di diploma	Sopratasse di ripetizione: per ciascun esame di profitto	Sopratasse di ripetizione: per l'esame di diploma	Tassa annuale per gli studenti fuori corso
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Corso pel conseguimento dei diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*)	50	150	350	150	140	75	20	50	100
Corso pel conseguimento del diploma di cui alla lettera *c*)	30	20	100	100	100	40	20	50	100

NOTE.

1. — La sopratassa annuale per gli esami di profitto (colonna 5) è dovuta da tutti gli studenti in corso di studi, nonchè dagli studenti fuori corso che sostengono esami.

2. — La tassa annuale per gli studenti fuori corso (colonna 9) è dovuta dagli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studenti ai sensi dell'art. 149.

TABELLA *O* (art. 237).

Tasse e sopratasse scolastiche per il R. Istituto orientale di Napoli, il R. Istituto superiore navale di Napoli e la R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma.

(Articoli 39 e 40 e tabella *B*, annessa al R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 – Legge 16 giugno 1932, n. 812).

ISTITUTI	Tassa di immatricolazione	Tassa annuale di iscrizione	Tassa di laurea o di diploma	Sopratassa annuale per esami di profitto	Sopratassa per esami di laurea o di diploma	Sopratasse di ripetizione: per ciascun esame di profitto	Sopratasse di ripetizione: per l'esame di laurea o di diploma	Tassa annuale per gli studenti fuori corso
	1	2	3	4	5	6	7	8
R. Istituto orientale:								
a) corso inferiore	150	350	150	150	75	20	50	100
b) corso superiore	150	450	300	150	75	20	50	100
R. Istituto superiore navale	300	450	300	150	75	20	50	100
R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile	150	250	250	150	75	20	50	100

NOTE.

1. – Nel R. Istituto orientale di Napoli gli esterni sono tenuti a pagare le tasse d'immatricolazione e di diploma e le sopratasse per gli esami di profitto e di diploma. Sono esterni coloro che, a norma dello statuto, sono ammessi direttamente agli esami di profitto o di diploma per le lingue dell'Asia e dell'Africa e agli esami di profitto o di diploma per interprete.

2. – La sopratassa annuale per gli esami di profitto (colonna 4) è dovuta da tutti gli studenti in corso di studi, nonchè dagli studenti fuori corso che sostengono esami.

3. – La tassa annuale per gli studenti fuori corso (colonna 8) è dovuta dagli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studenti ai sensi dell'art. 149.

TABELLA *P* (articoli 260 e 267).

Personale scientifico, tecnico e subalterno dei Regi Osservatori astronomici e del R. Osservatorio vesuviano

(Tabella *E*, allegata al R. decreto 2 giugno 1932, n. 690).

I. — OSSERVATORI ASTRONOMICI:

Personale scientifico (Gruppo A):

Grado 7° — Astronomi di 1ª classe 3
Grado 8° — Astronomi di 2ª classe 4
Grado 9° — Astronomi aggiunti 9
Grado 10° — Assistenti 12

28

Personale tecnico e subalterno:

Tecnici 8
Bidelli e custodi 16

24

II. — OSSERVATORIO VESUVIANO:

Personale scientifico (Gruppo A):

Grado 8° — Conservatore 1
Grado 10° — Assistente 1

2

Personale subalterno:

Custode 1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

SUPPLEMENTO ordinario alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 283 del 7 dicembre 1933 - Anno XII

N. 72

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Estrazione dei premi sulle obbligazioni « Serie speciale 4,50 % Istituto per la Ricostruzione Industriale » e « Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) nonchè sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni.

AVVISO.

Si notifica che nei giorni 1 a 4 dicembre 1933-XII sono state eseguite, con le prescritte formalità, le operazioni annunziate nell'avviso del 13 novembre 1933-XII, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 263 del 14 stesso mese, in ordine alle obbligazioni « Serie speciale 4,50 % Istituto per la Ricostruzione industriale », e « Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª Emissione), e cioè:

1) Sorteggio di n. 5 (cinque) premi di L. 1.000.000 ciascuno sulle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale »;

2) sorteggio di n. 3 (tre) premi di L. 1.000.000 ciascuno sulle obbligazioni « Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato » 1ª emissione;

3) Sorteggio di n. 3 premi di L. 1.000.000 ciascuno sulle obbligazioni « Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato » 2ª emissione;

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato – 1ª Emissione – di numero 1000 carte ferroviarie di libera circolazione in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese;

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni « Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato » – 2ª Emissione – di numero 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, di prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese.

6) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni « Serie speciale 4,50 % Istituto per la Ricostruzione Industriale » e cioè:

n.	3727	Titoli da	1	obbligazione	
»	780	»	5	obbligazioni	
»	1600	»	10	»	
»	370	»	25	»	
»	485	»	50	»	e così in

totale n. 6962 Titoli rappresentanti numero 57.127 obbligazioni per un capitale nominale di L. 28.563.500.

7) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato – 1ª Emissione, e cioè:

n.	988	Titoli da	1	obbligazione	
»	280	»	5	obbligazioni	
»	500	»	10	»	
»	130	»	25	»	
»	130	»	50	»	e così in

totale n. 2028 Titoli rappresentanti numero 17.138 obbligazioni per un capitale nominale di L. 8.569.000.

Poichè i titoli da 50 obbligazioni sono stati convertiti in titoli da una, cinque e dieci obbligazioni, si sono considerati sorteggiati per il rimborso, in luogo dei titoli da 50 obbligazioni estratti, i corrispondenti titoli di taglio minore emessi in loro sostituzione.

8) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni « Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato » 2ª Emissione, e cioè:

n.	2588	Titoli da	1 obbligazione	
»	420	»	5 obbligazioni	
»	1.070	»	10 »	
»	70	»	25 »	e così in

totale n. 4.148 titoli rappresentanti n. 17.138 obbligazioni per un capitale nominale di L. 8.569.000.

Elenco delle obbligazioni « Serie speciale 4,50 % Istituto per la Ricostruzione Industriale » e « Serie speciale Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) sorteggiate nell'estrazione del 1° dicembre 1933-XII e giorni successivi, per l'assegnazione dei premi.

Elenco delle obbligazioni vincenti il premio di L. 1.000.000 (lire un milione) ciascuna.

Obbligazioni

« Serie speciale 4,50 % Istituto per la Ricostruzione Industriale ».

Obbligazioni numero	
0.189.587	(centottantanovemila cinquecentottantasette), compresa nel titolo da 5 obbligazioni numero 11.918.
1.697.023	(un milione seicentonovantasettemila ventitre, compresa nel titolo da 50 obbligazioni numero 10.941.
0.734.897	(settecentotrentaquattromila ottocentonovantasette), compresa nel titolo da 10 obbligazioni numero 46.990.
1.872.104	(un milione ottocentosettantaduemila centoquattro), compresa nel titolo da 50 obbligazioni numero 14.443.
0.412.045	(quattrocentododicimila quarantacinque), compresa nel titolo da 10 obbligazioni numero 14.705.

Obbligazioni

« Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato ».

1ª EMISSIONE.

Obbligazion Numero	
870.081	(ottocentosettantamila ottantuno), compresa nel titolo da 5 obbligazioni numero 23.017.
505.138	(cinquecentocinquemila centotrentotto) compresa nel titolo da 10 obbligazioni numero 33.014.
140.941	(centoquarantamila novecentoquarantuno), compresa nel titolo da 5 obbligazioni numero 13.189.

2ª EMISSIONE.

Obbligazione Numero	
1.341.104	(un milione trecentoquarantunomila centoquattro) appartenente al titolo da una obbligazione recante lo stesso numero.
1.835.797	(un milione ottocentotrentacinquemila settecentonovantasette) compresa nel titolo da 10 obbligazioni n. 95.580.
1.653.099	(un milione seicentocinquantatremila novantanove), compresa nel titolo da 10 obbligazioni numero 77.310.

Il pagamento dei premi verrà eseguito presso la Banca d'Italia a partire dal 24 dicembre 1933-XII dietro domanda da presentarsi dagli interessati direttamente al Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, in Roma, via Vittorio Veneto, 89, insieme col titolo comprendente l'obbligazione sorteggiata.

Elenco delle obbligazioni « Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) sorteggiate per l'assegnazione di carte ferroviarie di libera circolazione su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese da scegliersi entro il periodo 1° luglio-30 settembre 1934.

1ª EMISSIONE.

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione				
0000229	Titolo da	1	Obbligazione	n.	000229
0000374	»	1	»		000374
0001702	»	1	»		001702
0001830	»	1	»		001830
0001906	»	1	»		001906
0001923	»	1	»		001923
0003427	»	1	»		003427
0004319	»	1	»		004319
0006615	»	1	»		006615
0006942	»	1	»		006942
0007135	»	1	»		007135
0007550	»	1	»		007550
0008078	»	1	»		008078
0008796	»	1	»		008796
0008987	»	1	»		008987
0009485	»	1	»		009485
0009982	»	1	»		009982
0010318	»	1	»		010318
0010885	»	1	»		010885
0011125	»	1	»		011125
0011413	»	1	»		011413
0013365	»	1	»		013365
0013600	»	1	»		013600
0014080	»	1	»		014080
0014460	»	1	»		014460
0014537	»	1	»		014537
0014619	»	1	»		014619
0015099	»	1	»		015099
0015918	»	1	»		015918
0016112	»	1	»		016112
0017588	»	1	»		017588
0017728	»	1	»		017728
0017770	»	1	»		017770
0018872	»	1	»		018872
0020405	»	1	»		020405
0021491	»	1	»		021491
0021673	»	1	»		021673
0022419	»	1	»		022419
0023172	»	1	»		023172
0026587	»	1	»		026587
0027621	»	1	»		027621
0028185	»	1	»		028185
0029694	»	1	»		029694
0030216	»	1	»		030216
0031067	»	1	»		031067
0031968	»	1	»		031968
0031979	»	1	»		031979

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
0033660	Titolo da	1	Obbligazione n.	033660
0034478	»	1	»	034478
0034489	»	1	»	034489
0035575	»	1	»	035575
0035722	»	1	»	035722
0036126	»	1	»	036126
0036260	»	1	»	036260
0039879	»	1	»	039879
0040260	»	1	»	040260
0041617	»	1	»	041617
0042858	»	1	»	042858
0045644	»	1	»	045644
0047682	»	1	»	047682
0047986	»	1	»	047986
0049723	»	1	»	049723
0053221	»	1	»	053221
0054357	»	1	»	054357
0056303	»	1	»	056303
0057404	»	1	»	057404
0057715	»	1	»	057715
0058394	»	1	»	058394
0062055	»	1	»	062055
0062518	»	1	»	062518
0063453	»	1	»	063453
0063690	»	1	»	063690
0064922	»	1	»	064922
0066892	»	1	»	066892
0067710	»	1	»	067710
0067762	»	1	»	067762
0069480	»	1	»	069480
0069497	»	1	»	069497
0072857	»	1	»	072857
0074421	»	1	»	074421
0074934	»	1	»	074934
0076948	Titolo da	5	Obbligazioni n.	000390
0077636	»	5	»	000528
0080299	»	5	»	001060
0080538	»	5	»	001108
0080742	»	5	»	001149
0082558	»	5	»	001512
0082612	»	5	»	001523
0083087	»	5	»	001618
0084575	»	5	»	001915
0085178	»	5	»	002036
0087800	»	5	»	002560
0090709	»	5	»	003142
0091942	»	5	»	003389
0092257	»	5	»	003452
0094491	»	5	»	003899
0095171	»	5	»	004035
0095939	»	6	»	004188
0096517	»	5	»	004304
0099641	»	5	»	004929
0100149	»	5	»	005030
0101652	»	5	»	005331
0103971	»	5	»	005795
0104436	»	5	»	005888
0106246	»	5	»	006250
0107923	»	5	»	006585
0109700	»	5	»	006940
0111507	»	5	»	007302
0112089	»	5	»	007418
0112818	»	5	»	007564
0117580	»	5	»	008516
0119209	»	5	»	008842
0119561	»	5	»	008913
0122420	»	5	»	009484
0125436	»	5	»	010088
0125943	»	5	»	010189
0126091	»	5	»	010219
0126126	»	5	»	010226
0129107	»	5	»	010822
0132290	»	5	»	011458
0133159	»	5	»	011632
0133287	»	5	»	011658
0134826	»	5	»	011966
0135222	»	5	»	012045

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
0136921	Titolo da	5	Obbligazioni n.	012385
0138178	»	5	»	012636
0138340	»	5	»	012668
0138868	»	5	»	012774
0138912	»	5	»	012783
0140022	»	5	»	013005
0141556	»	5	»	013312
0143193	»	5	»	013639
0145524	»	5	»	014105
0146152	»	5	»	014231
0146436	»	5	»	014288
0152169	»	5	»	015434
0152848	»	5	»	015570
0152932	»	5	»	015587
0153448	»	5	»	015690
0153514	»	5	»	015703
0154234	»	5	»	015847
0154578	»	5	»	015916
0154636	»	5	»	015928
0156038	»	5	»	016208
0159990	»	5	»	016998
0160781	»	5	»	017157
0161216	»	5	»	017244
0161368	»	5	»	017274
0161686	»	5	»	017338
0162538	»	5	»	017508
0167087	»	5	»	018418
0169458	»	5	»	018892
0169859	»	5	»	018972
0171370	»	5	»	019274
0171684	»	5	»	019337
0174320	»	5	»	019864
0176177	Titolo da	10	Obbligazioni n.	000118
0176179	»	10	»	000118
0177887	»	10	»	000289
0178933	»	10	»	000394
0179445	»	10	»	000445
0182066	»	10	»	000707
0183976	»	10	»	000898
0184054	»	10	»	000906
0187104	»	10	»	001211
0187113	»	10	»	001212
0189703	»	10	»	001471
0190410	»	10	»	001541
0192151	»	10	»	001716
0192161	»	10	»	001717
0192949	»	10	»	001795
0193741	»	10	»	001875
0196554	»	10	»	002156
0199540	»	10	»	002454
0201102	»	10	»	002611
0202529	»	10	»	002753
0205491	»	10	»	003050
0206343	»	10	»	003135
0207177	»	10	»	003218
0207329	»	10	»	003233
0208875	»	10	»	003388
0209906	»	10	»	003491
0210015	»	10	»	003502
0210126	»	10	»	003513
0213122	»	10	»	003813
0213443	»	10	»	003845
0213650	»	10	»	003865
0214393	»	10	»	003940
0216065	»	10	»	004107
0217775	»	10	»	004278
0217783	»	10	»	004279
0219728	»	10	»	004473
0220909	»	10	»	004591
0221299	»	10	»	004630
0224215	»	10	»	004922
0224865	»	10	»	004987
0227366	»	10	»	005237
0230789	»	10	»	005579
0231002	»	10	»	005601
0231420	»	10	»	005642
0233219	»	10	»	005822

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
0233226	Titolo da	10	Obbligazioni n.	005823
0233601	»	10	»	005861
0236727	»	10	»	006173
0237180	»	10	»	006218
0237580	»	10	»	006258
0238471	»	10	»	006348
0238603	»	10	»	006361
0242210	»	10	»	006721
0245339	»	10	»	007034
0246748	»	10	»	007175
0247062	»	10	»	007207
0250227	»	10	»	007523
0253791	»	10	»	007880
0254199	»	10	»	007920
0255267	»	10	»	008027
0255391	»	10	»	008040
0255714	»	10	»	008072
0260481	»	10	»	008549
0262450	»	10	»	008745
0264445	»	10	»	008945
0265290	»	10	»	009029
0267001	»	10	»	009201
0267985	»	10	»	009299
0268120	»	10	»	009312
0272927	»	10	»	009793
0275223	»	10	»	010023
0276163	»	10	»	010117
0284600	»	10	»	010960
0285038	»	10	»	011004
0285411	»	10	»	011042
0289000	»	10	»	011400
0289279	»	10	»	011428
0289723	»	10	»	011473
0290831	»	10	»	011584
0293790	»	10	»	011879
0294384	»	10	»	011939
0295479	»	10	»	012048
0297540	»	10	»	012254
0299487	»	10	»	012449
0299771	»	10	»	012478
0302042	»	10	»	012705
0302420	»	10	»	012742
0303480	»	10	»	012848
0303584	»	10	»	012859
0304030	»	10	»	012903
0305239	»	10	»	013024
0306992	»	10	»	013200
0308659	»	10	»	013366
0309500	»	10	»	013450
0309598	»	10	»	013460
0317248	»	10	»	014225
0317652	»	10	»	014266
0318256	»	10	»	014326
0318291	»	10	»	014330
0318328	»	10	»	014333
0321973	»	10	»	014698
0323068	»	10	»	014807
0324017	»	10	»	014902
0324445	»	10	»	014945
0324725	»	10	»	014973
0328573	»	10	»	015358
0329422	»	10	»	015443
0331541	»	10	»	015655
0331807	»	10	»	015681
0332855	»	10	»	015786
0334607	»	10	»	015961
0334684	»	10	»	015969
0334734	»	10	»	015974
0335330	»	10	»	016033
0337365	»	10	»	016237
0337627	»	10	»	016263
0339750	»	10	»	016475
0341193	»	10	»	016620
0342799	»	10	»	016780
0342946	»	10	»	016795
0343567	»	10	»	016857
0344401	»	10	»	016941
0346443	»	10	»	017145
0348673	»	10	»	017368
0350696	Titolo da	10	Obbligazioni n.	017570
0352131	»	10	»	017714
0352327	»	10	»	017733
0352462	»	10	»	017747
0352731	»	10	»	017774
0353567	»	10	»	017857
0357096	»	10	»	018210
0357747	»	10	»	018275
0364700	»	10	»	018970
0365082	»	10	»	019009
0367456	»	10	»	019246
0367524	»	10	»	019253
0368104	»	10	»	019311
0370949	»	10	»	019595
0371548	»	10	»	019655
0371754	»	10	»	019676
0371824	»	10	»	019683
0375308	»	10	»	020031
0375818	»	10	»	020082
0375922	»	10	»	020093
0377150	»	10	»	020215
0377966	»	10	»	020297
0380470	»	10	»	020547
0381198	»	10	»	020620
0381547	»	10	»	020655
0383966	»	10	»	020897
0386223	»	10	»	021123
0388318	»	10	»	021332
0388939	»	10	»	021394
0390658	»	10	»	021566
0390739	»	10	»	021574
0393516	»	10	»	021852
0395126	»	10	»	022013
0396927	»	10	»	022193
0398335	»	10	»	022334
0398755	»	10	»	022376
0398913	»	10	»	022392
0399559	»	10	»	022456
0400856	»	10	»	022586
0400881	»	10	»	022589
0401071	»	10	»	022608
0401286	»	10	»	022629
0403104	»	10	»	022811
0405548	»	10	»	023055
0409597	»	10	»	023460
0415501	»	10	»	024051
0416808	»	10	»	024181
0417581	»	10	»	024259
0418126	»	10	»	024313
0423965	»	10	»	024897
0424491	»	10	»	024950
0425264	»	10	»	025027
0425856	»	10	»	025086
0427373	»	10	»	025238
0429615	»	10	»	025462
0430655	»	10	»	025566
0432018	»	10	»	025702
0432797	»	10	»	025780
0435768	»	10	»	026077
0436272	»	10	»	026128
0437081	»	10	»	026209
0438166	»	10	»	026317
0439682	»	10	»	026469
0440026	»	10	»	026503
0442279	»	10	»	026728
0443021	»	10	»	026803
0443359	»	10	»	026836
0443646	»	10	»	026865
0444858	»	10	»	026986
0445767	»	10	»	027077
0446598	»	10	»	027160
0448618	»	10	»	027362
0451996	»	10	»	027700
0452004	»	10	»	027701
0452378	»	10	»	027738
0452959	»	10	»	027796
0453754	»	10	»	027876
0456252	»	10	»	028126

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
0456624	Titolo da	10	Obbligazioni n.	028163
0456732	»	10	»	028174
0458394	»	10	»	028340
0458658	»	10	»	028366
0459006	»	10	»	028401
0459673	»	10	»	028468
0460833	»	10	»	028584
0463656	»	10	»	028866
0464960	»	10	»	028996
0465505	»	10	»	029051
0465885	»	10	»	029089
0468643	»	10	»	029365
0470367	»	10	»	029537
0473895	»	10	»	029890
0475264	»	10	»	030027
0476166	»	10	»	030117
0480311	»	10	»	030532
0480320	»	10	»	030532
0480712	»	10	»	030572
0481274	»	10	»	030628
0481466	»	10	»	030647
0482783	»	10	»	030779
0483171	»	10	»	030818
0483281	»	10	»	030829
0485237	»	10	»	031024
0485432	»	10	»	031044
0491080	»	10	»	031608
0491897	»	10	»	031690
0495190	»	10	»	032019
0497038	»	10	»	032204
0497847	»	10	»	032285
0498164	»	10	»	032317
0501103	»	10	»	032611
0502450	»	10	»	032745
0504670	»	10	»	032967
0505116	»	10	»	033012
0505878	»	10	»	033088
0510548	»	10	»	033555
0511265	»	10	»	033627
0512786	»	10	»	033779
0514601	»	10	»	033961
0514720	»	10	»	033972
0516198	»	10	»	034120
0517300	»	10	»	034230
0517320	»	10	»	034232
0519810	»	10	»	034481
0521351	»	10	»	034636
0521491	»	10	»	034650
0522370	»	10	»	034737
0522558	»	10	»	034756
0523429	»	10	»	034843
0523648	»	10	»	034865
0525658	Titolo da	25	Obbligazioni n,	000027
0525687	»	25	»	000028
0525814	»	25	»	000033
0526109	»	25	»	000045
0526940	»	25	»	000078
0527516	»	25	»	000101
0529143	»	25	»	000166
0530454	»	25	»	000219
0533037	»	25	»	000322
0533657	»	25	»	000347
0536043	»	25	»	000442
0537117	»	25	»	000485
0539944	»	25	»	000598
0540955	»	25	»	000639
0542853	»	25	»	000715
0543776	»	25	»	000752
0544134	»	25	»	000766
0544617	»	25	»	000785
0544663	»	25	»	000787
0544667	»	25	»	000787
0545792	»	25	»	000832
0547150	»	25	»	000886
0547433	»	25	»	000898
0547579	»	25	»	000904
0548576	»	25	»	000944
0549085	Titolo da	25	Obbligazioni n.	000964
0549743	»	25	»	000990
0554254	»	25	»	001171
0556707	»	25	»	001269
0556995	»	25	»	001280
0558004	»	25	»	001321
0559540	»	25	»	001382
0562985	»	25	»	001520
0563600	»	25	»	001544
0564244	»	25	»	001570
0564681	»	25	»	001588
0566560	»	25	»	001663
0566638	»	25	»	001666
0566918	»	25	»	001677
0567217	»	25	»	001689
0567382	»	25	»	001696
0568609	»	25	»	001745
0569399	»	25	»	001776
0570275	»	25	»	001811
0571511	»	25	»	001861
0573441	»	25	»	001938
9573587	»	25	»	001944
0574785	»	25	»	001992
0576911	»	25	»	002077
0576943	»	25	»	002078
0577677	»	25	»	002108
0578415	»	25	»	002137
0578789	»	25	»	002152
0578887	»	25	»	002156
0579886	»	25	»	002196
0580674	»	25	»	002227
0582462	»	25	»	002299
0585227	»	25	»	002410
0585511	»	25	»	002421
0590230	»	25	»	002610
0593067	»	25	»	002723
0595691	»	25	»	002828
0595849	»	25	»	002834
0596371	»	25	»	002855
0598652	»	25	»	002947
0599146	»	25	»	002966
0599516	»	25	»	002981
0602488	»	25	»	003100
0604061	»	25	»	003163
0606079	»	25	»	003244
0607018	»	25	»	003281
0607123	»	25	»	003285
0608610	»	25	»	003345
0608709	»	25	»	003349
0609000	»	25	»	003360
0609997	»	25	»	003400
0611204	»	25	»	003449
0612116	»	25	»	003485
0612366	»	25	»	003495
0612446	»	25	»	003498
0614133	»	25	»	003566
0614213	»	25	»	003569
0615172	»	25	»	003607
0615854	»	25	»	003635
0616028	»	25	»	003642
0617426	»	25	»	003698
0617708	»	25	»	003709
0622317	»	25	»	003893
0622412	»	25	»	003897
0622905	»	25	»	003917
0623799	»	25	»	003952
0625680	»	25	»	004028
0626364	»	25	»	004055
0627797	»	25	»	004112
0627804	»	25	»	004113
0630242	»	25	»	004210
0630680	»	25	»	004228
0632310	»	25	»	004293
0632733	»	25	»	004310
0632879	»	25	»	004316
0633843	»	25	»	004354
0634346	»	25	»	004374
0635452	»	25	»	004419

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
0636935	Titolo da	25	Obbligazioni n.	004478
0637060	»	25	»	004480
0637236	»	25	»	004490
0637385	»	25	»	004496
0637567	»	25	»	004503
0638065	»	25	»	004523
0639638	»	25	»	004586
0646764	»	25	»	004871
0648585	»	25	»	004944
0650387	»	25	»	005016
0652985	»	25	»	005120
0653954	»	25	»	005159
0655036	»	25	»	005202
0656289	»	25	»	005252
0659506	»	25	»	005381
0659646	»	25	»	005386
0661483	»	25	»	005460
0662425	»	25	»	005497
0666084	»	25	»	005644
0666430	»	25	»	005658
0667843	»	25	»	005714
0671144	»	25	»	005846
0673514	»	25	»	005941
0675489	»	25	»	006020
0680308	»	25	»	006213
0680881	»	25	»	006236
0681816	»	25	»	006273
0687185	»	25	»	006488
0687589	»	25	»	006504
0691306	»	25	»	006653
0693212	»	25	»	006729
0693486	»	25	»	006740
0693530	»	25	»	006742
0693674	»	25	»	006747
0694221	»	25	»	006769
0695820	»	25	»	006833
0696457	»	25	»	006859
0697269	»	25	»	006889
0698190	»	25	»	006928
0700127	»	25	»	007006
0701537	»	25	»	007062
0702064	»	25	»	007083
0703195	»	25	»	007128
0704138	»	25	»	007166
0705038	»	25	»	007202
0708638	»	25	»	007346
0713821	»	25	»	007553
0716467	»	25	»	007659
0718248	»	25	»	007730
0718317	»	25	»	007733
0721275	»	25	»	007851
0721879	»	25	»	007876
0721905	»	25	»	007877
0722338	»	25	»	007894
0723534	»	25	»	007942
0724425	»	25	»	007977
0726155	»	25	»	008047
0726761	»	25	»	008071
0727198	»	25	»	008088
0728047	»	25	»	008122
0731360	»	25	»	008255
0732384	»	25	»	008296
0734279	»	25	»	008372
0734672	»	25	»	008387
0735847	»	25	»	008434
0737181	»	25	»	008488
0741412	»	25	»	008657
0741689	»	25	»	008668
0742110	»	25	»	008685
0744007	»	25	»	008761
0745265	»	25	»	008811
0747461	»	25	»	008899
0747776	»	25	»	008912
0749032	»	25	»	008962
0749517	»	25	»	008981

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
0750401	Titolo da	1	Obbligazione n.	750401
0752334	»	1	»	752334
0753436	»	1	»	753436
0754229	»	1	»	754229
0754880	»	1	»	754880
0756442	»	1	»	756442
0757736	»	1	»	757736
0757865	»	1	»	757865
0759026	»	1	»	759026
0759144	»	1	»	759144
0759747	»	1	»	759747
0760714	»	1	»	760714
0764255	»	1	»	764255
0764698	»	1	»	764698
0764920	»	1	»	764920
0770073	»	1	»	770073
0770252	»	1	»	770252
0771771	»	1	»	771771
0775939	»	1	»	775939
0776374	»	1	»	776374
0776505	»	1	»	776505
0777020	»	1	»	777020
0778354	»	1	»	778354
0781485	»	1	»	781485
0782919	»	1	»	782919
0783995	»	1	»	783995
0786202	»	1	»	786202
0786728	»	1	»	786728
0786789	»	1	»	786789
0787117	»	1	»	787117
0788135	»	1	»	788135
0788358	»	1	»	788358
0789795	»	1	»	789795
0791280	»	1	»	791280
0792330	»	1	»	792330
0792689	»	1	»	792689
0794545	»	1	»	794545
0796178	»	1	»	796178
0798720	»	1	»	798720
0803907	»	1	»	803907
0805744	»	1	»	805744
0807284	»	1	»	807284
0807984	»	1	»	807984
0809608	»	1	»	809608
0810161	»	1	»	810161
0810578	»	1	»	810578
0811896	»	1	»	811896
0813162	»	1	»	813162
0813403	»	1	»	813403
0817664	»	1	»	817664
0817739	»	1	»	817739
0818410	»	1	»	818410
0818855	»	1	»	818855
0818898	»	1	»	818898
0819130	»	1	»	819130
0820490	»	1	»	820490
0821157	»	1	»	821157
0821925	»	1	»	821925
0822604	»	1	»	822604
0822616	»	1	»	822616
0822745	»	1	»	822745
0823231	»	1	»	823231
0826102	»	1	»	826102
0827219	»	1	»	827219
0828184	»	1	»	828184
0830073	»	1	»	830073
0832850	»	1	»	832850
0833059	»	1	»	833059
0833531	»	1	»	833531
0835718	»	1	»	835718
0836740	»	1	»	836740
0838329	»	1	»	838329
0840343	»	1	»	840343
0840758	»	1	»	840758
0843198	»	1	»	843198

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
0843784	Titolo da	1	Obbligazione n.	843784
0844135	»	1	»	844135
0845548	»	1	»	845548
0846533	»	1	»	846533
0846686	»	1	»	846686
0847504	»	1	»	847504
0847821	»	1	»	847821
0850361	»	1	»	850361
0850467	»	1	»	850467
0851890	»	1	»	851890
0852342	»	1	»	852342
0854618	»	1	»	854618
0858640	Titolo da	5	Obbligazioni n.	020728
0859715	»	5	»	020943
0860942	»	5	»	021189
0861215	»	5	»	021243
0862274	»	5	»	021455
0864276	»	5	»	021856
0868888	»	5	»	022778
0871062	»	5	»	023213
0871483	»	5	»	023297
0872040	»	5	»	023408
0872853	»	5	»	023571
0875989	»	5	»	024198
0877079	»	5	»	024416
0879425	»	5	»	024885
0879767	»	5	»	024954
0879840	»	5	»	024968
0880116	»	5	»	025024
0882922	»	5	»	025585
0885165	»	5	»	026033
0886243	»	5	»	026249
0887870	»	5	»	026574
0888741	»	5	»	026749
0889399	»	5	»	026880
0890042	»	5	»	027189
0890969	»	5	»	027194
0891488	»	5	»	027298
0891867	»	5	»	027374
0892004	»	5	»	027401
0893899	»	5	»	027780
0894459	»	5	»	027892
0896099	»	5	»	028220
0896440	»	5	»	028288
0897963	»	5	»	028593
0901083	Titolo da	10	Obbligazioni n.	035109
0902594	»	10	»	035260
0904267	»	10	»	035427
0904564	»	10	»	035457
0904906	»	10	»	035491
0905097	»	10	»	035510
0908035	»	10	»	035804
0908084	»	10	»	035809
0909770	»	10	»	035977
0911724	»	10	»	036173
0912438	»	10	»	036244
0913185	»	10	»	036319
0913577	»	10	»	036358
0916086	»	10	»	036609
0918187	»	10	»	036819
0918202	»	10	»	036821
0918356	»	10	»	036836
0919258	»	10	»	036926
0920749	»	10	»	037075
0921479	»	10	»	037148
0922655	»	10	»	037266
0922985	»	10	»	037299
0924322	»	10	»	037433
0925155	»	10	»	037516
0925346	»	10	»	037535
0925422	»	10	»	037543
0925726	»	10	»	037573
0925825	»	10	»	037583
0925957	»	10	»	037596
0927495	»	10	»	037750
0929101	»	10	»	037911
0929686	Titolo da	10	Obbligazioni n.	037969
0930023	»	10	»	038003
0930283	»	10	»	038029
0931504	»	10	»	038151
0932098	»	10	»	038210
0934049	»	10	»	038405
0935353	»	10	»	038536
0940816	»	10	»	039082
0941536	»	10	»	039154
0942052	»	10	»	039206
0942689	»	10	»	039269
0945168	»	10	»	039517
0945811	»	10	»	039582
0947376	»	10	»	039738
0948152	»	10	»	039816
0948602	»	10	»	039861
0949570	»	10	»	039957
0950032	»	10	»	040004
0951030	»	10	»	040103
0952152	»	10	»	040216
0953572	»	10	»	040358
0955146	»	10	»	040515
0956450	»	10	»	040645
0956614	»	10	»	040662
0957279	»	10	»	040728
0957471	»	10	»	040748
0958409	»	10	»	040841
0961756	»	10	»	041176
0961864	»	10	»	041187
0962272	»	10	»	041228
0963689	»	10	»	041369
0964912	»	10	»	041492
0965173	»	10	»	041518
0967894	»	10	»	041790
0968069	»	10	»	041807
0968578	»	10	»	041858
0968799	»	10	»	041880
0970595	»	10	»	042060
0970927	»	10	»	042093
0973713	»	10	»	042372
0974257	»	10	»	042426
0975703	»	10	»	042571
0976105	»	10	»	042611
0981985	»	10	»	043199
0982689	»	10	»	043269
0983758	»	10	»	043376
0983841	»	10	»	043385
0986119	»	10	»	043612
0987625	»	10	»	043763
0990518	»	10	»	044052
0991694	»	10	»	044170
0993269	»	10	»	044327
0993452	»	10	»	044346
0994245	»	10	»	044425
0996891	»	10	»	044600
0997347	»	10	»	044735
0998484	»	10	»	044849
0999034	»	10	»	044904
0999246	»	10	»	044925
0999817	»	10	»	044982
1000972	»	10	»	045098
1001919	»	10	»	045192
1002510	»	10	»	045251
1002945	»	10	»	045295
1004580	»	10	»	045458
1004594	»	10	»	045460
1005679	»	10	»	045568
1005823	»	10	»	045583
1006207	»	10	»	045621
1007193	»	10	»	045720
1008030	»	10	»	045803
1008278	»	10	»	045828
1009337	»	10	»	045934
1011612	»	10	»	046162
1012338	»	10	»	046234
1012480	»	10	»	046248
1012989	»	10	»	046299
1013411	»	10	»	046342

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
1014460	Titolo da	10	Obbligazioni n.	046446
1015098	»	10	»	046510
1015172	»	10	»	046518
1016554	»	10	»	046656
1016740	»	10	»	046674
1018625	»	10	»	046863
1019328	»	10	»	046933
1019436	»	10	»	046944
1019454	»	10	»	046946
1019768	»	10	»	046977
1022131	»	10	»	047214
1022676	»	10	»	047268
1023273	»	10	»	047328
1024965	»	10	»	047497
1025589	»	10	»	047559
1026832	»	10	»	047684
1027158	»	10	»	047716
1029025	»	10	»	047903
1032459	»	10	»	048246
1035175	»	10	»	048518
1035380	»	10	»	048538
1035433	»	10	»	048544
1037803	»	10	»	048781
1038006	»	10	»	048801
1040221	»	10	»	049023
1040494	»	10	»	049050
1040555	»	10	»	049056
1041683	»	10	»	049169
1041957	»	10	»	049196
1043675	»	10	»	049368
1051137	»	10	»	050114
1052975	»	10	»	050298
1053924	»	10	»	050393
1054788	»	10	»	050479
1055281	»	10	»	050529
1057059	»	10	»	050706
1057463	»	10	»	050747
1059069	»	10	»	050907
1059114	»	10	»	050912
1060703	»	10	»	051071
1065649	»	10	»	051565
1066236	»	10	»	051624
1067934	»	10	»	051794
1069206	»	10	»	051921
1069291	»	10	»	051930
1069742	»	10	»	051975
1070428	»	10	»	052043
1071291	»	10	»	052130
1071364	»	10	»	052137
1072104	»	10	»	052211
1074538	»	10	»	052454
1075148	»	10	»	052515
1075239	»	10	»	052524
1076182	»	10	»	052619
1080705	»	10	»	053071
1082136	»	10	»	053214
1082899	»	10	»	053290
1083505	»	10	»	053351
1084582	»	10	»	053459
1084979	»	10	»	053498
1084985	»	10	»	053499
1085595	»	10	»	053560
1085937	»	10	»	053594
1086677	»	10	»	053668
1089559	»	10	»	053956
1090659	»	10	»	054066
1091438	»	10	»	054144
1092690	»	10	»	054269
1093503	»	10	»	054351
1093614	»	10	»	054362
1094192	»	10	»	054420
1094295	»	10	»	054430
1094862	»	10	»	054487
1095941	»	10	»	054595
1095994	»	10	»	054600
1096056	»	10	»	054606
1096280	»	10	»	054628
1096471	»	10	»	054648

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
1097096	Titolo da	10	Obbligazioni n.	054710
1098751	»	10	»	054876
1098894	»	10	»	054890
1099782	»	10	»	054979
1100789	»	10	»	055079
1103558	»	10	»	055356
1103598	»	10	»	055360
1104099	»	10	»	055410
1104238	»	10	»	055424
1105514	»	10	»	055552
1106680	»	10	»	055668
1108263	»	10	»	055827
1108556	»	10	»	055856
1109616	»	10	»	055962
1111143	»	10	»	056115
1111632	»	10	»	056164
1112020	»	10	»	056202
1112209	»	10	»	056221
1113513	»	10	»	056352
1114103	»	10	»	056411
1115459	»	10	»	056546
1116132	»	10	»	056614
1116174	»	10	»	056618
1117384	»	10	»	056739
1118057	»	10	»	056806
1118726	»	10	»	056873
1119749	»	10	»	056975
1119975	»	10	»	056998
1120411	»	10	»	057042
1122067	»	10	»	057207
1122205	»	10	»	057221
1123052	»	10	»	057306
1124706	»	10	»	057471
1126782	»	10	»	057679
1128695	»	10	»	057870
1130362	»	10	»	058037
1133190	»	10	»	058319
1133726	»	10	»	058373
1135144	»	10	»	058515
1135270	»	10	»	058527
1135780	»	10	»	058578
1138437	»	10	»	058844
1139217	»	10	»	058922
1140406	»	10	»	059041
1141170	»	10	»	059117
1141451	»	10	»	059146
1142992	»	10	»	059300
1143073	»	10	»	059308
1143702	»	10	»	059371
1144793	»	10	»	059480
1145624	»	10	»	059563
1146407	»	10	»	059641
1146953	»	10	»	059696
1147208	»	10	»	059721
1148840	»	10	»	059884
1148878	»	10	»	059888
1152646	»	10	»	060265
1152956	»	10	»	060296
1153543	»	10	»	060355
1153618	»	10	»	060362
1153884	»	10	»	060389
1155950	»	10	»	060595
1157011	»	10	»	060702
1158364	»	10	»	060837
1160061	»	10	»	061007
1160811	»	10	»	061082
1161209	»	10	»	061121
1161532	»	10	»	061154
1163337	»	10	»	061334
1165911	»	10	»	061592
1167254	»	10	»	061726
1169863	»	10	»	061987
1171626	»	10	»	062163
1172368	»	10	»	062237
1172751	»	10	»	062276
1176023	»	10	»	062603
1176343	»	10	»	062635
1178197	»	10	»	062820

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
1179125	Titolo da	10	Obbligazioni n.	062913
1179414	»	10	»	062942
1180335	»	10	»	063034
1180929	»	10	»	063093
1181618	»	10	»	063162
1182140	»	10	»	063214
1183963	»	10	»	063397
1184245	»	10	»	063425
1184598	»	10	»	063460
1185375	»	10	»	063538
1186308	»	10	»	063631
1186572	»	10	»	063658
1187199	»	10	»	063720
1188255	»	10	»	063826
1188459	»	10	»	063846
1190590	»	10	»	064059
1192243	»	10	»	064225
1192532	»	10	»	064254
1192876	»	10	»	064288
1193194	»	10	»	064320
1193605	»	10	»	064361
1193688	»	10	»	064369
1194386	»	10	»	064439
1195947	»	10	»	064595
1196750	»	10	»	064675
1199249	»	10	»	064925
1199885	»	10	»	064989

2ª EMISSIONE.

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
1200754	Titolo da	1	Obbligazione n.	1200754
1201211	»	1	»	1201211
1202533	»	1	»	1202533
1205144	»	1	»	1205144
1205660	»	1	»	1205660
1212302	»	1	»	1212302
1212797	»	1	»	1212797
1212934	»	1	»	1212934
1212960	»	1	»	1212960
1214105	»	1	»	1214105
1214600	»	1	»	1214600
1215029	»	1	»	1215029
1217196	»	1	»	1217196
1217747	»	1	»	1217747
1217985	»	1	»	1217985
1220633	»	1	»	1220633
1221975	»	1	»	1221975
1222257	»	1	»	1222257
1223496	»	1	»	1223496
1223775	»	1	»	1223775
1223787	»	1	»	1223787
1225040	»	1	»	1225040
1225839	»	1	»	1225839
1226307	»	1	»	1226307
1226851	»	1	»	1226851
1228450	»	1	»	1228450
1229102	»	1	»	1229102
1232655	»	1	»	1232655
1233077	»	1	»	1233077
1234551	»	1	»	1234551
1235365	»	1	»	1235365
1238123	»	1	»	1238123
1238249	»	1	»	1238249
1238420	»	1	»	1238420
1238682	»	1	»	1238682
1239727	»	1	»	1239727
1242188	»	1	»	1242188
1242826	»	1	»	1242826
1243197	»	1	»	1243197
1243643	»	1	»	1243643
1244818	»	1	»	1244818
1245334	»	1	»	1245334
1245979	»	1	»	1245979
1246654	»	1	»	1246654
1246704	»	1	»	1246704
1246918	»	1	»	1246918
1247392	»	1	»	1247392

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
1248339	Titolo da	1	Obbligazione n.	1248339
1253106	»	1	»	1253106
1253434	»	1	»	1253434
1254146	»	1	»	1354146
1254517	»	1	»	1254517
1254803	»	1	»	1254803
1254887	»	1	»	1254887
1258942	»	1	»	1258942
1261055	»	1	»	1261055
1261812	»	1	»	1261812
1261978	»	1	»	1261978
1263334	»	1	»	1263334
1263893	»	1	»	1263893
1266049	»	1	»	1266049
1266355	»	1	»	1266355
1266818	»	1	»	1266818
1267745	»	1	»	1267745
1268477	»	1	»	1268477
1274338	»	1	»	1274338
1275556	»	1	»	1275556
1277042	»	1	»	1277042
1277077	»	1	»	1277077
1277754	»	1	»	1277754
1278788	»	1	»	1278788
1279501	»	1	»	1279501
1279658	»	1	»	1279658
1279660	»	1	»	1279660
1280282	»	1	»	1280282
1280564	»	1	»	1280564
1281004	»	1	»	1281004
1283691	»	1	»	1283691
1284733	»	1	»	1284733
1284855	»	1	»	1284855
1284869	»	1	»	1284869
1285314	»	1	»	1285314
1286274	»	1	»	1286274
1286527	»	1	»	1286527
1286726	»	1	»	1286726
1288508	»	1	»	1288508
1289918	»	1	»	1289918
1293323	»	1	»	1293323
1296414	»	1	»	1296414
1296811	»	1	»	1296811
1299262	»	1	»	1299262
1300783	»	1	»	1300783
1301166	»	1	»	1301166
1301474	»	1	»	1301474
1301995	»	1	»	1301995
1302282	»	1	»	1302282
1302970	»	1	»	1302970
1303696	»	1	»	1303696
1305848	»	1	»	1305848
1305983	»	1	»	1305983
1307169	»	1	»	1307169
1308580	»	1	»	1308580
1310773	»	1	»	1310773
1311111	»	1	»	1311111
1311168	»	1	»	1311168
1311218	»	1	»	1311218
1313604	»	1	»	1313604
1315719	»	1	»	1315719
1318114	»	1	»	1318114
1318159	»	1	»	1318159
1318441	»	1	»	1318441
1318505	»	1	»	1318505
1318998	»	1	»	1318998
1319115	»	1	»	1319115
1320363	»	1	»	1320363
1320733	»	1	»	1320733
1322465	»	1	»	1332465
1322651	»	1	»	1322651
1323823	»	1	»	1323823
1324141	»	1	»	1324141
1325033	»	1	»	1325033
1325304	»	1	»	1325304
1325533	»	1	»	1325533
1326279	»	1	»	1326279
1327008	»	1	»	1327008
1328243	»	1	»	1328243

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione				
1329373	Titolo da	1	Obbligazione	n.	1329373
1329462	»	1	»		1329462
1329706	»	1	»		1329706
1330337	»	1	»		1330337
1331189	»	1	»		1331189
1331719	»	1	»		1331719
1332888	»	1	»		1332888
1333910	»	1	»		1333910
1334244	»	1	»		1334244
1334367	»	1	»		1334367
1334558	»	1	»		1334558
1336570	»	1	»		1336570
1336873	»	1	»		1336873
1336927	»	1	»		1336927
1337438	»	1	»		1337438
1337678	»	1	»		1337678
1338128	»	1	»		1338128
1339258	»	1	»		1339258
1340620	»	1	»		1340620
1342587	»	1	»		1342587
1344678	»	1	»		1344678
1344797	»	1	»		1344797
1345873	»	1	»		1345873
1347093	»	1	»		1347093
1347756	»	1	»		1347756
1350944	»	1	»		1350944
1353597	»	1	»		1353597
1354726	»	1	»		1354726
1361474	»	1	»		1361474
1361929	»	1	»		1361929
1361958	»	1	»		1361958
1362288	»	1	»		1362288
1362351	»	1	»		1362351
1363452	»	1	»		1363452
1363851	»	1	»		1363851
1365993	»	1	»		1365993
1366999	»	1	»		1366999
1367159	»	1	»		1367159
1369028	»	1	»		1369028
1369475	»	1	»		1369475
1370509	»	1	»		1370509
1370677	»	1	»		1370677
1371648	»	1	»		1371648
1372619	»	1	»		1372619
1372799	»	1	»		1372799
1373262	»	1	»		1373262
1373263	»	1	»		1373263
1373495	»	1	»		1373495
1375790	»	1	»		1375790
1375847	»	1	»		1375847
1377157	»	1	»		1377157
1380184	Titolo da	5	Obbligazioni	n.	029037
1380964	»	5	»		029193
1381140	»	5	»		029228
1383518	»	5	»		029704
1387673	»	5	»		030535
1389551	»	5	»		030911
1391329	»	5	»		031266
1391865	»	5	»		031373
1392399	»	5	»		031480
1392464	»	5	»		031493
1392510	»	5	»		031502
1392521	»	5	»		031505
1393400	»	5	»		031680
1393570	»	5	»		031714
1395277	»	5	»		032056
1395772	»	5	»		032155
1396843	»	5	»		032369
1397730	»	5	»		032546
1398271	»	5	»		032655
1400536	»	5	»		033108
1400629	»	5	»		033126
1401764	»	5	»		033353
1404266	»	5	»		033854
1409717	»	5	»		034944
1413376	»	5	»		035676
1414179	»	5	»		035836

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione				
1414251	Titolo da	5	Obbligazioni	n.	035851
1415519	»	5	»		036104
1415554	»	5	»		036111
1417529	»	5	»		036506
1417585	»	5	»		036517
1418930	»	5	»		036786
1420083	»	5	»		037017
1420420	»	5	»		037084
1421214	»	5	»		037243
1421894	»	5	»		037379
1422759	»	5	»		037552
1425481	»	5	»		038097
1426627	»	5	»		038326
1426982	»	5	»		038397
1428729	»	5	»		038746
1430473	»	5	»		039095
1431341	»	5	»		039269
1431359	»	5	»		039272
1432456	»	5	»		039492
1434837	»	5	»		039968
1435870	»	5	»		040174
1438367	»	5	»		040674
1438637	»	5	»		040728
1438755	»	5	»		040751
1440247	»	5	»		041050
1441342	»	5	»		041269
1443323	»	5	»		041665
1444095	»	5	»		041819
1448863	»	5	»		042773
1450866	»	5	»		043174
1452158	»	5	»		043432
1452548	»	5	»		043510
1452611	»	5	»		043523
1453836	»	5	»		043768
1453971	»	5	»		043795
1454073	»	5	»		043815
1456831	»	5	»		044367
1457611	»	5	»		044523
1458784	»	5	»		044757
1459342	»	5	»		044869
1460272	»	5	»		045055
1460485	»	5	»		045097
1461168	»	5	»		045234
1461629	»	5	»		045326
1462343	»	5	»		045469
1462873	»	5	»		045575
1465461	»	5	»		046093
1466750	»	5	»		046350
1466989	»	5	»		046398
1467147	»	5	»		046430
1467536	»	5	»		046508
1468033	»	5	»		046607
1468341	»	5	»		046669
1468584	»	5	»		046717
1468611	»	5	»		046723
1469249	»	5	»		046850
1470527	»	5	»		047106
1472116	»	5	»		047424
1474471	»	5	»		047895
1479495	»	5	»		048899
1479629	»	5	»		048926
1483819	»	5	»		049764
1486307	»	5	»		050262
1487229	»	5	»		050446
1490980	»	5	»		051196
1491290	»	5	»		051258
1493909	»	5	»		051782
1495925	»	5	»		052185
1496880	»	5	»		052376
1497392	»	5	»		052479
1497980	»	5	»		052596
1498722	»	5	»		052745
1500628	»	5	»		053126
1501454	»	5	»		053291
1503590	»	5	»		053718
1506008	»	5	»		054202
1506904	»	5	»		054381
1507119	»	5	»		054424

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
1507559	Titolo da	5	Obbligazioni n.	054512
1508438	»	5	»	054688
1508586	»	5	»	054718
1508608	»	5	»	054722
1508630	»	5	»	054726
1508824	»	5	»	054765
1510359	»	5	»	055072
1511354	»	5	»	055271
1511790	»	5	»	055358
1513728	»	5	»	055747
1513979	»	5	»	055796
1514397	»	5	»	055880
1514594	»	5	»	055919
1516704	»	5	»	056341
1517637	»	5	»	056528
1518565	»	5	»	056713
1518745	»	5	»	056749
1520777	»	5	»	057156
1523867	»	5	»	057774
1524207	»	5	»	057842
1525090	»	5	»	058018
1525604	»	5	»	058121
1527397	»	5	»	058480
1527403	»	5	»	058481
1527461	»	5	»	058493
1527920	»	5	»	058584
1529985	»	5	»	058997
1530133	Titolo da	10	Obbligazioni n.	065014
1530373	»	10	»	065038
1534420	»	10	»	065442
1535272	»	10	»	065528
1536689	»	10	»	065669
1539001	»	10	»	065901
1540684	»	10	»	066069
1541979	»	10	»	066198
1542123	»	10	»	060213
1542444	»	10	»	066245
1548691	»	10	»	066870
1548821	»	10	»	066883
1550103	»	10	»	067011
1551921	»	10	»	067193
1552765	»	10	»	067277
1553668	»	10	»	067367
1553691	»	10	»	067370
1555377	»	10	»	067538
1559556	»	10	»	067956
1559902	»	10	»	067991
1560562	»	10	»	068057
1562871	»	10	»	068288
1564255	»	10	»	068426
1567385	»	10	»	068739
1567500	»	10	»	068750
1568232	»	10	»	068824
1571937	»	10	»	069194
1572147	»	10	»	069215
1573204	»	10	»	069321
1573281	»	10	»	069329
1574840	»	10	»	069484
1574930	»	10	»	069493
1575037	»	10	»	069504
1576146	»	10	»	069615
1576912	»	10	»	069692
1578427	»	10	»	069843
1578513	»	10	»	069852
1579360	»	10	»	069936
1579448	»	10	»	069945
1583101	»	10	»	070311
1585527	»	10	»	070553
1588322	»	10	»	070833
1588450	»	10	»	070845
1588561	»	10	»	070857
1589763	»	10	»	070977
1591062	»	10	»	071107
1591569	»	10	»	071157
1591615	»	10	»	071162
1593489	»	10	»	071349
1593559	»	10	»	071356

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
1596439	Titolo da	10	Obbligazioni n.	071644
1596829	»	10	»	071683
1597769	»	10	»	071777
1598684	»	10	»	071869
1600894	»	10	»	072090
1602992	»	10	»	072300
1603304	»	10	»	072331
1606424	»	10	»	072643
1607888	»	10	»	072789
1607890	»	10	»	072789
1608297	»	10	»	072830
1608360	»	10	»	072836
1610745	»	10	»	073075
1613917	»	10	»	073392
1614867	»	10	»	073487
1616431	»	10	»	073644
1616635	»	10	»	073664
1617786	»	10	»	073779
1617962	»	10	»	073797
1618125	»	10	»	073813
1618177	»	10	»	073818
1618595	»	10	»	073860
1619280	»	10	»	073928
1620170	»	10	»	074017
1622854	»	10	»	074286
1623560	»	10	»	074356
1625234	»	10	»	074524
1627207	»	10	»	074721
1634099	»	10	»	075410
1634414	»	10	»	075442
1635429	»	10	»	075543
1635572	»	10	»	075558
1636972	»	10	»	075698
1637581	»	10	»	075759
1643915	»	10	»	076392
1645624	»	10	»	076563
1646186	»	10	»	076619
1647548	»	10	»	076755
1647678	»	10	»	076768
1651460	»	10	»	077146
1653432	»	10	»	077344
1655060	»	10	»	077506
1655480	»	10	»	077548
1656375	»	10	»	077638
1656430	»	10	»	077645
1657897	»	10	»	077790
1661418	»	10	»	078142
1661499	»	10	»	078150
1662241	»	10	»	078225
1662315	»	10	»	078232
1662457	»	10	»	078240
1663018	»	10	»	078302
1664726	»	10	»	078473
1665166	»	10	»	078517
1665172	»	10	»	078518
1665290	»	10	»	078529
1665630	»	10	»	078563
1665726	»	10	»	078573
1665900	»	10	»	078590
1668264	»	10	»	078897
1670097	»	10	»	079010
1670189	»	10	»	079019
1671809	»	10	»	079181
1675351	»	10	»	079536
1675516	»	10	»	079552
1677826	»	10	»	079783
1679280	»	10	»	079928
1680258	»	10	»	080026
1682094	»	10	»	080210
1682208	»	10	»	080221
1683299	»	10	»	080330
1683551	»	10	»	080356
1685162	»	10	»	080517
1685337	»	10	»	080534
1686893	»	10	»	080690
1687294	»	10	»	080730
1688143	»	10	»	080815
1688148	»	10	»	080815

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
1692377	Titolo da	10	Obbligazioni n.	081238
1692740	»	10	»	081274
1698406	»	10	»	081841
1700419	»	10	»	082042
1701841	»	10	»	082185
1702222	»	10	»	082223
1703261	»	10	»	082327
1703970	»	10	»	082397
1706076	»	10	»	082608
1706175	»	10	»	082618
1709555	»	10	»	082956
1709921	»	10	»	082993
1710100	»	10	»	083010
1710579	»	10	»	083058
1710897	»	10	»	083090
1711474	»	10	»	083148
1712400	»	10	»	083240
1714238	»	10	»	083424
1715991	»	10	»	083600
1717759	»	10	»	083776
1718140	»	10	»	083814
1720705	»	10	»	084071
1722857	»	10	»	084286
1722862	»	10	»	084287
1723120	»	10	»	084312
1723334	»	10	»	084334
1723867	»	10	»	084387
1725231	»	10	»	084524
1726017	»	10	»	084602
1727225	»	10	»	084723
1728184	»	10	»	084819
1728299	»	10	»	084830
1728931	»	10	»	084894
1729101	»	10	»	084911
1729234	»	10	»	084924
1729237	»	10	»	084924
1735118	»	10	»	085512
1737006	»	10	»	085701
1738239	»	10	»	085824
1738745	»	10	»	085875
1739265	»	10	»	085927
1739931	»	10	»	085994
1741095	»	10	»	086110
1741967	»	10	»	086197
1742513	»	10	»	086252
1742715	»	10	»	086272
1743076	»	10	»	086308
1743290	»	10	»	086239
1743596	»	10	»	086360
1743633	»	10	»	086364
1746453	»	10	»	086646
1748074	»	10	»	086808
1748380	»	10	»	086838
1749635	»	10	»	086964
1750178	»	10	»	087018
1750515	»	10	»	087052
1754386	»	10	»	087439
1756179	»	10	»	087618
1757800	»	10	»	087780
1761860	»	10	»	088186
1762571	»	10	»	088258
1762936	»	10	»	088294
1765255	»	10	»	088526
1767984	»	10	»	088899
1772176	»	10	»	089218
1774234	»	10	»	089424
1774466	»	10	»	089447
1774656	»	10	»	089466
1778135	»	10	»	089814
1778782	»	10	»	089879
1781734	»	10	»	090174
1782856	»	10	»	090286
1783182	»	10	»	090319
1783774	»	10	»	090378
1784569	»	10	»	090457
1784614	»	10	»	090462
1785797	»	10	»	090580
1785906	»	10	»	090591
1787203	Titolo da	10	Obbligazioni n.	090721
1787855	»	10	»	090786
1789480	»	10	»	090948
1795181	»	10	»	091519
1796499	»	10	»	091650
1797259	»	10	»	091726
1798972	»	10	»	091808
1800522	»	10	»	092053
1800608	»	10	»	092061
1801349	»	10	»	092135
1801849	»	10	»	092185
1804054	»	10	»	092406
1804428	»	10	»	092443
1805498	»	10	»	092550
1805883	»	10	»	092589
1807827	»	10	»	092783
1808924	»	10	»	092893
1810784	»	10	»	093079
1811661	»	10	»	093167
1812100	»	10	»	093210
1813365	»	10	»	093337
1813867	»	10	»	093387
1815494	»	10	»	093550
1815552	»	10	»	093556
1819141	»	10	»	093915
1823092	»	10	»	094310
1824865	»	10	»	094487
1826053	»	10	»	094606
1826237	»	10	»	094624
1830229	»	10	»	095023
1832105	»	10	»	095211
1832625	»	10	»	095263
1832929	»	10	»	095293
1834179	»	10	»	095418
1834200	»	10	»	095420
1834277	»	10	»	095428
1834941	»	10	»	095495
1835902	»	10	»	095591
1837054	»	10	»	095706
1838155	»	10	»	095816
1839377	»	10	»	095938
1845393	»	10	»	096540
1847586	»	10	»	096759
1851815	»	10	»	097182
1853600	»	10	»	097360
1853947	»	10	»	097395
1855988	»	10	»	097599
1855995	»	10	»	097600
1856540	»	10	»	097654
1856704	»	10	»	097671
1857316	»	10	»	097732
1857685	»	10	»	097769
1857947	»	10	»	097795
1858507	»	10	»	097851
1859834	»	10	»	097984
1860347	»	10	»	098035
1864768	»	10	»	098477
1866071	»	10	»	098608
1868137	»	10	»	098814
1869344	»	10	»	098935
1869437	»	10	»	098944
1871242	»	10	»	099125
1872259	»	10	»	099226
1873182	»	10	»	099319
1875304	»	10	»	099531
1876463	»	10	»	099647
1876875	»	10	»	099688
1880570	»	10	»	100057
1882873	»	10	»	100288
1883175	»	10	»	100318
1884250	»	10	»	100425
1885159	»	10	»	100516
1886274	»	10	»	100628
1886471	»	10	»	100648
1886611	»	10	»	100662
1886955	»	10	»	100696
1887378	»	10	»	100738
1890428	»	10	»	101043

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
1892034	Titolo da	10	Obbligazioni n.	101204
1895745	»	10	»	101575
1895809	»	10	»	101590
1897899	»	10	»	101790
1897920	»	10	»	101792
1898461	»	10	»	101847
1899910	»	10	»	101991
1900741	»	10	»	102075
1905281	»	10	»	102529
1907067	»	10	»	102707
1910086	»	10	»	103009
1910771	»	10	»	103078
1911783	»	10	»	103179
1912220	»	10	»	103222
1914331	»	10	»	103434
1916869	»	10	»	103687
1918959	»	10	»	103896
1919072	»	10	»	103908
1919660	»	10	»	103966
1921178	»	10	»	104118
1922326	»	10	»	104233
1928092	»	10	»	104810
1931703	»	10	»	105171
1934097	»	10	»	105410
1935417	»	10	»	105542
1938351	»	10	»	105836
1940433	»	10	»	106044
1940982	»	10	»	106099
1943108	»	10	»	106311
1943865	»	10	»	106387
1947267	»	10	»	106727
1948512	»	10	»	106852
1948528	»	10	»	106853
1949754	»	10	»	106971
1950160	»	10	»	107016
1950788	»	10	»	107079
1950823	»	10	»	107083
1951463	»	10	»	107147
1952173	»	10	»	107218
1952536	»	10	»	107254
1952768	»	10	»	107277
1953143	»	10	»	107315
1953763	»	10	»	107377
1954472	»	10	»	107448
1955346	»	10	»	107535
1958655	»	10	»	107866
1964128	»	10	»	108413
1965476	»	10	»	108548
1965488	»	10	»	108549
1966426	»	10	»	108643
1967241	»	10	»	108725
1973259	»	10	»	109326
1973682	»	10	»	109369
1973995	»	10	»	109400
1974943	»	10	»	109495
1975772	»	10	»	109578
1976201	»	10	»	109621
1976800	»	10	»	109680
1976835	»	10	»	109684
1979402	»	10	»	109941
1979988	»	10	»	109999
1980057	»	10	»	110006
1980790	»	10	»	110079
1981746	»	10	»	110175
1982305	»	10	»	110231
1982374	»	10	»	110238
1985744	»	10	»	110575
1986055	»	10	»	110606
1986368	»	10	»	110637
1986538	»	10	»	110654
1987630	»	10	»	110763
1990555	»	10	»	111056
1990657	»	10	»	111066
1994227	»	10	»	111423
1994940	»	10	»	111494
1995489	»	10	»	111549
2001636	»	10	»	112164
2001932	»	10	»	112194

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
2003563	Titolo da	10	Obbligazioni n.	112357
2005380	»	10	»	112538
2006418	»	10	»	112642
2007281	»	10	»	112729
2007485	»	10	»	112749
2007632	»	10	»	112764
2010888	»	10	»	113089
2011871	»	10	»	113188
2013009	»	10	»	113301
2013147	»	10	»	113315
2014546	»	10	»	113455
2014828	»	10	»	113483
2017045	»	10	»	113705
2019106	»	10	»	113911
2020068	»	10	»	114007
2020282	»	10	»	114029
2020433	»	10	»	114044
2020674	»	10	»	114068
2021408	»	10	»	114141
2021773	»	10	»	114178
2024230	»	10	»	114423
2024731	»	10	»	114474
2025415	»	10	»	114542
2026813	»	10	»	114682
2026866	»	10	»	114687
2026879	»	10	»	114688
2028323	»	10	»	114833
2029167	»	10	»	114917
2032810	»	10	»	115281
2035214	»	10	»	115522
2035743	»	10	»	115575
2035974	»	10	»	115598
2036703	»	10	»	115671
2036719	»	10	»	115672
2036915	»	10	»	115692
2037936	»	10	»	115794
2038241	»	10	»	115825
2038437	»	10	»	115844
2040085	»	10	»	116009
2042009	»	10	»	116201
2042526	»	10	»	116253
2043028	»	10	»	116303
2043827	»	10	»	116383
2044628	»	10	»	116463
2045768	»	10	»	116577
2046913	»	10	»	116692
2047278	»	10	»	116728
2048920	»	10	»	116892
2051311	»	10	»	117132
2051771	»	10	»	117178
2052151	»	10	»	117216
2054402	»	10	»	117441
2054556	»	10	»	117456
2055209	»	10	»	117521
2055689	»	10	»	117569
2057513	»	10	»	117752
2059318	»	10	»	117932
2059371	»	10	»	117938
2059612	»	10	»	117962
2060833	»	10	»	118084
2062859	»	10	»	118286
2063765	»	10	»	118377
2065719	»	10	»	118572
2067579	»	10	»	118758
2069691	»	10	»	118970
2069893	»	10	»	118990
2071178	»	10	»	119118
2072567	»	10	»	119257
2072918	»	10	»	119292
2072978	»	10	»	119298
2074289	»	10	»	119429
2075198	»	10	»	119520
2076422	»	10	»	119643
2076521	»	10	»	119653
2076828	»	10	»	119683
2077959	»	10	»	119796
2079420	»	10	»	119942
2079631	»	10	»	119964

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
2079785	Titolo da	10	Obbligazioni n.	119979
2081080	»	10	»	120108
2081083	»	10	»	120109
2081635	»	10	»	120164
2082809	»	10	»	120281
2083227	»	10	»	120323
2085049	»	10	»	120505
2085052	»	10	»	120506
2086164	»	10	»	120617
2087453	»	10	»	120746
2087498	»	10	»	120750
2087781	»	10	»	120779
2089277	»	10	»	120928
2092085	»	10	»	121209
2094510	»	10	»	121451
2098456	»	10	»	121846
2100487	»	10	»	122049
2101125	»	10	»	122113
2102919	»	10	»	122292
2103118	»	10	»	122312
2103243	»	10	»	122325
2105466	»	10	»	122547
2105809	»	10	»	122581
2105830	»	10	»	122583
2108015	»	10	»	122802
2109416	»	10	»	122942
2110743	»	10	»	123075
2111712	»	10	»	123172
2114411	»	10	»	123442
2114676	»	10	»	123468
2115106	»	10	»	123517
2116584	»	10	»	123659
2118450	»	10	»	123845
2120508	»	10	»	124051
2120591	»	10	»	124060
2124292	»	10	»	124430
2127210	»	10	»	124721
2128560	»	10	»	124856
2129397	»	10	»	124940
2130798	»	10	»	125080
2130886	»	10	»	125089
2131476	»	10	»	125148
2132185	»	10	»	125219
2132555	»	10	»	125256
2135184	»	10	»	125519
2135261	»	10	»	125527
2135957	»	10	»	125596
2137661	»	10	»	125767
2138746	»	10	»	125875
2138887	»	10	»	125889
2140012	»	10	»	126002
2140372	»	10	»	126038
2142331	»	10	»	126234
2143997	»	10	»	126400
2144125	»	10	»	126413
2145418	»	10	»	126542
2146733	»	10	»	126674
2147130	»	10	»	126713
2148031	»	10	»	126804
2149372	»	10	»	126938
2149411	»	10	»	126942
2150169	»	10	»	127017
2151155	»	10	»	127116
2151784	»	10	»	127179
2152750	»	10	»	127275
2153307	»	10	»	127331
2155146	»	10	»	127515
2161076	»	10	»	128108
2162486	»	10	»	128249
2164398	»	10	»	128440
2165078	»	10	»	128508
2165507	»	10	»	128551
2165944	»	10	»	128595
2169822	»	10	»	128983
2170802	»	10	»	129081
2171109	»	10	»	129111
2171211	»	10	»	129122
2171741	»	10	»	129175

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione			
2173273	Titolo da	10	Obbligazioni n.	129328
2176085	»	10	»	129609
2176921	»	10	»	129693
2179652	»	10	»	129966
2181951	»	10	»	130196
2186235	»	10	»	130624
2186974	»	10	»	130698
2187688	»	10	»	130769
2187799	»	10	»	130780
2190068	»	10	»	131007
2191458	»	10	»	131146
2191662	»	10	»	131167
2192042	»	10	»	131205
2193115	»	10	»	131312
2194654	»	10	»	131466
2196149	»	10	»	131615
2196155	»	10	»	131616
2196689	»	10	»	131669
2197748	»	10	»	131775
2198170	»	10	»	131817
2200173	»	10	»	132018
2205647	»	10	»	132565
2206372	»	10	»	132638
2206767	»	10	»	132677
2209192	»	10	»	132920
2210510	»	10	»	133051
2212923	»	10	»	133293
2213481	»	10	»	133349
2215808	»	10	»	133581
2216313	»	10	»	133632
2216512	»	10	»	133652
2221521	»	10	»	134153
2221889	»	10	»	134189
2221973	»	10	»	134198
2222047	»	10	»	134205
2227306	»	10	»	134731
2229909	»	10	»	135000
2232321	»	10	»	135233
2234026	»	10	»	135403
2234096	»	10	»	135500
2236669	»	10	»	135667
2239872	»	10	»	135988
2239873	»	10	»	135988
2240127	»	10	»	136013
2240672	»	10	»	136068
2242227	»	10	»	136223
2242455	»	10	»	136246
2242465	»	10	»	136247
2242501	»	10	»	136251
2243455	»	10	»	136346
2243791	»	10	»	136380
2244165	»	10	»	136417
2244833	»	10	»	136484
2245803	»	10	»	136581
2247551	»	10	»	136756
2250269	»	10	»	137027
2253554	»	10	»	137356
2254266	»	10	»	137427
2254430	»	10	»	137443
2254534	»	10	»	137454
2258794	»	10	»	137880
2258865	»	10	»	137887
2258927	»	10	»	137893
2260837	»	10	»	138084
2263695	»	10	»	138370
2264198	»	10	»	138420
2264301	»	10	»	138431
2264406	»	10	»	138450
2265336	»	10	»	138534
2266262	»	10	»	138627
2266982	»	10	»	138699
2267129	»	10	»	138713
2267555	»	10	»	138756
2268399	»	10	»	138840
2271061	»	10	»	139107
2271320	»	10	»	139132
2271978	»	10	»	139198
2275233	»	10	»	139524

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione	
2276501	Titolo da 10	Obbligazioni n. 139651
2277553	» 10	» 139756
2278481	» 10	» 139849
2279518	» 10	» 139952
2279569	» 10	» 139957
2279881	» 10	» 139989
2282146	Titolo da 25	Obbligazioni n. 09086
2282459	» 25	» 09099
2282497	» 25	» 09100
2283024	» 25	» 09121
2284688	» 25	» 09188
2286646	» 25	» 09266
2286820	» 25	» 09273
2290959	» 25	» 09439
2292371	» 25	» 09495
2293047	» 25	» 09522
2293424	» 25	» 09537
2297219	» 25	» 09689
2299299	» 25	» 09772
2300197	» 25	» 09808
2300337	» 25	» 09814
2300366	» 25	» 09815
2300591	» 25	» 09824
2304746	» 25	» 09990
2309020	» 25	» 10161
2309600	» 25	» 10184
2311255	» 25	» 10251
2311487	» 25	» 10260
2312435	» 25	» 10298
2312991	» 25	» 10320
2314124	» 25	» 10365
2314328	» 25	» 10374
2314671	» 25	» 10387
2315072	» 25	» 10403
2317941	» 25	» 10518
2318172	» 25	» 10567
2320755	» 25	» 10631
2321973	» 25	» 10679
2322504	» 25	» 10701
2323414	» 25	» 10737
2326536	» 25	» 10862
2328144	» 25	» 10926
2328218	» 25	» 10929
2328646	» 25	» 10946
2330144	» 25	» 11006
2331646	» 25	» 11066
2332423	» 25	» 11097
2335154	» 25	» 11207
2335786	» 25	» 11232
2338524	» 25	» 11341
2339872	» 25	» 11395
2340753	» 25	» 11431
2341155	» 25	» 11447
2342098	» 25	» 11484
2347455	» 25	» 11699
2351896	» 25	» 11876
2352457	» 25	» 11899
2353206	» 25	» 11929
2355093	» 25	» 12004
2355326	» 25	» 12014
2356020	» 25	» 12041
2357409	» 25	» 12097

Numero dell'obbligazione sorteggiata per il rilascio della carta ferroviaria	TITOLO nel quale è compresa l'obbligazione	
2358081	Titolo da 25	Obbligazioni n. 12124
2358537	» 25	» 12142
2360333	» 25	» 12214
2360359	» 25	» 12175
2360750	» 25	» 12230
2363353	» 25	» 12335
2364398	» 25	» 12376
2365378	» 25	» 12416
2366559	» 25	» 12464
2366952	» 25	» 12479
2367022	» 25	» 12481
2368720	» 25	» 12549
2369894	» 25	» 12596
2370776	» 25	» 12632
2370838	» 25	» 12634
2373686	» 25	» 12748
2375533	» 25	» 12822
2375816	» 25	» 12833
2376410	» 25	» 12857
2379207	» 25	» 12969
2382111	» 25	» 13085
2382752	» 25	» 13111
2383888	» 25	» 13156
2385338	» 25	» 13214
2385473	» 25	» 13219
2386315	» 25	» 13253
2387365	» 25	» 13295
2388015	» 25	» 13321
2390657	» 25	» 13427
2391702	» 25	» 13469
2392000	» 25	» 13480
2392404	» 25	» 13497
2395133	» 25	» 13606
2398422	» 25	» 13737

Le domande per la concessione delle carte ferroviarie di libera circolazione devono essere trasmesse entro il periodo 1° gennaio-31 maggio 1934-XII, al Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche per il tramite delle Filiali della Banca d'Italia.

I possessori di obbligazioni sorteggiate per il rilascio della carta di libera circolazione che non presentino la domanda entro il 31 maggio 1934-XII, decadono da ogni loro diritto.

Con successiva notificazione verrà pubblicato l'elenco dei titoli sorteggiati per il rimborso.

Certificato conforme alle registrazioni operate all'atto delle estrazioni risultanti dai relativi processi verbali.

Roma, 7 dicembre 1933-XII.

Il Presidente: BENEDUCE.

(6496)

(6105078) - Roma, 1933-XII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

INDICE

L'asterisco (*) indica le tavole nuove o modificate; le tavole senza asterisco sono semplicemente aggiornate. — Per i dati contenuti nelle tavole distinte con il segno ⊖, il lettore troverà i grafici corrispondenti ne «La Vita Economica Italiana (Indici del movimento economico d'Italia)» pubblicata a cura dell'Istituto di Statistica della R. Università di Roma.

AVVERTENZE.

Nelle tavole della presente pubblicazione sono adoperati i seguenti **segni convenzionali**:

Linea (—): *a*) quando il fenomeno non esiste;
b) quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati;
c) quando il fenomeno esiste, ma non viene o non venne rilevato.

Punto interrogativo (?): quando i dati non si conoscono, perchè gli organi rilevatori non li hanno comunicati pur avendo eseguita la rilevazione, o perchè questa non è stata ancora eseguita.

Due puntini (. .): per i numeri relativi quando non raggiungano la cifra significativa nell'ordine minimo considerato (0,01, 0,001, ecc.).

NOTE RIASSUNTIVE.

GRANI NAZIONALI E FARINE.

I prezzi dei grani nazionali e delle farine, durante il periodo che va dal 18 novembre al 2 dicembre 1933, **risultano in prevalenza diminuiti.**

Grano tenero: I prezzi del grano « buono mercantile », che variano da un minimo di L. **74** al quintale (Torino) ad un massimo di L. **85** (Catanzaro), **risultano diminuiti** dal 18 novembre al 2 dicembre 1933, in **16** città su **21** considerate, corrispondenti ai principali mercati del Regno, e cioè: Alessandria (1.9 per cento), Genova (3.7 per cento), Milano (2.5 per cento), Padova (2.5 per cento), Venezia (1.3 per cento), Verona (1.9 per cento), Trieste (2.5 per cento), Bologna (1.8 per cento), Ferrara (1.3 per cento), Firenze (1.2 per cento), Grosseto (2.4 per cento), Ancona (6.0 per cento), Roma (2.5 per cento), Chieti (5.8 per cento), Pescara (0.6 per cento) e Potenza (6.1 per cento).

I prezzi **risultano aumentati** a Torino (1.3 per cento) e **rimasti stazionari** a Rovigo, Perugia, Benevento e Catanzaro.

Grano duro: I prezzi del grano « buono mercantile », che variano da un minimo di L. **85** al quintale (Potenza) ad un massimo di L. **107** (Genova), **risultano diminuiti** nello stesso intervallo, in **3** città su **12** considerate, corrispondenti ai principali mercati del Regno e cioè: Genova (3.2 per cento), Pescara (3.2 per cento) e Cagliari (1.0 per cento).

I prezzi **risultano aumentati** a Roma (3.1 per cento), Agrigento (1.1 per cento), Caltanissetta (1.5 per cento) e Palermo (1.0 per cento), mentre **sono rimasti stazionari** a Grosseto, Chieti, Benevento, Potenza e Catanzaro.

Farina di grano: I prezzi della farina « tipo n. 1 », che variano da un minimo di L. **108** al quintale (Ancona) ad un massimo di L. **130** (Foggia), **risultano diminuiti** nel citato periodo in **14** città su **20** considerate e cioè: Genova (1.7 per cento), Milano (2.5 per cento), Padova (1.3 per cento), Rovigo (0.9 per cento), Verona (1.2 per cento), Bologna (0.8 per cento), Ferrara (0.9 per cento), Grosseto (0.8 per cento), Ancona (3.6 per cento), Perugia (6.2 per cento), Pescara (2.1 per cento), Catanzaro (5.3 per cento), Cosenza (2.4 per cènto) e Cagliari (4.0 per cento).

I prezzi **sono rimasti stazionari** ad Alessandria, Torino, Venezia, Benevento, Foggia e Potenza.

DERRATE ALIMENTARI.

I prezzi delle varie qualità di generi alimentari, durante il periodo che va dal 18 novembre al 2 dicembre 1933, hanno avuto il seguente andamento:

Farina di granturco: I prezzi **risultano diminuiti** a Padova dell'1.5 per cento per la qualità « giallona tipo Verona » e del 0.7 per cento e del 5.6 per cento a Venezia, rispettivamente per le qualità « lusso speciale gialla » e « lusso speciale bianca ».

I prezzi delle altre qualità e piazze considerate **sono rimasti stazionari.**

Riso: I prezzi **risultano aumentati** per tutte le qualità e piazze considerate.

Pasta: I prezzi **sono rimasti in prevalenza stazionari,** ad eccezione di quelli della pasta di pura semola « Napoletana extra » a Pisa, i quali **risultano diminuiti** del 2.5 per cento.

Fagioli: I prezzi della qualità « bianchi comuni » **risultano diminuiti** ad Aquila dell'8.7 per cento, mentre **sono rimasti stazionari** i prezzi di tutte le altre qualità e piazze considerate.

Bovini da macello: Buoi di 1ª qualità: su **17** città considerate i prezzi **risultano diminuiti** in **5, aumentati** in **2** e **rimasti stazionari** nelle altre **10.** Vacche di 1ª qualità: su **19** città considerate i prezzi **risultano diminuiti** in **6, aumentati** in **3** e **rimasti stazionari** nelle altre **10.** Vitelli di 1ª qualità: su **20** città considerate i prezzi **risultano diminuiti** in **8, aumentati** in **una** e **rimasti stazionari** nelle altre **11.**

Formaggio: Risultano in **diminuzione** i prezzi dell'« Emmenthal nazionale » a Milano del 4.7 per cento e quelli del « grana parmigiano 1931 », e del « grana parmigiano 1932 », rispettivamente del 2.1 per cento e del 2.6 per cento a Parma; quelli del « **grana reggiano 1931** », « grana reggiano 1932 » e « **grana reggiano 1933** » **a Reggio** nell'Emilia, rispettivamente dell'1.5 per cento, del 2.5 per cento e del 5.0 per cento, **mentre risultano aumentati** quelli del « pecorino romano » e « **fiore sardo** » a Cagliari e del « pecorino sardo 1ª scelta » **a Sassari,** rispettivamente dell'1.9 per cento, del **5.3 per cento** e dell'8.3 per cento.

Per le altre qualità e piazze considerate **i prezzi sono rimasti stazionari.**

Merluzzo: I prezzi **risultano diminuiti a Livorno** del 4.6 per cento e del 6.5 per cento, **rispettivamente** per il « Labrador Style pressato » ed il « **Francese Lavé** », mentre **risultano aumentati** del 3.2 per cento a Genova per il « Labrador Style nuovo ».

Tonno all'olio: I prezzi del tonno di « produzione locale » **risultano diminuiti** del 3.2 per cento a Palermo, mentre quelli del tonno di « produzione nazionale », praticati a Genova, **sono rimasti stazionari.**

Olio di oliva: I prezzi **risultano aumentati** a Genova e a Bari del 3.3 per cento e del 2.3 per cento per il « superiore locale », del 3.5 per cento e del 3.8 per cento a Firenze, rispettivamente per l'olio di « prima » e « seconda » qualità, del 3.7 per cento a Perugia per il « fino locale » e del 2.5 per cento a Bari per il « sopraffino locale ».

Risultano diminuiti del 2.2 per cento ad **Imperia** i prezzi del « superiore locale ».

I prezzi delle altre qualità e piazze considerate **sono rimasti stazionari.**

Vino: Risultano aumentati i prezzi del vino « comune » a Torino e a Firenze, rispettivamente dell'8.7 per cento e del 3.5 per cento e quelli del « **Frascati, Grottaferrata,** Marino » e « Velletri rosso » a Roma, **rispettivamente** del 4.3 per cento e del 21.4 per cento.

I prezzi delle altre qualità e piazze considerate **sono rimasti stazionari.**

Uova: Su **17** città considerate, i prezzi **risultano aumentati** in **7, diminuiti** in **6** e **rimasti stazionari** nelle altre **4.**

Caffè crudo: I prezzi **risultano diminuiti** a Genova del 2.3 per cento e del 0.5 per cento, rispettivamente per il « Portorico fino » ed il « Santos superiore » e dell'1.0 per cento a Livorno per il « Santos superiore » mentre quelli delle altre qualità e piazze considerate **sono rimasti stazionari.**

Burro: I prezzi del « burro di pura panna qualità superiore di affioramento » al netto del premio pagato al **produttore risultano diminuiti** a Milano del **5.3 per cento e** quelli comprensivi del detto premio **risultano pure diminuiti** del 2.6 per cento.

Lardo: I prezzi del lardo « nostrano » **risultano diminuiti** a Bologna del 3.2 per cento, mentre quelli del lardo « americano », praticati a Genova, **risultano aumentati** del 5.6 per cento.

Strutto: I prezzi dello strutto « nostrano » **risultano diminuiti** a Bologna del 2.4 per cento.

I prezzi della « **carne congelata** », dello « **stoccofisso** », del « **latte** », dello « **zucchero** », del « **cioccolato** », delle « **caramelle** » e dei « **biscotti** » **sono rimasti stazionari.**

COMBUSTIBILI.

Legna da ardere: Su **8** città considerate i prezzi **risultano diminuiti** in **una** e **rimasti stazionari** nelle altre **7.**

Carbone vegetale: Su **7** città considerate i prezzi **risultano aumentati** in **una** e **rimasti stazionari** nelle altre **6.**

FILATI E TESSUTI.

I prezzi dei « **tessuti di lana** », dei « **tessuti di seta** » e dei « **filati di fibre artificiali** » (rayon) sono **rimasti stazionari.**

I prezzi dei « **filati di cotone** » **risultano in aumento** e quelli dei « **tessuti di cotone** » per il « tovagliato » **risultano in diminuzione.**

MERCI VARIE.

I prezzi dei « **cappelli** », delle « **pelli e calzature** », del « **vetro, ceramiche ed affini** » **sono rimasti in prevalenza stazionari.**

Fanno eccezione per i « **prodotti chimici** » i prezzi del « sapone bianco tipo Marsiglia », del « sapone tipo oleina », del « sapone marmorato », delle « candele steariche di 1ª e 2ª qualità » **in diminuzione** e quelli dell'« olio di lino crudo e cotto » e della « glicerina » **in aumento**; per il gruppo « **materiali da costruzione** » e precisamente per i « laterizi » i prezzi dei « mattoni pieni comuni 23×11 1/2×6 1/2 » a Milano che **risultano aumentati** e quelli dei « mattoni pieni comuni 28×14×5,5 » a Roma che **risultano diminuiti.**

LEGNAME.

I prezzi **risultano stazionari** per tutte le qualità e piazze considerate.

NUMERI INDICI DEI PREZZI ALL'INGROSSO.
(base 1913=100).

(Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano).

L'indice generale dei prezzi all'ingrosso della 4ª settimana di novembre 1933 **risulta aumentato** rispetto a quello della settimana precedente di punti **0.51**, essendo passato da **274.61** a **275.12.**

PREZZI DEL PANE.

Per le forme da grammi 200 a 500, usate nella maggior parte dei Comuni Capiluoghi di Provincia, i prezzi dei due tipi « **1ª qualità** » e « **comune** » variano come segue:

per il pane di « **1ª qualità** », da un minimo di L. **1.15** per la città di Venezia ad un massimo di L. **1.70** per la città di Ragusa;

per il pane « **comune** », da un minimo di L. **1.10** per la città di Matera ad un massimo di L. **1.60** per la città di Belluno.

Su **64** Comuni, che, secondo le comunicazioni pervenute, confezionano pane di « **1ª qualità** », in forme da grammi 200 a 500, i prezzi **risultano diminuiti** da un minimo del **3.0** per cento ad un massimo del **6.7** per cento in **14** e **rimasti stazionari** negli altri **50.**

Su **43** Comuni, che, secondo le comunicazioni pervenute, confezionano pane « **comune** » in forme da grammi 200 a 500, i prezzi **risultano diminuiti** da un minimo del **3.1** per cento ad un massimo dell'8.3 per cento in 8 e **rimasti stazionari** negli altri **35.**

NUMERI INDICI DEL COSTO DELLA VITA.
(base giugno 1927=100).

L'indice nazionale « **complessivo** » del costo della vita del mese di novembre 1933 **risulta diminuito** di punti **0.20** in confronto a quello del mese precedente, essendo passato da **73.87** a **73.67** e quello del « **Capitolo alimentazione** » **risulta** pure **diminuito** nel periodo considerato, di punti **0.39,** essendo passato da **69.07** a **68.68.** Gli indici complessivi, calcolati dai vari Uffici comunali, **risultano aumentati** in **27** città e **diminuiti** in **22.**

NUMERI INDICI DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI.
(base dicembre 1925=100).

(Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano).

L'indice medio generale dei 34 titoli azionari e quello delle obbligazioni nella quarta settimana di novembre 1933 **risulta aumentato** rispetto a quello della terza settimana. Il volume dei titoli, trattati nella quarta settimana di novembre 1933, risulta **superiore** a quello della terza settimana.

Il rapporto tra la media giornaliera del valore dei titoli trattati e la media dei titoli esistenti, valutata al valore nominale, è passato da **1.57** per ogni mille lire di titoli esistenti nella terza settimana di novembre a **1.58** nella quarta settimana dello stesso mese.

I. — Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.

A) PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. I. — **Prezzi all'ingrosso dei grani nazionali e delle farine nei principali mercati del Regno (1).**

I prezzi sono considerati tutti al netto delle spese per l'imballaggio e franco stazione partenza.

(Prezzi al q. in lire).

GENERI	PIAZZE	Prezzi medi mensili (2)			Prezzi praticati al	
		Settem.	Ottob.	Novem.	18 Novem.	2 Dicem.
***A*) Grano tenero:**						
Buono mercantile . .	Alessandria	84	83	81	79-81	78-79
Id.	Torino	81	80	76	73-76	74-77
Id.	Genova	86	85	82	81-83	78-80
Id.	Milano	83	82	80	79-81	77-79
Id.	Padova	82	80	78	78-80	76-78
Id.	Rovigo	85	82	79	79-80	79-80
Id.	Venezia	81	81	79	78-80	77-79
Id.	Verona	83	80	78	78-79	76-78
Id.	Trieste	85	82	79	78-80	76-78
Id.	Bologna	85	84	81	81-82	79-81
Id.	Ferrara	87	83	79	78-80	77-79
Id.	Firenze	84	83	81	80-82	79-81
Id.	Grosseto	86	85	83	81-83	79-81
Id.	Ancona	89	86	85	82-86	78-80
Id.	Perugia	84	82	79	77-79	77-79
Id.	Roma	86	83	81	81-82	79-80
Id.	Chieti	87	85	84	82-90	80-82
Id.	Pescara	87	86	85	82-85	82-84
Id.	Benevento	86	85	81	79-81	79-81
Id.	Potenza	87	88	85	80-85	75-80
Id.	Catanzaro	90	88	87	85	85
Corrente.	Benevento	82	81	78	75-79	75-79
Id.	Bari	99	96	89	88	85
Fino.	Benevento	90	89	85	83-85	83-85
Id.	Bari	100	100	92	92	88
Id.	Foggia	99	97	90	88-90	84-85
Id.	Cosenza (*b*)	89	86	85	85	85
Mercantile.	Foggia	97	92	87	85-87	82-83
***B*) Grano duro:**						
Buono mercantile . .	Genova	106	110	108	107-110	103-107
Id.	Grosseto	98	100	100	98-100	98-100
Id.	Roma	100	103	98	95-98	98-101
Id.	Chieti	95	95	92	90-92	90-92
Id.	Pescara	96	96	95	94-95	90-93
Id.	Benevento	88	88	89	88-90	88-90
Id.	Potenza	90	90	90	85-90	85-90
Id.	Catanzaro	92	93	95	94	94
Id.	Agrigento	95	99	96	95	96
Id.	Caltanissetta	102	103	100	98-100	99-102
Id.	Palermo	102	105	102	100-101	101-102
Id.	Cagliari	100	98	98	97	96
Segue) ***B*) Grano duro:**						
Corrente . .	Benevento	84	84	85	84-86	84-86
Id.	Bari	108	107	100	100	97
Fino	Benevento	92	92	93	92-94	92-94
Id.	Bari	110	112	107	106	103
Id.	Foggia	114	114	107	102-107	102-105
Mercantile .	Foggia	106	104	100	95-99	95-98
***C*) Farina (*a*)**						
Tipo n. 00 . . .	Trieste	147	142	135	132-135	129-132
Tipo n. 0. . . .	Roma	130	128	126	125-126	119-123
Id.	Chieti	131	130	125	125-127	118-122
Id.	Palermo	139	139	135	134-135	131-132
Tipo n. 1. . . .	Alessandria	126	121	120	117-119	117-119
Id.	Torino	129	127	123	121-123	121-123
Id.	Genova	123	121	119	117	115
Id.	Milano	126	124	122	120-122	117-119
Id.	Padova	125	120	* 114	*112-115	111-113
Id.	Rovigo	126	121	117	117	116
Id.	Venezia	129	123	118	117	116-118
Id.	Verona	128	124	120	118-122	117-120
Id.	Bologna	126	122	120	119-120	118-119
Id.	Ferrara	127	121	117	116-118	115-117
Id.	Grosseto	127	124	121	118	117
Id.	Ancona	120	116	113	112	108
Id.	Perugia	140	128	128	128	120
Id.	Pescara	125	123	118	116-118	113-116
Id.	Benevento	137	136	127	127	127
Id.	Foggia	135	130	128	120-130	120-130
Id.	Potenza	139	129	123	120-125	120-125
Id.	Catanzaro	130	128	123	120-125	116
Id.	Cosenza	132	132	129	127	124
Id.	Cagliari	135	131	126	126	121
Tipo n. 2. . . .	Firenze	121	117	113	113	111
Id.	Bari	128	122	120	117	117
Abburattata all'82 %	Agrigento (3)	105	105	105	105	105
Id. all'80 %	Caltanissetta (3)	118	118	118	118	118

(1) Nel prospetto sono indicati i prezzi minimi ed i prezzi massimi dei grani teneri destinati alla fabbricazione del pane e dei grani duri destinati alla fabbricazione delle paste alimentari. I prezzi del grano e delle farine sono comunicati dai Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa secondo le uniformi istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica.

(2) Le medie mensili si ottengono facendo la media aritmetica semplice dei prezzi medi del 1° e del 3° sabato del mese. A loro volta questi prezzi medi bimensili si ottengono facendo la media fra il minimo ed il massimo dei prezzi rilevati in ciascuno di detti giorni.

(3) Per le città di Agrigento e Caltanissetta i prezzi sono ancora riferiti alle qualità di farine abburattate, non essendo ancora in vendita i nuovi tipi stabiliti dalla legge n. 368 del 17 marzo 1932.

(*a*) Per le farine sono indicate le quotazioni delle qualità maggiormente commerciate. — (*b*) I prezzi del grano tenero pubblicati nei precedenti fascicoli debbono intendersi riferiti alla qualità « fino » e non a quella di « buono mercantile ». — (*) Prezzi nominali in mancanza di effettive contrattazioni.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) — PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. II. — Prezzi all'ingrosso di alcune merci (1).

I prezzi sono considerati tutti al netto dell'imposta di consumo, della spesa per l'imballaggio e s'intendono tutti riferiti a merce franco stazione partenza (2).

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI (a)		PREZZI PRATICATI AL	
			Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre
A) DERRATE ALIMENTARI:						
1. GRANTURCO:						
Granturco Alto Milanese (**)	Milano	q.	44	—	—	—
2. FARINA DI GRANTURCO:						
Semolata di granone abbur. 87-88 %	Torino	q.	69	66	64-66	64-66
Id. id. abbur. 65 %	»	»	75	73	71-73	71-73
Id. gialla (giallona tipo Verona)	Padova	»	* 68	* 68	* 67-69	66-68
Bramata	Milano	»	73	73	70-75	70-75
Lusso speciale bianca	Venezia	»	61	61	62	58-59
Id. gialla	»	»	74	72	72	71-72
3. RISO:						
Camolino Maratelli	Milano	q.	120	127	123-136	131-143
Id. Vialone	»	»	173	173	168-183	173-193
Id. id.	Bologna	»	* 233	178	173-183	178-188
Originario comune	Novara	»	85	82	81-84	92-94
Id. id.	Milano	»	86	86	82-88	93-98
Id. raffinato	Novara	»	83	81	80-83	90-92
Id. id.	Vercelli	»	85	83	83-85	94-96
Id. id.	Milano	»	82	83	82-86	93-96
Id. brillato	Vercelli	»	91	86	86-88	96-98
Id. id.	Milano	»	87	87	84-88	93-99
Id. id.	Bologna	»	94	92	89-94	95-104
4. PASTA (3) (5):						
Pasta di pura semola:						
Napoletana superiore	Genova	q.	230	230	230	230
Id. id.	Pisa	»	210	210	210	210
Id. extra	»	»	200	200	200	195
Locale superiore	Chieti	»	208	203	200-205	200-205
Id. comune	»	»	175	173	170-175	170-175
Napoletana extra	Napoli	»	188	185	180-185	180-185
Pasta comune:						
Comune (**)	Milano	q.	195	—	—	—
Locale raffinata	Perugia	»	200	?	?	?
Id. corrente	»	»	175	?	?	?
Id. id.	Napoli	»	173	173	165-175	165-175
Locale 1ª qualità	Tripoli	»	115	115	115	115
Id. 2ª id.	»	»	105	105	105	105
5. FAGIOLI:						
Colorati	Milano	q.	80	84	75-90	75-90
Id.	Bologna	»	70	73	70-75	70-75
Borlotti	Milano	»	143	143	125-160	125-160
Bianchi comuni	Aquila	»	55	58	55-60	50-55
Cannellini napoletani	Napoli	»	133	150	150	150

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI (a)		PREZZI PRATICATI AL	
			Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre
6. BOVINI DA MACELLO (4) (pesovivo) (6)						
Buoi di 1ª qualità	Novara (*b*)	q.	243	230	210-220	210-220
Id. id.	Milano (*b*)	»	* 265	* 260	* 250	260
Id. id.	Padova	»	190	188	170-190	170-190
Id. id.	Venezia	»	239	235	235	214
Id. id.	Bologna (*b*)	»	210	205	180-220	180-220
Id. id.	Ferrara	»	244	244	232-255	232-255
Id. id.	Parma (*b*)	»	210	203	180-210	170-200
Id. id.	Reggio E. (*b*)	»	213	210	210	215
Id. id.	Firenze	»	195	195	195	195
Id. id.	Livorno	»	190	200	190-210	180-200
Id. id.	Pisa (*b*)	»	200	195	180-210	180-210
Id. id.	Perugia (*b*)	»	195	195	180-210	180-210
Id. id.	Roma (*b*)	»	236	224	225	220
Id. id.	Chieti (*b*)	»	151	168	160-175	160-175
Id. id.	Napoli (*c*)	»	189	187	187	186
Id. id.	Bari (*b*)	»	255	255	255	255
Id. id.	Catania	»	196	196	191-201	191-201
Buoi di 2ª qualità	Novara (*b*)	q.	195	195	190-200	190-200
Id. id.	Milano (*b*)	»	230	230	220	230
Id. id.	Padova	»	160	155	140-160	140-160
Id. id.	Venezia	»	197	194	194	176
Id. id.	Bologna (*b*)	»	150	148	120-170	120-170
Id. id.	Ferrara	»	185	185	174-196	174-196
Id. id.	Parma (*b*)	»	190	175	140-180	140-170
Id. id.	Reggio E. (*b*)	»	178	173	170	165
Id. id.	Livorno	»	140	150	140-160	140-160
Id. id.	Pisa (*b*)	»	180	170	160-180	160-180
Id. id.	Perugia (*b*)	»	137	160	150-170	150-170
Id. id.	Roma (*b*)	»	202	190	191	184
Id. id.	Chieti (*b*)	»	123	125	120-130	120-130
Id. id.	Napoli (*c*)	»	189	187	187	186
Id. id.	Bari (*b*)	»	210	210	210	210
Id. id.	Catania	»	136	136	131-141	131-141
Id. id.	Tripoli (*b*)	»	275	275	260-290	260-200
Vacche di 1ª qualità	Novara (*b*)	q.	225	213	190-210	190-210
Id. id.	Milano (*b*)	»	235	230	220	* 240
Id. id.	Padova	»	180	175	160-180	160-180
Id. id.	Venezia	»	214	211	211	166
Id. id.	Bologna (*b*)	»	195	190	160-210	160-210
Id. id.	Ferrara	»	227	227	218-236	218-236
Id. id.	Parma (*b*)	»	165	160	130-180	110-160
Id. id.	Reggio E. (*b*)	»	175	175	175	170
Id. id.	Livorno	»	165	164	155-160	145-150
Id. id.	Lucca (*b*)	»	170	173	170	165
Id. id.	Pisa (*b*)	»	180	165	140-190	140-190
Id. id.	Perugia (*b*)	»	180	180	170-190	170-190
Id. id.	Roma (*b*)	»	211	209	203	190
Id. id.	Aquila	»	154	154	145-163	149-163
Id. id.	Chieti (*b*)	»	121	138	130-145	130-145
Id. id.	Napoli (*c*)	»	193	188	184	187
Id. id.	Bari (*b*)	»	255	255	255	255
Id. id.	Catania	»	211	211	206-216	206-216
Id. id.	Palermo	»	243	243	225-260	225-260

(*a*) Vedere la nota (2) a pag. 741. — (*b*) e (*c*) Vedi le note (*b*) e (*c*) a pag. 210 del fascicolo n. 4 del 6 aprile 1933.
(1) (2) (3) (4) Vedi le note (1) (2) (3) (4) a pag. 473 del fascicolo n. 8 del 10 agosto 1933.
(5) In seguito alle disposizioni emanate con la legge 22 giugno 1933, n. 874 i vari tipi di paste alimentari secche, debbono essere commerciate e vendute sotto le denominazioni di « pasta di pura semola » o di « pasta comune », a seconda che siano state impiegate per la fabbricazione semole di grano duro o farina di grano tenero.
(6) « Franco mercato bestiame » per le contrattazioni a peso vivo e qualora non esista mercato « Franco macello ». « Franco macello » per le contrattazioni a peso morto.
(*) Prezzi nominali in mancanza di effettive contrattazioni.
(**) *I generi contrassegnati con doppio asterisco (**) sono quelli di cui all'Appendice del fascicolo n. 4 del 6 aprile 1933. Si fa notare che i prezzi mensili di tali merci sono ottenuti dalla media dei prezzi minimi e massimi praticati nelle singole settimane del mese considerato.*

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) — PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI (*a*) Ottobre	PREZZI MEDI MENSILI (*a*) Novembre	PREZZI PRATICATI AL 18 Novembre	PREZZI PRATICATI AL 2 Dicembre
(*Segue*) A) DERRATE ALIMENTARI :						
(*Segue*) **6. BOVINI DA MACELLO** (Peso vivo):						
Vacche di 2ª qualità	Novara (*b*)	q.	165	153	130–150	130–150
Id. id.	Milano (*b*)	»	205	200	190	210
Id. id.	Padova	»	150	145	130–150	130–150
Id. id.	Venezia	»	171	168	168	130
Id. id.	Bologna (*b*)	»	135	133	110–150	110–150
Id. id.	Ferrara	»	180	177	166–187	166–187
Id. id.	Parma (*b*)	»	115	110	80–130	90
Id. id.	Regg. E. (*b*)	»	135	128	125	115
Id. id.	Livorno	»	100	100	90-110	90–110
Id. id.	Pisa (*b*)	»	160	130	120–140	120–140
Id. id.	Perugia (*b*)	»	132	150	140–160	140–160
Id. id.	Roma (*b*)	»	179	179	175	167
Id. id.	Aquila	»	136	136	131–140	131–140
Id. id.	Chieti (*b*)	»	89	93	90–95	90–95
Id. id.	Napoli (*c*)	»	193	188	184	187
Id. id.	Bari (*b*)	»	210	210	210	210
Id id.	Catania	»	151	151	146–156	146–156
Id. id.	Tripoli (*b*)	»	250	250	230–270	230–270
Vitelli di 1ª qualità	Novara (*b*)	q.	420	(*e*) 355	320–350	320–350
Id. id.	Torino (*b*)	»	405	393	280–500	280–500
Id. id.	Milano (*b*)	»	475	430	420	410
Id. id.	Padova	»	375	350	310–330	310–330
Id. id.	Venezia	»	422	415	415	383
Id. id.	Bologna (*b*)	»	345	333	300–340	290–330
Id. id.	Ferrara (*b*)	»	313	295	280–310	270–300
Id. id.	Parma (*b*)	»	350	325	230–390	230–350
Id. id.	Regg. E. (*b*)	»	340	333	325	295
Id. id.	Firenze	»	275	275	275	275
Id id.	Livorno	»	280	298	290–310	285–290
Id. id.	Lucca (*b*)	»	235	235	235	235
Id. id.	Perugia (*b*)	»	213	225	225–250	225–250
Id. id.	Roma (*b*)	»	368	361	360	350
Id. id.	Aquila	»	216	216	213–218	213–218
Id. id.	Chieti (*b*)	»	275	275	270–280	270–280
Id. id.	Napoli (*c*)	»	269	268	267	273
Id. id.	Bari (*b*)	»	293	293	293	293
Id. id.	Catania	»	220	220	212–227	212–227
Id. id.	Palermo	»	243	243	225–260	225–260
(*Segue*) **6. BOVINI DA MACELLO** (Peso vivo):						
Vitelli di 2ª qualità	Novara (*b*)	q.	370	(*e*) 315	280–310	270–300
Id. id.	Torino (*b*)	»	243	235	200–270	200–270
Id. id.	Milano (*b*)	»	425	380	370	360
Id. id.	Padova	»	295	275	230–270	230–270
Id. id.	Venezia	»	371	365	365	323
Id. id.	Bologna (*b*)	»	295	285	260–290	230–280
Id. id.	Ferrara (*b*)	»	260	260	240–280	220–260
Id. id.	Parma (*b*)	»	170	168	140–190	140–190
Id. id.	Regg. E. (*b*)	»	275	270	265	230
Id. id.	Livorno	»	245	243	240–260	240–250
Id. id.	Lucca (*b*)	»	203	205	205	205
Id. id.	Perugia (*b*)	»	189	201	200–220	200–220
Id. id.	Roma (*b*)	»	330	336	336	329
Id. id.	Aquila	»	196	196	188–203	188–203
Id. id.	Chieti (*b*)	»	218	218	215–220	215–220
Id. id.	Napoli (*c*)	»	269	268	267	273
Id. id.	Bari (*b*)	»	256	256	256	256
Id. id.	Tripoli (*b*)	»	295	295	280–310	280–310
7. CARNE BOVINA CONGELATA :						
Quarti anteriori	Genova	q.	295	295	290–300	290–300
Id. posteriori	»	»	390	390	380–400	380–400
Quarti ant. e post. (*d*) ..	Trieste	»	* 345	* 345	* 300–390	* 300–390
8. FORMAGGIO (1)						
Gorgonzola	Milano (2)	q.	268	250	240–260	250–270
Emmenthal Nazionale ..	»	»	438	425	420–430	380–430
Grana parmigiano 1931..	Parma (3)	»	975	995	950-1000	930–980
Id. id. 1932..	»	»	760	763	740–780	720–760
Id. id. 1933..	»	»	—	—	—	510–540
Grana reggiano 1931	Reggio E. (4)	»	983	970	950–1000	940–980
Id. id. 1932	»	»	810	798	770–820	750–800
Id. id. 1933	»	»	798	600	575–625	550–590
Pecorino rom. stagionato	Roma (5)	»	831	763	725–775	725–775
Id. id.	» (6)	»	731	650	600–675	600–675
Pecorino tipo rom. 1931..	Cagliari	»	900	—	—	—
Pecor. fiore sardo 1930-31	»	»	800	—	—	—
Pecor. fiore sardo nuovo	»	»	600	—	—	—
Pecorino tipo rom. 1933..	»	»	—	675	650–700	650–725
Id. fiore sardo 1933	»	»	—	475	450–500	475–525
Pec. sardo tipo rom. 1ª sc.	Sassari (7)	»	713	650	600	650
Id. 2ª sc.	»	»	613	575	550	550
Id. 3ª sc.	»	»	475	450	450	450
Pec. fiore sardo 1ª scelta	» (8)	»	450	450	450	450
Id. 2ª id.	»	»	400	400	400	400

(*a*) Vedere la nota (2) a pag. 741.
(*b*) Vedere la nota (*b*) a pag. 742.
(*c*) Vedere la nota (*c*) a pag. 742.
(*d*) Del peso di circa kg. 60.
(*e*) Cifre rettificate.
(*) Prezzi nominali in mancanza di effettive contrattazioni.
(1) Merce posta al caseificio di produzione.
(2) Buono mercantile.
(3) Partite di qualità « scelta mercantile ». Tolleranza 10 % di 0-1 merce posta caseificio, peso e pagamento alla levata.
(4) Partite di prima qualità « scelta mercantile ».
(5) In forme da kg. 8 in su (scelto).
(6) In forme inferiori agli 8 kg. (sotto scelto).
(7) Partite destinate all'esportazione.
(8) Merce alla rinfusa al caseificio; produzione 1933.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) — PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI (*a*) Ottobre	Novembre	PREZZI PRATICATI AL 18 Novembre	2 Dicembre
(*Segue*) A) DERRATE ALIMENTARI:						
9. MERLUZZO:						
Labrador Style nuovo	Genova	q.	178	165	150–165	155–170
Id. id. pressato	Livorno	»	181	160	160–165	150–160
Francese Lavè	»	»	163	158	150–160	140–150
10. STOCCOFISSO:						
Bergen primario westre	Genova	q.	420	428	420–450	420–450
Hammerfest Finmarken	Venezia	»	300	300	300	300
Bergen prima westre magro (extra ragnato)	»	»	600	600	550–650	550–650
11. TONNO ALL'OLIO (1):						
Produzione nazionale	Genova	q.	735	735	720–750	720–750
Id. locale	Palermo	»	798	789	780–800	750–780
12. OLIO D'OLIVA (2):						
Riviera ponen. verg. (*b*)(**)	Milano	q.	460	—	—	—
Superiore locale	Genova	»	450	455	450–460	465–475
Id.	Imperia	»	423	453	450	440
Id.	Lucca	»	470	480	490	490
Id.	Bari	»	420	425	430	440
Di prima qualità	Firenze	»	440	423	425	440
Di seconda qualità	»	»	415	395	400	415
Fino locale	Perugia	»	435	410	400-420	400-450
Commestibile locale	»	»	390	388	375-400	375–400
Sopraffino locale	Bari	»	390	395	400	410
13. VINO (2):						
Piemonte (Uvaggio Monferrato 9°-11°) (**) (*c*)	Milano	hl.	38	—	—	—
Puglie (Barlettano 14°-16°) (**) (*c*)	»	»	84	—	—	—
Comune 9° (rosso)	Torino	»	51	56	50–65	50–75
Id. 11°-12°	Firenze	»	85	85	85	88
Id. 11°	Bari	»	65	65	65	65
Id. 14°	Palermo	»	58	58	55–60	55–60
Id. 11°-12°	Cagliari	»	70	70	60–80	60–80
Frascati, Grottaferrata, Marino 10°-12° (Vino bianco)	Roma	»	115	115	80–150	90–150
Velletri rosso 11°-12°	»	»	68	68	50–90	70–100
14. UOVA (3):						
Uova fresche di 1ª qualità	Novara	dozz.	6.00	7.15	7.40–7.60	7.80–8.20
Id.	Torino	»	5.75	7.13	7.30–7.40	7.20–7.30
Id.	Genova	»	5.95	7.43	7.80	7.20–7.50
Id.	Milano	»	5.88	7.33	7.63–7.73	7.43–7.53
Id.	Padova	»	5.20	6.63	7.00–7.15	6.60–6.70
Id.	Venezia	»	5.46	6.11	6.12–6.22	6.50–6.60
Id.	Trieste	»	5.25	6.66	7.20–7.80	7.20–7.80
Id.	Livorno	»	6.05	8.00	8.00	7.00–7.20
Id.	Lucca	»	5.98	7.20	7.20	6.60
Id.	Pisa	»	6.00	5.00	4.80–5.20	4.80–5.20
Id.	Perugia	»	4.03	4.73	4.80–5.00	6.30–6.60
Id.	Roma	»	4.86	6.14	6.24–6.42	6.36–6.60
Id.	Aquila	»	5.10	6.15	6.00–7.20	7.80–8.40
Id.	Bari	»	5.40	6.00	6.00	6.60
Id.	Catania	»	5.40	7.20	7.80	7.80
Id.	Palermo	»	4.50	5.50	6.00	6.00
Id.	Cagliari	»	4.50	5.00	4.80–5.20	5.20–6.00
Id.	Tripoli	»	2.30	2.66	2.64–3.00	3.00–3.18
15. LATTE DI MUCCA (4):						
Per uso alimentare	Milano	hl.	100	100	100	100
Id.	Bologna	»	60	60	60	60
Id.	Firenze	»	65	65	65	65
Id.	Roma	»	107	107	107	107
Id.	Napoli	»	120	120	120	120
Id.	Palermo	»	90	90	90	90
16. ZUCCHERO (5):						
Raffinato pilè	Genova	q.	627	627	627	627
Id.	Padova	»	620	620	620	620
Cristallino	Genova	»	607	607	607	607
Id.	Padova	»	600	600	600	600
Id.	Trieste	»	599	599	598–599	598–599
Id.	Bologna	»	606	606	605–607	605–607
Id.	Ferrara	»	604	?	?	?
Semolato F (fabbrica)	Bologna	»	621	621	620–622	620–622
Id. id.	Ferrara	»	614	?	?	?
Semolato	Trieste	»	607	607	606–607	606–607
Id. raffinato (**) (*d*)	Milano	»	622	—	—	—
Id. id.	Padova	»	613	613	613	613

(*a*) Vedere la nota (2) a pag. 741.
(*b*) Franco stazione Milano, escluso i fusti.
(*c*) Alla cantina del produttore.
(*d*) Franco vagone Milano, tela per merce.
(**) Vedere la nota (**) a pag. 742.
(1) Compreso recipiente.
(2) Escluso recipiente.
(3) Franco magazzino.
(4) Franco negozio, escluso recipiente.
(5) Nei prezzi dello zucchero vi è compresa l'imposta di fabbricazione di L. 400 al q.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) — PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI (*a*) Ottobre	PREZZI MEDI MENSILI (*a*) Novembre	PREZZI PRATICATI AL 18 Novembre	PREZZI PRATICATI AL 2 Dicembre
(*Segue*) A) DERRATE ALIMENTARI:						
17. CAFFE' CRUDO (1):						
Portorico fino	Genova	q.	2528	2400	2330-2380	2250-2350
Id. id.	Livorno	»	2725	2713	2600-2800	2600-2800
Santos superiore.	Genova	»	1885	1865	1850-1860	1840-1850
Id. id.	Livorno	»	2043	1988	1980-2000	1960-1980
Id. buono	Trieste	»	1915	1898	1860-1900	1860-1900
18. BURRO NATURALE:						
Di pura panna qual. sup. di affioramento (2). . .	Milano	kg.	8.75	9.50	9.50	9.00
Id. (3). . .	»	»	9.00	9.63	9.50-10.00	9.25-9.75
Burro emiliano (4)	Bologna	»	7.25	7.70	7.70	7.70
19. LARDO:						
Americano (5)	Genova	q.	475	463	450	460-490
Nostrano (**).	Milano	»	530	—	—	—
Id.	Bologna	»	488	479	440-500	430-480
20. STRUTTO:						
Nostrano.	Bologna	q.	455	435	410-420	400-410
21. CIOCCOLATO (6):						
Al latte qualità comune.	Torino	kg.	13.00	13.00	13.00	13.00
Tipo Santè per famiglia.	»	»	8.60	8.80	9.00	9.00
22. CARAMELLE (6):						
Incartate (comuni). . . .	Torino	kg.	7.40	7.25	7.10	7.10
23. BISCOTTI (6):						
Stampati.	Torino	kg.	6.40	6.30	6.20	6.20
B) COMBUSTIBILI:						
1. LEGNA DA ARDERE:						
Essenza forte	Firenze	q.	6.75	6.75	6.75	6.75
Id. dolce	»	»	5.25	4.75	4.75	4.75
Id. forte	Roma	»	5.75	5.75	5.50-6.00	5.50-6.00
Quercia.	Aquila	»	8.50	?	?	?
Quercia, essenza forte. .	Chieti	»	9.50	9.50	9.00-10.00	9.00-10.00
Essenza forte e dolce . .	Napoli	»	8.50	8.75	8.50-9.00	8.50-9.00
Essenza forte	Bari	»	10.00	10.00	10.00	10.00
Olivo.	Catania	»	5.00	5.00	5.00	5.00
Agrumi e olivo.	Palermo	»	7.50	6.50	6.00-7.00	6.00-7.00
Essenza forte	Cagliari	»	9.00	8.00	8.00	7.50
2. CARBONE VEGETALE:						
Quercia e faggio spacco.	Firenze	q.	24.00	25.00	25	25
Essenza forte cannello. .	Lucca	»	40.00	40.00	40	40
Id. id. . . .	Roma	»	27.50	27.50	26-29	26-29
Essenza forte spacco e ramo	»	»	21.50	21.50	20-23	20-23
Essenza di faggio e altre essenze, spacco o ramo	»	»	21.50	21.50	21-22	21-22
Faggio, cannello e spacco	Aquila	»	32.50	?	?	?
Faggio, cannello.	Chieti	»	32.50	32.50	30-35	30-35
Misto, cannello e spacco.	Napoli	»	27.50	27.50	25-30	28-32
Faggio, spacco.	Bari	»	40.00	40.00	40	40
Misto quercia ed altre essenze, spacco o ramo .	Cagliari	»	30.00	29.00	28-30	28-30
C) MATERIE TESSILI:						
Canapa Bologna P.C.(**)*b*)	Milano	q.	290	—	—	—
Seta greggia, gialla classica per industria (**) (*c*)	»	kg.	57	—	—	—
Seta greggia gialla classica per esportaz. (**) (*c*)	»	»	49	—	—	—
Lane lavate merine d'Australia sup. in velli (**)	»	q.	1.804	—	—	—
D) FILATI E TESSUTI:						
1. FILATI DI COTONE (7):						
America prima base 20 unico	Milano	kg.	5.71	5.63	5.54	5.59
2. TESSUTI DI COTONE (7):						
Madapolam candido 79/80, 26/26, 29/27	Milano	m.	1.58	1.58	1.57	1.57
Chinea greg. cm. 75, 16/16. 25/25	»	»	1.46	1.46	1.45	1.45
Tovagliato cand. America primiss. alt. cm. 150, 16/14, 27.5/29	»	»	4.03	4.00	3.99	3.98
3. TESSUTI DI LANA (8):						
da uomo:						
Cardato.	Biella ed altre	m.	10.30	10.30	10.30	10.30
Pettinato merino tinto in pezza.	»	»	18.90	18.90	18.90	18.90
Pettinato incrociato misto fino.	»	»	21.50	21.50	21.50	21.50
Pettinato incrociato ordinario tinto in pezza.	»	»	10.75	10.75	10.75	10.75
Semipettinato fantasia .	»	»	15.10	15.10	15.10	15.10
da donna:						
Granité alt. cm. 90/88 . .	»	»	4.30	4.30	4.30	4.30
Popilina alt. cm. 90/88 .	»	»	4.70	4.70	4.70	4.70
Epinglé alt. cm. 90/88. .	»	»	5.70	5.70	5.70	5.70
Saglia alt. cm. 130/27 . .	»	»	9.05	9.05	9.05	9.05

(*a*) Vedere la nota (2) a pag. 741. — (*b*) Franco stazione Milano. — (*c*) Merce stagionata, franco Milano, pagamento per contanti.
(**) Vedere la nota (**) a pag. 742.
(1) Nei prezzi del caffè vi è compreso il diritto fisso di L. 1600 al q.
(2) Prezzi al caseificio di produzione. Prezzi di riferimento concordati dalla Commissione nominata dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti, al netto del *premio* pagato dal grossista al produttore.
(3) Prezzi del burro ai casoni milanesi (Milano, Pavia, Lodi). Prezzo praticato dal grossista al dettagliante comprensivo del *premio* pagato al produttore
(4) Prezzi al caseificio di produzione. Prezzi al netto del *premio* pagato dal grossista al produttore.
(5) Compreso il dazio doganale di L. 44.04 al q.
(6) Prezzi medi di fabbrica netti da ogni spesa di trasporto e imballaggio, calcolati sulla base dei prezzi praticati dalle più importanti ditte del Regno, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria Dolciaria.
(7) Prezzi medi calcolati sulla base dei prezzi praticati dalle più importanti Ditte del Regno, comunicati dall'Associazione Italiana Fascista Industriali Cotonieri.
(8) Prezzi medi calcolati sulla base dei prezzi praticati dalle Ditte fabbricanti nazionali alle Ditte commercianti all'ingrosso nel Regno, comunicati dall'Associazione Fascista dell'Industria Laniera Italiana.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) — PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI (*a*) Ottobre	PREZZI MEDI MENSILI (*a*) Novembre	PREZZI PRATICATI AL 18 Novembre	PREZZI PRATICATI AL 2 Dicembre
(*Segue*) D) FILATI E TESSUTI:						
4. TESSUTI DI SETA (1):						
Crêpe de Chine alt. cm. 94.	Como	m.	10.00	9.70	9.70	9.70
Id. Georgette alt. c. 96.	»	»	11.50	11.20	11.20	11.20
Id. Marocain alt. cm. 96	»	»	14.50	14.00	14.00	14.00
Tela di seta comune alt. cm. 80	»	»	7.30	7.30	7.30	7.30
Taffetas seta per ombrelli alt. cm. 56	»	»	8.15	8.15	8.15	8.15
Velluto Chiffon tramato	»	»	16.50	14.00	14.00	14.00
Velluto trasparente (seta e rayon) alt. cm. 90 . .	»	»	16.50	15.00	15.00	15.00
Velo di seta per molino N. 10-XXX alt. cm. 100	»	»	42 75	42.50	42.50	42.50
5. FILATI DI FIBRE ARTIFICIALI (Rayon):						
Fibra artificiale Rayon titolo 150 1ª qualità (**)(*d*)	Milano	kg.	19.50	—	—	—
Titolo 75 1ª qualità. . .	Roma (2)	»	26.50	26.50	26.50	26.50
id. 120 id. . .	»	»	21.00	21.00	21.00	21.00
id. 150 id. . .	»	»	19.50	19.50	19.50	19.50
Titolo 75 2ª qualità. . .	»	»	24.00	24.00	24.00	24.00
Id. 120 id. . .	»	»	19.00	19.00	19.00	19.00
Id. 150 id. . .	»	»	18.00	18.00	18.00	18.00
Id. 200 id. . .	»	»	16.00	16.00	16.00	16.00
Id. 300 id. . .	»	»	13.50	13.50	13.50	13.50
E) CAPPELLI (3):						
Comune di lana	Alessandr. ed altre	ciascuno	8.00	8.00	8.00	8.00
Id. senza fod. (Capp. di pelo)	»	»	23.00	23.00	23.00	23.00
Superiore id. (Capp. di pelo)	»	»	40.00	40.00	40.00	40.00
Di lusso tipo unico (Capp. di pelo)	»	»	60.00	60.00	60.00	60.00
F) PELLI E CALZATURE:						
1. PELLI (4):						
per suola:						
Pelli di macello	Milano ed altre	kg.	10.50	10.50	10.50	10.50
Id. esotiche	»	»	9.25	9.25	9.25	9.25
al cromo per tomaia:						
Vacchette nere.	Milano ed altre	piede q.	2.90	2.85	2.80	2.80
Id. colorate. . . .	»	»	3.20	3.15	3.10	3.10
Id. verniciate . .	»	»	3.80	3.80	3.80	3.80
Vitellone macello nero. .	»	»	3.60	3.60	3.60	3.60
Id. macello colore .	»	»	3.90	3.90	3.90	3.90
Vitello macello nero. . .	»	»	4.00	4 00	4.00	4.00
Id. macello colore . .	»	»	4.60	4.60	4.60	4.60
Spalle cavallo nere . . .	»	»	3.10	3.05	3.00	3.00
Id. cavallo colore . .	»	»	3.60	3.55	3.50	3.50
2. CALZATURE (5):						
Polacco uomo vitellone nero naz. al guardolo .	Milano ed altre	paio	45	45	44-46	44-46
Scarponcino uomo vitellone nero al guardolo .	»	»	41	41	40-42	40-42
Id. donna vitellino nazionale tacco cuoio fondo Blacke	»	»	33	33	32-34	32-34
G) VETRO, CERAMICHE ED AFFINI:						
1. ARTICOLI DI VETRO (6):						
Bicchieri alla pressa tipo com. 1/6 litro	Milano ed altre	100	16.25	16.00	16.00	16.00
Calamai imbuto mm. 50.	»	ciascuno	0.58	0.55	0.55	0.55
Bottiglie nere per vino .	»	100	60.00	60.00	60.00	60.00
Damigiane nude da l. 25-27	»	ciascuna	3.40	3.40	3.40	3.40
Id. nude da l. 50-55	»	»	5.40	5.40	5.40	5.40
Specchi 60×45 (*b*)	»	ciascuno	27.00	27.00	27.00	27.00
Lastre di vetro tirato cm. 84 (*c*)	»	m²	8.90	8.90	8.90	8.90
Id. . . . . cm. 171	»	»	11.50	11.50	11.50	11.50
Id. uso Belgio » 84	»	»	9.50	9.50	9.50	9.50
Id. id. » 180	»	»	12.90	12.90	12.90	12.90
Id. semidoppie » 84	»	»	13.00	13.00	13.00	13.00
Id. id. » 180	»	»	19.00	19.00	19.00	19.00
Cristalli mm. 4 a 8 m². 0.27	»	»	74.00	74.00	74.00	74.00
Id. id. id. » 0.45	»	»	84.00	84.00	84.00	84.00
Id. id. id. » 0.66	»	»	98.00	98.00	98.00	98.00
Id. id. id. » 0.98	»	»	103.00	103.00	103.00	103.00
Id. id. id. » 1.41	»	»	106.00	106.00	106.00	106.00
Id. id. id. » 2.31	»	»	117.00	117.00	117.00	117.00
Vetri rigati martell. da tettoia mm. 4 a 6 . . .	»	»	18.45	18.45	18.45	18.45
Id. retinati larg. cm. 60 spess. 5-6 mm. .	»	»	26.15	26.15	26.15	26.15
Id. catt. bian. » 2/5 a 3	»	»	18.50	18.50	18.50	18.50
Id. id. col. » 2/5 a 3	»	»	21.00	21.00	21.00	21.00
Id. stam. bian. » 3 a 4	»	»	19.75	19.75	19.75	19.75
Id. id. col. » 3 a 4	»	»	22.35	22.35	22.35	22.35
Tegole piane di vetro tipo marsigliese	»	»	6.65	6.65	6.65	6.65
2. TERRAGLIE (7):						
Tondino inglese liscio poll. 71/2 diam. cm. 20	Milano ed altre	dozz.	6.25	6.25	6.25	6.25
Tazzina liscia forma Milano n. 4 diam. cm. 10.5	»	ciascun pezzo	0.50	0.50	0.50	0.50
Catino forma Spagna pollici 13. diam. cm. 14. .	»	»	7.15	7.15	7.15	7.15
Brocca forma Spagna n. 2 litri 2.20 alt. cm. 24 1/2 .	»	»	7.15	7.15	7.15	7.15
Servizio caffè 6 persone, 15 pezzi: 6 piatti con tazze comuni, una caffettiera, una zuccheriera, una lattiera.	»	15 pezzi	8.50	8.50	8.50	8.50
Servizio tavola forma inglese liscio per 6 pers. .	»	39 pezzi	60.90	60.90	60.90	60.90
3. PORCELLANE (7):						
Tondino cm. 23 scel. unica	Milano ed altre	ciascun pezzo	2.10	2.10	2.10	2.10
Servizio caffè 15 pezzi, 6 persone scelta corrente.	»	ciascun servizio	13.15	13.15	13.15	13.15

(*a*) Vedere la nota (2) a pag. 741. — (*b*) I prezzi sono al netto dello sconto del 50 % concesso in media agli acquirenti grossisti. — (*c*) Le misure indicate per le varie qualità di lastre si riferiscono al semiperimetro, per i cristalli la prima misura in mm. si riferisce allo spessore, l'altra in m² alla superficie. — (*d*) Franco stazione, imballaggio gratis.

(**) Vedere la nota (**) a pag. 742.

(1) Prezzi al netto delle spese di trasporto e d'imballaggio, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria della Seta ed Affini.

(2) Prezzi alla fabbrica non comprensivi delle spese per la binatura, la messa su rocchetti o bobine e simili, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista Produttori Fibre Tessili Artificiali.

(3) Prezzi medi calcolati sulla base dei prezzi praticati dalle più importanti ditte del Regno, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria del Cappello.

(4) Prezzi medi calcolati sulla base dei prezzi praticati dalle più importanti ditte del Regno, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria Conciaria.

(5) Prezzi medi calcolati sulla base dei prezzi praticati dalle più importanti ditte del Regno, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria Italiana Calzature ed Affini.

(6) Prezzi medi calcolati sulla base dei prezzi praticati dalle più importanti ditte del Regno, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria del Vetro.

(7) Prezzi medi calcolati sulla base dei prezzi praticati dalle più importanti ditte del Regno, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista Industriali Ceramisti ed Affini.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) — PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI (*a*)		PREZZI PRATICATI AL	
			Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre
(*Segue*) G) VETRO, CERAMICHE ED AFFINI:						
4. MATERIALE IGIENICO (1):						
Vaso a cavalletto con effetto d'acqua tipo corr. (water-closet) 4822 centimetri 36×45×40 . . .	Milano ed altre	ciascun pezzo	38.00	38.00	38.00	38.00
Lavabo quadrilungo con sponde tipo corrente cm. 58×46	»	»	57.20	57.20	57.20	57.20
Bidet con doccia tipo corr. circa cm. 35×59×30	»	»	77.35	77.35	77.35	77.35
5. PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO:						
Piastrelle quadre da centimetri 14×14 bianche liscie, o smussate . . .	Milano ed altre	m²	25.30	25.30	25.30	25.30
H) PRODOTTI CHIMICI ED AFFINI (2):						
Carburo di calcio	Milano	q.	91	91	90-92	90-92
Acido solforico 50-Bè . .	»	»	18	18	17-18	17-18
Olio di ricino extra fiore	»	»	388	369	300-400	300-400
Olio di lino crudo	»	»	173	158	155-160	160-165
Id. cotto	»	»	183	168	165-170	170-175
Soda caustica elettrolitica	»	»	112	110	106-110	106-110
Id. marca Solvay 96%	»	»	112	110	108-112	108-112
Sapone bianco tipo Marsiglia 60/63% acidi gras.	»	»	160	150	145-150	130-140
Sapone tipo oleina fresco 60 63% acidi grassi . .	»	»	145	140	135-140	120-130
Sapone marmorato fresco 50/52% acidi grassi . .	»	»	129	125	120-125	105-110
Candele stearíche 1ª qual.	»	»	500	498	495-500	485-490
Id. id. 2ª qual.	»	»	390	395	390-400	375-385
Glicerina bionda di saponificazione 28%	»	»	203	200	200	200-210
Glicerina bionda raf. 28-Bè	»	»	275	275	270-280	275-300
Perfosfati minerali 14/16 .	»	»	21	21	21	21
Id. id. 15/17 .	»	»	22	22	22	22
Id. id. 16/18 .	»	»	23	23	23	23
Id. id. 18/20 .	»	»	24	24	24	24
Nitrato di soda 15/16 . .	»	»	81	82	82-83	82-83
Solfato ammonico 20/21 .	»	»	73	74	75	75
Cloruro potass. 50/52% (*b*)	»	»	62	62	62	62
Id. id. 40/42% (*b*)	»	»	46	46	46	46
Solfato id. 48/50% (*b*)	»	»	80	80	80	80
Salino id. 38/40% (*b*)	»	»	43	43	43	43
Superfosfato di calce 14/15 (**) (7).	»	»	21	—	—	—
Zolfo doppio raffinato ventilato (**) (7)	»	»	72	—	—	—
I) MATERIALI DA COSTRUZIONE (3):						
1. LATERIZI:						
Mattoni p. com. 24×12×6	Alessand.	1000	95	96	90-105	(*c*)
Id. f. com. 24×12×8½	»	»	73	75	70-80	(*c*)
Tegole marsigliesi	»	»	195	183	160-200	(*c*)
Mattoni grossoni forti** (8)	Milano	»	95	—	—	—
Mattoni pieni comuni 23×11½×5	»	»	67	67	66-70	66-70
Id. id. 23×11½×6½.	»	»	73	74	72-77	73-78
Id. forati 24×12×8½.	»	»	63	63	60-65	60-65
Id. id. 30×15×4½ .	»	»	63	63	60-65	60-65
Id. id. 24×12×6 . .	»	»	53	53	50-55	50-55
Tegole marsigliesi	»	»	155	155	150-160	150-160
Tegole curve comuni (5).	»	»	130	130	125-135	125-135
Tavelloni 60/90×25×6/8. .	»	m.²	3.11	3.13	3.00-3.25	3.00-3.25
Mattoni p. com. 26×13×6.	Gorizia	1000	100	100	95-105	95-105
Mattoni p. com. 26×13×6.	Firenze	»	105	105	100-110	100-110
Tegole marsigliesi	»	»	290	290	260-320	260-320
Matt. p. com. 28×14×5.5.	Roma	»	120	120	115-125	110-120
2. CEMENTO (4)						
Naturale da 310 a 325 kg. per cm² di resistenza alla pressione (6) . . .	Casale M.	q.	6.63	6.63	6.25- 7.00	6.25- 7.00
Id.	Torino	»	8.63	8.63	7.75- 9.50	7.75- 9.50
Id.	Genova	»	9.25	9.25	8.50-10.00	8.50-10.00
Id.	Bergamo	»	9.00	9.00	8.00-10.00	8.00-10.00
Id.	Como	»	9.00	9.00	8.00-10.00	8.00-10.00
Id.	Milano	»	9.50	9.50	8.50-10.50	8.50-10.50
Id.	Venezia	»	10.25	10.25	10.00-10.50	10.00-10.50
Id.	Ancona	»	10.25	10.25	10.00-10.50	10.00-10.50
Id.	Roma	»	9.63	9.63	9.25-10.00	9.25-10.00
Id.	Napoli	»	13.50	13.50	12.00-15.00	12.00-15.00
Id.	Bari	»	9.00	9.00	8.50- 9.50	8.50-9.50
Id.	Reggio C.	»	11.75	11.75	11.50-12.00	11.50-12.00
Id.	Messina	»	11.00	11.00	10.50-11.50	10.50-11.50
Id.	Palermo	»	12.00	12.00	11.00-13.00	11.00-13.00
Naturale da 400 a 425 kg. per cm² di resistenza alla pressione (6) . . .	Casale M.	»	7.00	7.00	6.50- 7.50	6.50- 7.50
Id.	Torino	»	9.00	9.00	8.00-10.00	8.00-10.00
Id.	Genova	»	10.00	10.00	9.00-11.00	9.00-11.00
Id.	Bergamo	»	10.00	10.00	9.00-11.00	9.00-11.00
Id.	Como	»	10.00	10.00	9.00-11.00	9.00-11.00
Id.	Milano	»	10.00	10.00	9.00-11.00	9.00-11.00
Id.	Venezia	»	11.00	11.00	10.50-11.50	10.50-11.50
Id.	Ancona	»	11.75	11.75	11.50-12.00	11.50-12.00
Id.	Bari	»	10.00	10.00	9.50-10.50	9.50-10.50
Id.	Palermo	»	13.00	13.00	12.00-14.00	12.00-14.00
Artificiale da 310 a 325 kg. per cm² di resistenza alla pressione (6) . . .	Genova	»	8.75	8.75	8.00- 9.50	8.00- 9.50
Id.	Como	»	9.00	9.00	8.00-10.00	8.00-10.00
Id.	Milano	»	10.00	10.00	9.00-11.00	9.00-11.00
Id.	Venezia	»	11.25	11.25	11.00-11.50	11.00-11.50
Id.	Ancona	»	11.00	11.00	10.00-12.00	10.00-12.00
Id.	Roma	»	12.00	12.00	11.50-12.50	11.50-12.50
Id.	Napoli	»	11.00	11.00	10.50-11.50	10.50-11.50
Id.	Reggio C.	»	11.75	11.75	11.50-12.00	11.50-12.00
Id.	Messina	»	11.75	11.75	11.50-12.00	11.50-12.00
Id.	Palermo	»	11.75	11.75	11.50-12.00	11.50-12.00
Id.	Cagliari	»	11.00	11.00	10.50-11.50	10.50-11.50
Artificiale da 400 a 425 kg. per cm² di resistenza alla pressione (6) . . .	Genova	»	9.50	9.50	8.50-10.50	8.50-10.50
Id.	Como	»	10.00	10.00	9.00-11.00	9.00-11.00
Id.	Milano	»	10.50	10.50	9.50-11.50	9.50-11.50
Id.	Venezia	»	11.75	11.75	11.50-12.00	11.50-12.00
Id.	Ancona	»	12.75	12.75	12.00-13.50	12.00-13.50
Id.	Roma	»	13.00	13.00	12.50-13.50	12.50-13.50
Id.	Napoli	»	12.75	12.75	12.50-13.00	12.50-13.00
Id.	Reggio C.	»	13.25	13.25	13.00-13.50	13.00-13.50
Id.	Messina	»	12.75	12.75	12.50-13.00	12.50-13.00
Id.	Palermo	»	12.75	12.75	12.50-13.00	12.50-13.00
Id.	Cagliari	»	12.00	12.00	11.50-12.50	11.50-12.50
3. CALCE (4):						
Calce idraulica in zolle .	Casale M.	q.	6.50	6.50	6.00- 7.00	6.00- 7.00
Id.	Torino	»	8.00	8.00	7.00- 9.00	7.00- 9.00
Id. in polvere.	Genova	»	6.50	6.50	6.00- 7.00	6.00- 7.00
Id.	Milano	»	6.00	6.00	6.00	6.00
Id.	Ancona	»	7.00	7.00	6.50- 7.50	6.50- 7.5
4. GESSO (4):						
Da muro, ...	Bergamo	q.	7.50	7.50	7.00- 8.00	7.00- 8.0
Da ornato	»	»	11.50	11.50	11.00-12.00	11.00-12.00

(*a*) Vedere la nota (2) a pag. 741.
(*b*) Ossido K.
(*c*) Prezzi non ancora comunicati.
(**) Vedere la nota (**) a pag. 742.
(1) Franco fabbrica imballo a fatturarsi.
(2) Prezzi comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista Industria Chimica ed Affini.
(3) Prezzi per consegna in fornace, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria dei Laterizi.
(4) Prezzi franco vagone arrivo comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria del Cemento, Calce e Gesso.
(5) Spessore mm. 42.
(6) Si indicano le resistenze da 310 a 325 e da 400 a 425 kg. per cm.², in luogo di quelle precedentemente segnalate corrispondendo alle prime le qualità dei cementi poste in vendita sul mercato alla data del 7 ottobre 1933, in pendenza dell'entrata in vigore del R. D. L. 29 luglio 1933, n. 1213, che modifica le resistenze stesse, con decorrenza dal 1° gennaio 1934.
(7) Franco stazione Milano.
(8) Consegnati a piè d'opera.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) — PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	SCALI D'IMPORTAZIONE, ZONE DI PRODUZIONE E PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI Ottobre	Novembre
L) LEGNAME (1):				
1. ABETE:				
Tavole 1ª scelta	Brennero (I)	m³	360	360
Id.	S. Candido (I)	»	360	360
Id.	Tarvisio (I)	»	300	300
Id.	Alto Adige (P)	»	360	360
Id.	Trentino (P)	»	380	380
Id	Pieve di Cadore Calalzo (P)	»	330	330
Id.	Tolmezzo (Villa Santina) (P)	»	(2) 180	(2) 180
Id.	Gorizia(Aidussina)(P)	»	(2) 120	(2) 120
Id.	Milano (3)	»	430	430
Tavole 2ª scelta	Brennero (I)	»	175	175
Id.	S. Candido (I)	»	175	175
Id.	Tarvisio (I)	»	160	160
Id.	Alto Adige (P)	»	200	200
Id.	Trentino (P)	»	210	210
Id.	Pieve di Cadore Calalzo (P)	»	200	200
Id.	Tolmezzo (Villa Santina) (P)	»	(2) 180	(2) 180
Id.	Vicenza (Asiago Rocchette) (P)	»	190	190
Id.	Gorizia(Aidussina)(P)	»	(2) 120	(2) 120
Id.	Milano (4)	»	240	240
Tavole 3ª scelta	Brennero (I)	»	100	100
Id.	S. Candido (I)	»	100	100
Id.	Tarvisio (I)	»	95	95
Id.	Alto Adige (P)	»	100	100
Id.	Trentino (P)	»	105	105
Id.	Pieve di Cadore Calalzo (P)	»	100	100
Id.	Tolmezzo (Villa Santina) (P)	»	90	90
Id.	Vicenza (Asiago Rocchette (P)	»	100	100
Id.	Gorizia(Aidussina)(P)	»	(2) 120	(2) 120
Id.	Milano (5)	»	150	150
Morali	Brennero (I)	»	130	130
Id.	S. Candido (I)	»	130	130
(Segue) Morali	Tarvisio (I)	m³	120	120
Id.	Alto Adige (P)	»	130	130
Id.	Trentino (P)	»	140	140
Id.	Pieve di Cadore Calalzo (P)	»	115	115
Id.	Valtellina (P)	»	150	150
Id.	Gorizia(Aidussina)(P)	»	120	120
Id. ...	Milano (5)	»	180	180
Travi uso Trieste	Tarvisio (I)	»	75	75
Id.	Gorizia(Aidussina)(P)	»	75	75
Id.	Milano (6)	»	125	125
2. LARICE:				
Tavole 1ª scelta	Tarvisio (I)	m³	420	420
Id.	Alto Adige (P)	»	450	450
Id.	Trentino (P)	»	(7) 270	(7) 270
Id.	Pieve di Cadore Calalzo (P)	»	(7) 250	(*a*)
Id.	Vicenza (Asiago Rocchette) (P)	»	440	440
Id.	Milano (4)	»	490	490
Tavole 2ª scelta	Tarvisio (I)	»	250	250
Id.	Alto Adige (P)	»	270	270
Id.	Trentino (P)	»	(7) 270	(7) 270
Id.	Pieve di Cadore Calalzo (P)	»	(7) 250	(*a*)
Id.	Vicenza (Asiago Rocchette (P)	»	280	280
Id.	Milano (4)	»	325	325
Tavole 3ª scelta	Tarvisio (I)	»	100	100
Id.	Alto Adige (P)	»	105	105
Id.	Trentino (P)	»	120	120
Id.	Pieve di Cadore Calalzo (P)	»	100	(*a*)
Id.	Milano (8)	»	175	175
Travicelli	Valtellina (P)	»	220	(*a*)

(1) I prezzi contenuti nella presente tavola, vengono comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria del Legno. Tali dati sono prezzi medi mensili riferiti a legname di spessore, larghezza e lunghezza media ocrrente, comprensivi della tassa doganale e scambi e della normale remunerazione per la prima vendita di grosse partite. Per poter distinguere tra le piazze considerate quelle che sono scali d'importazione da quelle che sono centri di produzione, s'è posto a destra del nome di ciascuna piazza considerata, la lettera (I) per gli scali d'importazione e la lettera (P) per i centri di produzione. La rilevazione relativa ai prezzi predetti viene fatta una volta al mese e precisamente il 1° sabato e i prezzi si riferiscono al mese immediatamente precedente.

(2) Per la piazza di Tolmezzo (Villa Santina) si ha, per l'abete, un prezzo unico per la 1ª e 2ª scelta, per quella di Villa del Nevoso (Venezia Giulia) un prezzo unico per la 2ª e 3ª scelta e per quella di Gorizia (Aidussina) un prezzo unico per la 1ª, 2ª e 3ª scelta.

(3) Provenienza: Alto Adige.

(4) Provenienza: Alto Adige.

(5) Provenienza: Carinzia.

(6) Provenienza: Jugoslavia.

(7) Per le piazze del Trentino e Pieve di Cadore Calalzo si ha, per il larice un prezzo unico tanto per la 1ª che per la 2ª scelta.

(8) Provenienze: Varie.

(*a*) Mancano contrattazioni.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	SCALI D'IMPORTAZIONE, ZONE DI PRODUZIONE E PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI Ottobre	Novembre
(*Segue*) L) **LEGNAME:**				
3. LARICE D'AMERICA o PITCH-PINE:				
Tavole assortimento mercantile	Genova (I)	m³	400	400
Tavole « Genoa Prime »	Genova (I)	»	525	525
Id.	Milano (1)	»	580	580
Tavole « Prime »	Genova (I)	»	700	700
Tavole « Extra Prime »	Genova (I)	»	900	900
Travi	Genova (I)	»	440	440
Id.	Milano (1)	»	490	490
Travi piccole	Genova (I)	»	320	320
Id.	Milano (1)	»	360	360
4. PIOPPO IN TAVOLE:				
Pioppo in tavole	Novara (P)	m³	115	115
Id.	Pavia (P)	»	115	115
Id.	Milano (2)	»	150	150
5. FAGGIO NOSTRANO NATURALE IN TAVOLE:				
Faggio nost. nat. in tav.	Gorizia (Aidussina) (P)	m³	145	145
Id. id.	Milano (3)	»	(4) 280	(4) 280
6. ROVERE NOSTRANO IN TAVOLE:				
Rovere nost. in tavole	Milano (2)	m³	390	390
7. CASTAGNO IN TAVOLE:				
Castagno in tavole	Valtellina (P)	m³	230	230
Id.	Milano (5)	»	260	260
8. NOCE IN TAVOLE:				
Noce in tavole	Valtellina (P)	m³	700	700
Id.	Milano (2)	»	800	800
9. TAVOLETTE PER PAVIMENTO IN FAGGIO EVAPORATO:				
Tavolette per pav. ecc.	Milano	m²	17	17
10. TAVOLETTE PER PAVIMENTO IN ROVERE DI SLAVONIA:				
Tavolette per pav. ecc.	Milano	m²	20	20
11. SERRAMENTI COMUNI PER FINESTRE:				
Serramenti com. ecc.	Milano	m²	140	140
12. PORTE INTERNE COMUNI DI ABETE				
Porte interne com. ecc.	Milano	m²	65	65
13. ANTIPORTE COMUNI DI ABETE:				
Antiporte, ecc.	Milano	m²	60	60

(1) Provenienza: S. U. A.
(2) Provenienza: Valle Padana.
(3) Provenienza: Venezia Giulia.
(4) Merce di 1ª qualità.
(5) Provenienza: Valtellina.

(Segue) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(Segue) *A)* — PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. III. — Confronto tra i prezzi a peso vivo ed a peso morto dei bovini da macello (1).

(Quotazioni del 2 dicembre 1933)

Buoi di 1ª qualità

PIAZZE	Prezzi per quintale a peso vivo	Prezzi per quintale a peso morto	Indici dei prezzi a peso morto (prezzi a peso vivo = 100)
Novara *	210-220	361-381	172-173
Milano *	260	473	182
Padova	170-190	360-400	212-211
Venezia	214	335	157
Bologna *	180-220	316-393	176-179
Ferrara	232-255	400-430	172-169
Parma *	170-200	261-320	154-160
Reggio nell'Emilia *	215	344	160
Firenze	195	385	197
Livorno	180-200	370-390	206-195
Pisa *	180-210	241-296	134-141
Perugia *	180-210	314-372	174-177
Roma *	220	373	170
Chieti *	160-175	286-314	170
Napoli	186	372	200
Bari *	255	475	186
Catania	191-201	450-470	236-234

Buoi di 2ª qualità

PIAZZE	Prezzi per quintale a peso vivo	Prezzi per quintale a peso morto	Indici dei prezzi a peso morto (prezzi a peso vivo = 100)
Novara *	190-200	350-370	184-185
Milano *	230	444	193
Padova	140-160	290-330	207-206
Venezia	176	286	163
Bologna *	120-170	235-341	196-201
Ferrara	174-196	320-360	184
Parma *	140-170	202-261	144-154
Reggio nell'Emilia *	165	268	162
Livorno	140-160	310-330	221-206
Pisa *	160-180	218-258	136-143
Perugia *	150-170	257-295	171-174
Roma *	184	331	180
Chieti *	120-130	232-252	193-194
Napoli	186	372	200
Bari *	210	370	180
Catania	131-141	330-350	252-248
Tripoli *	260-290	559-626	215-216

Vacche di 1ª qualità

PIAZZE	Prezzi per quintale a peso vivo	Prezzi per quintale a peso morto	Indici dei prezzi a peso morto (prezzi a peso vivo = 100)
Novara *	190-210	340-380	179-181
Milano *	(*a*)240	462	193
Padova	160-180	340-380	213-211
Venezia	166	249	150
Bologna *	160-210	275-372	172-177
Ferrara	218-236	380-400	174-169
Parma *	110-160	135-237	123-148
Reggio nell'Emilia *	170	298	175
Livorno	145-150	320-330	221-220
Lucca *	165	366	222
Pisa *	140-190	175-271	125-143
Perugia *	170-190	320-362	188-191
Roma *	190	338	178
Aquila degli Abruzzi	149-163	320-350	215
Chieti *	130-145	242-271	186-187
Napoli	187	379	203
Bari *	255	475	186
Catania	206-216	450-470	218
Palermo	225-260	330-405	147-156

Vacche di 2ª qualità

PIAZZE	Prezzi per quintale a peso vivo	Prezzi per quintale a peso morto	Indici dei prezzi a peso morto (prezzi a peso vivo = 100)
Novara *	130-150	254-297	195-198
Milano *	210	437	208
Padova	130-150	270-310	208-207
Venezia	130	194	149
Bologna *	110-150	211-296	192-197
Ferrara	166-187	300-340	181-182
Parma *	90	94	104
Reggio nell'Emilia *	115	207	180
Livorno	90-110	240-260	267-236
Pisa *	120-140	154-197	128-141
Perugia *	140-160	257-299	184-187
Roma *	167	312	187
Aquila degli Abruzzi	131-140	280-300	214
Chieti *	90-95	180-190	200
Napoli	187	379	203
Bari *	210	379	180
Catania	146-156	330-350	226-224
Tripoli *	230-270	534-629	232-233

Vitelli di 1ª qualità

PIAZZE	Prezzi per quintale a peso vivo	Prezzi per quintale a peso morto	Indici dei prezzi a peso morto (prezzi a peso vivo = 100)
Novara *	320-350	458-508	143-145
Torino *	280-500	413-706	148-141
Milano *	410	596	145
Padova	310-330	425-445	137-135
Venezia	383	573	150
Bologna *	290-330	477-544	164-165
Ferrara *	270-300	394-424	146-141
Parma *	230-350	396-546	172-156
Reggio nell'Emilia *	295	384	130
Firenze	275	480	175
Livorno	285-290	495-500	174-172
Lucca *	235	452	192
Perugia *	225-250	412-460	183-184
Roma *	350	537	153
Aquila degli Abruzzi	213-218	420-430	197
Chieti *	270-280	459-477	170
Napoli	273	504	185
Bari *	293	529	181
Catania	212-227	470-500	222-220
Palermo	225-260	490-540	218-208

Vitelli di 2ª qualità

PIAZZE	Prezzi per quintale a peso vivo	Prezzi per quintale a peso morto	Indici dei prezzi a peso morto (prezzi a peso vivo = 100)
Novara *	270-300	395-447	146-149
Torino *	200-270	306-400	153-148
Milano *	360	554	154
Padova	230-270	335-375	146-139
Venezia	323	508	157
Bologna *	230-280	377-461	164-165
Ferrara *	220-260	329-389	150
Parma *	140-190	283-346	202-182
Reggio nell'Emilia *	230	297	129
Livorno	240-250	435-445	181-178
Lucca *	205	399	195
Perugia *	200-220	364-402	182-183
Roma *	329	538	164
Aquila degli Abruzzi	188-203	370-400	197
Chieti *	215-220	414-424	193
Napoli	273	504	185
Bari *	256	455	178
Tripoli *	280-310	658-724	235-234

(1) Nelle piazze contrassegnate con asterisco (*) i prezzi a peso vivo sono quelli che risultano da effettive contrattazioni di mercato, mentre quelli a peso morto sono ricavati da quelli a peso vivo mediante l'applicazione di percentuali di riduzione tenendo conto del ricavato del quinto quarto (frattaglie, pelle, unghie, corna, ecc.) e dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dal macellaio per la mattazione dei bovini (tassa scambio, diritti fissi e tassa di macellazione, assicurazione, ecc.).

Nelle piazze non contrassegnate con asterisco i bovini da macello si trattano sia a peso vivo che a peso morto ed entrambi i prezzi risultano da effettive contrattazioni di mercato. Fanno eccezione le piazze di Ferrara (buoi e vacche), di Venezia, Aquila degli Abruzzi, Napoli e Catania (buoi, vacche e vitelli) dove le contrattazioni effettive avvengono invece sulla base del prezzo a peso morto ed il prezzo a peso vivo è ottenuto mediante l'applicazione di percentuali di riduzione tenendo sempre conto del ricavato del quinto quarto e delle spese di macellazione.

Le percentuali di riduzione sono stabilite dai vari Uffici Provinciali dell'Economia Corporativa che comunicano i dati; la riduzione dei prezzi da peso vivo a peso morto o la trasformazione da peso morto a peso vivo viene fatta dagli Uffici stessi, secondo uniformi istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica.

(*a*) Prezzo nominale in mancanza di effettive contrattazioni.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) A) PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. IV. — Prezzi medi *al produttore* dei principali prodotti agricoli, per Regioni Agrarie e Compartimenti (1).

Abbreviazioni convenzionali: M = montagna; C = collina; P = pianura; md = media (2).

(*Prezzi in lire per quintale*)

COMPARTIMENTI		GRANO DURO				GRANO TENERO			
		M	C	P	md	M	C	P	md
Piemonte	ottobre 1933	—	—	—	—	81	81	79	*80*
	id. 1932	—	—	—	—	103	101	99	*100*
Liguria	ottobre 1933	—	—	—	—	87	85	—	*86*
	id. 1932	—	—	—	—	107	107	—	*106*
Lombardia	ottobre 1933	—	—	—	—	80	78	79	*79*
	id. 1932	—	—	—	—	107	106	105	*105*
Venezia Tridentina	ottobre 1933	—	—	—	—	81	83	86	*82*
	id. 1932	—	—	—	—	99	—	—	*99*
Veneto	ottobre 1933	—	—	—	—	82	80	80	*81*
	id. 1932	—	—	—	—	106	102	103	*104*
Venezia Giulia e Zara	ottobre 1933	—	—	—	—	79	81	79	*80*
	id. 1932	—	—	—	—	103	87	105	*92*
Emilia	ottobre 1933	—	—	—	—	82	84	84	*83*
	id. 1932	—	—	—	—	105	107	107	*107*
Toscana	ottobre 1933	—	97	98	*98*	87	84	84	*86*
	id. 1932	—	—	112	*112*	103	103	104	*104*
Marche	ottobre 1933	—	—	—	—	83	84	—	*84*
	id. 1932	—	—	—	—	100	101	—	*101*
Umbria	ottobre 1933	—	—	—	—	83	84	—	*84*
	id. 1932	—	—	—	—	102	102	—	*102*
Lazio	ottobre 1933	103	101	100	*101*	83	83	83	*83*
	id. 1932	—	112	112	*112*	107	103	104	*105*
Abruzzi e Molise	ottobre 1933	94	95	—	*95*	85	84	—	*86*
	id. 1932	112	111	—	*112*	107	108	—	*107*
Campania	ottobre 1933	90	91	92	*91*	84	85	87	*85*
	id. 1932	113	114	114	*114*	107	108	106	*107*
Puglie	ottobre 1933	—	96	98	*97*	—	89	92	*91*
	id. 1932	—	119	120	*120*	—	109	113	*111*
Lucania	ottobre 1933	91	99	100	*96*	84	89	92	*88*
	id. 1932	120	118	110	*119*	108	112	100	*109*
Calabrie	ottobre 1933	—	97	—	*97*	93	91	—	*92*
	id. 1932	—	122	—	*122*	113	115	—	*114*
Sicilia	ottobre 1933	101	102	103	*102*	91	92	92	*92*
	id. 1932	116	118	118	*117*	112	113	112	*112*
Sardegna	ottobre 1933	97	97	96	*97*	87	87	86	*87*
	id. 1932	111	109	107	*110*	—	106	103	*106*
REGNO	ottobre 1933	**96**	**97**	**98**	***97***	**84**	**85**	**85**	***85***
	id. 1932	**114**	**115**	**113**	***115***	**106**	**105**	**105**	***105***

COMPARTIMENTI		GRANOTURCO				AVENA				RISONE Vialone	RISONE Originario
		M	C	P	md	M	C	P	md	P	P
Piemonte	ottobre 1933	51	48	46	*48*	54	51	49	*50*	—	43
	id. 1932	61	62	58	*60*	72	64	63	*64*	—	67
Liguria	ottobre 1933	53	55	—	*52*	49	—	—	*49*	—	—
	id. 1932	67	75	—	*66*	59	—	—	*59*	—	—
Lombardia	ottobre 1933	48	45	43	*43*	50	50	49	*49*	78	43
	id. 1932	60	57	56	*57*	70	65	65	*66*	86	64
Venezia Tridentina	ottobre 1933	48	—	—	*48*	52	55	—	*53*	—	—
	id. 1932	67	75	75	*71*	66	—	—	*66*	—	—
Veneto	ottobre 1933	57	47	47	*49*	54	45	48	*49*	105	—
	id. 1932	64	58	56	*58*	61	60	58	*58*	89	—
Venezia Giulia e Zara	ottobre 1933	—	—	43	*43*	50	50	45	*45*	—	—
	id. 1932	—	62	—	*62*	60	61	62	*61*	—	—
Emilia	ottobre 1933	48	49	48	*48*	48	49	47	*47*	—	53
	id. 1932	59	59	59	*59*	67	62	60	*62*	—	57
Toscana	ottobre 1933	50	49	50	*50*	42	41	41	*42*	—	—
	id. 1932	58	55	55	*56*	55	54	55	*55*	—	—
Marche	ottobre 1933	43	44	—	*44*	41	43	—	*42*	—	—
	id. 1932	50	50	—	*50*	52	60	—	*56*	—	—
Umbria	ottobre 1933	51	51	—	*51*	43	43	—	*43*	—	—
	id. 1932	52	52	—	*52*	49	48	—	*49*	—	—
Lazio	ottobre 1933	48	47	45	*46*	38	36	36	*36*	—	—
	id. 1932	57	56	52	*56*	60	55	50	*57*	—	—
Abruzzi e Molise	ottobre 1933	52	48	—	*52*	49	44	—	*49*	—	—
	id. 1932	64	53	—	*60*	57	54	—	*58*	—	—
Campania	ottobre 1933	44	46	48	*46*	40	41	41	*41*	—	—
	id. 1932	57	58	60	*58*	56	57	61	*57*	—	—
Puglie	ottobre 1933	—	52	55	*54*	—	44	45	*43*	—	—
	id. 1932	—	59	61	*60*	—	61	63	*62*	—	—
Lucania	ottobre 1933	38	42	—	*40*	36	37	58	*40*	—	—
	id. 1932	50	55	—	*53*	55	53	52	*54*	—	—
Calabrie	ottobre 1933	50	46	—	*46*	45	39	—	*41*	—	—
	id. 1932	63	72	—	*70*	—	63	—	*63*	—	70
Sicilia	ottobre 1933	45	—	—	*45*	40	43	41	*42*	—	—
	id. 1932	62	—	—	*62*	57	58	58	*58*	—	—
Sardegna	ottobre 1933	—	50	—	*50*	34	36	34	*36*	—	—
	id. 1932	—	50	—	*50*	40	45	40	*45*	—	—
REGNO	ottobre 1933	**48**	**48**	**47**	***48***	**45**	**44**	**44**	***44***	92	46
	id. 1932	**59**	**59**	**59**	***59***	**59**	**58**	**57**	***58***	88	65

COMPARTIMENTI		PATATE				CANAPA			
		M	C	P	md	M	C	P	md
Piemonte	ottobre 1933	27	26	29	*26*	—	—	244	*244*
	id. 1932	34	33	35	*34*	—	—	184	*184*
Liguria	ottobre 1933	21	23	—	*22*	—	—	—	—
	id. 1932	33	40	—	*34*	—	—	—	—
Lombardia	ottobre 1933	28	28	25	*26*	—	—	—	—
	id. 1932	36	29	26	*29*	—	—	—	—
Venezia Tridentina	ottobre 1933	24	23	28	*25*	—	—	—	—
	id. 1932	33	35	35	*34*	—	—	—	—
Veneto	ottobre 1933	23	22	22	*23*	—	—	240	*240*
	id. 1932	32	30	22	*24*	—	—	265	*265*
Venezia Giulia e Zara	ottobre 1933	18	27	26	*25*	—	—	—	—
	id. 1932	33	29	24	*31*	—	—	25 7	*258*
Emilia	ottobre 1933	28	26	24	*26*	—	275	259	*259*
	id. 1932	24	23	22	*23*	—	—	—	—
Toscana	ottobre 1933	29	29	29	*29*	—	—	—	—
	id. 1932	35	35	38	*35*	—	—	—	—
Marche	ottobre 1933	28	32	—	*31*	—	270	—	*270*
	id. 1932	27	33	—	*30*	—	—	—	—
Umbria	ottobre 1933	26	27	—	*26*	—	—	—	—
	id. 1932	30	30	—	*30*	—	—	—	—
Lazio	ottobre 1933	27	25	28	*25*	—	—	—	—
	id. 1932	23	23	23	*24*	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	ottobre 1933	22	24	—	*23*	—	—	—	—
	id. 1932	28	33	—	*29*	—	—	—	—
Campania	ottobre 1933	17	17	15	*17*	—	290	290	*290*
	id. 1932	22	23	23	*23*	—	300	300	*300*
Puglie	ottobre 1933	—	33	—	*33*	—	—	—	—
	id. 1932	—	—	45	*45*	—	—	—	—
Lucania	ottobre 1933	29	28	—	*29*	—	—	—	—
	id. 1932	20	25	—	*23*	—	—	—	—
Calabrie	ottobre 1933	22	23	—	*22*	—	—	—	—
	id. 1932	30	33	—	*32*	—	—	—	—
Sicilia	ottobre 1933	22	—	38	*30*	—	—	—	—
	id. 1932	30	—	—	*39*	—	—	—	—
Sardegna	ottobre 1933	39	35	30	*39*	—	—	—	—
	id. 1932	40	38	35	*40*	—	—	—	—
REGNO	ottobre 1933	**25**	**26**	**26**	***27***	—	**278**	**258**	***260***
	id. 1932	**30**	**31**	**30**	***31***	—	**300**	**252**	***252***

COMPARTIMENTI		FIENO				PAGLIA				OLIO DI OLIVA			
		M	C	P	md	M	C	P	md	M	C	P	md
Piemonte	ottobre 1933	28	29	28	*29*	13	10	10	*10*	—	—	—	—
	id. 1932	30	33	32	*32*	12	11	11	*11*	—	—	—	—
Liguria	ottobre 1933	26	18	—	*26*	14	12	—	*13*	448	470	—	*454*
	id. 1932	29	25	—	*29*	13	14	—	*13*	508	530	—	*514*
Lombardia	ottobre 1933	21	23	26	*25*	10	12	10	*10*	475	—	—	*475*
	id. 1932	30	40	36	*35*	15	14	13	*14*	—	—	—	—
Venezia Tridentina	ottobre 1933	24	27	28	*25*	17	13	12	*16*	—	—	—	—
	id. 1932	30	—	—	*30*	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	ottobre 1933	20	21	21	*21*	9	8	6	*7*	—	—	—	—
	id. 1932	27	26	24	*25*	15	10	8	*10*	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	ottobre 1933	12	14	14	*13*	8	10	8	*10*	—	438	—	*438*
	id. 1932	18	23	20	*21*	10	13	11	*12*	—	590	—	*590*
Emilia	ottobre 1933	20	21	21	*21*	8	9	8	*8*	—	—	—	—
	id. 1932	25	24	24	*24*	11	11	9	*10*	—	—	—	—
Toscana	ottobre 1933	28	25	25	*26*	8	8	8	*8*	441	443	440	*448*
	id. 1932	28	28	30	*29*	11	8	7	*8*	614	543	519	*565*
Marche	ottobre 1933	18	19	—	*19*	8	8	—	*9*	425	433	—	*429*
	id. 1932	22	23	—	*23*	8	11	—	*10*	500	525	—	*513*
Umbria	ottobre 1933	17	17	—	*17*	8	8	—	*8*	400	400	—	*400*
	id. 1932	23	23	—	*23*	8	9	—	*9*	532	507	—	*519*
Lazio	ottobre 1933	25	23	22	*24*	6	6	6	*6*	395	394	380	*393*
	id. 1932	26	24	24	*25*	8	7	6	*7*	515	504	488	*504*
Abruzzi e Molise	ottobre 1933	21	21	—	*21*	7	7	—	*7*	424	403	—	*429*
	id. 1932	28	26	—	*27*	9	7	—	*9*	527	468	—	*512*
Campania	ottobre 1933	14	16	18	*16*	5	5	5	*5*	391	399	392	*398*
	id. 1932	27	30	30	*29*	8	8	8	*8*	450	455	425	*453*
Puglie	ottobre 1933	—	21	21	*21*	—	8	8	*8*	—	378	388	*383*
	id. 1932	—	22	23	*23*	—	9	9	*9*	—	424	424	*424*
Lucania	ottobre 1933	15	20	—	*18*	4	6	—	*5*	373	383	350	*374*
	id. 1932	25	30	—	*28*	10	8	—	*9*	441	458	408	*447*
Calabrie	ottobre 1933	25	21	—	*22*	7	5	—	*6*	365	340	—	*353*
	id. 1932	—	29	—	*29*	—	10	—	*10*	390	403	—	*399*
Sicilia	ottobre 1933	14	14	13	*15*	6	7	6	*6*	408	407	405	*406*
	id. 1932	38	33	33	*32*	12	11	11	*11*	395	389	368	*387*
Sardegna	ottobre 1933	19	21	19	*21*	9	9	8	*9*	450	408	350	*433*
	id. 1932	28	25	20	*28*	9	14	8	*14*	450	413	340	*424*
REGNO	ottobre 1933	**20**	**21**	**21**	***21***	**9**	**8**	**8**	***8***	**416**	**407**	**386**	***415***
	id. 1932	**27**	**27**	**27**	***27***	**11**	**10**	**9**	***10***	**484**	**478**	**425**	***481***

(1) I dati contenuti nella presente tavola sono le medie per Compartimenti dei prezzi al produttore dei principali prodotti agricoli praticati nelle rispettive Provincie e pubblicati mensilmente nel « *Bollettino Mensile di Statistica Agraria e Forestale* » edito a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I prezzi sono stati forniti dalle Cattedre Ambulanti di Agricoltura, le quali li rilevano presso i mercati esistenti nelle singole Regioni Agrarie e sono quelli conseguiti dal produttore (agricoltore). I prezzi per Compartimento sono ottenuti facendo la media aritmetica semplice dei prezzi delle singole Provincie. — (2) Media aritmetica semplice dei prezzi rilevati nelle Regioni Agrarie.

(*Segue*) I — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) — PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. V. — Mercato a termine ed a contanti presso talune Borse Merci del Regno.

A) Prezzi e quantitativi trattati a termine ed a contanti nelle Borse di Merci Torino, Genova e Milano (1).

GENERI	CONSEGNA (2)	Quantità corrispondente ad ogni lotto (unità di contratto)	LOTTI CONTRATTATI – Numero dei lotti contrattati – Ottobre	LOTTI CONTRATTATI – Numero dei lotti contrattati – Novembre	QUANTITÀ DI MERCE CONTRATTATA – Unità di misura	QUANTITÀ DI MERCE CONTRATTATA – Quantità – Ottobre	QUANTITÀ DI MERCE CONTRATTATA – Quantità – Novembre	PREZZI DI CHIUSURA – Ottobre – Sabato 7	Ottobre – Sabato 14	Ottobre – Sabato 21	Ottobre – Sabato 28	Novembre – Sabato 4 (*e*)	Novembre – Sabato 11	Novembre – Sabato 18	Novembre – Sabato 25
Borsa di Torino (3)															
Grano tenero nazionale o estero, buono mercantile.	Corrente	250 q.	—	—	q.	—	—	* 83.00	—	—	—	—	—	—	—
	Dicembre 1933	»	38	1	»	9.500	250	* 85.50	* 84.50	* 83.75	* 81.50	* 82.00	* 80.25	* 81.00	—
	Gennaio 1934	»	—	—	»	—	—	* 86.50	* 85.50	* 84.90	* 82.75	* 82.80	* 81.50	* 81.75	—
	Marzo »	»	38	22	»	9.500	5.500	* 88.50	* 87.50	* 86.85	* 85.00	* 85.00	* 83.40	* 84.00	* 80.25
	Maggio »	»	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	* 84.50	* 84.90	* 81.00
Granturco nazionale o estero.	Gennaio 1934	250 q.	—	—	q.	—	—	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)
	Marzo »	»	—	—	»	—	—	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)
Borsa di Genova.															
Grano tenero nazionale, buono mercantile.	Corrente	1000 q.	—	—	q.	—	—	* 82.15	* 82.80	—	—	—	—	—	—
	Dicembre 1933	»	—	—	»	—	—	* 85.40	* 84.90	* 83.50	(*d*)	(*d*)	* 80.75	* 81.50	* 78.15
	Marzo 1934	»	—	2	»	—	2.000	* 88.50	* 88.00	* 86.50	(*d*)	(*d*)	* 83.90	* 84.65	* 80.40
Granone nazionale o estero.	Corrente	500 q.	—	—	q.	—	—	* 43.25	—	—	—	—	—	—	—
	Dicembre 1933	»	—	—	»	—	—	* 45.25	* 44.25	* 44.50	(*d*)	(*d*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)
	Marzo 1934	»	—	—	»	—	—	* 49.75	* 48.25	* 48.75	(*d*)	(*d*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)
Borsa di Milano.															
Grano tenero nazionale ed estero, buono mercantile.	Contanti	1000 q.	—	—	q.	—	—	—	—	* 82.25	—	—	—	* 80.25	—
	Corrente	»	54	?	»	54.000	?	* 83.35	* 82.65	—	—	—	—	* 80.90	—
	Dicembre 1933	»	(*b*) 349	?	»	349.000	?	85.60	84.50	83.20	81.60	82.15	80.20	81.10	*76.55
	Gennaio 1934	»	14	?	»	14.000	?	86.50	85.25	* 84.25	* 83.00	* 83.25	* 81.75	* 82.00	*77.50
	Marzo »	»	(*c*) 773	?	»	773.000	?	* 88.70	87.60	86.50	84.90	85.45	* 83.40	84.05	79.75
	Maggio »	»	—	?	»	—	?	—	—	—	—	—	84.30	85.00	*80.90

(1) I dati contenuti nella presente tavola sono comunicati dai Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa di Torino, Genova, Milano, Trieste e Napoli. — (2) Per le contrattazioni del mercato a termine la consegna s'intende a fine mese. — (3) I prezzi s'intendono riferiti a peso netto per il grano e per il granturco, merce resa franca di ogni spesa, nazionalizzata in magazzino ad Alessandria o in altri magazzini autorizzati fuori Vercelli con rimborso delle spese di trasporto. Insaccatura a carico del venditore.

(*) I prezzi contrassegnati con asterisco sono nominali e sono quelli per i quali non corrispondono effettive contrattazioni.

(*a*) Mancano contrattazioni. — (*b*) Compresi 29 contratti a premio. — (*c*) Compresi 18 contratti a premio. — (*d*) Borsa chiusa. — (*e*) I prezzi di chiusura relativi alla Borsa di Torino si riferiscono a venerdì 3, mentre quelli relativi alla Borsa di Milano si riferiscono al 31 ottobre.

N.B. — Per le caratteristiche qualitative e condizioni di vendita, delle Borse di Torino, Genova e Milano, vedi le note nel fascicolo n. 12 del 9 dicembre 1932, a pagg. 782, 783 e 784.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) — PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. V. — **Mercato a termine ed a contanti presso talune Borse Merci del Regno.**

(*Segue*) A) **Prezzi e quantitativi trattati a termine ed a contanti nelle Borse Merci di Torino, Genova e Milano (1).**

GENERI	CONSEGNA (2)	LOTTI CONTRATTATI			QUANTITÀ DI MERCE CONTRATTATA			PREZZI DI CHIUSURA							
		Quantità corrispondente ad ogni lotto di (unità) contratto	Numero dei lotti contrattati		Unità di misura	Quantità		Ottobre				Novembre			
			Ottobre	Novembre		Ottobre	Novembre	Sabato 7	Sabato 14	Sabato 21	Sabato 28	Sabato 4 (*b*)	Sabato 11	Sabato 18	Sabato 25
	(*Segue*) Borsa di Milano.														
Granturco buono mercantile.	Dicembre 1933	1000 q.	7	?	q.	7.000	?	*46.00	* 45.00	* 46.00	(*a*)	(*a*)	*44.30	45.50	—
	Gennaio 1934	»	—	—	»	—	—	*47.00	—	—	—	—	—	—	—
	Marzo »	»	8	?	»	8.000	?	*47.85	*48.25	*48.65	*47.00	* 47.35	*47.25	*49.50	48.50
	Maggio »	»	—	?	»	—	?	—	—	—	—	—	*47.75	*51.00	*49.75
Bozzoli secchi.	Corrente	2000 kg.	11	—	kg.	22.000	—	—	* 9.45	—	—	* 8.40	* 8.20	—	—
	Novembre 1933	»	37	—	»	74.000	—	* 8.95	* 8.85	* 8.15	*8.25	—	—	—	—
	Dicembre »	»	37	?	»	74.000	?	* 8.85	* 8.85	* 8.20	*8.35	* 8.55	* 8.20	* 7.85	*7.10
	Gennaio 1934	»	56	?	»	112.000	?	8.95	* 8.85	* 8.40	*8.45	* 8.60	* 8.30	* 7.80	7.20
	Febbraio »	»	33	?	»	66.000	?	* 9.00	* 8.95	* 8.50	*8.50	* 8.75	* 8.30	7.80	7.25
	Marzo »	»	100	?	»	200.000	?	* 9.15	* 9.05	8.60	*8.60	* 8.80	* 8.45	7.90	*7.40
	Aprile »	»	96	?	»	192.000	?	* 9.10	* 9.05	* 8.60	*8.65	* 8.80	* 8.45	7.85	7.45
	Maggio »	»	—	?	»	—	?	—	—	—	—	—	* 8.45	* 7.80	*7.55
Sete greggie titolo 13-15.	Corrente	500 kg.	—	—	kg.	—	—	—	—	—	—	*45.50	—	—	—
	Novembre 1933	»	4	—	»	2.000	—	—	*47.00	—	—	—	—	—	—
	Dicembre »	»	3	2	»	1.500	1.000	*48.00	*47.00	* 44.00	*44.25	*45.00	*43.50	*40.50	—
	Gennaio 1934	»	9	14	»	4.500	7.000	*48.75	*47.50	*45.25	*44.50	*45.50	*43.25	*41.50	39.50
	Febbraio »	»	—	—	»	—	—	*49.50	*47.25	*45.25	*44.75	*45.50	*44.00	*41.50	*40.00
	Marzo »	»	6	12	»	3.000	6.000	*49.75	48.00	*45.50	*45.25	*46.00	*44.50	*42.00	*40.50
	Aprile »	»	5	4	»	2.500	2.000	*49.75	*48.50	*46.00	*46.00	*46.25	*44.50	*41.50	*40.00
	Maggio »	»	—	5	»	—	2.500	—	—	—	—	—	*44.25	*41.50	*40.50
Sete greggie titolo 20-22.	Corrente	500 kg.	4	—	kg.	2.000	—	*46.25	—	—	—	*41.50	*39.50	*39.00	—
	Novembre 1933	»	7	—	»	3.500	—	*46.00	*44.00	*42.50	*41.75	—	—	—	—
	Dicembre »	»	7	5	»	3.500	2.500	*46.50	*45.00	*43.75	*42.00	*42.00	*40.50	*40.00	—
	Gennaio 1934	»	5	9	»	2.500	4.500	*46.75	*45.50	*44.25	*43.00	*43.25	*41.25	*40.25	*38.00
	Febbraio »	»	7	3	»	3.500	1.500	*47.25	*45.25	*44.00	*44.00	*44.25	*42.25	*40.50	*37.25
	Marzo »	»	8	14	»	4.000	7.000	*48.00	*45.75	*44.50	*44.25	*45.25	*43.00	*41.00	*38.00
	Aprile »	»	3	16	»	1.500	8.000	*48.50	*46.00	*44.75	*44.00	*45.25	*43.00	*41.25	38.50
	Maggio »	»	—	3	»	—	1.500	—	—	—	—	—	*43.00	*41.75	*39.00

(1) Vedi la nota (1) a pag. 752. — (2) Per le contrattazioni del mercato a termine la consegna s'intende a fine mese. — (*) I **prezzi contrassegnati con** asterisco sono nominali. — (*a*) Mancano contrattazioni. — (*b*) Vedere la nota (*e*) a pag. 752.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) — PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. V. — Mercato a termine ed a contanti presso talune Borse Merci del Regno.

***B*) Prezzi e quantitativi trattati a contanti nella Borsa Merci di Trieste (1).**

GENERI	QUANTITÀ DI MERCE CONTRATTATA		PREZZI AL QUINTALE							
			Ottobre				Novembre			
	Ottobre	Novembre	Sabato 7	Sabato 14	Sabato 21	Sabato 28	Sabato 4	Sabato 11	Sabato 18	Sabato 25
Olio di lino crudo nazionale	q. 12	q. 4	190	(*a*)	(*a*)	180	(*a*)	(*a*)	(*a*)	180

***C*) Prezzi e quantitativi trattati a contanti nella Borsa Merci di Napoli (2).**

GENERI	QUANTITÀ DI MERCE CONTRATTATA		PREZZI AL KG. (*b*)																							
			Ottobre												Novembre											
			1ª Settimana			2ª Settimana			3ª Settimana			4ª Settimana			1ª Settimana			2ª Settimana			3ª Settimana			4ª Settimana		
	Ottobre	Novembre	Minimo	Massimo	Media ponderata	Minimo	Massimo	Media ponderata	Minimo	Massimo	Media ponderata	Minimo	Massimo	Media ponderata	Minimo	Massimo	Media ponderata	Minimo	Massimo	Media ponderata	Minimo	Massimo	Media ponderata	Minimo	Massimo	Media ponderata
Bestiame																										
Buoi	N. 223	N. ?	1.30	2.30	1.80	1.60	2.25	2.14	1.35	2.80	1.98	1.45	2.10	1.81	1.60	2.05	1.86	1.60	2.30	1.87	1.40	2.20	1.87	?	?	?
Vacche	» 339	» ?	1.40	2.50	1.93	1.50	2.55	1.88	1.40	2.50	1.92	1.60	2.60	1.92	1.40	2.40	1.91	1.60	2.40	1.90	1.50	2.35	1.84	?	?	?
Vitelli (Annecchie)	» 1654	» ?	2.20	3.25	2.64	1.80	3.25	2.74	2.20	3.80	2.73	2.20	3.00	2.72	2.35	3.00	2.69	2.00	3.00	2.75	2.20	3.00	2.67	?	?	?
Vitellini	» 293	» ?	2.75	4.30	3.43	2.90	4.20	3.46	2.75	4.50	3.86	2.90	4.10	3.45	3.20	4.40	3.96	2.60	4.50	3.63	2.85	4.20	3.52	?	?	?
Tori	» 37	?	1.97	2.55	2.29	1.85	2.50	2.25	2.25	2.70	2.45	2.00	2.60	2.35	2.00	2.40	2.25	1.65	2.50	2.05	1.80	2.30	1.97	?	?	?
Bufali	» 47	?	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	?	?	?
Annutoli	» 211	?	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	?	?	?
Suini	» 1407	?	3.50	4.50	4.05	2.80	4.37	3.91	3.70	5.10	4.35	*3.70	*5.10	*4.35	3.40	4.40	4.06	3.15	4.20	3.77	3.60	4.50	4.36	?	?	?
Scrofe	» 16	?	3.00	4.00	3.70	3.00	3.70	3.30	3.70	4.70	4.13	*3.70	*4.70	*4.13	3.70	3.90	3.81	3.60	3.70	3.67	3.40	4.20	3.80	?	?	?
Agnelli	» 1344	?	2.00	2.60	2.33	2.15	2.50	2.35	*2.15	*2.50	*2.35	2.00	3.00	2.25	1.85	3.00	2.12	1.90	2.80	2.57	2.45	3.30	2.63	?	?	?
Agnellini	» 140	?	*4.00	*4.00	*4.00	3.50	3.50	3.50	*3.50	*3.50	*3.50	3.00	3.50	3.05	3.50	3.50	3.50	3.00	3.50	3.47	3.00	4.00	3.47	?	?	?
Pecore	» 13	» ?	1.60	1.90	1.70	1.50	1.50	1.50	*1.50	*1.50	*1.50	1.50	1.90	1.72	2.00	2.00	2.00	1.70	1.70	1.70	1.80	1.80	1.80	?	?	?
Pelli bovine (3)																										
Buoi da 30 a 40 kg.	N. 50	N 50		1.90		—	—	—		*1.90		—	—	—		*1.90		—	—	—		*1.90		—	—	—
Buoi da kg. 41 ed oltre	» 50	» 50		1.90		—	—	—		*1.90		—	—	—		*1.90		—	—	—		*1.90		—	—	—
Vacche da 30 a 40 kg.	» 50	50		1.90		—	—	—		*1.90		—	—	—		*1.90		—	—	—		*1.90		—	—	—
Vacche da kg. 41 ed oltre	» 60	» 60		1.90		—	—	—		*1.90		—	—	—		*1.90		—	—	—		*1.90		—	—	—
Annecchie da 20 a 30 kg.	» 400	» 400		2.50		—	—	—		*2.50		—	—	—		*2.50		—	—	—		*2.50		—	—	—
Annecchie da 31 a 40 kg.	» 350	» 350		2.10		—	—	—		*2.10		—	—	—		*2.10		—	—	—		*2.10		—	—	—
Annecchie da kg. 41 ed oltre	» 140	» 140		1.75		—	—	—		*1.75		—	—	—		*1.75		—	—	—		*1.75		—	—	—
Tori	» 10	» 10		1.40		—	—	—		*1.40		—	—	—		*1.40		—	—	—		*1.4		—	—	—

(1) Merce nazionale, resa franca senza fusto, magazzino compratore. — (2) Le contrattazioni a contanti presso la Borsa Merci di Napoli hanno luogo per il bestiame bovino il giovedì di ogni settimana, mentre per le pelli bovine la rilevazione è quindicinale. — (3) Prezzi unici praticati al maggior offerente per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione. Le pelli bovine devono essere prive di corna, di unghie, dell'osso della coda e pulite secondo lo scortico napoletano. Le pelli di vitello (annecchie) devono essere, inoltre, senza testa e senza zampe. — (*) I prezzi contrassegnati con asterisco sono nominali e sono quelli per i quali non corrispondono effettive contrattazioni. — (*a*) Mancano contrattazioni. — (*b*) I prezzi del bestiame bovino, suino ed ovino, si riferiscono a peso vivo, mentre quelli del bestiame bufalino vengono riferiti a peso morto. — (*c*) Il quantitativo del bestiame è indicato per numero dei capi contrattati.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

B) NUMERI INDICI DEI PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. VI. — **Numeri indici dei prezzi all'Ingrosso in Italia.**

(base 1913 = 100).

A) **Secondo le elaborazioni del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano.**

ANNI — MESI — SETTIMANE	Per categorie di merci									Secondo il grado di lavorazione (1)				Secondo le correnti del traffico		
	Derrate alimentari vegetali	Derrate alimentari animali	Materie tessili	Prodotti chimici	Minerali e metalli	Materiali da costruzione	Prodotti vegetali vari	Materie industriali varie	MEDIA GENERALE	Materie prime industriali	Prodotti semi-lavorati (2)	Prodotti finiti	Prodotti agricoli nazionali	Prodotti nazionali	Prodotti di importazione	Prodotti di esportazione
Numero delle merci	21	16	18	20	23	8	7	12	125	28	50	12	26	83	48	23
Media 1926	707.55	653.26	660.36	593.36	665.03	686.76	641.86	637.01	**654.41**	—	—	—	—	629.64	700.82	**623.39**
» 1927	596.66	531.75	476.25	486.91	502.66	585.72	519.49	570.84	**526.67**	—	—	—	—	517.15	550.58	**496.88**
» 1928	587.65	514.43	451.18	448.63	429.14	521.30	508.17	557.28	**491.36**	490.20	449.21	512.18	530.72	484.59	506.06	**479.62**
» 1929	535.68	543.68	417.28	441.92	446.88	541.50	484.33	509.29	**480.69**	464.19	449.92	513.92	508.76	475.12	491.75	**452.84**
» 1930	414.92	477.26	311.73	400.08	402.16	515.85	407.07	476.53	**411.04**	383.51	403.70	439.92	413.39	406.88	424.39	**356.10**
» 1931	353.02	384.00	*226.30	348.37	346.35	430.68	338.24	417.21	**341.57**	302.25	*343.49	394.69	343.11	339.52	355.49	**289.36**
» 1932	349.90	341.35	183.07	315.77	307.36	393.23	361.95	374.28	**309.91**	257.69	309.23	361.63	339.63	310.02	320.82	***246.27**
Maggio 1932	371.75	335.88	175.80	322.98	307.32	401.66	391.77	360.20	**312.54**	252.44	305.80	363.05	359.91	315.14	319.35	**243.44**
Giugno »	356.85	324.65	166.35	318.01	302.34	396.88	383.50	358.93	**304.22**	242.57	301.62	353.40	345.69	306.23	312.25	**233.48**
Luglio »	343.25	325.25	167.57	314.11	297.69	391.13	353.66	363.87	**299.93**	243.39	336.48	352.32	328.78	299.90	311.55	**229.71**
Agosto »	338.96	325.51	177.16	304.73	299.38	380.63	341.62	370.14	**300.06**	252.91	296.12	351.82	322.08	298.13	314.16	**233.10**
Settembre »	334.17	349.05	190.32	301.58	303.70	377.69	351.39	382.97	**306.70**	266.17	298.07	354.79	328.66	302.67	323.21	**244.82**
Ottobre »	326.79	362.36	181.47	301.89	302.90	377.69	342.15	382.50	**304.33**	259.29	297.01	359.92	326.81	302.18	318.05	**245.11**
Novembre »	327.62	360,61	174.89	304.81	301.48	377.35	341.70	370.42	**301.89**	251.59	296.77	361.94	327.61	302.07	311.89	**243.85**
Dicembre »	327.55	348.43	171.96	302.56	300.40	376.13	339.24	368.53	**298.95**	246.86	296.36	360.76	322.97	299.92	306.87	**241.09**
Gennaio 1933	324.09	336.60	172.59	301.08	299.08	374.71	333.01	369.65	**296.49**	248.53	294.78	354.97	314.67	295.68	307.42	**235.25**
Febbraio »	312.64	335.19	169.53	296.53	299.49	373.99	324.85	368.88	**292.64**	247.79	291.65	351.56	305.65	290.85	305.60	**227.59**
Marzo »	298.11	326.05	168.06	292.68	299.93	370.78	312.13	364.09	**287.23**	246.59	289.30	341.64	289.77	283.18	*304.41	**216.71**
Aprile »	281.79	327.79	165.81	290.71	297.67	367.16	287.17	366.84	**282.18**	245.86	286.67	335.08	275.55	276.12	302.86	**207.57**
Maggio »	279.98	331.52	169.65	289.20	300.22	368.71	266.08	366.11	**282.24**	249.26	287.41	331.76	272.28	274.72	305.05	**209.88**
Giugno »	281.69	322.75	180.16	287.85	305.60	367.03	259.74	375.95	**284.98**	257.81	291.99	329.72	268.08	276.84	309.02	**216.52**
Luglio »	276.20	317.86	183.89	286.31	305.37	364.88	245.74	378.87	**283.26**	257.19	293.81	329.05	261.20	275.19	307.13	**217.67**
Agosto »	275.65	323.10	178.54	284.62	303.28	363.14	256.97	377.47	**282.45**	253.57	290.87	326.62	268.77	276.11	303.26	**217.59**
Settembre »	276.65	324.35	170.63	280.12	301.03	362.62	274.40	375.74	**280.71**	248.16	286.68	329.38	274.73	277.44	296.14	**219.48**
Ottobre »	272.35	326.89	165.60	273.95	298.63	361.64	268.55	372.20	**277.01**	244.56	281.59	331.40	272.46	274.47	291.23	**218.80**
Novembre 1933																
1ª Settimana	268.04	330.23	163.40	273.93	298.44	361.64	266.62	371.72	**275.92**	—	—	—	—	—	—	—
2ª »	274.04	327.85	161.52	273.35	297.72	361.64	267.79	362.87	**275.44**	—	—	—	—	—	—	—
3ª »	272.04	325.16	160.20	273.22	297.58	361.64	271.87	361.92	**274.61**	—	—	—	—	—	—	—
4ª »	272.49	326.87	159.79	273.41	297.90	361.64	274.95	363.29	**275.12**	—	—	—	—	—	—	—

B) **Secondo le elaborazioni del prof. Riccardo Bachi.**

ANNI — MESI	Per categorie di merci									Secondo il grado di lavorazione				Secondo le correnti del traffico		
	Derrate alimentari vegetali	Derrate alimentari animali	Materie tessili	Prodotti chimici	Minerali e metalli	Materiali da costruzione	Prodotti vegetali vari	Merci industriali varie	MEDIA GENERALE	Derrate alimentari	Merci greggie	Merci semi-greggie	Prodotti finiti	Merci prodotte e consumate in Italia	Merci importate	Merci esportate
Numero delle merci	29	18	24	17	23	10	9	20	150	47	40	42	21	100	52	35
Media 1926	636.1	583.5	687.8	501.1	626.5	667.7	579.2	548.1	**602.0**	612.2	633.0	569.4	535.5	595.8	631.8	550.3
» 1927	538.1	468.8	518.6	436.2	472.8	563.0	503.8	497.7	**495.3**	507.5	487.0	475.7	483.9	505.7	492.0	462.5
» 1928	526.6	451.5	489.8	376.8	412.6	484.0	472.0	481.6	**461.6**	493.4	448.9	421.7	449.7	477.6	454.0	438.5
» 1929	473.9	466.1	442.7	384.6	433.9	495.9	425.5	456.5	**445.3**	468.0	430.3	412.1	447.3	447.9	454.4	403.6
» 1930	384.7	406.7	337.2	360.0	386.2	484.2	331.1	440.0	**383.0**	390.4	348.3	366.4	437.6	379.4	408.2	319.6
» 1931	347.9	341.2	264.3	321.7	326.3	420.2	270.6	394.3	**328.4**	342.9	281.9	310.1	400.6	327.9	350.2	274.0
» 1932	347.1	296.5	225.1	300.4	286.9	373.0	301.2	376.9	**303.7**	324.9	255 9	272.0	396.2	307.9	317.9	241.3
Maggio 1932	360.6	291.6	211.3	303.2	286.1	376.3	347.0	375.8	**305.1**	330.9	252.0	273 7	398.1	311.9	314.8	240.6
Giugno »	344.5	279.9	207.9	302.4	281.4	373.5	316.1	375 2	**297.4**	316.6	245.0	271.1	395.2	302.7	309.2	232.6
Luglio »	343.3	279.0	218.4	299.0	278.5	370.2	288.1	375.7	**295.7**	315.6	243.5	269.7	391.1	300.6	309.2	233.2
Agosto »	343.7	274.3	226.6	297.4	280.1	365.6	273.4	366.3	**296.6**	313.8	251.6	265.7	388.4	299.0	313.1	233.6
Settembre »	332.5	295.8	230.7	286.5	288.1	361.9	285.4	376.8	**299.6**	316.0	261.5	263.0	393.0	300.1	320.6	235.6
Ottobre »	328.2	313.5	222.7	293.9	283.2	357.7	281.9	373.4	**298.6**	320.3	255.0	261.7	392.7	303.2	313.7	236.3
Novembre »	335.0	313.0	220.1	293.8	280.1	354.1	287.0	368.3	**298.2**	324.3	251.8	260.2	390.4	304.6	309.2	240.9
Dicembre »	332.3	307.4	218.2	291.1	278.9	354.1	286.5	366.3	**295.8**	320.5	249.1	259.1	390.2	302 5	306.6	238.1
Gennaio 1933	324.4	293.5	217.0	293.2	276.1	349.9	279.1	369.6	**293.0**	310.4	245.6	259.3	392.5	295.5	308.1	232.2
Febbraio »	309.8	289.1	212.7	277.1	276.5	345.1	274.7	370.9	**286.3**	301.1	242.7	252.8	394.2	289.5	306.6	222.2
Marzo »	298.2	284.7	211.3	278.8	276.2	347.9	252.0	365.3	**281.3**	291.3	240.1	249.5	391.3	281.6	307.5	215.7
Aprile »	288.5	285.9	213.2	277.8	274.0	344.9	241.2	367.6	**279.1**	285.8	238.7	248.4	392.8	278.0	308.6	211.6
Maggio »	288.1	282.6	215.9	276.9	278.4	346.5	220.2	369.5	**278.8**	284.3	238.5	250.0	390.8	275.1	313.5	211.9
Giugno »	292.7	271.0	225.3	277.0	283.4	348.5	213.5	375.8	**281.2**	282.3	243.8	255.8	389.5	276.7	313.3	214.0
Luglio »	287.7	273.1	218.1	275.1	280.6	344.5	223.1	375.8	**278.9**	280.4	243.2	255.3	377.4	272.4	320.4	204.4
Agosto »	287.5	280.2	211.7	274.3	279.4	343.7	229.0	374.3	**278.3**	283.1	240.5	253.5	376.5	273.4	315.9	203.0
Settembre »	285.7	278.8	210.4	269.4	274.3	344.1	233.6	368.3	**275.8**	281.4	237.9	251.6	370.7	272.6	309.3	201.7
Ottobre »	282.0	284.8	207.5	269.0	271.3	340.3	237.5	362.5	**274.1**	281.5	236.0	248.6	368.5	271.9	305.2	203.1

(1) Il Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano, per una maggiore esattezza dei risultati dell'elaborazione tiene distinti i prodotti agricoli nazionali dalle materie prime, dai prodotti semi-lavorati e da quelli finiti. Tale distinzione comprende così quattro gruppi di merci, con esclusione di nove merci (quali il frumento Manitoba, lo stoccofisso, il pepe, ecc.) che non rientrano in nessuno dei quattro gruppi suddetti. — (2) Si intendono compresi fra i prodotti semi-lavorati anche quei prodotti finiti (ad esempio i prodotti chimici) che entrano come materie prime in altre produzioni.

(*) Cifre rettificate.

Per la rappresentazione grafica dei dati contenuti in questa tavola il lettore può consultare gli « Indici del movimento Economico Italiano » pubblicazione edita a cura del « Comitato per gli Indici del Movimento Economico Italiano » (Istituto di Statistica della Regia Università di Roma).

II. — Prezzi al minuto e relativi numeri indici.

TAV. VII. — Prezzi del pane di « 1ª qualità » e « comune » praticati nei Comuni Capiluoghi di Provincia. (1)

(Prezzi al kg. in lire).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	FORME DA GR. 500 A 1000				FORME DA GR. 200 A 500				FORME DA GR. 100 A 200				FORME FINO A GR. 100				TIPI DI FARINA adoperati per la panificazione
	(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		
	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	
Piemonte:																	
Alessandria	—	—	—	—	a) 1.50 b) 1.45	a) 1.48 b) 1.43	a) 1.45 b) 1.40	a) 1.45 b) 1.40	—	—	—	—	a) 1.60 b) 1.50	a) 1.58 b) 1.48	a) 1.55 b) 1.45	a) 1.55 b) 1.45	a) n. 1 b) n. 2
Aosta	a) 1.60 b) 1.35	a) 1.60 b) 1.35	a) 1.60 b) 1.35	? ?	a) 1.60 b) 1.40	a) 1.60 b) 1.40	a) 1.60 b) 1.40	? ?	a) 1.70 b) 1.55	a) 1.70 b) 1.55	a) 1.70 b) 1.55	? ?	a) 1.70 b) 1.55	a) 1.70 b) 1.55	a) 1.70 b) 1.55	? ?	a) n. 1 b) n. 2
Cuneo	—	—	—	—	a) 1.53 b) 1.33	a) 1.50 b) 1.30	a) 1.50 b) 1.30	a) 1.50 b) 1.30	a) 1.53	a) 1.50	a) 1.50	a) 1.50	a) 1.68	a) 1.65	a) 1.65	a) 1.65	a) n. 1 b) n. 2
Novara	—	—	—	—	1.40	1.38	1.35	1.30	1.50	1.48	1.45	1.45	1.65	1.63	1.60	1.55	n. 1
Torino	b) 1.45	b) 1.45	b) 1.45	b) 1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	a) 1.68	a) 1.65	a) 1.65	a) 1.60	a) n. 1 b) n. 2
Vercelli (3)	b) 1.40	b) 1.35	b) 1.35	b) 1.35	a) 1.55 a) 1.50	a) 1.50 a) 1.45	a) 1.50 a) 1.45	a) 1.50 a) 1.45	a) 1.55	a) 1.50	a) 1.50	a) 1.50	a) 1.65	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) n. 1 b) n. 2
Liguria:																	
Genova	—	—	—	—	b) 1.38	b) 1.35	b) 1.35	b) 1.35	a) 1.58	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.90	a) 1.85	a) 1.85	a) 1.85	a) n. 1 b) n. 2
Imperia	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60	1.60	1.60	1.60	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	n. 1
La Spezia	b) 1.35	b) 1.35	b) 1.35	b) 1.35	a) 1.45	a) 1.45	a) 1.45	a) 1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Savona	—	—	—	—	a) 1.53 b) 1.38	a) 1.50 b) 1.35	a) 1.50 b) 1.35	a) 1.50 b) 1.35	a) 1.58	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.63	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) n. 1 b) n. 2
Lombardia:																	
Bergamo	—	—	—	—	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.63 b) 1.48	a) 1.60 b) 1.45	a) 1.60 b) 1.45	a) 1.55 b) 1.40	a) 1.63 b) 1.48	a) 1.60 b) 1.45	a) 1.60 b) 1.45	a) 1.55 b) 1.40	a) n. 1 b) n. 2
Brescia (4)	—	—	—	—	1.40 1.30	1.38 1.28	1.35 1.25	1.35 1.25	—	—	—	—	1.60	1.58	1.55	1.55	n. 1
Como (5)	—	—	—	—	a)*1.55 a) 1.50 b)*1.43	a) 1.50 b) 1.35	a) 1.50 b) 1.35	a) 1.50 b) 1.35	a)* 1.62	a) 1.58	a) 1.58	a) 1.58	a)*1.68	a) 1.65	a) 1.65	a) 1.65	a) n. 1 b) n. 2
Cremona ed Uniti	b) 1.45	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	a) 1.55 b) 1.45	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.50 b) 1.40	b) 1.45	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	a) 1.65	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) n. 1 b) n. 2
Mantova	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) 1.63 b) 1.58	a) 1.60 b) 1.55	a) 1.60 b) 1.55	a) 1.55 b) 1.50	a) n. 1 b) n. 2
Milano	b) 1.48	b) 1.45	b) 1.45	b) 1.45	—	—	—	—	a) 1.80 b) 1.73	a) 1.70 b) 1.65	a) 1.70 b) 1.65	a) 1.70 b) 1.65	a) 1.80 b) 1.73	a) 1.70 b) 1.65	a) 1.70 b) 1.65	b) 1.70 b) 1.65	a) n. 1 b) n. 2
Pavia	—	—	—	—	1.50	1.50	1.50	1.45	1.55	1.55	1.55	1.50	1.75	1.75	1.75	1.70	n. 1
Sondrio	—	—	—	—	1.33	1.30	1.30	1.30	1.65	1.60	1.60	1.50	1.75	1.70	1.70	1.60	n. 1
Varese	—	—	—	—	a) 1.53 b) 1.43	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.68 b) 1.53	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.68 b) 1.53	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.65 b) 1.50	a) n. 1 b) n. 2
Venezia Tridentina:																	
Bolzano	b) 1.50	b) 1.45	b) 1.40	b) 1.40	a) 1.70 b) 1.55	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.60 b) 1.45	a) 1.60 b) 1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Trento	—	—	—	—	a) 1.70 b) 1.40	a) 1.60 b) 1.30	a) 1.60 b) 1.30	a) 1.50 b) 1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Veneto:																	
Belluno (6)	—	—	—	—	a) 1.70 b) 1.65 b) 1.55	a) 1.60 b) 1.60 b) 1.55	a) 1.60 b) 1.60 b) 1.55	a) 1.60 b) 1.60 b) 1.55	—	—	—	—	a) 1.85 b) 1.80	a) 1.75 b) 1.70	a) 1.75 b) 1.70	a) 1.75 b) 1.70	a) n. 1 b) n. 2
Padova (7)	—	—	—	—	a) 1.75 b) 1.65	? b) 1.45	? b) 1.45	? b) 1.45	a) 1.75 b) 1.65	a) 1.57 b) 1.57	a) 1.57 b) 1.57	a) 1.57 b) 1.57	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Rovigo (7)	b) 1.43	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	—	—	—	—	a) 1.63	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2

(1) I prezzi del pane sono comunicati dai Prefetti del Regno, secondo le uniformi istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica e vengono rilevati il 1º e 3º sabato di ogni mese. Ne consegue che i prezzi così rilevati possono differire anche per le stesse forme di pane messe in vendita nello stesso Comune con i prezzi del pane risultanti dalla Tav. X rilevati l'ultimo giorno del mese. — (2) Le medie mensili si ottengono facendo la media aritmetica semplice dei prezzi del 1º e del 3º sabato del mese. — (3) Per le forme da gr. 200 a 500 il prezzo più elevato si rferisce alle forme fino ai gr. 250 e quello più basso alle forme da gr. 300 a 500. — (4) Per le forme da gr. 200 a 500 del pane confezionato con farina tipo n. 1 il prezzo più elevato si riferisce alle forme da gr. 200 a 250 e quello più basso alle forme da gr. 300 a 500. — (5) Per il Comune di Como i prezzi del pane confezionato con farina tipo n. 1 ed in forme da gr. 200 a 500 variano secondo il formato. — (6) Per le forme da gr. 200 a 500 del pane confezionato con farina tipo n. 2 il prezzo più elevato si riferisce alle forme di gr. 250 e quello più basso alle forme da gr. 350. — (7) Per i Comuni di Padova e Rovigo gli spacci gestiti dal Comune praticano prezzi inferiori da quelli indicati.

(*) Cifre rettificate.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(*Segue*) TAV. VII. — Prezzi del pane di « 1ª qualità » e « comune » praticati nei Comuni Capiluoghi di Provincia.

(Prezzi al kg. in lire)

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	FORME DA GR. 500 A 1000				FORME DA GR. 200 A 500				FORME DA GR. 100 A 200				FORME FINO A GR. 100				TIPI DI FARINA adoperati per la panificazione
	(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		
	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	
(*Segue*) Veneto:																	
Treviso (2)	—	—	—	—	a) 1.63 b) 1.50 b) 1.35	a) 1.55 b) 1.40 b) 1.30	a) 1.55 b) 1.40 b) 1.30	a) 1.55 b) 1.40 b) 1.30	a) 1.83	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Udine (3)	—	—	—	—	b)*1.50 b) 1.40	b) 1.50 b) 1.40	b) 1.50 b) 1.40	b) 1.50 b) 1.40	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Venezia (4)	—	—	—	—	1.50 1.25	1.45 1.15	1.45 1.15	1.45 1.15	—	—	—	—	1.95	1.90	1.90	1.90	n. 1
Verona	—	—	—	—	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.55	—	—	—	—	a) 1.78	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.65	a) n. 1 b) n. 2
Vicenza	—	—	—	—	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.35	a) 1.60 b) 1.55	a) 1.60 b) 1.55	a) 1.60 b) 1.55	a) 1.55 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.65	a) 1.70 b) 1.65	a) 1.70 b) 1.65	a) 1.65 b) 1.60	a) n. 1 b) n. 2
Venezia Giulia e Zara:																	
Fiume (5)	0.70	0.[illegible]0	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	?	—	—	—	—	—	—	—	—	n. 1
Gorizia	a) 1.40	a) 1.[illegible]0	a) 1.40	a) 1.40	a) 1.48 b) 1.38	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.58	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.55	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Pola	b) 1.45	b) 1.48	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.50	b) 1.48	b) 1.45	b) 1.45	a) 1.65	a) 1.63	a) 1.60	a) 1.60	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Trieste	a) 1.60	a) 1 80	a) 1.60	a) 1.50	a) 1.60 b) 1.50	a) 1.60 b) 1.50	a) 1.60 b) 1.50	a) 1.50 b) 1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Zara (6)	a) 0.80 b) 0.65	a) 0.80 b) 0.[illegible]	a) 0.80 b) 0.60	a) 0.80 b) 0.60	a) 0.90	a) 0.90	a) 0.90	a) 0.90	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Emilia:																	
Bologna	b) 1.40	b) 1.40	[illegible] 1.40	b) 1.35	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.55	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Ferrara (c)	—	—	—	—	1.50	1.40	1.40	1.40	1.68	* 1.60	1.60	1.60	—	—	—	—	n. 1
Forlì (9)	a) 1.38 b) 1.28	a) 1.35 b) 1.25	a) 1.35 b) 1.25	a) 1.30 b) 1.20	a) 1.48	a) 1.45	a) 1.45	a) 1.40	a) 1.58	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.50	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Modena (7)	b) 1.43	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	a) 1.65 a) 1.55 b 1.48	a) 1.60 a) 1.50 b) 1.45	a) 1.60 a) 1.50 b) 1.45	a) 1.60 a) 1.50 b) 1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Parma	—	—	—	—	a) 1.70 b) 1.43	a) 1.65 b) 1.40	a) 1.65 b) 1.40	a) 1.65 b) 1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Piacenza	b) 1.35	b) 1.30	b) 1.30	b) 1.30	b) 1.35	b) 1.30	b) 1.30	b) 1.30	a) 1.55	a) 1.50	a) 1.50	a) 1.50	a) 1.65	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) n. 1 b) n. 2
Ravenna (8)	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.65 a) 1.55	a) 1.60 a) 1.45	a) 1.60 a) 1.45	a) 1.60 a) 1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Reggio nell'Emilia	—	—	—	—	b) 1.40	b) 1.38	b) 1.35	b) 1.35	—	—	—	—	a) 1.65	a) 1.60	a) 1.55	a) 1.55	a) n. 1 b) n. 2
Toscana:																	
Arezzo (9)	b) 1.25	b) 1.20	b) 1.20	b) 1.20	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.60 a) 1.50	a) 1.55 a) 1.45	a) 1.55 a) 1.45	a) 1.55 a) 1.45	a) 1.60	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.55	a) n. 1 b) n. 2
Firenze (10)	a) 1.55 b) 1.45 b) 1.35	a) 1.50 b) 1.40 b) 1.30	a) 1.50 b) 1.40 b) 1.30	a) 1.50 b) 1.40 b) 1.30	a 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Grosseto	a) 1.40 b) 1.35	a) 1.35 b) 1.30	a) 1.35 b) 1.30	a) 1.35 b) 1.30	a) 1.50 b) 1.45	a) 1.45 b) 1.40	a) 1.45 b) 1.40	a) 1.45 b) 1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Livorno (10)	a) 1.55 a) 1.50 b) 1.45 b) 1.35	a) 1.53 a) 1.48 b) 1 43 b) 1.33	a) 1.50 a) 1.45 b) 1.40 b) 1.30	a) 1.50 a) ? b) 1.40 b) 1.30	a) 1.65	a) 1.63	a) 1.60	a) 1.60 [illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Lucca	a) 1.45 b) 1.30	a) 1.40 b) 1.25	a) 1.40 b) 1.25	a) 1.40 b) 1.25	a) 1.55 b) 1.40	a) 1.50 b) 1.35	a) 1.50 b) 1.35	a) 1.50 b) 1.35	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Massa (11)	a) 1.45 —	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.40 b) 1.20	a) 1.55 a) 1.50	a) 1.50 a) 1.45	a) 1.50 a) 1.45	a) 1.50 a) 1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Pisa	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.50 b) 1.30	a) 1.50 b 1.30	a) 1.50 b) 1.30	a) 1.50 b) 1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2

(1) Vedi la nota (2) a pag. 756. — (2) Per le forme da gr. 200 a 500 del pane confezionato con farina tipo n. 2 il prezzo più basso si riferisce alle forme da gr. 400 a 500 e quello più elevato alle forme da gr. 200 a 300. — (3) Per le forme da gr. 200 a 500 del pane confezionato con farina tipo n. 2 il prezzo più basso si riferisce alle forme da gr. 500 e quello più elevato alle forme da gr. 250. — (4) Per le forme da gr. 200 a 500 il prezzo più basso si riferisce alle forme da gr. 400 e quello più elevato alle forme da gr. 250. — (5) Per il Comune di Fiume, vige il regime extra doganale istituito dal R. D. L. 17 marzo 1930, n. 139. — (6) Per il Comune di Zara vige il regime extra-doganale istituito dal R. D. L. 13 marzo 1921, n. 295. — (7) Per le forme da gr. 200 a 500 del pane confezionato con farina tipo n. 1 il prezzo più basso si riferisce alle forme da gr. 500 e quello più elevato alle forme da gr. 250. — (8) Per le forme da gr. 200 a 500 del pane di « 1ª qualità » il prezzo più basso di riferisce alle forme da gr. 500 e quello più elevato alle forme da gr. 243. — (9) Nei Comuni di Forlì e Arezzo si confezionano anche forme di pane del peso di Kg. 2; per il Comune di Arezzo il prezzo più elevato del pane di « 1ª qualità » si riferisce alle forme da gr. 60 a 150 e quello più basso alle forme da gr. 151 a 500. — (10) Nei Comuni di Firenze e Livorno i prezzi delle forme da gr. 500 a 1000 del pane di « 1ª qualità » e « comune », variano secondo il formato. — (11) Nel Comune di Massa il pane « comune » è anche confezionato in forme da gr. 1500 e da gr. 2000; per il pane di « 1ª qualità » il prezzo più basso si riferisce alle forme da gr. 500 e quello più elevato alle forme da gr. 250. — (c) Gli spacci gestiti dal Comune di Ferrara praticano prezzi inferiori di 10 centesimi a quelli indicati.

(*) Cifre rettificate.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(Segue) TAV. VII. — **Prezzi del pane di « 1ª qualità » e « comune » praticati nei Comuni Capiluoghi di Provincia.**
(Prezzi al kg. in lire)

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	FORME DA GR. 500 A 1000				FORME DA GR. 200 A 500				FORME DA GR. 100 A 200				FORME FINO A GR. 100				TIPI DI FARINA adoperati per la panificazione
	(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		
	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	
(Segue) Toscana:																	
Pistoia (2)	a) 1.55 b) 1.35	a) 1.53 b) 1.33	a) 1.50 b) 1.30	a) 1.50 b) 1.30	a) 1.65 b) 1.45	a) 1.63 b) 1.43	a) 1.60 b) 1.40	a) 1.60 b) 1.40	a) 1.75	a) 1.73	a) 1.70	a) 1.70	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Siena	a) 1.60 b) 1.35	a) 1.58 b) 1.33	a) 1.55 b) 1.30	a) 1.55 b) 1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Marche:																	
Ancona	1.30	1.30	1 30	1.30	1.40	1.40	1.40	1.40	1.65	1.60	1.60	1.60	—	—	—	—	n. 1
Ascoli Piceno	b) 1.30	b) 1.25	b) 1.25	b) 1.25	a) 1.50	a) 1.45	a) 1.45	a) 1.45	a) 1.65	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Macerata	b) 1.25	b) 1.15	b) 1.15	b) 1.15	a) 1.35 b) 1.25	a) 1.25 b) 1.15	a) 1.25 b) 1.15	a) 1.25 b) 1.15	a) 1.50	a) 1.35	a) 1.35	a) 1.35	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Pesaro	b) 1.23	b) 1.20	b) 1.20	b) 1.20	a) 1.58 b) 1.38	a) 1.55 b) 1.35	a) 1.55 b) 1.35	a) 1.55 b) 1.35	a) 1.68	a) 1.65	a) 1.65	a) 1.65	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Umbria:																	
Perugia	b) 1.35	b) 1.35	b) 1.35	b) 1.30	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.45	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Terni	b) 1.30	b) 1.30	b) 1.30	b) 1.25	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Lazio:																	
Frosinone	b) 1.38	b) 1.35	b) 1.35	b) 1.35	a) 1.48	a) 1.45	a) 1.45	a) 1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Rieti	b) 1.35	b) 1.30	b) 1.30	b) 1.30	a) 1.65 b) 1.48	a) 1.65 b) 1.40	a) 1.65 b) 1.40	a) 1.60 b) 1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Roma	b) 1.43	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	a) 1.68 b) 1.43	a) 1.65 b) 1.40	a) 1.65 b) 1.40	a) 1.65 b) 1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Viterbo	a) 1.30 b) 1.20	a) 1.30 b) 1.20	a) 1.30 b) 1.20	a) 1.30 b) 1.20	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.40 b) 1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Abruzzi e Molise:																	
Aquila degli Abruzzi	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.30 b) 1.20	a) 1.30 b) 1.20	a) 1.30 b) 1.20	a) 1.50	a) 1.40	a) 1.40	a) 1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Campobasso (2)	a) 1.55 b) 1.35	a) 1.50 b) 1.30	a) 1.50 b) 1.30	a) 1.50 b) 1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Chieti	b) 1.30	b) 1.25	b) 1.25	b) 1.25	a) 1.50	a) 1.45	a) 1.45	a) 1.40	a) 1.70	a) 1.65	a) 1.65	a) 1.60	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Pescara	b) 1.30	b) 1.25	b) 1.25	b) 1.25	a) 1.48	a) 1.38	a) 1.35	a) 1.35	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Teramo	b) 1.25	b) 1.23	b) 1.20	b) 1.20	a) 1.35	a) 1.33	a) 1.30	a) 1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Campania:																	
Avellino	a) 1.45 b) 1.30	a) 1.43 b) 1.25	a) 1.40 b) 1.20	a) 1.35 b) 1.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Benevento (2)	a) 1.45 b) 1.30	a) 1.25 b) 1.10	a) 1.25 b) 1.10	a) 1.25 b) 1.10	a) 1.50	a) 1.30	a) 1.30	a) 1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Napoli	b) 1.40	b) 1.30	b) 1.30	b) 1.30	a) 1.50	a) 1.40	a) 1.40	a) 1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Salerno (3)	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.35 b) 1.25	a) 1.35 b) 1.25	a) 1.35 b) 1.25	a) 1.45 —	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.40 b) 1.30	a) 1.40 b) 1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2

(1) Vedi la nota (2) a pag. 756. — (2) Nei Comuni di Pistoia, Campobasso e Benevento si confezionano anche forme di pane del peso di kg. 2. — (3) Per il Comune di Salerno si sono indicati i prezzi del pane « comune », avendo quella Prefettura comunicato che esso è in vendita dall'aprile scorso. Risulta pure in vendita in quella città a decorrere dal 5 agosto 1933, secondo comunicazioni fatte da detta Prefettura, il pane di « 1ª qualità ».

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(Segue) TAV. VII. — **Prezzi del pane di « 1ª qualità » e « comune » praticati nei Comuni Capiluoghi di Provincia.**

(Prezzi al kg. in lire).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	FORME DA GR. 500 A 1000				FORME DA GR. 200 A 500				FORME DA GR. 100 A 200				FORME FINO A GR. 100				TIPI DI FARINA adoperati per la panificazione
	(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		
	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	
Puglie:																	
Bari	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.35 b) 1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Brindisi	b) 1.40	b) 1.35	b) 1.35	b) 1.30	a) 1.55	a) 1.50	a) 1.50	a) 1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Foggia	1.40	1.30	1.30	1.30	1.65	1.40	1.40	1.40	1.85	1.60	1.60	1.60	—	—	—	—	n. 1
Lecce	b) 1.35	b) 1.35	b) 1.35	b) 1.35	a) 1.45	a) 1.45	a) 1.45	a) 1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Taranto	a) 1.30 b) 1.25	a) 1.25 b) 1.20	a) 1.25 b) 1.20	a) 1.25 b) 1.20	a) 1.35	a) 1.30	a) 1.30	a) 1.30	a) 1.45	a) 1.40	a) 1.40	a) 1.40	a) 1.45	a) 1.40	a) 1.40	a) 1.40	a) n. 1 b) n. 2
Lucania:																	
Matera	a) 1.40 b) 1.25	a) 1.30 b) 1.20	a) 1.30 b) 1.20	a) 1.25 b) 1.10	a) 1.40 b) 1.25	a) 1.30 b) 1.20	a) 1.30 b) 1.20	a) 1.25 b) 1.10	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Potenza (2)	1.55	1.55	1.55	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n. 1
Calabrie:																	
Catanzaro	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.45 b) 1.35	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Cosenza (3)	a) 1.38 b) 1.28	a) 1.35 b) 1 25	a) 1.35 b) 1.25	a) 1.35 b) 1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Reggio di Calabria	b) 1.50	b) 1.45	b) 1.45	b) 1.45	a) 1.60	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.65	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Sicilia:																	
Agrigento	1.20	1.20	1.20	1.20	1.75 1.40 1.25	1.75 1.40 1.25	1.75 1.40 1.25	1.75 1.40 1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	(6)
Caltanissetta	1.20	1.20	1.20	1.20	1.50	1.50	1.50	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	(6)
Catania (4)	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.70 a) 1.60	a) 1.70 a) 1.60	a) 1.70 a) 1.60	a) 1.70 a) 1.60	a) 1.85 a) 1.75	a) 1.85 a) 1.75	a) 1.85 a) 1.75	a) 1.85 a) 1.75	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Enna	a) 1.30 b) 1.00	a) 1.30 b) 1.00	a) 1.30 b) 1.00	a) 1.30 b) 1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Messina	a) 1.53 b) 1.43	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.45 b) 1.35	a) 1.63 b) 1.53	a) 1.55 b) 1.45	a) 1.55 b) 1.45	a) 1.55 b) 1.45	a) 1.68	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Palermo	—	—	—	—	a) 1.60 b) 1.45	a) 1.60 b) 1.45	a) 1.60 b) 1.45	a) 1.55 b) 1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Ragusa	—	—	—	—	a) 1.75 b) 1.30	a) 1.73 b) 1.28	a) 1.70 b) 1.25	a) 1.70 b) 1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Siracusa (5)	a) 1.60 a) 1.55 b) 1.35 b) 1.25	a) 1.60 a) 1.55 b) 1.85 b) 1.25	a) 1.60 a) 1.55 b) 1.35 b) 1.25	a) 1.60 a) 1.55 b) 1.35 b) 1.25	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.75	a) 1.75	a) 1.75	a) 1.75	a) 1.75	a) 1.75	a) 1.75	a) 1.75	a) n. 1 b) n. 2
Trapani	1.35	1.30	1.30	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n. 2
Sardegna:																	
Cagliari	—	—	—	—	b) 1.40	b) 1.35	b) 1.35	b) 1.30	a) 1.55	a) 1.50	a) 1.50	a) 1.45	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Nuoro	—	—	—	—	b) 1.45	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.35	a) 1.60	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.50	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Sassari	—	—	—	—	b) 1.45	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	a) 1.65	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2

(1) Vedi la nota (2) a pag. 756. — (2) Nel Comune di Potenza il pane « comune » è confezionato soltanto in forme superiori ai kg. 1. — (3) Nel Comune di Cosenza si confezionano anche forme di pane del peso di kg. 2. — (4) Il prezzo del pane in forme da gr. 100 a 200 e 500 varia, benchè confezionato con lo stesso tipo di farina n. 1 secondo il formato. — (5) Il prezzo del pane in forme da kg. 1 varia, benchè confezionato con lo stesso tipo di farina, secondo il formato. — (6) Per i Comuni di Agrigento e Caltanissetta i prezzi del pane sono riferiti alla qualità in base alle percentuali di abburattamento delle farine, non essendo ancora in vendita quelli dei nuovi tipi stabiliti dalla legge n. 368 del 17 marzo 1932; per il Comune di Agrigento il prezzo del pane varia per le forme da gr. 200 a 500 secondo il formato.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. VIII. — Prezzi del pane di « 1ª qualità » e « comune » venduto dalle principali Cooperative del Regno. (1)

(Prezzi al kg. in lire).

CITTÀ	COOPERATIVE	FORME DA GR. 500 A 1000				FORME DA GR. 200 A 500				FORME DA GR. 100 A 200				FORME FINO A GR. 100				Tipi di farina adoperati per la panificazione
		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		
		Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicembre	Ottobre	Novembre	18 Novemb	2 Dicembre	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicemb.	Ottobre	Novembre	18 Novembre	2 Dicemb.	
Caramagna Piemonte (Cuneo)	Unione Cooperativa ..	—	—	—	—	1.33	1.30	1.30	?	1.33	1.30	1.30	?	—	—	—	—	n. 1
Novara	Alleanza Coo. Torinese	—	—	—	—	1.60	1.60	1.60	1.45	1.60	1.60	1.60	1.45	—	—	—	—	n. 1
Torino	Alleanza Coo. Torinese	b) 1.45	b) 1.45	b) 1.45	b) 1.45	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.64	a) 1.63	a) 1.63	a) 1.60	a) 1.68	a) 1.65	a) 1.65	a) 1.60	(a) n. 1 (b) n. 2
Genova (3)	S.A. Coo. Pers. FF. SS.	—	—	—	—	—	—	—	—	*) 1.55	1.55	1.55	1.55	1.85	1.85	1.85	1.85	n. 1
La Spezia	Mag. Coo. La Concordia	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	a) 1.75	a) 1.75	a) 1.75	a) 1.75	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Savona	S. A. Coo . Ag. FF. SS.	—	—	—	—	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	(a) 1.50 (b) 1.40	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.50	a) 1.50	a) 1.50	a) 1.50	(a) n. 1 (b) n. 2
Bergamo	Cooper. di Consumo ..	—	—	—	—	b) 1.50	b) 1.50	b) 1.50	b) 1.45	—	—	—	—	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.55	(a) n. 1 (b) n. 2
Brescia	Unione Coop. di Cons.	—	—	—	—	—	—	—	—	1.30	1.28	1.25	1.25	1.50	1.48	1.45	1.45	n. 1
Como (4)	Unificazione Circoli Famigliari e Cooperat.	—	—	—	—	b) 1.43	b) 1.35	b) 1.35	b) 1.35	a) 1.55	a) 1.50	a) 1.50	a) 1.50	a) 1.68	a) 1.65	a) 1.65	a) 1.65	(a) n. 1 (b) n. 2
Id. (4)	S. A. Coop. Dopol. Concordia S. Martino	—	—	—	—	b) 1.43	b) 1.35	b) 1.35	b) 1.35	a) 1.55	a) 1.50	a) 1.50	a) 1.50	a) 1.68	a) 1.65	a) 1.65	a) 1.65	(a) n. 1 (b) n. 2
Cremona ed Uniti	Cooperativa di Consumo Ferrovieri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.58	1.50	1.50	1.50	n. 1
Milano	Coop. Naviglio Grande	—	—	—	—	b) 1.43	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.53	b) 1.50	b) 1.50	b) 1.50	(a) 1.73 (b) 1.53	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	(a) n. 1 (b) n. 2
Id.	Unione Coop. di Cons.	—	—	—	—	1.40	1.40	1.40	?	1.63	1.60	1.60	?	1.63	1.60	1.60	?	n. 1
Udine (5)	Coop. di Cons. Friulana	—	—	—	—	(b) 1.50 (b) 1.40	b) 1.50 b) 1.40	b) 1.50 b) 1.40	b) 1.50 b) 1.40	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Trieste	Cooperative Operaie Trieste-Istria-Friuli	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.40	(a) 1.70 (b) 1.45	a) 1.70 b) 1.45	a) 1.70 b) 1.45	a) 1.50 b) 1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Bologna	Ente Aut. dei Consumi	1.30	1.30	1.30	1.20	1.50	1.50	1.50	1.45	1.70	1.70	1.70	1.65	—	—	—	—	n. 1
Ferrara	Ente Coop. Ferrarese dei Consumi	—	—	—	—	b) 1.48	b) 1.38	b) 1.35	b) 1.35	a) 1.58	a) 1.53	a) 1.50	a) 1.50	a) 1.58	a) 1.53	a) 1.50	a) 1.50	(a) n. 1 (b) n. 2
Modena	Coop. di Cons. Camurri	b) 1.35	b) 1.30	b) 1.30	b) 1.30	a) 1.55	a) 1.50	a) 1.50	a) 1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Id.	Azienda Consorz. Mod.	—	—	—	—	b) 1.40	b) 1.30	b) 1.30	b) 1.30	(a) 1.50 (b) 1.40	a) 1.50 b) 1.30	a) 1.50 b) 1.30	a) 1.50 b) 1.30	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Reggio nell'Em.	Ente Autonomo dei Consumi	—	—	—	—	b) 1.40	b) 1.38	b) 1.35	?	(a) 1.80 (b) 1.65	a) 1.75 b) 1.60	a) 1.70 b) 1.55	? ?	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Arezzo	S.A. Coo. fra Ferrovieri	1.20	1.15	1.15	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n. 2
Livorno	S. A. Cooperativa La Fratellanza	(a) 1.63 (b) 1.35	? ?	? ?	? ?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Id.	S. A. Cooperativa di Consumo La Cigna	(a) 1.43 (b) 1.28	a) 1.40 b) 1.25	a) 1.40 b) 1.25	a) 1.35 b) 1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Lucca	Coop. Oper. di Cons. Dip. Azien. Statali (6)	(a) 1.55 (b) 1.40	a) 1.50 b) 1.25	a) 1.45 b) 1.25	a) 1.45 b) 1.25	a) 1.60	a) 1.58	a) 1.55	a) 1.55	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Pisa	Coop. di Cons. Person. Stabil. Saint. Gobain	(a) 1.35 (b) 1.20	a) 1.30 b) 1.20	a) 1.30 b) 1.20	a) 1.25 b) 1.20	a) 1.35	a) 1.3	a) 1.30	a) 1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Id.	Prima Soc. Coo. di Con.	1.30	1.30	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n. 1
Ancona	Coop. di Cons. Dorica.	—	—	—	—	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60	1.60	1.60	1.60	—	—	—	—	n. 1
Id.	Coo. di Con. Ferrovieri	1.30	1.30	1.30	1.30	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60	1.60	1.60	1 60	—	—	—	—	n. 1
Roma	Coop. di Produzione Consumo L'Alleanza	b) 1.43	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	(a) 1.68 (b) 1.43	a) 1.65 b) 1.40	a) 1.65 b) 1.40	a) 1.65 b) 1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Id. Ostia Antica	Cooperat. di Consumo	b) 1.43	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	a) 1.68	a) 1.65	a) 1.65	a) 1.65	a) 1.78	a) 1.75	a) 1.75	a) 1.70	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Napoli	Coo. di Con. Ferrovieri	b) 1.40	b) 1.30	b) 1.30	b) 1.30	a) 1.50	a) 1.40	a) 1.40	a) 1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Reggio di Calabria	S. A. Coop. di Consumo V. Veneto	b) 1.50	b) 1.45	b) 1.45	?	a) 1.60	a) 1.55	a) 1.55	?	a) 1.65	a) 1.60	a) 1.60	?	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2

(1) I prezzi del pane contenuti nella presente tavola vengono comunicati il 1º e 3º sabato di ogni mese dalle varie Cooperative indicate a fianco di ciascuna città considerata per la rilevazione. — (2) Le medie mensili si ottengono facendo la media aritmetica semplice dei prezzi del 1º e 3º sabato del mese. — (3) Non si riportano i prezzi del pane « comune » avendo la Cooperativa dichiarato di non averlo mai venduto, ma segnalato sempre i prezzi della piazza; pertanto devono considerarsi come non indicati i prezzi di tale qualità segnati nei fascicoli precedenti. — (4) A partire dal 16 ottobre 1933 le « Cooperative » « Unificazione Circoli Famigliari » e « Dopolavoro Concordia S. Martino » hanno iniziato la vendita del pane « comune ». — (5) Per le forme da gr. 200 a 500 del pane confezionato con farina tipo n. 2 il prezzo più elevato si riferisce alle forme da gr. 250 e quello più basso alle forme da gr. 500. — (6) Nuova denominazione assunta dalla « Cooperativa della Manifattura Tabacchi ».
(*) Cifra rettificata.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. IX. — Prezzi del pane nei Comuni Capiluoghi di Provincia, secondo il tipo di farina.

(Prezzi al kg. in lire praticati il 2 dicembre 1933).

Prezzi del pane confezionato con farina tipo N. 1.

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	Forme da gr. 500 a gr. 1000	Forme da gr. 200 a gr. 500	Forme da gr. 100 a gr. 200	Forme fino a gr. 100
Alessandria	—	1.45	—	1.55
Aosta	?		?	
Cuneo	—	1.50		1.65
Novara	—	1.30	1.45	1.55
Torino	—	—	—	1.60
Vercelli	—	1.40-1.50	1.50	1.60
Genova	—	—	1.55	1.85
Imperia	1.40	1.60	1.65	
La Spezia	—	1.45	—	—
Savona	—	1.50	1.55	1.60
Bergamo	—	1.40	1.55	
Brescia	—	1.25-1.35	—	1.55
Como	—	1.50	1.58	1.65
Cremona ed Uniti	—	1.50	—	1.60
Mantova	—	—	—	1.55
Milano	—	—	1.70	
Pavia	—	1.45	1.50	1.70
Sondrio	—	1.30	1.50	1.60
Varese	—	1.50	1.65	
Bolzano	—	1.60	—	—
Trento	—	1.50	—	—
Belluno	—	1.60	—	1.75
Padova	—	?	1.57	—
Rovigo	—	—	1.60	—
Treviso	—	1.55	1.70	—
Udine	—	—	1.70	—
Venezia	—	1.15-1.45	—	1.90
Verona	—	—	—	1.65
Vicenza	—	—	1.55	1.65
Fiume (1)	0.60	?	—	—
Gorizia	1.40	1.45	1.55	—
Pola	—	—	1.60	—
Trieste	1.50		—	—
Zara (2)	0.80	0.90	—	—
Bologna	—	1.50	—	—
Ferrara	—	1.40	1.60	
Forlì	1.30	1.40	1.50	—
Modena	—	1.50-1.60	—	—
Parma	—	1.65	—	—
Piacenza	—	—	1.50	1.60
Ravenna	1.40	1.45-1.60	—	—
Reggio nell'Emilia	—	—	—	1.55
Arezzo	—	1.45	1.45-1.55	1.55
Firenze	1.50	1.70	—	—
Grosseto	1.35	1.45	—	—
Livorno	1.50- ?	1.60	—	—
Lucca	1.40	1.50	—	—
Massa	1.40	1.45-1.50	—	—
Pisa	1.40	1.50	—	—
Pistoia	1.50	1.60	1.70	—
Siena	1.55	—	—	—
Ancona	1.30	1.40	1.60	—
Ascoli Piceno	—	1.45	1.60	—
Macerata	—	1.25	1.35	
Pesaro	—	1.55	1.65	
Perugia	—	1.45	1.80	—
Terni	—	1.50	—	—
Frosinone	—	1.45	—	—
Rieti	—	1.60	—	—
Roma	—	1.65	—	
Viterbo	1.30	1.40	—	—
Aquila degli Abruzzi	1.30	1.40	—	—
Campobasso	1.50	—	—	—
Chieti	—	1.40	1.60	—
Pescara	—	1.35	—	—
Teramo	—	1.30	—	—
Avellino	1.35	—	—	—
Benevento	1.25	1.30	—	—
Napoli	—	1.40	—	—
Salerno	1.35	1.40	—	—
Bari	1.35	—	—	—
Brindisi	—	1.40	—	—
Foggia	1.30	1.40	1.60	—
Lecce	—	1.45	—	—
Taranto	1.25	1.30	1.40	
Matera	1.25		—	—
Potenza	1.45	—	—	—
Catanzaro	1.45		—	—
Cosenza	1.35	—	—	—
Reggio di Calabria	—	1.55	1.60	—
Catania	1.50	1.60-1.70	1.75-1.85	—
Enna	1.30	—	—	—
Messina	1.45	1.55	1.60	—
Palermo	—	1.55	—	—
Ragusa	—	1.70	—	—
Siracusa	1.55-1.60	1.60	1.75	
Cagliari	—	—	1.45	—
Nuoro	—	—	1.50	—
Sassari	—	—	1.60	—

Prezzi del pane confezionato con farina tipo N 2.

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	Forme da gr. 500 a gr. 1000	Forme da gr. 200 a gr. 500	Forme da gr. 100 a gr. 200	Forme fino a gr. 100
Alessandria	-	1.40	—	1.45
Aosta	?	?	?	
Cuneo	—	1.30	—	—
Torino	1.45	—	—	—
Vercelli	1.35	—	—	—
Genova	—	1.35	—	—
La Spezia	1.35	—	—	—
Savona	—	1.35	—	—
Bergamo	—	1.30	1.40	
Como	—	1.35	—	—
Cremona ed Uniti	1.40			—
Mantova	—	—	—	1.50
Milano	1.45	—	1.65	
Varese	—	1.40	1.50	
Bolzano	1.40	1.45	—	—
Trento	—	1.30	—	—
Belluno	—	1.55-1.60	—	1.70
Padova	—	1.45	1.57	—
Rovigo	1.40	—	-	—
Treviso	—	1.30-1.40	-	—
Udine	—	1.40-1.50	—	—
Verona	—	1.55	—	—
Vicenza	—	1.35	1.50	1.60
Gorizia	—	1.35	—	
Pola	1.40	1.45	—	—
Trieste	—	1.40	—	—
Zara (2)	0.60	—	—	—
Bologna	1.35	—	—	—
Forlì	1.20	—		—
Modena	1.40	1.45		—
Parma	—	1.40		-
Piacenza	1.30		—	—
Ravenna	1.30	—	—	—
Reggio nell'Emilia	—	1.35	—	-
Arezzo	1.20	1.35	—	—
Firenze	1.30-1.40	1.50	—	—
Grosseto	1.30	1.40	—	—
Livorno	1.30-1.40	—	—	—
Lucca	1.25	1.35	-	—
Massa	1.20		—	
Pisa	1.30		—	—
Pistoia	1.30	1.40	—	—
Siena	1.30	—	—	—
Ascoli Piceno	1.25	—	—	—
Macerata	1.15		—	—
Pesaro	1.20	1.35	—	—
Perugia	1.30	—	—	—
Terni	1.25	—	—	—
Frosinone	1.35	—	—	—
Rieti	1.30	1.40	—	—
Roma	1.40		—	—
Viterbo	1.20	1.30	—	—
Aquila degli Abruzzi	1.20	—	—	—
Campobasso	1.30	—	—	-
Chieti	1.25	—	—	
Pescara	1.25	—	—	-
Teramo	1.20	—	—	-
Avellino	1.15	—	—	
Benevento	1.10	—	—	-
Napoli	1.30	—	—	-
Salerno	1.25	1.30	—	—
Bari	1.25	—	—	—
Brindisi	1.30	—	—	—
Lecce	1.35	—	—	—
Taranto	1.20	—	—	—
Matera	1.10		—	—
Catanzaro	1.35		—	—
Cosenza	1.25	—	—	—
Reggio di Calabria	1.45	—	—	—
Agrigento (3)	1.20	1.25-1.75	—	—
Caltanissetta (3)	1.20	1.50	—	—
Catania	1.40	—	—	—
Enna	1.00	—	—	—
Messina	1.35	1.45	—	—
Palermo	—	1.40	—	—
Ragusa	—	1.25	—	—
Siracusa	1.25-1.35	—	—	—
Trapani	1.25	—	—	—
Cagliari	—	1.30	—	—
Nuoro	—	1.35	—	—
Sassari	—	1.40	—	—

(1) Vedi la nota (5) a pag. 757. — (2) Vedi la nota (6) a pag. 757. — (3) Vedi la nota (6) a pag. 759.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. X. — Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia (1).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	PANE DI FRUMENTO (2)					FARINA DI FRUMENTO			FARINA DI GRANTURCO (4)		
	Tipi di farina adoperati per la panificazione	Qualità	Forme da grammi	1° ottobre	1° novembre	Tipi della farina	1° ottobre	1° novembre	Qualità	1° ottobre	1° novembre
				Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.	
Alessandria	Tipo . 1	1ª qualità	200 a 250	1.55	1.50	Tipo n. 1	1.70	1.70	semolata 1ª qualità	0.70	0.70
Aosta	» 2	comune	200	1.40	1.40	» 1	1.70	1.70	seconda id.	1.00	1.00
Cuneo	» 2	id.	200 a 500	1.35	1.30	» 1	1.80	1.80	prima id.	0.85	0.85
Novara	» 1	1ª qualità	100 a 200	(a) 1.70	1.70	» 1	1.60	1.60	nostrana, 1ª id.	0.90	1.00
Torino	» 1 e 2	1ª qualità e com.	da gr. 80 a 900	1.66	1.62	» 1	1.80	1.80	id. 1ª id.	0.99	0.97
Vercelli	» 1	1ª qualità	fino gr. 100	1.70	1.65	» 1	1.50	1.40	gialla di 1ª id.	0.95	0.90
Genova	» 1	id.	150 a 200	1.60	1.55	» 1	1.70	1.60	bramata, 1ª id.	1.10	1.10
Imperia	» 1	id.	oltre gr. 500	1.40	1.40	» 1	1.50	1.60	nostrana, 2ª id.	1.00	0.90
La Spezia	» 1	id.	300 a 500	1.45	1.45	» 0	1.80	1.75	seconda id.	1.00	0.95
Savona	» 1	id.	100 a 200	1.60	1.60	» 1	1.60	1.60	nostrana, 1ª id.	0.95	0.90
Bergamo	» 1	id.	500 a 600	1.45	1.45	» 1	1.70	1.70	fiore 1ª id.	0.90	0.85
Brescia	» 1	id.	80 a 100	1.65	1.60	» 1	1.70	1.70	nostrana, 1ª id.	0.75	0.75
Como	» 1	id	500	1.50	1.50	» 1	1.65	1.60	floretto, 1ª id.	0.90	0.90
Cremona ed Uniti	» 1	id.	fino gr. 100	1.65	1.60	» 1	1.80	1.80	nostrana, 1ª id.	0.80	0.80
Mantova	» 1	id.	100	1.70	1.60	» 1	1.70	1.60	locale 2ª id.	0.80	0.80
Milano	» 1	id.	80 a 170	1.73	1.65	» 1	1.94	1.89	seconda id.	1.02	1.09
Pavia	» 1	id.	150	1.55	1.55	» 1	1.60	1.60	semola 1ª id.	0.90	0.90
Sondrio	» 1	id.	200 a 400	1.75	1.60	» 1	1.75	1.60	seconda id.	0.85	0.80
Varese	» 1	id.	100 a 200	1.70	1.65	» 1	1.70	1.65	floretto	0.90	0.90
Bolzano	» 2	comune	500 a 1000	1.50	1.40	» 1	1.50	1.45	prima qualità	0.90	0.90
Trento	» 2	id.	fino gr. 500	1.40	1.30	» 1	1.82	1.80	bramata	0.90	0.90
Belluno	» 2	id.	350	1.55	1.55	» 1	1.60	1.45	nostrana 1ª qualità	0.80	0.75
Padova	» 1	1ª qualità	80 a 90	1.80	1.70	» 1	1.75	1.65	id. 2ª id.	0.65	0.65
Rovigo	» 1	id.	200	1.60	1.55	» 1	1.50	1.40	id. 1ª id.	0.70	0.70
Treviso	» 2	comune	fino gr. 200	1.50	1.40	» 2	1.75	1.70	media granita e comune	0.64	0.64
Udine	» 2	id.	250	1.50	1.50	» 00	1.90	1.90	gialla nostrana 1ª qualità	0.80	0.80
Venezia	» 1	1ª qualità	250	1.50	1.50	» 1	1.55	1.55	gialla tipo lusso	0.85	0.85
Verona	» 1	id.	80 a 100	1.75	1.70	» 1	1.65	1.60	2ª qual. ½ id.	0.90	0.85
Vicenza	» 1	id.	200	1.65	1.65	» 1	1.70	1.70	nostrana 1ª qualità	0.75	0.75
Fiume (3)	» 00	lusso	gr. 500 e kg. 1	0.90	0.85	» 00	0.80	0.80	tipo lusso	0.65	0.70
Gorizia	» 2	comune	500	1.40	1.35	» 1	1.40	1.40	seconda qualità	0.70	0.70
Pola	» 1	1ª qualità	200	1.65	1.65	» 1	1.55	1.55	tipo lusso di Verona, 1ª q.	0.90	0.90
Trieste	» 2	comune	500	1.50	1.50	» 1	1.80	1.80	id. gialla, 1ª qualità	0.85	0.85
Zara (3)	» 2	id.	500	0.65	0.65	» 00	0.50	0.50	giallona, 1ª qualità	0.60	0.60
Bologna	» 1	1ª qualità	500	1.60	1.60	» 0	1.65	1.65	nostrana, 1ª id.	0.90	0.90
Ferrara	» 1	id.	200	1.70	1.60	» 1	1.47	1.43	gialla 1ª id.	0.88	0.81
Forlì	» 1	id.	da gr. 500 a kg.	1.40	1.35	» 1	1.60	1.55	prima qualità	0.70	0.70
Modena	» 1	id.	125	1.60	1.50	» 1	1.50	1.50	floretto, marca C. 1ª qual.	0.80	1.00
Parma	» 2	comune	200 a 250	1.45	1.40	» 0	1.70	1.70	integrale prima qualità	0.80	0.75
Piacenza	» 2	id.	250	1.40	1.37	» 0	1.65	1.60	nostrana, 1ª qualità	0.74	0.74
Ravenna	» 2	id.	kg. 1	1.35	1.35	» 2	1.45	1.45	prima id.	1.10	1.10
Reggio nell' Emilia	» 2	id.	500	1.40	1.40	» 0	1.65	1.65	nostrana, 1ª id.	0.85	0.85
Arezzo	» 2	id.	oltre kg. 1	1.20	1.15	» 2	1.50	1.50	id. 1ª id.	0.80	0.75
Firenze	» 2	id.	kg. 1	1.40	1.38	» 1	2.00	1.95	id. 1ª id.	1.05	1.00
Grosseto	» 2	id.	kg. 1	1.35	1.35	» 1 e 2	1.80	1.80	prima id.	0.90	0.90
Livorno	» 2	id.	kg. 1	1.35	1.35	» 0	1.85	1.85	id. id.	0.90	0.95
Lucca	» 2	id.	kg. 1	1.35	1.25	» 2	1.60	1.60	id. id.	0.90	0.90
Massa	» 1	1ª qualità	kg. 1	1.50	1.40	» 1	1.60	1.45	id. id.	0.70	0.60
Pisa	» 2	comune	kg. 1	1.30	1.30	» 0	1.70	1.70	id. id.	1.00	1.00
Pistoia	» 2	id.	kg. 1	1.35	1.35	» 2	1.70	1.70	id. id.	0.85	0.85
Siena	» 2	id.	da gr. 700 a kg. 1	1.35	1.35	» 0	1.77	1.77	id. id.	0.90	0.90
Ancona	» 1	1ª qualità	500	1.40	1.40	» 1	1.50	1.50	gialla 1ª id.	0.70	0.70
Ascoli Piceno	» 2	comune	kg. 1	1.30	1.25	» 2	1.35	1.30	prima id.	1.00	0.90
Macerata	» 2	id.	fino a kg. 1	1.25	1.25	» 2	1.40	1.40	nostrana, 1ª id.	0.65	0.65
Pesaro	» 2	id.	500	1.40	1.35	» 1	1.50	1.40	id. 1ª id.	0.90	0.80
Perugia	» 2	id.	da oltre gr. 500 a kg. 1	1.35	1.35	» 00	1.70	1.70	prima id.	0.80	0.75
Terni	» 2	id.	kg. 1	1.35	1.35	» 2	1.60	1.60	id. id.	1.00	1.00
Frosinone	» 2	id.	da gr. 500 a kg. 1	(a) 1.40	1.40	» 1	1.40	1.40	id. id.	0.90	0.90
Rieti	» 2	id.	kg. 1	1.35	1.35	» 1	1.45	1.45	semolino 1ª id.	0.90	0.80
Roma	» 2	id.	fino a 600	1.45	1.40	» 0	1.90	1.90	prima id.	1.00	1.00
Viterbo	» 1	1ª qualità	kg. 1	1.30	1.30	» 1	1.35	1.35	id. id.	—	0.90
Aquila degli Abruzzi	» 1	id.	oltre gr. 500	1.35	1.40	» 1	1.55	1.70	—	—	—
Campobasso	» 2	comune	da gr. 500 a kg. 2	1.30	1.30	» 2	1.45	1.45	prima qualità	0.70	0.70
Chieti	» 2	id.	kg. 1	1.35	1.25	» 00	1.90	1.90	seconda id.	0.90	0.90
Pescara	» 2	id.	kg. 1	1.30	1.25	» 2	1.50	1.40	id. id.	0.70	0.70
Teramo	» 2	id.	da gr. 501 a kg. 1	1.25	1.25	» 0	1.90	1.90	nostrana	0.80	0.80
Avellino	» 2	id.	kg. 1	1.30	1.30	» 1	1.60	1.60	prima qualità	0.70	0.70
Benevento	» 2	id.	da gr. 500 a kg. 2	1.25	1.25	» 2	1.40	1.40	id. id. locale	0.60	0.60
Napoli	» 2	id.	kg. 1	1.40	1.30	» 0	2.00	2.00	nostrana, 1ª qualità	1.20	1.20
Salerno	» 0	lusso	500	1.30	1.30	» 0	1.55	1.55	rossa nostrana, 1ª qualità	1.10	1.10
Bari	» 1	1ª qualità	kg. 1	1.45	1.45	» 1	1.55	1.55	bianca gialla 1ª id.	1.20	1.20
Brindisi	» 2	comune	kg. 1	1.40	1.35	» 2	1.50	1.50	prima qualità	1.20	1.20
Foggia	» 1	1ª qualità	kg. 1	1.40	1.30	» 1	1.60	1.50	—	—	—
Lecce	» 2	comune	kg. 1	1.40	1.35	» 2	1.70	1.70	—	—	—
Taranto	» 2	id.	kg. 1	1.25	1.20	» 2	1.33	1.27	1ª qualità ½ grana	1.20	1.20
Matera	» 2	id.	fino a kg. 1	1.20	1.20	» 2	1.45	1.45	—	—	—
Potenza	» 2	id.	kg. 2	1.20	1.20	» 1	1.55	1.45	nostrana, 1° fiore	1.20	1.10
Catanzaro	» 1	1ª qualità	kg. 1	1.65	1.45	» 1	1.70	1.60	prima qualità	1.40	1.40
Cosenza	» 2	comune	kg. 1	1.30	1.30	» 2	1.60	1.60	—	—	—
Reggio di Calabria	»	id.	da gr. 500 a kg. 1	1.55	1.55	» 00	2.20	2.20	prima qualità	1.45	1.45
Agrigento (5)	—	—	kg. 1	1.15	1.15		1.10	1.10	—	—	—
Caltanissetta (5)	—	—	215	1.50	1.50	—	1.30	1.30	prima qualità	1.70	1.70
Catania	Tipo n. 2	comune	kg. 1	1.50	1.50	Tipo n. 2	1.45	1.45	—	—	—
Enna	» 1	1ª qualità	da gr. 500 a kg. 1	1.30	1.30	Integrale	1.30	1.30	—	—	—
Messina (8)	—	integrale	500	1.40	1.40	Tipo n. 2	1.50	1.60	seconda qualità	(a) 1.10	1.00
Palermo	Tipo n. 2	comune	500	1.50	1.45	» 00	1.90	1.90	nostrana gialla, 1ª qualità	—	1.60
Ragusa	» 2	id.	500	1.30	1.30	» 2	1.35	1.35	—	—	—
Siracusa	» 1	1ª qualità	kg. 1	1.55	1.55	» 1	1.65	1.65	—	—	—
Trapani	» 2	comune	kg. 1	1.35	1.35	» 2	1.35	1.35	—	—	—
Cagliari	» 1	1ª qualità	inf. gr. 200	1.55	1.55	» 1	(a) 1.75	1.75	prima qualità	1.00	1.00
Nuoro (7)	» 2	comune	200	1.45	1.40	» 2	1.60	1.45	—	—	—
Sassari	» 1	1ª qualità	100 a 150	1.70	1.70	» 1	1.50	1.50	nostrana 1ª qualità	1.00	1.00
Tripoli	(6)	—	da gr. 500 a gr. 800	0.80	0.80	(6)	0.81	0.77	—	—	—

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Vedi le note (1) (2) (3) (4) (5) (6) in calce alla Tav. X, pag. 698, del fascicolo n. 11 del novembre 1933. — (7) I prezzi del pane, indicati per il Comune di Nuoro, in L. 1,70 nel fascicolo del mese di gennaio, in L. 1,65 nei fascicoli dal febbraio all'ottobre successivo, sono stati rettificati da quel Podestà in L. 1,65 nei mesi dal gennaio al maggio, in L. 1,60 per quelli di giugno e luglio, in L. 1,50 per l'agosto ed il settembre e in L. 1,45 per l'ottobre. — (8) I prezzi della farina tipo n. 2, praticati a Messina, precedentemente pubblicati, s'intendono rettificati in L. 1,60 per i mesi dal maggio al luglio, in L. 1,55 per quello di agosto e in L. 1,50 per i mesi di settembre e ottobre.

(a) Cifre rettificate; per il Comune di Frosinone il prezzo del mese di settembre è di L. 1,40 e non di L. 1,55 precedentemente segnalato.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(Segue) TAV. X. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia (1).**

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	PASTA ALIMENTARE (4)			RISO			FAGIOLI SECCHI (3)		
	Qualità	1° ottobre	1° novembre	Qualità	1° ottobre	1° novembre	Qualità	1° ottobre	1° novembre
		Prezzi al kg in L			Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.	
Alessandria	med. pura sem. com. Napoli e nostrana	2.63	2.65	maratelli	1.80	1.75	media Spagna e dall'occhio	1.35	1.50
Aosta	comune napoletana	2.40	2.40	ostigliato	1.60	1.60	cannellini nostrani	1.60	1.60
Cuneo	id. locale	2.20	2.20	originario comune	1.30	1.25	regina	1.10	1.10
Novara (**)	id. id.	2.80	2.20	id. fino	1.30	1.20	bianchi 1ª qualità	1.90	1.90
Torino (*)	secca id.	2.35	2.33	maratelli e ostigliato	1.67	1.57	id. e borlotti	2.55	2.28
Vercelli	comune locale secca	2.20	2.20	originario comune	1.25	1.20	borlotti	1.50	1.50
Genova	pura semola locale	2.65	2.60	id. camolino	1.45	1.35	bianchi bombonini	1.00	1.00
Imperia	comune id.	2.10	2.10	camolino	1.70	1.70	bianchi	1.20	1.10
La Spezia	comune locale secca	2.20	2.16	originario comune camol.	1.45	1.40	id.	1.30	1.25
Savona	pura semola di Genova	2.30	2.20	id. id.	1.45	1.45	bombonini toscani	1.70	1.70
Bergamo	comune tipo Napoli locale	2.40	2.40	id. comune	1.50	1.50	borlotti di Vigevano	2.20	2.20
Brescia	comune locale secca	1.90	1.85	id. id.	1.35	1.35	varesotti comuni	1.15	1.20
Como	comune locale	2.20	2.20	id. fino camolino	1.30	1.25	borlotti di Vigevano	2.20	2.20
Cremona ed Uniti	comune locale secca	2.25	2.20	id. comune	1.20	1.20	borlotti di Aquila	2.00	2.25
Mantova	pura semola locale	2.00	2.00	id. id.	1.40	1.30	mandoloni	1.00	0.90
Milano	comune locale secca	2.49	2.43	id. id.	1.42	1.38	borlotti Vigevano e nostr.	2.15	2.14
Pavia	id. id. id.	2.30	2.30	id. fino	1.20	1.20	varesi	1.10	1.20
Sondrio	comune locale	1.80	1.80	id. comune	1.20	1.10	borlotti	1.10	1.30
Varese	comune tipo Nap. locale	2.55	2.55	camolino puglione	1.20	1.20	tondini	1.10	1.10
Bolzano	comune tipo Napoli	2.20	2.20	camolino	1.20	1.20	id.	1.30	1.30
Trento	comune locale	2.40	2.40	comolino comune	1.27	1.23	verdoni id.	1.02	1.00
Belluno	id. id.	2.00	2.00	maratelli, 2ª qualità	1.70	1.60	borlotti id.	1.20	1.30
Padova	comune nostrana	2.20	2.15	originario camol. comune	1.50	1.40	spadoni nostrani	0.80	0.75
Rovigo	id. locale	2.20	2.20	id. com. 1ª qualità	1.20	1.10	id. 2ª qualità	0.80	0.70
Treviso	comune e pura sem. locale	2.30	2.30	id. camol. e com.	1.30	1.25	comuni locali	0.95	1.05
Udine	comune tipo Nap. e Bol.	2.30	2.30	id. id. extra	1.30	1.20	nostrani e comuni	1.00	1.00
Venezia	comune tipo Napoli secca	2.15	2.15	id. 1ª qualità	1.20	1.20	galiziani	?	?
Verona	id. locale secca	2.05	2.00	id. comune	1.40	1.40	cannelloni	0.90	0.90
Vicenza	id. id.	2.10	2.10	maratelli, 1ª qualità	1.90	1.80	scritti	0.90	1.00
Fiume (2)	id. napoletana extra	1.58	1.60	originario fino brillato	1.23	1.38	cocks	1.10	1.15
Gorizia	id. locale	?	?	id. brillato	1.30	1.30	mandoloni	1.00	1.10
Pola (b)	pura semola locale	?	?	brillato fino, 1ª qualità	1.30	1.30	cocks Stiria nuova prod.	1.10	1.10
Trieste	id. id. secca	3.20	3.20	brillato gigante	2.00	2.00	galiziani	1.00	1.40
Zara (2)	id. id. id.	1.70	1.70	originario comune	1.30	1.30	tondini	1.40	1.40
Bologna	id. id. fresca	2.25	2.25	id. brillato	1.50	1.50	nostr. tipo amer. 1ª qual.	1.00	1.00
Ferrara	id. id. secca	2.35	2.31	id. id.	1.28	1.24	ruviotti	0.75	0.74
Forlì	comune locale secca	2.40	2.40	orig. brillato comune	1.70	1.90	bianchi	0.80	1.15
Modena	id. id. id.	2.30	2.20	originario id.	1.20	1.20	tipo cannellini	1.20	1.40
Parma	pura semola locale	2.45	2.45	id. id.	1.40	1.25	bianchi	1.20	1.20
Piacenza	id. id.	(a) 2.42	2.42	id. id.	1.40	1.30	borlotti	1.93	2.08
Ravenna	comune locale secca	2.60	2.40	id. id.	1.50	1.50	bianchi	0.90	0.90
Reggio nell'Emilia	id. id. id.	2.30	2.30	id. id.	1.45	1.35	varesi	1.60	1.60
Arezzo	comune locale	2.15	2.10	id. brillato 1ª qual.	1.40	1.40	bianchi 1ª qualità	0.85	0.85
Firenze	pura semola	2.35	2.35	media orig. brill. e puglione	1.45	1.45	tondini nostrani	0.95	0.95
Grosseto	media pura semola e com.	2.20	?	orig. com. fino brill. camol.	1.48	1.48	bianchi grossi nuova prod.	1.50	1.30
Livorno	comune locale	2.20	2.10	francesino	1.40	1.40	tondini	0.80	0.80
Lucca	pura semola locale	2.30	2.30	puglione	1.40	1.30	bianchi	1.60	1.60
Massa	comune locale secca	2.10	2.10	riginario comune	1.20	1.20	di Saluggia	1.20	1.30
Pisa	pura semola locale	2.30	2.30	puglione	1.45	1.45	bianchi tondini nuova pr.	1.10	1.00
Pistoia	id. nostrana	2.25	2.25	camolino	1.35	1.35	di S. Anna	0.85	0.85
Siena	comune locale	2.20	2.20	originario comune e franc.	1.55	1.53	bianchi papalini	0.90	0.85
Ancona	pura semola locale	2.50	2.50	puglione	1.50	1.40	id. comuni	0.90	0.80
Ascoli Piceno	id. id. secca	2.50	2.50	originario comune	1.30	1.30	id. id.	0.80	0.80
Macerata	comune id. id.	2.15	2.15	id. id.	1.50	1.50	bianchi	1.10	1.10
Pesaro	pura semola id. id.	2.50	2.50	id. brillato	1.40	1.40	gialli della Romagna	0.90	0.90
Perugia	comune id. id.	2.25	2.25	id. fino id.	1.45	1.45	bianchi comuni	0.70	0.70
Terni	pura semola id. extra	2.20	2.20	id. comune	1.30	1.30	id. 1ª qualità	1.30	1.30
Frosinone	id. locale	2.45	2.45	id. brillato fino	1.50	1.50	bianchi	1.30	1.30
Rieti	comune napoletana	2.10	2.10	camolino	1.30	1.30	tondini	1.00	1.00
Roma	pura semola tipo Nap.	2.30	2.30	orig. brillato fino e comune	1.40	1.37	media cann. color. e giganti	1.78	1.83
Viterbo	comune locale secca	2.15	2.15	originario comune	1.50	1.50	gialli tondini	1.10	1.00
Aquila degli Abruzzi	pura semola locale	2.25	2.20	id. brillato	1.50	1.45	bianchi	1.55	1.40
Campobasso	comune locale secca	2.20	2.20	id. comune	1.60	1.60	bianchi nostrani	0.70	0.70
Chieti	pura semola locale	2.10	2.40	id. id.	1.60	1.60	id. tondini	1.00	1.00
Pescara	comune locale	2.40	2.45	id. id. e giap.	1.25	1.25	bianchi	0.70	0.70
Teramo	id. id.	2.50	2.50	id. brillato puro	1.40	1.40	bianchi piatti	1.00	1.00
Avellino	pura semola tipo Nap. loc.	1.90	1.90	brillato 1ª qualità	1.75	1.75	id. comuni	0.90	0.90
Benevento	comune locale secca	1.95	1.95	camolino brillato	1.40	1.40	id. nostrani	0.60	0.60
Napoli	comune della provincia	2.00	2.00	originario brillato comune	1.30	1.80	tondini esteri	0.50	0.50
Salerno	pura semola napol. fresca	1.80	1.80	brillato giapponese	1.50	1.30	colorati	1.00	0.80
Bari	pura semola locale	1.85	1.85	francesino comune	1.35	1.30	tondini	0.70	0.75
Brindisi	pura semola napoletana	2.30	2.30	camolino originario	1.40	1.40	bianchi	0.60	0.60
Foggia	comune locale secca	1.90	1.90	originario brillato	1.80	1.80	ungheresi	0.80	0.80
Lecce	pura sem. nap. extra lusso	2.50	?	brillato francesino	1.35	1.25	bianchi tondini	0.60	0.50
Taranto	comune napoletana	1.80	1.80	id. 1ª qualità	1.25	1.25	id. ungheresi	0.75	0.75
Matera	pura semola locale	1.90	1.90	originario fino	1.50	1.50	id. tondini	0.70	0.70
Potenza	pura semola napol. secca	2.20	2.20	puglione	1.40	1.40	id. nostrani	0.80	0.80
Catanzaro	comune napoletana extra	2.20	?	originario brillato	1.60	1.50	id. tondini	0.80	0.80
Cosenza	pura semola napoletana	2.30	2.30	id. id. 1ª qualità	1.60	1.60	bianchi cannellini di Acri	2.20	2.20
Reggio di Calabria	comune siciliana extra	2.10	2.10	id. comune	1.30	1.30	id. e cannellini	1.20	1.20
Agrigento	pura semola locale secca	1.85	1.85	media camolino e brillato	1.48	1.48	Saluggia	1.10	1.10
Caltanissetta	id. id. id.	1.90	1.90	orig. comune puglione	1.40	1.30	pasta di Saluggia	1.20	1.20
Catania	id. id. id.	1.90	1.90	camolino	1.30	1.25	bian. ton. mand. e Saluggia	1.17	1.18
Enna	della provincia	1.90	1.90	camolino brillato	1.30	1.30	pasta	—	1.40
Messina	pura semola locale secca	2.10	2.10	originario id.	1.40	1.40	tondini	0.70	0.65
Palermo	comune locale secca	1.85	1.90	id. comune	1.50	1.50	bianchi tondini	0.80	0.80
Ragusa	pura semola locale extra	1.80	1.80	id. fino	1.50	1.50	misti nostrani	0.80	0.80
Siracusa	comune locale secca	1.65	1.65	orig. camolino fino	1.40	1.35	misti	0.80	0.75
Trapani	pura semola locale	1.90	1.85	originario brillato comune	1.50	1.60	bianchi tondini	1.00	1.00
Cagliari	id. id.	1.95	1.95	id. brillato	1.60	1.50	bianchi	0.90	0.90
Nuoro	id. id.	2.10	2.10	id. brill. e camol.	2.00	2.00	media bianchi e colorati	2.00	2.00
Sassari	id. id.	2.00	2.00	id. brillato	1.50	1.50	verdoni	1.80	1.30
Tripoli	produzione locale	1.28	1.28	carolina brillato	1.40	1.32	tondini jugoslavi	1.32	1.32

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 762. — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 762. — (3) Vedi l'annotazione (4) a pag. 762. — (4) In seguito alle disposizioni emanate con la legge 22 giugno 1933, n. 874, i vari tipi di paste alimentari secche debbono essere commerciati e venduti sotto le denominazioni di « pasta di pura semola » o di « pasta comune », a seconda che siano state impiegate per la fabbricazione semole di grano duro o farine di grano tenero. — (*) Per il Comune di Torino non si è ancora in grado di indicare le nuove denominazioni prescritte dalla detta legge; si ritiene sia ancora in corso lo smaltimento delle scorte, per essere stato prorogato a non oltre il 31 dicembre 1933 il termine di tre mesi concesso dall'art. 11 della legge stessa. — (**) I prezzi dei « fagioli bianchi 1ª qualità », indicati nei fascicoli dal gennaio all'ottobre sono stati rettificati dal Podestà di Novara, in L. 1,80 per ciascuno dei mesi dal gennaio al giugno, in L. 1.85 per quello di luglio ed in L. 1,90 per i singoli mesi di agosto e settembre.

(a) Cifra rettificata.

(b) Giusta comunicazione fatta dall'Ufficio Comunale di Pola, la pasta della quale sono stati indicati i prezzi fino al 30 settembre 1933 non è più

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia** (1).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	PATATE			CARNE BOVINA (3)			CARNE SUINA (4)		
	Qualità	1° ottobre	1° novembre	Qualità	1° ottobre	1° novembre	Qualità	1° ottobre	1° novembre
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.	
Alessandria	nuova produzione	0.55	0.50	bue, vacca e toro	6.27	6.27	costolette	8.30	8.40
Aosta	id. id.	0.40	0.40	di vacca	6.00	6.00	lonza	10.00	10.00
Cuneo	id. id.	0.35	0.35	di vitello	8.75	8.75	1ª qualità con osso	9.00	9.00
Novara	id. id.	0.50	0.50	di bue parte anteriore	6.80	6.80	coscia e spalla	8.50	8.75
Torino	bianche nostrane	0.47	0.49	di vitello	9.98	9.98	id. senz'osso	9.83	9.83
Vercelli	nuova produz. nostrane	0.60	0.60	di bue e vitello	9.83	9.83	braciole	12.00	11.00
Genova	nuova produz. gialle	0.40	0.45	vit. manzo, bue, vacca toro	7.58	7.58	magro	9.50	10.00
Imperia	nuova prod. 2ª qualità	0.40	0.40	di bue, vacca e toro	7.00	7.00	braciole con osso	8.00	8.00
La Spezia	nuova produzione	0.40	0.40	id. id. id.	7.17	6.83	braciole	—	9.00
Savona	id. id.	0.35	0.40	id. id. id.	5.75	5.75	lonza, braciole senz'osso	10.00	10.00
Bergamo	biancone nostr. nuova pr.	0.35	0.35	di bue e manzo	6.00	6.00	id. 1ª qualità	10.00	10.00
Brescia	nuova produzione	0.45	0.45	bue, vitellone e manzo	8.37	8.37	1ª qualità costolette	9.30	9.05
Como	id. id.	0.35	0.35	bue parte scelta e tipo fam.	8.00	8.00	braciole di lombo senz'osso	9.50	9.50
Cremona ed Uniti	id. id.	0.40	0.40	di bue e manzo tipo fam.	6.83	6.83	braciole	9.00	9.00
Mantova	id. id.	0.40	0.45	vitellone, vacca, bue, toro	a) 4.67	5.17	scannello, costol. e brac.	8.30	8.30
Milano	id. id.	0.47	0.48	parte media sc. e tipo fam.	6.91	6.88	polpa	11.20	10.93
Pavia	id. id.	0.35	0.35	bue, vacca e toro	7.00	7.00	lombo	9.00	9.00
Sondrio	nostrane nuova produzione	0.35	0.35	vacca e toro	7.00	7.00	lonza senz'osso	8.50	8.50
Varese	id. id. id.	0.40	0.40	di vitello	10.67	10.67	id. 1ª qualità	10.00	11.00
Bolzano	nuova produzione	0.40	0.40	bue, vacca o toro	6.00	6.00	braciole media 1ª e 2ª qual.	7.75	7.50
Trento	nostrane nuova produzione	0.45	0.45	id. id. id.	5.88	7.56	braciole con osso	7.38	7.38
Belluno	id. id. id.	0.50	0.50	id. id. id.	a) 4.88	4.88	id. 1ª qualità	7.50	7.50
Padova	id. 2ª qualità	0.55	0.55	id. id. id.	6.38	6.38	coscia, spalla	7.50	7.50
Rovigo	nuova produzione	0.50	0.40	id. id. id.	7.00	7.00	braciole 1ª qualità	8.50	8.00
Treviso	id. id.	0.48	0.45	id. id. id.	6.81	7.07	lonza e braciole con osso	7.00	7.00
Udine	id. id.	0.35	0.35	id. id. id.	7.00	7.00	braciole	8.00	8.00
Venezia	id. id.	?	0.45	bue e vacca	6.43	6.43	coscia senz'osso	10.20	10.20
Verona	bianche nuova produz.	0.35	0.35	bue, vacca o toro	6.22	6.18	braciole 1ª qualità	8.50	8.00
Vicenza	id. id. id.	0.50	0.50	di bue e vacca 1° taglio	7.75	7.38	primo taglio id.	8.50	8.50
Fiume (2)	nostrane id. id.	0.36	0.40	di bue, vacca o toro	3.98	4.23	polpa 1ª qualità senz'osso	7.70	7.75
Gorizia	id. id. id.	0.25	0.30	bue parte ant. e post.	7.63	7.63	braciole	7.80	8.00
Pola	id. id. id.	0.35	0.35	bue, vitello parte poster.	8.73	8.73	cost. ant. e post. con osso	6.60	6.60
Trieste	istriane e est. nuova prod	0.30	0.35	di bue	8.00	8.00	costolette di lombo	8.80	8.80
Zara (2)	id. nuova produz.	0.30	0.30	di bue coscia e filetto	4.87	4.87	secondo taglio braciole	5.00	5.00
Bologna	nostrane id. id.	0.40	0.45	di bue	7.10	7.10	lonza brac. 1ª qual. senz'os.	9.00	9.50
Ferrara	id. id. id.	0.35	0.38	di bue e vacca	7.83	7.76	braciole	8.75	8.63
Forlì	gialle id. id.	0.35	0.40	vit. vitellone bue vac. toro	7.25	7.25	senz'osso 1ª qualità	11.00	11.00
Modena	id. id. id.	0.50	0.50	di manzo 1° e 2° taglio	8.00	8.00	per arrosto id.	7.00	8.50
Parma	id. id. id.	0.40	0.50	di bue e vacca 1° e 2° taglio	5.50	5.50	lonza con osso id.	7.00	8.00
Piacenza	id. id. id.	0.46	0.46	bue e vacca	7.19	7.19	polpa	9.00	9.00
Ravenna	nuova produzione	0.45	0.50	vitell. bue, vacca e toro	8.67	8.67	lonza 1ª qualità	10.00	10.00
Reggio nell'Emilia	gialle nuova produzione	0.45	0.45	di bue, parte ant. e post.	7.17	7.17	braciole id.	8.25	8.25
Arezzo	bianche id. id.	0.40	0.40	di vitello 1° e 2° taglio	7.33	7.33	id. id.	8.50	8.00
Firenze	id. id. id.	0.45	0.45	di vitello	7.38	7.38	magro senz'osso	11.50	11.50
Grosseto	nostr. bianc. nuova prod.	0.50	0.50	di bue, vacca e toro	6.00	6.00	—	—	—
Livorno	gialle nostrane	0.40	0.40	di vacca	5.33	5.33	senz'osso	11.00	10.00
Lucca	gialle nuova produz.	0.40	0.40	vitellone e manzo	8.00	8.00	braciole con osso	10.00	10.00
Massa	nuove 1ª qualità	0.40	0.40	bue e vacca	6.67	6.67	braciole	—	8.00
Pisa	biancone nuova prod.	0.50	0.50	id. id.	7.17	7.17	senz'osso	—	9.00
Pistoia	nuova produzione	0.40	0.40	di vitello	7.50	7.50	1ª qualità	—	9.00
Siena	id. id.	0.53	0.58	manzo 1° taglio	7.00	7.00	—	—	—
Ancona	nostrane nuova produz.	0.40	0.40	vacca o toro	7.33	7.33	salsicce	—	8.00
Ascoli Piceno	id. id. id.	0.40	0.40	vitellone, manzo e gioven.	7.50	7.50	magro senz'osso	—	7.50
Macerata	nostr. biancone nuova pr.	0.60	0.60	vitello e vitellone	8.03	8.33	braciole	—	8.00
Pesaro	gialle nuova produz:	0.50	0.40	vitellone	8.17	8.17	1ª qualità lonza	—	10.00
Perugia	id. id. id.	0.33	0.38	id.	10.25	10.25	braciole di lombo con osso	9.00	8.50
Terni	nuova produzione	0.35	0.30	di bue	7.38	7.33	magro senz'osso	8.00	8.00
Frosinone	id. id.	0.45	0.45	vitello, vitellone e manzo	6.67	6.67	—	—	—
Rieti	id. id.	0.50	0.40	vitellone	7.00	7.00	braciole	—	7.50
Roma	id. id.	0.38	0.39	bue e vacca tipo sc. e corr.	10.67	10.67	prosciutto	—	10.25
Viterbo	produzione locale	0.25	0.25	di bue, vacca o toro	4.67	4.67	magro senz'osso 1ª qualità	9.00	9.00
Aquila degli Abruzzi	id. id.	0.35	0.30	vitellone, bue, vacca o toro	4.33	4.33	—	—	—
Campobasso	nostrane nuova produz.	0.25	0.25	bue, vacca e toro	5.67	5.67	polpa 1ª qualità	—	8.00
Chieti	id. id. id.	0.30	0.30	vitellone	6.83	6.83	senz'osso id.	—	8.50
Pescara	id. id. id.	0.35	0.25	vitello, bue e vacca	6.82	6.65	—	—	—
Teramo	id. id. id.	0.40	0.40	di vitello e vitellone	6.90	6.90	—	—	7.90
Avellino	id. id. id.	0.25	0.25	vitello, vacca e bue	6.25	6.25	senz'osso 1ª qualità	—	7.00
Benevento	id. id. id.	0.40	0.40	bue, vacca, vitello, vitellone	4.53	4.53	polpa	—	6.50
Napoli	ricce id. id.	0.35	0.30	di vacca o toro	7.23	7.23	braciole senz'osso	—	10.00
Salerno	ricce nostr. nuova prod.	0.25	0.25	di vitello	7.17	7.17	prosciutto e spalla	—	—
Bari	nuova produzione	0.35	0.50	vitel. vitellon. vac. bue, toro	8.63	8.63	—	—	—
Brindisi	biancone e gialle n. prod.	0.30	0.30	vacca o toro	6.17	6.17	polpa	7.50	7.50
Foggia	nuova produzione	0.50	0.50	bue e vacca	7.00	6.67	id.	—	8.00
Lecce	nostrane nuova produz.	0.40	0.40	di vacca o toro	6.33	6.25	—	—	—
Taranto	nuova produzione	0.35	?	di vitellone	8.00	8.00	—	—	—
Matera	id. id.	0.55	0.50	vitello e vitellone	8.25	8.25	—	—	—
Potenza	biancone nuova produz.	0.35	0.35	di bue, vacca e toro	4.50	4.50	costate	7.60	7.00
Catanzaro	id. id. id.	0.40	0.40	di bue e vacca	6.00	6.00	polpa 1ª qualità	—	8.00
Cosenza	nuova produzione	0.40	0.40	id. o id.	5.20	5.20	—	—	—
Reggio di Calabria	nostrane	0.40	0.40	di vitello	7.83	7.83	senz'osso 1ª qualità	7.50	7.50
Agrigento	biancone nuova produz.	0.35	0.40	bue, vacca e toro	8.70	8.70	senz'osso	—	8.40
Caltanissetta	id. id. id.	0.40	0.40	vitel. vitellone, vacca o tor.	a) 7.63	7.63	senz'osso 1ª qualità	8.00	8.00
Catania	nuova produzione	0.40	0.40	bue vacca o toro	7.00	7.00	—	—	—
Enna	id. id.	0.40	0.40	vacca e toro	5.67	5.67	senz'osso 1ª qualità	—	7.50
Messina	biancone nuova produz.	0.30	0.30	di bue e vacca	6.75	6.75	braciole 1ª qualità	—	7.80
Palermo	id. id. id.	0.35	0.35	vitellone	11.00	11.00	—	—	—
Ragusa	nuova produzione	0.40	0.40	bue, vacca e toro	6.27	6.43	—	—	—
Siracusa	id. id.	0.35	0.40	id. id. id.	6.75	6.90	—	—	—
Trapani	biancone o ricce	a) 0.60	0.40	vitellon, vacca e giovenche	8.00	8.00	polpa	—	9.00
Cagliari	nostrane nuova produz.	0.50	0.50	di bue	7.50	7.50	id.	10.00	10.00
Nuoro	nostrane	0.40	0.50	vacca, parte anter. e post.	6.25	6.25	—	—	—
Sassari	nuova produzione	0.50	0.50	di bue	5.67	5.67	spalla e coscia con osso	—	5.00
Tripoli	produz. loc. di stagione	0.50	0.50	di vacca	7.00	7.25	...	—	—

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 762. — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 762. — (3) Col R. D. L. 26 settembre 1930, n. 1458, è stata abolita la classificazione delle carni macellate fresche in carni di 1ª e 2ª qualità, stabilita dal precedente R. D. L. 19 maggio 1927, n. 868, e tale classificazione è stata sostituita colla classificazione in base alle varie specie di bovini indicate per ogni piazza. — Vedi l'annotazione (4) a pag. 762.

(a) Cifre rettificate.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(*Segue*) Tav. X. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia** (1).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	SALAME			BACCALÀ O STOCCOFISSO (secco) (3)			UOVA		
	Qualità	1° ottobre	1° novembre	Qualità	1° ottobre	1° novembre	Qualità	1° ottobre	1° novembre
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.			Prezzi alla dozzina in L.	
Alessandria	nostr. 1ª qual. crudo cacc.	13.85	13.65	Labrador	2.60	2.75	fresche	5.80	7.30
Aosta	crudo 1ª qualità	17.00	17.00	Francese Lavé	3.20	3.20	id.	5.50	7.00
Cuneo	crudo nostrano 1ª qual.	14.50	14.50	Labrador	2.25	2.25	id.	4.90	6.35
Novara	id. filzetta 1ª id.	14.50	14.40	Francese Lavé (medio)	1.95	2.00	id.	5.50	6.30
Torino	stag. nostrano crudo 1ª id.	15.67	15.83	Labrador	2.48	2.52	fresche nostrane	5.60	6.63
Vercelli	crudo 1ª qualità	14.00	14.00	id.	2.80	2.80	fresche	5.70	6.80
Genova	nostrano 1ª id.	15.00	15.00	tipo Labrador	2.90	2.90	fresche 1ª scelta	6.00	7.20
Imperia	crudo 2ª id.	15.00	15.00	Style	2.40	2.40	fresche del Piemonte	6.00	7.00
La Spezia	prima id.	15.90	15.60	Labrador	2.65	2.70	fresche	5.00	5.40
Savona	filzetta 1ª id.	16.00	16.00	id.	2.60	2.60	id.	5.30	6.35
Bergamo	nostrano prima qualità	17.00	17.00	Bergen	4.50	4.50	fresche nostrane	5.40	6.60
Brescia	1ª qual. filzetta stagionato	16.85	16.85	Finmarken 1ª qualità	4.55	4.20	fresche	5.40	6.60
Como	1ª id. crudo cresponetto	12.00	12.00	Labrador	2.60	2.50	fresche da bere (scelte)	5.80	6.00
Cremona ed Uniti	tipo Cremona 1ª qualità	18.00	18.00	Francese Lavé	2.50	2.50	fresche da bere	5.30	6.60
Mantova	nostrano 1ª qualità nuovo	14.00	14.00	Bergen	5.00	5.00	fresche	5.40	6.00
Milano	crudo (filzetta)	14.47	14.44	Francese Lavé	2.53	2.49	fresche 1ª qualità (scelte)	5.86	6.96
Pavia	nostrano crudo 1ª qualità	15.00	15.00	Labrador	2.70	2.60	fresche	5.00	5.00
Sondrio	seconda qualità	10.00	10.00	Francese Lavé	2.60	2.60	id.	4.40	5.40
Varese	filzetta	14.00	14.00	Labrador	2.00	2.00	fresche da bere	6.30	8.00
Bolzano	crespone milanese 1ª qual.	18.00	18.00	Hammerfest	3.80	3.80	fresche grosse e piccole	4.80	5.40
Trento	nostrano 2ª qualità	20.17	20.17	id.	4.26	4.27	fresche	4.80	5.40
Belluno	id. 1ª id.	14.00	14.00	id.	4.00	4.00	id.	6.00	7.20
Padova	da taglio nostrano	18.00	17.50	id.	5.50	5.50	id.	5.10	6.60
Rovigo	id. 1ª qualità	20.00	20.00	Hammerf. e Berg. 2ª qual.	4.00	4.00	id.	4.80	6.60
Treviso	nostrano 2ª id.	13.00	13.00	Hammerfest	5.20	5.20	id.	5.04	6.30
Udine	id. 1ª id.	15.00	15.00	id.	3.60	3.60	id.	5.00	6.50
Venezia	da taglio 2ª id.	(a) 13.00	13.00	id.	4.80	4.80	id.	3.90	6.60
Verona	stag. nostrano 1ª id.	15.00	15.00	Bergen, 1ª qualità	6.00	6.00	id.	5.40	6.30
Vicenza	nostrano 1ª id.	15.00	15.00	Bergen	6.00	6.00	id.	5.40	6.60
Fiume (2)	milanese 2ª id.	19.00	20.00	Hammerfest	3.53	3.60	id.	3.45	3.70
Gorizia	nostrano	18.00	18.00	id.	3.60	3.80	id.	5.40	6.60
Pola	friulano 1ª qualità	18.00	18.00	id.	4.00	4.00	id.	4.80	6.00
Trieste	id. id.	18.00	18.00	id.	4.00	4.00	fresche friulane	4.80	6.00
Zara (2)	nostrano	14.00	14.00	id.	3.40	3.40	id. da bere	3.00	3.00
Bologna	rosa, 1ª qualità, locale	14.00	14.00	Labrador 1ª qualità	3.50	3.00	fresche	5.10	6.60
Ferrara	ferr. all'aglio di 1ª qual.	17.33	17.00	Labrador	2.70	2.80	id.	5.28	6.60
Forlì	prima qualità	16.00	16.00	Labrador e Francese Lavé	3.50	3.50	id.	4.80	7.30
Modena	fiorettino 1ª qualità	16.00	16.00	Labrador	2.80	2.80	fresche da bere	4.80	6.00
Parma	stagion. nostrano 1ª qual.	20.00	20.00	Francese Lavé	2.80	2.80	fresche	5.40	6.60
Piacenza	nostrano cotto 1ª qualità	13.00	13.00	Style	2.52	2.50	id.	5.40	6.96
Ravenna	romagnolo di 1ª id.	18.00	18.00	—	—	—	id.	4.55	7.00
Reggio nell'Emilia	rosa 2ª qualità	13.00	12.00	Francese Lavé	2.40	2.35	id.	4.80	6.00
Arezzo	nostrano prod. loc. 1ª q.	15.00	15.50	Labrador 1ª qualità	2.50	2.50	id.	5.10	7.20
Firenze	id. vecchio 1ª qual.	17.00	18.50	—	—	—	id.	5.70	6.90
Grosseto	nostrano 1ª qualità	15.00	15.00	Style	2.50	2.50	id.	5.40	6.00
Livorno	toscano 1ª id.	13.00	13.00	Labrador	2.30	2.30	id.	6.60	7.80
Lucca	prima id.	15.00	15.00	Francese Lavé	2.50	2.50	id.	5.70	7.20
Massa	nostrano 1ª id.	14.00	14.00	id.	2.50	2.50	fresche da bere	5.40	7.20
Pisa	toscano 1ª id.	16.00	16.00	id.	2.40	2.40	fresche	6.00	7.80
Pistoia	di puro suino, 1ª qualità	15.00	15.00	Style	3.30	3.30	id.	6.00	6.00
Siena	nostrano 1ª id.	16.00	15.67	Style primario	2.50	2.50	id.	5.70	7.20
Ancona	id. 1ª id.	18.00	18.00	S. Giovanni 1ª qualità	5.00	5.00	id.	4.80	6.60
Ascoli Piceno	nostrano	17.00	17.00	Gaspyr S. Pietro e S. Giov.	4.00	4.00	id.	4.80	6.60
Macerata	nostrano 1ª qualità	16.00	16.00	S. Giovanni	5.00	5.00	id.	4.80	5.40
Pesaro	id. 1ª id.	18.00	18.00	Francese Lavé	3.00	3.00	id.	4.80	5.40
Perugia	id. 1ª id.	16.00	16.00	id.	3.00	3.00	id.	4.65	5.70
Terni	id. 1ª id.	20.00	20.00	S. Giovanni	4.00	4.00	id.	4.80	6.00
Frosinone	id. 1ª id.	21.00	21.00	Gaspyr	4.50	4.50	id.	5.40	6.80
Rieti	nostrano di 1ª qual. cotto	14.00	14.00	S. Giovanni	4.00	4.00	id.	5.40	6.30
Roma	romano 1ª qualità	15.25	15.25	id.	4.60	4.50	id.	5.28	5.64
Viterbo	nostrano 1ª id.	14.50	14.50	S. Giovanni 1ª qualità	4.00	4.00	id.	6.00	6.00
Aquila degli Abruzzi	id. 1ª id.	20.00	20.00	id. id.	4.10	3.90	id.	4.80	6.00
Campobasso	id. 1ª id.	20.00	20.00	Labrador	2.60	2.60	id.	4.20	5.40
Chieti	id. 1ª id.	18.00	18.00	S. Giovanni	4.00	4.00	id.	4.20	6.00
Pescara	id. 1ª id.	16.00	16.00	id.	4.00	4.00	id.	3.00	4.50
Teramo	prosciutto nostrano stag.	19.00	19.00	S. Giovanni, 1ª qualità	4.00	4.00	id.	4.20	6.00
Avellino	napoletano 1ª qualità	18.00	18.00	Gaspyr 1ª qualità	4.00	4.00	id.	5.40	6.00
Benevento	id. 1ª id.	16.00	16.00	Francese Lavé	(a) 2.50	2.50	id.	4.20	6.00
Napoli	nostrano	13.00	14.00	Salinato	3.50	3.50	fresche nostrane	6.00	7.20
Salerno	napoletano	15.00	15.00	Gaspyr	4.50	4.50	conservate	3.60	3.60
Bari	gentile 2ª qualità	16.00	16.00	S. Giovanni, 1ª qualità	4.00	4.25	conservate di Albania	4.20	4.20
Brindisi	gentile extra	13.50	13.50	S. Pietro	4.00	4.00	fresche	4.80	4.80
Foggia	sopressata	16.00	16.00	Gaspyr	5.00	5.00	id.	4.80	5.40
Lecce	prosciutto	20.00	22.00	id.	4.00	4.00	id.	4.80	6.00
Taranto	salsiccie	14.00	14.00	S. Pietro	2.50	2.50	id.	3.60	5.40
Matera	prosciutto 1ª qualità	18.00	18.00	Gaspyr 1ª qualità	5.00	5.00	id.	4.20	6.60
Potenza	nostrano 1ª id.	16.00	16.00	Gaspyr	4.50	5.00	id.	4.20	4.80
Catanzaro	cremonese 1ª id.	20.00	20.00	S. Giovanni, 1ª qualità	4.00	4.00	id.	3.60	6.60
Cosenza	nostrano 1ª id.	15.00	15.00	Francese Lavé	5.50	5.50	id.	6.20	6.20
Reggio di Calabria	id. 1ª id.	22.00	22.00	S. Giovanni, 1ª qualità	4.00	4.00	id.	4.80	6.00
Agrigento	di Napoli 1ª id.	18.00	18.00	S. Giovanni	4.50	4.50	id.	6.00	7.80
Caltanissetta (4)	tipo id. 1ª id.	15.00	15.00	—	—	—	fresche grosse e piccole	4.80	6.60
Catania	gentile 1ª qualità	16.50	16.50	Gaspyr	5.60	5.50	fresche	4.80	6.60
Enna	di Napoli crespone 1ª qual	20.50	20.50	id.	—	4.00	id.	6.00	7.20
Messina	nostrano 1ª qualità	15.00	15.00	S. Giovanni	4.00	4.00	conservate	3.60	4.80
Palermo	tipo Napoli 2ª id.	16.00	16.00	id.	4.50	4.50	id.	5.40	6.00
Ragusa	di id. 1ª id.	18.00	18.00	Gaspyr	5.00	4.25	fresche	5.40	6.60
Siracusa	di id. 1ª id.	21.00	20.00	—	—	—	id.	4.80	6.00
Trapani	tipo id. 1ª id.	18.00	18.00	Labrador	2.50	2.50	id.	4.80	6.60
Cagliari	nostrano	23.00	23.00	id.	2.75	2.75	id.	4.80	5.40
Nuoro	prima qualità	22.00	22.00	—	—	—	id.	5.40	6.00
Sassari	filzetta 1ª id.	25.00	25.00	—	—	—	id.	5.40	6.00
Tripoli	Citterio 2ª qualità di Rho	23.10	22.80	—	—	—	fresche	3.00	2.40

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 762. — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 762. — (3) Vedi l'annotazione (4) a pag. 762. — (4) Deve considerarsi come non avvenuta la pubblicazione del prezzo di L. 3, indicato per il baccalà « S. Giovanni » nel fascicolo n. 11 del decorso novembre, riferendosi a qualità diversa, giuste comunicazioni fatte dal Commissario Prefettizio del Comune di Caltanissetta.

(a) Cifre rettificate.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia** (1).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	LARDO			STRUTTO			FORMAGGIO PER CONDIRE			
	Qualità	1° ottobre	1° novembre	Qualità	1° ottobre	1° novembre	Qualità	Annata di produzione	1° ottobre	1° novembre
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.				Prezzi al kg in L.	
Alessandria	nostrano	6.95	7.10	nostrano	5.20	5.85	parmigiano	1930	15.10	15.45
Aosta	id.	6.50	6.50	id.	6.00	6.00	id.	1931	15.00	15.00
Cuneo	nostrano 1ª qualità	6.75	6.75	nostrano 1ª qualità	4.50	4.50	id.	1932	12.00	12.00
Novara	nostrano	6.50	6.50	nostrano	4.50	4.50	tipo reggiano	1931	14.00	14.00
Torino	id.	7.25	7.00	id.	4.92	4.92	parmig. e pecor. sardo	1932	12.33	11.79
Vercelli	id.	7.00	7.00	id.	5.50	5.50	reggiano	1930-31	14.50	14.00
Genova	id.	8.00	8.00	id.	7.00	7.00	reggiano e pec. sardo	1931-32	12.50	12.50
Imperia	id.	7.00	7.00	id.	7.00	7.00	parmigiano	1932	14.00	14.00
La Spezia	id.	7.70	7.70	id.	6.25	6.25	parmig. e pecor. sardo	1931-32	11.80	11.45
Savona	id.	8.00	7.50	id.	5.00	5.00	id. id. id.	1931	11.75	11.75
Bergamo	nostrano 1ª qualità	7.50	7.50	nostrano 1ª qualità	4.50	4.50	id. id. romano	1931-32	12.50	12.50
Brescia	nostrano	7.00	6.75	nostrano	6.30	6.00	reg. e pec. tipo id.	1931	11.90	11.73
Como	id.	6.50	6.50	id.	6.00	6.00	reggiano	1932	15.00	13.00
Cremona ed Uniti	id.	7.00	7.00	id.	5.50	5.50	reggiano e pec. romano	1931	13.50	13.50
Mantova	id.	7.50	7.50	id.	6.30	6.50	parmigiano	1930-31	14.25	14.00
Milano	id.	7.61	7.48	id.	6.37	6.31	regg. tipo rom. e romano	1930-31-32	13.19	13.45
Pavia	id.	7.00	6.50	id.	4.50	5.00	reggiano	1931	15.00	15.00
Sondrio	id.	5.20	5.20	id.	4.40	4.40	parmigiano	1931	11.50	11.50
Varese	id.	7.00	7.00	id.	6.00	6.00	reggiano	1931	14.00	14.00
Bolzano	id.	7.30	7.30	id.	5.90	6.10	parmig. e pec. romano	1931-32	14.00	13.50
Trento	id.	7.82	7.86	id.	6.97	7.00	id. e pec. tipo id.	1932	14.31	14.23
Belluno	id.	8.00	8.00	id.	6.00	6.00	id. e pecor. sardo	1932	13.00	13.00
Padova	id.	8.00	8.15	id.	6.00	6.50	reggiano e pec. nostrano	1931	15.00	15.50
Rovigo	nostrano 1ª qualità	8.00	7.00	nostrano 1ª qualità	5.50	5.00	id. id. romano	1931	13.00	13.00
Treviso	nostrano	7.75	7.75	nostrano	6.00	6.00	parmigiano e pec. Asiago	1931-32	13.25	13.25
Udine	id.	8.00	7.70	id.	6.50	6.50	reggiano e pec. tipo rom	1931	?	?
Venezia	id.	*)7.65	7.65	id.	6.60	6.60	reggiano e pec. Asiago	1931-32	14.50	14.50
Verona	id.	7.00	7.00	id.	5.00	5.00	id. id. nostrano	1931	12.50	12.00
Vicenza	id.	8.00	8.00	id.	6.00	6.00	id. id. Asiago	1930-31-32	14.00	14.00
Fiume (2)	id.	7.00	6.90	id.	5.87	5.90	parmig. id. romano	1931	(*a*)	(*a*)
Gorizia	id.	7.00	6.80	id.	6.00	6.00	reggiano id. id.	1932	12.00	12.00
Pola	id.	7.60	7.60	id.	6.60	6.60	parmig. id. sardo	1931-32	12.50	12.50
Trieste	nostrano 1ª qualità	8.00	8.00	id.	6.60	6.40	id. id. romano	1931-32	14.50	14.50
Zara (2)	americano	5.40	5.40	id.	5.00	5.00	id. id. di Novaglia	1932	15.00	15.00
Bologna	nostrano 1ª qualità	7.20	7.20	nostrano 1ª qualità	6.70	6.70	reggiano id. romano	1931	14.50	14.50
Ferrara	nostrano	7.00	6.75	id.	5.50	5.50	parmig. id. id.	1932	11.75	11.63
Forlì	nostrano 1ª qualità	6.00	6.90	id.	6.00	6.25	id. id. nostrano	1932-33	11.50	11.25
Modena	nostrano	7.00	7.00	nostrano	6.50	6.50	tipo reggiano e pec. locale	1931-32	12.00	12.00
Parma	id.	7.50	7.50	id.	6.50	6.50	parmigiano	1930	14.00	13.50
Piacenza	id.	7.38	6.88	id.	6.22	6.05	id.	1931	13.00	12.50
Ravenna	id.	7.00	7.00	id.	6.00	6.50	parmig. e pec. tipo romano	1931-33	14.00	14.00
Reggio nell'Emilia	id.	7.00	6.35	id.	6.50	5.90	reggiano	1931	13.00	13.00
Arezzo	nostrano 1ª qualità	6.50	6.50	nostrano 1ª qualità	5.00	5.00	parmig. e pec. nostrano	1931-32	12.25	12.25
Firenze	id. (lardone)	8.00	8.00	nostrano in vescica	7.50	7.50	regg. pec. rom. sardo e tosc.	1931-33	13.58	13.58
Grosseto	nostrano	7.00	6.90	nostrano	6.00	6.00	reggiano e pec. nostrano	1930-32	12.50	12.50
Livorno	id.	7.00	6.50	id.	7.00	7.00	id. id. id.	1932	12.75	12.75
Lucca	id.	7.00	7.00	id.	5.00	5.00	parmigiano id. id.	1930-31	14.00	14.00
Massa	id.	7.50	7.00	id.	6.50	6.00	id. id. id.	1930-31	16.00	16.00
Pisa	id.	6.50	6.00	id.	—	5.00	reggiano id. tipo rom.	1931-32	14.00	14.00
Pistoia	id.	6.90	7.00	nostrano	5.40	5.50	id. id. romano	1931	13.00	12.50
Siena	id.	6.00	5.67	id.	5.00	5.00	reggiano	1932	11.00	10.67
Ancona	nostrano 1ª qualità	8.00	8.00	nostrano 1ª qualità	6.50	6.00	parmig. e pec. nostrano	1932	15.00	14.50
Ascoli Piceno	nostrano	7.00	7.00	nostrano	6.00	6.00	id. id. id.	1931-32	14.50	14.50
Macerata	id.	7.50	6.50	id.	6.50	5.50	id. id. id.	1930-31	15.00	15.00
Pesaro	id.	8.00	8.00	id.	7.00	7.00	reggiano id. id.	1932-33	13.25	13.00
Perugia	id.	7.00	7.00	id.	6.00	?	id. id. romano	1932	12.75	12.50
Terni	id.	7.00	7.00	id.	6.00	6.00	id. id. id.	1931	14.00	14.00
Frosinone	nostrano 1ª qualità	7.00	7.00	nostrano 1ª qualità	7.00	7.00	id. id. locale	1930	15.00	15.00
Rieti	nostrano	7.50	7.50	nostrano	6.00	6.00	id. id romano	1932	13.00	12.50
Roma	nostrano 1ª qualità	7.75	7.75	nostrano raffinato	6.25	6.25	parmig. id. id.	1932-33	13.75	13.63
Viterbo	nostrano	6.50	6.50	nostrano	5.50	5.50	reggiano parm. e pec. nostr.	1931-32-33	12.67	12.67
Aquila degli Abruzzi	id.	7.00	7.00	id	7.00	7.00	parmig. e pecor. nostrano	1931-32	13.20	13.25
Campobasso	nostrano 1ª qualità	8.00	8.00	nostrano 1ª qualità	8.00	8.00	regg. parm. e pec. romano	1930-31	15.00	15.00
Chieti	nostrano	6.50	6.50	nostrano	6.50	6.50	reggiano e pecor. nostrano	1932	11.50	11.50
Pescara	americano	7.50	7.50	id.	6.50	6.50	parmig. id. sardo	1931	13.00	13.00
Teramo	nostrano	8.00	8.00	id.	7.50	7.50	id. id. nostrano	1931-32	14.00	14.00
Avellino	id.	8.50	8.50	id.	8.00	8.00	id. id. id.	1930-31	13.75	13.00
Benevento	id.	7.00	6.50	id.	7.00	6.50	regg. e pec. loc. tipo rom.	1931-32	11.50	11.50
Napoli	id.	9.00	9.00	americano	7.50	7.50	reggiano e pec. romano	1931-32	14.00	14.00
Salerno	id.	8.50	8.50	nostrano in vescica	8.50	8.50	id. id. sardo	1932	9.50	9.50
Bari	nostrano	9.50	9.50	nostrano	7.50	7.50	parmigiano id. romano	1931-32	13.88	13.88
Brindisi	americano	8.25	8.25	americano	7.50	7.50	reggiano id. id.	1930-31	14.50	14.50
Foggia	nostrano	8.00	8.00	nostrano	8.00	8.00	parmig. e id. nostrano	1932	12.50	12.50
Lecce	id.	7.50	7.50	id.	7.50	7.50	id. id. fiore sardo	1930-31	12.50	11.75
Taranto	id.	8.70	8.70	id.	7.50	7.50	id. id. nostrano	1932-33	12.75	12.75
Matera	id.	7.00	7.00	id.	7.00	7.00	parmigiano	1932	15.00	15.00
Potenza	nostrano	8.00	8.00	id.	7.00	7.00	parmigiano grana	*) 1930	18.00	18.00
Catanzaro	id.	10.00	10.00	americano	6.60	7.00	id. e pec. locale	1932-33	13.30	13.00
Cosenza	id.	10.00	10.00	nostrano	7.50	7.50	id. e pec. di Crotone	1930-31	14.50	14.50
Reggio di Calabria	id.	9.00	9.00	id.	7.50	7.50	id. id. locale	1932	12.00	11.75
Agrigento	americano	7.00	?	americano	7.00	7.00	id. id. id.	1931-32	11.50	11.50
Caltanissetta	nostrano	10.00	10.00	id.	8.00	8.00	parmigiano	1930	14.00	13.00
Catania	id.	9.00	9.00	id.	6.80	6.50	parmigiano e pec. nostr.	1932	12.50	12.50
Enna	—	—	—	id.	7.50	7.50	parmigiano	1932	14.00	?
Messina	nostrano	10.00	10.00	id.	7.00	7.50	regg. parmig. e pec. locale	1932	11.67	11.33
Palermo	id.	12.00	12.00	id.	7.50	7.50	parmigiano id. id	1932	12.50	12.50
Ragusa	id.	10.00	10.00	id.	7.00	7.00	id. id. nostr.	1932	12.00	12.00
Siracusa	americano	9.50	9.50	id.	7.00	7.00	regg. parmig. id. locale	1932	11.67	10.83
Trapani	nostrano	9.00	10.00	nostrano	8.00	8.00	parmigiano	1931	13.00	13.00
Cagliari	id.	7.40	7.40	id.	7.00	7.00	reggiano	1930	14.00	14.00
Nuoro	nostrano 1ª qualità	6.00	6.00	nostrano 1ª qualità	6.40	6.40	parmigiano 1ª qualità	1932	15.00	15.00
Sassari	nostrano	8.00	8.00	americano	8.00	8.00	parmig. e pec. fiore sardo	1929-32	*)12.75	12.75
Tripoli	nazionale	10.00	10.00	nazionale	10.00	10.00	reggiano e pec. siciliano	1930-31	14.60	14.30

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 762. — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 762.

(*a*) Per conformi comunicazioni fatte dal Comune di Fiume, il formaggio « pecorino romano » **non è in vendita in quella città, essendone i negozianti ancora sprovvisti, in seguito alle disposizioni sulla disciplina della produzione e vendita del formaggio stesso, emanate col R. D. L. 6 aprile 1933, n. 381.**

(*) Cifre rettificate.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(Segue) TAV. X. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia** (1).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	BURRO NATURALE			OLIO DI OLIVA			ZUCCHERO		
	Qualità	1° ottobre	1° novembre	Qualità	1° ottobre	1° novembre	Qualità	1° ottobre	1° novembre
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al l. in L.			Prezzi al kg. in L.	
Alessandria	emiliano 1ª qualità	10.45	10.85	puro di 1ª qualità	4.72	4.76	semolato	6.40	6.40
Aosta	seconda id.	8.00	8.00	seconda id.	5.79	5.79	id.	6.40	6.40
Cuneo	pura panna 2ª id.	9.50	10.00	prima id.	5.34	5.34	semolato raffinato	6.40	6.40
Novara	id. 1ª id.	9.50	10.00	id. id.	5.34	5.34	pilè	6.40	6.40
Torino	prima qualità	12.13	12.33	id. id.	4.90	4.90	semolato raffinato	6.35	6.35
Vercelli	di pura panna	10.00	10.50	id. id.	5.34	5.34	id. id.	6.45	6.45
Genova	di pura panna 2ª qualità	10.00	9.50	sopraffino, di 1ª qualità	5.30	5.15	cristallino	6.20	6.20
Imperia	pura panna	12.00	12.00	puro di 2ª id.	5.16	5.16	semolato raffinato	6.40	6.40
La Spezia	centrifugato 2ª qualità	9.00	10.00	di puro oliva 2ª id.	4.36	4.23	cristallino	6.30	6.30
Savona	di pura panna	9.50	10.00	prima qualità	4.63	4.63	semolato raffinato	6.40	6.40
Bergamo	di pura panna 2ª qualità	9.50	9.50	prima qualità extra	6.23	6.23	pilè	6.50	6.50
Brescia	2ª qualità prod. locale	8.15	8.90	prima qualità	4.72	4.67	semolato	6.35	6.35
Como	id. reggiano	9.00	9.00	di riviera, 1ª id.	5.50	5.50	semolato raffinato	6.40	6.40
Cremona ed Uniti	di pura panna 1ª qualità	9.00	10.00	puro, 1ª id.	5.16	5.16	id. id.	6.50	6.50
Mantova	id. id.	8.50	9.25	prima id.	5.61	5.61	raffinato pilè	6.50	6.50
Milano	lombardo 1ª qualità	10.07	10.49	id. id.	5.30	5.28	semolato	6.30	6.30
Pavia	prima id.	10.00	10.50	id. id.	5.34	5.34	pilè o semolato	6.40	6.40
Sondrio	pura panna 1ª id.	10.00	10.00	vergine, 1ª id.	7.00	7.00	cristallino	6.30	6.30
Varese	pura panna pastorizzato	12.00	13.00	superiore 1ª qual. vergine	5.34	4.90	id.	5.70	6.00
Bolzano	seconda qualità	9.50	9.50	seconda qualità	4.94	4.94	id.	6.35	6.35
Trento	di pura panna 1ª qual.	9.57	10.14	raffinato, 1ª id.	5.11	5.11	id.	6.38	6.39
Belluno	id. id.	9.50	9.50	prima id.	5.00	5.00	semolato	6.50	6.50
Padova	seconda qualità	9.00	10.50	fino di 1ª id.	5.15	4.49	cristallino	6.25	6.25
Rovigo	id. id.	9.00	9.00	seconda id.	4.98	4.98	id.	6.30	6.30
Treviso	pura panna	9.75	9.80	id. id.	4.65	4.65	id.	6.15	6.15
Udine	friulano di pura panna	10.50	11.00	extra vergine	5.50	5.50	id.	6.20	6.20
Venezia	centrifugato id.	10.00	11.00	prima qualità extra	5.00	5.00	semolato	6.40	6.40
Verona	1ª qualità id.	9.13	9.75	seconda qualità	4.67	4.58	id.	6.20	6.20
Vicenza	id. id.	10.00	11.00	prima qualità sopraffino	5.80	5.80	cristallino	6.25	6.25
Fiume (2)	di Vipiteno prima qualità	16.00	16.00	Istria sopraffino, 1ª qual.	6.30	6.45	id.	2.00	2.00
Gorizia	seconda qualità	9.00	8.80	seconda qualità	4.60	4.60	id.	6.20	6.20
Pola	prima id.	12.00	12.00	Istria di 1ª id.	4.60	4.60	id.	6.20	6.20
Trieste	id. id.	12.00	12.00	di Bari, 2ª id.	4.80	4.80	semolato	6.30	6.30
Zara (2)	di pura panna	12.00	12.00	seconda qualità	4 00	4.00	id.	1.20	1.20
Bologna	seconda qualità	9.00	9.00	seconda id.	5 37	5.37	cristallino	6.20	6.20
Ferrara	media 1ª e 2ª id	9.00	9.19	prima id.	4.90	4.81	semolato	6.50	6.50
Forlì	pura panna 1ª id.	11.00	11.50	id. id.	5.34	4.90	raffinato pilè	6.40	6.35
Modena	id. 1ª id.	8.50	8.50	vergine extra, 1ª qualità	4.45	4.45	pilè	6.50	6.50
Parma	pura panna	8.50	10.00	prima id.	5.52	5.52	semolato raffinato	6.60	6.60
Piacenza	pura panna 1ª qualità	8.90	9.70	puro di 1ª id.	5.52	5.52	id. id.	6.30	6.50
Ravenna	id. id.	11.00	11.00	prima id.	5.21	5.21	raffinato pilè	6.50	6.50
Reggio nell'Emilia	id. id.	7.90	8.25	seconda id.	4.72	4.36	media pilè e semolato	6.40	6.40
Arezzo	sciolto emiliano 1ª qualità	10.00	10.00	prima id.	4.90	4.90	pilè	6.50	6.50
Firenze	reggiano 2ª id.	9.50	9.50	media, 1ª e 2ª id.	5.12	5.12	media cristall. e sem. raff	6.34	6.33
Grosseto	non centrif. 2ª id.	9.00	9.00	prima id.	4.20	4.20	cristall. raff. e semol. pilè	6.50	6.50
Livorno	centrif. sciolto 1ª id.	8.00	9.00	id. id.	4.70	4.70	cristallino	6.30	6.30
Lucca	pura panna 1ª id.	10.00	10.50	id. id.	5.34	5.34	semolato	6.40	6.40
Massa	id. 1ª id.	12.00	12.00	id. id.	4.45	4.45	pilè	6.60	6.60
Pisa	di pura panna	10.00	10.00	seconda id.	4.63	4.63	semolato	6.40	6.40
Pistoia	seconda qualità	12.00	12.00	prima id.	5.80	5.80	id.	6.45	6.45
Siena	emiliano di 2ª qualità	9.67	10.00	id. id.	4.30	4.30	raffinato pilè	6.50	6.50
Ancona	di pura panna	9.00	9.00	id. id.	4.00	4.00	id.	6.40	6.40
Ascoli Piceno	id. id.	12.00	12.00	superiore, 1ª id.	5.50	5.50	semolato raffinato	6.60	6.60
Macerata	id. id.	10.00	10.00	prima id.	5.50	5.00	id. id.	6.50	6.50
Pesaro	emiliano 1ª qualità	9.00	9.00	superiore, 1ª id.	4.45	4.45	semolato	6.45	6.45
Perugia	pura panna 1ª id.	14.00	14.00	prima id.	4.67	4.67	semolato raffinato	6.50	6.50
Terni	id. 1ª id.	9.00	9.00	id. id.	5.00	5.00	raffinato pilè	6.60	6.60
Frosinone	id. 1ª id.	12.00	12.00	id. id.	4.50	4.50	id.	6.60	6.60
Rieti	centrifugato 1ª id.	13.00	13.00	id. id.	3.90	3.90	semolato	6.30	6.30
Roma	di pura panna centrifug.	12.00	12.25	superiore locale, 1ª id.	4 65	4.65	cristallino	6.25	6.25
Viterbo	pura panna	10.00	10.00	locale di 1ª id.	4.00	4.00	semolato raffinato	6.50	6.50
Aquila degli Abruzzi	pura panna 1ª qualità	12.50	12.50	fino di 1ª id.	4.55	4.45	raffinato pilè	6.60	6.60
Campobasso	id. id.	14.00	14.00	sopraffino, 1ª id.	4.20	4.20	id.	6.60	6.60
Chieti	prima id.	13.00	13.00	locale di 1ª id	4.50	4.50	semolato raffinato	6.45	6.45
Pescara	centrifugato 1ª id.	13.00	13.00	seconda id.	4.20	4.20	semolato	6.50	6.50
Teramo	superiore extra	16.00	16.00	prima id.	5.00	5.00	raffinato pilè e semolato	6.60	6.60
Avellino	di pura panna 1ª qualità	15.00	15.00	di puro oliva, 1ª id.	5.00	5.00	semolato	6.50	6.50
Benevento	id. 1ª id.	14.00	14.00	prima id.	4.00	4.00	id.	6.50	6.50
Napoli	tipo emiliano centrifugato	11.50	11.50	superiore, 2ª id.	4.30	4.50	cristallino	6.30	6.30
Salerno	seconda qualità	12.00	12.00	prima id.	4.50	4.50	semolato	6.35	6.35
Bari	pura panna 2ª qualità	13.00	13.00	seconda id.	3.90	3.90	cristallino	6.35	6.35
Brindisi	id. 1ª id.	14.00	14.00	prima id.	4.50	4.50	id.	6.35	6.35
Foggia	fino di 1ª id.	13.00	13.00	fino di prima id.	4.50	4.50	semolato	6.60	6.60
Lecce	seconda id.	11.50	12.50	prima id.	4.60	4.60	cristallino	6.40	6.40
Taranto	centrifugato 2ª id.	11.00	10.00	id. id.	3.70	3.90	id.	6.35	6.35
Matera	pura panna 1ª id.	16.00	16.00	id. id.	4.25	4.25	raffinato pilè	6.80	6.80
Potenza	id. 1ª id.	14.00	14.00	locale di 1ª id.	4.00	4.50	semolato	6.80	6.80
Catanzaro	prima id.	11.00	12.00	prima qualità	4.00	4.00	raffinato pilè	6.60	6.60
Cosenza	centrifugato 1ª id.	16.00	16.00	puro raffinato, 1ª qualità	5.00	5.00	raffinato pilè e semolato	6.60	6.60
Reggio di Calabria	di pura panna	15.00	15.00	fino	5.00	5.00	raffinato pilè	6.50	6.50
Agrigento	seconda qualità	13.50	13.50	locale di 2ª qualità	4.50	4.20	pilè	6.50	6.50
Caltanissetta	centrifugato 2ª qualità	10.00	10.00	prima id.	4.60	4.60	semolato F. raffinato	6.50	6.50
Catania	seconda id.	11.00	11.00	puro 1ª id	4.65	4.60	semolato pilè	6.50	6.50
Enna	prima id.	14.00	14.00	superiore 1ª id.	4.50	4.50	pilè	6.70	6.70
Messina	seconda id.	13.00	13.00	puro fino 1ª id.	4.00	4.00	cristallino	6.30	6.30
Palermo	id. id.	11.00	11.00	prima id.	4.80	4.80	semolato	6.50	6.50
Ragusa	prima id.	9.50	9.50	id. id.	4.50	4.50	pilè	6.50	6.50
Siracusa	di pura panna	14.00	14.00	seconda id.	3.65	3.65	id.	6.45	6.45
Trapani	prima qualità	14.00	14.00	fino di prima id.	4.00	4.00	semolato	6.50	6.25
Cagliari	di pura panna	14.00	13.50	prima id.	5.00	5.00	id.	6.50	6.50
Nuoro	locale id.	8.00	8.00	id. id.	5.00	5.00	pilè	6.70	6.70
Sassari	di pura panna	16.70	16.70	id. id.	5.00	5.00	raffinato semolato pilè	6.70	6.60
Tripoli	naz. 1ª qual. pura panna	14.20	14.00	locale di 1ª qualità	5.00	5.00	semolato	3.80	3.80

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 762. — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 762.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(Segue) TAV. X. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia (1).**

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	CAFFÈ TOSTATO			LATTE			CARBONE VEGETALE		
	Qualità	1° ottobre	1° novembre	Qualità	1° ottobre	1° novembre	Qualità	1° ottobre	1° novembre
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al l. in L.			Prezzi al q. in L.	
Alessandria	Santos superiore	29.60	29.55	intero di vacca	1.00	1.00	castagno misto	62.10	60.85
Aosta	Minas	30.00	30.00	id.	1.00	1.00	faggio e rovere cannello	55.00	55.00
Cuneo	Santos superiore	27.50	27 50	id.	0.70	0.70	faggio misto	45.00	42.50
Novara	Santos	30.00	30 00	id.	0.75	0.75	id. id.	65.00	65.50
Torino	id.	27.25	27.00	id.	0.90	0.90	id. id.	63.33	63.33
Vercelli	id.	30.00	29.00	id.	0.80	0.80	castagno spacco	55.00	55.00
Genova	Santos regular	27.00	26.50	id.	0.90	0.90	leccio e rovere misto	55.00	55.00
Imperia	Santos superiore	28.00	28.00	id.	1.15	1.15	rovere misto	40.00	40.00
La Spezia	id. id.	28.50	28.50	scremato di vacca	1.10	1.00	leccio cannello	55.00	55.00
Savona	id. id.	27.50	27.50	intero di id.	0.90	0.90	quercia e faggio cannello	45.00	45.00
Bergamo	id. id.	29.00	29 00	intero di vacca	0.80	0.80	faggio carpino spacco	55.00	55.00
Brescia	Santos	26.50	26.10	intero di vacca pastoriz.	1.10	1.10	rov. frassino e carp. cann.	59.15	54.10
Como	Santos superiore	30.00	30 00	intero di vacca	1.00	1.00	faggio ramo	65.00	60.00
Cremona ed Uniti	id. id.	32.00	32.00	id.	0.90	0.95	quercia faggio e rov. cann.	57.50	57.50
Mantova	Santos	32.00	32.00	id.	0.80	0.80	faggio cannello	50.00	52.00
Milano	id.	29.73	29.76	pastorizzato in bottiglia	1.20	1.20	faggio spacco e ramo	58.33	59.13
Pavia	Santos superiore	27.00	27 00	intero di vacca	0 80	0.80	faggio misto	50.00	50.00
Sondrio	Santos	28.00	28.00	id.	0.90	0.90	id. id.	55.00	55.00
Varese	id.	27.50	27.00	pastorizzato di vacca	1.20	1.20	id. cannello	50.00	50.00
Bolzano	Santos superiore	30.00	30.00	intero di vacca	0 90	0.90	—	—	—
Trento	Santos	28.86	28.86	id.	0.70	0.70	rovere misto	47.50	48.00
Belluno	Minas	28.00	28.00	pastorizzato di vacca	0.70	0.70	faggio ramo	50.00	50.00
Padova	Santos buono	29.00	28.50	intero di vacca	0.80	0.80	faggio spacco misto	45.00	44.00
Rovigo	Minas di 2ª qualità	26.00	24.00	id.	0.80	0.80	castagno ramo e spacco	50.00	50.00
Treviso	id. id.	26.25	26 25	id.	0.70	0.70	faggio cannello	50.00	47.50
Udine	Santos id.	28.45	28.00	id.	0.80	0 80	rovere e faggio cannello	35.00	35.00
Venezia	id. id.	28.00	28.00	pastorizzato di vacca	1.00	1.00	faggio misto	48.00	46.65
Verona	id. buono	27.50	27.50	intero di vacca in bott.	0.90	0.90	id. cannello	60.00	60.00
Vicenza	Santos	29.25	28.25	pastorizzato di vacca	0.90	0.90	rov. faggio castagno spacco	40.00	40.00
Fiume (2)	Santos superiore	10.50	10.75	intero di vacca	1.00	1.00	faggio misto	33.33	35.00
Gorizia	Santos	28.00	28.00	id.	0.85	0.85	id. id.	37.00	37.00
Pola	Minas	28.00	28.00	id.	1.10	1.10	rovere id.	45.00	45.00
Trieste	Santos	31.00	30.00	id.	1.00	1.00	faggio id.	40.00	40.00
Zara (2)	Minas	10.00	10.00	id.	0.60	0.90	id. id.	55.00	55.00
Bologna	Santos di 1ª qualità	31.50	31.50	id.	0.80	0.80	rovere spacco e ramo	47.00	48.00
Ferrara	Santos	29.88	29.60	id.	0.80	0.80	fag. leccio e noce sp. e cann.	47.50	47.50
Forlì	Santos superiore	32.80	31.00	id.	0.90	0.90	quercia misto	50.00	50.00
Modena	id. id.	28.00	28.00	id.	0.75	0.75	faggio cannello	45.00	45.00
Parma	id comune	29.00	29.00	id.	0.90	0.90	id. misto	50.00	50.00
Piacenza	id. buono	26.90	26.90	id.	0.65	0.65	faggio cannello misto	40.00	40.00
Ravenna	Santos	29.00	29.00	id.	0.80	0.80	carp. e faggio cann.	48.00	48.50
Reggio nell'Emilia	Santos buono	30.00	30.00	id.	0.85	0.85	faggio spacco e ramo	40.00	40.00
Arezzo	Santos di 1ª qualità	29.50	29.50	id.	0.80	0.80	quercia spacco	35.00	35.00
Firenze	med. Santos sup. e buono	27.00	26.50	id.	0.90	0.90	faggio e quercia cannello	52.50	52.50
Grosseto	Santos buono	28.00	28.00	id.	1.00	1.00	albatro cannello	40.00	40.00
Livorno	Santos	30.00	30.00	id.	0.80	0.85	faggio e quercia misto	35.00	35.00
Lucca	id.	30.00	30.00	id.	0.80	0.80	leccio e quercia cannello	50.00	50.00
Massa	id.	29.00	29.00	id.	0.80	0.80	quercia e rovere cannello	50.00	50.00
Pisa	Santos buono	28.00	28.00	id.	0.90	0.90	quercia e leccio spacco	50.00	50.00
Pistoia	id. id.	30.00	30.00	id.	0.70	0.70	cerro e faggio misto	42.00	42.00
Siena	id. di 1ª qualità	31.33	31.33	id.	0.97	1.00	leccio cannello	44.50	44.50
Ancona	Santos	27.50	27.50	id.	0.75	0.75	faggio spacco	45.00	45.00
Ascoli Piceno	Santos superiore	30.00	30.00	id.	0.90	0.90	id. id.	35.00	35.00
Macerata	id. 1ª qualità	30.00	30.00	id.	0.90	0.90	quercia id.	40.00	40.00
Pesaro	med. Santos buono e sup.	28.00	28.00	id.	0.90	0.90	quercia spacco e cannello	40.00	40.00
Perugia	Santos comune 1ª qual.	28.50	28.50	id.	0.65	0.65	elce misto e id.	37.50	37.50
Terni	Santos	27.50	27.50	id.	0.90	0.90	quercia spacco	38.00	38.00
Frosinone	Santos buono	30.00	30.00	id.	0.85	0.85	id. misto	25.00	25.00
Rieti	Santos	29.00	29.00	id.	0.80	0.80	id. id.	40.00	40.00
Roma	Santos superiore e buono	28.00	28.00	id.	1.30	1.30	cerro cannello	50.00	50.00
Viterbo	Santos	28.00	28.00	id.	0.70	0.70	quercia id.	35.00	35.00
Aquila degli Abruzzi	Santos buono	27.40	27.20	id.	0.92	0.94	faggio misto spac. cann.	32.50	32.50
Campobasso	Santos	33.00	33.00	id.	0.80	0.80	quercia e faggio cannello	30.00	27.00
Chieti	id.	29.00	29 00	id.	1.00	1.00	quercia e cerro spacco	50.00	50.00
Pescara	Santos di 2ª qualità	30.00	30.00	id.	1.50	1.50	quercia misto	40.00	40.00
Teramo	id. buono	35.00	34.00	id.	1.00	1.00	faggio id.	28.00	28.00
Avellino	id. di 1ª qualità	30.00	30 00	id.	1.00	1.00	querc. rov. e faggio misto	35.00	35.00
Benevento	San Domingo	27.00	27.00	intero di vacca o capra	1.50	1.50	quercia spacco	28.00	28.00
Napoli	Santos buono	28.00	28.00	pastorizzato di vacca	1.45	1.40	cerro misto	30.00	35.00
Salerno	id. superiore	28 00	28.00	intero di vacca	1.10	1.10	quercia e faggio cannello	35.00	35.00
Bari	Santos	29.00	29.00	id.	1.20	1.20	rovere cannello	50.00	50.00
Brindisi	id.	32.00	32.00	id.	1.50	1.50	faggio quercia misto	65.00	65.00
Foggia	Portorico	32.00	32.00	id.	1.50	1.60	faggio cannello	40.00	40.00
Lecce	Santos	28.00	28.00	pastorizzato di vacca	1.60	1.60	elce id.	50.00	50.00
Taranto	id.	28.50	29.90	intero di capra	2.10	2.10	quercia e faggio misto	56.00	38.00
Matera	id.	34.00	34 00	id. di vacca	1.00	1.00	quercia cannello	45.00	45.00
Potenza	Minas di 1ª qualità	24 00	24 00	id di capra	1.40	1.40	quercia spacco e ramo	(a) 26.00	26.00
Catanzaro	Santos	28.00	28 00	id id.	2.80	2.80	faggio quercia rovere misto	30.00	30.00
Cosenza	media Rio e Minas	34 00	34.00	id di vacca	1.50	1 50	faggio misto	30.00	30.00
Reggio di Calabria	Santos	30 00	30.00	id di capra	2.00	2.00	elce e faggio misto	35.00	35.00
Agrigento	id.	28 00	28.00	int. di capra e vacca (med.)	1.70	1.70	faggio misto	40.00	40.00
Caltanissetta	id.	27 00	27.00	id. id.	1.85	1.85	querc. faggio ed elce misto	35.00	35.00
Catania	id.	27.50	27.00	intero di capra	2.20	2.20	elce e forteto cannello	50.00	50.00
Enna	id.	?	?	id. id.	1.60	1.60	quercia misto	45.00	45.00
Messina	id.	28.00	28.00	intero di vacca	1.80	1.80	rovere id.	30.00	30.00
Palermo	id.	28.00	28.00	id.	1.80	1.80	faggio spacco	40.00	40.00
Ragusa	id.	28.00	28.00	id.	1.20	1.20	quercia misto	38.00	35.00
Siracusa	Minas	27.00	27.00	id.	1.40	1.40	faggio id.	35.00	35.00
Trapani	Santos buono	28.00	28.00	id.	1.50	1.50	rovere cannello	50.00	50.00
Cagliari	Santos	30.00	30 00	intero di pecora	1.60	1.60	quercia faggio leccio misto	35.00	35.00
Nuoro	—	—	—	id. di vacca	1.40	1.40	leccio e quercia spacco	30.00	30.00
Sassari	Santos	30.00	30.00	id. di pecora	1.00	1.30	leccio misto	40 00	40.00
Tripoli	Rio 5	14.00	14.00	intero di vacca	1.50	1.50	olivo spacco	34.00	34.00

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 762 — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 762.
(a) Cifra rettificata.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

Tav. XI. — **Prezzi per unità di misura e per mille calorie dei principali generi alimentari nelle città di Milano e di Roma.**

GENERI E DERRATE	Qualità considerata	Unità di misura	Calorie per unità di misura	PREZZI — 1° OTTOBRE — Prezzi per unità di misura	PREZZI — 1° OTTOBRE — Prezzi per 1000 calorie	PREZZI — 1° NOVEMBRE — Prezzi per unità di misura	PREZZI — 1° NOVEMBRE — Prezzi per 1000 calorie
MILANO (*A*).				(lire e centesimi)			
Pane di frumento	«1ª qualità» forme da gr. 80 a 170	kg.	2706	1.73	*0.64*	1.65	*0.61*
Farina di id.	tipo n.1	»	3578	1.94	*0.54*	1.89	*0.53*
Id. di granturco	per polenta 2ª qualità	»	3600	1.02	*0.28*	1.09	*0.30*
Pasta alimentare	comune prod. locale secca	»	3561	2.49	*0.70*	2.43	*0.68*
Riso	originario comune	»	3554	1.42	*0.40*	1.38	*0.39*
Fagioli secchi	borlotti, media Vigevano e nostrani	»	3485	2.15	*0.62*	2.14	*0.61*
Patate	nuova produzione	»	676	0.47	*0.70*	0.48	*0.71*
Carne di vitello, vitellone, bue, vacca o toro:							
con osso o giunta	parte media con giunta	»	967	4.22	*4.36*	4.24	*4.38*
senz'osso	polpa famiglia	»	2213	7.16	*3.24*	7.07	*3.19*
polpa	polpa scelta	»	1639	9.36	*5.71*	9.34	*5.70*
Carne suina fresca	polpa (lonza)	»	2858	11.20	*3.92*	10.93	*3.82*
Salame	filzetta crudo	»	2270	14.47	*6.37*	14.44	*6.36*
Baccalà (secco)	francese lavè	»	1378	2.53	*1.84*	2.49	*1.81*
Uova	fresche 1ª qual. scelte grosse	dozz.	853	5.86	*6.87*	6.96	*8.16*
Lardo	nostrano	kg.	7274	7.61	*1.05*	7.48	*1.03*
Strutto	id.	»	9026	6.37	*0.71*	6.31	*0.70*
Formaggio reggiano	media delle produzioni 1930-31-32	»	3930	15.25	*3.88*	15.34	*3.90*
Id. pecorino	media del romano e tipo romano locale, prod. 1931-32	»	3874	11.13	*2.87*	11.55	*2.98*
Burro naturale	1ª qualità lombardo	»	7761	10.07	*1.30*	10.49	*1.35*
Olio di oliva	prima qualità	»	9300	5.96	*0.64*	5.93	*0.64*
Zucchero	semolato	»	4100	6.30	*1.54*	6.30	*1.54*
Latte	di vacca pastorizzato in bott.	l.	697	1.20	*1.72*	1.20	*1.72*
ROMA (*B*)							
Pane di frumento	«comune» forme fino a gr. 600	kg.	2706	1.45	*0.54*	1.40	*0.52*
Farina di id.	tipo n. 0	»	3578	1.90	*0.53*	1.90	*0.53*
Id. di granturco	1ª qualità per polenta	»	3600	1.00	*0.28*	1.00	*0.28*
Pasta alimentare	pura semola tipo Napoli extra (secca)	»	3561	2.30	*0.65*	2.30	*0.65*
Riso	giapponese, brillato orig. fino e comune (media)	»	3554	1.40	*0.39*	1.37	*0.39*
Fagioli secchi	media di tre qualità: cannellini, colorati e giganti	»	3485	1.78	*0.51*	1.83	*0.53*
Patate	nuova produzione	»	676	0.38	*0.56*	0.39	*0.58*
Carne di vitello, vitellone, bue, vacca o toro:							
con osso o giunta	(copertina) di bue e vacca media fra il tipo scelto e corrente	»	967	5.00	*5.17*	5.00	*5.17*
senz'osso	(scelta) di bue e vacca media fra il tipo scelto e corrente	»	2213	11.00	*4.97*	11.00	*4.97*
polpa	(filetto) di bue e vacca media fra il tipo scelto e corrente	»	1639	16.00	*9.76*	16.00	*9.76*
Carne suina fresca	prosciutto	»	2858	(*a*)	—	10.25	*3.59*
Salame	romano 1ª qualità	»	2270	15.25	*6.72*	15.25	*6.72*
Baccala (secco)	San Giovanni	»	1378	4.60	*3.34*	4.50	*3.27*
Uova	fresche	dozz.	853	5.28	*6.19*	5.64	*6.61*
Lardo	nostrano di 1ª qualità	kg.	7274	7.75	*1.07*	7.75	*1.07*
Strutto	nostrano raffinato	»	9026	6.25	*0.69*	6.25	*0.69*
Formaggio parmigiano	media delle produzioni 1932-33	»	3930	15.00	*3.82*	15.00	*3.82*
Id. pecorino	romano produzione 1933	»	3874	12.50	*3.23*	12.25	*3.16*
Burro naturale	centrifugato di pura panna	»	7761	12.00	*1.55*	12.25	*1.58*
Olio di oliva	1ª qualità locale superiore	l.	8649	4.65	*b) 0.54*	4.65	*0.54*
Zucchero	cristallino	kg.	4100	6.25	*1.52*	6.25	*1.52*
Latte	intero di vacca	l.	697	1.30	*1.87*	1.30	*1.87*

(*A*) Prezzi per unità di misura forniti dal Comune di Milano. (*B*) Prezzi per unità di misura forniti dal Governatorato di Roma.

N.B. — Per il calcolo delle calorie sono state tenute presenti: le tabelle sulla composizione chimica degli alimenti secondo la Commissione Scientifica Interalleata per l'alimentazione, il « Food Comittee » della Società Reale di Londra ed il prof. Thompson; le tabelle di Atwater e Bryant; la tabella del Pugliese e i lavori sull'alimentazione dei professori Albertoni, Novi e Settimi.

(*a*) La mancata indicazione del prezzo della carne suina per il mese di ottobre dipende dal non costituire genere di consumo durante la stagione estiva.

(*b*) Cifra rettificata.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XII. — Prezzi medi al minuto e numeri indici di 21 principali generi di consumo.

(Base 1913 = 100)

La statistica dei prezzi al minuto, già eseguita per cura del Ministero dell'Economia Nazionale (Direzione Generale del Lavoro, della Previdenza e del Credito) e pubblicata periodicamente nel « Bollettino del Lavoro e della Previdenza sociale » viene, a decorrere dal 1° ottobre 1927, eseguita a cura dell'Istituto Centrale di Statistica.

Le operazioni eseguite per la costruzione dei numeri indici sono le seguenti:

1° Accertamento del prezzo, in 84 Comuni principali del Regno, di ciascuno dei 21 generi, all'ultimo giorno del mese;

2° Determinazione, per il Regno, della media mensile dei prezzi di ciascuno dei 21 generi considerati, facendo la media aritmetica dei prezzi indicati per i singoli Comuni;

3° Determinazione del numero indice di ciascuno dei 21 generi, prendendo come base e facendo =100 il prezzo medio calcolato per l'anno 1913.

4° Determinazione della media aritmetica dei numeri indici relativi ai 21 generi considerati.

Si fa presente che questa media aritmetica dei 21 indici non costituisce un vero e proprio indice del costo della vita, poichè essa è ottenuta dando lo stesso peso a tutti i generi considerati, e prescinde quindi dalla importanza maggiore o minore che essi hanno sul consumo complessivo. Ciò spiega perchè le variazioni, segnate dai numeri indici dei generi alimentari, calcolati in base al bilancio tipico di una famiglia operaia, e le variazioni segnate da queste medie, sono di diversa entità.

Le medie in parola sono state calcolate sopratutto come punto di partenza per determinare gli *indici di variabilità* dei singoli indici dei prezzi. Questi indici di variabilità servono a misurare di quanto differiscono tra loro i numeri indici dei prezzi dei singoli generi rispetto all'anteguerra.

Gli indici di variabilità adottati sono: 1°) lo *scostamento semplice medio*, cioè la media delle differenze (prese in valore assoluto) tra i singoli indici e la loro media aritmetica; 2°) la *differenza media*, cioè la media delle differenze (in valore assoluto) esistenti tra ciascun indice e tutti gli altri. La misura più corretta della variabilità dei predetti valori è data dal rapporto percentuale dello scostamento semplice medio, o della differenza media, alla media degli indici dei prezzi.

GENERI DI CONSUMO	Unità di misura	30 NOVEMBRE 1933		1° OTTOBRE 1933		Differenza aritmetica degli indici tra novembre 1933 e ottobre 1933	1° NOVEMBRE 1932		Differenza aritmetica degli indici tra novembre 1933 e novembre 1932	1° NOVEMBRE 1931		Differenza aritmetica degli indici tra novembre 1933 e novembre 1931
		PREZZI	INDICI	PREZZI	INDICI		PREZZI	INDICI		PREZZI	INDICI	
Pane di frumento	kg.	1.44	*348.7*	1.48	*358.4*	— 9.7	1.61	*389.8*	— 41.1	1.50	*363.2*	— 14.5
Farina di frumento	»	1.60	*382.8*	1.62	*387.6*	— 4.8	1.76	*421.1*	— 38.3	1.66	*397.1*	— 14.3
Farina di granturco	»	0.91	*333.3*	0.93	*340.7*	— 7.4	1.03	*377.3*	— 44.0	1.06	*388.3*	— 55.0
Riso	»	1.40	*280.6*	1.43	*286.6*	— 6.0	1.59	*318.6*	— 38.0	1.43	*286.6*	+ 6.0
Fagioli secchi	»	1.14	*261.5*	1.13	*259.2*	+ 2.3	1.34	*307.3*	— 45.8	1.66	*380.7*	— 119.2
Pasta alimentare	»	2,18	*395.6*	2.20	*399.3*	— 3.7	2.28	*413.8*	— 18.2	2.28	*413.8*	— 18.2
Patate	»	0.41	*297.1*	0.41	*297.1*	0.0	0.45	*326.1*	— 29.0	0.78	*565.2*	— 268.1
Carne bovina	»	7.12	*451.8*	7.10	*450.5*	+ 1.3	7.23	*458.8*	— 7.0	8.07	*512.1*	— 60.3
Carne suina fresca	»	8.72	*414.4*	8.94	*424.9*	— 10.5	8.66	*411.6*	+ 2.8	8.35	*396.9*	+ 17.5
Salame	»	16.11	*448.6*	16.10	*448.3*	+ 0.3	16.67	*464.2*	— 15.6	18.09	*503.8*	— 55.2
Baccalà (secco)	»	3.38	*259.2*	3.41	*261.5*	— 2.3	3.57	*273.8*	— 14.6	4.01	*307.5*	— 48.3
Uova	dozzina	6.39	*566.5*	5.11	*459.5*	+ 107.0	6.46	*580.9*	— 14.4	6.85	*616.0*	— 49.5
Lardo	kg.	7.41	*341.5*	7.54	*347.5*	— 6.0	7.36	*339.2*	+ 2.3	6.63	*305.5*	+ 36.0
Formaggio per condire	»	12.96	*495.0*	13.11	*500.8*	— 5.8	13.72	*524.1*	— 29.1	13.95	*532.8*	— 37.8
Strutto	»	6.27	*314.0*	6.32	*316.5*	— 2.5	6.17	*309.0*	+ 5.0	5.78	*289.4*	+ 24.6
Burro naturale	»	11.12	*331.7*	10.90	*325.2*	+ 6.5	12.55	*374.4*	— 42.7	13.45	*401.3*	— 69.6
Olio di oliva	l.	4.78	*257.5*	4.79	*258.1*	— 0.6	5.40	*290.9*	— 33.4	6.40	*344.8*	— 87.3
Zucchero	kg.	6.42	*467.9*	6.43	*468.7*	— 0.8	6.44	*469.4*	— 1.5	6.44	*469.4*	— 1.5
Caffè tostato	»	28.67	*777.6*	28.79	*780.9*	— 3.3	29.14	*790.3*	— 12.7	29.38	*796.9*	— 19.3
Latte	l.	1.07	*323.3*	1.08	*326.3*	— 3.0	1.18	*356.5*	— 33.2	1.26	*380.7*	— 57.4
Carbone vegetale	Mg.	4.48	*555.1*	4.50	*557.6*	— 2.5	4.86	*602.2*	— 47.1	5.51	*682.8*	— 127.7
Indici medi		—	*395.4*	—	*393.1*	—	—	*419.0*	—	—	*444.5*	—
Differenza fra gli indici medi	assoluta	—	—	—	—	+ 2.3	—	—	— 23.6	—	—	— 49.1
	percentuale	—	—	—	—	*0.59* %	—	—	*5.63* %	—	—	*11.05* %
Indici di variabilità:												
Scostamento semplice medio	assoluto	—	96.5	—	90.7	—	—	91.3	—	—	106.9	—
	percentuale	—	*24* %	—	*23* %	—	—	*22* %	—	—	*24* %	—
Differenza media	assoluta	—	137.6	—	130.4	—	—	133.7	—	—	148.7	—
	percentuale	—	*35* %	—	*33* %	—	—	*32* %	—	—	*33* %	—

L'indice medio dei prezzi al minuto dei 21 principali generi di consumo nel mese di novembre 1933 è aumentato di punti 2.3 pari al 0.59 per cento in confronto all'indice medio del mese precedente. Tale aumento è dovuto principalmente al rincaro dei prezzi delle uova.

In confronto all'indice medio dello stesso mese dello scorso anno, l'indice medio del mese di novembre 1933 è diminuito di punti 23.6 pari al 5.63 per cento. Tale diminuzione è dovuta al ribasso dei prezzi di quasi tutti i generi.

L'indice medio del mese di novembre 1933 è diminuito di punti 49.1 pari all'11.05 per cento in confronto all'indice medio dello stesso mese dell'anno 1931.

L'indice di variabilità del mese di novembre 1933 è aumentato in confronto al mese precedente.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XIII. — **Prezzi medi al minuto e numeri indici di 21 principali generi di consumo dal 1920 al 1933 (*).**

A) **Prezzi medi al minuto di 21 principali generi di consumo.**

GENERI DI CONSUMO	Unità di misura	PREZZI MEDI ANNUI													PREZZI MEDI AL 1° DI CIASCUN MESE PER L'ANNO 1933						
		1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
Pane di frumento	kg.	0.88	1.41	1.60	1.47	1.52	2.18	2.50	2.06	1.81	1.79	1.88	1.57	1,61	1.61	1.58	1.56	1.52	1.50	1.48	1.44
Farina di frumento	»	0.80	1.49	1.66	1.57	1.62	2.40	2.69	2.18	1.92	1.95	1.98	1.71	1,75	1.75	1.72	1.70	1.66	1.65	1.62	1.60
Farina di granturco	»	0.80	1.16	1.38	1.31	1.31	1.63	1.78	1.40	1.41	1.44	1.25	0.99	1.08	0.97	0.96	0.94	0.94	0.93	0.93	0.91
Riso	»	1.47	2.05	2.12	2.28	2.30	2.81	2.97	2.06	1.87	1.91	1.66	1.33	1,56	1.47	1.45	1.46	1.46	1.45	1.43	1.40
Fagioli secchi	»	2.25	2.28	2.21	2.36	2.56	2.57	2.20	1.99	2.38	3.36	2.51	1.65	1,54	1.19	1.16	1.15	1.12	1.11	1.13	1.14
Pasta alimentare	»	1.24	2.14	2.38	2.19	2.26	3.04	3.42	3.03	2.62	2.61	2.60	2.38	2,30	2.27	2.26	2.25	2.23	2.21	2.20	2.18
Patate	»	0.64	0.81	0.94	0.88	0.79	0.85	0.96	0.98	0.90	0.95	0.69	0,79	0,71	0.49	0.58	0.49	0.42	0.40	0.41	0.41
Carne bovina	»	8.57	11.52	10.83	10.00	11.08	12.07	12.20	9.66	8.16	9.37	10.17	8.73	7.41	7.06	7.00	7.02	7.03	7.06	7.10	7.12
Carne suina fresca	»	11.11	11.57	10.59	10.78	12.88	13.07	12.09	10.87	10.80	11.44	11.24	8.99	8,27	8.56	8.74	8.90	8.73	8.81	8.94	8.72
Salame	»	18.32	20.78	19.89	19.79	20.46	21.85	21.64	20.24	20.78	21,66	21.52	18.56	16,93	16.34	16.24	16.20	16.22	16.13	16.10	16.11
Baccalà o stoc. (secco)	»	6.19	6.54	5.92	5.28	5.50	6.73	6.67	5.16	4.49	5.12	4.86	4.10	3,66	3.42	3.38	3.38	3.35	3.34	3.41	3.38
Uova fresche	oz.	6.88	7.87	7.90	7.17	7.90	8.47	8.78	7.57	7.10	7.45	6.29	5.48	4,86	3.59	3.75	3.82	3.95	4.63	5.11	6.30
Lardo	kg.	11.07	11.61	8.97	9.77	11.15	12.56	11.58	9.38	9.38	10.24	9.27	6.99	6,63	7.30	7.33	7.42	7.47	7.53	7.54	7.41
Formaggio	»	12.86	19.15	22.92	22.42	18.24	17.82	20.54	20.52	18.46	18.85	17.18	14.06	13.77	13.51	13.38	13.25	13.17	13.15	13.11	12.96
Strutto	»	11,30	11.53	8.88	9.26	10.30	11.33	10.79	8.78	8.37	8.68	7.72	5.97	5,72	6.18	6.20	6.25	6.34	6.34	6.32	6.27
Burro naturale	»	16.76	20.32	20.60	19.03	19.92	21.37	21.46	18.92	17.56	17.75	16.34	13.96	12,73	11.17	10.80	10.52	10.39	10.76	10.90	11.12
Olio di oliva	l.	10.89	11.21	9.31	7.64	8.26	9.88	11.18	10.56	9.14	8.03	5.97	6.24	5.63	4.85	4.78	4.77	4.77	4.79	4.79	4.78
Zucchero	kg.	5.61	6.25	6.26	6.58	6.55	7.26	7.45	7.38	6.92	6.90	6.69	6.44	6.44	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.42
Caffè tostato	»	21.94	23.72	23.85	24.44	26.84	33.72	35.45	32.10	29.89	30.35	31.01	29.49	29,21	29.02	28.95	28.89	28.87	28.82	28.79	28.67
Latte	l.	1.33	1.64	1.70	1.57	1.52	1.60	1.77	1.58	1.42	1.50	1.44	1,25	1,20	1.13	1.11	1.09	1.08	1.08	1.08	1.07
Carbone vegetale	Mg.	4.87	6.29	6.12	5.78	5.97	6.62	7.11	6.89	6.43	6.59	6.40	5.70	5,15	4.74	4.70	4.59	4.52	4.52	4.50	4.48

B) **Indici dei prezzi al minuto dei singoli generi per l'anno 1933 (**)**

(*Prezzi medi dell'anno 1913 = 100*)

GENERI DI CONSUMO	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
Pane di frumento	389.8	382.6	377.7	368.0	363.2	358.4	348.7
Farina di frumento	418.7	411.5	406.7	397.1	394.7	387.6	382.8
Farina di granturco	355.3	351.6	344.3	344.3	340.7	340.7	333.3
Riso	294.6	290.6	292.6	292.6	290.6	286.6	280.6
Fagioli secchi	272.9	266.1	263.8	256.9	254.6	259.2	261.5
Pasta alimentare	412.0	410.2	408.3	404.7	401.1	399.3	395.6
Patate	355.1	420.3	355.1	304.3	289.9	297.1	297.1
Carne bovina	448.0	444.2	445.4	446.1	448.0	450.5	451.8
Carne suina fresca	406.8	415.4	423.0	414.9	418.7	424.9	414.4
Salame	455.0	452.2	451.1	451.7	449.2	448.3	448.6
Baccalà o stoc. (secco)	262.3	259.2	259.2	256.9	256.1	261.5	259.2
Uova fresche	322.8	337.2	343.5	355.2	416.4	459.5	566.5
Lardo	336.4	337.8	341.9	344.2	347.0	347.5	341.5
Formaggio	516.0	511.1	506.1	503.1	502.3	500.8	495.0
Strutto	309.5	310.5	313.0	317.5	317.5	316.5	314.0
Burro naturale	333.2	322.2	313.8	310.0	321.0	325.2	331.7
Olio di oliva	261.3	257.5	257.0	257.0	258.1	258.1	257.5
Zucchero	468.7	468.7	468.7	468.7	468.7	468.7	467.9
Caffè tostato	787.1	785.2	788.6	783.0	781.7	780.9	777.6
Latte	341.4	335.3	329.3	326.3	326.3	326.3	323.3
Carbone vegetale	587.4	582.4	568.8	560.1	560.1	557.6	555.1

C) **Indici medi complessivi dei prezzi al minuto dei 21 generi dal 1920 al 1933 (**)** — *Base 1913 = 100*)

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1920	383.8	392.9	401.3	415.5	435.4	445.1	451.7	464.3	479.6	507.4	533.3	543.1
1921	541.6	540.0	556.1	568.5	544.2	508.7	501.3	534.3	547.2	581.4	588.6	585.2
1922	576.5	559.6	545.9	524.1	530.5	530.2	527.3	531.4	536.8	555.0	561.5	557.0
1923	541.6	527.2	523.8	530.3	535.1	531.6	518.0	511.5	513.8	516.7	525.8	527.5
1924	527.3	529.0	523.2	526.7	529.5	542.5	538.1	534.3	538.0	555.6	563.0	600.5
1925	609.1	609.1	610.5	606.2	600.2	602.0	604.7	618.6	641.9	644.9	651.5	652.7
1926	658.3	648.9	635.5	633.3	642.8	647.0	645.2	647.6	655.3	661.7	654.7	641.0
1927	628.8	614.8	609.8	605.8	598.8	558.3	540.2	532.1	524.9	529.9	534.2	533.8
1928	531.2	529.4	522.1	521.6	528.7	532.9	516.1	519.8	526.0	536.2	555.3	563.9
1929	564.6	564.7	570.9	565.5	563.3	564.4	557.8	553.2	547.3	546.2	551.4	554.1
1930	547.7	535.7	525.3	522.0	509.7	508.7	506.6	505.8	507.5	512.6	512.5	483.1
1931	462.9	450.0	446.1	446.1	448.6	447.7	442.1	438.0	438.4	441.4	444.5	443.6
1932	440.9	435.8	434.0	435.2	434.3	429.8	417.6	407.4	406.5	411.9	419.0	423.0
1933	421.1	411.8	404.9	397.8	396.9	397.7	393.0	388.7	390.8	393.1	395.4	—

(*) Calcolati dalla Direzione Generale del Lavoro, della Previdenza Sociale e del Credito (Ministero dell'Economia Nazionale) fino al mese di settembre 1927. Dal 1° ottobre 1927 sono calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica.

(**) Le operazioni eseguite per la costruzione dei numeri indici sono esposte nella tavola precedente.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XIV. — Prezzi a m.³ del Gas (1).

CITTÀ (2)	1° Giugno 1927	1° Aprile 1933	1° Maggio 1933	1° Giugno 1933	1° Luglio 1933	1° Agost. 1933	1° Sett. 1933	1° Ottobre 1933	1° Novembre 1933			NUMERI INDICI DEI PREZZI COMPLESSIVI Base giugno 1927 = 100							
									Prezzo										
	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	netto (4)	complessivo (3)	Imposta sul consumo	1° Aprile 1933	1° Maggio 1933	1° Giugno 1933	1° Luglio 1933	1° Agosto 1933	1° Settembre 1933	1° Ottobre 1933	1° Novembre 1933
Alessandria (P)	1.220	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.770	0.825	0.080	67.62	67.62	67.62	67.62	67.62	67.62	67.62	67.62
Biella (P) . . .	1.125	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.875	0.900	—	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Torino (P) . . .	0.825	0.715	0.715	0.715	0.715	0.715	0.715	0.715	0.640	0.715	0.050	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67
Genova (M) . .	1.150	0.770	0.770	0.770	0.770	0.770	0.770	0.770	0.695	0.770	0.050	66.96	66.96	66.96	66.96	66.96	66.96	66.96	66.96
La Spezia (M).	0.900	0.650	0.650	0.650	0.650	0.650	0.650	0.650	0.575	0.650	0.050	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22
Savona (P) . .	0.805	0.705	0.705	0.705	0.705	0.705	0.705	0.695	0.620	0.695	0.050	87.58	87.58	87.58	87.58	87.58	87.58	86.34	86.34
Bergamo (P) .	0.975	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.685	0.760	0.050	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95
Brescia (M) . .	1.045	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725	0.650	0.725	0.050	69.38	69.38	69.38	69.38	69.38	69.38	69.38	69.38
Cremona ed Uniti (P) . .	0.815	0.817	0.817	0.817	0.815	0.815	0.812	0.812	0.636	*0.811	0.050	100.25	100.25	100.25	100.00	100.00	99.63	99.63	99.51
Mantova (M) .	1.050	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.825	0.900	0.050	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71
Milano (P) . .	0.909	0.590	0.590	0.586	0.586	0.586	0.586	0.582	0.507	0.582	0.050	64.91	64.91	64.47	64.47	64.47	64.47	64.03	64.03
Padova (M) . .	0.860	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.625	0.700	0.050	81.40	81.40	81.40	81.40	81.40	81.40	81.40	81.40
Treviso (M) . .	0.800	0.775	0.775	0.775	0.775	0.775	0.775	0.775	0.640	*0.775	0.050	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88
Udine (M) . .	0.775	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.585	0.640	0.080	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58
Vicenza (M) . .	0.750	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.725	0.800	0.050	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67
Pola (P)	1.001	0.850	0.850	0.850	0.850	0.850	0.850	0.850	0.775	0.850	0.050	84.92	84.92	84.92	84.92	84.92	84.92	84.92	84.92
Trieste (M) . .	0.850	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.725	0.800	0.050	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12
Bologna (M) .	0.780	0.655	0.655	0.655	0.655	0.655	0.655	0.655	0.580	0.655	0.050	83.97	83.97	83.97	83.97	83.97	83.97	83.97	83.97
Cesena (M) . .	0.970	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.800	0.875	0.050	90.21	90.21	90.21	90.21	90.21	90.21	90.21	90.21
Ferrara (P) . .	1.100	0.785	0.785	0.775	0.775	0.775	0.775	0.785	0.685	*0.785	0.050	71.36	71.36	70.45	70.45	70.45	70.45	71.36	71.36
Modena (M) . .	1.000	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.675	0.750	0.050	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Piacenza (P) .	1.055	0.755	0.755	0.795	0.795	0.795	0.795	0.795	0.720	0.795	0.050	71.56	71.56	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36
Ravenna (M) .	0.825	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.625	0.700	0.050	84.85	84.85	84.85	84.85	84.85	84.85	84.85	84.85
Livorno (P) . .	0.770	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.710	0.785	0.050	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95
Pistoia (P) . .	1.000	0.835	0.835	0.835	0.835	0.835	0.835	0.835	0.760	0.835	0.050	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50
Prato in Toscana (P) . .	1.048	0.635	0.635	0.635	0.625	0.625	0.625	0.625	0.550	0.625	0.050	60.59	60.59	60.59	59.64	59.64	59.64	59.64	59.64
Pesaro (M) . .	0.900	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.705	0.780	0.050	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67
Roma (P) . . .	0.771	0.641	0.641	0.641	0.641	0.641	0.641	0.641	0.544	**0.639	0.050	83.14	83.14	83.14	83.14	83.14	83.14	83.14	82.88
Napoli (P) . . .	0.949	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.710	0.785	0.050	82.72	82.72	82.72	82.72	82.72	82.72	82.72	82.72

(1) I prezzi riportati nella presente tavola sono stati rilevati dagli Uffici comunali delle singole città, secondo norme uniformi impartite dall'Istituto Centrale di Statistica per il calcolo dei numeri indici del costo della vita.
(2) Le lettere tra parentisi a fianco di ogni città stanno ad indicare che i prezzi sono stati forniti dall'Azienda municipalizzata (M) o da una Società privata (P).
(3) Il prezzo complessivo è quello effettivamente a carico dell'utente.
(4) Per prezzo netto a m.³ s'intende il prezzo che non comprende l'imposta sul consumo, la tassa governativa (L. 0,025 a m.³) e l'eventuale compartecipazione del Comune.
(*) Nei prezzi complessivi, contrassegnati con asterisco, è compresa la compartecipazione del Comune nella misura di: L. 0.10 Cremona; L. 0.060 Treviso; L. 0.025 Ferrara.
(**) Nel prezzo complessivo è compreso il canone governatoriale nella misura di L. 0.02.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XV. — **Prezzi del gas per 1000 calorie** (1).

CITTÀ	PREZZI PER 1000 CALORIE									NUMERI INDICI Base giugno 1927 = 100							
	1° Giugno 1927	1° Aprile 1933	1° Maggio 1933	1° Giugno 1933	1° Luglio 1933	1° Agosto 1933	1° Settembre 1933	1° Ottobre 1933	1° Novembre 1933	1° Aprile 1933	1° Maggio 1933	1° Giugno 1933	1° Luglio 1933	1° Agosto 1933	1° Settembre 1933	1° Ottobre 1933	1° Novembre 1933
Alessandria	0.321	0.192	0.192	0.195	0.194	0.188	0.193	0.194	0.197	59.81	59.81	60.75	60.44	58.57	60.12	60.44	61.37
Biella	0.245	0.191	0.191	0.191	0.191	0.191	0.191	0.191	0.191	77.96	77.96	77.96	77.96	77.96	77.96	77.96	77.96
Torino	0.193	0.166	0.167	0.166	0.166	0.165	0.165	0.165	0.165	86.01	86.53	86.01	86.01	85.49	85.49	85.49	85.49
Genova	0.234	0.161	0.160	0.159	0.159	0.159	0.159	0.160	0.161	68.80	68.38	67.95	67.95	67.95	67.95	68.38	68.80
La Spezia	0.205	0.155	0.149	0.153	0.151	0.151	0.149	0.149	?	75.61	72.68	74.63	73.66	73.66	72.68	72.68	?
Savona	0.192	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.165	0.165	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	85.94	85.94
Bergamo	0.243	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	76.13	76.13	76.13	76.13	76.13	76.13	76.13	76.13
Brescia	0.255	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	70.98	70.98	70.98	70.98	70.98	70.98	70.98	70.98
Cremona ed Uniti	0.204	0.193	0.192	0.193	0.193	0.191	0.190	0.192	0.193	94.61	94.12	94.61	94.61	93.63	93.14	94.12	94.61
Mantova	0.221	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	90.50	90.50	90.50	90.50	90.50	90.50	90.50	90.50
Milano	0.213	0.142	0.144	0.142	0.143	0.141	0.141	0.141	0.142	66.67	67.61	66.67	67.14	66.20	66.20	66.20	66.67
Padova	0.199	0.164	0.164	0.163	0.163	0.162	0.163	0.164	0.163	82.41	82.41	81.91	81.91	81.41	81.91	82.41	81.91
Treviso	0.195	0.183	0.184	0.184	0.182	0.181	0.181	0.182	0.182	93.85	94.36	94.36	93.33	92.82	92.82	93.33	93.33
Udine	0.174	0.142	0.142	0.142	0.142	0.142	0.142	0.142	0.142	81.61	81.61	81.61	81.61	81.61	81.61	81.61	81.61
Vicenza	0.176	0.188	0.188	0.187	0.189	0.189	0.188	0.188	0.189	106.82	106.82	106.25	107.39	107.39	106.82	106.82	107.39
Pola	0.236	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75
Trieste	0.194	0.188	0.189	0.188	0.188	0.186	0.186	0.188	0.188	96.91	97.42	96.91	96.91	95.88	95.88	96.91	96.91
Bologna	0.171	0.138	0.138	0.138	0.138	0.138	0.137	0.139	0.139	80.70	80.70	80.70	80.70	80.70	80.12	81.29	81.29
Cesena	0.237	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	87.76	87.76	87.76	87.76	87.76	87.76	87.76	87.76
Ferrara	0.314	0.196	0.196	0.194	0.194	0.194	0.194	0.196	0.196	62.42	62.42	61.78	61.78	61.78	61.78	62.42	62.42
Modena	0.256	0.188	0.188	0.188	0.188	0.221	0.221	0.221	0.221	73.44	73.44	73.44	73.44	86.33	86.33	86.33	86.33
Piacenza	0.251	0.170	0.179	0.192	0.184	0.184	0.186	0.193	0.185	67.73	71.31	76.49	73.31	73.31	74.10	76.89	73.71
Ravenna	0.196	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	85.20	85.20	85.20	85.20	85.20	85.20	85.20	85.20
Livorno	0.220	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Pistoia	0.256	0.192	0.192	0.192	0.192	0.192	0.192	0.192	0.192	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Prato in Toscana	0.262	0.151	0.155	0.155	0.154	0.152	0.155	0.153	0.153	57.63	59.16	59.16	58.78	58.02	59.16	58.40	58.40
Pesaro	0.214	0.184	0.179	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	0.184	85.98	83.64	84.58	84.58	84.58	84.58	84.58	85.98
Roma	0.188	0.152	0.150	0.151	0.151	0.149	0.150	0.151	0.150	80.85	79.79	80.32	80.32	79.26	79.79	80.32	79.79
Napoli	0.237	0.184	0.184	0.184	0.185	0.186	0.184	0.185	0.185	77.64	77.64	77.64	78.06	78.48	77.64	78.06	78.06

(1) I prezzi per 1000 calorie contenuti nella presente tavola vengono calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica in base ai prezzi del gas a m³. pubblicati nella precedente tavola ed in base al numero di calorie sviluppate da un m.³ di gas in ciascun mese. Questi ultimi dati sono forniti mensilmente per le varie città dai rispettivi Uffici Comunali.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XVI. — Prezzi a kWh. dell'energia elettrica per illuminazione nelle abitazioni private. (1)

CITTÀ (2)	1° Giugno 1927	1° Aprile 1933	1° Magg. 1933	1° Giugno 1933	1° Luglio 1933	1° Agost. 1933	1° Sett. 1933	1° Ottob. 1933	1° Novembre 1933			NUMERI INDICI DEI PREZZI COMPLESSIVI Base giugno 1927 = 100							
									Prezzo										
	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	netto (4)	complessivo (3)	Imposta sul consumo	1° Aprile 1933	1° Maggio 1933	1° Giugno 1933	1° Luglio 1933	1° Agosto 1933	1° Settembre 1933	1° Ottobre 1933	1° Novembre 1933
Alessandria (P)	1.72	1.63	1.63	1.63	1.70	1.70	.70	1.70	1.20	*1.70	0.25	94.77	94.77	94.77	98.84	98.84	98.84	98.84	98.84
Biella (P)	1.15	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	0.81	1.26	0.25	109.57	109.57	109.57	109.57	109.57	109.57	109.57	109.57
Torino (M P)	1.22	1.58	1.59	1.60	1.60	1.61	1.61	1.62	0.97	1.62	0.45	129.51	130.33	131.15	131.15	131.97	131.97	132.79	132.79
Genova (P)	1.40	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.01	*1.70	0.45	121.43	121.43	121.43	121.43	121.43	121.43	121.43	121.43
La Spezia (P)	1.61	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	?	?	?	127.33	127.33	127.33	127.33	127.33	127.33	127.33	?
Savona (P)	1.80	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.25	1.90	0.45	105.56	105.56	105.56	105.56	105.56	105.56	105.56	105.56
Bergamo (P)	1.50	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	0.89	1.54	0.45	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67
Brescia (M)	1.60	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.35	2.00	0.45	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
Cremona ed Un. (M)	1.65	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.10	1.75	0.45	106.06	106.06	106.06	106.06	106.06	106.06	106.06	106.06
Mantova (P)	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.35	2.00	0.45	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26
Milano (M)	1.45	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.20	1.85	0.45	127.59	127.59	127.59	127.59	127.59	127.59	127.59	127.59
Padova (P)	1.80	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.25	1.90	0.45	105.56	105.56	105.56	105.56	105.56	105.56	105.65	105.65
Treviso (P)	1.50	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.00	1.65	0.45	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
Udine (P)	1.65	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.10	1.55	0.25	93.94	93.94	93.94	93.94	93.94	93.94	93.94	93.94
Venezia (P)	1.50	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.80	1.80	0.90	*1.80	0.55	113.33	113.33	113.33	113.33	113.33	120.00	120.00	120.00
Verona (M P)	1.15	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.00	1.65	0.45	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48
Vicenza (M)	1.55	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.15	1.80	0.45	116.13	116.13	116.13	116.13	116.13	116.13	116.13	116.13
Fiume (M)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	1.80	2.10	0.10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gorizia (M)	1.60	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.00	1.55	0.35	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88
Pola (P)	2.12	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	1.45	2.10	0.45	99.06	99.06	99.06	99.06	99.06	99.06	99.06	99.06
Trieste (M)	2.00	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.25	1.90	0.45	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Bologna (P)	2.00	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.40	2.05	0.45	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50
Cesena (P)	2.15	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	1.60	2.25	0.45	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65
Ferrara (P)	1.90	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.50	2.15	0.45	113.16	113.16	113.16	113.16	113.16	113.16	113.16	113.16
Modena (M)	1.75	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.40	2.05	0.45	117.14	117.14	117.14	117.14	117.14	117.14	117.14	117.14
Piacenza (P)	1.55	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.09	*1.85	0.45	119.35	119.35	119.35	119.35	119.35	119.35	119.35	119.35
Ravenna (P)	2.15	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	1.60	2.25	0.45	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65
Rimini (P)	2.15	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	1.60	2.25	0.45	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65
Carrara (P)	1.80	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.40	1.85	0.25	102.78	102.78	102.78	102.78	102.78	102.78	102.78	102.78
Firenze (P)	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.35	2.00	0.45	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26
Livorno (P)	1.90	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	1.35	2.01	0.46	105.79	105.79	105.79	105.79	105.79	105.79	105.79	105.79
Lucca (P)	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.35	2.00	0.45	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26
Pisa (P)	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.35	2.00	0.45	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26
Pistoia (P)	2.00	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.45	2.05	0.40	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50	102.50
Prato in Tosc. (P)	1.76	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.35	2.00	0.45	113.64	113.64	113.64	113.64	113.64	113.64	113.64	113.64
Siena (P)	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.35	2.00	0.45	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26	105.26
Ascoli P. (P)	2.05	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.50	2.15	0.45	104.88	104.88	104.88	104.88	104.88	104.88	104.88	104.88
Pesaro (P)	2.15	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	1.60	2.25	0.45	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65	104.65
Perugia (P)	1.70	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	1.70	2.35	0.45	138.24	138.24	138.24	138.24	138.24	138.24	138.24	138.24
Terni (P)	1.35	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	0.98	1.58	0.45	117.04	117.04	117.04	117.04	117.04	117.04	117.04	117.04
Roma (M)	1.62	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.15	*1.96	0.60	120.99	120.99	120.99	120.99	120.99	120.99	120.99	120.99
Aquila degli Ab. (P)	1.62	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.50	1.97	0.27	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60
Napoli (P)	1.55	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.20	1.85	0.45	119.35	119.35	119.35	119.35	119.35	119.35	119.35	119.35
Bari (P)	2.50	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.00	2.65	0.45	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00
Taranto (P)	3.55	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.25	2.90	0.45	81.69	81.69	81.69	81.69	81.69	81.69	81.69	81.69
Potenza (P)	2.32	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	?	?	?	101.29	101.29	101.29	101.29	101.29	101.29	101.29	?
Catania (P)	2.20	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.50	2.15	0.45	97.73	97.73	97.73	97.73	97.73	97.73	97.73	97.73
Messina (P)	2.15	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	1.65	2.30	0.45	106.98	106.98	106.98	106.98	106.98	106.98	106.98	106.98
Palermo (P)	2.35	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	1.65	2.30	0.45	97.87	97.87	97.87	97.87	97.87	97.87	97.87	97.87
Cagliari (P)	1.61	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.50	2.15	0.45	133.54	133.54	133.54	133.54	133.54	133.54	133.54	133.54

(1) I prezzi riportati nella presente tavola sono stati rilevati dagli Uffici Comunali delle singole città secondo norme uniformi impartite dall'Istituto Centrale di Statistica per il calcolo dei numeri indici del costo della vita.

(2) Le lettere tra parentisi a fianco di ogni città stanno ad indicare che i prezzi sono stati forniti dall'Azienda municipalizzata (M) o da una Società privata (P), oppure che i prezzi rappresentano la media tra il prezzo dell'Azienda municipalizzata e quello di una Società privata (MP). Per la città di Pola l'Azienda elettrica è stata gestita fino al dicembre 1927 dal Comune, passando poi col gennaio 1928 ad una Società privata.

(3) Il prezzo complessivo è quello effettivamente a carico dell'utente.

(4) Per prezzo netto a kWh. s'intende il prezzo netto pel consumatore, che non comprende l'imposta sul consumo, la tassa governativa (L. 0,28 a kWh) e l'eventuale compartecipazione del Comune.

Il prezzo netto per le imprese fornitrici di energia corrisponde al prezzo netto suddetto diminuito di L. 0,10 a kWh., in seguito alla riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti all'imposta, disposta col R. D. L. 26 dicembre 1930, n. 1692

(*) Nei prezzi complessivi, contrassegnati con asterisco, è compresa la compartecipazione del Comune nella misura di: L. 0.050 Alessandria; L. 0.04 Genova; L. 0.15 Venezia; L. 0,11 Piacenza; L. 0.006 Roma.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XVII. — Numeri indici dei prezzi netti e complessivi del gas a m³., del gas per 1000 calorie e dell'energia elettrica per illuminazione nelle abitazioni private a kWh. (1).

(Base: anno 1913=100)

CITTÀ	PREZZI MEDI A m³ DEL GAS DELL'ANNO 1913		NUMERI INDICI DEI PREZZI DEL GAS						PREZZI MEDI DEL GAS PER 1000 CALORIE DELL'ANNO 1913		NUMERI INDICI DEI PREZZI DEL GAS PER 1000 CALORIE						PREZZI MEDI A KWH. DELLA ENERGIA ELETTRICA DELL'ANNO 1913		NUMERI INDICI DEI PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA					
			NETTI			COMPLESSIVI					NETTI			COMPLESSIVI					NETTI			COMPLESSIVI		
	netti	complessivi	1° settemb. 1933	1° ottobre 1933	1° novembre 1933	1° settemb. 1933	1° ottobre 1933	1° novembre 1933	netti	complessivi	1° settemb. 1933	1° ottobre 1933	1° novembre 1933	1° settemb. 1933	1° ottobre 1933	1° novembre 1933	netti	complessivi	1° settemb. 1933	1° ottobre 1933	1° novembre 1933	1° settemb. 1933	1° ottobre 1933	1° novembre 1933
Alessandria	0.210	0.250	366.67	366.67	366.67	330.00	330.00	330.00	0.034	0.040	529.41	532.35	541.18	482.50	485.00	492.50	0.64	0.75	187.50	187.50	187.50	226.67	226.67	226.67
Biella	0.250	0.280	350.00	350.00	350.00	321.43	321.43	321.43	0.054	0.061	344.44	344.44	344.44	313.11	313.11	313.11	0.50	0.59	162.00	162.00	162.00	213.56	213.56	213.56
Torino	0.140	0.188	457.14	457.14	457.14	380.32	380.32	380.32	0.027	0.036	544.44	548.15	548.15	458.33	458.33	458.33	0.60	0.72	160.00	161.67	161.67	223.61	225.00	225.00
Genova	0.200	0.220	347.50	347.50	347.50	350.00	350.00	350.00	0.042	0.046	342.86	342.86	345.24	345.65	347.83	350.00	0.53	0.70	190.57	190.57	190.57	242.86	242.86	242.86
La Spezia	0.180	0.200	319.44	319.44	319.44	325.00	325.00	325.00	0.045	0.050	293.33	293.33	?	298.00	298.00	?	0.47	0.60	297.87	297.87	297.87	341.67	341.67	341.67
Savona	0.178	0.213	353.93	348.31	483.31	330.99	326.29	326.29	0.036	0.043	416.67	411.11	411.11	390.70	383.72	383.72	0.60	0.69	208.33	208.33	208.33	275.36	275.36	275.36
Bergamo	0.190	0.230	360.53	360.53	360.53	330.43	330.43	330.43	0.038	0.046	439.47	439.47	439.47	402.17	402.17	402.17	0.50	0.62	178.00	178.00	178.00	248.39	248.39	248.39
Brescia	0.180	0.210	361.11	361.11	361.11	345.24	345.24	345.24	0.036	0.042	452.78	452.78	452.78	430.95	430.95	430.95	0.70	0.81	192.86	192.86	192.86	246.91	246.91	246.91
Cremona ed U.	0.200	0.250	318.50	318.50	318.00	324.80	324.80	324.40	—	—	—	—	—	—	—	—	0.58	0.70	189.66	189.66	189.66	250.00	250.00	250.00
Mantova	0.180	0.200	458.33	458.33	458.33	450.00	450.00	450.00	0.038	0.042	481.58	481.58	481.58	476.19	476.19	476.19	0.70	0.76	192.86	192.86	192.86	263.16	263.16	263.16
Milano	0.140	0.175	365.00	362.14	362.14	334.86	332.57	332.57	0.027	0.034	455.56	455.56	459.26	414.71	414.71	417.65	0.40	0.51	300.00	300.00	300.00	362.75	362.75	362.75
Padova	0.160	0.200	390.63	390.63	390.63	350.00	350.00	350.00	0.033	0.042	443.42	445.45	439.39	388.10	390.48	388.10	0.55	0.67	227.27	227.27	227.27	283.58	283.58	283.58
Treviso	0.200	0.240	320.00	320.00	320.00	322.92	322.92	322.92	0.038	0.046	392.11	394.74	394.74	393.48	395.65	395.65	0.50	0.61	200.00	200.00	200.00	270.49	270.49	270.49
Udine	0.186	0.217	314.52	314.52	314.52	294.93	294.93	294.93	0.036	0.043	361.11	361.11	361.11	330.23	330.23	330.23	0.58	0.69	189.66	189.66	189.66	224.64	224.64	224.64
Venezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	0.56	180.00	180.00	180.00	321.43	321.43	321.43
Verona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.58	0.64	188.68	188.68	188.68	257.81	257.81	257.81
Vicenza	0.180	0.200	402.78	402.78	402.78	400.00	400.00	400.00	0.040	0.044	425.00	427.50	427.50	427.27	427.27	429.55	0.50	0.62	230.00	230.00	230.00	290.32	290.32	290.32
Fiume	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.80	0.80	225.00	225.00	225.00	262.50	262.50	262.50
Gorizia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.80	0.80	125.00	125.00	125.00	193.75	193.75	193.75
Pola	0.294	0.294	263.61	263.61	263.61	289.12	289.12	289.12	0.069	0.069	263.77	263.77	263.77	289.86	289.86	289.86	0.74	0.74	195.95	195.95	195.95	283.78	283.78	283.78
Trieste	0.147	0.147	493.20	493.20	493.20	544.22	544.22	544.22	0.026	0.026	650.00	653.85	657.69	715.38	723.08	723.08	0.68	0.68	183.82	183.82	183.82	279.41	279.41	279.41
Bologna	0.200	0.220	290.00	290.00	290.00	297.73	297.73	297.73	0.038	0.042	321.05	323.68	323.68	326.19	330.95	330.95	0.70	0.82	200.00	200.00	200.00	250.00	250.00	250.00
Cesena	0.210	0.250	380.95	380.95	380.95	350.00	350.00	350.00	0.053	0.063	358.49	358.49	358.49	330.16	330.16	330.16	0.74	0.86	216.22	216.22	216.22	261.63	261.63	261.63
Ferrara	0.180	0.240	375.00	380.56	380.56	322.92	327.08	327.08	0.036	0.048	469.44	475.00	475.00	404.17	408.33	408.33	0.80	0.91	187.50	187.50	187.50	236.26	236.26	236.26
Modena	0.160	0.190	421.88	421.88	421.88	394.74	394.74	394.74	0.048	0.057	414.58	414.58	414.58	387.72	387.72	387.72	0.45	0.66	311.11	311.11	311.11	310.61	310.61	310.61
Piacenza	0.166	0.206	414.46	414.46	433.73	385.92	385.92	385.92	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60	0.66	181.67	181.67	181.67	280.30	280.30	280.30
Ravenna	0.200	0.245	312.50	312.50	312.50	285.71	285.71	285.71	0.040	0.049	372.50	372.50	372.50	340.82	340.82	340.82	0.60	0.72	266.67	266.67	266.67	312.50	312.50	312.50
Rimini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0.68	0.80	235.29	235.29	235.29	281.25	281.25	281.25
Carrara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.54	0.66	259.26	259.26	259.26	280.30	280.30	280.30
Firenze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.75	0.81	180.00	180.00	180.00	246.91	246.91	246.91
Livorno	0.180	0.215	394.44	394.44	394.44	365.12	365.12	365.12	0.039	0.046	433.33	433.33	433.33	406.52	406.52	406.52	0.65	0.79	207.69	207.69	207.69	254.43	254.43	254.43
Lucca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.70	0.84	192.86	192.86	192.86	238.10	238.10	238.10
Pisa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.74	0.87	182.43	182.43	182.43	229.89	229.89	229.89
Pistoia	0.250	0.280	304.00	304.00	304.00	298.21	298.21	298.21	0.060	0.067	291.67	290.00	290.00	286.57	286.57	286.57	0.90	1.08	161.11	161.11	161.11	189.81	189.81	189.81
Prato in Tosc.	0.195	0.240	282.05	282.05	282.05	260.42	260.42	260.42	0.041	0.050	331.71	329.27	329.27	310.00	306.00	306.00	0.75	0.89	180.00	180.00	180.00	224.72	224.72	224.72
Siena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.65	0.77	207.69	207.69	207.69	259.74	259.74	259.74
Ascoli Piceno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60	0.66	250.00	250.00	250.00	325.76	325.76	325.76
Pesaro	0.200	0.240	352.50	352.50	352.50	325.00	325.00	325.00	0.050	0.060	328.00	328.00	332.00	301.67	301.67	306.67	0.70	0.82	228.57	228.57	228.57	274.39	274.39	274.39
Perugia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.06	170.00	170.00	170.00	221.70	221.70	221.70
Terni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	0.60	186.00	186.00	186.00	263.33	263.33	263.33
Roma	0.140	0.160	390.00	390.00	286.32	400.63	400.63	399.38	0.030	0.034	423.33	426.67	426.67	441.18	444.12	444.12	0.50	0.56	230.00	230.00	230.00	350.00	350.00	350.00
Aquila degli A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.70	0.76	214.29	214.29	214.29	259.21	259.21	259.21
Napoli	0.230	0.270	308.70	308.70	308.70	290.74	290.74	290.74	0.047	0.055	353.19	357.45	357.45	334.55	336.36	336.36	0.70	0.82	171.43	171.43	171.43	225.61	225.61	225.61
Bari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60	0.69	333.33	333.33	333.33	384.06	384.06	384.06
Taranto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.80	0.98	281.25	281.25	281.25	295.92	295.92	295.92
Potenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.12	190.00	190.00	?	209.82	209.82	?
Catania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60	0.71	250.00	250.00	250.00	302.82	302.82	302.82
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.65	0.71	253.85	253.85	253.85	323.94	323.94	323.94
Palermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.64	0.82	257.81	257.81	257.81	280.49	280.49	280.49

(1) I numeri indici dei prezzi del gas a m³, dei prezzi del gas per 1000 calorie e dell'energia elettrica a kWh. contenuti nella presente tavola, vengono calcolati sui prezzi netti e complessivi rilevati dagli Uffici Comunali delle singole città secondo norme uniformi impartite dall'Istituto Centrale di Statistica (pubblicati mensilmente nelle tre tavole precedenti) prendendo come base, rispettivamente, i prezzi netti e quelli complessivi, dell'anno 1913, anch'essi rilevati dagli Uffici predetti e pubblicati nella presente tavola.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XVIII. — **Tariffe generali e medie a KWh dell'energia elettrica per illuminazione, fornita da imprese private in 79 Provincie, distintamente per i Capiluoghi e per i rimanenti Comuni** (1).

(1° semestre 1932).

PROVINCIE (4)	Tariffa del Capoluogo		Tariffa dei rimanenti Comuni		PROVINCIE (4)	Tariffa del Capoluogo		Tariffa dei rimanenti Comuni	
	Generale (2)	Media (3)	Generale (2)	Media (3)		Generale (2)	Media (3)	Generale (2)	Media (3)
Alessandria	1.17	0.88 (c)	—	—	Siena	1.35	1.27	1.50	1.27
Aosta	1.00 (a)	0.83	1.00 (a)	1.35	Ancona	1.55	1.39	1.60	1.58
Cuneo	1.00 (a)	1.16	1.00 (a)	1.16	Ascoli Piceno	1.50	1.20	1.65	1.50
Novara	1.15 (a)	1.20	—	—	Macerata	1.30	1.10	1.75	1.50
Torino (g)	0.80	0.69	1.00 (a)	1.17	Pesaro	1.60	1.46	1.75	1.65
Genova	0.94-1.20	0.74 (c)	—	1.27	Perugia	1.70	1.45	1.75	1.52
Imperia	1.00-1.30 (b)	1.10	—	1.01	Terni	0.93	—	—	—
La Spezia	1.40	1.22	—	—	Frosinone	1.00	1.28	1.90	1.13
Savona	1.25	1.03	—	—	Rieti	0.85	0.845	1.60	1.80
Bergamo	0.95 (b)	1.02	—	1.02	Roma	1.15	—	—	—
Como	0.92	0.62 (c)	—	—	Viterbo	1.30	1.15	1.45 (e)	1.30
Mantova	1.35	1.04	—	—	Aquila degli Abruzzi	1.50	1.50	1.65	1.65
Milano	1.20	—	—	—	Campobasso	1.50	0.91	—	—
Pavia	1.20-1.80	1.15	—	1.10	Chieti	1.50 (b)	1.60	—	—
Sondrio	—	—	0.90	0.40	Pescara	1.50	1.46	1.80	1.80
Varese	1.20 (d)	1.17	1.20 (d)	1.21	Teramo	1.55	1.46	1.80	2.00
Trento	0.75	0.62	—	—	Avellino	1.45	1.16	1.60-1.80	1.15
Belluno	1.00	0.95	1.10	0.67	Benevento	1.85	1.15	1.60-2.00	1.16
Padova	1.25	—	1.20-1.70	—	Napoli	1.20	—	1.50-1.60	1.28
Rovigo	—	—	1.40-1.80	—	Salerno	1.25	1.16	1.40-2.00	1.24
Treviso	1.00	0.75	1.20-1.50	0.88	Bari (h)	2.00-2.25	1.70	2.00-2.25	1.70
Udine	1.10	1.10	1.10-2.00	—	Brindisi (h)	2.00-2.25	1.70	2.00-2.25	1.70
Venezia	0.90	—	1.20-1.70	—	Foggia (h)	2.00-2.25	1.70	2.00-2.25	1.70
Verona	1.00	—	—	—	Lecce (h)	2.00-2.25	1.70	2.00-2.25	1.70
Vicenza	—	—	1.20-1.70	—	Taranto (h)	2.00-2.25	1.70	2.00-2.25	1.70
Pola	1.45	—	—	—	Matera	1.95	1.34	1.32-2.00	1.24
Bologna	1.40	—	1.80	1.53	Potenza	1.90	1.21	1.32-2.00	1.10
Ferrara	1.50	1.18	1.80	1.41	Catanzaro (h)	1.50-2.20	1.45	—	—
Modena	—	—	—	1.07	Cosenza (h)	1.50.2.20	1.45	—	—
Parma	—	—	—	0.95	Reggio di Calabria (h)	1.50-2.20	1.45	—	—
Piacenza	1.20	1.06	1.30 (f)	1.45	Agrigento	1.70	1.49	1.65-2.20	1.90
Ravenna	1.60	—	—	—	Catania	1.65	1.16	1.20-1.80	1.30
Arezzo	1.35	1.27	1.50	1.27	Messina	1.65	1.33	1.65	1.47
Firenze	1.35	1.27	1.50	1.27	Palermo	1.65	1.33	1.80-2.10	1.81
Grosseto	1.30	1.14	1.30-1.40	1.14	Ragusa	1.70	1.37	1.70	1.33
Livorno	1.35	1.22	1.50-1.60	1.19	Siracusa	1.50	1.16	1.50	1.43
Lucca	1.35	1.27	—	—	Trapani	1.90	1.56	1.80-2.00	1.85
Massa	1.45	1.34	—	0.83	Cagliari	1.50	1.10	1.50	1.10
Pisa	1.35	1.20	—	—	Sassari	1.34	1.07	1.34	1.07
Pistoia	1.35	1.21	—	—					

(1) Dati rilevati e calcolati dall'Unione Nazionale Fascista delle Industrie Elettriche. — (2) La tariffa generale è quella normalmente applicata agli utenti. — (3) La tariffa media è quella corrispondente alla media ponderata, calcolata in base all'ammontare delle riscossioni, anche per gli accessori di tariffa (nolo contatore, tasse quietanza, tassa erariale) e dei kWh venduti. — (4) Non sono comprese le Provincie di Vercelli, Brescia, Cremona, Bolzano, Fiume, Gorizia, Trieste, Zara ed Enna, presso le quali l'energia elettrica viene distribuita dalle rispettive Aziende Municipali.

(a) Più quota mensile per ogni ampère di contatore. — (b) Con minimo garantito. — (c) Al netto della partecipazione dovuta al Comune. — (d) Per i primi 100 kWh mensili; da 100 a 4000 kWh mensili da L. 1 a L. 0,60. — (e) Fanno eccezione Viterbo, Vetralla e Tarquinia, Capranica ed Orvieto, le cui tariffe sono rispettivamente di L. 1,30, L. 1,40, L. 1,50. — (f) Più L. 0,10 da dicembre ad aprile. — (g) I dati si riferiscono solo ad Aziende private. — (h) I dati riguardano il complesso delle vendite nelle Puglie e nelle Calabrie, non essendo stato possibile distinguere la vendita per energia, per Provincie e Capiluoghi.

N.B. — I prezzi contenuti nella presente tavola debbono essere diminuiti di L. 0,10, quota della tassa governativa assunta dalle Imprese elettriche.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XIX. — Tariffe generali e medie a kWh. dell'energia elettrica per forza motrice, fornita da imprese private in 64 Provincie, distintamente per i Capiluoghi e per i rimanenti Comuni (1).

(1° semestre 1932).

PROVINCIE (4)	Tariffa del Capoluogo		Tariffa dei rimanenti Comuni	
	Generale (2)	Media (3)	Generale (2)	Media (3)
Alessandria	—	0.47	—	—
Aosta	0.25	0.36	0.25 (*a*)	0.57
Cuneo	0.25 (*a*)	0.41	0.25 (*a*)	0.54
Novara	—	0.41	—	—
Torino (*d*)	0.30 (*c*)	0.28	0.25 (*a*)	0.49
Genova	—	0.24	—	0.24
Imperia	—	0.23	—	0.26
La Spezia	0.75	0.30	—	—
Savona	—	0.23	—	—
Bergamo	—	0.23	—	0.26
Como	—	0.30	—	—
Mantova	—	0.36	—	—
Pavia	—	0.21	—	0.31
Varese	1.20	0.29	1.20	0.28
Trento	0.45-0.70	0.20	—	—
Belluno	0.32	—	0.36	—
Padova	—	—	0.45-0.65	—
Treviso	0.45-0.65	—	0.45-0.65	—
Udine	—	—	0.45-0.65	—
Venezia	—	—	0.45-0.65	—
Vicenza	—	—	0.50	—
Modena	—	—	—	0.24
Parma	—	—	—	0.38
Piacenza	—	0.27	—	0.30
Arezzo	0.85	0.85	0.85	0.42
Firenze	0.85	0.37	0.85	0.43
Grosseto	—	0.38	—	0.29
Livorno	—	0.32	—	0.43
Lucca	—	0.33	—	—
Massa	—	0.38	—	—
Pisa	—	0.30	—	—
Pistoia	0.70-0.80	0.36	—	—
Siena	0.85	0.37	0.85	0.42
Ancona	0.88	0.35	0.80	0.33
Ascoli Piceno	0.50	0.25	0.50	0.24
Macerata	0.40	0.30	0.40	0.26
Pesaro	0.60	0.32	0.60	0.26
Perugia	0.70	0.28	1.00	0.34
Rieti	0.18	0.18	0.35	0.35
Viterbo	—	0.38	—	0.45
Aquila degli Abruzzi	0.45	0.45	0.40	0.35
Campobasso	0.42 (*b*)	0.19	—	—
Pescara	0.50	0.35	0.50	0.50
Teramo	0.45	0.44	0.50	0.43
Avellino	0.65 (*b*)	0.45	0.66 (*b*)	0.21
Benevento	0.62 (*b*)	0.31	0.65 (*b*)	0.19
Napoli	—	—	0.29	0.50
Salerno	0.57 (*b*)	0.16	0.64 (*b*)	0.28
Bari (*e*)	—	0.80	—	0.80
Brindisi (*e*)	—	0.80	—	0.80
Foggia (*e*)	—	0.80	—	0.80
Lecce (*e*)	—	0.80	—	0.80
Taranto (*e*)	—	0.80	—	0.80
Matera	—	0.54	—	0.48
Potenza	—	0.53	—	0.52
Agrigento	0.90	0.45	0.90	0.45
Catania	0.90	0.35	0.35	0.57
Messina	0.90	0.35	0.90	0.37
Palermo	0.90	0.45	0.90	0.45
Ragusa	0.90	0.43	0.90	0.43
Siracusa	0.90	0.35	0.90	0.50
Trapani	0.90	0.45	0.90	0.45
Cagliari	0.75	0.24	0.75	0.24
Sassari	0.68	0.24	0.68	0.24

(1) Dati rilevati e calcolati dall'Unione Nazionale Fascista delle Industrie Elettriche. — (2) La tariffa generale è quella normalmente applicata agli utenti. — (3) La tariffa media è quella corrispondente alla media ponderata, calcolata in base all'ammontare delle riscossioni, anche per gli accessori di tariffa (nolo contatore, fattore potenza, tassa quietanza) e dei kWh. venduti. — (4) Non sono comprese le Provincie di Vercelli, Brescia, Cremona, Bolzano, Fiume, Gorizia, Trieste, Zara ed Enna, presso le quali l'energia elettrica viene distribuita dalle rispettive Aziende Municipali.

(*a*) Più L. 20 mensili per ogni H.P. — (*b*) Prezzo medio per piccola forza motrice. — (*c*) Con un minimo di L. 200 per ogni HP/anno. — (*d*) I dati si riferiscono solo ad Aziende private. — (*e*) I dati riguardano il complesso delle vendite nelle Puglie, non essendo stato possibile distinguere la vendita per energia, per Provincie e Capiluoghi.

III. — Confronto fra gli indici dei prezzi all'ingrosso e dei prezzi al minuto di alcuni generi alimentari.

TAV. XX. — Numeri indici dei prezzi all'ingrosso ed al minuto dei generi alimentari in Italia, in base alle qualità di più largo consumo. (1)

(*Dati forniti dalla Confed. Naz. Fascista del Commercio. — Indici Veronese*).

(1ª quindicina Gennaio 1929=100).

AVVERTENZE. — La rilevazione dei prezzi dei generi alimentari per il calcolo dei numeri indici viene effettuata ogni quindici giorni a mezzo delle Federazioni Provinciali Fasciste del Commercio in 90 Comuni Capiluoghi di Provincia (escluse Enna e Nuoro).

In ogni Comune Capoluogo di Provincia è stato rilevato, per ogni genere considerato, il prezzo della qualità che risulta più consumata sul mercato. — I prezzi all'ingrosso sono stati rilevati tenendo conto delle condizioni e consuetudini di vendita esistenti su ciascuna piazza. Stabilita per ciascun genere la qualità più consumata e stabilite le condizioni di vendita d'uso locale, tanto per il mercato all'ingrosso che per quello al minuto (per es. *fusti a rendere, tela per merce, carne con osso, vino a 11 gradi*, ecc.), sono stati rilevati, per la stessa qualità, i prezzi tanto all'ingrosso quanto al minuto.

Il prezzo all'ingrosso si riferisce al prezzo praticato dal grossista al dettagliante, il prezzo al minuto si riferisce al prezzo praticato dal dettagliante al consumatore.

Per i generi, come la pasta, il pane, la farina di grano, ecc., il cui consumo è diffuso in tutti i Comuni Capiluoghi considerati, i prezzi sono stati rilevati in tutte le 90 città, tanto per l'ingrosso che per il minuto. Per alcuni generi, come la farina di granturco, il vino bianco, l'olio di semi, ecc., il cui consumo non è diffuso in tutti i Comuni Capiluoghi suddetti, la rilevazione si è limitata solo in quelle città dove il genere è risultato consumato, ma in ogni caso non meno di 60 città concorsero a fornire il prezzo del genere meno diffuso.

Sulle cifre assolute (prezzi) fornite per ogni città, sono stati calcolati, genere per genere, i numeri indici per ciascuna città facendo = 100 i prezzi rilevati nella prima quindicina del gennaio 1929.

Gli indici dei generi che figurano nella tabella *B*) sono stati ottenuti facendo la media aritmetica semplice degli indici dei prezzi di ogni genere per ciascuna città. La media aritmetica semplice degli indici dei prezzi dei 25 generi all'ingrosso da un lato e degli indici dei prezzi dei corrispondenti generi al minuto dall'altro, ha fornito le due serie, confrontabili fra loro, degli indici generali dei prezzi dei generi alimentari in Italia. Giova per altro osservare, che, per tener conto del maggior consumo del pane e delle carni in confronto agli altri generi, questi prodotti concorrono due volte alla formazione degli indici generali e precisamente per gli indici dei prezzi all'ingrosso, col frumento nazionale buono mercantile, con la farina di grano tenero, con i buoi da macello e con i vitelli da macello, e per gli indici dei prezzi al minuto rispettivamente col pane forme grosse e forme piccole e con la carne fresca di bue e di vitello. Lo stesso dicasi per il vino.

A) NUMERI INDICI COMPLESSIVI.

MESI	Numeri indici dei prezzi all'ingrosso									Numeri indici dei prezzi al minuto								
	1931			1932			1933			1931			1932			1933		
	I quind.	II quind.	Media mensile	I quind.	II quind.	Media mensile	I quind.	II quind.	Media mensile	I quind.	II quind.	Media mensile	I quind.	II quind.	Media mensile	I quind.	II quind.	Media mensile
Gennaio	78.98	78.39	78.69	73.86	73.74	73.80	68.68	68.31	68.50	80.45	79.92	80.19	76.13	75.73	75.93	72.16	71.88	72.02
Febbraio	77.84	77.65	77.75	73.69	72.60	73.15	67.59	66.53	67.06	79.42	79.07	79.25	75.38	75.17	75.28	71.26	70.68	70.97
Marzo	77.46	77.62	77.54	72.92	72.80	72.91	66.53	65.81	66.17	79.00	78.91	78.96	75.28	75.70	75.49	70.36	69.86	70.11
Aprile	77.23	77.65	77.44	72.86	73.25	73.06	65.47	65.31	65.39	78.82	78.93	78.88	75.16	75.34	75.25	69.39	69.30	69.35
Maggio	77.74	77.39	77.57	73.23	72.23	72.73	65.27	65.10	65.19	79.23	79.03	79.13	75.14	74.68	74.91	69.29	69.20	69.25
Giugno	76.74	76.14	76.44	71.04	70.16	70.60	64.92	64.67	64.80	78.93	78.51	78.72	74.04	73.35	73.70	68.93	68.78	68.86
Luglio	75.51	75.13	75.32	68.79	67.71	68.25	64.36	64.18	64.27	78.41	77.70	78.06	72.32	71.46	71.89	68.61	68.31	68.46
Agosto	74.51	74.32	74.42	67.52	67.52	67.52	64.18	64.30	64.24	77.12	77.12	77.12	71.29	71.13	71.21	68.46	68.62	68.54
Settembre	74.44	74.57	74.51	68.49	69.09	68.79	64.42	64.48	64.45	77.04	77.06	77.05	71.36	72.00	71.73	68.68	68.56	68.62
Ottobre	74.84	74.91	74.88	69.35	69.76	69.56	64.27	64.41	64.34	77.31	77.29	77.30	72.48	72.67	72.58	68.62	68.61	68.62
Novembre	74.55	74.08	74.32	70.16	70.30	70.23	—	—	—	77.38	77.01	77.20	73.08	73.03	73.06	—	—	—
Dicembre	73.69	73.68	73.69	70.06	69.51	69.79	—		-	76.73	76.62	76.68	72.97	72.81	72.89	—	—	—

B) NUMERI INDICI PER SINGOLI GENERI NELLA 2ª QUINDICINA DI SETTEMBRE E NEL MESE DI OTTOBRE 1933.

Numero delle città	GENERI	Numeri indici dei prezzi all'ingrosso		
		Settembre	Ottobre	
		II quind.	I quind.	II quind.
62	Frumento naz. (tenero buono merc.)	66.86	66.00	64.88
90	Farina di grano tenero	76.03	75.18	73.05
61	Farina di granturco	58.51	57.38	56.96
90	Pasta	83.31	82.80	82.54
74	Riso	67.65	65.89	65.79
79	Fagioli	29.55	29.51	29.45
87	Patate	37.39	37.38	38.65
86	Olio d'oliva	54.24	54.16	54.03
67	Olio di semi	71.89	71.25	70.76
85	Lardo	71.35	70.91	70.53
85	Strutto	67.77	66.85	66.48
78	Burro	56.32	56.95	57.24
77	Latte	70.51	70.54	70.12
79	Uova	54.31	59.03	65.90
88	Formaggio	68.68	68.16	67.51
79	Buoi da macello	57.53	57.81	58.07
82	Vitelli da macello	62.23	61.52	61.59
82	Mortadella	70.81	70.72	70.79
71	Salame	72.15	72.11	71.85
78	Pesce secco	61.77	61.55	60.16
77	Conserva di pomodoro	44.48	44.47	44.50
87	Caffè crudo	94.35	94.54	94.56
89	Zucchero	95.76	95.15	95.74
82	Vino rosso	58.11	58.04	58.61
69	Vino bianco	60.44	58.78	60.38
	Indice generale	64.48	64.27	64.41

Numero delle città	GENERI	Numeri indici dei prezzi al minuto		
		Settembre	Ottobre	
		II quind.	I quind.	II quind.
90	Pane (forme grosse)	81.16	80.31	78.85
90	Pane (forme piccole)	82.83	82.03	80.84
61	Farina di granturco	61.90	62.30	60.39
90	Pasta	83.74	83.39	83.27
74	Riso	71.93	71.11	70.29
79	Fagioli	33.85	33.89	33.75
87	Patate	44.64	44.68	45.00
86	Olio d'oliva	54.35	54.08	54.30
67	Olio di semi	70.85	70.91	70.87
85	Lardo	73.07	72.80	72.25
85	Strutto	71.37	71.19	71.33
78	Burro	59.15	59.52	59.99
77	Latte	73.27	73.36	73.11
79	Uova	54.53	59.03	65.24
88	Formaggio	69.43	69.25	68.89
79	Carne fresca di bue	75.85	75.77	75.73
82	Carne fresca di vitello	78.81	78.47	78.71
82	Mortadella	75.57	75.41	75.51
71	Salame	73.94	73.56	73.44
78	Pesce secco	65.22	64.85	64.51
77	Conserva di pomodoro	49.17	49.34	49.08
87	Caffè tostato	92.67	92.49	92.26
89	Zucchero	92.00	91.99	91.88
82	Vino rosso	61.52	62.79	62.76
69	Vino bianco	63.10	63.06	62.91
	Indice generale	68.56	68.62	68.61

IV. — Numeri indici del costo della vita.

TAV. XXI. — Numero indice nazionale complessivo del costo della vita e del capitolo « alimentazione », base giugno 1927 = 100.

1. — I numeri indici nazionali del costo della vita vengono calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica, facendo la media aritmetica ponderata degli indici calcolati dagli Uffici Comunali delle 47 città (città non contrassegnate da asterisco) indicate alla tavola seguente.

Per la ponderazione degli indici si è usato come « peso » la popolazione addetta agli esercizi industriali e commerciali della rispettiva provincia, secondo il censimento industriale e commerciale effettuato il 15 ottobre 1927. Siccome non in tutte le provincie si costruisce un numero indice del costo della vita con base giugno 1927, si usa per le provincie nelle quali non si calcola detto indice, quello della città più vicina o di quella città che presenti affinità di consumi, attribuendo, come « peso » a tale indice, la popolazione della provincia considerata.

Nel caso di mancato invio, in tempo utile, dell'indice da parte di qualche città o di sospensione temporanea, in seguito ad errori riscontrati dall'Istituto nella costruzione dell'indice, per poter effettuare egualmente il calcolo del numero indice nazionale, si procede alla integrazione temporanea dei dati mancanti, applicando all'ultimo indice conosciuto le percentuali di variazione riscontrate nel numero indice della città più vicina, salvo a procedere, in un secondo tempo, alla sostituzione dei dati, così calcolati, con i dati definitivi approvati dall'Istituto. Ciò naturalmente porta a pubblicare dei dati provvisori (cifre in *corsivo*), che vengono resi definitivi solo quando gli indici delle città suddette vengono completati o corretti.

2. — Ogni Ufficio Comunale delle 47 città considerate compila mensilmente un bilancio-tipo di spese settimanali, secondo le norme uniformi impartite dall'Istituto Centrale di Statistica e in conformità al R. D. 20 febbraio 1927, n. 222. Detto bilancio è ripartito in 5 capitoli: « alimentazione », « vestiario », « abitazione », « riscaldamento e luce » e « varie ». Ogni bilancio viene sottoposto all'esame di apposita Commissione, costituita in ogni Comune a sensi dell'art. 4 del R. D. citato.

La lista dei generi ed i relativi quantitativi — che si riferiscono ad una famiglia operaia, composta di cinque persone, delle quali due adulte e tre bambini di età inferiore ai dieci anni — variano da città a città, onde tener conto della diversità dei consumi I consumi restano immutati nel corso del tempo.

Le liste degli articoli e dei servizi prescelti sono le seguenti:

Capitolo Alimentazione: pane, farina gialla, riso, pasta, fagioli secchi, carne bovina, formaggio, baccalà, olio, vino, patate, verdura, frutta, pesce fresco, uova, latte, zucchero, caffè tostato, burro, lardo o strutto.

Capitolo Vestiario: madapolam, tela cotone, tovagliato, lana normale, cotone nero, drap nero per uomo, cheviottes nero per uomo, drap nero per donna, gabardine nero per donna, polacchi neri per uomo, scarpette nere per donna, polacchi neri per ragazzo.

Capitolo Abitazione: il calcolo della spesa per l'abitazione viene eseguito sulla base degli affitti corrisposti per un numero di appartamenti abitati da famiglie operaie opportunamente scelte. Tale numero è variabile da città a città, ma per ciascuna città la lista degli appartamenti scelti rimane immutata nel tempo (salvo casi eccezionali di forza maggiore come demolizioni, modificazioni delle abitazioni, ecc.) Il numero delle stanze che compongono l'abitazione tipo è di 3 o 4, considerando come stanza anche la cucina.

Capitolo Riscaldamento e Luce: *a*) Per cottura cibi: gas o legna secca o carbone vegetale o carbone coke; *b*) Per illuminazione: energia elettrica; *c*) Per riscaldamento: carbone coke o legna secca o carbone vegetale.

Capitolo Spese Varie: Tram; Giornali; Assicurazioni sociali; Organizzazioni sindacali; Spese scolastiche (carta protocollo, pennini, matite nere, inchiostro, libri); Bicchieri e piatti di maiolica; Spese sanitarie (visite mediche, olio di ricino, olio di fegato, cremor di tartaro, cotone idrofilo, tintura di iodio, farina di lino).

La rilevazione dei prezzi dei prodotti dei vari capitoli di spesa viene eseguita sempre presso gli stessi negozi, opportunamente scelti fin dall'inizio, e riferita sempre alle medesime qualità delle merci prescelte.

Il periodo considerato per la rilevazione è quello compreso tra il 15 di un mese ed il 14 del mese successivo.

3. — I numeri indici nazionali calcolati dal luglio 1927 in poi ed aventi per base giugno 1927 = 100 sono i seguenti:

MESI	Numero indice nazionale complessivo del costo della vita							Numero indice nazionale del capitolo « alimentazione »						
	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933
Gennaio	—	91.96	94.16	93.23	84.20	78.88	*76.96*	—	92.84	96.85	94.31	82.60	74.99	73.47
Febbraio	—	91.84	94.63	92.30	83.64	78.94	*76.40*	—	92.83	97.54	92.67	81.30	75.16	72.51
Marzo	—	91.79	95.89	91.69	83.56	79.65	*75.76*	—	92.85	99.78	91.63	81.17	76.47	71.45
Aprile	—	92.19	94.89	91.24	83.54	79.99	*75.10*	—	93.69	97.96	90.79	81.24	77.10	70.42
Maggio	—	92.60	94.23	90.45	82.95	79.28	*74.48*	—	94.56	96.99	90.41	80.92	76.70	69.89
Giugno	100.00	92.81	94.19	90.54	82.55	78.86	*74.63*	100.00	95.03	96.92	90.73	80.32	75.94	70.20
Luglio	96.89	92.18	93.64	91.25	82.12	77.76	*74.33*	96.93	93.62	95.30	91.16	79.67	74.09	69.75
Agosto	95.01	91.60	92.58	90.46	81.09	76.20	**73.48*	94.53	92.57	93.38	89.64	77.80	71.44	**68.29*
Settembre	94.01	91.47	92.56	90.24	80.38	76.00	**73.85*	93.20	92.32	93.25	89.08	76.47	71.07	**68.95*
Ottobre	92.38	91.92	92.92	90.29	80.02	*76.50*	**73.87*	92.22	93.12	93.89	90.18	76.32	72.27	**69.07*
Novembre	92.35	93.00	93.31	90.21	79.79	*77.15*	*73.67*	92.47	94.99	94.73	90.19	76.13	73.43	*68.68*
Dicembre	92.03	93.56	93.50	86.58	79.08	*77.43*	—	92.71	95.97	95.02	86.39	75.23	74.16	—
Medie annue	(*a*) 93.78	92.24	93.88	90.71	81.91	*78.05*	—	(*a*) 93.68	93.70	95.97	90.60	79.10	74.40	—

(*a*) Medie semestrali.
(*) Cifre provvisorie rettificate.

(*Segue*) IV. — *Numeri indici del costo della vita.*

TAV. XXII. — Numeri indici complessivi del costo della vita in alcune città del Regno.[1]

Base 1° giugno 1927 (2).

(*Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222*).

CITTÀ	2° sem. 1927 — Indici medi (3)	1928 — Indici medii	1929 — Indici medii	1930 — Indici medii	1931 — Indici medii	ANNO 1932: 1° Novembre (4)	1° Dicembre (4)	Media annuale (4)	ANNO 1933: 1° Gennaio (4)	1° Febbraio (4)	1° Marzo (4)	1° Aprile (4)	1° Maggio (4)	1° Giugno (4)	1° Luglio (4)	1° Agosto (4)	1° Settembre (4)	1° Ottobre (4)	1° Novembre (4)
Alessandria	95.27	92.99	95.81	92.39	83.50	77.44	78.33	78.58	77.79	76.80	76.91	75.77	75.53	75.58	75.07	74.33	74.90	75.57	75.62
* Biella	91.78	85.18	87.82	87.85	78.38	74.32	75.45	74.24	75.85	75.07	74.59	73.92	72.90	73.18	73.25	72.49	*73.00*	*72.99*	*73.88*
Torino	93.59	91.76	95.04	93.84	84.29	76.13	76.23	76.68	75.62	75.14	74.35	73.42	72.46	72.99	73.27	**73.40	73.21	73.34	73.41
Genova	92.65	92.03	94.02	92.19	84.11	78.28	78.95	80.12	78.88	78.29	77.44	76.86	76.42	75.88	76.13	74.87	74.68	74.30	73.87
La Spezia	95.30	93.30	92.78	90.84	82.68	77.87	77.08	79.92	77.47	77.33	77.02	76.97	75.83	76.77	76.49	76.02	75.90	75.14	*74.63*
Savona	92.01	86.85	87.65	82.89	75.42	72.44	72.38	72.33	73.16	72.76	72.30	70.07	69.80	69.93	70.28	69.23	69.51	69.17	*69.95*
Bergamo	95.52	93.07	95.39	91.76	83.19	80.41	80.63	80.84	80.44	80.33	79.13	78.72	77.41	77.45	77.65	76.69	76.72	76.52	76.61
Brescia	89.88	93.25	94.90	89.57	81.20	77.96	77.79	78.00	77.32	76.74	75.80	74.75	74.33	75.26	74.11	73.40	73.97	74.13	73.87
Cremona ed Uniti	92.23	92.07	94.42	89.39	77.13	71.91	73.01	73.76	73.10	72.89	71.82	70.71	70.19	70.21	70.63	69.30	70.33	70.77	70.01
Mantova	90.72	93.56	95.13	90.07	80.57	76.63	76.48	77 30	76.15	75.48	74.13	72.11	71.82	71.86	71.16	70.87	71.15	69.88	70.10
Milano	93.74	90.17	92.77	90.23	83.50	79.13	79.65	79.66	78.83	78.50	77.88	76.70	75.63	76.03	76.04	74.86	75.88	76.19	75.73
Padova	93.93	90.32	90.44	86.93	77.48	73.62	73.58	75.12	73.63	73.12	72.68	72.67	71.36	70.52	70.31	71.03	71.00	*70.96*	*70.79*
Treviso	94.22	94.91	95.46	90.24	80.48	74.57	74.91	76.37	75.24	74.13	73.15	72.14	72.75	72.69	72.40	71.53	71.97	71.65	71.24
Udine	94.14	94.06	94.68	89.67	80.33	75.60	75.34	75.56	74.02	74.27	72.60	72.62	71.98	71.43	71.29	69.96	70.68	70.35	70.98
Venezia	92.84	91.89	93.47	88.80	77.28	73.94	74.45	74.39	74.10	73.21	72.94	72.03	71.50	71.62	71.60	71.28	**71.72	71.91	72.39
Verona	94.34	93.50	93.49	90.74	81.39	79.40	79.66	78.81	78.69	77.82	77.65	76.88	76.90	76.91	75.65	75.82	75.88	75.76	*75.60*
Vicenza	92.62	92.43	95.22	90.87	81.47	79.25	79.24	79.67	78.65	77.42	77.49	77.13	76.30	76.09	75.83	74.97	75.75	75.86	*75.68*
Fiume	97.10	96.69	96.43	88.52	77.27	68.03	68.42	70.73	68.32	68.33	67.86	67.86	65.92	66.09	65.61	64.16	64.82	**64.97	65.12
Gorizia	98.03	91.90	93.45	89.57	77.64	74.75	73.83	74.49	72.97	72.92	72.32	71.76	71.42	71.34	71.52	70.67	71.25	71.04	71.39
Pola	96.06	93.10	93.39	90.27	82.45	78.40	79.12	79 41	79.33	79.05	78.62	77.98	77.12	76.02	75.62	74.45	75.50	75.76	76.00
Trieste	98.05	93.74	99.22	94.93	85.92	81.13	80.86	81.56	80.58	80.45	80.02	79.45	78.41	78.18	77.37	76.89	76.94	77.06	*77.20*
Bologna	94.87	91.76	92.68	85.90	76.06	71.35	71.94	72.18	72.23	71.67	71.02	70.40	70.92	69.42	68.04	67.30	67.71	68.17	68.72
* Cesena	91.21	88.44	89.96	87.13	73.84	71.80	71.60	74.37	70.86	70.72	70.65	70.42	69.65	70.26	69.13	68.26	69.18	**69.47	69.48
Ferrara	90.19	89.71	92.47	88.70	73.42	72.58	73.57	73.58	73.27	72.52	71.94	70.84	71.09	71.19	70.89	69.76	69.81	70.34	70.04
Modena	91.96	91.35	94.30	91.18	79.08	74.90	**74.48	75.84	**74.35	**73.78	**74.08	**72.79	**70.96	70.57	69.90	68.36	**69.77	**69.48	68.48
Piacenza	93.71	91.61	90.71	87.06	75.71	69.28	70.11	71.03	69.85	68.42	67.76	66.96	67.04	67.18	66.12	65.33	65.70	65.90	66.38
Ravenna	95.50	90.04	89.74	86.41	79.92	74.86	74.83	75.48	74.78	73.54	72.57	71.63	71.02	72.10	70.71	69.73	70.79	71.44	*71.17*
Rimini	93.62	92.85	94.40	90.73	80.48	74.41	74.55	76.99	74.53	74.05	73.36	72.79	71.78	72.16	71.28	71.75	72.03	71.50	71.25
Carrara	96.87	97.30	97.11	93.78	83.39	75.59	76.04	78.46	75.94	74.95	74.00	74.02	73.64	71.82	71.91	71.34	71.81	71.61	70.84
Firenze	93.43	92.55	93.02	88.40	81.38	75.76	75.20	76.86	74.30	74.41	73.86	73.31	72.62	72.89	72.03	71.59	71.52	**71.85	71.97
Livorno	94.47	91.53	92.90	89.00	77.90	72.64	72.57	73.11	71.61	70.40	69.51	69.46	69.22	69.43	67.98	66.38	68.02	68.20	*68.83*
Lucca	93.01	93.63	94.09	90.52	80.08	72.94	72.26	74.95	72.01	70.93	70.14	69.71	69.73	69.67	68.88	67.59	68.24	*68.38*	*68,18*
Pisa	96.65	93.51	95.07	88.88	76.60	74.00	73.91	74.84	73.54	72.41	72.03	70.91	72.16	72.34	71.27	70.50	71.21	70.92	71.75
Pistoia	94.56	92.51	95.35	87.56	78.86	75.54	75.29	75.81	74.82	75.28	73.51	73.01	72.50	72.86	73.07	71.64	70.73	70.66	70.90
* Prato in Tosc.	92.41	91.82	93.24	89.12	80.57	73.76	74.85	75.59	74.02	73.46	72.96	72.21	72.11	72.95	71.12	70.63	69.97	69.88	70.40
Siena	94.39	93.18	95.02	91.19	85.15	78.52	79.86	79.99	79.41	77.32	75.85	74.77	74.70	75.97	74.81	72.78	**72.97	72.73	73.67
Ascoli Piceno	93.06	94.55	95.10	91.84	80.46	76.40	76.86	77.14	76.22	75.45	74.64	74.88	74.10	73.42	73.10	72.80	72.73	72.54	72.26
Pesaro	97.31	97.17	96.38	91.87	80.85	74.71	74.70	75.65	74.27	73.83	73.21	72.96	72.49	72.37	72.35	71.14	71.10	70.71	70.68
Perugia	93.75	91.81	91.27	90.65	82.11	74.77	*75.52*	*76.57*	*75.91*	*73.77*	*73.59*	*72.88*	*71.99*	*71.60*	*70.95*	***70.40*	*70.82*	***70.88*	*71.45*
Terni	94.30	91.42	90.81	91.19	82.02	76.37	75.90	78.03	76.64	76.43	75.96	75.97	75.48	75.40	75.81	75.58	75.31	**74.92	74.97
Roma	93.68	92.32	95.58	93.76	85.71	81.29	80.56	82.81	80.12	79.64	79.23	78.56	78.81	78.86	78.71	78.10	77.93	78.08	77.03
Aquila degli Abr.	93.50	91.68	90.18	87.16	78.20	68.94	68.86	72.18	69.04	69.35	68.83	68.11	67.72	69.04	67.91	66.40	65.85	65.41	65.78
Napoli	96.82	95.77	96.57	93.68	82.74	81.53	82.84	81.67	82.34	81.06	81.48	81.74	81.93	82.74	82.52	80.84	82.05	81.59	*80.13*
Bari	94.20	92.76	88.45	86.42	80.98	78.25	77.35	79.40	76.66	75.84	74.37	74.68	74.08	74.66	74.40	73.40	73.44	73.58	73.51
Taranto	95.24	91.02	91.52	88.68	84.30	79.12	80.12	81.20	80.93	80.51	79.56	79.71	78.06	77.17	77.00	75.81	75.06	74.66	74.30
Potenza	96.02	93.90	93.24	91.43	84.61	75.91	75.47	78.75	74.78	73.96	73.98	74.15	74.51	73.22	73.38	74.53	73.07	71.55	?
Catania	89.59	88.06	89.02	86.54	79.73	72.41	73.31	74.15	72.67	71.99	71.59	71.26	69.95	70.49	69.88	68.67	68.53	68.20	69.00
Messina	96.50	93.51	97.43	91.14	82.59	75.30	75.79	** 76.90	75.04	74.65	73.62	73.52	71.89	70.84	69.90	67.93	67.86	67.97	68.10
Palermo	94.88	94.95	96.73	93.39	84.66	79.24	79.85	80.11	79.41	78.81	77.32	77.53	76.23	76.97	76.90	77.57	77.10	78.02	77.35
Cagliari	92.04	91.61	92.39	88.04	78.55	71.32	71.40	73.42	70.24	69.85	68.31	68.18	67.58	67.55	67.82	66.62	*67.08*	*66.97*	*67.33*
* Tripoli	—	—	89.8	86.59	76.18	70.42	71.04	71.12	70.99	70.24	69.49	68.79	68.21	66.86	66.96	67.01	67.32	67.67	?

(1) E' appena necessario avvertire, che questi indici servono soltanto per misurare le variazioni del costo della vita, in rapporto al giugno 1927. per le città alle quali si riferiscono, ma non si prestano a comparare le differenze nel costo della vita delle diverse città considerate.

(2) Gli indici riferiti al primo di ciascun mese sono ricavati dalla media dei prezzi praticatisi dal giorno 15 del mese precedente al giorno 14 del mese considerato.

(3) Media semestrale.

(4) Gli indici in *corsivo* hanno carattere provvisorio.

(*) Vedi il commento esplicativo alla tavola a pagina precedente.

(**) Cifre rettificate.

N.B. — Vedi annotazione in *corsivo* a pag. 755.

(*Segue*) IV. — *Numeri indici del costo della vita.*

TAV. XXIII. — Numeri indici delle principali categorie di consumi (1).

Base 1° giugno 1927.

CITTÀ	NUMERI INDICI DELLE SOTTOINDICATE CATEGORIE DI CONSUMI 1° giugno 1927 = 100										INDICI complessivi	
	Alimentazione		Vestiario		Abitazione		Riscaldamento		Varie			
	1° Novembre 1932	1° Novembre 1933	1° Novembre 1932	1° Novembre 1933	1° Novembre 1932	1° Novembre 1933	1° Novembre 1932	1° Novembre 1933	1° Novembre 1932	1° Novembre 1933	1° Novembre 1932	1° Novembre 1933
Alessandria	78.95	75.25	44.87	47.35	99.78	100.99	77.28	75.76	83.15	82.11	77.44	75.62
Biella	71.80	70.63	65.34	65.09	82.44	82.59	79.10	76.00	93.51	93.48	74.33	73.88
Torino	70.31	67.39	59.11	57.45	97.70	93.38	82.82	81.07	88.47	87.63	76.18	73.41
Genova	74.80	69.72	71.11	61.64	87.92	85.44	80.34	80.39	87.67	86.71	78.28	73.87
La Spezia	74.15	69.73	54.44	50.04	111.34	111.34	87.81	87.00	83.85	84.04	77.87	74.63
Savona	68.49	65.94	59.46	55.68	112.37	112.06	81.94	78.62	69.33	67.30	72.44	69.95
Bergamo	77.43	72.51	83.00	80.17	94.13	94.37	80.40	77.94	77.58	73.20	80.41	76.61
Brescia	76.19	70.61	70.01	68.06	84.63	82.72	81.59	78.71	84.98	83.91	77.96	73.87
Cremona ed Uniti	69.84	68.80	52.00	51.10	82.41	82.41	92.75	90.07	91.77	90.86	71.91	70.91
Mantova	76.20	69.03	65.40	57.49	80.69	78.89	91.30	82.78	84.80	79.11	76.63	70.10
Milano	76.66	71.72	55.29	52.50	110.88	110.99	68.11	65.82	87.15	85.18	79.18	75.73
Padova	73.49	68.94	55.23	54.71	93.21	93.21	73.27	70.09	82.19	82.50	73.62	70.79
Treviso	72.22	67.56	57.41	55.67	89.57	87.08	83.55	83.72	91.91	91.31	74.57	71.24
Udine	77.21	70.01	51.48	47.53	81.54	80.30	79.39	79.39	90.70	90.52	75.09	70.98
Venezia	70.51	68.53	59.33	57.33	99.39	99.81	82.43	80.58	71.61	70.56	73.94	72.39
Verona	80.35	74.05	54.90	53.59	92.42	91.05	84.15	82.01	86.52	89.17	79.40	75.60
Vicenza	75.02	69.88	57.50	54.95	95.45	94.44	93.93	94.36	108.28	106.93	79.25	75.68
Fiume	53.95	49.91	52.92	48.21	124.45	127.47	76.35	72.29	94.00	93.08	68.03	65.12
Gorizia	72.82	66.86	57.84	57.90	87.24	87.24	78.91	74.81	80.15	80.15	74.75	71.39
Pola	73.92	70.76	62.44	56.65	94.87	94.87	77.25	77.25	93.38	93.38	78.40	76.00
Trieste	72.41	66.62	64.68	62.05	116.69	114.45	86.94	84.81	89.85	91.58	81.13	77.20
Bologna	71.94	68.98	39.87	37.30	76.81	73.39	78.64	77.39	89.94	89.94	71.35	68.72
Cesena	71.53	69.61	53.26	49.60	78.01	76.02	87.58	82.42	82.26	81.69	71.80	69.48
Ferrara	72.64	68.39	54.53	54.20	70.88	71.69	76.40	74.21	88.63	88.60	72.58	70.04
Modena	70.30	63.88	62.98	51.43	85.92	76.84	81.64	82.14	95.15	93.23	74.90	68.48
Piacenza	68.83	66.87	52.15	51.43	85.40	76.52	70.73	69.71	73.88	73.29	69.28	66.88
Ravenna	77.45	72.27	54.91	54.67	84.50	82.15	74.32	74.32	83.84	80.42	74.86	71.17
Rimini	73.32	68.75	61.93	59.24	81.66	81.66	85.09	85.09	82.06	81.97	74.41	71.25
Carrara	73.78	68.47	51.34	46.27	97.90	91.34	79.85	75.47	91.28	92.89	75.59	70.84
Firenze	70.80	66.08	55.48	52.55	105.33	103.08	81.15	79.20	93.87	92.13	75.76	71.97
Livorno	67.27	62.55	62.14	58.40	112.95	112.95	103.52	108.39	83.72	82.72	72.64	68.83
Lucca	72.75	66.94	56.11	50.27	83.75	83.75	82.90	81.38	77.25	74.87	72.94	68.18
Pisa	69.15	66.13	65.70	66.08	104.74	104.74	79.76	76.97	82.49	79.76	74.00	71.75
Pistoia	73.03	66.73	52.71	49.68	98.92	98.63	91.13	91.63	88.06	85.83	75.54	70.90
Prato in Toscana	73.87	70.00	54.30	54.83	89.78	86.41	76.13	72.37	73.48	68.70	73.76	70.40
Siena	73.47	67.75	60.64	55.61	145.33	143.29	87.53	83.90	76.82	76.36	78.52	73.67
Ascoli Piceno	75.43	69.74	60.05	56.56	86.85	86.85	85.71	80.84	83.64	83.64	76.40	72.26
Pesaro	71.95	66.44	61.59	60.07	88.35	84.17	80.06	78.68	86.31	85.85	74.71	70.68
Perugia	74.97	69.99	59.43	54.60	78.14	81.28	72.45	69.89	100.43	100.17	74.77	71.45
Terni	66.30	63.98	62.81	62.81	112.03	112.03	83.60	82.79	89.42	89.20	76.37	74.97
Roma	75.08	71.06	53.45	51.56	93.52	88.56	87.45	75.74	119.64	118.87	81.29	77.03
Aquila degli Abruzzi	67.19	65.81	56.06	48.51	76.53	71.27	72.33	62.54	90.65	90.65	68.94	65.78
Napoli	74.01	69.26	64.50	68.03	110.43	113.70	92.32	92.32	77.76	77.76	81.53	80.13
Bari	72.88	65.01	61.84	57.66	88.26	88.26	87.74	79.29	92.63	92.63	78.25	73.51
Taranto	65.68	58.03	54.61	50.16	117.72	117.72	73.19	71.70	92.72	90.14	79.12	74.30
Catania	65.05	60.93	59.72	55.76	95.07	95.20	89.77	79.55	92.76	92.46	72.41	69.00
Messina	69.26	60.91	67.73	56.35	114.96	114.96	77.56	71.29	90.25	89.25	75.30	68.10
Palermo	72.38	69.10	76.63	73.67	104.87	106.06	68.49	72.32	89.46	89.32	79.24	77.35
Cagliari	67.40	60.88	60.67	59.19	88.83	91.08	78.68	78.63	81.03	81.68	71.32	67.33

(1) Vedere le note (1), (2) e (4) a pagina precedente.

(*Segue*) IV. — *Numeri indici del costo della vita.*

TAV. XXIV. — Numeri indici complessivi del costo della vita in un altro gruppo di città (1).

Base 1° giugno 1928.

CITTÀ	1929 — Indici medi	1930 — Indici medi	1931 — Indici medi	ANNO 1932 — 1° Novembre	ANNO 1932 — 1° Dicembre	ANNO 1932 — Media annuale	ANNO 1933 — 1° Gennaio	1° Febbraio	1° Marzo	1° Aprile	1° Maggio	1° Giugno	1° Luglio (2)	1° Agosto (2)	1° Settembre (2)	1° Ottobre (2)	1° Novembre
Cuneo	99.45	95.39	85.01	79.23	79.36	79.70	78.50	77.94	77.31	76.49	75.90	76.26	75.34	75.32	75.28	75.50	75.87
Novara	100.62	96.12	83.55	78.20	78.60	78.49	78.29	77.64	76.41	75.65	75.09	75.03	74.49	74.59	75.28	74.90	*74.69*
Vercelli	99.19	96.42	86.04	83.57	84.34	82.61	83.53	82.87	81.31	80.06	78.09	78.84	79.01	78.77	79.70	79.50	79.53
Como	99.15	95.45	84.04	79.93	79.54	80.59	80.11	79.83	78.54	77.77	78.21	78.80	77.77	77.94	78.04	*76.94	76.97
Varese	102.95	99.87	90.91	84.87	84.15	85.60	83.68	83.74	82.10	81.13	80.67	81.11	81.93	80.34	81.18	80.99	81.06
Bolzano	101.23	96.25	84.44	81.82	81.28	83.10	81.47	80.68	80.02	79.69	79.43	79.37	79.89	80.14	80.01	80.85	80.37
Trento	96.74	92.34	81.63	77.65	77.55	77.95	77.30	76.24	75.65	75.55	74.77	75.39	74.97	*73.76	73.61	73.22	73.39
Faenza	102.08	96.11	84.23	82.56	81.41	82.27	81.69	81.24	79.72	79.45	79.54	78.38	78.34	*79.00*	*78.26*	_*78.27_	*78.60*
Forlì	99.52	94.96	84.92	76.57	76.64	78.46	76.01	75.51	74.77	74.32	74.03	74.92	*75.42*	*72.56*	*73.34*	?	?
Imola	99.54	93.84	84.56	79.68	79.48	80.34	78.90	78.54	78.54	77.57	77.22	77.57	76.60	75.94	76.23	76.45	76.07
Parma	100.58	94.86	82.58	77.15	77.53	77.93	76.25	75.89	75.36	74.55	74.71	76.44	74.88	75.03	75.27	*75.06*	*74.70*
Ancona	101.54	98.03	88.05	82.26	82.13	83.53	81.58	80.75	80.11	79.65	78.99	79.62	79.39	79.17	78.89	78.57	78.44
Viterbo	96.62	91.31	81.21	73.81	73.17	75.43	73.00	70.83	70.96	70.57	69.40	69.44	69.68	68.96	69.03	68.92	69.81
Chieti	99.99	95.51	85.07	80.25	80.13	81.59	79.92	79.16	77.75	77.71	77.94	76.97	76.44	75.42	75.38	75.25	*75.60*
Teramo	94.71	91.77	82.49	75.46	74.59	77.03	74.61	73.49	73.86	73.56	74.20	72.95	72.92	72.03	72.63	71.72	73.23
Salerno	96.15	93.50	85.96	83.38	83.69	83.68	82.58	82.38	81.06	81.17	80.83	80.88	82.19	80.59	*80.99*	_*79.95_	*79.84*
Cerignola	97.63	95.07	85.72	81.00	80.08	82.20	79.31	78.89	78.29	78.18	77.79	77.68	77.34	76.50	74.00	74.02	*74.24*
Lecce	98.08	93.95	86.41	83.97	84.34	84.00	82.72	82.72	81.74	83.26	81.21	80.75	81.83	78.43	78.92	78.41	78.17
Matera	97.41	98.10	92.95	85.29	86.72	89.07	84.68	84.61	82.05	82.41	81.77	82.28	81.53	80.06	79.75	81.03	83.35
Reggio di Calabria	97.21	93.14	82.92	75.62	75.97	77.34	77.14	76.05	75.74	75.35	74.99	73.40	72.87	72.59	72.30	71.40	?
Agrigento	100.44	97.92	88.64	81.74	82.85	83.67	81.70	81.83	80.35	79.80	78.52	77.15	78.23	78.20	77.83	75.84	77.15

TAV. XXV. — Numeri indici delle principali categorie di consumi (1).

Base 1° giugno 1928.

CITTÀ	NUMERI INDICI DELLE SOTTOINDICATE CATEGORIE DI CONSUMI (2) — Alimentazione — 1° Novemb. 1932	Alimentazione — 1° Novemb. 1933	Vestiario — 1° Novemb. 1932	Vestiario — 1° Novemb. 1933	Abitazione — 1° Novemb. 1932	Abitazione — 1° Novemb. 1933	Riscaldamento — 1° Novemb. 1932	Riscaldamento — 1° Novemb. 1933	Varie — 1° Novemb. 1932	Varie — 1° Novemb. 1933	Indici complessivi — 1° Novemb. 1932	Indici complessivi — 1° Novemb. 1933
Cuneo	75.06	70.32	62.58	61.77	107.05	106.12	96.13	92.71	90.40	89.96	79.23	75.87
Novara	75.05	*69.44*	59.05	58.88	107.15	107.15	89.23	89.23	85.93	87.24	78.20	*74.69*
Vercelli	85.48	80.36	57.99	53.17	98.21	96.29	91.23	91.09	86.94	88.78	83.57	79.53
Como	77.01	74.47	52.78	46.27	106.96	104.67	88.78	84.13	93.76	93.67	79.93	76.97
Varese	82.72	78.43	58.52	55.21	108.21	105.63	95.95	93.80	88.51	83.32	84.87	81.06
Bolzano	74.46	72.15	65.02	63.62	121.48	123.35	99.92	98.94	88.17	87.47	81.82	80.37
Trento	77.82	72.10	61.67	55.76	84.08	84.08	87.39	84.10	82.23	81.44	77.65	73.39
Faenza	81.54	*74.89*	71.05	71.05	87.95	87.95	89.45	89.45	95.00	95.00	82.56	*78.60*
Imola	78.61	74.02	57.86	53.96	97.57	95.95	97.27	96.36	87.63	87.51	79.68	76.07
Parma	70.53	67.23	62.25	58.79	100.53	98.08	88.92	*94.20*	91.16	90.66	77.15	*74.70*
Ancona	78.45	73.48	50.77	49.09	108.77	109.70	87.11	84.28	92.64	85.97	82.26	78.44
Viterbo	73.15	68.71	60.14	57.30	82.84	79.46	70.69	65.92	91.93	90.29	73.81	69.81
Chieti	77.33	*71.21*	57.26	49.02	98.12	98.12	91.85	91.85	95.39	95.39	80.25	*75.60*
Teramo	72.40	70.73	62.71	56.81	85.54	85.54	95.05	84.55	81.26	81.08	75.46	73.23
Salerno	73.45	*65.93*	61.93	59 57	126.00	*133.63*	78.02	78.02	92.63	90.98	83.38	*79.84*
Cerignola	77.69	*72.09*	57.68	53.42	95.12	84.83	93.21	79.17	84.86	84.52	81.00	*74.24*
Lecce	79.65	71.32	69.99	69.99	106.35	101.88	81.81	78.77	82.20	82.04	83.97	78.17
Matera	78.92	75.11	70.01	70.01	106.61	106.61	90.26	90.26	99.82	99.82	85.29	83.35
Agrigento	82.63	75.25	55.15	54.03	99.44	99.44	77.68	77.68	80.49	80.13	81.74	77.15

(1) A partire dal gennaio 1929 l'Istituto Centrale di Statistica ha esteso la costruzione ed il calcolo degli indici del costo della vita ad altre città oltre quelle che già calcolano l'indice stesso, con base 1° giugno 1927 (vedere alle pagine precedenti).
(2) Gli indici in *corsivo* hanno carattere provvisorio.
(*) Cifre rettificate.

V. — Prezzi di costo delle costruzioni, affitti delle abitazioni e relativi numeri indici.

TAV. XXVI. — Affitti annui riferiti a vano in alcune città (*a*).

CITTÀ	AFFITTI ANNUI A VANO (lire)										NUMERI INDICI Base giugno 1927 = 100								
	1° Giugno 1927	1° Marzo 1933	1° Aprile 1933	1° Maggio 1933	1° Giugno 1933	1° Luglio 1933	1° Agosto 1933	1° Settem. 1933	1° Ottobre 1933	1° Novembre 1933	1° Marzo 1933	1° Aprile 1933	1° Maggio 1933	1° Giugno 1933	1° Luglio 1933	1° Agosto 1933	1° Settem. 1933	1° Ottobre 1933	1° Novembre 1933
Alessandria	406	404	404	404	405	401	407	407	407	410	99.51	99.51	99.51	99.75	98.77	100.25	100.25	100.25	100.99
Biella	521	429	429	429	429	429	429	430	430	430	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.53	82.53	82.53
Torino	683	651	650	649	649	645	645	643	642	638	95.31	95.17	95.02	95.02	94.44	94.44	94.14	94.00	93.41
Genova	682	588	588	588	588	582	582	582	582	582	86.22	86.22	86.22	86.22	85.34	85.34	85.34	85.34	85.34
La Spezia	330	368	368	368	368	368	368	368	368	368	111.52	111.52	111.52	111.52	111.52	111.52	111.52	111.52	111.52
Savona	292	327	327	327	327	327	327	327	327	327	111.99	111.99	111.99	111.99	111.99	111.99	111.99	111.99	111.99
Bergamo	392	366	366	366	368	368	368	368	368	368	93.37	93.37	93.37	93.88	93.88	93.88	93.88	93.88	93.88
Brescia	429	362	362	360	360	360	358	356	356	355	84.38	84.38	83.92	83.92	83.92	83.45	82.98	*82.98	82.75
Cremona ed Uniti	334	275	275	275	275	275	275	275	275	275	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34
Mantova	428	337	337	337	337	337	337	337	337	337	78.74	78.74	78.74	78.74	78.74	78.74	78.74	78.74	78.74
Milano	516	571	570	570	570	572	572	572	573	573	110.66	110.47	110.47	110.47	110.85	110.85	110.85	111.05	111.05
Padova	360	336	336	336	336	336	336	336	336	336	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33
Treviso	434	390	381	381	382	382	380	380	378	378	89.86	87.79	87.79	88.02	88.02	87.56	87.56	87.10	87.10
Udine	438	352	352	352	352	352	352	352	352	352	80.37	80.37	80.37	80.37	80.37	80.37	80.37	80.37	80.37
Venezia	404	402	402	402	402	402	402	402	403	403	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.75	99.75
Verona	427	393	392	392	390	390	391	390	390	?	92.04	91.80	91.80	91.33	91.33	91.57	91.33	91.33	?
Vicenza	360	344	341	341	341	341	340	340	340	340	95.56	94.72	94.72	94.72	94.72	94.44	94.44	94.44	94.44
Fiume	422	535	535	535	535	535	535	537	538	538	126.78	126.78	126.78	126.78	126.78	126.78	127.25	127.49	127.49
Gorizia	540	471	471	471	471	471	471	471	471	471	87.22	87.22	87.22	87.22	87.22	87.22	87.22	87.22	87.22
Pola	580	551	551	551	551	551	551	551	551	551	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Trieste	578	667	669	664	664	661	661	661	660	656	116.40	116.75	115.88	115.88	115.36	115.36	115.36	115.18	114.49
Bologna	665	511	511	511	488	488	488	488	488	488	76.84	76.84	76.84	73.38	73.38	73.38	73.38	73.38	73.38
Cesena	418	321	321	321	318	318	318	318	318	318	76.79	76.79	76.79	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08
Ferrara	465	329	329	332	332	332	332	332	332	333	70.75	70.75	71.40	71.40	71.40	71.40	71.40	71.40	71.61
Modena	413	354	354	317	317	317	317	317	317	317	85.71	85.71	76.76	76.76	76.76	76.76	76.76	76.76	76.76
Piacenza	442	358	358	358	344	338	338	338	338	338	81.00	81.00	81.00	77.83	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47
Ravenna	383	327	322	321	320	318	319	324	313	314	85.38	84.07	83.81	83.56	83.03	83.29	84.60	81.72	81.98
Rimini	428	350	350	350	350	350	350	350	350	350	81.78	81.78	81.78	81.78	81.78	81.78	81.78	81.78	81.78
Italia Settentrionale (Media delle 28 città)	456	417	416	415	413	412	412	413	412	?	91.81	91.65	91.29	91.04	90.88	90.91	90.94	90.87	?
Carrara	354	324	324	324	324	324	324	324	324	324	91.53	91.53	91.53	91.53	91.53	91.53	91.53	91.53	91.53
Firenze	334	352	352	352	344	344	344	344	344	344	105.39	105.39	105.39	102.99	102.99	102.99	102.99	102.99	102.99
Livorno	199	225	225	225	225	225	225	225	225	225	113.07	113.07	113.07	113.07	113.07	113.07	113.07	113.07	113.07
Lucca	300	251	251	251	251	251	251	251	251	251	83.67	83.67	83.67	83.67	83.67	83.67	83.67	83.67	83.67
Pisa	271	284	284	284	284	284	284	284	284	284	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80
Pistoia	265	262	262	262	262	262	262	262	262	262	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87
Prato in Toscana	351	315	315	308	307	307	307	307	307	303	89.74	89.74	87.75	87.46	87.46	87.46	87.46	87.46	86.32
Siena	203	296	296	296	296	296	291	291	291	291	145.81	145.81	145.81	145.81	145.81	143.35	143.35	143.35	143.35
Ascoli Piceno	449	391	391	391	391	391	391	391	391	391	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08
Pesaro	333	284	284	284	284	284	284	284	280	280	85.29	85.29	85.29	85.29	85.29	85.29	85.29	84.08	84.08
Perugia	418	347	347	347	347	339	339	339	339	339	83.01	83.01	83.01	83.01	81.10	81.10	81.10	81.10	81.10
Terni	475	533	533	533	533	533	533	533	533	533	112.21	112.21	112.21	112.21	112.21	112.21	112.21	112.21	112.21
Roma	1.139	1.065	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	93.50	90.34	90.34	90.34	90.34	90.34	90.34	90.34	90.34
Italia Centrale (Media delle 13 città)	392	379	376	376	375	375	374	374	374	374	99.54	99.29	99.14	99.70	98.79	98.60	98.60	98.50	98.50
Aquila degli Abruzzi	420	299	299	299	299	299	299	299	299	299	71.19	71.19	71.19	71.19	71.19	71.19	71.19	71.19	71.19
Napoli	577	637	637	637	656	656	656	656	656	656	110.40	110.40	110.40	113.69	113.69	113.69	113.69	113.69	113.69
Bari	692	611	611	611	611	611	611	611	611	651	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29
Taranto	594	699	699	699	699	699	699	699	699	699	117.68	117.68	117.68	117.68	117.68	117.68	117.68	117.68	117.68
Potenza	797	703	703	703	703	703	703	703	703	?	88.21	88.21	88.21	88.21	88.21	88.21	88.21	88.21	?
Italia Meridionale (Media delle 5 città)	616	590	590	590	594	594	594	594	594	?	95.15	95.15	95.15	95.81	95.81	95.81	95.81	95.81	?
Catania	412	391	391	391	391	391	391	393	393	392	94.90	94.90	94.90	94.90	94.90	94.90	95.39	95.39	95.16
Messina	270	310	310	310	310	310	310	310	310	310	114.81	114.81	114.81	114.81	114.81	114.81	114.81	114.81	114.81
Palermo	328	344	344	344	344	344	344	348	348	348	104.88	104.88	104.88	104.88	104.88	104.88	106.10	106.10	106.10
Cagliari	439	390	390	390	390	390	390	?	?	?	88.84	88.84	88.84	88.84	88.84	88.84	?	?	?
Italia Insulare (Media delle 4 città)	362	359	359	359	359	359	359	?	?	?	100.86	100.86	100.86	100.86	100.86	100.86	?	?	?
REGNO (Media delle 50 città)	443	420	419	418	417	416	416	?	?	?	94.88	94.73	94.48	94.35	94.23	94.19	?	?	?

(*a*) Gli affitti annui riportati nella presente tavola sono stati rilevati dagli Uffici comunali delle singole città, secondo norme uniformi impartite dall'Istituto Centrale di Statistica per il calcolo degli indici del costo della vita. Essi si riferiscono ad abitazioni di famiglie operaie.

Tali abitazioni sono in maggior parte costituite di tre o quattro vani (considerando la cucina come vano) e soltanto eccezionalmente di cinque o sei vani.

Il numero delle abitazioni considerate dai vari Uffici comunali per la rilevazione degli affitti varia da un minimo di 50 per le città con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti ad un massimo di 100-150 per i maggiori centri (Cfr.: Istituto Centrale di Statistica « *Norme per la formazione dei numeri indici* » pag. 11).

(*) Cifra rettificata.

(Segue) V. — *Prezzi di costo delle costruzioni, affitti delle abitazioni e relativi numeri indici.*

Tav. XXVII. — Affitti annui riferiti a vano in alcune città raggruppate secondo la popolazione (*a*).

CITTÀ	AFFITTI ANNUI A VANO (Lire)										NUMERI INDICI Base giugno 1927 = 100								
	1° Giugno 1927	1° Marzo 1933	1° Aprile 1933	1° Maggio 1933	1° Giugno 1933	1° Luglio 1933	1° Agosto 1933	1° Settembre 1933	1° Ottobre 1933	1° Novemb. 1933	1° Marzo 1933	1° Aprile 1933	1° Maggio 1933	1° Giugno 1933	1° Luglio 1933	1° Agosto 1933	1° Settembre 1933	1° Ottobre 1933	1° Novemb. 1933
Città (1) con oltre 500.000 abitanti.																			
Torino	683	651	650	649	649	645	645	643	642	638	95.31	95.17	95.02	95.02	94.44	94.44	94.14	94.00	93.41
Genova	682	588	588	588	588	582	582	582	582	582	86.22	86.22	86.22	86.22	85.34	85.34	85.34	85.34	85.34
Milano	516	571	570	570	570	572	572	572	573	573	110.66	110.47	110.47	110.47	110.85	110.85	110.85	111.05	111.05
Roma	1.139	1.065	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	93.50	90.34	90.34	90.34	90.34	90.34	90.34	90.34	90.34
Napoli	577	637	637	637	656	656	656	656	656	656	110.40	110.40	110.40	113.69	113.69	113.69	113.69	113.69	113.69
(Media delle 5 città)	719	702	695	695	698	697	697	696	696	696	99.22	98.52	98.49	99.15	98.93	98.93	98.87	98.88	98.88
Città (1) fra 100.000 e 500.000 abitanti.																			
La Spezia	330	368	368	368	368	368	368	368	368	368	111.52	111.52	111.52	111.52	111.52	111.52	111.52	111.52	111.52
Brescia	429	362	362	360	360	360	358	356	356	355	84.38	84.38	83.92	83.92	83.92	83.45	82.98	82.98	82.75
Padova	360	336	336	336	336	336	336	336	336	336	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33
Venezia	404	402	402	402	402	402	402	402	403	403	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.75	99.75
Verona	427	393	392	392	390	390	391	390	390	?	92.04	91.80	91.80	91.33	91.33	91.57	91.33	91.33	?
Trieste	573	667	669	664	664	661	661	661	660	656	116.40	116.75	115.88	115.88	115.36	115.36	115.36	115.18	114.49
Bologna	665	511	511	511	488	488	488	488	488	488	76.84	76.84	76.84	73.38	73.38	73.38	73.38	73.38	73.38
Ferrara	465	329	329	332	332	332	332	332	332	333	70.75	70.75	71.40	71.40	71.40	71.40	71.40	71.40	71.61
Firenze	334	352	352	352	344	344	344	344	344	344	105.39	105.39	105.39	102.99	102.99	102.99	102.99	102.99	102.99
Livorno	199	225	225	225	225	225	225	225	225	225	113.07	113.07	113.07	113.07	113.07	113.07	113.07	113.07	113.07
Bari	692	611	611	611	611	611	611	611	611	611	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29
Taranto	594	699	699	699	699	699	699	699	699	699	117.68	117.68	117.68	117.68	117.68	117.68	117.68	117.68	117.68
Catania	412	391	391	391	391	391	391	393	393	392	94.90	94.90	94.90	94.90	94.90	94.90	95.39	95.39	95.15
Messina	270	310	310	310	310	310	310	310	310	310	114.81	114.81	114.81	114.81	114.81	114.81	114.81	114.81	114.81
Palermo	328	344	344	344	344	344	344	348	348	348	104.88	104.88	104.88	104.88	104.88	104.88	106.10	106.10	106.10
Cagliari	439	390	390	390	390	390	390	?	?	?	88.84	88.84	88.84	88.84	88.84	88.84	?	?	?
(Media delle 16 città)	433	418	418	418	416	416	416	?	?	?	98.29	98.30	98.25	97.86	97.83	97.81	?	?	?
Città (1) fra 50.000 e 100.000 abitanti.																			
Alessandria	406	404	404	404	405	401	407	407	407	410	99.51	99.51	99.51	99.75	98.77	100.25	100.25	100.25	100.99
Savona	292	327	327	327	327	327	327	327	327	327	111.99	111.99	111.99	111.99	111.99	111.99	111.99	111.99	111.99
Bergamo	392	366	366	366	368	368	368	368	368	368	93.37	93.37	93.37	93.88	93.88	93.88	93.88	93.88	93.88
Cremona-Uniti	334	275	275	275	275	275	275	275	275	275	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34
Treviso	434	390	381	381	382	382	380	380	378	378	89.86	87.79	87.79	88.02	88.02	87.56	87.56	87.10	87.10
Udine	438	352	352	352	352	352	352	352	352	352	80.37	80.37	80.37	80.37	80.37	80.37	80.37	80.37	80.37
Vicenza	360	344	341	341	341	341	340	340	340	340	95.56	94.72	94.72	94.72	94.72	94.44	94.44	94.44	94.44
Fiume	422	535	535	535	535	535	535	537	538	538	126.78	126.78	126.78	126.78	126.78	126.78	127.25	127.49	127.49
Pola	580	551	551	551	551	551	551	551	551	551	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Cesena	418	321	321	321	318	318	318	318	318	318	76.79	76.79	76.79	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08	76.08
Modena	413	354	354	317	317	317	317	317	317	317	85.71	85.71	76.76	76.76	76.76	76.76	76.76	76.76	76.76
Piacenza	442	358	358	358	344	338	338	338	338	338	81.00	81.00	81.00	77.83	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47
Ravenna	383	327	322	321	320	318	319	324	313	314	85.38	84.07	83.81	83.55	83.03	83.29	84.60	81.72	81.98
Rimini	428	350	350	350	350	350	350	350	350	350	81.78	81.78	81.78	81.78	81.78	81.78	81.78	81.78	81.78
Carrara	354	324	324	324	324	324	324	324	324	324	91.53	91.53	91.53	91.53	91.53	91.53	91.53	91.53	91.53
Lucca	300	251	251	251	251	251	251	251	251	251	83.67	83.67	83.67	83.67	83.67	83.67	83.67	83.67	83.67
Pisa	271	284	284	284	284	284	284	284	284	284	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80
Pistoia	265	262	262	262	262	262	262	262	262	262	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87
Prato in Tosc.	351	315	315	308	307	307	307	307	307	303	89.74	89.74	87.75	87.46	87.46	87.46	87.46	87.46	86.32
Perugia	418	347	347	347	347	339	339	339	339	339	83.01	83.01	83.01	83.01	81.10	81.10	81.10	81.10	81.10
Terni	475	533	533	533	533	533	533	533	533	533	112.21	112.21	112.21	112.21	112.21	112.21	112.21	112.21	112.21
Aquila degli A.	420	299	299	299	299	299	299	299	299	299	71.19	71.19	71.19	71.19	71.19	71.19	71.19	71.19	71.19
(Media delle 22 città)	391	358	357	355	354	353	353	354	353	353	91.84	91.65	91.14	90.98	90.76	90.81	90.89	90.75	90.74
Città (1) con meno di 50.000 abitanti.																			
Biella	521	429	429	429	429	429	429	430	430	430	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.53	82.53	82.53
Mantova	428	337	337	337	337	337	337	337	337	337	78.74	78.74	78.74	78.74	78.74	78.74	78.74	78.74	78.74
Gorizia	540	471	471	471	471	471	471	471	471	471	87.22	87.22	87.22	87.22	87.22	87.22	87.22	87.22	87.22
Siena	203	296	296	296	296	296	291	291	291	291	145.81	145.81	145.81	145.81	145.81	143.35	143.35	143.35	143.35
Ascoli Piceno	449	391	391	391	391	391	391	391	391	391	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08
Pesaro	333	284	284	284	284	284	284	284	280	280	85.29	85.29	85.29	85.29	85.29	85.29	85.29	84.08	84.08
Potenza	797	703	703	703	703	703	703	703	703	?	88.21	88.21	88.21	88.21	88.21	88.21	88.21	88.21	?
(Media delle 7 città)	467	416	416	416	416	416	415	415	415	?	93.53	93.53	93.53	93.53	93.53	93.18	93.20	93.03	?
REGNO																			
(Media delle 50 città)	448	420	419	418	417	416	416	?	?	?	94.88	94.73	94.48	94.35	94.23	94.19	?	?	?

(*a*) Gli affitti annui riportati nella presente tavola sono stati rilevati dagli Uffici comunali delle singole città, secondo norme uniformi impartite dall'Istituto Centrale di Statistica per il calcolo degli indici del costo della vita. Essi si riferiscono ad abitazioni di famiglie operaie.

Tali abitazioni sono in maggior parte costituite di tre o quattro vani (considerando la cucina come vano) e soltanto eccezionalmente di cinque o sei vani.

Il numero delle abitazioni considerate dai vari Uffici comunali per la rilevazione degli affitti, varia da un minimo di 50 per le città con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti ad un massimo di 100-150 per i maggiori centri (Cfr.: **Istituto Centrale di Statistica** « *Norme per la formazione dei numeri indici* » pag. 11).

(1) Le cifre della popolazione presente sulle quali si è basata la classificazione delle città si riferiscono al censimento del 21 aprile 1931.

VI. — Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.

TAV. XXVIII. — Movimento degli affari a termine nelle Borse italiane.

(*Confederazione Fascista Bancaria e Prof. Bachi*).

valore dei titoli trattati nel mese di ottobre 1933 (1).

TITOLI	N. titoli considerati	VALORE IN LIRE DEI TITOLI TRATTATI (migliaia di lire) (5)										Proporzione % rappresentata dal valore dei titoli trattati rispetto ai titoli emessi (2)	Numeri indici delle variazioni nel movimento degli affari (mese precedente = 100) (3)	
		Torino	Milano	Venezia	Trieste	Genova	Bologna	Firenze	Roma	Napoli	TOTALE		Variazioni di quantità	Variazioni di prezzo
Titoli perpetui di Stato	2	136 976	520 515	9 616	14 735	199 804	38 114	6 906	402 354	77 953	1 406 972	—	313.2	104.2
Buoni del Tesoro (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Titoli redimibili	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestiti esteri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. fondiarie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni varie	1	—	—	—	76	—	—	—	—	—	76	—	864.8	106.1
Totale titoli a reddito fisso	3	136 976	520 515	9 616	14 811	199 804	38 114	6 906	402 354	77 953	1 407 049	—	313.2	104.2
Azioni Bancarie	4	347	1 046	—	—	2 168	—	52	711	—	4 324	0.2	211.1	100.7
» Finanziarie	5	254	4 042	—	—	6 962	—	874	339	—	12 471	1.1	173.2	102.9
» Ex ferroviarie	2	1 377	15 927	—	—	11 822	—	31	5 674	—	34 829	9.3	637.7	108.0
» Trasporti terrestri	4	77	36	—	—	266	—	—	157	—	538	0.5	411.7	99.1
» Trasporti navali	7	114	4 121	—	16	3 467	—	—	1 868	—	9 584	3.3	69.7	101.6
» Cotoniere	14	1	9 657	—	—	8	—	—	10	29	9 705	1.2	251.6	96.4
» Laniere	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Seriche	2	—	3 030	—	—	—	—	—	—	—	3 030	5.0	253.6	90.5
» Rayon	1	5 040	14 265	—	—	1 651	81	23	2 781	201	24 042	7.6	195.9	103.2
» Lino, canapa, juta	1	—	1 538	—	—	—	—	—	—	—	1 538	1.6	139.2	93.0
» Minerarie	4	2 131	8 643	6	—	1 317	197	67	2 772	224	15 357	2.3	196.5	103.1
» Siderurgiche	4	234	3 174	—	—	3 649	—	1 209	1 162	70	9 497	1.1	137.7	100.9
» Meccaniche	12	817	1 154	—	8	80	—	2	18	1	2 075	5.4	92.1	96.6
» Automobilistiche	8	22 954	31 368	—	—	6 829	822	325	15 469	477	78 243	14.7	168.9	104.5
» Elettriche	24	2 232	105 143	403	—	6 017	144	452	6 558	452	121 412	2.1	170.2	105.5
» Chimiche	7	1 802	25 642	—	—	512	—	—	1 695	—	29 691	5.7	217.8	104.5
» Saccarifere	5	—	16 171	—	—	18 298	—	—	1 002	—	35 467	5.0	125.8	106.6
» Alimentari	7	41	2 513	—	—	1 024	—	—	858	—	4 435	1.6	168.4	105.9
» Acquedotti	6	242	—	—	—	19	—	—	10 762	210	11 233	2.5	439.1	505.0
» Immobiliari	8	406	2 409	—	—	707	—	280	11 190	1 076	16 069	2.3	188.4	98.9
» Assicurative	8	—	—	176	8 131	—	722	709	60	—	9 798	1.0	180.6	107.6
» Diverse	12	446	4 659	189	8	91	—	27	12	—	5 432	1.3	236.2	102.9
Totali azioni	141	38 514	254 536	773	8 159	64 922	1 966	4 049	63 098	2 750	438 767	2.5	179.1	104.2
In complesso	144	175 490	775 050	10 389	22 970	264 723	40 080	10 954	465 452	80 703	1 845 815	—	266.0	104.2

(1) Il valore dei titoli si riferisce alle operazioni a termine fatte alla grida presso tutte le Borse del Regno, secondo le indicazioni contenute nei listini ufficiali. Il valore è computato secondo il prezzo mensile di compenso. Per un dato mese sono considerati gli affari avvenuti con scadenza a fine di tale mese. (2) Per le sole Società per azioni rispetto a cui sono avvenute transazioni. (3) I numeri indici delle variazioni di quantità e di prezzo di un dato mese rispetto al mese precedente, sono calcolati tenendo conto solamente di quei titoli che sono stati trattati sia nel mese considerato che in quello precedente. (4) Buoni del Tesoro novennali. (5) Tra le somme longitudinali e trasversali ed i totali riportati nella tavola vi sono lievi differenze causate dall'arrotondamento.
N.B. — Vedi annotazione in *corsivo* a pag. 755.

TAV. XXIX. — Mercato di alcuni dei principali titoli nelle Borse di Milano, Torino, Genova, Roma e Trieste.

PREZZI MASSIMI E MINIMI PRATICATI IN UNA DELLE CINQUE BORSE E MEDIA DEI PREZZI DI COMPENSO DELLE CINQUE BORSE.

(*Istituto Centrale di Statistica*).

SOCIETÀ INDUSTRIALI E COMMERCIALI	CAPITALE VERSATO (milioni)	VALORE NOMINALE DELLE AZIONI (Lire)	NUMERO DELLE AZIONI EMESSE (migliaia)	GODIMENTO	ULTIMA CEDOLA PAGATA		Ottobre 1933				
					Data	Importo (Lire)	Prezzo massimo	Prezzo minimo	Media dei prezzi di compenso	NUMERO DEI TITOLI TRATTATI NEL MESE a contanti	a termine
Banca d'Italia (*a*)	500	1 000 vers. 600	500	1-I	28-III-33	60,00	1 785	1 690	1 733	18 583	—
Banca Commerciale	700	500	1400	1-I	27-III-33	25,00	999	991	992	25	1 525
Credito Italiano	500	500	1000	1-I	28-III-33	25,00	648	643	645	—	2 575
Ferrovie Mediterranee	90	350	258	1-I	18-IV-33	27,00	428	398	418	—	8 375
Ferrovie Meridionali	219.6	500	439	1-I	1-VII-33	30,00	635	589	607	—	61 650
Navigazione Generale Italiana	281	500	562	1-V	12-I-32	saldo 25,00	183	169	173	—	24 575
Cosulich	400	80	5000	I-I	29-IV-31	saldo 4,80	34	17½	22	—	23 250
Cotonificio Olcese già Turati	50	200	250	I-I	15-III-33	12,00	229	208	213	—	12 250
Cotonificio Val d'Olona	24	200	120	I-I	31-III-31	saldo 20,00	100	90	91	—	50
Cotonificio Valle Seriana	44	20	2204	I-I	1-IV-27	saldo 40,00	7	7	7	—	1 775
Manifattura Rossari e Varzi	37.5	250	150	1-IV	1-VII-33	20,00	297	284	290	—	650
S. N. I. A. Viscosa	350	200	1750	1-I	15-III-33	12,00	91	175	179	—	120 700
Cascami Seta	63	300	210	1-I	23-III-32	saldo 20,00	268	232	236	—	10 675
Lanificio di Gavardo	7.5	100	75	1-I	22-III-33	45,00	795	780	795	—	—
Terni (elettr. e industr.)	500	200	2500	1-I	7-IV-31	saldo 20,00	160	142	145	—	27 550
Montecatini	500	100	5000	1-I	3-IV-33	8,00	21½	113	116	50	113 350
Ilva	536	200	2680	1-I	11-IV-32	saldo 10,00	120	112	114	—	22 775
Metallurgica Italiana	60	100	600	1-X	21-XII-32	10,00	154	147	150	—	4 000
Breda	96	150	640	1-I	10-IV-30	saldo 12,00	47	42½	42	—	7 525
Fiat	400	200	2000	1-I	15-III-33	10,00	258	240	251	—	270 525
Edison (elettr. ordin.)	1350	500	2700	1-I	8-IV-33	40,00	615	583	594	—	76 400
Italiana Industria Zucchero Indigeno	80	400	200	1-I	31-III-33	50,00	1 180	1 100	1 143	—	6 300
Ligure-Lombarda Raffineria Zuccheri	7.8	25	135	1-I	13-III-33	40,00	482	423	454	—	14 975
Eridania	120	150	800	1-I	3-IV-33	20,00	360	326	346	—	59 025
Romana-Beni Stabili	260	200	1300	1-I	20-III-33	10,00	224	203	211	—	19 375

(*a*) Dal giorno 5 gennaio 1929 le trattazioni della Banca d'Italia sono esclusivamente fatte per contanti.

(*Segue*) VI. — *Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.*

TAV. XXX. — Andamento del corso dei titoli nelle Borse d'Italia.

Indici del corso di 34 titoli azionari e di 14 titoli obbligazionari calcolati dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano.

DATE	INDICI DELLE AZIONI								INDICI GENERALI DELLE OBBLIGAZIONI
	BANCARIE	NAVIGAZIONE E TRASPORTI	TESSILI	MINERARIE METAL-LURGICHE E MECCANICHE	ELETTRICHE	AGRICOLE E IMMOBILIARI	ALIMENTARI E VARIE	INDICE GENERALE	
	3 Titoli	3 Titoli	(*a*) 6 Titoli	6 Titoli	7 Titoli	5 Titoli	4 Titoli	(*b*) 34 Titoli	14 Titoli
Mese dicembre 1925	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Media anno 1926 (1)	93.99	88.42	65.61	85.13	85.57	85.37	87.36	82.87	—
» » 1927 (1)	91.52	74.59	46.52	69.53	79.86	66.26	80.60	72.66	—
» » 1928 (1)	105.70	81.70	45.60	84.74	101.00	80.50	94.46	85.52	102.53
» » 1929 (1)	99.63	82.40	33.01	86.82	103.16	74.26	104.19	85.36	100.49
» » 1930 (1)	98.41	76.36	23.52	72.02	92.94	61.93	92.05	77.52	101.76
» » 1931 (1)	87.31	51.73	22.79	51.48	67.01	57.86	66.15	60.97	104.08
» » 1932 (1)	76.58	31.58	12.67	34.94	45.30	63.99	59.03	46.65	105.72
30 maggio 1931	86.99	53.23	23.67	51.83	66.67	57.35	61.80	61.72	104.16
27 giugno »	87.59	53.31	24.54	55.77	72.99	60.17	66.16	65.25	104.26
31 luglio »	86.94	50.65	23.66	52.24	67.76	58.61	63.94	61.99	104.13
28 agosto »	86.77	48.42	22.52	49.89	65.29	57.23	62.88	60.18	104.46
2 ottobre (*c*) »	84.88	45.55	24.59	44.78	59.00 ex 0.27	56.77	59.79	56.41 ex 0.10	103.73
30 ottobre »	83.79	42.22	23.51	40.19	52.88	56.68	57.15	52.53	103.64
28 novembre »	84.61	42.93	25.24	38.69	52.91	58.95	57.77	52.81	103.79
31 dicembre »	80.46	41.96	24.80	36.17	48.55	62.14	57.37	50.06	103.72
30 gennaio 1932	80.04	38.56	15.04	40.16	52.24	65.92	67.10	52.06	104.82
27 febbraio »	79.42	36.33	14.71	37.39	50.98	65.17 ex 0.12	67.37	50.72 ex 0.01	105.04
2 aprile (*c*) »	75.78 x 0.99	34.89	13.61 ex 0.15	36.44	46.61 ex 1.92	62.92 ex 9.71	57.91 x 11.72	47.43 ex 1.93	105.10
30 aprile »	74.37	27.23	11.78	30.44	39.21	61.23	52.16	41.95	104.60
28 maggio »	74.02	24.57	10.05	27.99	38.15	61.55	46.08	40.38	104.65
1 luglio (*c*) »	73.79	20.73 ex 0.74	10.21	27.53	38.03	62.38	46.74	39.84 ex 0.09	104.61
29 luglio »	74.60	23.40	10.51	29.70	40.22	62.75	51.65	41.77	105.04
2 settembre (*c*) »	77.41	38.45	14.10	39.98	48.80	67.44 ex 0.27	60.43	50.28 ex 0.01	105.63
1 ottobre (*c*) »	77.82	37.46	14.37	40.77	49.97 ex 0.27	68.96	66.03	51.24 ex 0.11	107.42
29 ottobre »	77.11	34.13	12.74	38.45	46.78	63.52	63.00	48.62	106.92
3 dicembre (*c*) »	77.14	31.28	12.74	34.59	45.91	61.46	65.13	47.41	107.27
31 dicembre »	77 43	31.97	12.15	35.91	46.70	64.63	64.76	48.12	107.52
28 gennaio 1933	80.60	37.30	13.76	43.75	52.67	69.24	68.75	53.36	108.72
25 febbraio »	79.06	34.37	13.39	39.77	50.54	65.67	67.61	51.08	108.38
1 aprile (*c*) »	76.34 ex 2.53	33.80	12.77	37.98	51.04	66.91	62.12	50.12 ex 0.78	108.87
29 aprile »	76.16	30.40	14.99	38.95	52.00	68.95	64.45	50.67	109.02
3 giugno (*c*) »	77.15	30.86	15.76	40.96	53.81	69.99	70.38	52.33	108.97
30 giugno »	77.08	31.27	15.48	41.21	54.73	71.02	70.42	52.80	109.00
28 luglio »	76.62	27.98	14.21	39.86	53.29	66.96	69.16	51.30	108.61
1 settembre (*c*) »	77.11	30.08	15.12	41.19	56.80	65.62	72.00	53.33	109.06
29 settembre »	78.23	32.88	15.14	43.74	59.00	67.34	76.67	55.40	110.81
27 ottobre »	78.90	34.29	14.65	43.78	59.66	66.68	78.77	55.94	111.88
2 novembre »	79.05	34.56	14.82	44.69	61.51	67.77	81.64	57.08	112.00
11 » »	79.28	35.25	15.26	46.44	63.41	68.77	80.98	58.28	111.92
18 » »	78.97	34.11	15.14	44.35	62.76	67.36	79.09	57.35	111.94
25 » »	79.15	35.34	15.52	45.45	65.08	68.72	80.15	58.75	111.95

Indici dei titoli azionari. — I titoli considerati sono 34, rappresentano complessivamente un capitale sottoscritto di .650 milioni di lire, e sono gli stessi per i quali a cura della Fed. Naz. degli Agenti di Cambio si pubblica ogni giorno l'entità delle contrattazioni.

Gli indici sono calcolati sulle quotazioni di fine settimana, effettuando la media aritmetica dei corsi nelle varie Borse d'Italia. Come base di riferimento, uguale a cento, si è scelto il mese di dicembre 1925.

Gli indici dei gruppi di titoli e l'indice generale sono medie aritmetiche ponderate; per la ponderazione si è tenuto conto del capitale azionario sottoscritto delle Società considerate.

Indici dei titoli obbligazionari. — Si considerano i corsi di fine settimana, esclusi gli interessi, di 14 obbligazioni nella Borsa di Milano.

Gli indici sono calcolati prendendo per base, uguale a cento, i corsi del 31 dicembre 1927 nella Borsa di Milano.

Gli indici di gruppo e l'indice generale sono, come per le azioni, medie ponderate; si considera come peso per ogni titolo l'ammontare del capitale nominale delle obbligazioni in circolazione.

Dagli indici suddetti, calcolati con base 31 dicembre 1927, si passa a quelli calcolati con base dicembre 1925 contenuti nella presente tavola con calcolo proporzionale.

(1) Le medie annue sono state calcolate sugli indici di fine mese.

(*a*) Fino al 1931, i titoli considerati erano 7. — (*b*) Fino al 1931 i titoli considerati erano 35.

(*c*) Data appartenente agli effetti del calcolo degli indici di Borsa, al mese precedente.

(*Segue*) VI. — *Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.*

TAV. XXXI. — **Volume dei titoli azionari trattati nelle Borse d'Italia.**

(*Medie giornaliere, in migliaia di lire*).

DATE (mesi e settimane)	BANCARIE 3 Titoli		NAVIGAZIONE E TRASPORTI 3 Titoli		TESSILI (a) 6 Titoli		MINERARIE METALLURGICHE E MECCANICHE 6 Titoli		ELETTRICHE 7 Titoli		AGRICOLE E IMMOBILIARI 5 Titoli		ALIMENTARI E VARIE 4 Titoli		TOTALE (3) (b) 34 Titoli	
	Valore globale titoli trattati	Per 1000 lire di titoli esistenti	Valore globale titoli trattati	Per 1000 lire di titoli esistenti	Valore globale titoli trattati	Per 1000 lire di titoli esistenti	Valore globale titoli trattati	Per 1000 lire di titoli esistenti	Valore globale titoli trattati	Per 1000 lire di titoli esistenti	Valore globale titoli trattati	Per 1000 lire di titoli esistenti	Valore globale titoli trattati	Per 1000 lire di titoli esistenti	Valore globale titoli trattati	Per 1000 lire di titoli esistenti
Ottobre (29 sett.-31 ottob.) . 1930	1 600	*0.94*	1.032	*0.84*	3 108	*2.03*	7 148	*4.56*	5 254	*1.32*	1 844	*3.03*	729	*1.68*	**20 717**	***1.88***
Novembre (5-29 nov.) . . . . »	1 196	*0.70*	471	*0.39*	2 098	*1.37*	6 197	*3.95*	3.348	*0.84*	2 631	*4.54*	532	*1.22*	**16 474**	***1.50***
Dicembre (1° dic. 1930-3 gen. 1931)	1 241	*0.73*	546	*0.45*	2 214	*1.44*	5 391	*3.44*	6.415	*1.62*	1 934	*3.34*	935	*1.89*	**18 677**	***1.69***
Gennaio (7-31 gen.) 1931	1 149	*0.68*	1 796	*1.47*	2 426	*1.56*	5 512	*3.51*	4 069	*1.02*	5 010	*8.65*	808	*1.72*	**20 834**	***1.88***
Febbraio (2-28 feb.) . . . . . »	1 078	*0.63*	1 473	*1.21*	2 134	*1.35*	5 779	*3.68*	4 081	*1.02*	3 191	*5.51*	606	*1.20*	**18 343**	***1.65***
Marzo (2-28 mar.) . . . . . . »	1 309	*0.77*	1 313	*1.07*	3 443	*2.17*	5 122	*3.26*	3 499	*0.88*	1 940	*3.35*	420	*0.83*	**17 046**	***1.53***
Aprile (30 mar. - 2 mag.) . . »	804	*0.47*	2 396	*1.96*	1 330	*1.15*	2 935	*1.87*	4 153	*1.04*	2 005	*3.57*	721	*1.43*	**14 344**	***1.35***
Maggio (4-30 mag.) . . . . . »	790	*0.46*	1 070	*0.87*	966	*1.06*	2 913	*1.86*	4 186	*1.05*	1 803	*3.73*	866	*1.72*	**12 596**	***1.21***
Giugno (1-27 giugno) . . . . »	609	*0.36*	2 822	*2.31*	1 416	*1.54*	5 495	*3.50*	4 810	*1.22*	1 300	*2.69*	1 209	*2.40*	**17 661**	***1.72***
Luglio (20 giugno - 31 luglio »	746	*0.44*	1 953	*1.60*	1 222	*1.33*	4 047	*2.58*	3 053	*0.72*	873	*1.80*	822	*1.63*	**12 716**	***1.23***
Agosto (3-28 agosto) . . . . »	550	*0.32*	1 637	*1.34*	784	*0.84*	1 772	*1.15*	1 722	*0.44*	406	*0.84*	277	*0.55*	**7 149**	***0.69***
Settembre (31 ag. - 3 ott.) (1) »	1 857	*1.09*	1 777	*1.46*	1 007	*1.08*	2 709	*1.76*	7 641	*1.94*	1 213	*2.51*	732	*1.45*	**16 935**	***1.64***
Ottobre (5-30 ott.). . . . . . »	508	*0.30*	435	*0.36*	398	*0.43*	1 145	*0.73*	1 874	*0.47*	265	*0.55*	285	*0.56*	**4 908**	***0.47***
Novembre (5-28 nov.) (2) . . »	1 142	*0.67*	723	*0.59*	1 125	*1.22*	2 500	*1.57*	3 801	*0.96*	572	*1.18*	409	*0.81*	**10 270**	***0.99***
Dicembre (30 nov.-31 dic.). . »	886	*0.52*	320	*0.26*	953	*1.03*	1 714	*1.08*	2 307	*0.58*	480	*0.99*	234	*0.46*	**6 894**	***0.67***
Gennaio (4-30 gennaio) . . . 1932	1 240	*0.73*	908	*0.74*	1 434	*1.98*	3 599	*2.26*	3 854	*0.98*	561	*1.19*	848	*1.68*	**12 442**	***1.22***
Febbraio (1-27 febbraio) . . »	796	*0.46*	612	*0.50*	1 036	*1.43*	2 423	*1.52*	1 994	*0.51*	370	*0.82*	625	*1.24*	**7 858**	***0.77***
Marzo (1 marzo-2 aprile) . . »	372	*0.22*	729	*0.60*	974	*1.35*	1 842	*1.16*	2 008	*0.51*	330	*0.73*	690	*1.39*	**6 953**	***0.69***
Aprile (4-30 aprile) . . . . . »	565	*0.33*	1 714	*1.40*	1 381	*1.91*	2 020	*1.27*	3 534	*0.90*	359	*0.79*	692	*1.37*	**10 264**	***1.01***
Maggio (2-28 maggio) . . . . »	512	*0.30*	1 496	*1.22*	1 868	*2.58*	1 845	*1.16*	2 731	*0.69*	318	*0.70*	617	*1.22*	**9 388**	***0.93***
Giugno (30 mag-1 lug.)) . . »	337	*0.20*	1 726	*1.42*	1 356	*1.88*	2 272	*1.43*	2 625	*0.66*	267	*0.59*	669	*1.32*	**9 252**	***0.92***
Luglio (4-29 luglio) . . . . . »	393	*0.23*	1 248	*1.02*	1 495	*2.07*	1 824	*1.15*	3 140	*0.79*	252	*0.55*	804	*1.59*	**9 155**	***0.90***
Agosto (1 agosto-2 settemb.) »	941	*0.56*	2 610	*2.71*	3 033	*4.90*	3 909	*2.46*	4 858	*1.23*	642	*1.42*	1 050	*2.08*	**17 044**	***1.73***
Settembre (5 sett.-2 ottobre »	557	*0.33*	1 265	*1.40*	2 373	*3.28*	3 360	*2.11*	1 952	*0.49*	256	*0.56*	1 232	*2.44*	**10 994**	***1.12***
Ottobre (3-29 ottobre) . . . »	202	*0.12*	936	*1.04*	1 271	*1.76*	2 231	*1.40*	1 229	*0.31*	226	*0.50*	500	*0.99*	**6 595**	***0.67***
Novembre (31 ott. -3 dic.) . »	223	*0.13*	1 169	*1.30*	819	*1.13*	1 773	*1.12*	1 570	*0.40*	201	*0.44*	697	*1.39*	**6 452**	***0.66***
Dicembre (5-31 dicembre). . »	286	*0.17*	1 211	*1.34*	1 040	*1.44*	1 492	*0.92*	1 459	*0.37*	105	*0.24*	614	*1.22*	**6 207**	***0.63***
Gennaio (2-28 gennaio) . . . 1933	1 407	*0.82*	1 419	*1.57*	1 544	*2.13*	2 752	*1.73*	2 631	*0.67*	297	*0.68*	712	*1.41*	**10 763**	***1.10***
Febbraio (30 genn.-25 febbr.) »	540	*0.32*	770	*0.85*	1 057	*1.46*	2 249	*1.41*	1 959	*0.50*	345	*0.79*	742	*1.47*	**7 661**	***0.78***
Marzo (27 febbraio - 1 aprile) »	390	*0.21*	513	*0.57*	938	*1.29*	1 370	*0.86*	1 166	*0.31*	250	*0.58*	471	*0.95*	**5 098**	***0.53***
Aprile (3-29 aprile) . . . . . »	496	*0.29*	1 242	*1.38*	3 027	*4.19*	5 069	*3.19*	1 838	*0.48*	203	*0.46*	963	*2.14*	**12 837**	***1.33***
Maggio (1 maggio - 3 giugno) »	392	*0.23*	912	*1.01*	2 967	*4.10*	4 080	*2.57*	2 639	*0.69*	201	*0.46*	960	*2.13*	**12 151**	***1.26***
Giugno (5-30 giugno) . . . . »	301	*0.18*	1 175	*1.30*	1 568	*2.17*	2 054	*1.29*	975	*0.25*	307	*0.70*	545	*1.21*	**6 925**	***0.72***
Luglio (3-28 luglio) . . . . . »	268	*0.16*	802	*0.89*	1 086	*1.50*	1 848	*1.16*	1 763	*0.46*	230	*0.52*	802	*1.78*	**6 801**	***0.70***
Agosto (31 luglio - 1 settemb.) »	251	*0.15*	1 383	*1.53*	902	*1.25*	1 421	*0.89*	1 418	*0.37*	97	*0.21*	436	*0.97*	**5 909**	***0.61***
Settembre (4-29 settembre) . »	428	*0.25*	2 245	*2.49*	1 511	*2.09*	3 365	*2.14*	2 926	*0.76*	303	*0.67*	954	*2.12*	**11 732**	***1.21***
Ottobre (2-27 ottobre) . . . »	875	*0.52*	1 751	*1.94*	1 252	*1.73*	2 790	*1.77*	2 103	*0.55*	355	*0.78*	947	*2.10*	**10 078**	***1.04***
Settimana dal 2 ott. » 7 ott. 1933	1 676	*0.99*	2 857	*3.17*	2 124	*2.94*	2 999	*1.90*	3 453	*0.90*	627	*1.38*	1 125	*2.50*	**14 861**	***1.54***
» » 9 » » 14 » »	623	*0.37*	1 181	*1.31*	1 064	*1.47*	2 970	*1.89*	1 446	*0.38*	211	*0.47*	572	*1.27*	**8 076**	***0.84***
» » 16 » » 21 » »	760	*0.45*	1 084	*1.20*	542	*0.75*	2 238	*1.42*	1.313	*0.34*	314	*0.69*	664	*1.46*	**6 913**	***0.72***
» » 23 » » 27 » »	441	*0.26*	1 884	*2.09*	1 279	*1.77*	2 945	*1.87*	2.198	*0.57*	268	*0.59*	1 420	*3.18*	**10 444**	***1.08***
» » 30 » » 2 nov. »	250	*0.15*	1 490	*1.65*	2 783	*3.85*	3 750	*2.38*	3 628	*0.94*	659	*1.45*	1 206	*2.68*	**13 767**	***1.43***
» » 6 nov. » 11 » »	612	*0.36*	2 115	*2.35*	3 965	*5.48*	5 162	*3.28*	6 604	*1.72*	589	*1.30*	765	*1.70*	**19 813**	***2.05***
» » 13 » » 18 » »	408	*0.24*	725	*0.80*	4 500	*6.22*	5 940	*3.77*	2 914	*0.76*	134	*0.30*	549	*1.22*	**15 169**	***1.57***
» » 20 » » 25 » »	279	*0.16*	1 919	*2.13*	2 329	*3.22*	5 096	*3.24*	4 820	*1.25*	208	*0.46*	593	*1.32*	**15 244**	***1.58***

Le cifre contenute in questa tavola vengono rilevate dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano e rappresentano la media giornaliera del valore globale dei titoli trattati nelle varie Borse d'Italia, limitatamente ai 34 titoli azionari considerati nella precedente tavola secondo le notizie pubblicate giornalmente dal Ministero delle Finanze. Le cifre stesse sono ottenute moltiplicando il numero dei titoli trattati per il valore nominale di ogni titolo. Accanto ai valori globali dei titoli trattati si sono indicate le proporzioni fra tali valori e i valori complessivi (capitali sottoscritti) di tutti i titoli esistenti (si intende sempre per i 34 titoli presi in considerazione).

(1) Dal 28 settembre 1931 è entrato in vigore il Decreto 27-9-31 del Ministero delle Finanze, che rende obbligatorio, nelle contrattazioni a termine dei titoli, il deposito dei titoli stessi o la relativa copertura in contanti, nella misura del 25 %.

(2) Dal 5 novembre 1931 il deposito del 25 % di cui alla nota precedente è stato reso obbligatorio unicamente per le vendite.

(3) I dati sul valore globale dei titoli trattati possono non coincidere con i dati parziali, relativi ai vari gruppi di titoli in quanto i dati espressi in migliaia di lire subiscono necessariamente degli arrotondamenti.

(*a*) Vedi annotazione (*a*) alla pagina precedente. — (*b*) Vedi annotazione (*b*) alla pagina precedente.

N.B. — Vedi annotazione in *corsivo* a pag. 755.

(Segue) VI. — *Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.*

TAV. XXXII. — Numeri indici dei prezzi di Borsa delle azioni di Società anonime (1).

A) Calcolati dal prof. Riccardo Bachi
(Base dicembre 1913 = 100)

FINE MESE	Banche	Ferrovie	Navigazione	Cotone	Lana	Seta	Miniere	Siderurgiche	Meccaniche	Automobili	Elettricità	Chimiche	Zuccheri	Immobiliari	Varie	Indice generale
	12 titoli	5 titoli	9 titoli	16 titoli	4 titoli	6 titoli	7 titoli	5 titoli	9 titoli	3 titoli	25 titoli	11 titoli	5 titoli	10 titoli	16 titoli	173 titoli (2)
Dicembre 1925	127.8	227.6	154.2	1391.9	442.6	1014.8	273.1	46.8	32.1	398.8	196.3	178.8	282.0	256.6	530.5	158.9
» 1926	104.2	201.7	117.5	682.9	331.8	827.8	208.5	30.9	17.2	476.2	145.7	107.0	248.4	181.2	357.3	104.5
» 1927	122.3	260.6	121.3	798.8	363.1	474.5	282.6	34.0	17.5	407.8	178.4	126.2	319.4	198.4	324.8	123.0
» 1928	139.4	301.8	115.3	884.5	414.2	427.2	311.0	38.0	22.9	397.3	215.2	158.7	362.5	239.7	369.1	141.3
» 1929	128.4	297.2	98.4	674.9	341.6	210.7	263.2	40.3	20.0	531.9	205.1	129.7	428.0	210.9	303.3	123.2
» 1930	121.5	229.1	84.4	457.7	243.9	149.2	208.0	38.4	15.6	342.5	166.7	76.4	390.5	98.2	190.3	96.8
» 1931	110.3	179.2	49.8	311.8	199.6	145.4	118.7	24.0	7.9	185.4	109.0	53.8	298.5	58.4	112.1	66.4
» 1932	105.9	168.0	19.3	263.2	193.0	110.4	112.7	16.4	6.6	234.0	93.3	48.8	409.2	59.0	84.8	57.8
Dicembre 1931	110.3	179.2	49.8	311.8	199.6	145.4	118.7	24.0	7.9	185.4	109.0	53.8	298.5	58.4	112.1	66.4
Gennaio 1932	108.9	181.8	41.7	304.5	205.4	146.8	134.2	23.6	7.5	208.1	113.2	62.8	319.1	61.0	106.1	67.9
Febbraio »	107.1	182.6	38.9	307.1	214.7	144.9	138.5	31.6	8.0	201.3	115.1	60.0	325.7	59.4	107.9	67.7
Marzo »	106.5	176.0	36.4	305.9	214.9	132.6	136.8	21.4	8.7	198.1	113.7	56.7	326.9	59.3	108.2	67.2
Aprile »	103.5	173.4	29.4	268.1	194.8	118.3	102.5	18.1	6.6	178.3	91.9	48.7	314.4	54.1	100.2	56.9
Maggio »	102.8	158.7	20.7	248.2	182.0	100.2	94.5	16.3	5.8	150.3	85.6	41.3	299.5	53.2	90.8	52.2
Giugno »	102.6	144.1	16.7	228.5	174.2	90.5	91.3	14.2	5.2	159.1	82.1	41.0	290.6	52.8	76.3	49.8
Luglio »	103.2	151.4	19.6	229.6	168.1	92.2	96.4	14.8	5.4	167.0	84.8	42.8	305.7	53.4	84.3	51.6
Agosto »	105.1	157.0	27.0	258.4	174.1	104.0	111.4	18.7	5.8	197.6	95.4	46.2	338.6	55.7	84.8	57.3
Settembre »	105.8	168.6	29.0	287.9	191.6	130.0	127.6	20.7	7.5	233.2	105.1	52.8	387.5	60.5	91.6	63.3
Ottobre »	105.8	163.4	26.7	269.3	192.0	115.2	119.9	20.1	7.5	238.4	101.3	51.6	398.3	60.1	86.7	61.6
Novembre »	105.9	162.4	21.0	265.0	192.9	112.5	120.2	17.5	7.4	236.7	97.4	50.9	409.4	60.0	83.4	59.7
Dicembre »	105.9	168.0	19.3	263.2	193.0	110.4	112.7	16.4	6.6	234.0	93.3	48.8	409.2	59.0	84.8	57.8
Gennaio 1933	108.2	174.1	19.4	268.8	195.4	—	132.4	21.5	7.7	268.3	104.8	58.4	407.8	61.7	86.3	63.6
Febbraio »	107.3	177.7	20.1	261.0	201.9	—	130.7	19.7	8.2	264.5	103.0	55.4	403.8	61.8	83.7	62.9
Marzo »	104.0	176.6	19.5	252.1	197.1	—	126.5	15.7	7.9	248.2	102.3	53.4	402.6	62.3	82.2	60.9
Aprile »	103.8	167.7	15.5	260.6	203.4	—	120.7	15.5	7.8	276.8	102.5	54.0	405.8	62.7	78.7	59.9
Maggio »	103.9	171.2	17.3	275.5	212.4	—	121.4	16.6	8.1	292.2	107.3	55.4	430.1	65.0	78.8	62.5
Giugno »	104.3	177.8	16.9	298.3	243.6	—	127.6	17.2	8.0	289.1	107.2	60.1	451.1	66.2	81.7	63.6
Luglio »	103.9	181.4	16.0	282.9	240.8	—	122.9	16.4	8.0	278.3	103.2	60.0	452.8	65.6	78.8	61.8
Agosto »	104.3	185.3	17.2	290.8	239.6	—	126.9	17.5	8.7	298.6	107.0	60.1	462.4	65.3	82.7	64.0
Settembre »	104.3	189.2	19.5	293.4	252.3	—	128.2	18.0	9.7	308.8	116.3	60.6	485.4	65.6	83.9	67.4
Ottobre »	105.6	188.0	21.5	286.1	253.1	—	131.4	18.0	9.4	316.9	119.7	62.4	517.5	65.6	87.5	69.1

B) Calcolati dal prof. Felice Guarneri.
(Base dicembre 1922 = 100)

I) NUMERI INDICI.

FINE MESE	Banche	Assicurazioni	Industrie estrattive	Industrie metallurgiche	Industrie meccaniche	Industrie automobilistiche	Industrie chimiche	Industrie tessili	Manifatture diverse	Industrie agricole ed alimentari	Imprese elettriche	Imprese immobiliari	Acquedotti acque minerali, ecc.	Alberghi	Aziende commerciali	Trasporti	Indice generale
	8 titoli	3 titoli	5 titoli	5 titoli	10 titoli	3 titoli	5 titoli	23 titoli	7 titoli	14 titoli	16 titoli	5 titoli	5 titoli	1 titolo	3 titoli	10 titoli	123 titoli (3)
Dicembre 1925	122.1	367.4	144.2	155.3	136.9	201.8	173.9	198.7	185.3	184.8	145.3	167.2	133.1	268.8	157.0	129.9	164.7
» 1926	97.4	168.2	105.8	106.0	74.7	102.7	90.2	85.7	118.3	93.4	101.8	120.8	113.8	128.3	95.0	98.5	102.9
» 1927	124.0	246.0	128.2	109.0	73.1	132.4	117.2	102.0	118.8	113.0	126.6	143.9	152.9	129.4	88.7	112.1	124.1
» 1928	143.8	281.6	149.9	117.8	81.6	199.6	133.7	115.0	135.0	131.1	164.4	181.9	178.5	100.2	102.4	140.2	149.2
» 1929	125.7	204.8	129.1	131.3	67.9	121.5	98.2	86.8	124.0	137.3	150.7	178.6	138.0	76.9	69.8	138.7	128.8
» 1930	112.8	167.8	89.0	118.3	52.6	70.5	29.2	60.6	88.1	80.9	114.2	127.4	106.0	44.3	56.4	117.1	97.4
» 1931	93.6	142.9	50.2	72.1	31.1	43.0	14.6	47.0	65.2	62.4	78.0	130.4	97.6	30.8	32.8	73.1	69.4
» 1932	88.5	141.9	47.0	68.3	26.9	58.1	14.8	41.1	68.8	82.3	70.2	128.5	95.5	27.4	28.8	50.2	64.3
Dicembre 1931	93.6	142.9	50.2	72.1	31.1	43.0	14.6	47.0	65.2	62.4	78.0	130.4	97.6	30.8	32.8	73.1	69.4
Gennaio 1932	92.5	157.4	57.3	75.8	31.4	49.0	16.9	49.7	71.0	72.4	83.6	139.1	98.9	29.7	35.8	66.5	72.8
Febbraio »	91.5	153.6	57.6	67.6	33.1	46.5	16.8	48.9	71.1	72.7	81.6	137.0	100.6	30.3	32.3	62.8	71.0
Marzo »	89.0	152.4	56.8	69.8	33.4	43.6	15.9	47.1	66.4	72.3	78.8	133.5	99.9	31.4	31.4	62.1	68.8
Aprile »	86.5	130.5	41.2	61.3	27.8	38.9	12.1	40.4	60.3	64.7	62.7	122.8	80.6	27.4	28.7	47.6	58.8
Maggio »	86.2	105.0	37.1	55.6	23.1	34.7	11.1	34.5	51.4	61.6	59.8	123.4	80.9	16.3	27.3	43.5	55.4
Giugno »	86.0	108.1	37.4	52.0	22.1	38.9	11.7	33.6	52.6	62.9	59.9	125.1	82.4	23.4	28.7	40.0	55.2
Luglio »	86.9	119.8	40.7	59.0	22.5	40.7	12.0	35.1	56.0	69.2	63.3	126.4	85.4	25.7	29.6	44.7	58.0
Agosto »	88.5	141.2	53.9	77.8	28.4	53.8	13.0	43.8	64.4	75.0	75.6	136.1	93.2	31.5	32.8	64.5	67.4
Settembre »	88.9	148.3	53.0	75.7	28.4	58.5	13.8	44.8	69.7	83.4	76.5	137.1	90.4	28.6	31.3	61.4	68.1
Ottobre »	88.2	135.5	49.7	75.1	27.8	57.1	14.3	41.5	67.2	81.3	72.4	127.1	90.5	24.5	30.0	57.3	65.4
Novembre »	88.3	133.3	48.7	64.4	26.4	58.0	13.4	41.6	68.2	83.6	69.7	124.7	99.7	25.6	28.9	51.2	64.0
Dicembre »	88.5	141.9	47.0	68.3	26.9	58.1	14.8	41.1	68.8	82.3	70.2	128.5	95.5	27.4	28.8	50.2	64.3
Gennaio 1933	91.2	149.6	54.8	82.2	32.0	66.9	15.3	44.2	74.6	84.9	78.2	136.5	100.7	26.2	28.5	50.5	69.8
Febbraio »	89.6	147.7	53.4	70.0	31.8	60.5	14.9	42.9	74.0	82.1	75.5	128.3	96.6	27.4	28.0	52.6	67.4
Marzo »	87.4	146.8	51.7	72.1	30.9	58.8	14.4	41.2	72.8	69.3	75.9	129.5	98.1	33.8	23.4	52.2	66.3
Aprile »	86.8	154.0	48.7	70.9	30.8	70.9	14.5	45.7	76.2	69.3	77.9	135.4	95.8	40.2	21.8	46.5	67.6
Maggio »	87.1	154.3	50.4	75.8	32.8	71.7	16.3	47.9	79.8	73.4	81.4	137.1	101.4	42.5	22.9	46.9	70.2
Giugno »	87.3	147.0	52.7	76.3	33.6	71.1	15.8	49.1	80.8	73.4	81.5	143.7	104.2	41.6	22.0	49.4	70.7
Luglio »	87.0	162.0	50.4	75.9	33.1	67.5	15.1	46.8	80.7	73.8	79.9	142.4	102.9	36.4	20.4	46.0	69.5
Agosto »	87.4	166.0	51.3	77.3	34.4	72.1	15.0	48.1	85.9	74.6	84.6	136.8	103.8	37.8	20.0	47.8	71.6
Settembre »	88.2	178.8	54.5	81.5	36.5	79.1	15.8	48.5	85.8	78.5	89.4	139.1	109.9	43.7	19.5	52.4	74.7
Ottobre »	88.9	185.5	55.0	81.9	36.3	79.7	15.1	48.3	87.8	80.1	89.4	141.2	114.1	44.2	18.8	55.2	75.3
Novembre »	89.1	189.1	59.0	90.1	36.9	72.0	15.2	49.4	87.7	84.8	96.3	134.2	117.5	42.5	18.3	56.8	77.8

(1) Gruppi principali di società.
(2) Nel totale sono compresi, oltre i titoli di cui ai gruppi indicati nella tabella, n. 2 titoli delle Compagnie ex-ferroviarie, n. 1 titolo dell'industria lino e canapa, n. 14 titoli delle industrie alimentari diverse, n. 7 titoli di società per gli acquedotti e n. 6 titoli di società assicuratrici.
(3) Fino al 1931 i titoli considerati erano 126.
N.B. — [illegible]

(*Segue*) VI. — *Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.*

(*Segue*) TAV. XXXII. — Numeri indici dei prezzi di Borsa delle azioni di Società anonime.

FINE MESE		Banche	Assicurazioni	Industrie estrattive	Industrie metallurgiche	Industrie meccaniche	Industrie automobilistiche	Industrie chimiche	Industrie tessili	Manifatture diverse	Industrie agricole ed alimentari	Imprese elettriche	Imprese immobiliari	Acquedotti, acque Minerali ecc.	Alberghi	Aziende commerciali	Trasporti	Quotaz. generale media per ogni 100 lire versate
		8 titoli	3 titoli	5 titoli	5 titoli	10 titoli	3 titoli	5 titoli	:3 titoli	7 titoli	14 titoli	16 titoli	5 titoli	5 titoli	1 titolo	3 titoli	10 titoli	123 titoli (1)
								II) QUOTAZIONI MEDIE PER OGNI 100 LIRE VERSATE										
Dicembre	1925	185.41	1178.48	250.52	139.40	136.37	248.62	198.00	206.46	251.35	249.34	188.59	305.53	230.77	458.00	123.03	199.37	216.39
»	1926	151.11	539.73	190.00	95.12	72.10	129.15	139.78	123.10	161.34	160.81	128.11	220.81	192.91	110.00	116.88	99.38	135.92
»	1927	189.46	768.10	227.44	94.37	71.36	167.62	171.16	161.41	142.26	200.63	154.80	249.70	256.27	222.00	101.58	111.85	163.36
»	1928	208.93	871.13	281.92	110.77	97.53	266.46	178.38	182.92	172.42	239.26	182.86	291.83	217.91	172.00	162.80	115.31	187.93
»	1929	199.52	627.68	242.94	130.22	87.03	157.53	176.19	144.18	147.28	232.84	142.77	321.34	176.57	132.00	99.51	114.24	162.03
»	1930	185.98	512.30	175.40	117.41	71.43	91.10	52.31	102.97	109.84	136.16	109.48	129.58	92.25	76.00	64.89	101.81	120.59
»	1931	177.20	437.84	103.89	69.15	48.39	55.64	30.01	130.34	85.33	107.70	74.70	130.22	85.58	52.00	52.23	64.64	95.60
»	1932	172.66	435.36	97.15	65.49	42.25	75.17	93.59	106.19	90.84	144.12	65.45	132.79	83.76	47.00	80.66	47.79	89.75
Febbraio	1931	182.33	565.92	199.27	119.25	72.71	112.51	55.40	106.95	123.65	143.74	121.37	154.94	104.78	90.00	63.55	98.87	129.05
Marzo	»	171.58	569.71	193.95	109.41	68.64	102.64	53.70	104.12	111.05	136.80	121.17	147.12	104.37	84.00	59.50	96.45	125.86
Aprile	»	169.64	536.88	156.89	105.71	59.07	92.68	48.00	139.66	101.43	123.11	108.63	138.37	96.46	84.00	51.78	86.89	120.23
Maggio	»	166.97	502.80	143.05	102.99	54.18	85.50	42.13	137.76	97.34	113.82	101.31	129.77	94.75	82.00	59.75	83.72	114.67
Giugno	»	167.99	526.56	159.79	107.38	55.57	92.75	35.86	146.13	103.79	11[illegible].31	108.47	135.87	95.26	78.00	64.31	82.07	119.14
Luglio	»	164.34	497.28	148.71	97.28	58.01	81.42	36.80	140.77	98.80	114.68	102.04	131.95	95.44	60.00	56.62	77.21	113.68
Agosto	»	164.03	488.96	144.12	91.71	55.32	78.56	35.92	132.14	96.25	114.06	98.26	127.80	94.66	68.50	52.84	74.96	111 00
Settembre	»	161.78	457.12	133.31	87.16	49.48	70.44	35.82	139.49	94.06	110.07	90.72	124.82	90.99	71.00	52.62	68.87	105.42
Ottobre	»	185.97	448.00	123.32	74.54	45.48	53.93	32.73	128.91	90.10	103.58	78.71	127.77	85.02	57.00	49.23	65.72	99.11
Novembre	»	186.06	444.64	114.95	72.96	47.90	56.19	30.24	133.12	89.18	108.69	79.63	125.77	88.01	61.50	52.07	66.13	99.75
Dicembre	»	177.20	437.84	103.89	69.15	48.39	55.64	30.01	130.34	85.33	107.70	74.70	130.22	85.58	52.00	52.23	64.64	95.60
Gennaio	1932	175.16	482.40	118.42	72.70	48.74	63.42	34.74	120.53	93.01	124.99	78.76	138.94	86.68	51.00	56.34	58.77	97.31
Febbraio	»	173.27	470.00	119.03	64.78	51.40	60.10	34.48	118.70	93.19	122.74	76.92	136.79	88.16	52.00	51.15	55.34	95.58
Marzo	»	168.61	466.88	117.44	66.97	51.98	56.40	32.68	114.16	87.01	97.39	74.31	134.01	87.59	52.50	49.85	54.93	91.45
Aprile	»	167.38	399.84	85.31	58.80	43.18	50.30	24.87	100.59	79.73	87.06	59.06	123.29	70.63	47.00	45.58	41.97	79.00
Maggio	»	166.73	321.92	76.68	53.31	35.90	44.94	22.92	87.17	68.03	83.00	56.37	123.93	70.95	28.00	43.27	39.21	74.41
Giugno	»	166.33	331.20	77.44	49.83	34.32	52.20	24.12	85.33	69.47	83.96	56.46	125.61	72.27	42.09	45.46	38.07	75.17
Luglio	»	167.99	367.04	84.09	55.90	36.54	52.71	24.77	89.17	73.89	94.29	59.64	126.94	74.84	43.50	62.00	42.52	79.10
Agosto	»	171.20	432.96	111.36	74.67	44.48	69.53	26.84	111.69	85.08	102.11	71.26	136.69	81.71	54.00	68.75	61.33	92.01
Settembre	»	173.32	454.88	109.67	72.58	44.56	75.74	28.36	112.97	91.97	113.60	72.15	137.65	79.24	49.00	87.67	58.37	93.30
Ottobre	»	171.98	415.68	102.74	72.04	43.55	73.89	29.32	105.92	88.69	110.77	68.23	131.34	79.39	42.00	84.00	54.52	89.54
Novembre	»	172.18	424.16	100.76	61.77	41.39	75.08	84.69	107.67	90.03	146.40	65.72	128.86	87.44	44.00	80.83	48.73	89.77
Dicembre	»	172.66	435.36	97.15	65.49	42.25	75.17	93.59	106.19	90.84	144.12	65.45	132.79	83.76	47.00	80.66	47.79	89.75
Gennaio	1933	177.91	458.96	113.30	78.83	50.35	86.70	96.82	114.38	89.58	148.75	73.52	141.11	88.31	45.00	79.66	55.02	97.96
Febbraio	»	174.83	453.12	110.48	67.11	49.20	92.14	94.03	108.63	97.80	143.75	71.20	132.59	87.41	47.00	78.43	51.25	94.93
Marzo	»	170.46	450.32	106.90	69.21	48.60	89.56	108.17	104.39	96.11	144.79	75.17	133.87	85.99	58.00	65.58	50.80	95.82
Aprile	»	169.80	472.32	100.68	67.97	48.71	107.96	108.71	115.60	100.60	144.67	77.81	139.92	84.02	69.00	59.50	45.32	97.88
Maggio	»	170.35	473.44	104.23	72.72	51.81	109.21	121.98	121.15	104.70	153.28	81.23	141.73	88.91	73.00	64.17	45.68	101.11
Giugno	»	170.80	450.88	109.02	73.19	53.18	108.23	118.54	124.18	106.76	153.37	79.94	148.55	91 32	71.50	61.67	48.06	101.71
Luglio	»	170.17	497.12	105.06	72.81	52.32	102.88	113.01	118.45	107.23	177.99	79.61	148.12	90.23	62.50	57.00	44.83	100.61
Agosto	»	170.95	509.36	106.99	74.15	56.45	109.83	112.00	121.76	143.10	179.94	84.24	142.29	91.01	64.88	56.00	46.54	104.16
Settembre	»	172.56	548.48	113.64	80.10	57.83	120.43	117.81	122.25	142.36	189.38	89.10	144.69	96.39	75.00	54.66	51.08	108.72
Ottobre	»	173.95	569.12	114.60	80.47	57.39	121.35	113.07	121.80	145.63	194.95	89.05	146.84	100.04	76.00	52.66	53.76	109.53
Novembre	»	174.31	580.32	122.96	88.54	58.39	109.53	113.30	124.49	145.43	190.04	104.72	159.75	103.05	73.00	51.16	55.30	121.47

(1) Fino al maggio 1931 i titoli considerati erano 126.

N. B. — Vedi annotazione in *corsivo* a pag. 755.

(*Segue*) VI. — *Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.*

TAV. XXXIII. — Corso medio ufficiale dei titoli di Stato.

ANNI — Mesi e giorni	RENDITA 3.50 % (1906)					RENDITA 3.50 % (1902)					CONSOL. 3 % LORDO (2.40 % NETTO)					CONSOLIDATO 5 % (NETTO)				
	Corso medio dell'anno del mese o del giorno	Corso medio dell'ultimo giorno dell'anno o del mese — Corso medio giornaliero	Interessi maturati alla fine del periodo	Corso al netto degli interessi alla fine del periodo	Rendimento del corso a secco all'ultimo giorno dell'anno o del mese	Corso medio dell'anno del mese o del giorno	Corso medio dell'ultimo giorno dell'anno o del mese — Corso medio giornaliero	Interessi maturati alla fine del periodo	Corso al netto degli interessi alla fine del periodo	Rendimento del corso a secco all'ultimo giorno dell'anno o del mese	Corso medio dell'anno del mese o del giorno	Corso medio dell'ultimo giorno dell'anno o del mese — Corso medio giornaliero	Interessi maturati alla fine del periodo	Corso al netto degli interessi alla fine del periodo	Rendimento del corso a secco all'ultimo giorno dell'anno o del mese	Corso medio dell'anno del mese o del giorno	Corso medio dell'ultimo giorno dell'anno o del mese — Corso medio giornaliero	Interessi maturati alla fine del periodo	Corso al netto degli interessi alla fine del periodo	Rendimento del corso a secco all'ultimo giorno dell'anno o del mese
	(a)	(b)	(c)	(d=b-c)	(1) (e)	(a)	(b)	(c)	(d=b-c)	(e)	(a)	(b)	(c)	(d=b-c)	(e)	(a)	(b)	(c)	(d=b-c)	(1 (e)
Anno 1928 (2)	73.21	71.65	1.750	69.900	5.01	67.77	66.75	1.750	65.000	5.38	44.87	45.15	0.607	44.543	5.39	84.09	83.20	2.500	80.700	6.20
Anno 1929 (2)	69.06	68.20	1.750	66.450	5.27	63.77	62.00	1.750	60.250	5.81	41.99	39.65	0.607	39.043	6.15	80.50	81.325	2.500	78.825	6.34
Anno 1930 (2)	68.10	69.60	1.750	67.850	5.16	63.12	64.50	1.750	62.750	5.58	41.23	41.30	0.607	40.693	5.90	81.47	81.725	2.500	79.225	6.31
Anno 1931 (2)	72.25	74.00	1.750	72.250	4.84	67.25	68.75	1.750	67.000	5.22	43.25	43.675	0.607	43.068	5.57	82.00	82.55	2.500	80.050	6.25
Anno 1932 (2)	74.30	80.35	1.750	78.600	4.45	70.50	78.00	1.750	76.250	4.59	47.875	55.550	0.607	54.943	4.37	82.400	86.50	2.500	84.000	5.95
Gennaio 1931	70.200	71.625	0.300	71.325	4.91	65.175	66.35	0.800	66.050	5.30	41.70	42.175	0.811	41.364	5.80	80.375	81.125	0.428	80.697	6.20
Febbraio »	71.900	72.175	0.570	71.605	4.85	66.825	67.25	0.570	66.680	5.25	42.575	43.00	0.996	42.004	5.71	81.475	82.100	0.815	81.285	6.15
Marzo »	72.500	72.600	0.870	71.730	4.88	67.675	67.50	0.870	66.630	5.25	43.350	44.575	1.200	43.375	5.53	82.775	83.050	1.243	81.807	6.11
Aprile »	72.600	73.200	1.160	72.040	4.86	67.825	68.00	1.160	66.840	5.24	43.60	43.675	0.197	43.478	5.52	83.275	84.500	1.657	82.843	6.04
Maggio »	71.400	70.850	1.450	69.400	5.04	66.975	67.00	1.450	65.550	5.34	43.30	43.00	0.393	42.607	5.63	83.20	83.000	2.072	80.928	6.18
Giugno »	71.525	72.900	1.750	71.150	4.92	66.875	67.60	1.750	65.850	5.32	42.925	43.00	0.597	42.403	5.66	83.225	83.750	2.500	81.250	6.15
Luglio »	72.425	72.975	0.295	72.680	4.82	66.725	67.50	0.295	67.205	5.21	43.325	43.825	0.800	43.025	5.58	81.200	81.225	0.421	80.804	6.19
Agosto »	73.475	73.975	0.590	73.385	4.77	67.775	68.00	0.590	67.410	5.19	44.175	44.500	1.003	43.497	5.52	81.700	82.125	0.842	81.283	6.15
Settembre »	73.550	72.100	0.875	71.225	4.91	68.050	67.00	0.875	66.125	5.29	44.675	44.075	1.200	42.875	5.60	81.625	80.050	1.250	78.800	6.35
Ottobre »	72.200	71.975	1.160	70.815	4.94	67.450	67.50	1.160	66.340	5.28	43.575	43.250	0.198	43.052	5.57	81.150	81.125	1.658	79.467	6.20
Novembre »	72.625	73.100	1.455	71.645	4.89	68.400	68.70	1.455	67.245	5.20	43.200	43.175	0.402	42.778	5.61	82.250	82.750	2.079	80.671	6.20
Dicembre »	73.425	74.000	1.750	72.250	4.84	68.700	68.75	1.750	67.000	5.22	43.375	43.675	0.607	43.068	5.57	82.675	82.550	2.500	80.050	6.25
Gennaio 1932	73.450	73.700	0.288	73.412	4.77	68.575	69.00	0.288	68.712	5.09	44.225	45.00	0.800	44.200	5.43	80.950	81.70	0.412	81.288	6.15
Febbraio »	73.700	73.425	0.577	72.848	4.80	69.350	69.25	0.577	68.673	5.10	45.90	46.125	0.997	45.128	5.32	82.275	82.50	0.824	81.676	6.12
Marzo »	73.250	72.875	0.875	72.000	4.86	69.175	69.00	0.875	68.125	5.14	46.200	46.175	1.200	44.975	5.34	82.375	82.05	1.250	80.800	6.19
Aprile »	72.350	71.675	1.163	70.512	4.96	68.450	68.00	1.163	66.837	5.24	44.750	45.00	0.197	44.803	5.36	81.875	81.70	1.662	80.038	6.25
Maggio »	71.925	72.125	1.462	70.663	4.95	68.30	68.50	1.462	67.038	5.22	44.875	44.675	0.400	44.275	5.42	82.125	82.15	2.088	80.062	6.25
Giugno »	72.950	73.175	1.750	71.425	4.90	68.825	69.00	1.750	67.250	5.20	44.925	45.20	0.597	44.603	5.38	82.500	82.75	2.500	80.250	6.23
Luglio »	72.525	72.40	0.276	72.124	4.85	68.150	68.50	0.276	68.224	5.13	46.100	46.675	0.787	45.888	5.23	80.700	80.50	0.394	80.106	6.24
Agosto »	72.875	73.80	0.590	73.210	4.78	68.875	70.00	0.590	69.410	5.04	46.650	46.825	1.003	45.822	5.24	80.500	81.075	0.842	80.233	6.23
Settembre »	76.275	77.425	0.875	76.550	4.57	72.400	73.50	0.875	72.625	4.82	49.800	52.175	1.200	50.975	4.71	82.575	83.45	1.250	82.200	6.08
Ottobre »	76.875	76.45	1.170	75.280	4.65	73.375	73.45	1.170	72.280	4.80	52.650	52.975	0.204	52.771	4.55	83.575	83.475	1.671	81.804	6.11
Novembre »	76.900	77.025	1.455	75.570	4.63	74.300	75.05	1.455	73.595	4.75	53.700	54.075	0.402	53.678	4.47	84.000	84.425	2.079	82.346	6.07
Dicembre »	78.400	80.35	1.750	78.600	4.45	76.200	78.00	1.750	76.250	4.59	54.600	55.55	0.607	54.943	4.37	85.475	86.50	2.500	84.000	5.95
Gennaio 1933	80.825	80.525	0.300	80.225	4.36	78.150	78.35	0.300	78.050	4.48	56.775	56.425	0.811	55.614	4.32	86.150	86.175	0.428	85.747	5.83
Febbraio »	79.000	76.725	0.570	76.155	4.60	77.075	75.675	0.570	75.105	4.66	56.500	55.85	0.996	54.854	4.38	85.550	84.25	0.815	83.435	5.99
Marzo »	75.850	76.30	0.870	75.430	4.64	74.225	75.175	0.870	74.305	4.71	54.600	54.05	1.200	52.850	4.54	84.375	84.925	1.243	83.682	5.98
Aprile »	76.700	76.70	1.151	75.549	4.63	75.475	75.25	1.151	74.099	4.72	53.275	53.85	0.190	53.660	4.47	85.325	85.50	1.644	83.856	5.96
Maggio »	77.450	78.625	1.460	77.165	4.54	76.075	77.30	1.460	75.840	4.61	54.025	54.425	0.400	54.025	4.44	86.200	87.25	2.086	85.164	5.87
Giugno »	80.175	81.05	1.750	79.300	4.41	78 425	79.575	1.750	77.825	4.50	54.850	55.425	0.597	54.828	4.38	88.325	88.875	2.500	86.375	5.79
Luglio »	78.125	78.225	0.295	77.930	4.49	76.900	76.95	0.295	76.655	4.57	54.825	54.825	0.800	54.025	4.44	86.000	86.40	0.421	85.979	5.82
Agosto »	79.025	79.50	0.590	78.910	4.44	77.525	78.05	0.590	77.460	4.52	54.975	55.45	1.003	54.447	4.41	87.400	88.00	0.842	87.158	5.74
Settembre »	81.950	84.325	0.865	83.460	4.19	80.350	82.625	0.865	81.760	4.28	57.700	59.575	1.193	58.382	4.11	89.650	91.00	1.236	89.764	5.57
Ottobre »	88.700	89.40	1.170	88.230	3.97	87.025	88.00	1.170	86.830	4.03	62.725	64.325	0.204	64.121	3.74	93.275	93.95	1.671	92.279	5.42
Novembre »	89.050	89.35	1.455	87.895	3.98	87.925	88.05	1.455	86.595	4.04	64.600	64.875	0.402	64.473	3.72	94.375	95.25	2.079	93.171	5.37
Novembre 1933																				
Id. 2	89.50	89.50	1.189	88.311	3.96	88.00	88.00	1.189	86.811	4.03	64.25	64.25	0.218	64.032	3.75	94.175	94.175	1.698	92.477	5.41
Id. 6	89.525	89.525	1.227	88.298	3.96	87.75	87.75	1.227	86.523	4.05	64.875	64.875	0.244	64.631	3.71	94.275	94.275	1.753	92.522	5.40
Id. 7	89.25	89.25	1.236	88.014	3.98	87.75	87.75	1.236	86.514	4.05	64.20	64.20	0.251	63.949	3.75	94.10	94.10	1.766	92.334	5.42
Id. 8	89.30	89.30	1.246	88.054	3.97	87.775	87.775	1.246	86.529	4.04	64.35	64.35	0.257	64.093	3.74	94.15	94.15	1.780	92.370	5.41
Id. 9	89.35	89.35	1.255	88.095	3.97	88.10	88.10	1.255	86.845	4.03	64.375	64.375	0.264	64.111	3.74	94.275	94.275	1.793	92.482	5.41
Id. 10	89.50	89.50	1.265	88.235	3.97	88.15	88.15	1.265	86.885	4.03	64.40	64.40	0.270	64.130	3.74	94.55	94.55	1.807	92.743	5.39
Id. 11	89.25	89.25	1.274	87.976	3.98	88.125	88.125	1.274	86.851	4.03	64.525	64.525	0.277	64.248	3.74	94.325	94.325	1.821	92.504	5.41
Id. 13	89.20	89.20	1.293	87.907	3.98	88.05	88.05	1.293	86.757	4.03	64.50	64.50	0.290	64.210	3.74	94.40	94.40	1.848	92.552	5.40
Id. 14	88.85	88.85	1.303	87.547	4.00	87.875	87.875	1.303	86.572	4.04	64.45	64.45	0.297	64.153	3.74	94.10	94.10	1.861	92.239	5.42
Id. 15	89.00	89.00	1.313	87.687	3.99	88.10	88.10	1.313	86.787	4.03	64.525	64.525	0.303	64.222	3.74	94.30	94.30	1.875	92.425	5.41
Id. 16	88.85	88.85	1.322	87.528	4.00	88.25	88.25	1.322	86.928	4.03	64.525	64.525	0.310	64.215	3.74	94.325	94.325	1.889	92.436	5.41
Id. 17	88.725	88.725	1.332	87.393	4.00	88.125	88.125	1.332	86.793	4.03	64.525	64.525	0.316	64.209	3.74	94.025	94.025	1.902	92.123	5.43
Id. 18	88.70	88.70	1.341	87.359	4.01	87.875	87.875	1.341	86.534	4.04	64.50	64.50	0.323	64.177	3.74	93.925	93.925	1.916	92.009	5.43
Id 20	88.45	88.45	1.360	87.090	4.02	87.575	87.575	1.360	86.215	4.06	64.45	64.45	0.336	64.114	3.74	93.825	93.825	1.943	91.882	5.44
Id. 21	88.55	88.55	1.370	87.180	4.01	87.525	87.525	1.370	86.155	4.06	64.525	64.525	0.343	64.182	3.74	93.975	93.975	1.957	92.018	5.43
Id. 22	88.60	88.60	1.379	87.221	4.01	87.55	87.55	1.379	86.171	4.06	64.575	64.575	0.349	64.226	3.74	94.175	94.175	1.970	92.205	5.42
Id. 23	88.65	88.65	1.389	87.261	4.01	87.625	87.625	1.389	86.236	4.06	64.575	64.575	0.356	64.219	3.74	94.30	94.30	1.984	92.316	5.42
Id. 24	88.975	88.975	1.398	87.577	4.00	87.775	87.775	1.398	86.377	4.05	64.825	64.825	0.363	64.462	3.72	94.525	94.525	1.997	92.528	5.40
Id. 25	88.975	88.975	1.408	87.567	4.00	88.075	88.075	1.408	86.667	4.04	64.90	64.90	0.369	64.531	3.72	94.525	94.525	2.011	92.514	5.40
Id. 27	89.35	89.35	1.427	87.923	3.98	88.05	88.05	1.427	86.623	4.04	64.95	64.95	0.382	64.568	3.72	95.025	95.025	2.038	92.987	5.38
Id. 28	89.25	89.25	1.436	87.814	3.99	88.10	88.10	1.436	86.664	4.04	65.00	65.00	0.389	64.611	3.71	95.025	95.025	2.052	92.973	5.38
Id. 29	89.20	89.20	1.446	87.754	3.99	88.075	88.075	1.446	86.629	4.04	64.925	64.925	0.396	64.529	3.72	95.125	95.125	2.065	93.060	5.37
Id. 30	89.35	89.35	1.455	87.895	3.98	88.05	88.05	1.455	86.595	4.04	64.875	64.875	0.402	64.473	3.72	95.25	95.25	2.079	93.171	5.37
Media mensile	89.050	—	—	—	—	87.925	—	—	—	—	64.600	—	—	—	—	94.375	—	—	—	—

(1) Per la media mensile del rendimento secco vedi la tavola seguente. — (2) Media delle medie mensili.

N.B. — Vedi annotazione in *corsivo* a pag. 755.

(Segue) VI. — *Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.*

TAV. XXXIV. — Saggi di sconto, rendimento secco e saggio di riporti per i titoli di Stato.

A) Saggi di sconto e di interessi.

MESI	Sconto ufficiale	Sconto privato (firme di prim'ordine, scadenza entro 4 mesi) (1)		Rendimento secco dei titoli di Stato (media mensile)	
		Carta commerciale	Carta finanziaria	Rendita 3,50% (1906)	Consolidato 5%
Gennaio 1931	5.50	5.25-5.75	6.50-7.50	5.00	6.24
Febbraio »	5.50	5.25-5.75	6.50-7.50	4.90	6.19
Marzo »	5.50	5.25-5.75	6.50-7.50	4.88	6.12
Aprile »	5.50	5.00-5.75	6.50-7.50	4.89	6.11
Maggio »	5.50	4.75-5.50	6.50-7.50	4.99	6.15
Giugno »	5.50	4.75-5.50	6.50-7.50	5.01	6.18
Luglio »	5.50	4.75-5.50	6.50-7.50	4.84	6.18
Agosto »	5.50	4.75-5.50	6.50-7.50	4.79	6.17
Settembre »	(2) 7.00	5.25-6.50	6.75-8.00	4.81	6.20
Ottobre »	7.00	6.00-7.25	7.25-8.50	4.92	6.27
Novembre »	7.00	6.00-7.25	7.25-8.50	4.91	6.22
Dicembre »	7.00	6.00-7.25	7.25-8.50	4.87	6.22
Gennaio 1932	7.00	5.75-7.25	7.25-8.50	4.78	6.19
Febbraio »	7.00	5.75-7.25	7.25-8.50	4.78	6.12
Marzo »	(3) 6.00	5.25-6.25	6.25-7.50	4.83	6.15
Aprile »	6.00	5.25-6.25	6.25-7.50	4.91	6.22
Maggio »	(4) 5.00	5.00-5.50	6.25-7.50	4.96	6.23
Giugno »	5.00	5.00-5.50	6.25-7.50	4.91	6.23
Luglio »	5.00	5.00-5.50	6.25-7.50	4.84	6.21
Agosto »	5.00	5.00-5.50	6.00-7.50	4.83	6.26
Settembre »	5.00	5.00-5.50	6.00-7.50	4.63	6.13
Ottobre »	5.00	4.75-5.50	6.00-7.50	4.61	6.09
Novembre »	5.00	4.50-5.50	6.00-7.50	4.63	6.10
Dicembre »	5.00	4.50-5.50	6.00-7.50	4.56	6.01
Gennaio 1933	(5) 4.00	4.00-4.75	5.50-7.50	4.34	5.82
Febbraio »	4.00	4.00-4.75	5.50-7.50	4.46	5.89
Marzo »	4.00	3.75-4.75	5.25-7.50	4.66	6.00
Aprile »	4.00	3.75-4.75	5.00-7.25	4.62	5.96
Maggio »	4.00	3.50-4.75	4.50-7.25	4.60	5.93
Giugno »	4.00	3.50-4.75	4.50-7.25	4.45	5.81
Luglio »	4.00	4.00-4.75	4.75-7.25	4.49	5.83
Agosto »	4.00	4.00-4.75	4.75-7.25	4.46	5.76
Settembre »	(6) 3.50	3.50-4.50	4.75-7.25	4.31	5.64
Ottobre »	3.50	3.50-4.00	4.50-6.75	3.99	5.45
Novembre »	3.50	?	?	3.99	5.41

B) Saggi dei riporti per i titoli di Stato.

MESI	Rendita 3,50%				Consolidato 5%				Milano — Titoli industriali di primo ordine praticati in:		Titoli di Stato
	Genova	Milano	Roma	Torino	Genova	Milano	Roma	Torino	Banca	Borsa	Napoli
Gennaio 1932	4.00	3.00-3.50	4.00	3.00-3.50	3.25-4.00	2.50-4.00	4.50	3.00-3.25	5.75-8.00	3.00-5.50	4.00-4.50
Febbraio »	3.75	3.25	4.00	3.50-4.00	3.25-3.50	3.00-3.50	4.25	3.75-4.00	5.75-8.00	4.00-5.75	4.25
Marzo »	3.75	3.50	4.00	3.75-4.25	3.50-3.75	3.50-3.75	4.50	3.50-4.00	5.50-7.25	3.50-5.50	4.50
Aprile »	3.50-3.75	3.00	4.00	4.00	3.50	3.25-4.00	4.00	3.00-3.75	5.25-7.25	3.50-5.50	4.50
Maggio »	3.75	3.50-4.00	3.50	3.50	3.25-3.75	5.00	3.50-3.75	3.25-3.75	5.25-7.25	3.00-5.25	4.50
Giugno »	3.75	3.50-4.00	3.50	3.25-3.50	3.50-4.00	5.00	3.50-3.75	3.25-3.50	5.25-7.00	3.00-5.50	4.50
Luglio »	3.75-4.00	3.75	3.00-3.50	3.75-4.00	3.75-4.00	3.75-4.00	3.25-3.50	3.75-4.00	5.50-7.00	3.00-5.50	4.25
Agosto »	4.00	3.25-3.75	3.50	4.25	4.00-4.25	3.75-4.00	3.50	3.75-4.50	5.50-7.00	2.50-5.00	4.00
Settembre »	4.75-5.00	4.50-5.00	4.50	5.00-5.25	4.75-5.25	4.50-5.00	4.50	5.00-5.50	5.50-7.00	3.00-5.50	4.25-4.50
Ottobre »	4.88	3.75	4.50	4.75	4.75-5.00	4.25	4.50	4.50-5.00	5.50-6.75	3.50-5.50	4.25-4.63
Novembre »	3.50-4.50	3.75	4.25	4.00-5.00	4.00-4.50	3.75-4.00	4.25	4.00-5.00	5.25-6.75	3.50-5.25	4.25
Dicembre »	3.75	3.75	4.25	3.50-4.25	3.75-4.00	3.75-4.00	4.25	3.50-4.25	5.25-6.75	3.50-5.25	4.00
Gennaio 1933	4.00	4.00	4.00	4.00-4.50	4.00	3.75-4.25	4.00	4.00-4.50	5.50-6.25	3.50-5.00	4.00-4.50
Febbraio »	4.12	3.75	4.00-4.50	4.00	4.25	3.75	4.00-4.50	4.00-4.25	5.50-6.25	4.25-5.25	4.00-4.25
Marzo »	3.75	3.50-3.75	3.75	3.25	3.50-3.75	3.37-3.75	3.75	3.50-3.75	5.00-6.25	4.25-5.00	4.00
Aprile »	3.50-3.75	3.25	3.50	3.50	3.50-3.75	3.25	3.50	3.50-3.75	5.00-6.25	4.25-5.00	3.75-4.00
Maggio »	3.25	3.00-3.25	3.00-3.25	2.75-3.00	3.25	3.00	3.00-3.25	2.75-3.25	4.75-6.25	4.00-4.75	3.75-4.00
Giugno »	3.25-3.50	3.25	3.25-3.50	3.25	3.25-3.50	3.25	3.25-3.50	3.25	4.75-6.00	4.25-4.75	3.25-3.50
Luglio »	3.25	3.13	3.00-3.25	3.00-3.25	3.25	3.13	3.00-3.25	3.13-3.25	4.75-6.00	4.25-5.00	3.50-4.75
Agosto »	3.00-3.25	3.13	2.75-3.00	3.00	3.00-3.25	3.13	2.75-3.00	3.00	4.75-6.00	4.25-5.00	3.25
Settembre »	3.00	3.00-3.25	3.00	2.75-3.00	3.00-3.25	3.00-3.25	3.00	2.75-3.00	4.75-6.00	4.00-4.75	3.00
Ottobre »	3.00-3.25	3.25-4.50	3.25-4.50	3.00-3.50	3.00-3.25	3.25-4.25	3.25-4.50	3.00-3.50	4.75-5.50	4.25-4.75	3.00-4.25
Novembre »	3.50	3.50-4.00	?	3.25-3.75	3.50	3.75-4.00	?	3.25-3.75	?	?	3.75-4.00

(1) Dati raccolti dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano. — (2) Il saggio di sconto ufficiale è passato al 7% dal 28 settembre 1931. — (3) Il saggio di sconto ufficiale è stato ridotto al 6% dal 21 marzo 1932. — (4) Il saggio di sconto ufficiale è stato ridotto al 5% dal 2 maggio 1932. — (5) Il saggio di sconto ufficiale è stato ridotto al 4% dal 9 gennaio 1933. — (6) Il saggio di sconto ufficiale è stato ridotto al 3.50% dal 4 settembre 1933.

VII. — Salari e relativi numeri indici.

TAV. XXXV. — Salari medi orari distinti per mesi, Compartimenti e per categorie d'industrie (*)

A) SALARI MEDI ORARI COMPLESSIVI DISTINTI PER MESI.

MESI	Salari medi orari (lire) — Risultanti dalla rilevazione effettuata nel bimestre considerato	Salari medi orari (lire) — Risultanti dalla rilevazione effettuata nel bimestre successivo al mese considerato	Indici dei salari, fatto = 100 il salario del mese pari immediatamente precedente (a)	Serie calcolata dei salari, tenendo conto delle variazioni percentuali verificatesi (b) (Lire)	Indici dei salari, fatto = 100 la media dei salari pagati nel periodo luglio 1928-giugno 1929 (Lire 1,989)
	1	2	3	4	5
1931 Aprile	1.91	1.97	100.00	1.82	91.50
» Maggio	1.98	—	100.51	1.83	92.01
» Giugno	2.00	2.00	101.52	1.85	93.01
» Luglio	1.93	—	96.50	1.79	89.99
» Agosto	1.98	1.98	99.00	1.83	92.01
» Settembre	1.94	—	97.98	1.79	89.99
» Ottobre	1.91	1.93	96.46	1.77	88.99
» Novembre	1.92	—	99.48	1.76	88.49
» Dicembre	1.94	1.95	100.52	1.78	89.49
1932 Gennaio	1.95	—	100.00	1.78	89.49
» Febbraio	1.90	1.92	97.44	1.73	86.98
» Marzo	1.91	—	99.48	1.72	86.48
» Aprile	1.92	1.91	100.00	1.73	86.98
» Maggio	1.93	—	101.05	1.75	87.98
» Giugno	1.93	1.94	101.05	1.75	87.98
» Luglio	1.93	—	99.48	1.74	87.48
» Agosto	2.00	1.97	103.09	1.80	90.50
» Settembre	1.90	—	96.45	1.74	87.48
» Ottobre	1.87	1.88	94.92	1.71	85.97
» Novembre	1.88	—	100.00	1.71	85.97
» Dicembre	1.89	1.87	100.53	1.72	86.48
1933 Gennaio	1.87	—	100.00	1.72	86.48
» Febbraio	1.86	1.87	99.47	1.71	85.97
» Marzo	1.84	—	98.40	1.68	84.46
» Aprile	1.86	1.87	99.47	1.70	85.47
» Maggio	1.84	—	98.40	1.67	83.96
» Giugno	1.88	1.88	100.53	1.71	85.97
» Luglio	1.85	—	98.40	1.68	84.46
» Agosto	1.91	—	101.60	1.74	87.48

B) SALARI MEDI ORARI DISTINTI PER MESI, COMPARTIMENTI E PER CATEGORIE DI INDUSTRIE.

COMPARTIMENTI — Categorie d'industrie	Marzo 1928		6° bimestre 1932			1° bimestre 1933			2° bimestre 1933			3° bimestre 1933			4° bimestre 1933		
	Febbraio 1928 (a)	Marzo 1928 (a)	Ottobre 1932	Novembre 1932	Dicembre 1932	Dicembre 1932	Gennaio 1933	Febbraio 1933	Febbraio 1933	Marzo 1933	Aprile 1933	Aprile 1933	Maggio 1933	Giugno 1933	Giugno 1933	Luglio 1933	Agosto 1933
Salari medi orari per Compartimenti.																	
Piemonte	2.08	2.04	1.86	1.85	1.84	1.82	1.83	1.81	1.86	1.84	1.86	1.89	1.84	1.88	1.87	1.88	1.97
Liguria	2.76	2.72	2.40	2.39	2.43	2.45	2.42	2.45	2.46	2.40	2.41	2.32	2.39	2.40	2.39	2.34	2.45
Lombardia	1.97	1.94	1.81	1.79	1.82	1.81	1.79	1.79	1.80	1.77	1.81	1.82	1.79	1.83	1.82	1.78	1.87
Veneto	1.71	1.73	1.54	1.59	1.57	1.56	1.54	1.55	1.55	1.50	1.50	1.52	1.51	1.59	1.59	1.52	1.56
Venezia Trid., Giulia e Zara	1.85	1.92	2.25	2.34	2.36	2.20	2.20	2.16	2.16	2.23	2.21	2.18	2.05	2.09	2.09	2.07	2.05
Emilia	2.03	2.00	1.86	1.83	1.83	1.83	1.82	1.83	1.80	1.76	1.79	1.82	1.81	1.83	1.80	1.81	1.87
Toscana	2.32	2.28	1.95	1.94	1.97	1.96	1.95	1.93	1.98	1.93	1.95	1.92	1.92	1.92	1.91	1.90	1.92
Marche	1.54	1.54	1.52	1.52	1.52	1.48	1.48	1.49	1.60	1.58	1.61	1.67	1.63	1.65	1.58	1.51	1.54
Umbria	1.70	1.62	1.95	1.98	1.94	1.97	1.97	1.97	1.75	1.66	1.64	1.86	1.90	1.87	1.91	1.94	2.04
Lazio	2.52	2.54	2.46	2.47	2.49	2.45	2.46	2.46	2.44	2.42	2.45	2.44	2.43	2.43	2.42	2.42	2.42
Abruzzi e Molise	1.96	1.92	1.56	1.58	1.58	1.68	1.70	1.73	1.76	1.68	1.65	1.67	1.53	1.65	1.62	1.58	1.52
Campania	1.91	1.96	1.84	1.83	1.90	1.90	1.85	1.86	1.88	1.87	1.91	1.85	1.83	1.82	1.91	1.81	1.81
Puglie	1.58	1.52	1.70	1.73	1.72	1.33	1.29	1.31	1.24	1.24	1.35	1.51	1.49	1.61	1.67	1.65	1.67
Lucania	(b)	(b)	1.70	1.60	1.79	1.60	1.50	1.60	1.50	1.60	1.65	1.60	1.52	1.70	1.60	1.70	1.70
Calabrie	1.86	1.89	1.75	1.70	1.72	1.68	1.67	1.67	1.67	1·72	1.62	1.69	1.72	1.72	1.71	1.59	1.59
Sicilia	1.88	1.87	1.52	1.57	1.63	1.51	1.54	1.55	1.55	1.54	1.56	1.58	1.56	1.53	1.54	1.56	1.59
Sardegna	2.15	2.08	1.62	1.61	1.60	1.60	1.61	1.62	1.59	1.58	1.61	1.57	1.57	1.58	1.60	1.63	1.60
Regno	2.04	2.02	1.88	1.88	1.89	1.87	1.87	1.86	1.87	1.84	1.86	1.87	1.84	1.88	1.88	1.85	1.91
Salari medi orari per categorie di industrie.																	
Agricole ed alimentari	2 10	2.10	1.95	1.91	1.96	1.95	1.92	1.91	1.95	1.92	1.99	1.96	1.92	1.95	1.90	1.37	2.00
Estrattive e cave	2.45	2.42	1.89	1.91	1.92	1.93	1.92	1.93	1.96	1.94	1.97	1.91	1.86	1.85	1.92	1.91	1.91
Costruzioni edilizie	2.44	2.44	2.07	2.09	2.11	2.10	2.13	2.14	2.10	2.03	2.02	2.05	2.01	2.03	2.05	2.02	2.01
Materiali da costruzione	2.20	2.18	1.96	2.00	2.03	2.02	2.00	2.00	2.01	1.97	1.95	1.94	1.89	1.88	1.89	1.84	1.87
Meccaniche e metallurgiche	2.76	2.69	2.48	2.48	2.50	2.46	2.43	2.45	2.46	2.45	2.47	2.44	2.42	2.47	2.45	2.43	2.57
Tessili e dell'abbigliamento	1.58	1.57	1.38	1.39	1.41	1.40	1.40	1.39	1.41	1.37	1.38	1.39	1.38	1.41	1.41	1.38	1.42
Chimiche ed affini	2.28	2 57	2.07	2.05	2.07	2.06	2.06	2.06	2.05	2.03	2.06	2.05	2.03	2.07	2.04	2.02	2.11
Cartarie e poligrafiche	2.28	2.33	2.03	2.03	2.04	2.03	2.01	2.01	2.06	2.00	2.08	2.04	1.98	2.02	2.02	2.00	2.05
Legno	2.05	2.08	1.81	1.81	1.82	1.82	1.82	1.83	1.82	1.82	1.79	1.82	1.82	1.81	1.83	1.83	1.84
Bisogni collettivi	2.50	2.40	2.87	2.84	2.89	2.91	2.81	2.83	2.78	2.77	2.78	2.83	2.75	2.80	2.85	2.72	2.76
Varie	1.98	1.93	1.96	1.93	1.92	1.77	1.71	1.77	1.71	1.69	1.75	1.88	1.88	1.91	1.90	1.90	1.99
In complesso	2.04	2.02	1.88	1.88	1.89	1.87	1.87	1.86	1.87	1.84	1.86	1.87	1.84	1.88	1.88	1.85	1.91
Indici	100.00	99.02	100.00	100.00	100.53	100.00	100.00	99.47	100.00	98.40	99.47	100.00	98.40	100.53	100.00	98.40	101.60
Num. medio oper. giorn. occup. (in migliaia)	911	939	1.051	1.036	1.007	990	956	965	989	1.042	1.078	1.053	1.078	1.074	1.051	1.069	1.076
Indici	100.00	103.07	100.00	98.57	95.81	100.00	96.57	97.47	100.00	105.36	108.49	100.00	102.37	101.99	100.00	101.71	102.38

(*) Circa il numero degli stabilimenti presso i quali si effettua la rilevazione — rilevazione che si compie dalla Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana — e circa la data della rilevazione stessa ed il procedimento seguito per il calcolo del salario medio orario e dei relativi numeri indici, vedasi la nota in testa alla Tav. XXXIII del fascicolo n. 12 del 9 dicembre 1932.

(a) Rilevazione mensile.

(b) Mancano i salari non avendo potuto accertare per il marzo 1928 i dati necessari per il calcolo.

(*Segue*) VII. — *Salari e relativi numeri indici.*

TAV. XXXVI. — Salari per *lavori ordinari* dei braccianti o giornalieri agricoli per Regioni Agrarie e Compartimenti (1).

Abbreviazioni convenzionali: ***Salari massimi:*** **M** (2); ***minimi:*** **m** (3); ***medi per Regioni Agrarie:*** **md** (4); ***medi per Compartimenti:*** **Md** (5).

COMPARTIMENTI			UOMINI										DONNE										RAGAZZI (6)									
			Montagna			Collina			Pianura			Md	Montagna			Collina			Pianura			Md	Montagna			Collina			Pianura			Md
			M	m	md	M	m	Md	M	m	md		M	m	md	M	m	md	M	m	md		M	m	md	M	m	md	M	m	md	
Piemonte	ottobre	1933..	1, 20	0, 90	1, 05	1, 35	0, 90	1, 15	1, 25	0, 85	1, 11	1,13	0, 80	0, 40	0, 65	0, 90	0, 50	0, 69	1, 00	0, 45	0, 72	0, 68	0, 80	0, 70	0, 75	0, 95	0, 80	0, 88	1, 00	0, 85	0, 94	0,89
	id.	1932..	1, 20	1, 10	1, 16	1, 40	1, 20	1, 26	1, 50	1, 20	1, 28	1,24	1, 10	0, 50	0, 77	1, 20	0, 55	0, 75	0, 70	0, 55	0, 64	0, 72	0, 70	0, 70	0, 70	0, 95	0, 70	0, 83	0,95	0, 60	0, 75	0,75
	id.	1931..	1, 60	1, 20	1, 30	1, 80	1, 17	1, 35	1, 70	1, 05	1, 28	1,30	1, 00	0, 60	0, 77	0, 25	0, 55	0, 81	1, 20	0, 55	0, 76	0, 75	0, 70	0, 40	0, 55	0, 95	0, 50	0, 75	0, 95	0, 40	0, 70	0,70
Liguria	ottobre	1933..	1, 82	1, 25	1, 61	1, 50	1, 50	1, 50	—	—	—	1,64	1, 05	0, 60	0, 87	0, 70	0, 70	0, 70	—	—	—	0, 88	1, 20	0, 75	0, 92	1, 05	1, 05	1, 05	—	—	—	0,97
	id.	1932..	1, 80	1, 15	1, 35	1, 50	1, 20	1, 35	1, 40	1, 40	1, 40	1,40	0, 80	0, 60	0, 68	0, 70	0, 60	0, 65	0, 70	0, 70	0, 70	0, 70	0, 80	0, 50	0, 68	1, 05	0, 60	0, 83	0, 60	0, 60	0, 60	0,76
	id.	1931	1, 80	1, 22	1, 43	1, 60	1, 45	1, 53	1, 62	1, 62	1, 62	1,53	0, 80	0, 60	0, 73	0, 70	0, 70	0, 70	0, 84	0, 84	0, 84	0, 77	0, 80	0, 75	0, 78	1, 05	1, 05	1, 05	1, 00	1, 00	1, 00	0,90
Lombardia	ottobre	1933..	1, 35	0, 80	1, 13	1, 35	1, 00	1, 25	1, 40	1, 00	1, 29	1,28	0, 95	0, 60	0, 71	0, 75	0, 60	0, 66	0, 75	0, 60	0, 68	0, 70	0, 90	0, 50	0, 67	1, 15	0, 50	0, 77	1, 15	0, 60	0, 85	0,80
	id.	1932..	1, 40	1, 00	1, 22	1, 40	1, 20	1, 29	1, 40	1, 20	1, 28	1,27	1, 00	0, 60	0, 78	0, 90	0, 63	0, 76	0, 90	0, 63	0, 76	0, 80	1, 05	0, 50	0, 80	1, 15	0, 70	0, 92	1, 15	0, 70	0, 88	0,85
	id.	1931..	1, 40	1, 20	1, 25	1, 50	1, 15	1, 28	1, 50	1, 20	1, 34	1,33	1, 10	0, 63	0, 83	0, 90	0, 63	0, 77	0, 90	0, 63	0, 78	0, 82	1, 05	0, 60	0, 75	1, 25	0, 60	0, 79	1, 25	0, 60	0, 71	0,88
Venezia Tridentina	ottobre	1933..	1, 19	1, 15	1, 17	1, 20	1, 20	1, 20	1, 40	1, 40	1, 40	1,22	0, 85	0, 69	0, 77	0, 85	0.85	0, 85	1, 05	1, 05	1, 05	0, 81	0, 87	0, 80	0, 84	0, 87	0, 80	0, 80	0, 95	0, 95	0, 95	0,86
	id.	1932..	1, 35	1, 35	1, 35	1, 35	1, 35	1, 35	1, 50	1, 50	1, 50	1,38	1, 10	0, 70	0, 90	1, 10	1, 10	1, 10	1, 25	1, 25	1, 25	0, 93	1, 10	0, 60	0, 85	1, 20	1, 20	1, 20	1, 35	1, 35	1, 35	0,91
	id.	1931..	1, 60	1, 35	1, 48	1, 65	1, 65	1, 65	1, 65	1, 65	1, 65	1,49	1, 10	0, 70	0, 90	1, 20	1, 20	1, 20	1, 20	1, 20	1, 20	0, 94	0, 90	0, 80	0, 85	0, 80	0, 80	0, 80	0, 90	0, 90	0, 90	0,87
Veneto	ottobre	1933..	1, 10	1, 10	1, 10	1, 10	0, 95	1, 02	1, 25	0, 90	1, 06	1,04	0, 65	0, 65	0, 65	0, 65	0, 50	0, 60	0, 70	0, 50	0, 60	0, 60	0, 85	0, 85	0, 85	0, 85	0, 40	0, 63	0, 85	0, 40	0, 58	0,58
	id.	1932..	1, 10	1, 10	1, 10	1, 10	1, 10	1, 05	1, 12	1, 00	1, 07	1,06	0, 65	0, 65	0, 65	0, 65	0, 50	0, 58	0, 70	0, 50	0, 61	0, 61	0, 85	0, 85	0, 85	0, 85	0, 40	0, 65	0, 85	0, 40	0, 61	0,60
	id.	1931..	1, 20	1, 20	1, 20	1, 20	1, 05	1, 15	1, 35	1, 00	1, 17	1,17	0, 71	0, 71	0, 71	0, 85	0, 71	0, 78	0, 85	0, 56	0, 74	0, 74	0, 94	0, 94	0, 94	0, 94	0, 65	0, 76	0, 94	0, 56	0, 71	0,70
Venezia Giulia e Zara	ottobre	1933..	1, 80	1, 50	1, 65	1, 50	1, 38	1, 45	1, 50	1, 23	1, 37	1,50	1, 30	0, 90	1, 10	1, 00	0, 60	0, 83	0, 90	0, 68	0, 79	0, 91	1, 05	0, 75	0, 90	1, 05	0, 55	0, 76	1, 05	0, 63	0, 84	0,75
	id.	1932..	1, 90	1, 26	1, 59	1, 50	1, 28	1, 39	1, 40	1, 28	1, 34	1,49	1, 50	0, 90	1, 20	1, 00	0, 60	0, 84	0, 90	0, 90	0, 90	0, 98	0, 75	0, 75	0, 75	0, 75	0, 55	0, 68	0, 80	0, 50	0, 65	0,67
	id.	1931..	1, 90	1, 28	1, 59	1, 60	1, 28	1, 47	2, 17	1, 28	1, 73	1,61	1, 50	0, 90	1, 20	1, 10	0, 60	0, 91	1, 00	0, 90	0, 95	1, 03	0, 75	0, 75	0, 75	0, 97	0, 80	0, 89	1, 37	1, 37	1, 37	0,91
Emilia	ottobre	1933..	1, 70	1, 21	1, 48	2, 00	1, 35	1, 57	2, 00	1, 25	1, 60	1,59	1, 20	0, 72	0, 93	1, 20	0, 80	0, 97	1, 30	0, 80	1, 04	1, 01	0, 95	0, 85	0, 90	1, 00	0, 85	0, 94	1, 05	0, 85	0, 97	0,94
	id.	1932..	1, 70	1, 21	1, 48	1, 60	1, 35	1, 53	1, 80	1, 35	1, 59	1,55	1, 20	0, 85	1, 00	1, 05	0, 80	0, 95	1, 30	0, 80	1, 04	1, 01	1, 03	0, 85	0, 93	1, 15	0, 85	1, 01	1, 15	0, 85	1, 02	0,99
	id.	1931..	1, 70	1, 44	1, 59	2, 10	1, 60	1, 73	2, 00	1, 20	1, 71	1,67	1, 20	0, 85	1, 01	1, 15	0, 95	1, 04	1, 55	0, 70	1, 14	1, 11	1, 08	0, 90	1, 00	1, 20	1, 00	1, 08	1, 20	0, 70	1, 03	0,99
Toscana	ottobre	1933..	1, 50	1, 00	1, 22	1, 50	1, 00	1, 26	1, 40	1, 20	1, 29	1,25	0, 80	0, 50	0, 64	0, 90	0, 60	0, 70	0, 84	0, 70	0, 76	0, 67	0, 75	0, 50	0, 61	0, 65	0, 50	0, 59	0, 70	0, 60	0, 63	0,62
	id.	1932..	1, 50	1, 00	1, 23	1, 50	1, 00	1, 28	1, 40	1, 10	1, 29	1,26	0, 80	0, 50	0, 62	0, 90	0, 50	0, 68	0, 84	0, 60	0, 74	0, 65	0, 75	0, 50	0, 63	0, 65	0, 50	0, 59	0, 70	0, 60	0, 65	0,62
	id.	1931..	1, 45	1, 15	1, 29	1, 75	1, 15	1, 34	1, 65	1, 20	1, 41	1,35	0, 80	0, 50	0, 66	1, 05	0, 60	0, 75	0, 99	0, 70	0, 86	0, 72	1, 13	0, 50	0, 70	0, 75	0, 50	0, 60	0, 90	0, 50	0, 65	0,69
Marche	ottobre	1933..	1, 00	0, 80	0, 88	1, 03	0, 90	0, 94	—	—	—	0,91	0, 70	0, 40	0, 56	0, 70	0, 45	0, 63	—	—	—	0, 60	0, 55	0, 20	0, 42	0, 65	0, 35	0, 53	—	—	—	0,48
	id.	1932..	0, 95	0, 75	0, 83	1, 13	0, 75	0, 99	—	—	—	0,91	0, 70	0, 50	0, 58	0, 80	0, 50	0, 63	—	—	—	0, 60	0, 60	0, 20	0, 47	0, 65	0, 35	0, 53	—	—	—	0,50
	id.	1931..	1, 05	0, 80	0. 95	1, 23	0, 80	1, 04	0, 80	0, 80	0, 80	1,00	0, 70	0, 60	0, 64	0, 80	0, 65	0, 73	0, 65	0, 65	0, 65	0, 69	0, 65	0, 40	0, 54	0, 78	0, 55	0, 65	0, 65	0, 65	0, 65	0,59
Umbria	ottobre	1933..	1, 25	1, 04	1, 15	1, 25	1, 04	1, 15	1, 25	1, 25	1, 25	1,15	0, 65	0, 55	0, 60	0, 65	0, 55	0, 60	0, 65	0, 65	0, 65	0, 60	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0,55
	id.	1932..	1, 25	1, 04	1, 15	1, 25	1, 04	1, 15	1, 25	1 25	1, 25	1,15	0, 65	0, 55	0, 60	0, 65	0, 55	0, 60	0, 65	0, 65	0, 65	0, 60	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0,55
	id.	1931..	1, 32	1, 25	1, 29	1, 32	1, 25	1, 29	1, 25	1, 25	1, 25	1,29	0, 71	0, 65	0, 68	0, 71	0, 65	0, 68	0, 65	0, 65	0, 65	0, 68	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0, 55	0,55
Lazio	ottobre	1933..	1, 60	0, 80	1, 08	1, 60	0, 85	1, 16	1, 60	1, 35	1, 48	1,16	0, 60	0, 45	0, 50	0, 60	0, 45	0, 52	0, 60	0, 60	0, 60	0, 51	0, 60	0, 45	0, 50	0, 60	0, 45	0, 52	0, 60	0, 60	0, 60	0,51
	id.	1932..	1, 60	0, 80	1, 13	1, 60	0, 80	1, 20	1, 60	1, 35	1, 48	1,20	0, 60	0, 40	0, 50	0, 60	0, 40	0, 52	0, 60	0, 50	0, 60	0, 51	0, 60	0, 40	0, 48	0, 60	0, 40	0, 50	0, 60	0, 60	0, 60	0,49
	id.	1931..	1, 40	0, 90	1, 13	1, 53	0, 90	1, 23	1, 65	0, 90	1, 30	1,23	0, 75	0, 50	0, 62	0, 85	0, 50	0, 68	0, 85	0, 50	0, 68	0, 66	0, 70	0, 45	0, 55	0, 75	0, 45	0, 57	0, 75	0, 45	0, 60	0,56
Abruzzi e Molise	ottobre	1933..	1, 35	0, 70	1, 06	1, 30	0, 70	1, 00	—	—	—	1,03	0, 95	0, 38	0, 68	1, 05	0, 38	0, 67	—	—	—	0, 67	0, 95	0, 35	0, 62	1, 05	0, 35	0, 61	—	—	—	0,62
	id.	1932..	1, 35	0, 75	1, 07	1, 30	0, 65	0, 99	1, 20	1, 20	1, 20	1,04	0, 95	0, 38	0, 70	1, 05	0, 38	0, 68	1, 00	1, 00	1, 00	0, 69	1, 00	0, 38	0, 65	1, 05	0, 38	0, 63	0, 70	0, 70	0, 70	0,64
	id.	1931..	1, 45	1, 00	1, 17	1, 40	0, 65	1, 01	1, 15	1, 15	1, 15	1,10	1, 10	0, 50	0, 82	1, 15	0, 40	0, 71	0, 95	0, 95	0, 95	0, 77	1, 05	0, 50	0, 75	1, 10	0, 50	0, 68	0, 70	0, 70	0, 70	0,72
Campania	ottobre	1933..	0, 80	0, 70	0, 77	0, 85	0, 70	0, 79	0, 95	0, 70	0, 82	0,79	0, 50	0, 40	0, 45	0, 53	0, 40	0, 46	0, 58	0, 40	0, 46	0, 46	0, 40	0, 35	0, 38	0, 40	0, 35	0, 38	0, 43	0, 35	0, 39	0,39
	id.	1932..	0, 90	0, 70	0, 80	0, 90	0, 70	0, 79	1, 00	0, 70	0, 88	0,81	0, 50	0, 35	0, 45	0, 53	0, 35	0, 46	0, 58	0, 50	0, 53	0, 46	0, 40	0, 25	0, 36	0, 40	0, 25	0, 36	0, 45	0, 40	0, 43	0,37
	id.	1931..	1, 00	0, 70	0, 89	1, 10	0, 85	0, 98	1, 05	0, 90	0, 97	0,93	0, 65	0, 35	0, 53	0, 70	0, 40	0, 56	0, 75	0, 50	0, 62	0, 55	0, 58	0, 20	0, 41	0, 58	0, 25	0, 45	0, 58	0, 40	0, 48	0 42
Puglie	ottobre	1933..	1, 00	1, 00	1, 00	1, 10	0, 75	0, 90	1, 30	0, 80	1, 07	0,97	0, 50	0, 50	0, 50	0, 60	0, 43	0, 51	0, 65	0, 43	0, 57	0, 53	0, 50	0, 50	0, 50	0, 60	0, 43	0, 51	0, 70	0, 43	0, 59	0.54
	id.	1932..	0, 95	0, 95	0, 95	1, 05	0, 75	0, 87	1, 35	0, 85	1, 05	0,95	0, 40	0, 40	0, 40	0, 60	0, 35	0, 43	0, 70	0, 35	0, 51	0, 46	0, 40	0, 40	0, 40	0, 60	0, 35	0, 43	0, 70	0, 35	0, 51	0.46
	id.	1931..	1, 05	1, 05	1, 05	1, 15	0, 65	0, 93	1, 45	1, 05	1, 21	1,05	0, 45	0, 45	0, 45	0, 65	0, 45	0, 53	0, 75	0, 45	0, 59	0, 54	0, 45	0, 45	0, 45	0, 65	0, 40	0, 50	0, 75	0, 30	0, 51	0,49
Lucania	ottobre	1933..	0, 85	0, 80	0, 83	1, 10	1, 00	1, 05	1, 00	1, 00	1, 00	0,95	0, 50	0, 45	0, 48	0, 65	0, 55	0, 60	0, 50	0, 50	0, 50	0, 53	0, 50	0, 40	0, 45	0, 65	0, 55	0, 60	0, 50	0, 50	0, 50	0,53
	id.	1932..	1, 00	1, 00	1, 00	1, 15	1, 10	1, 13	1, 15	1, 15	1, 15	1,09	0, 60	0, 50	0, 55	0, 60	0, 60	0, 60	0, 60	0, 60	0, 60	0, 58	0, 60	0, 50	0, 55	0, 60	0, 60	0, 60	0, 60	0, 60	0, 60	0,58
	id.	1931..	1, 25	1, 00	1, 13	1, 25	1, 00	1, 13	1, 50	1, 50	1, 50	1,19	0, 70	0, 60	0, 65	0, 65	0, 50	0, 58	0, 70	0, 70	0, 70	0, 63	0, 65	0, 60	0, 63	0, 65	0, 65	0, 65	0, 75	0, 75	0, 75	0,66
Calabrie	ottobre	1933..	1, 10	0, 90	0, 98	1, 10	0, 95	1, 02	—	—	—	1,00	0, 55	0, 44	0, 48	0, 55	0, 44	0, 50	—	—	—	0, 49	0, 69	0, 40	0, 55	0, 69	0, 45	0, 56	—	—	—	0,56
	id.	1932..	1, 13	0, 90	1, 04	1, 29	1, 00	1, 13	—	—	—	1,09	0, 57	0, 45	0, 52	0, 57	0, 50	0, 54	—	—	—	0, 53	0, 57	0, 40	0, 51	0, 57	0, 45	0, 52	—	—	—	0,52
	id.	1931..	1, 10	1, 07	1, 08	1, 35	1, 08	1, 18	—	—	—	1,13	0, 55	0, 47	0, 53	0, 57	0, 55	0, 56	—	—	—	0, 54	0, 57	0, 45	0, 52	0, 63	0, 45	0, 54	—	—	-	0,53
Sicilia	ottobre	1933..	0, 90	0, 70	0, 82	1, 15	0, 70	0, 89	1, 10	0, 80	0, 95	0,89	0, 50	0, 34	0, 44	0, 60	0, 30	0, 49	0, 70	0, 40	0, 53	0, 47	0, 55	0, 35	0, 45	0, 75	0, 30	0, 55	0, 70	0, 40	0, 53	0,52
	id.	1932..	1, 00	0, 75	0, 91	1, 10	0, 75	0, 94	1, 10	0, 75	0, 94	0,94	0, 50	0, 35	0, 41	0, 75	0, 38	0, 49	0, 50	0, 38	0, 44	0, 49	0, 60	0, 35	0, 45	0, 75	0, 38	0, 53	0, 50	0, 38	0, 45	0,52
	id.	1931..	1, 40	0, 85	1, 06	1, 40	0, 90	1, 11	1, 40	1, 00	1, 19	1,11	0, 90	0, 50	0, 66	0, 90	0, 50	0, 66	1, 00	0, 50	0, 72	0, 67	1, 05	0, 50	0, 69	1, 05	0, 45	0, 69	1, 05	0, 55	0, 75	0,70
Sardegna	ottobre	1933..	1, 10	0, 90	1, 00	1, 10	0, 90	1, 03	1, 10	0, 90	1, 00	1,03	0, 55	0, 45	0, 50	0, 63	0, 45	0, 54	0, 55	0, 45	0, 50	0, 54	0, 50	0, 45	0, 48	0, 93	0, 45	0, 63	0, 50	0, 45	0, 48	0,53
	id.	1932..	1, 20	0, 90	1, 05	1, 22	0, 90	1, 11	1, 20	0, 90	1, 05	1,11	0, 60	0, 45	0, 53	0, 69	0, 45	0, 58	0, 60	0, 45	0, 53	0, 58	0, 50	0, 50	0, 50	0, 69	0, 50	0, 56	0, 50	0, 50	0, 50	0,56
	id.	1931..	1, 35	0, 90	1, 13	1, 35	0, 90	1, 16	1, 35	0, 90	1, 13	1,16	0, 70	0, 45	0, 58	0, 70	0, 50	0, 61	0, 70	0, 50	0, 60	0, 60	0, 55	0, 50	0, 53	0, 63	0, 50	0, 56	0, 55	0, 50	0, 53	0,56
REGNO	ottobre	1933..	1, 26	0, 96	1, 11	1, 28	0, 99	1, 13	1, 32	1, 05	1, 19	1,14	0, 76	0, 52	0, 64	0, 75	0, 53	0, 64	0, 77	0, 59	0, 68	0, 65	0, 73	0, 54	0, 63	0, 80	0, 54	0, 66	0, 77	0, 58	0, 67	0,65
	id.	1932..	1, 29	0, 99	1, 13	1, 30	1, 00	1, 16	1, 34	1, 14	1, 23	1,16	0, 79	0, 54	0, 66	0, 80	0, 54	0, 66	0, 78	0, 65	0, 72	0, 66	0, 71	0, 51	0, 62	0, 79	0, 54	0, 66	0, 76	0, 61	0, 68	0,63
	id.	1931..	1, 39	1, 09	1, 22	1, 46	1, 08	1, 25	1, 48	1, 16	1, 32	1,26	0, 86	0, 59	0, 72	0, 88	0, 61	0, 74	0, 91	0, 68	0, 79	0, 73	0, 79	0, 57	0, 66	0, 85	0, 59	0, 70	0, 87	0, 64	0, 74	0,69

(1) La rilevazione dei salari dei braccianti o giornalieri agricoli viene fatta dalle Cattedre Ambulanti di Agrrcoltura per ciascuna Provincia, tenendo conto dei salari effettivamente praticati nelle varie Regioni Agrarie. I dati relativi a ciascuna Provincia vengono pubblicati mensilmente nel « *Bollettino Mensile di Statistica Agraria e Forestale* » edito a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I dati contenuti nella presente tavola sono le **medie aritmetiche** per Compartimenti dei salari massimi e dei salari minimi percepiti dai braccianti nelle singole Regioni Agrarie. — (2) **M** = **massimo assoluto delle** Provincie del Compartimento. — (3) **m** = minimo assoluto delle Provincie del Compartimento. — (4) **md** = media aritmetica semplice dei **salari** percepiti nelle singole Regioni Agrarie e delle Provincie del Compartimento. — (5) **Md** = media aritmetica semplice dei salari medi percepiti **da ciascuna** categoria di salariati nelle varie Provincie del Compartimento. — (6) I salari si riferiscono ai ragazzi dai 16 ai 17 anni di **età**.

(*Segue*) **VII. — *Salari e relativi numeri indici.***

TAV. XXXVII. — Salari medi orari per alcune categorie di operai, impiegati nelle opere pubbliche (1).

CITTÀ		SALARI PERCEPITI IN ORE ORDINARIE										AUMENTO PERCENTUALE PER LAVORI ESEGUITI IN ORE STRAORDINARIE			
		Muratore	Carpentiere	Fabbro	Falegname	Scalpellino	Cementista	Manovale di 1ª classe	Manovale di 2ª classe	Terrazziere	Stagnaio idraulico elettricista vetraio	Giorni feriali: Primo 2 ore	Giorni feriali: Ore successive	Giorni festivi	Ore notturne
Torino	novem. 1933	3.40	3.50	3.40	3.20	3.60	3.40	2.30	2.10	2.40	3.40	20 %	30 %	50 %	100 %
	id. 1932	3.40	3.50	3.40	3.20	3.60	3.40	2.30	2.10	2.40	3.40	20 %	30 %	50 %	100 %
	id. 1931	3.40	3.50	3.40	3.20	3.60	3.40	2.30	2.10	2.40	3.40	20 %	30 %	50 %	100 %
Genova	novem. 1933	2) 2.70	3.45	2.70	3.35	3.30	3.30	2.45	2.35	2.70	3.40	15 %	30 %	3	35 %
	id. 1932	2) 2.70	3.45	2.70	3.35	3.30	3.30	2.45	2.35	2.70	3.40	15 %	30 %	35 %	35 %
	id. 1931	3.00	3.50	3.30	3.40	3.70	3.70	2.75	2.55	2.75	3.30	15 %	30 %	35 %	50 %
Milano (3)	novem. 1933	3.40	3.70	3.40	3.40	3.80	3.80	2.30	2.00	2.90	4.00	30 %	30 %	100 %	100 %
	id. 1932	3.40	3.70	3.40	3.40	3.80	3.80	2.30	2.00	2.90	4.00	30 %	30 %	100 %	100 %
	id. 1931	3.40	3.70	3.40	3.40	3.40	3.80	2.60	2.10	2.65	4.00	30 %	30 %	100 %	100 %
Venezia	novem. 1933	2.75	2.75÷2.95	2.75	2.60	3.40	2.75÷2.90	2.30	2.15	4) 2.30÷1.75	3.00÷3.45	20 %	20 %	50 %	100 %
	id. 1932	2.75	2.75÷2.95	2.75	2.60	3.40	2.75÷2.95	2.30	2.15	4) 2.30÷1.75	3.00÷3.45	20 %	20 %	50 %	100 %
	id. 1931	2.75	2.75÷2.95	2.75	2.60	3.40	2.75÷2.95	2.30	2.15	4) 2.30÷1.75	3.00÷3.45	20 %	20 %	50 %	100 %
Trento	novem. 1933	2.60	2.70	2.70	2.70	2.70	2.40	1.80	1.55	1.70	2.90	20 %	30 %	—	—
	id. 1932	2.60	2.70	2.70	2.70	2.70	2.40	1.80	1.55	1.70	2.90	20 %	40 %	50 %	60 %
	id. 1931	2.60	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	1.95	1.65	1.70	2.70	20 %	40 %	50 %	60 %
Trieste (5)	novem. 1933	3.65	3.70	3.80	3.80	2.95	9) 2.80	2.80	2.60	2.60	3.70	15 %	40 %	50 %	75 %
	id. 1932	3.65	3.70	3.80	3.80	3.95	2.80	2.80	2.60	2.60	3.70	15 %	30 %	—	—
	id. 1931	3.65	3.70	3.80	3.80	3.95	2.80	2.80	2.60	2.60	3.70	25 %	30 %	—	—
Bologna (6)	novem. 1933	2.65	2.85	2.85	2.70	2.95	2.70	2.00	1.65	2.20	2.95	20 %	40 %	50 %	75 %
	id. 1932	2.85	3.10	2.85	2.85	2.85	2.95	2.40	1.75	2.45	3.20	20 %	40 %	50 %	75 %
	id. 1931	2.85	3.10	2.85	2.85	2.85	2.95	2.40	1.75	2.45	3.20	20 %	40 %	50 %	75 %
Firenze	novem. 1933	2.90	3.15	2.60	3.15	2.95	2.75	2.05	1.80	2.60	3.05	25 %	25 %	—	—
	id. 1932	2.90	3.15	2.60	3.15	2.95	2.75	2.05	1.80	2.60	3.05	25 %	25 %	—	—
	id. 1931	2.90	3.15	2.60	3.15	2.95	2.75	2.05	1.80	2.60	3.05	25 %	25 %	—	—
Ancona	novem. 1933	3.20	3.30	3.30	3.10	2.90	3.00	2.10	1.95	2.05	3.10	30 %	30 %	—	50 %
	id. 1932	3.20	3.30	3.30	3.10	2.90	3.00	2.10	1.95	2.05	3.10	30 %	30 %	—	50 %
	id. 1931	2.60	2.90	3.00	2.90	2.90	3.00	2.20	2.00	2.00	2.95	30 %	30 %	—	50 %
Perugia	novem. 1933	2.17	2) 2.60	2.31	2.57	2.88	2) 2.48	1.70	1.59	1.79	?	20 %	20 %	25 %	50 %
	id. 1932	2) 2.20	2) 2.45	2) 2.30	2 55	2.90	2) 2.50	1.70	1.60	1.80	2.90	20 %	20 %	25 %	50 %
	id. 1931	2) 2.20	2) 2.25	2) 2.40	2.40	2.75	2.35	1.60	1.30	1.65	2.90	20 %	20 %	25 %	50 %
Roma	novem. 1933	1) 3.25÷2.90	3.45	3.15	3.15	3.65	3.65	2.75	—	2.75	7) 4.05÷3.15	20 %	20 %	—	—
	id. 1932	2.90	3.45	3.15	3.15	3.65	3.65	2.75	—	2.75	7) 4.05÷3.15	20 %	20 %	—	—
	id. 1931	3.35	3.45	3.15	3.15	3.65	3.65	2.75	—	2.75	7) 4.05÷3.15	20 %	20 %	—	—
Aquila degli Abruzzi	novem. 1933	2.15	2.45	2.60	2.40	2.70	2.45	1.55	1.25	1.55	2.60	20 %	20 %	40 %	—
	id. 1932	2.15	2.45	2.60	2.40	2.70	2.45	1.55	1.25	1.55	2.60	20 %	20 %	40 %	—
	id. 1931	2.15	2.40	2.50	2.40	2.65	2.40	1.55	1.35	1.50	2.50	20 %	20 %	40 %	—
Napoli	novem. 1933	2) 2.50	2) 2.65	2) 2.40	2) 2.40	2) 3.60	2) 2.65	1.85	1.70	2.10	2.60	15 %	15 %	45 %	45 %
	id. 1932	2) 2.65	2) 2.65	2) 2.85	2) 2.65	2) 3.60	2) 2.65	1.85	1.70	2) 2.05	3.50	15 %	15 %	45 %	45 %
	id. 1931	3.35	3.10	3.35	3.00	4.35	2) 3.50	2.25	2.00	2.50	3.50	—	—	—	—
Bari	novem. 1933	2.45	2.70	2.70	2.70	2.70	3.40	1.80	1.55	1.80	2.70	15 %	15 %	25 %	50 %
	id. 1932	2.45	2.70	2.70	2.70	2.70	3.40	1.80	1.55	1.80	2.70	15 %	15 %	25 %	50 %
	id. 1931	2.50	2.70	3.40	3.40	2.70	3.40	1.80	1.55	1.80	2.75	15 %	15 %	25 %	50 %
Potenza	novem. 1933	2.45	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	1.70	1.50	1.60	2.70	20 %	20 %	20 %	—
	id. 1932	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	3.20	1.85	1.70	1.85	—	10 %	20 %	20 %	50 %
	id. 1931	2.80	2.60	2.80	2.70	2.90	2.70	1.80	1.40	1.80	—	10 %	20 %	20 %	35 %
Catanzaro	novem. 1933	2.60	3.40	2.90	2.90	3.40	2.90	1.80	1.55	1.40	3.40	20 %	20 %	20 %	—
	id. 1932	2.90	3.40	2.90	2.90	3.40	2.90	1.80	1.55	1.40	3.40	20 %	20 %	20 %	—
	id. 1931	2.90	3.40	2.90	2.90	3.40	2.90	1.90	1.70	1.35	3.40	20 %	20 %	20 %	—
Palermo	novem. 1933	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.30	1.65	1.45	1.50	2.20	15 %	15 %	40 %	—
	id. 1932	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.30	1.65	1.45	1.50	2.20	15 %	15 %	40 %	—
	id. 1931	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.30	1.65	1.45	1.50	2.20	15 %	15 %	40 %	—
Cagliari	novem. 1933	2.30	2.30	2.30	2.30	3.45	2.30	1.70	1.55	1.55	2.40	10 %	10 %	25 %	—
	id. 1932	2.30	2.30	2.30	2.30	3.45	2.30	1.70	1.55	1.55	2.40	10 %	10 %	25 %	30 %
	id. 1931	2.30	2.30	2.30	2.30	3.45	2.30	1.55	1.30	1.55	2.40	10%	10 %	25 %	30 %

(1) I salari contenuti nella presente tavola sono rilevati mensilmente dal Ministero dei Lavori Pubblici a mezzo degli Uffici del Genio Civile. Essi corrispondono a quelli vigenti nel Capoluogo, tenuto conto, ove esistano e riguardino le categorie indicate, dalle tariffe concordate con gli Istituti Corporativi della Provincia. — (2) Media tra la prima e la seconda categoria. — (3) Per lavori entro pozzi neri, canali sotterranei (scarlinghe), su scala aerea, viene applicato un aumento del 25 %; per lavori entro pozzi bianchi viene applicato un aumento del 50 %. — (4) Il salario minimo si riferisce al terraiolo ed il massimo al badilante. — (5) Nei giorni festivi viene corrisposto un aumento del 25 % per le prime due ore, del 50 % per le successive due ore, del 75 % per le ore ulteriori. — (6) Per lavori entro fognature, cassoni ad aria compressa, in acqua, su scala aerea, ecc. viene corrisposto un aumento dal 10 al 60 %. — (7) Il salario minimo si riferisce all'elettricista. — (8) Il salario si riferisce alle varie zone. (9) Cementisti comuni (specializzati su cementi armati L. 3.70).

VIII. — Prezzi dei trasporti.

A) TRASPORTI TERRESTRI.

TAV. XXXVIII. — **Prezzi dei trasporti di materiale edilizio su via ordinaria (1).**

CITTÀ	TRASPORTI SU VIA ORDINARIA														
	A TRAZIONE ANIMALE (prezzo ad ora)									A TRAZIONE MECCANICA (prezzo al q. = km.)					
	Carro ad un cavallo (o mulo) con conducente			Carro a due cavalli (o muli) con conducente			Carro a tre cavalli (o muli) con conducenti			Autocarro			Autocarro con rimorchio		
	Novem. 1931	Novem. 1932	Novem. 1933	Novem. 1931	Novem. 1932	Novem. 1933	Novem. 1931	Novem. 1932	Novem. 1933	Novem. 1931	Novem. 1932	Novem. 1933	Novem. 1931	Novem. 1932	Novem. 1933
Torino	5.50	5.20	5.20	7.00	6.50	6.50	9.00	8.20	8.20	—	—	—	—	—	—
Genova	5.00	5.00	4.50	8.50	8.50	7.65	10.00	10.00	9.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30
Milano	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00		—	—	*a*) 2.50	*a*) 2.50	*a*) 2.50	*a*) 3.60	*a*) 3.60	*a*) 3.60
Venezia	5.00	5.00	5.00	—	—	—	—	—	—	0.20	0.20	0.20	0.16	0.16	0.16
Trento	6.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	—	—	—	*b*) 0.09	*b*) 0.09	*b*) 0.09	*c*) 0.07	*c*) 0.07	*c*) 0.07
Trieste	7.50	7.50	7.50	11.25	11.25	11.25	—	—	—	*b*) 0.09	*b*) 0.09	*b*) 0.09	*c*) 0.07	*c*) 0.07	*c*) 0.07
Bologna	5.80	—	—	10.00	10.00	10.00	—	—	—	0.10	0.10	0.10	—	—	—
Firenze	7.50	7.50	7.50	10.50	10.50	10.50	—	—	—	(*d*)	(*d*)	(*d*)	—	—	—
Ancona	4.70	4.80	4.80	—	—	—	—	—	—	0.13	0.12	0.12	0.086	0.12	0.12
Perugia	5.00	5.00	5.00	6.80	6.80	6.20	7.70	7.70	7.70	0.12	0.12	0.12	0.19	—	0.19
Aquila degli Abruzzi	3.20	3.00	3.00	4.50	4.20	4.20	—	—	—	0.18	0.12	0.18	—	—	—
Napoli	8.00	6.00	4.00	10.00	9.00	5.20	13.00	11.00	6.40	—	—	0.10	—	—	—
Bari	4.80	4.80	4.80	7.55	7.55	7.55	10.10	10.10	10.10	0.12	0.12	0.12	—	—	—
Potenza	3.70	3.70	3.40	6.00	6.00	5.60	7.50	7.50	6.85	0.20	0.18	0.18	—	—	—
Catanzaro	4.90	4.90	4.90	6.55	6.55	6.55	8.65	8.65	8.65	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20
Palermo	4.60	4.60	4.60	—	—	—	—	—	—	0.10	0.10	0.10	—	—	—
Cagliari	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15

(1) I prezzi contenuti nella presente tavola vengono rilevati mensilmente dal Ministero dei Lavori Pubblici a mezzo degli Uffici del Genio Civile e sono pubblicati nel *Bollettino Statistico* edito a cura del Ministero stesso.
(*a*) Prezzo a km. per carico completo.
(*b*) Portata 4 ÷ 5 tonnellate (per pendenze fino al 4 %).
(*c*) Portata 8 ÷ 10 tonnellate (per pendenze fino al 4 %).
(*d*) Portata fino a q. 10 L. 1.00 al km.; fino a q. 24 L. 2.00 al km.; fino a q. 50 da L. 2.50 a L. 4.00 al km.

(*Segue*) VIII. — *Prezzi dei trasporti.*

B) TRASPORTI MARITTIMI.

TAV. XXXIX. — Noli pel trasporto del carbone e del grano (1).

(*Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Genova*).

PERIODI	CARBONE								GRANO		
	DAL REGNO UNITO						DAGLI STATI UNITI DI AMERICA (2)	MEDIA COMPLESSIVA (REGNO UNITO E STATI UNITI DI AMERICA)	DAGLI STATI UNITI DI AMERICA (ATLANTICO) (3)	DAL CANADÀ (4)	MEDIA COMPLESSIVA S. U. A. (ATLANTICO E CANADÀ)
	CANALE DI BRISTOL	COSTA ORIENTALE INGLESE	PORTI DELLA SCOZIA	CANALE DI BRISTOL		MEDIA PEL REGNO UNITO					
	Ponente Italia (*Savona, Genova, La Spezia, Livorno*)			Napoli	Venezia		Ponente Italia		PONENTE ITALIA		
***A*) NUMERI INDICI DEI NOLI (base 1922-25 = 100).**											
1928	80.28	80.01	81.10	81.36	81.54	80.53	74.30	80.43	89.12	86.27	87.66
1929	86.92	90.82	90.95	90.58	86.93	88.55	72.14	88.29	89.80	85.62	87.66
1930	63.38	64.28	64.96	65.33	62.25	63.75	63.78	63.75	58.50	58.82	58.67
1931	56.34	56.33	58.07	58.71	54.57	56.45	63.47	56.56	59.86	66.01	63.01
1932	43.06	44.49	45.28	44.69	40.85	43.49	80.50	44.06	48.98	49.67	49.33
1° Trimestre 1932	44.26	45.51	45.08	45.29	41.34	44.36	(61.92)	44.63	(a)	54.90	54.90
2° » »	45.67	47.55	48.63	48.89	43.79	46.42	(61.92)	46.66	48.98	53.59	51.34
3° » »	42.05	43.88	45.47	41.88	39.38	42.57	(61.92)	42.87	(a)	49.02	49.02
4° » »	40.44	41.02	42.32	41.88	38.07	40.59	80.50	41.53	48.98	45.75	47.33
1° Trimestre 1933	40.25	40.20	41.93	40.48	37.58	40.12	(85.14)	40.82	43.54	44.44	44.00
2° » »	40.04	42.45	42.12	41.48	37.91	40.69	(85.14)	41.38	(a)	33.99	33.99
3° » »	37.63	36.74	42.72	35.67	35.46	37.66	(85.14)	38.40	(a)	(a)	(a)
Ottobre 1932	40.44	42.05	41.34	42.88	38.40	40.81	(61.92)	41.14	(a)	49.02	49.02
Novembre »	39.84	40.20	42.92	42.08	37.25	40.10	69.66	40.56	(a)	44.44	44.44
Dicembre »	41.05	41.02	42.52	40.48	38.24	40.84	85.14	41.53	48.98	(a)	48.98
Gennaio 1932	40.25	41.22	41.93	40.68	37.09	40.32	(85.14)	41.02	43.54	(a)	43.54
Febbraio »	40.64	40.41	42.52	39.88	38.40	40.49	(85.14)	41.19	(a)	(a	(a)
Marzo »	39.64	39.79	41.74	43.29	37.42	39.85	(85.14)	40.55	(a)	44.44	44.44
Aprile »	40.44	42.05	42.12	42.29	39.05	40.96	(85.14)	41.65	(a)	(a)	a)
Maggio »	40.44	42.86	42.72	40.28	37.91	40.98	(85.14)	41.67	(a)	31.37	31.37
Giugno »	39.64	41.84	40.94	43.29	37.58	40.27	(85.14)	40.97	(a)	34.64	34.64
Luglio »	39.23	40.20	40.36	40.68	37.91	39.51	(85.14)	40.23	(a)	30.07	30.07
Agosto »	39.84	38.77	40.94	38.48	38.40	39.46	(85.14)	40.18	(a)	(a)	(a)
Settembre »	38.84	38.57	40.94	38.27	37.25	38.80	(85.14)	39.52	(a)	30.07	30.07
Ottobre »	34.60	33.88	35.63	35.27	33.50	34.45	85.14)	35.24	(a)	30.72	30.72

B) NOLI MEDI IN CIFRE ASSOLUTE IN TONNELLATE PER IL CARBONE ED IN CENTAL PER IL GRANO.

	CARBONE								GRANO		
	scellini e denari						dollari		cents di dollaro		
1928	8/3 3/4	8/2	8/7	8/5 ¼	10/4 ¼	—	2.40	—	16 5/8	16 ½	—
1929	9/0	9/3 ¼	9/7 ½	9/5	11/1	—	2.33	—	16 ½	16 5/8	—
1930	6/6 3/4	6/6 3/4	6/10 ½	6/9 ½	7/11 ¼	—	2.06	—	10 3/4	11 ¼	—
1931 (5)	5/10	5/9	6/1 3/4	6/1 ¼	6/11 ½	—	2.05	—	11.0	12 5/8	—
1932	4/5 ½	4/6 ½	4/9 ½	4/7 3/4	5/2 ½	—	2.60	—	9.0	9 ½	—
1° Trimestre 1932	4/7	4/7 3/4	4/9 ¼	4/8 ½	5/3 ¼	—	(2.00)	—	(a)	10 ½	—
2° » »	4/8 3/4	4/10 ¼	5/1 3/4	5/1	5/7	—	(2.00)	—	9.0	10 ¼	—
3° » »	4/4 ¼	4/5 3/4	4/9 3/4	4/4 ¼	5 ¼	—	(2.00)	—	(a)	9 3/4	—
4° » »	4/2 ¼	4/2 ¼	4/5 3/4	4/4 ¼	4/10 ¼	—	2.60	—	9.0	8 3/4	—
1° Trimestre 1933	4/2	4/1 ¼	4/5 ¼	4/2 ½	4/9 ½	—	(2.75)	—	8.0	8 ½	—
2° » »	4/1 3/4	4/4	4/5 ½	4/3 3/4	4/10	—	(2.75)	—	(a	6 ½	—
3° » »	3/10 3/4	3/9	4/6 ¼	3/8 ½	4/6 ¼	—	(2.75)	—	(a)	(a)	—
Ottobre 1932	4/2 ¼	4/3 ½	4/4 ½	4/5 ½	4/10 3/4	—	(2.00)	—	(a)	9 3/8	—
Novembre »	4/1 ½	4/1 ¼	4/6 ½	4/4 ½	4/9	—	2.25	—	(a)	8.50	—
Dicembre »	4/3	4/2 ¼	4/6	4/2 ½	4/10 ½	—	2.75	—	9.0	(a)	—
Gennaio 1933	4/2	4/2 ½	4/5 ¼	4/2 3/4	4/8 3/4	—	(2.75)	—	8.0	(a)	—
Febbraio »	4/2 ½	4/1 ½	4/6	4/1 3/4	4/10 3/4	—	(2.75)	—	(a)	(a)	—
Marzo »	4/1 ¼	4/ 3/4	4/5	4/6	4/9 ¼	—	(2.75)	—	(a)	8 ½	—
Aprile »	4/2 ¼	4/3 ½	4/5 ½	4/4 3/4	4/11 3/4	—	(2.75)	—	(a)	(a)	—
Maggio (6) »	4/2 ¼	4/4 ½	4/6 ¼	4/2 ¼	4/10	—	(2.75)	—	(a)	6	—
Giugno »	4/1 ¼	4/3 ¼	4/4	4/6	4/9 ½	—	(2.75)	—	(a)	6 5/8	—
Luglio »	4 3/4	4/1 ¼	4/3 ¼	4/2 3/4	4/10	—	(2.75)	—	(a)	5 3/4	—
Agosto »	4/1 ½	3/11 ½	4/4	4 —	4/10 3/4	—	(2.75	—	(a)	(a)	—
Settembre »	4 ¼	3/11 1/4	4/4	3/11 3/4	4/9	—	2.75)	—	(a)	5 3/4	—
Ottobre »	3/7	3/5 ½	3/9 ¼	3/8	4/3 ¼	—	(2.75)	—	(a)	5 7/8	—

(1), (2), (3), (4) Vedansi note (1), (2), (3), (4) a pag. 462 del fascicolo del mese di luglio 1933 del « *Bollettino dei Prezzi* ».

(5) In conseguenza dell'abbandono, nel settembre 1931, della parità aurea della sterlina, a partire da tale mese, e per i noli quotati in quella valuta, si sono calcolati i noli-oro, in relazione al corso ufficiale dell'oro in Inghilterra, determinato in base alle quotazioni del dollaro a Londra, come dalla formula *nolo medio carta* × 100 diviso per: $\frac{4.866 \times 100}{\textit{corso del dollaro a Londra}}$.

(6) In conseguenza dell'abolizione col 20 aprile 1933 della parità aurea del dollaro, si sono calcolati, a partire dal maggio successivo, i noli-oro relativi ai trasporti dal Regno Unito, in base alle quotazione della lira italiana sulla Borsa di Londra e quelli relativi ai trasporti dagli Stati Uniti di America, in base alle quotazioni della lira italiana sulla Borsa di New York. Le formule applicate per la riduzione dei noli-carta in noli-oro sono precisamente le seguenti: *nolo medio carta* × 100 diviso per: $\frac{92{,}46 \times 100}{\textit{corso della lira italiana a Londra}}$ per il Regno Unito e *nolo medio carta* × 100 diviso per: $\frac{\textit{corso della lira italiana a New York} \times 100}{5{,}26}$ per gli Stati Uniti d'America.

(*a*) Mancano i dati perchè non si sono effettuati trasporti di grano.

NB. — Nei mesi corrispondenti alle cifre chiuse fra parentesi non si sono effettuati trasporti di carbone. — Le cifre fra parentesi hanno quindi un valore puramente indicativo e corrispondono al nolo effettivo praticato nel mese precedente.

IX. — Raffronti internazionali.

TAV. XL. — **Numeri indici dei prezzi all'ingrosso in Italia e nei principali Stati.**

(« *Bulletin mensuel de Statistique* » *della Società delle Nazioni*).

ANNI — MESI	Italia (a)		Australia	Austria	Belgio		Canadà	Cecoslovacchia		Danimarca	Egitto	Finlandia	Francia		Germania
	Bachi	Cons. Prov. Econ. Corp. di Milano	Melbourne — Ufficiale	Ufficiale	Ufficiale		Ufficiale	Ufficiale		Ufficiale	Cairo — Ufficiale	Ufficiale	Ufficiale		Ufficiale
					Carta	Oro		Carta	Oro				Carta	Oro	
	Base 1913	Base 1913	Base 1913	Base I-VI-1914	Base IV-1914		Base 1913	Base VII-1914		Base 1913	Base I-1913 VII-1914	Base 1926	Base 1913		Base 1913
						(h)									
1913 (Media)...	100	100	100	—	—	—	100	—	—	100	—	—	100	100	100
1921 » ..	531	529	175	—	366	—	172	—	—	—	173	—	—	—	—
1922 » ..	508	529	162	99	367	—	152	1 322	—	—	146	—	—	—	—
1923 » ..	512	536	179	124	497	—	153	967	—	—	132	—	—	—	—
1924 » ..	512	554	173	136	573	—	155	986	—	—	143	—	—	—	137
1925 » ..	596	646	170	136	559	—	160	997	—	210	152	—	—	—	142
1926 » ..	602	654	168	123	744	—	156	944	—	163	132	100	695	141	134
1927 » ..	495	527	167	133	847	123	153	968	—	153	121	101	642	130	138
1928 » ..	462	491	165	130	843	122	151	969	—	153	120	102	645	131	140
1929 » ..	445	481	166	130	851	124	149	913	—	150	116	98	627	127	137
1930 » ..	383.	411	147	117	744	108	135	811	119	130	104	90	554	113	125
1931 » ..	328	342	131	109	626	90	113	738	108	114	97	84	502	102	111
1932 » ..	304	310	130	112	532	77	104	682	100	117	84	90	427	87	97
			(f)	(c)	(d)	(d)	(f)	(e)	(e)	(f)	(f)	(f)	(b)	(b)	(f)
Novemb. 1932..	298	302	127	111	525	76	101	677	99	120	79	91	413	84	94
Dicemb. » ..	296	299	126	108	522	75	100	661	97	119	76	90	413	84	92
Gennaio 1933 ..	292	296	124	108	521	75	100	659	96	117	73	90	411	84	91
Febbraio » ..	286	293	122	106	512	75	99	653	96	124	72	89	404	82	91
Marzo » ..	281	287	123	107	504	74	101	647	95	123	70	89	390	79	91
Aprile » ..	279	282	125	107	501	72	102	658	96	122	68	88	387	79	91
Maggio » ..	279	282	129	108	502	72	105	673	98	123	65	88	383	78	92
Giugno » ..	281	285	132	109	507	73	106	672	98	123	67	89	403	82	93
Luglio » ..	279	283	134	111	506	73	110	666	97	125	69	90	401	81	94
Agosto » ..	278	282	135	108	501	72	108	660	97	126	68	90	397	81	94
Settem. » ..	276	281	136	108	496	72	108	658	96	128	68	90	*397	*81	95
Ottobre » ..	274	277	?	108	489	71	?	?	?	127	?	?	397	81	96

ANNI — MESI	Giappone	Norvegia	Olanda	Polonia	Regno Unito	U. R. S. S.	Spagna	Stati Uniti		Svezia	Svizzera	Ungheria
	Banca del Giappone	Ufficiale	Ufficiale	Ufficiale	Board of Trade	Ufficiale	Ufficiale	Ufficiale		Ufficiale	Ufficiale	Ufficiale
	Base 1913	Base 1913	Base 1913	Base 1927	Base 1913	Base 1913	Base 1913	Base 1913	Base 1926	Base 1913	Base VII 1914	Base 1913
		(i)										(g)
1913 (Media)	100	100	100	—	100	100	100	100	70	100	—	100
1921 »	200	—	182	—	197	—	190	140	98	222	200	—
1922 »	196	—	160	71	159	96	176	139	97	173	158	—
1923 »	199	232	151	82	159	169	172	144	101	163	170	—
1924 »	206	268	156	103	166	172	183	141	98	162	171	138
1925 »	202	253	155	106	159	183	188	148	104	161	161	140
1926 »	179	198	145	89	148	177	181	143	100	149	145	124
1927 »	170	167	148	100	142	171	172	137	95	146	142	132
1928 »	171	157	149	101	140	177	167	139	97	148	145	135
1929 »	166	149	142	96	137	182	171	137	95	140	141	121
1930 »	137	137	117	82	120	163	172	124	86	122	127	96
1931 »	116	122	97	71	104	?	174	105	73	111	110	95
1932 »	122	122	79	62	102	?	173	93	65	109	96	92
	(f)	(c)	(f)	(b)	(f)		(c)	(f)	(f)		(b)	(b)
Novemb. 1932 . . .	134	124	77	59	101	?	170	92	64	109	94	82
Dicembre » . . .	140	123	76	56	101	?	169	90	63	108	92	81
Gennaio 1933 . . .	140	122	75	56	100	?	170	87	61	106	91	82
Febbraio » . . .	136	121	74	58	99	?	168	86	60	106	90	83
Marzo » . . .	134	121	72	58	98	?	166	86	60	105	90	82
Aprile » . . .	133	121	71	58	97	?	164	87	60	105	91	80
Maggio » . . .	134	121	72	57	99	?	163	90	63	106	92	79
Giugno » . . .	136	121	73	58	102	?	?	93	65	106	91	79
Luglio » . . .	138	121	73	58	102	?	?	99	69	108	92	73
Agosto » . . .	136	122	73	54	103	?	?	100	70	108	91	71
Settem. » . . .	138	123	75	55	103	?	?	101	71	109	91	70
Ottobre » . . .	?	123	?	?	103	?	?	103	72	109	?	?

(a) Dati comunicati direttamente dal prof. Bachi e dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano (Vedi Tav. VI, pag. 755). — (b) Ultima settimana o fine del mese. — (c) 15 o metà del mese. — (d) Seconda metà del mese. — (e) Primo del mese seguente. — (f) Media mensile. — (g) Dopo il 1929 nuovo metodo di calcolo. — (h) Indice oro calcolato dal Ministero dell'Industria, del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base dell'indice del corso medio della lira sterlina e, a partire dal settembre 1931, sulla base dell'indice del corso medio del dollaro. — (i) Dopo il 1928 nuova serie leggermente inferiore alla vecchia serie.

(Segue) IX. — *Raffronti internazionali.*

TAV. XLI. — **Numeri indici dei prezzi al minuto delle derrate alimentari in Italia e nei principali Stati.**

(« *Bulletin mensuel de Statistique* » *della Società delle Nazioni e Istituto Centrale di Statistica*).

ANNI — MESI	ITALIA				Australia	Austria	Belgio	Canadà	Cecoslovacchia	Danimarca	Egitto
	Regno		Milano	Roma							
	84 Città (*a*)	Indice nazionale (*b*)	Consumi immutati (*c*)	Consumi modificati (*c*)	30 Città	Vienna	59 Città	60 Città	Praga	100 Città	Cairo
	Base 1913	Base VI–1927	Base I semestre 1914	Base I semestre 1914	Base VII 1914	Base VII 1914	Base 1921	Base 1913	Base VII 1914	Base VII 1914	Base I–1913 VII–1914
			(*d*)	(*d*)		(*e*)			(*f*)		(*q*)
1921 (Media mensile) ...	549	—	559	417	164	—	100	163	—	227	210
1922 »	545	—	515	464	145	—	90	138	—	184	180
1923 »	525	—	499	480	155	87	106	139	769	189	155
1924 »	544	—	528	473	149	103	127	137	787	204	155
1925 »	621	—	622	534	154	113	137	143	827	201	165
1926 »	648	—	655	582	158	116	171	151	800	160	158
1927 »	568	94	559	535	154	120	208	148	850	152	149
1928 »	532	94	517	506	152	119	207	149	842	150	144
1929 »	559	96	542	529	161	122	218	153	813	148	141
1930 »	515	91	519	503	145	118	209	149	782	136	133
1931 »	446	79	452	441	128	108	176	117	712	120	120
1932 »	425	74	431	417	123	110	150	96	677	116	112
						(*n*)	(*n*)	(*h*)	(*n*)	(*h*)	
Ottobre 1932	412	72	423	409	121	110	159	97	684	—	110
Novembre »	419	73	428	410	117	109	159	97	699	—	110
Dicembre »	423	74	434	409	117	109	157	95	699	115	108
Gennaio 1933	421	73	426	405	115	106	154	92	686	—	107
Febbraio »	412	73	423	400	114	103	156	91	679	—	107
Marzo »	405	71	417	397	113	103	150	93	649	117	104
Aprile »	398	70	405	397	115	103	148	94	644	—	104
Maggio »	397	70	398	402	115	103	143	94	662	—	101
Giugno »	398	70	403	403	117	106	143	95	676	121	102
Luglio »	393	70	402	401	116	104	144	102	662	—	101
Agosto »	389	68	391	395	118	104	147	100	651	—	101
Settembre »	391	69	402	393	118	104	151	?	685	124	?
Ottobre »	393	69	405	395	?	104	?	?	?	—	?

ANNI — MESI	Finlandia	Francia		Germania	Norvegia	Olanda	Polonia	Regno Unito	Spagna	Stati Uniti	Svezia	Svizzera	Ungheria
	21 Città	Parigi	(*l*)	72 Città	31 Città	Amsterdam	Varsavia	68–509 Città	Madrid	51 Città	49 Città	34 Città	Budapest
	Base I–VI 1914	Base VII 1914		Base X–1913 I,IV,VII–1914	Base VII 1914	Base 1911–1913	Base 1927	Base VII 1914	Base 1914	Base 1913	Base VII 1914	Base VI 1914	Base 1913
		(*g*)	(*i*)		(*p*)	(*t*)				(*s*)	(*o*)		
1921 (Media mensile)..	1.254	337	374	—	295	217	—	230	184	153	239	213	—
1922 »	1.143	301	317	—	231	184	—	176	177	142	182	163	—
1923 »	1.079	332	349	—	217	171	—	169	174	146	163	165	—
1924 »	1.093	380	406	136	250	176	—	170	188	146	162	172	145
1925 »	1.147	425	450	148	256	176	—	171	195	157	168	169	128
1926 »	1.108	554	571	144	197	161	—	164	191	161	158	160	113
1927 »	1.115	556	559	152	173	163	100	160	196	155	152	158	125
1928 »	1.150	549	537	152	168	166	98	157	178	154	154	157	128
1929 »	1.124	102	609	155	158	162	95	154	185	157	150	156	124
1930 »	971	100	609	143	152	150	82	145	194	147	140	152	105
1931 »	869	99	605	128	139	136	72	130	205	121	129	141	96
1932 »	897	88	535	112	134	119	64	125	192	102	125	126	91
		(*n*)	(*r*)	(*r*)		(*m*)	(*m*)	(*h*)	(*n*)	(*n*)	(*h*)	(*m*)	(*m*)
Ottobre 1932	895	85	—	110	133	—	59	125	190	100	—	123	92
Novembre »	920	86	526	110	134	—	59	125	192	99	—	122	88
Dicembre »	910	86	—	109	132	119	57	123	183	99	123	120	87
Gennaio 1933	894	86	—	107	130	—	56	122	180	95	—	118	87
Febbraio »	884	86	517	107	130	—	57	119	185	91	—	117	86
Marzo »	870	85	—	106	130	116	59	115	185	91	119	116	86
Aprile »	868	85	—	106	130	—	59	114	181	90	—	116	86
Maggio »	868	83	491	110	130	—	59	114	178	94	—	116	85
Giugno »	882	81	—	111	130	117	58	118	?	97	120	116	84
Luglio »	907	80	—	111	132	—	59	119	?	?	—	116	79
Agosto »	920	79	491	110	133	—	54	122	?	?	—	116	78
Settembre »	920	* 82	—	111	132	121	55	123	?	?	123	117	77
Ottobre »	?	83	—	?	132	—	55	?	?	?	—	?	?

(*a*) Calcolato dalla Direzione Generale del Lavoro, sui prezzi al minuto dei 21 principali generi di consumo rilevati il primo del mese, fino al settembre 1927 e dall'ottobre 1927 in poi dall'Istituto Centrale di Statistica. (Vedi Tav. XIII, pag. 771. — (*b*) Indice nazionale del capitolo « Alimentazione » calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica sugli indici dell'alimentazione calcolati dagli Uffici comunali delle città Capiluoghi di Provincia con base giugno 1927. (Vedi Tav. XXI pag. 779. — (*c*) Numeri indici del capitolo « Alimentazione » calcolato per la costruzione dei numeri indici del costo della vita. — (*d*) Vedere la nota (*b*) alla pagina seguente. — (*e*) Dopo il 1926 nuovo metodo di calcolo. — (*f*) Dopo il 1930 nuovo metodo di calcolo. — (*g*) Dal 1929, 55 derrate alimentari base 1930=100. — (*h*) Primo del mese seguente. — (*i*) Prima del 1929, 13 articoli compreso il petrolio e l'alcool; cifre corrispondenti per il 1929: Parigi 611; altre città 583. — (*l*) Indice di 300 città con più di 10.000 abitanti, esclusa Parigi. Dal 1929, 29 derrate alimentari. — (*m*) Ultima settimana o fine del mese. — (*n*) 15 o metà del mese. — (*o*) Dopo il 1932 nuovo metodo di calcolo. — (*p*) Dopo il 1928 nuovo metodo di calcolo. — (*q*) Compreso il petrolio, l'alcool ed il capone. — (*r*) media mensile. — (*s*) Serie calcolata dal « Bureau of Labor Statistics ». — (*t*) Dopo il marzo 1926 nuovo metodo di calcolo.

N.B. — La serie dell'Australia è stata rettificata dalla S. D. N. come risulta dal fascicolo n. 11 del 1933 del *Bulletin Mensuel de Statistique.*

(*Segue*) IX. — *Raffronti internazionali.*

TAV. XLII. — Numeri indici del costo della vita in Italia e nei principali Stati.

(« *Bulletin mensuel de Statistique* » *della Società delle Nazioni e Istituto Centrale di Statistica*).

ANNI — MESI	ITALIA				Australia	Austria	Belgio	Canadà	Cecoslovacchia	Danimarca	Egitto	Finlandia
	Regno		Milano (*b*)	Roma (*b*)								
	Indice nazionale		Consumi immutati	Consumi modificati	30 Città	Vienna	59 Città	60 Città	Praga	100 Città	Cairo	21 Città
	Base I semestre 1914	Base VI 1927	Base I semestre 1914	Base I semestre 1914	Base XI 1914	Base VII 1914	Base 1921	Base 1913	Base VII 1914	Base VII 1914	Base I-1913 VII-914	Base I-VI 1914
	(1)	(*a*)	(*b*)	(*b*)		(*c*)			(*d*)			
1921 (Media mensile)	417	—	541	398	147	—	100	167	—	232	196	1.171
1922 »	414	—	501	430	141	—	93	153	—	200	176	1.139
1923 »	412	—	494	446	145	75	109	153	692	206	162	1.147
1924 »	426	—	527	453	143	88	128	150	695	216	161	1.170
1925 »	479	—	611	502	144	96	136	152	724	211	165	1.212
1926 »	517	—	654	548	146	103	165	153	716	184	160	1.183
1927 »	472	94	588	516	145	106	203	151	747	177	153	1.207
1928 »	438	92	530	485	146	108	208	151	748	175	152	1.233
1929 »	446	94	545	502	149	111	220	153	744	173	151	1.225
1930 »	431	91	530	493	141	111	228	152	746	165	148	1.129
1931 »	389	82	485	450	127	106	204	137	713	155	138	1.039
1932 »	370	78	468	435	121	108	184	125	700	155	132	1.025
						(*e*)	(*e*)	(*g*)	(*e*)	(*g*)		
Ottobre 1932		77	462	426	—	108	187	122	703	—	130	1.015
Novembre »	365	77	465	427	—	107	190	122	710	—	131	1.031
Dicembre »		77	468	423	118	107	188	121	710	155	130	1.021
Gennaio 1933		77	463	421	—	106	186	120	708	—	129	1.011
Febbraio »		76	461	419	—	105	187	119	705	—	130	1.004
Marzo »		76	458	416	116	104	183	119	690	157	128	996
Aprile »	359	75	451	413	—	104	181	118	687	—	127	994
Maggio »		74	444	414	—	105	177	118	696	—	126	993
Giugno »		75	447	414	117	106	177	118	702	160	124	985
Luglio »		74	447	414	—	105	177	120	696	—	124	1.001
Agosto »		73	440	410	—	105	179	120	689	—	124	1.009
Settembre »		74	446	410	?	105	182	?	687	163	125	1.010
Ottobre »		74	448	410	—	106	?	?	?	—	?	?

ANNI — MESI	Francia	Germania	Norvegia	Olanda	Polonia	Regno Unito	Spagna	Stati Uniti	Svezia	Svizzera	Ungheria
	Parigi	72 Città	31 Città	Amsterdam	Varsavia	68-509 Città	Madrid	32-51 Città	49 Città	34 Città	Budapest
	Base VII 1914	Base X-1913 I-IV-VII 1914	Base VII 1914	Base 1911-1913	Base 1927	Base VII 1914	Base 1914	Base 1913	Base VII 1914	Base VI 1914	Base 1913
			(*f*)	(*m*)				(*n*)	(*i*)		
1921 (Media mensile)	309*	—	277	202	—	226	189	177	241	200	—
1922 »	296	—	231	182	—	183	181	167	195	164	—
1923 »	334	—	218	174	—	174	177	171	177	164	—
1924 »	369	128	239	177	—	175	184	171	174	169	116
1925 »	400	140	243	179	—	176	189	176	176	168	109
1926 »	505	141	206	168	—	172	187	175	172	162	102
1927 »	514	148	186	168	100	168	189	173	171	160	111
1928 »	519	152	173	169	101	166	176	171	172	161	117
1929 »	556	154	166	168	102	164	181	171	170	161	117
1930 »	581	147	161	161	95	158	187	164	165	158	106
1931 »	569	136	153	151	86	147	196	148	159	150	101
1932 »	526	121	149	141	79	143	187	134	157	138	98
		(*l*)		(*h*)	(*h*)	(*g*)	(*e*)		(*g*)	(*h*)	(*h*)
Ottobre 1932	—	119	149	—	75	143	184	—	—	136	98
Novembre »	516	119	149	—	75	143	186	—	—	135	96
Dicembre »	—	118	148	140	73	142	179	132	154	134	95
Gennaio 1933	—	117	147	—	73	141	177	—	—	133	95
Febbraio »	523	117	147	—	73	139	181	—	—	133	94
Marzo »	—	117	147	138	73	137	184	—	153	132	93
Aprile »	—	117	147	—	73	136	180	—	—	131	93
Maggio »	516	118	147	—	73	136	178	—	—	130	92
Giugno »	—	119	147	137	72	138	?	128	153	131	92
Luglio »	—	119	148	—	73	139	?	—	—	131	90
Agosto »	* 516	118	148	—	69	141	?	—	—	131	90
Settembre »	—	119	148	140	70	141	?	—	154	131	89
Ottobre »	—	120	147	—	70	?	?	—	—	?	?

(1) Per i criteri di calcolo dell'indice nazionale con base 1° semestre 1914 vedi fascicolo di ottobre 1931, pag. 791 del presente Bollettino.

(*a*) Calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica sugli indici complessivi del costo della vita calcolati dagli Uffici comunali delle città Capiluoghi di Provincia con base giugno 1927. (Vedi Tav. XXI, pag. 779). — (*b*) A norma di quanto dispone l'art. 6 del R. D. L. 20 febbraio 1927, n. 222, ed in conformità delle apposite disposizioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica, dal luglio 1927 in poi gli indici delle vecchie serie sono stati collegati con quelli aventi per base il mese di giugno 1927. — (*c*) Dopo il 1926 nuovo metodo di calcolo. — (*d*) Dopo il 1930 nuovo metodo di calcolo. — (*e*) 15 o metà del mese. — (*f*) Dopo il 1928 nuovo metodo di calcolo. — (*g*) Primo del mese seguente. — (*h*) Ultima settimana o fine del mese. — (*i*) Dopo il 1932 nuovo metodo di calcolo. — (*l*) Media mensile. — (*m*) Dopo il marzo 1926 nuovo metodo di calcolo. — (*n*) Serie calcolata dal « Bureau of Labor Statistics ».

(Segue) IX — *Raffronti internazionali.*

TAV. XLIII — Saggio ufficiale di sconto nei principali Stati.

A) Saggi medi ufficiali di sconto dal 1924 al 1933.

STATI	1924 (a)	1925 (a)	1926 (a)	1927 (a)	1928 (a)	1929 (a)	1930 (a)	1931 (a)	1932 (a)	1933 1° trimes. (b)	1933 2° trimes. (b)	1933 3° trimes. (b)	1933 ottobre (a)	1933 novem. (c)
Italia	5.50	6.46	7.00	7.00	5.96	6.79	5.93	5.88	5.56	4.00	4.00	3.83	3.50	3.50
Austria	11.57	10.86	7.50	6.34	6.27	7.33	5.75	7.04	6.83	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Belgio	5.50	5.70	7.06	5.41	4.25	4.35	2.96	2.50	3.47	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
Cecoslovacchia	5.95	6.72	5.93	5.09	5.00	5.00	4.44	4.80	5.15	4.17	3.50	3.50	3.50	3.50
Danimarca	7.00	6.49	5.24	5.00	5.00	5.12	4.19	4.22	4.50	3.50	3.17	3.00	3.00	2.50
Finlandia	9.18	8.54	7.50	6.87	6.26	7.00	6.49	6.25	6.77	6.00	5.83	5.50	5.00	5.00
Francia	6.02	6.52	6.58	5.23	3.53	3.50	2.71	2.11	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Germania	10.00	9.15	6.74	5.83	7.00	7.10	4.93	6.86	5.21	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Grecia	7.50	8.66	10.48	10.43	9.92	9.00	9.00	9.89	10.63	9.00	8.00	7.50	7.00	7.00
Inghilterra	4.00	4.57	5.00	4.65	4.50	5.50	3.42	3.93	3.01	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Norvegia	6.95	5.71	5.38	4.58	5.54	5.57	4.54	4.66	4.68	4.00	3.67	3.50	3.50	3.50
Olanda	4.94	3.90	3.50	3.72	4.50	5.12	3.21	2.48	2.65	2.50	3.17	3.33	2.50	2.50
Polonia	11.41	10.77	11.01	8.34	8.00	8.64	7.21	7.50	7.21	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00
Portogallo	9.00	9.00	8.58	8.00	8.00	8.00	7.71	7.30	6.63	6.50	6.50	6.33	6.50	6.50
Romania	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.22	9.00	8.25	7.17	7.00	6.33	6.00	6.00	6.00
Spagna	5.00	5.00	5.00	5.00	5.02	5.50	5.73	6.24	6.41	6.17	6.00	6.00	6.50	6.50
Stati Uniti (d)	3.63	3.42	3.84	3.79	4.50	5.16	3.04	2.12	2.81	3.17	2.67	2.50	2.00	2.00
Svezia	5.50	5.17	4.50	4.15	4.01	4.74	3.72	4.09	4.39	3.50	3.17	3.00	3.00	3.00
Svizzera	4.00	3.90	3.50	3.50	3.50	3.50	2.89	2.03	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Ungheria	14.06	9.77	6.65	6.00	6.25	7.60	5.92	6.89	5.74	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50

B) Saggi di sconto attualmente in vigore nei principali Stati (*c*).

STATI	Data dell'ultima variazione	Saggio	STATI	Data dell'ultima variazione	Saggio
Italia (*e*)	4 settembre 1933	3 ½	Norvegia	24 maggio 1933	3 ½
Austria	23 marzo 1933	5	Olanda	18 settembre 1933	2 ½
Belgio	13 gennaio 1932	3 ½	Polonia	25 ottobre 1933	5
Cecoslovacchia	24 gennaio 1933	3 ½	Portogallo	4 aprile 1932	6 ½
Danimarca	30 novembre 1933	2 ½	Romania	5 aprile 1933	6
Finlandia	4 settembre 1933	5	Spagna	8 luglio 1931	6 ½
Francia	9 ottobre 1931	2 ½	Stati Uniti	19 ottobre 1933	2
Germania	21 settembre 1932	4	Svezia	1 dicembre 1933	2 ½
Grecia	13 ottobre 1933	7	Svizzera	22 gennaio 1931	2
Inghilterra	30 giugno 1932	2	Ungheria	17 ottobre 1932	4 ½

(*a*) Tassi medi ricavati dal « Bulletin Mensuel de Statistique » della Società delle Nazioni.
(*b*) Calcolati sui dati ricavati dalle Riviste « The Economist » e « The Statist ».
(*c*) Dati ricavati dalla Rivista « The Statist » del 2 dicembre 1933.
(*d*) Tasso della « Federal Reserve Bank » di New-York.
(*e*) Vedi la Tav. XXXIV a pag. 791.

Pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica

Per la vendita a prezzi ridotti alle Biblioteche pubbliche ed universitarie leggere l'avviso in carta colorata "IMPORTANTE!,,

I. — BOLLETTINI MENSILI.

		Prezzi per l'abbonamento annuale		
		Per le Amministr. Statali Provinciali e Comunali	Per l'Italia e Colonie	Per l'Estero
Bollettino mensile di statistica (Pubblicazione iniziatasi nel novembre 1926)	L.	36	48	65
Bollettino mensile di statistica agraria e forestale. (Pubblicazione iniziatasi nel gennaio 1928)	»	24	36	50
Bollettino dei prezzi (Pubblicazione iniziatasi nel luglio 1927)........................	»	24	36	50
Notiziario demografico (Pubblicazione iniziatasi nel luglio 1928)	»	40	40	60

N. B. — In caso di abbonamento cumulativo i prezzi suindicati sono ridotti del 20 % – All'importo d'abbonamento, se inferiore a L. 100, occorre aggiungere L. 0,30, se superiore a L. 100, occorre aggiungere L. 0,70 (art. 3 legge 456 del 7 aprile 1930-VIII).

II. — ANNUARI (Pubblicazione iniziatasi nell'anno 1878).

Annuario Statistico Italiano per gli anni 1922-25 – Serie II – vol. IX — Un vol. di pagg. 419................ L. 20 —
Annuario Statistico Italiano 1927 – Serie III – vol. I. — Un vol. di pagg. 388........................ » 25 —
Annuario Statistico Italiano 1928 – Serie III – vol. II. — Un vol. di pagg. 423 (*esaurito*) .... » 25 —
Annuario Statistico Italiano 1929 – Serie III – vol. III. — Un vol. di pagg. 502........................ » 25 —
Annuario Statistico Italiano 1930 – Serie III – vol. IV — Un vol. di pagg. 617 (*esaurito*) .... » 25 —
Annuario Statistico Italiano 1931 – Serie III – vol. V. — Un vol. di pagg. 645........................ » 25 —
**Annuario Statistico Italiano* 1932 – Serie III – vol. VI. — Un vol. di pagg. 642 .... » 25 —
**Annuario Statistico Italiano* 1933 – Serie III – vol. VII. — Un vol. di pagg. 507........................ » 25 —

III. — COMPENDI (Pubblicazione iniziatasi nell'anno 1927.

Compendio Statistico 1927. — Un vol. di pagg. 123 (*esaurito*) .... L. 5 —
Compendio Statistico 1928. — Un vol. di pagg. 264 .... » 5 —
Compendio Statistico 1929. — Un vol. di pagg. 384 (*esaurito*) .... » 5 —
Compendio Statistico 1930. — Un vol. di pagg. 390 (*esaurito*) .... » 5 —
Compendio Statistico 1931. — Un vol. di pagg. 366 (*esaurito*)........................ » 5 —
**Compendio Statistico* 1932. — Un vol. di pagg. 334 (*esaurito*) .... » 5 —

IV. — MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE (Pubblicazione iniziatasi nell'anno 1862).

Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile nell'anno 1924. — Un vol. di pag. LXXXVIII-120 L. 15 —
Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile nell'anno 1925. — Un vol. di pagg. *90-121...... » 20 —
Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile nell'anno 1926. — Un vol. di pagg. *154-281 ..... » 25 —
Notizie sommarie sul movimento della popolazione nel Regno nell'anno 1926. — Un fasc. di pagg. 12 .... » 1 —
Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile nell'anno 1927. — Un vol. di pagg. VIII-315 .... » 25 —
Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile nell'anno 1928. Un vol. di pagg. *191-531 ..... » 25 —
**Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile negli anni* 1929-30: — Due volumi: Volume I. – Relazione Pagg. IX-176 (L. 15). — Volume II. – Tavole. Pagg. VII-472 (L. 25) .... » 40 —

(In appendice al volume II, sono pubblicati i dati sul movimento naturale della popolazione per singoli Comuni).

V. — STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE (Pubblicazione iniziatasi nell'anno 1881).

Statistica delle cause di morte nell'anno 1924. — Un vol. di pagg. *150-261 .... L. 25 —
Statistica delle cause di morte nell'anno 1925. — Un vol. di pagg. *164-255 .... » 25 —
Statistica delle cause di morte nell'anno 1926. — Un vol. di pagg. *236-379 .... » 30 —
Statistica delle cause di morte nell'anno 1927. — Un vol. di pagg. *331-531........................ » 30 —
**Statistica delle cause di morte nell'anno* 1928. — Un vol. di pagg. *298-320 .... » 30 —
**Statistica delle cause di morte negli anni* 1929-30:

PARTE I. — *Relazione* (in corso di stampa)........................ » —
PARTE II. — TAVOLE — Pagg. 572........................ » 25 —

Elenco nosologico delle cause di morte. — Un fasc. di pagg. 30........................ » 1,50
Nomenclature nosologiche per la statistica delle cause di morte. (*II edizione*). Pagg. 175........................ » 3 —

Pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica.

Nomenclature nosologiche per la statistica delle cause di morte. (*III edizione*). Pag. 272 .... » 3 —
**Nomenclature nosologiche per la statistica delle cause di morte* (*IV edizione contenente le nuove nomenclature nosologiche deliberate dalla IV Conferenza internazionale di Parigi, ottobre* 1929). Pagg. 274 .... » 3 —

VI. — STATISTICA DELLE MIGRAZIONI.
(*Serie II*)

*Vol. I. *Statistica delle migrazioni da e per l'Estero* - anni 1926-27 con confronti 1876-1925 — Un vol. di pagg. 84*-176 .... L. 10 —
*Vol. II. *Statistica delle migrazioni da e per l'Estero* - anni 1928-30 con confronti 1921-1927 (in corso di stampa).
*Vol. III. *Statistica delle migrazioni da e per l'Estero* - anni 1931-32 con confronti 1921-1930 (in preparazione).

VII. — VARIAZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI.

Variazioni di territorio e di nome avvenute nelle circoscrizioni del Regno dal 1° gennaio 1925 al 31 marzo 1927 — Un vol. di pagg. 142 .... L. 10 —
Variazioni di territorio e di nome avvenute nelle circoscrizioni del Regno dal 1° aprile 1927 al 15 ottobre 1930. — Un vol. di pagg. 306 .... » 25 —

VIII. — DIZIONARI DEI COMUNI.

Dizionario dei Comuni del Regno (*secondo la circoscrizione amministrativa al 31 marzo 1927*). — Un vol. di pagg. 366 L. 15 —
Dizionario dei Comuni del Regno (*secondo la circoscrizione amministrativa al 20 agosto 1928*). — Un vol. di pagg. 169 » 8 —
Dizionario dei Comuni del Regno (*secondo la circoscrizione amministrativa al 15 agosto 1929*). — Un vol. di pagg. 666 (*esaurito*) .... » 30 —
Dizionario dei Comuni del Regno (*secondo la circoscrizione amministrativa al 15 ottobre 1930*). — Nuova edizione completamente riveduta e ampliata. — Un vol. di pagg. XV-1014:

con legatura in brochure .... » 40 —
con legatura bodoniana .... » 48 —

IX. — VI CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO.

Censimento della popolazione del Regno al 1° dicembre 1921:

Vol.		Pagine	Prezzo
Vol. I	–Umbria	XXIV –183..	L. 10 —
Vol. II	–Venezia Tridentina	XXIV –291..	» 15 —
Vol. III	–Venezia G. e Zara	XXII –212..	» 13,50
Vol. IV	–Sardegna	XXVIII –196..	» 15 —
Vol. V	–Liguria	XXIII –209..	» 20 —
Vol. VI	–Lazio	XXIV –137..	» 15 —
Vol. VII	–Toscana	XXXII –364..	» 25 —
Vol. VIII	–Emilia	XXXV –457..	» 25 —
Vol. IX	–Puglie	XXVII –300..	» 20 —
Vol. X	–Piemonte	XLIV –544..	» 30 —
Vol. XI	–Marche	XXVIII –232..	» 20 —
Vol. XII	–Basilicata	XXIV –118..	L. 15 —
Vol. XIII	–Sicilia	XXXII –535..	» 30 —
Vol. XIV	–Abruzzi Molise	XXXI –294..	» 20 —
Vol. XV	–Calabrie	XXVIII –222..	» 20 —
Vol. XVI	–Campania	XXXVI –401..	» 25 —
Vol. XVII	–Lombardia	LII –658..	» 35 —
Vol. XVIII	–Veneto	XL –492..	» 25 —
Vol. XIX	–Regno	XII –282-357	» 35 —
Vol. XX	–Colonie e possedimenti di diretto dominio	VII –179..	» 12 —

La popolazione del Comune di Fiume al 1° gennaio 1925 .... L. 3 —

X. — VII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO.

Censimento della popolazione del Regno al 21 aprile 1931-IX:

*Elenco dei Comuni e loro popolazione residente e presente al 21 aprile 1931-IX (2ª Edizione) .... L. 2,50
(R. D. 16 aprile 1932, n. 324 e R. D. 5 dicembre 1932, n. 2054.
* *Risultati sommari per Provincie e Ripartizioni Geografiche*
Parte I. — Italia Settentrionale. - Un fascicolo di pagg. 105 .... » 5 —
*Volume I. — *Relazione preliminare sui risultati definitivi.* — Un volume di pagg. VIII-480 .... » 25 —
In appendice: *Leggi e decreti emanati per l'esecuzione del censimento.*
*Volume II. — *Popolazione dei Comuni e delle frazioni di censimento.*
Parte I. — *Italia Settentrionale.* — Un vol. di pagg. VIII-772 .... » 30 —
Parte II. — *Italia Centrale, Meridionale ed Insulare.* — Un vol. di pagg. 528 .... » 20 —
Parte III. — *Elenco alfabetico dei Comuni e delle frazioni* (in corso di spampa).
*Volume III — *Risultati definitivi del Censimento* (in 92 fascicoli provinciali):
Fascicolo n. 60 - Provincia di Roma — Un vol. di pagg. XX-152 .... » 10 —
Fascicolo » 7 - Provincia di Genova. — di pagg. XVI-122 .... » 10 —
Fascicolo » 11 - Provincia di Bergamo. — di pagg. XVII-58 .... » 4 —
Fascicolo » 33 - Provincia di Trieste. — di pagg. XV-56 .... » 4 —
Fascicolo » 8 - Provincia di Imperia .... —
Fascicolo » 15 - Provincia di Mantova .... —
Fascicolo » 20 - Provincia di Bolzano .... —

Segue Volume III – *Risultati definitivi del censimento* (in 92 fascicoli Provinciali):

Fascicolo n. 21 – Provincia di Trento .... —
Fascicolo » 24 – Provincia di Rovigo .... —
Fascicolo » 27 – Provincia di Venezia .... —
Fascicolo » 30 – Provincia Fiume .... —
Fascicolo » 31 – Provincia di Gorizia .... —
Fascicolo » 32 – Provincia di Pola .... —
Fascicolo » 34 – Provincia di Zara .... —

*Volume IV. — *Relazione Generale.* (In preparazione).
*Volume V. — *Colonie e possedimenti* (in preparazione).

XI. — CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE 15 OTTOBRE 1927.

Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927. — Volume I. — Esercizi industriali e commerciali distinti nei Comuni del Regno. — Un vol. di pagg. 685 .... L. 30 —
Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927. — Volume II. — Italia Settentrionale. — Un vol di pagg. 550 .... » 25 —
Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927. — Volume III. — Italia Centrale — Un vol. di pagg. 264 15 —
Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927. — Volume IV. — Italia Meridionale, Insulare-Regno. — Un vol. di pagg. 466 .... L. 20 —
Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927 — Volume V — Esercizi, addetti e motori nei Comuni industrialmente importanti — Un vol. di pagg. 201 .... » 12 —
Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927 — Volume VI — Esercizi, addetti e forza motrice nelle singole classi e categorie — Un vol. di pagg. 671 .... » 25 —
Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927 — Volume VII — Addetti alle singole classi e categorie ripartiti secondo la forma di attività ed il sesso. Operai nelle classi e categorie industriali e nelle classi commerciali ripartiti per sesso e per gruppi di età. — Un vol. di pagg. 415 .... » 20 —
* *Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre* 1927 — Volume VIII — Relazione generale:

Parte I – *Industria.* — Un vol. di pagg. 167 .... » 15 —
Parte II – *Commercio.* — *Appendice.* – *Disposizioni legislative.* – *Questionari.* – *Istruzioni e modelli diversi.* — Un vol. di pag. 235 .... » 25 —

XII. — 1° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA AL 19 MARZO 1930.

* *Censimento del bestiame.* — Dati sommari per Zone agrarie, Provincie e Compartimenti. – Pagg. 41 .... L. 3 —
* *Osservazioni sulla consistenza del patrimonio zootecnico al* 19 *marzo* 1930-VIII.
I. – Bestiame in rapporto al territorio e alla popolazione – pagg. 32 .... » 2 —
* Volume I. – *Censimento del bestiame.* — Relazione generale e dati analitici per Comuni, Zone agrarie, Provincie, Compartimenti, Regno.
Parte I. — Relazione (in corso di stampa).
Parte II, — Tavole pag. 374 .... » 20 —
* *Censimento delle aziende agricole.* (In preparazione).
* *Censimento della popolazione agricola.* (In preparazione).

XIII. — ANNALI DI STATISTICA - (Pubblicazione iniziatasi nell'anno 1871).
(Serie VI)

Volume I. Costituzione e funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica. — Un vol. di pagg. 294 .... L. 25 —
Volume II. L'attività dell'Istituto Centrale di Statistica nel suo primo biennio di vita. — Con due discorsi di S. E. il Capo del Governo. — Un vol. di pagg 88 .... » 9 —
Volume III. L. Livi – Computo della distribuzione degli emigrati e dei rimpatriati secondo l'età (sessennio 1920-1925). – Sulle false dichiarazioni della data di nascita per i nati alla fine dell'anno e rettifica della distribuzione mensile delle nascite nel triennio 1923-25. – Valutazione del *deficit* demografico derivante dalla emigrazione e computo della popolazione successivamente all'ultimo censimento. — Un vol. di pagg. 127 .... » 12 —
Volume IV. C. Gini e L. Galvani – Di una applicazione del metodo rappresentativo all'ultimo censimento italiano della popolazione (1° dicembre 1921). — Un vol. di pagg. 107 .... » 10 —
Volume V. Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno. — Un vol. di pagg. 199 .... » 20 —
Volume VI. Atti del Consiglio Superiore di Statistica. — Riassunti dei verbali delle sedute dal 1921 al 1925 e dal 1926 al 1927. — Un vol. di pagg. 251 .... » 15 —
Volume VII. Atti del Consiglio Superiore di Statistica – Sessione 1929-VIII. — Un vol. di pagg. 229 .... » 15 —
Volume VIII. C. Gini e L. Galvani – Tavole di natalità della popolazione italiana. — Un vol. di pagg. 412 .... » 30 —
Volume IX. Statistica della produzione bibliografica italiana nel 1928. — Un vol. di pagg. 83 .... » 6 —
Volume X. C. Gini e B. de Finetti – Calcoli sullo sviluppo futuro della popolazione italiana. — Un vol. di pagg. 130 » 12 —
Volume XI. Statistica dell'Istruzione elementare nell'anno scolastico 1926-27. — Un vol. di pagg. 178 .... » 15 —
Volume XII. Statistica dell'Istruzione secondaria nell'anno scolastico 1926-27. — Un vol. di pagg. 198 .... » 15 —
*Volume XIII. Statistica dell'Istruzione secondaria speciale nell'anno scolastico 1926-27. — Un volume di pagine 11-125 .... » 15 —

*Volume XIV. Statistica dell'Istruzione superiore nell'anno scolastico 1926-27. — Un vol. di pagg. XI-365....... L. 20 —

*Volume XV. Statistica di alcune manifestazioni culturali italiane nel periodo 1926–30 (biblioteche, musei, ecc.). Un vol. di pagg. 162........ » 15 —

*Volume XVI. Relazioni tra frazionamento della proprietà terriera ed alcuni fenomeni demografici. — R. d'Addario – L'agglomeramento della popolazione nei Compartimenti italiani. — T. Salvemini – Funzione interpolatrice della distribuzione dei centri secondo il numero degli abitanti. — Un vol. di pagg. 142........ » 12 —

Volume XVII. L. Galvani – Calcolo delle probabilità di morte in generale e applicazione alla misura della mortalità infantile nella popolazione italiana dal 1873 in poi. – Alcune osservazioni sul VI Censimento generale della popolazione italiana (1° dicembre 1921). — Un vol. di pagg. 154........ » 12 —

Volume XVIII. C. Gini e R. Addario. – Intorno alla portata delle date di nascita differite per i nati alla fine dell'anno. — Un vol. di pagg. 175........ » 12 —

Volume XIX G. De Meo. – Distribuzione della ricchezza e composizione demografica in alcune città dell'Italia Meridionale alla metà del secolo XVIII. — Un vol. di pagg. 91........ » 10 —

*Volume XX. E. Cianci. – Dinamica dei prezzi delle merci in Italia dal 1870 al 1929. – Un volume di pagine XVI-558........ » 35 —

Volume XXI. A. di Comite – I Noli e la Bilancia dei Debiti e dei Crediti in Italia nel periodo (1925-28). — Un vol. di pagg. 120........ » 15 —

Volume XXII. Denominazione e numero dei Comuni compresi nelle singole zone agrarie del Regno. — Un vol. di pagg. 259........ » 20 —

*Volume XXIII. G. Barsanti. — Le vicende del patrimonio dell'azionista italiano durante le variazioni della lira. Un vol. di pagg. 228........ » 20 —

*Volume XXIV. D. De Castro – La statistica giudiziaria penale. — Un vol. di pagg. 228........ » 25 —

Volume XXV. Le denuncie ritardate di nascita per i nati alla fine dell'anno nei Compartimenti ed in alcune Provincie più caratteristiche dell'Italia. — Un vol. di pagg. 156........ » 15 —

Volume XXVI. Atti del Consiglio Superiore di Statistica. – Sessione ordinaria 9-10 gennaio 1931-IX (fuori commercio).

*Volume XXVII. Atti del Consiglio Superiore di Statistica – Sessione ordinaria 22 dicembre 1931-X. — Un vol. di pagg. 273........ » 25 —

*Volume XXVIII. Statistica della produzione bibliografica italiana nell'anno 1929. — Un vol. di pagg. 106........ » 8 —

*Volume XXIX. Atti del Consiglio Superiore di Statistica – Con un discorso di S. E. il Capo del Governo – Sessione ordinaria 14 dicembre 1932-XI. — Un volume di pagg. 465........ » 25 —

*Volume XXX. Indice bibliografico degli Annali di Statistica dal 1871 al 1933. (Indice per autori, indice cronologico, indice sistematico per materia, indice per argomento) (*In corso di stampa.*)........ —

Volume XXXI. La statistica della produzione libraria italiana nel 1930. — Un vol. di pagg. 7–80........ » 6 —

*Volume XXXII. La statistica degli Ospedali e degli altri Istituti pubblici e privati di assistenza sanitaria ospitaliera (in corso di stampa).

XIV. — ATLANTE STATISTICO ITALIANO.

PARTE I. — *Natalità, mortalità, densità della popolazione.* — Un grande volume (85 tavole policrome, nel formato di cm. 62 × 52) rilegato in mezza tela........ L. 500 —

Per l'illustrazione della Parte I dell'« Atlante Statistico Italiano » possono vedersi le seguenti pubblicazioni:

Prof. L. GALVANI: L'*Atlante Statistico Italiano* - Parte I - Relazione all'XI Congresso Geografico Italiano - Napoli 1930 — (12 pagine e 5 cartine policrome fuori testo)........ L. 2,50

Prof. C. GINI: L'*Atlante Statistico Italiano* - Conferenza tenuta durante il corso di coltura assicurativa dell'anno 1930 presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (20 pagine e 5 cartine policrome fuori testo)........ L. 5 —

* PARTE II. — *Nuzialità, variazioni della popolazione dal* 1911 *al* 1921. *reddito medio, frazionamento della proprietà terriera.* — Un grande volume (90 tavole policrome nel formato di cm. 62 X 52) rilegato in mezza tela........ » 500 —

XV. — CATASTO AGRARIO 1910.

Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento dell'Umbria*) (1911), vol. VI, fascicolo II........ L. 6 —

Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento del Lazio*) (1911), vol. VI, fascicolo III........ » 6 —

Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento delle Marche*) (1912), vol. VI, fascicolo I........ » 6 —

Introduzione Catasto agrario Marche-Umbria-Lazio (1912), vol. VI........ » 6 —

Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento della Lombardia*), vol. II. Introduzione........ » 10 —

Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento della Lombardia*), vol. II, fascicolo unico (1913)........ » 10 —

Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento del Veneto*), volume III, fascicolo unico (1915) con carte topografiche........ » 6 —

XVI. — CATASTO AGRARIO 1929.

Aggiornamento del Catasto agrario – *Formazione del Catasto Forestale* — Un vol. di pagg. 129........ L. 15 —

Catasto agrario – *Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) di pag. 27.. » 3 —

Catasto agrario – *Esempio di aggiornamento.* — Un vol. di pagg. 116........ » 8 —

Segue Pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica.

Segue XVI. — CATASTO AGRARIO 1929.

Catasto agrario – Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo » (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) – di pagg. 24 ... » 3 —
Catasto agrario – Esempio di rilevamento « ex novo » — Un vol. di pagg 166 ... » 10 —
**Catasto agrario* – Fascicoli provinciali nel formato speciale 45 × 30 con cartina topografica fuori testo:
Fascicolo 16 – *Provincia di Milano.* — Un volume di pagg. XIX-284 ... » 15 —
Fascicolo 23 – *Provincia di Padova.* — Un volume di pagg. XII-136 ... » 15 —
Fascicolo 24 – *Provincia di Rovigo.* — Un volume di pagg. XVI-68 ... » 15 —
Fascicolo 30 – *Provincia di Fiume.* — Un volume di pagg. XII-28 ... » 15 —
Fascicolo 40 – *Provincia di Piacenza.* — Un volume di pagg. XV-93 ... » 15 —
Fascicolo 43 – *Provincia di Arezzo.* — Un volume di pagg. XV-64 ... » 15 —
Fascicolo 46 – *Provincia di Livorno.* — Un volume di pagg. XII-41 ... » 15 —
Fascicolo 47 – *Provincia di Lucca.* — Un volume di pagg. XVI-72 ... » 15 —
Fascicolo 50 – *Provincia di Pistoia.* — Un volume di pagg. XII-44 ... » 15 —
Fascicolo 71 – *Provincia di Bari.* — Un volume di pagg. XII-90 ... » 15 —
Fascicolo 76 – *Provincia di Matera.* — Un volume di pagg. XII-64 ... » 15 —

XVII. — CATASTO FORESTALE.

*Fascicoli provinciali nel formato speciale 45 × 30, con tre carte policrome fuori testo alla scala 1:200.000.
Fascicolo 25 – *Provincia di Treviso* (1929) pagg XII-120 ... L. 20 —
Fascicolo 29 – *Provincia di Vicenza* (1929) pagg. XX-162 ... » 20 —

XVIII. — PUBBLICAZIONI DI STATISTICA AGRARIA E FORESTALE.

I. – Del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (1909-1925):

Superficie territoriale e superficie agraria e forestale dei Comuni del Regno d'Italia al 1° gennaio 1913 ... L. 12 —
Il vino in Italia – Produzione – Commercio con l'estero – Prezzi (1914) ... » 5 —
La potenzialità attuale della produzione del frumento in Italia in base alla statistica del dodicennio 1909-1920 (1921) ... » 3 —
La produzione dell'uva e del vino in Italia in base alla statistica del dodicennio 1909-1920 (1921) ... » 3,50
La produzione delle olive e dell'olio in Italia in base alla statistica del dodicennio 1909-1920 (1921) ... » 3,50
La produzione del granturco e del riso in Italia in base alla statistica del dodicennio 1909-1920 (1922) ... » 3,50
Risultati della statistica agraria del dodicennio 1909-1920 (1923) ... » 6 —
Notizie periodiche di statistica agraria (dal 1910 *al* 1925) *(per annata)* ... » 12 —
Valore della produzione agraria lorda ... » 6 —

II. – Dell'Istituto Centrale di Statistica:

* *Osservazioni sulla consistenza del patrimonio zootecnico al* 19 *marzo* 1930-VIII.
I) Bestiame in rapporto al territorio e alla popolazione – pagg. 32 ... » 2 —

XIX. — PUBBLICAZIONI VARIE.

Riassunti annuali dei prezzi:
Anno 1930, 1931: *1932 — Per ogni fascicolo ... L. 3 —
Norme per la formazione dei numeri indici del costo della vita. — Un fasc. di pagg. 30 ... » 2 —
Nomenclatura professionale. — Un vol. di pagg. 73 ... » 2 —
Catalogo della Biblioteca (Pubblicazioni periodiche). — Un vol. di pagg. 89 ... » 5 —
Statistica Elezioni generali politiche per la XXVIII legislatura (24 marzo 1929). — Un vol. di pagg. 62 ... » 5 —
Regolamento per la formazione e tenuta del Registro di Popolazione in ogni Comune del Regno. — Un vol. di pagg. 31 ... » 2 —
**Indagine sulla mortalità infantile nel Governatorato di Roma* (eseguita per conto della Società delle Nazioni) *a cura* di C. Gini – L. De Berardinis – G. D'Ormea – M. Flamini – U. Giusti – L. Maroi — Un volume di pagg. VIII-331 ... » 30 —
Le malattie mentali in Italia. — Alienati presenti nei luoghi di cura al 1° gennaio 1926. — Un vol. di pagg. 108 *-120 » 15 —
* *La morbosità per malattie mentali in Italia nel triennio* 1926-1927-1928. — Un vol. di pagg. 50 *-68 ... » 15 —

N. B. — Le pubblicazioni contrassegnate dall'asterisco sono uscite dopo il 30 aprile 1932-X.

Dirigere le richieste all'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Via Balbo - Roma

indirizzo telegrafico: ISTAT

NON SI DA CORSO ALLE RICHIESTE SE NON ACCOMPAGNATE DAL RELATIVO IMPORTO